D. Luigi Graziosi
Troja

Monitor ecclesiasticus

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

SECONDA SERIE

VOLUME VII.

(VOL. XVII. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico
1905

15697

1905

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — *Tipografia Artigianelli* — S. Raffaele.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa l' ordinazione de' giovanetti forestieri che non ebbero neanco la tonsura dal Vescovo di origine.

Manizalen. Dubiorum quoad S. Ordinationem —21 Genn. 1905— *Per summaria precum* — Il Vescovo di Manizales (Repubbl. di Colombia) espose alla S. C. trovarsi da tre anni nel suo seminario alcuni giovanetti di altra diocesi, i quali, abbandonate per giuste cause le proprie famiglie, furono ivi accolti e per lo più mantenuti gratuitamente con intenzione di rimanere perpetuamente in quella diocesi, purchè vengano ammessi agli ordini.

Il loro Vescovo di origine a ciò non si opponeva; ma richiesto delle lettere testimoniali e dimissorie pei primi ordini (affinchè poi potesse concedere l' escardinazione) era pronto a dare le testimoniali, non già le dimissorie, adducendo per ragione una certa consuetudine in quei luoghi che un giovane non chierico possa ricevere gli ordini in altra diocesi purchè abbia ivi dimorato per un triennio e prometta con giuramento di rimanervi in perpetuo.

Non sapendo quanto valesse la detta consuetudine, il Vescovo di Manizales moveva alla S. C. i seguenti quesiti:

" I. Utrum talis consuetudo ordinandi alienigenas ratione domicilii, eo quod in Seminario novae Dioeceseos usque ad triennium commorati sint cum intentione permanendi perpetuo in loco promotionis si ad ordines reciperentur, sustineri possit post publicationem Concilii Plenarii Latini Americani in regionibus nostris, vel talis consuetudo contra spiritum constitutionis Innocentii XII " *Speculatores* " inveniatur.

" II. Utrum alienigenae etiam filii-familias, ab alio quam a proprio Episcopo possint ordinari cum litteris tantum testimonialibus, modo in Seminario novi Episcopi permanserint per triennium et iuramentum praestent sibi semper fuisse in animo permanere in loco promotionis, si ad ordines reciperentur.

" III. Utrum qui ratione salutis vel alterius iustae causae recesserunt a propria Dioecesi ad explendum studiorum alibi curriculum et in loco novae commorationis, ante decennium, ad ordines promoveri desiderant, cum animo perpetuo manendi in loco promotionis, modo admittantur ad ordines, egeant non tantum testimonialibus, verum etiam dimissoriis litteris, quando utilitas vel necessitas Ecclesiae postulet eorum ad triennium ordinationem.

" IV. Utrum ad domicilium perpetuum quoad ordines acquirendum secundum Constitutionem Innocentianam, his qui actu bona mobilia non habent, sufficiat commoratio in Seminario novae Dioeceseos per considerabile tempus ad arbitrium novi Episcopi, modo iuramentum accedat, sibi semper fuisse in animo si reciperentur ad ordines permanere perpetuo in loco ordinationis, modo supra dicto.

" V. Utrum liceat Episcopo Manizalensi in casu concreto, de quo agitur, in promotione iuvenes tales ordinare transacto triennio, attenta opinione et voluntate Episcopi originis et etiam necessitate Ecclesiae, et periculo vocationum in his quibus protectio suspendatur, vel quid faciendum in casu. „

E la S. C., dopo matura ponderazione, il dì 21 gennaio 1905 rescrisse:

Attentis omnibus, pro gratia ad triennium, firmo iuramento ad tramitem Bullae Speculatores, *et cum testimonialibus ad tramitem iuris, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga:

a) È legge tridentina che gli ordini non debbano conferirsi da nessun Vescovo se non a sudditi proprii (Sess. 23, cap. 8 *de ref.*): " Unusquisque a proprio Episcopo ordinetur. „ Proprio Vescovo poi si può essere per ragione di *origine*, di *domicilio*, di *beneficio* e di *familiarità*. A ciò si aggiunge ora altresì la ragione di *scardinazione*, trattandosi di chierici.

b) Quale debba essere il *domicilio*, perchè un forestiero possa divenire a tale effetto suddito del Vescovo dove dimora, lo dichiarò Innocenzo XII nella Bolla *Speculatores* con queste parole: " Episcopus est proprius ratione domicilii pro gradibus clericalibus conferendis, si candidatus licet alibi fuerit natus, illud domicilium tamen adeo stabiliter constituerit in alio loco, ut vel per decennium saltem in eo habitando, vel maiorem rerum ac bonorum suorum partem cum instructis aedibus in locum huiusmodi transferendo, ibique insuper per aliquod considerabile tempus commorando, satis superque suum perpetuo ibidem permanendi animum demonstraverit, et nihilominus ulterius utroque casu se vere et realiter animum huiusmodi habere iureiurando affirmet. „

c) Donde si ricava che pel detto domicilio è necessario o la dimora di dieci anni nella nuova diocesi; ovvero il trasferimento delle cose domestiche e la istallazione della casa con una notevole dimora nel luogo novello. In amendue i casi si richiede anche l' animo, attestato con giuramento, di rimanere perpetuamente nella nuova dimora.

d) E si ricava altresì che chi non ha cose domestiche da trasferire, nè casa da istallare, non potrà essere ordinato nella nuova diocesi, se non dopo la dimora di un decennio, coll' animo, come sopra, di rimanervi.

e) Le lettere *testimoniali* sono al tutto differenti dalle *dimissorie*. Le prime si dànno solamente per attestare le qualità del giovine. Le seconde si rilasciano per delegare a qualche altro Vescovo l' ordinazione di esso. Allorchè un Vescovo ricusi ingiustamente le une o le altre lettere, si dà luogo al ricorso alla S. C. — Così p. e. si fece *in Illerdensi*, 9 ian. 1692 ; *in S. Miniatis et Collen.* 20 mar. 1830 ; *in Aniciensi* 23 mar. 1878 ecc.

f) Che è da dire della volontà condizionata, dell' animo cioè di dimorare in perpetuo nel nuovo luogo purchè ivi si ricevano gli ordini? — Pare che questa volontà possa bastare ; giacchè la condizione in essa purgasi coll' ordinazione, ed il proposito perciò da condizionato rendesi assoluto.

g) Ma può ammettersi una contraria consuetudine? Non mancano Autori che affermano, come il Gasparri, il quale scrive (*De S. Ord.*, Vol. II), " se non videre rationes pro generali responsione negativa. „ — Altri però più probabilmente negano, per gl' inconvenienti che sorgerebbero da contrarie consuetudini, che la Bolla Innocenziana intese di eliminare. Perciò Clemente XI il dì 20 nov. 1719 rispose all' Arciv. di Messico, che di ciò domandavagli, doversi osservare in tutte le sue parti la detta Bolla. E così anche rispose la S. C. di Propaganda il dì 21 luglio 1821.

h) Nel caso poi ostava pure il disposto recente del Concilio Americano (celebrato a Roma il 1899), il quale nel cap. VII, tit. V. § 583, prescrive pure l' esatto adempimento della Bolla Innocenziana e dell' altra *Apostolicae Sedis* di Pio IX, in cui vanno sancite delle pene contro i trasgressori.

i) Perciò giustamente la S. C., non riconoscendo come valida l' asserita consuetudine, e facendosi carico delle speciali circostanze riferite dal Vescovo, concesse a grazia per un triennio, *facto verbo cum Sanctissimo*, ciò quegli desiderava.

II.

Circa la interpretazione di un testamento per causa pia e la consuetudine contraria all' adempimento di messe.

Mutinen. Oneris Missarum et Residentiae — 21 Genn. 1905 — Nel 1322 un tal Giacomo de Casariis con suo testamento fondò un beneficio semplice sotto il titolo di S. Egidio nella Cattedrale di Modena, coll' assegno all' investito che ora rende L. 1328,22.

Ecco poi gli oneri del beneficiato: " Teneatur in ipsa (*civitate*) perpetuam residentiam facere, nec possit, post meum decessum et uxoris meae per aliquem successorum meorum seu praedictorum patronorum sibi dari licentia, quod a dicto beneficio ultra tres dies et duas noctes per quemlibet mensem se valeat absentare. „

E inoltre prosegue il pio testatore: " In praedicta ecclesia maiori (idem beneficiarius) teneatur quotidie divinis officiis omnibus et exequiis mortuorum cum coeteris beneficiariis interesse, ac in ea in omnibus deservire secundum provisionem ac ordinationem D. Episcopi Mutinensis sub poena, quae in Constitutionibus synodalibus continetur. In omnibus principalibus et maioribus solemnitatibus Missam et officium totum solemnitatis occurrentis solemniter celebret iuxta morem ecclesiae. Cessantibus autem solemnitatibus supradictis, diebus ferialibus Missas celebret in hunc modum: videlicet ut feria secunda et quinta Missas celebret defunctorum nominatim pro anima mea, uxoris meae praedictae et omnium suprascriptorum (*nempe parentum*); tertia vero feria Missas celebret in honorem B. Aegidii; quarta in honorem B. Geminiani; sexta de Cruce; Sabbato vero in honorem N. D. V. Gloriosae. „

Ora da un secolo a questa via si son celebrate solo annue messe 36; e non consta essersene ottenuta venia dalla S. Sede. Onde il Capitolo di Modena, prima nel 1835, e poi nel 1843, fe' premure presso i patroni ed i beneficiati per la celebrazione quotidiana della messa e per la quotidiana assistenza al coro: ma n' ebbe in risposta le messe essere state ridotte a 36, ed il beneficiario non essere obbligato al coro.

Avendo intanto ottenuto dai patroni tal beneficio il sac. Celso Cavazzoli, questi ammetteva per sè l' obbligo della messa quotidiana; credeva però che, giusta le tavole di fondazione, due sole messe per settimana dovesse applicare (quelle in suffragio delle anime dei defunti indicati); anzi, secondo la centenaria consuetudine invalsa, l'ap-

plicazione dovesse restringersi a sole messe 36. Riconosceva pure l'obbligo di assistere quotidianamente al coro; chiedeva però alla S. C. che i tre giorni mensuali e le due notti di assenza, permessi dal fondatore, si raggruppassero in un solo mese, o anche nel trimestre delle vacanze tridentine, avendone egli bisogno per curare la sua salute. Finalmente desiderava di poter continuare la consuetudine di dare annue L. 25 alla pia opera *dei poveri di Cristo*, invece della festa di S. Egidio, di un anniversario, e di sovvenzioni a poveri, imposti pure nelle tavole di fondazione.

Il Vescovo, interrogato, desiderava che il detto beneficiato venisse trattato come gli altri mansionarii. Il Capitolo poi espresse il voto che fosse astretto all' officiatura quotidiana; che fosse conceduta in perpetuo la riduzione delle messe a sole annue 36; che in compenso il beneficiato avesse l' obbligo di cantare come i mansionarii la messa una intera settimana ogni quattro; che avesse tutte le insegne e tutti i privilegii dei mansionarii, sedendo però in ultimo luogo; che fosse soggetto alla puntatura in ragione della quarta parte del reddito.

Le S. C. nei comizii generali del 21 gennaio 1905 esaminò accuratamente il caso coi dubbii:

I. An et quot missas cappellanus teneatur in ecclesia Cathedrali celebrare in casu.

II. An et quot missas cappellanus teneatur quotannis applicare pro fundatore in casu.

III. An et ad quale chori servitium cappellanus teneatur in casu.

IV. An et quomodo annuendum sit postulatis tum circa missarum onus, tum circa chorale servitium cappellani in casu.

V. An et quomodo servanda sit praxis inolita circa festivitatem S. Aegidii et anniversarium pro fundatore in casu.

E risolse:

Ad I. Affirmative, quotidie.

Ad II. Affirmative, quotidie, iuxta mentem fundatoris.

Ad III. Affirmative, iuxta tabulas fundationis, et ad mentem.

Ad IV. Provisum in praecedentibus.

Ad V. Serventur tabulae fundationis.

E giustamente; imperocchè:

a) Se possa ammettersi prescrizione contro l' obbligo delle messe è una grave quistione fra i DD. Alcuni l' ammettono almeno centenaria e con buona fede, come Layman *Theol. mor.* lib. III, tr. I, c. 8, n. 13; Pasqualigo *De Sacrif. novae legis*, qu. 1192; La Croix *Th. mor.* L. IV, n. 852; Pellizzaro *Man. Regul.* Tr. V, c. 9, n. 92, il quale attesta che personaggi dotti da lui consultati erano della medesima opinione; ed altri molti citati dal Ferraris, *Bibl. Can. v. Usucapio*, art.

I, n. 17, fra i quali alcuni dicono che anche la S. Rota abbia seguita cotal sentenza.

b) Alle quali autorità possono aggiungersi alcune risoluzioni della S. C. del Conc., come *in Perusina, cappellaniae* 15 sept. et nov. 1827, in cui fu mantenuta la prescrizione centenaria di celebrare tre sole messe per settimana contro una fondazione di messa quotidiana. Così pure *in Imolen. legati pii*, 27 febr. 1858, in cui furono dichiarati non pure diminuiti, ma estinti certi obblighi di messe a causa di prescrizione unita alla buona fede. Finalmente *in Oxomen. fundationis cappellaniarum*, 26 iun. 1897, in cui fu avuta in gran conto per la riduzione delle messe la opposta consuetudine.

c) Altri però sono dalla parte contraria, come Amostazo, *De causis piis*, L. II, c. 10, n. 43-48; S. Alfonso *Th. mor.* L. IV, n. 324; Lucidi, *De visit. SS. LL.* c. II, n. 11-18; D' Annibale, *Summ. Th. Mor.* T. III, n. 67, nota 14, ed III; ed altri molti da questi citati.

d) Ed eccone la precipua ragione allegata dal Ferraris v. *Usucapio*, n. 18: " Sicut enim pupilli ob defectum aetatis, ita animae defunctorum ob defectum status causam agere non valent. Unde sicuti negligentia aut carentia tutoris non potest cadere in detrimentum pupilli; ita nec negligentia aut carentia haeredum etc. in detrimentum illarum animarum; adeoque contra eos non valet praescriptio. „ — Ed è regola generale *contra agere non valentem non currit praescrictio* (Reiffenstuel L. II, tit. 26, n. 200 et 201; Barbosa *De off. et pot. Episcopi* P. III, all. 132, n. 16).

e) Questa dottrina trova appoggio in molte decisioni della S. C. del Conc., riferite dal Lucidi *l. c.*, come *in Romana, cappellaniae*, 30 iul. 1768; *Lucana, praeeminentiae et iurium*, 29 ian. 1825; *Perusina, cappellaniae*, 15 sept. 1827; *Lucana* 18 febr. 1702; *Ferrarien. applicationis missarum*, 12 febr. 1719; *Aquilana, cappellaniae*, 8 mai. 1733; *Firmana*, 12 aug. 1843. In queste cause trattavasi per lo più di messe non celebrate da oltre cento anni, e nondimeno la S. C. ne prescrisse l' adempimento.

f) Checchè sia però della detta quistione, nel caso la consuetudine centenaria non poteva allegarsi perchè non fu pacifica, ostando i reclami del Capitolo del 1835 e del 1843.

g) Circa poi l' applicazione delle messe, le parole del fondatore sono chiare, volendole celebrate tutte secondo le pie intenzioni da lui manifestate. Se doveano applicarsi le messe pei defunti, doveano applicarsi parimenti le messe stabilite ad onore dei varii Santi.

h) Neanco sono dubbie le parole del fondatore circa il servizio quotidiano del coro, ed il permesso dell' assenza di tre giorni e due notti al mese che può concedersi al beneficiato.

i) Quanto alle assenze dal servizio corale, il Vescovo può comminargli una qualche multa a beneficio non dei capitolari, che non hanno massa con lui, ma della chiesa.

l) In rispetto poi alle vacanze tridentine, il Concilio, nel riconoscerle, volle salve però le consuetudini o gli statuti di quelle chiese che richiedono più lungo servizio (Sess. 24, c. 12 *de ref.*)

m) Non essendo poi questo beneficiato agguagliato dal fondatore ai mansionarii, non era lecito imporgli oneri o privilegi proprii di essi mansionarii.

n) E neanco era lecita la consuetudine di mutare in un assegno fisso, a vantaggio di un' opera pia, la festa di S. Egidio, l' anniversario pel fondatore e la elemosina da farsi ai poveri.

S. Congregazione de' Riti

I.

Nella parrocchia unita ad un monastero deve celebrarsi e commemorarsi il Titolare della parrocchia, non quello della chiesa abbaziale.

Ordinis S. Benedicti Congr. Austriacae — 26 Ian. 1905 — R. P. D. Willibaldus Hauthaler, Abbas monasterii ad S. Petrum Salisburgensis, Congregationis Austriacae de S. Ioseph, Ordinis S. Benedicti, ut omnia in Officio Divino rite peragantur, S. Rituum Congregationi sequentia dubia solvenda humillime proposuit; nimirum:

I. An festum Titularis ecclesiae abbatialis in ecclesiis monasterio incorporatis, praeter Titularem ecclesiae parochialis, celebrandum sit ritu duplici I.ae classis cum Octava, eo quod ibi monachi qua parochi curam animarum exercent?

II. An in officio, praeter suffragium Titularis ecclesiae parochialis, in casu dicendum sit etiam illud Titularis ecclesiae abbatialis?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque sedulo perpensis, respondendum censuit: *Negative* ad utrumque dubium.

Atque ita rescripsit. Die 26 Ianuarii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Nelle chiese secolari non esenti, ma affidate anche temporaneamente a Regolari, tutti i sacerdoti debbono celebrare secondo il calendario regolare.

Ratisbonen. — 27 Ian. 1905 — Plures in dioecesi Ratisbonensi existunt ecclesiae tum parochiales vel adnexae, tum tales, quae a fidelibus peregrinationis causa pio animo frequentari solent, quae, licet in possessionem Regularium haudquaquam transierint et a iurisdictione Ordinarii minime exemptae sint, ab Episcopo tamen sacerdotibus Regularibus ad tempus concreditae sunt, ut hi in iisdem functiones sacras peragant et fidelium curae per Verbi divini praeconium et administrationem sacramentorum ex officio deserviant.

Hinc expostulatum est a Sacra Rituum Congregatione: Utrum in praedictis ecclesiis etiam Episcopus et parochus parochiae saecularis eiusque vicarius atque beneficiatus propter beneficium ecclesiae canonice adscriptus in dicenda Missa se directorio Regularium accommodare teneantur?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audita sententia Commissionis Liturgicae reque mature perpensa, respondendum censuit: *Affirmative* iuxta Decreta n. 3862 *Urbis et Orbis* 9 Decembris 1895, et n. 4051 *Urbis* 15 Decembris 1899 ad II (1).

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 27 Ianuarii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III.

Non si può trasferire, neanco per consuetudine, l' officio e la messa del Corpus Domini.

Compostellana — 3 Febr. 1905 — Emus et Revmus Dnus Cardinalis Ioseph Maria Martin de Herrera y de la Iglesia, Archiepiscopus Compostellanus Sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur reverenter exposuit; videlicet:

In permultis paroeciis Archidioecesis S. Iacobi de Compostella, ex

(1 Ecco il tenore di questo decreto, n. 4051: " II. *In ecclesiis* alicui Religiosae Familiae concreditis sacerdotes exteri in illis celebrantes tenentur ne sequi calendarium eiusdem familiae proprium, si habeatur?—Resp.: *Affirmative.* „

antiquissima consuetudine, festum SSmi Corporis Christi non celebratur in proprio festivitatis die, sed in alio quocumque etiam feriato, qui solet esse postridie festum Sancti Patroni vel post aliam solemnitatem loci, quibus diebus plures sacerdotes assistunt et parochiani, ut plurimum pauperes, minores sumptus faciunt. Hinc idem Emus vir expostulavit: Utrum huiusmodi consuetudo continuari possit.

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, propositae quaestioni respondere rata est: *Negative*, si pro festo intelligatur Officium cum Missa sub relativo ritu cum Octava; *Affirmative*, si festum dicatur solemnitas tantum externa cum unica Missa solemni vel cantata et Processione cum SSmo Eucharistiae Sacramento; iuxta Indultum s. m. Pii Papae IX ecclesiis particularibus Archidioeceseos Compostellanae concessum per decretum S. R. C. die 25 Iulii 1861.

Atque ita rescripsit, die 3 Februarii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen, *Secretarius.*

IV.

Nelle chiese affidate ai Regolari, qualsivoglia prete secolare deve celebrare secondo il loro calendario.

Ordinis S. Benedicti — 3 Febr. 1905 — Hodiernus Caeremoniarum magister in monasterio Ordinis S. Benedicti ad S. Stephanum, Augustae Vindelicorum in Bavaria, ut omnia rite fiant, de consensu sui Revmi Abbatis, a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubiis solutionem humillime expetivit; nimirum:

In ecclesia S. Stephani, quae ante erectionem monasterii fuit ecclesia parochialis, ex pia dispositione et fundatione ultimi parochi, sacerdos saecularis qui est etiam beneficiatus vicinae ecclesiae S. Galli, Missam celebrare, fidelium confessiones excipere aliasque sacras functiones peragere debet. Quum vero ecclesia S. Stephani aliquot abhinc annis in possessionem monasterii legitime venerit; quaeritur: An praedictus sacerdos beneficiatus in celebrando Sacrosancto Missae Sacrificio suum Calendarium nempe dioecesanum sequi debeat, vel Calendarium monasterii?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, attentis expositis una cum exquisita informatione Revmi Dni Episcopi Augustan. Vindelicorum et suffragio Commissionis Liturgicae, proposito dubio respondendum censuit: *Negative* ad primam partem; *Affir-*

mative ad secundam, iuxta Decreta n. 3862 *Urbis et Orbis* 9 Decem. 1895, n. 4051 *Urbis* 15 Decembris 1899 ad II, et *Ratisbonen.* 27 Ianuarii 1905. Atque ita rescripsit. Die 3 Februarii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

V.

Aggiunta alle litanie del SS. Nome di Gesù.

Decretum — 8 Febr. 1905 — Litanias in honorem Sanctissimi Nominis Jesu Apostolica Sedes iuxta unicam formam probatas tercentum dierum indulgentia ditavit atque Breviarii Romani editionibus inseri decrevit. Quo vero Christifidelibus huiusmodi Litanias devote recitantibus ineffabilis Eucharistiae mysterii memoria salutariter excitaretur, quidam Sacri Antistites, praeeunte Emo et Rmo Dno Cardinali Adulpho Perraud, Episcopo Augustodunensi, Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam X adierunt supplices, ut in iisdem Litaniis obsecrationi *Per ascensionem tuam, libera nos Jesu*, de Apostolica venia, immediate adiiciatur altera: *Per Sanctissimae Eucharistiae institutionem tuam, libera nos Jesu.* Sanctitas porro Sua his votis ac precibus ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Pro-Praefecto relatis,pro impenso quo flagrat studio et amore erga Augustissimum Eucharistiae Sacramentum, libenter annuens praedictam in Litaniis SSmi Nominis Jesu additionem atque obsecrationem, ab iis tamen, qui optarent, dioecesium Ordinariis, fieri posse concessit. Contrariis non obstantibus quibuscunque. Die 8 Februarii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

Segreteria dei Brevi.

Indulgenza di 200 giorni per una giaculatoria in onore del Cuore di Gesù e della Immacolata.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. Cum nobis nihil antiquius est nec suavius quam ut per universum terrarum orbem fidelium pietas erga Sacratissimum Cor Jesu propagetur, amplificetur, votis annuen-

tes dilecti filii Aloisii Palliola Sacerdotis e Congregatione SS.mi Redemptoris et Rectoris Pontificalis Ecclesiæ Sancti Ioachimi de Urbe, in qua erecta existit Archisodalitas Eucharistici Cordis Iesu, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, per praesentes omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu ubique terrarum existentibus quoties iuxta exemplar quod in Tabulario Secretariae Nostræ Brevium asservari iussimus, quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, contrito saltem corde recitaverint hanc iaculatoriam precem " Adorons, remercions, supplions et consolons avec Marie Immaculèe le très sacrè et très aimè Coeur Eucaristique de Jèsu „ (1), toties de numero poenalium in forma Ecclesiae consueta ducentos dies expungimus. Iis vero qui per solidum annum quotidie semel saltem iaculatoriam piam precem pie recitaverint ac festivitate Immaculatae Virginis Deiparae Conceptionis vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti quodvis templum publicum sive sacellum visitent, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Largimur insuper fidelibus iisdem si malint, liceat plenaria et partialibus hisce indulgentiis vita functorum labes poenasque expiare, contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris. Volumus autem ut praesentium authenticum exemplar transmittatur ad Sacram Congregationem Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositam, alioquin praesentes nullae sint. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XIX Decembris MCMIV, Pontificatus Nostri anno Secundo.

Pro Dno Card. Macchi
N. Marini *Substitutus.*

Praesentium Litterarum authenticum exemplar transmissum fuit ad hanc S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam.

In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congr. die 19 Decembris 1904.

Iosephus M. Can. Coselli *Substitutus.*

---

(1) In italiano : " Adoriamo, ringraziamo, supplichiamo, con Maria Immacolata, il sacratissimo ed amatissimo Cuore Eucaristico di Gesù. „

PIUS PP. X.

Motv Proprio

DE PRONOTARIIS APOSTOLICIS, PRELATIS VRBANIS, ET ALIIS QVI NONNVLLIS PRIVILEGIIS PRAELATORVM PROPRIIS FRVVNTVR.

Inter multiplices curas, quibus ob officium Nostrum apostolicum premimur, illa etiam imponitur, ut venerabilium Fratrum Nostrorum, qui episcopali charactere praefulgent, pontificales praerogativas, uti par est, tueamur. Ipsi enim Apostolorum sunt Successores; de iis loquitur Cyprianus *(ep. 69 n. 8)* dicens, *Episcopum in Ecclesia esse et Ecclesiam in Episcopo;* nec ulla adunatur Ecclesia sine Episcopo suo, imo vero Spiritus ipse Sanctus *posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei* (*Act. XX, 38*). Quapropter, *Presbyteris superiores esse Episcopos*, iure definivit Tridentinum Concilium (*Sess. XXIII, c. 7*). Et licet Nos, non tantum honoris, sed etiam iurisdictionis principatum supra ceteros Episcopos, ex Christi dispositione, tamquam Petri Successores, geramus, nihilominus Fratres Nostri sunt Episcopi, et sacra Ordinatione pares. Nostrum ergo est, illorum excelsae dignitati sedulo prospicere, eamque pro viribus coram christiano populo extollere.

Ex quo praesertim Pontificalium usus per Decessores Nostros Romanos Pontifices aliquibus Praelatis, episcopali charactere non insignitis, concessus est, id saepe accidit, ut, vel malo hominum ingenio, vel prava aut lata nimis interpretatione, ecclesiastica disciplina haud leve detrimentum ceperit, et episcopalis dignitas non parum iniuriae.

Quum vero de huiusmodi abusibus ad hanc Apostolicam Sedem Episcoporum querelae delatae sunt, non abnuerunt Praedecessores Nostri iustis eorum postulationibus satisfacere, sive Apost. Litteris, sive S. Rit. Congr. Decretis pluries ad rem editis. In id maxime intenderunt Benedictus XIV, per epist. S. R. Congr. d. d. XXXI Martii MDCCXLIV " *SS.mus Dominus Noster*, „ iterumque idem Benedictus, d. XVII Februarii MDCCLII " *In throno iustitiae;* „ Pius VII, d. XIII Decembris MDCCCXVIII " *Cum innumeri*, „ et rursus idem Pius, d. IV Iulii MDCCCXXIII " *Decet Romanos Pontifices*, „ et Pius IX d. XXIX Augusti MDCCCLXXII " *Apostolicae Sedis officium.* „ E sacr. Rit. Congregatione memoranda in primis Decreta quae sequuntur: de Praelatis Episcopo inferioribus, datum die XXVII mensis Septembris MDCLIX et ab Alexandro VII confirmatum; dein Decreta diei XXII Aprilis MDCLXXXIV de Canonicis Panormitanis; diei XXIX Ianuarii MDCCLII de Canonicis Urbinatibus; diei XXVII Aprilis MDCCCXVIII de Pro-

notariis Titularibus, a Pio PP. VII approbatum; ac diei XXVII Augusti MDCCCXXII de Canonicis Barensibus.

Hisce tamen vel neglectis, vel ambitioso conatu, facili aufugio, amplificatis, hac nostra aetate saepe videre est Praelatos, immoderato insignium et praerogativarum usu, praesertim circa Pontificalia, viliores reddere dignitatem et honorem eorum, qui sunt revera Pontifices.

Quamobrem, ne antiquiora posthabeantur sapienter a Praedecessoribus Nostris edita documenta, quin imo, ut iis novum robur et efficacia adiiciatur, atque insuper praesentis aevi indoli mos iuste geratur, sublatis omnibus consuetudinibus in contrarium, nec non amplioribus privilegiis, praerogativis, exemptionibus, indultis, concessionibus, a quibusvis personis, etiam speciali val specialissima mentione dignis, nominatim, collective, quovis titulo et iure, acquisitis, assertis, aut praetensis, etiam Praedecessorum Nostrorum et Apostolicae Sedis Constitutionibus, Decretis, aut Rescriptis confirmatis, ac de quibus, ad hoc, ut infirmentur, necesse sit peculiariter mentionem fieri, exquisito voto aliquot virorum in canonico iure et liturgica scientia peritorum, reque mature perpensa, motu proprio, certa scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, declaramus, constituimus, praecipimus, ut in posterum, Praelati Episcopis inferiores aliique, de quibus infra, qua tales, non alia insignia, privilegia, praerogativas audeant sibi vindicare, nisi quae hoc in Nostro documento, Motu Proprio dato, continentur, eademque ratione ac forma, qua hic subiiciuntur.

A). — DE PROTONOTARIIS APOSTOLICIS.

1. — Quatuor horum habeantur ordines: — I.° Protonotarii Apostolici de Numero Participantium, septem qui Collegium privative constituunt; — II.° Protonotarii Apostolici Supranumerarii; — III.° Protonotarii Apostolici ad instar Participantium; — IV.° Protonotarii Apostolici Titulares, seu honorarii (extra Urbem).

I. — *Protonotarii Apostolici de numero Participantium.*

2. — Privilegia, iura, praerogativas et exemptiones quibus, ex Summorum Pontificum indulgentia iamdudum gaudet Collegium Protonotariorum Apostolicorum de numero Participantium, in propriis Statutis nuperrime ab ipsomet Collegio iure reformatis inserta, libenter confirmamus, prout determinata inveniuntur in Apostolicis Documentis inibi citatis, ac praesertim in Constitutione " *Quamvis peculiaris* „ Pii Pp. IX, diei IX mensis februarii MDCCCLIII, paucis exceptis, quae, uti infra, moderanda statuimus:

3. — Protonotarii Apostolici de numero Participantium habitu praelatitio rite utuntur, et alio, quem vocant *pianum* atque insignibus prout infra numeris 16, 17, 18 describuntur.

4. — Habitu quotidiano incedentes, caligas, collare et pileum ut ibidem n. 17 gestare poterunt, ac insuper Annulum gemmatum, quo semper iure utuntur, etiam in privatis Missis aliisque sacris functionibus.

5. — Quod vero circa usum Pontificalium insignium, Xystus V in sua Constitutione " *Laudabilis Sedis Apostolicae sollicitudo*, „ diei VI mensis februarii MDCLXXXVI, Pronotariis Participantibus concessit: " Mitra et quibuscumque aliis Pontificalibus insignibus, etiam in Ca- " thedralibus Ecclesiis, de illorum tamen Praesulum, si praesentes sint, " si vero absentes, absque illorum consensu, etiam illis irrequisitis, " extra curiam uti, „ in obsequium praestantissimae Episcoporum dignitatis, temperandum censuimus, ut pro Pontificalibus, extra Urbem tantum agendis, iuxta S. R. C. declarationem quoad Episcopos extraneos vel Titulares, diei IV mensis decembris MCMIII, ab Ordinario loci veniam semper exquirere teneantur, ac insuper consensum Praelati Ecclesiae exemptae, si in ea sit celebrandum.

6. — In Pontificalibus peragendis, semper eis inhibetur usus throni, pastoralis baculi et cappae; item septimi candelabri super altari, et plurium Diaconorum assistentia; Faldistorio tantum utentur, apud quod sacras vestes assumere valeant. Pro concessis enim in citata Xysti V Constitutione, " quibuscumque aliis pontificalibus insignibus, „ non esse sane intelligenda declaramus ea, quae ipsis Episcopis extra Dioecesim sunt interdicta. Loco *Dominus vobiscum* numquam dicent *Pax vobis;* trinam benedictionem impertientur numquam, nec versus illi praemittent *Sit nomen Domini* et *Adiutorium*, sed in Missis tantum pontificalibus, Mitra cooperti, cantabunt formulam *Benedicat vos*, de more populo benedicentes: a qua benedictione abstinebunt, assistente Episcopo loci Ordinario, aut alio Praesule, qui ipso Episcopo sit maior, ad quem pertinet eam impertiri.

7. — Ad Ecclesiam accedentes, Pontificalia celebraturi, ab eaque recedentes, habitu praelatitio induti, supra Mantelletum Crucem gestare possunt pectolarem, a qua alias abstinebunt; et nisi privatim per aliam portam ingrediantur, ad fores Ecclesiae non excipientur ut Ordinarius loci, sed a Caeremoniario ac duobus clericis, non tamen Canonicis seu Dignitatibus; seipsos tantum aqua lustrali, signabunt, tacto aspersorio illis porrecto, et per Ecclesiam procedentes populo numquam benedicent.

8. — Crux pectoralis, a Protonotariis Participantibus in pontificalibus functionibus adhibenda, aurea erit, cum unica gemma, pendens, a funiculo serico *rubini* coloris commixto cum auro, et simili flocculo retro ornato.

9. — Mitra in ipsorum Pontificalibus erit ex tela aurea (numquam tamen pretiosa) quae cum simplici alternari possit, iuxta Caerem. Episcop. (*I, XVII, nn. 2 et 3*); nec alia Mitra nisi simplici diebus poenitentialibus et in exequiis eis uti licebit. Pileolo nigri coloris sub Mitra dumtaxat uti poterunt.

10. — Romae et extra, si ad Missam lectam cum aliqua solemnitate celebrandam accedant, habitu praelatitio induti, praeparationem et gratiarum actionem persolvere poterunt ante altare, in genuflexorio pulvinaribus tantum instructo, vestes sacras ab altari assumere, aliquem clericum *in Sacris* assistentem habere, ac duos inferiores ministros. Fas erit praeterea Canonem et Palmatoriam, Urceum et Pelvim cum Manutergio in lance adhibere. In aliis Missis lectis, a simplici Sacerdote ne differant, nisi in usu Palmatoriae. In Missis autem cum cantu, sed non pontificalibus, uti poterunt etiam Canone et Urceo cum Pelvi et lance ad Manutergium.

11. — Testimonium autem exhibere cupientes propensae voluntatis Nostrae in perinsignem hunc coetum, qui inter cetera praelatorum Collegia primus dicitur et est in romana Curia, Protonotariis Participantibus, qui a locorum Ordinariis sunt exempti, et ipsis Abbatibus praecedunt, facultatem facimus declarandi omnibus qui Missae ipsorum intererunt, ubivis celebrandae, sive in oratoriis privatis, sive in altari portatili, per eiusdem Missae auditionem diei festi praecepto rite planeque satisfieri.

12. — Protonotarius Apostolicus de numero Partecipantium, qui ante decimum annum ab adepto Protonotariatu Collegium deseruerit, aut qui a decimo saltem discesserit, et per quinque alios, iuxta Xysti V Constitutionem, iisdem privilegiis gavisus fuerit, inter Protonotarios *ad instar* eo ipso erit adscriptus.

II. — *Protonotarii Apostolici Supranumerarii.*

13. — Ad hunc Protonotariorum ordinem nemo tamquam privatus aggregabitur, sed iis tantum aditus fiet, qui Canonicatu potiuntur in tribus Capitulis Urbis Patriarchalium, id est Lateranensis Ecclesiae, Vaticanae ac Liberianae; itemque iis qui Dignitate aut Canonicatu potiuntur in Capitulis aliarum quarumdam extra Urbem ecclesiarum, quibus privilegia Protonotariorum *de numero* Apostolica Sedes concesserit, ubique fruenda. Qui enim aut in propria tantum ecclesia vel dioecesi titulo Protonotarii actı sunt, aut nonnullis tantum Protonotariorum privilegiis fuerunt honestati, neque Protonotariis aliisve Praelatis Urbanis accensebuntur, neque secus habebuntur ac illi de quibus hoc in Nostro documento nn. 80 et 81 erit sermo.

14. — Canonici omnes, etiam Honorarii, tum Patriarchalium Urbis,

tum aliarum ecclesiarum de quibus supra, tamquam singuli, insignibus et iuribus Protonotariorum ne fruantur, nec gaudeant nomine et honore Praelatorum, nisi prius a Summo Pontifice inter Praelatos Domesticos per Breve adscripti sint, et alia servaverint quae infra num. 34 dicuntur. Protonotarius autem *ad instar*, qui Canonicis eiusmodi accenseatur, eo ipso privilegia Protonotarii Sopranumerarii acquiret.

15. — Protonotarii Apostolici Supranumerarii subiecti remanent proprio Ordinario, ad formam Concilii Tridentini (*Sess. 24, C. 11*), ac eorum beneficia extra Romanam Curiam vacantia Apostolicae Sedi minime reservantur.

16. — Habitum praelatitium gestare valent coloris violacei, in sacris functionibus, idest caligas, collare, talarem vestem cum cauda, nunquam tamen explicanda, neque in ipsis Pontificalibus celebrandis: sericam zonam con duobus flocculis pariter sericis a laeva pendentibus, et Palliolum, seu Mantelletum supra Rocchetum : insuper nigrum biretum flocculo ornatum coloris *rubini*: pileum item nigrum cum vitta serica, opere reticulato exornata, eiusdem *rubini* coloris, cuius coloris et serici erunt etiam ocelli, globuli, exignus torulus collum et anteriores extremitates vestis ac Mantelleti exornans, eorum subsutum, itemque reflexus (*paramani*) in manicis (etiam Roccheti).

17. — Alio autem habitu uti poterunt, Praelatorum proprio, vulgo *piano*, in Congregationibus, conventibus, solemnibus audientiis ecclesiasticis et civilibus, idest caligis et collari violacei coloris veste talari nigra cum ocellis, globulis torulo ac subsuto, ut supra, *rubini* coloris, serica zona violacea cum laciniis pariter sericis et violaceis, peramplo pallio talari item serico violaceo, non undulato, absque subsuto aut ornamentis quibusvis alterius coloris, ac pileo nigro cum chordulis et sericis flocculis *rubini* coloris. Communi habitu incedentes, caligas et collare violacei coloris ac pileum gestare poterunt, ut supra dicitur.

18. — Propriis insignibus seu stemmatibus imponere poterunt pileum cum lemniscis ac flocculis duodecim, sex hinc, sex inde pendentibus, eiusdem *rubini* coloris, sine Cruce vel Mitra.

19. — Habitum et insignia in choro Dignitates et Canonici Protonotarii gerent, prout Capitulo ab Apostolica Sede concessa sunt; poterunt nihilominus veste tantum uti violacea praelatitia cum zona sub choralibus insignibus, nisi tamen alia vestis tamquam insigne chorale sit adhibenda. Pro usu Roccheti et Mantelleti in choro attendatur, utrum haec sint speciali indulto permissa; alias enim Protonotarius, praelatitio habitu assistens, neque locum inter Canonicos tenebit, neque distributiones lucrabitur, quae sodalibus accrescent.

20. — Cappam laneam violaceam, pellibus ermellini hiberno tempore, aestivo autem *rubini* coloris serico ornatam, induent in Cappellis Pontificiis, in quibus locum habebunt post Protonotarios Participantes. Ii vero Canonici Protonotarii qui Praelati non sunt, seu nomine tantum Protonotariorum, non vero omnibus iuribus gaudent, ut nn. 13 et 14 dictum est, in Cappellis locum non habebunt, neque ultra limites pontificiae concessionis habitu praelatitio et *piano*, de quibus nn. 16 et 17, uti umquam poterunt.

21. — Habitu praelatitio induti, clericis quibusvis, Presbyteris, Canonicis, Dignitatibus, etiam collegialiter unitis, atque Praelatis Ordinum Regularium, quibus Pontificalium privilegium non competat, antecedunt, minime vero Vicariis Generalibus vel Capitularibus, Abbatibus, et Canonicis Cathedralium collegialiter sumptis. Ad Crucem et ad Episcopum non genuflectent, sed tantum sese inclinabunt; duplici ductu thurificabuntur: item si sacris vestibus induti functionibus in choro adsistant.

22. — Gaudent indulto Oratorii privati domi rurique, ab Ordinario loci visitandi atque approbandi, in quo, etiam solemnioribus diebus (exceptis Paschatis, Pentecostes, Assumptionis B. M. V., SS. Apostolorum Petri et Pauli, nec non loci Patroni principalis festis) celebrare ipsi Missam poterunt, vel alius Sacerdos, in propriam, consanguineorum, affinium, familiarium et cohabitantium commoditatem, etiam ad praeceptum implendum. Privilegio autem altaris portatilis omnino carere se sciant.

23. — Licet iisdem acta conficere de causis Beatificationis et Canonizationis Servorum Dei, quo tamen privilegio uti non poterunt, si eo loci alter sit e Collegio Protonotariorum Participantium.

24. — Rite eliguntur in Conservatores Ordinum Regularium aliorumque piorum Institutorum, in Iudices Synodales, in Commissarios et Iudices Apostolicos etiam pro causis beneficialibus et ecclesiasticis. Item apud ipsos professionem Fidei recte emittunt, qui ex officio ad eam adiguntur. Ut autem iuribus et praerogativis, hic et num. 23 expressis, frui possint Canonici Protonotarii in S. Theologia aut in Iure Canonico doctorali laurea insigniti sint oportet.

25. — Extra Urbem, et impetrata venia Ordinarii loci, cui erit arbitrium eam tribuendi quoties et pro quibus Solemnitatibus voluerit, atque obtento etiam consensu Praelati ecclesiae exemptae in qua forte celebrandum sit, pontificali ritu Missas et Vesperas aliasque sacras functiones peragere poterunt. Quod functiones attinet collegialiter, seu Capitulo praesente, celebrandas, a propriis Constitutionibus de Ordinarii consensu, provideatur, iuxta Apostolica Documenta.

26. — Ad ecclesiam accedentes, Pontificalia celebraturi, ab eaque

recedentes, habitu praelatitio induti, supra Mantelletum Crucem gestare possunt pectoralem (a qua alias abstinebunt): et nisi privatim per aliam portam ingrediantur, ad fores ecclesiae non excipientur ut Ordinarius loci, sed a Caeremoniario et duobus clericis, non tamen a Canonicis seu Dignitatibus: seipsos tantum aqua lustrali signabunt, tacto aspersorio sibi porrecto, et per ecclesiam procedentes populo numquam benedicent.

27. — Pontificalia agent ad Faldistorium, sed vestes sacras in sacrario assument et deponent, quae in Missis erunt: *a)* Caligae et sandalia serica cum orae textu ex auro; *b)* Tunicella et Dalmatica; *c)* Crux pectoralis sine gemmis, e chordula serica *rubini* ex integro coloris pendens, auro non intertexta, simili flocculo retro ornata; *d)* Chirothecae sericae, sine ullo opere phrygio, sed tantum orae textu auro distinctae; *e)* Annulus cum unica gemma; *f)* Mitra ex serico albo, sine ullo opere phrygio, sed tantum cum orae textu ex auro, et cum laciniis similiter aureis, quae cum simplici ex lino alternari poterit, iuxta Caerem. Episcopor. (*I, XVII, nn. 2 et 3*); haec vero simplex, diebus poenitentialibus et in exsequiis una adhibebitur; *g)* Canon et Palmatoria, a qua abstinendum coram Ordinario seu maiori; *h)* Urceus et Pelvis cum Mantili in lance; *i)* Gremiale.

28. — In Vesperis solemnibus (post quas benedictionem non impertientur) aliisque sacris functionibus pontificaliter celebrandis, Mitra, Cruce pectorali, Annulo utentur, ut supra. Pileolus nigri dumtaxat coloris, nonnisi sub Mitra ab eis poterit adhiberi.

29, — In pontificalibus functionibus eisdem semper interdicitur usus throni, pastoralis baculi et cappae; in Missis autem pontificalibus, septimo candelabro super altari non utentur, nec plurium Diaconorum assistentia; Presbyterum assistentem pluviali indutum habere poterunt, non tamen coram Episcopo Ordinario aut alio Praesule, qui ipso Episcopo sit maior; intra Missam manus lavabunt ad Ps. *Lavabo* tantum. Loco *Dominus vobiscum*, nunquam dicent *Pax vobis*; trinam benedictionem impertientur nunquam, nec versus illi praemittent *Sit nomen Domini* et *Adiutorium*, sed in Missis tantum pontificalibus, Mitra cooperti, cantabunt formulam *Benedicat vos*, de more populo benedicentes: a qua benedictione abstinebunt assistente Episcopo loci Ordinario aut alio Praesule, qui ipso Episcopo sit maior, cuius erit eam impertiri. Coram iisdem, in pontificalibus celebrantes, Mitra simplici solummodo utantur, et dum illi sacra sumunt paramenta, aut solium petunt vel ab eo recedunt, stent sine Mitra.

30. — De speciali commissione Ordinarii, Missam quoque pro defunctis pontificali ritu celebrare poterunt Protonotarii Supranumerarii, cum Absolutione in fine, Mitra linea utentes; numquam tamen

eamdem Absolutionem impertiri illis fas erit, post Missam ab alio celebratam; quod ius uni reservatur Episcopo loci Ordinario.

31. — Romae et extra, si ad Missam lectam cum aliqua solemnitate celebrandam accedant, habitu praelatitio induti, praeparationem et gratiarum actionem persolvere poterunt ante altare in genuflexorio pulvinaribus tantum instructo, vestes sacras ab altari assumere (non tamen Crucem pectoralem et Annulum) aliquem clericum *in Sacris* assistentem habere, ac duos inferiores ministros; Canonem et Palmatoriam, Urceum, et Pelvim cum Manutergio in lance adhibere; sed ante ℣. *Communio* manus ne lavent. In aliis Missis lectis a simplici Sacerdote ne differant, nisi in usu Palmatoriae: in Missis autem cum cantu, sed non pontificalibus, uti poterunt etiam Canone, Urceo cum Pelvi, ac lance ad Manutergium, nisi ex statutis vel consuetudine in propria ecclesia haec prohibeantur.

32. — Canonico Protonotario Apostolico Supranumerario Pontificalia peragere cum ornamentis ac ritu superius enunciatis fas non erit, nisi infra terminos propriae dioecesis; extra autem, nonnisi ornatu et ritu, prout Protonotariis *ad instar*, ut infra dicetur, concessum est.

33. — Cum tamen Canonicos trium Patriarchalium Urbis, ob earumdem praestantiam, aequum sit excellere privilegiis, eo vel magis quod in Urbe, ob Summi Pontificis praesentiam, Pontificalium privilegium exercere nequeunt, illis permittitur, ut in ecclesiis totius terrarum orbis, impetrata Ordinariorum venia, ac Praesulum ecclesiarum exemptarum consensu, Pontificalia agant cum ritu atque ornamentis nn. 27, 28, 29 recensitis. Insuper, licet aliquis ex ipsis inter Praelatos nondum fuerit adscriptus, Palmatoria semper, etiam in privatis Missis uti poterit.

34. — Recensita hactenus privilegia illa sunt quibus dumtaxat Protonotarii Apostolici Supranumerarii fruuntur. Verum, cum eadem collective coetui Canonicorum conferantur, Canonici ipsi, tamquam singuli, iis uti nequibunt, nisi Praelati Urbani fuerint nominati et antea suae ad Canonicatum vel Dignitatem promotionis et auspicatae iam possessionis, atque inter Praelatos aggregationis, ut num. 14 dicitur, testimonium Collegio Protonotariorum Participantium exhibuerint; coram ipsius Collegii Decano, vel per se vel per legitimum procuratorem, Fidei professionem et fidelitatis iusiurandum de more praestiterint, ac de his postea, exhibito documento, proprium Ordinarium certiorem fecerint. Quibus expletis, eorum nomen in sylloge Protonotariorum Apostolicorum recensebitur.

35. — Canonici ecclesiarum extra Urbem, qui ante Nostri huius documenti Motu Proprio editi publicationem, privilegia Protonotariorum,

una cum Canonicatu, sunt assequuti, ab expeditione Brevis, de quo supra, num. 14, dispensantur ; iusiurandum tamen fidelitatis coram Ordinario suo praestabunt infra duos menses.

36. — Collegialiter tamquam Canonici pontificalibus functionibus, iuxta Caeremoniale Episcoporum, sacris vestibus induti adsistentes non alia Mitra utantur, quam simplici, nec unquam hoc et ceteris fruantur Protonotariorum insignibus et privilegiis extra propriam ecclesiam, nisi in diplomate concessionis aliter habeatur. Canonicus tamen, qui forte ad ordinem saltem Subdiaconatus non sit promotus, neque in choro cum aliis Mitra unquam utatur. In functionibus autem praedictis inservientem de Mitra non habebunt, prout in Pontificalibus uni Celebranti competit. Qui in Missa solemni Diaconi, Subdiaconi aut Presbyteri assistentis munus agunt, dum Dignitas, vel Canonicus, aut alter Privilegiarius pontificaliter celebrant, Mitra non utentur ; quam tamen adhibere poterunt Episcopo solemniter celebrante, ut dictum est de collegialiter adsistentibus, quo in casu, cum ministrant, aut cum Episcopo operantur, maneant detecto capite.

37. — Protonotarius Supranumerarius defunctus efferri aut tumulari cum Mitra non poterit, neque haec eius feretro imponi.

38. — Ne autem Protonotariorum numerus plus aequo augeatur, prohibemus, ne in posterum in ecclesiis, de quibus supra, Canonici Honorarii, sive infra, sive extra Dioecesim degant, binas partes excedant eorum, qui Capitulum iure constituunt.

39. — Qui secus facere, aliisve, praeter memorata, privilegiis et iuribus uti praesumpserint, si ab Ordinario semel et bis admoniti non paruerint, eo ipso, Protonotariatus titulo, honore, iuribus et privilegiis, tamquam singuli, privatos se noverint.

40. — Sciant praeterea, se, licet forte plures una simul, non tamquam unius ecclesiae Canonici, sed tamquam Protonotarii conveniant, non idcirco Collegium praelatitium constituere ; verum quando una cum Protonotariis de numero Participantium concurrunt, v. gr. in Pontificia Cappella , tunc quasi unum corpus cum ipsis effecti censentur, sine ullo tamen amplissimi Collegii praeiudicio, ac servatis eiusdem Cappellae et Familiae Pontificiae consuetudinibus.

41. — Si quis (exceptis Canonicis trium Patriarchalium Urbis) quavis ex causa Dignitatem aut Canonicatum dimittat, cui titulus, honor et praerogativae Protonotarii Apostolici Supranumerarii adnexa sint, ab eiusmodi titulo, honore et praerogativis statim decidet. Qui vero Pontificium Breve inter Praelatos aggregationis obtinuerit, horum tantum privilegiis deinceps perfruetur.

III. — *Protonotarii Apostolici ad instar.*

42. — Inter Protonotarios Apostolicos *ad instar* Participantium illi viri ecclesiastici adnumerantur, quibus Apostolica Sedes hunc honorem conferre voluerit, ac praeterea Dignitates et Canonici alicuius Capituli praestantioris, quibus collegialiter titulus et privilegia Protonotariorum, cum addito *ad instar*, ubique utenda, fuerint ab eadem Apostolica Sede collata. Canonici enim, qui aut in propria tantum ecclesia vel dioecesi titulo Protonotarii aucti sunt, aut nonnullis tantum Protonotariorum privilegiis fuerunt honestati, neque Protonotariis aliisve Praelatis Urbanis accensebuntur, neque secus habebuntur ac illi de quibus hoc in Nostro documento nn. 80 et 81 erit sermo.

43. — Qui Protonotarii Apostolici *ad instar* tamquam singuli iuribus honorantur, eo ipso sunt Praelati Domus Pontificiae ; qui vero ideo sunt Protonotarii quia alicuius ecclesiae Canonici, Praelatis Domesticis non adnumerantur, nisi per Breve Pontificium, ut num. 14 dictum est. Omnes Protonotarii *ad instar* subiecti remanent, ad iuris tramitem, Ordinario loci.

44. — Beneficia illorum, qui Protonotarii *ad instar* titulo et honore gaudent tamquam Canonici alicuius Capituli, si vacent extra Romanam Curiam, Apostolicae Sedi minime reservantur. Beneficia vero eorum, qui tali titulo et honore fruuntur, tamquam privata persona, non poterunt nisi ab Apostolica Sede conferri.

45. — Quod pertinet ad habitum praelatitium, *pianum* et communem, stemmata et choralia insignia, habitum et locum in Pontificia Cappella, omnia observabunt, uti supra dictum est de Protonotariis Supranumerariis, nn. 16, 17, 18, 19, 20.

46. — Iisdem iuribus gaudebunt, praecedentiae, privati oratorii, conficiendi acta Beatificationis et Canonizationis, passivae electionis in Conservatores, ceterisque ; item recipiendae Fidei professionis, reverentiae ad Crucem, thurificationis, quibus omnibus fruuntur Protonotarii Supranumerarii, ut supra nn. 21, 22, 23, 24, ac iisdem sub conditionibus.

47. — De venia Ordinarii et Praesulis consensu ecclesiae exemptae, extra Urbem, Missas, non tamen de requie, pontificali ritu et ornatu celebrare poterunt, prout supra notatur, ubi de Protonotariis Supranumerariis, nn. 25, 26, 27, 28, 29 ; verum his legibus : Nec Faldistorio nec Gremiali unquam utantur, sed una cum Ministris in scamno, cooperto panno coloris diei, sedeant ; caligis et sandaliis utantur sericis tantum, cum orae textu item serico flavi coloris ornato, et similiter sericis chirothecis sine alio ornamento ; Mitra simplici ex se-

rico damasceno, nullo ornamento, ne in oris quidem distincta, cum rubris laciniis ad vittas. Extra Cathedrales Ecclesias tantum, assistentem Presbyterum habere poterunt pluviali indutum, dummodo non assistat Episcopus Ordinarius aut alius Praesul ipso Episcopo maior. Crucem pectoralem auream sine gemmis gerent, appensam funiculo serico violacei ex integro coloris, auro non intertexto. Omnia, quae in Missa cantanda vel legenda sunt, nunquam ad scamnum, sed ad altare cantabunt et legent. Manus infra Missam lavent tantum ad Ps. *Lavabo*.

48. — Poterunt insuper, pariter extra Urbem, de venia Ordinarii et cum Praesulis ecclesiae exemptae consensu, Mitra, Cruce pectorali et Annulo ornati, ad scamnum, more Presbyterorum, celebrare Vesperas illius festi, cuius Missam ipsi pontificaliter acturi sint, vel peregerint (absque benedictione in fine). Iisdem ornamentis eodemque ritu uti licebit, de speciali tamen commissione Ordinarii, in Vesperis festi, cuius Missa in pontificalibus ab alio quolibet Praelato celebretur, itemque in benedictione cum Sanctissimo Sacramento solemniter (non tamen trina) impertienda, in Processionibus, et in una ex quinque absolutionibus in solemnioribus exsequiis, de quibus in Pontificali Romano.

49. — Romae Missam lectam, aliqua cum solemnitate celebrantes, si praelatitio habitu sint induti, ea retineant, quae de Protonotariis Supranumerariis n. 31 constituta sunt; extra Urbem, de speciali tamen commissione Ordinarii, eodem modo se gerent; aliis in Missis et functionibus, tamquam Praelati Domestici, ut n. 78, Palmatoriam tantum, si velint, adhibeant.

50. — Qui Canonicorum coetui adscriptus, cui hactenus recensita Protonotariorum *ad instar* privilegia concessa sint, tamquam privata persona iisdem uti velit, prius Breve Pontificium, ut dicitur nn. 14 et 43, de sua inter Praelatos Domesticos aggregatione, servatis servandis, obtineat, simulque suae ad Canonicatum vel Dignitatem promotionis, initaeque possessionis ac inter Praelatos aggregationis testimonium Collegio Protonotariorum Participantium exhibeat. Tum coram ipsius Collegii Decano, vel per se vel per legitimum procuratorem, Fidei professionem ac fidelitatis iusiurandum, de more, praestet; de his denique exhibito documento proprium Ordinarium certiorem faciat. Qui vero tamquam privata persona huiusmodi titulum rite fuerit consecutus, non ante privilegiis eidem titulo adnexis uti poterit, quam legitimum suae nominationis testimonium memorato Collegio exhibuerit, Fidei professionem et fidelitatis iusiurandum, uti supra, de hisque omnibus authenticum documentum suo Ordinario attulerit. Haec ubi praestiterint, eorum nomen in sylloge Protonotariorum recensebitur.

51. — Qui ante has Litteras, Motu Proprio editas, iuribus gaudebant Protonotarii *ad instar*, tamquam alicuius ecclesiae Canonici, a postulatione Brevis, de quo in superiori numero, dispensantur, quemadmodum et a iureiurando, ut ibidem dicitur, praestando, quod tamen proprio Ordinario infra duos menses dabunt.

52. — Habitum et insignia in choro Dignitates et Canonici Protonotarii gerent, prout Capitulo ab Apostolica Sede concessa sunt; poterunt nihilominus veste tantum uti violacea praelatitia cum zona sub choralibus insignibus, nisi tamen alia vestis, tamquam insigne chorale sit adhibenda. Pro usu Roccheti et Mantelleti in choro attendatur, utrum haec sint speciali indulto permissa; alias enim Protonotarius, habitu praelatitio assistens, neque locum inter Canonicos tenebit, neque distributiones acquiret, quae sodalibus accrescent.

53. — Collegialiter tamquam Canonici pontificalibus functionibus, iuxta Caeremoniale Episcoporum, sacris vestibus induti assistentes, non alia Mitra utentur quam simplici, nec unquam hoc aliisve supra memoratis insignibus et privilegiis extra propriam ecclesiam, nisi in concessionis diplomate aliter habeatur. Canonicus tamen, qui forte ad ordinem saltem Subdiaconatus non sit promotus, ne in choro quidem cum aliis Mitra unquam utatur. In functionibus autem praedictis inservientem de Mitra non habebunt, prout in Pontificalibus uni Celebranti competit. Qui in Missa solemni Diaconi, Subdiaconi aut Presbyteri assistentis munus agunt, dum Dignitas, vel Canonicus, aut alter Privilegiarius pontificaliter celebrant, Mitra non utentur; quam tamen adhibere poterunt, Episcopo solemniter celebrante, ut dictum est de collegialiter adsistentibus, quo in casu, cum ministrant, aut cum Episcopo operantur, maneant detecto capite.

54. — Protonotarius *ad instar* defunctus efferri aut tumulari cum Mitra non poterit, nec eius feretro ipsa imponi.

55. — Ne autem Protonotariorum numerus plus aequo augeatur, prohibemus, ne in posterum in ecclesiis, de quibus supra, Canonici Honorarii, sive infra, sive extra Dioecesim degant, binas partes excedant eorum, qui Capitulum iure constituunt.

56. — Qui secus facere, aliisve, praeter memorata, privilegiis et iuribus uti praesumpserint, si ab Ordinario semel et bis admoniti non paruerint, eo ipso, Protonotariatus titulo, honore, iuribus et privilegiis, tamquam singuli, privatos se noverint.

57. — Sciant praeterea, se, licet forte plures una simul, non tamquam unius ecclesiae Canonici, sed tamquam Protonotarii conveniant, non idcirco Collegium Praelatitium constituere; verum, quando una cum Protonotariis de numero Participantium concurrunt, v. gr. in Pontificiis Cappellis, tunc quasi unum corpus cum ipsis censentur,

sine ullo tamen amplissimi Collegii praeiudicio, ac servatis eiusdem Cappellae et Familiae Pontificiae consuetudinibus.

58. — Si quis, quavis ex causa , Dignitatem aut Canonicatum dimittat, cui titulus, honor et praerogativae Protonotariorum *ad instar* adnexa sint, statim ab iisdem titulo, honore et praerogativis decidet. Qui vero Pontificium Breve inter Praelatos aggregationis obtinuerit, horum tantum privilegiis deinceps perfruetur.

IV. — *Protonotarii Apostolici Titulares seu Honorarii.*

59. — Cum Apostolica Sedes, non sibi uni ius reservaverit Protonotarios Titulares seu honorarios nominandi, sed Nuntiis Apostolicis, Collegio Protonotariorum Participantium et forte aliis iamdiu illud delegaverit, antequam de eorum privilegiis ac praerogativis aliquid decernamus, leges seu conditiones renovare placet, quibus rite honesteque ad eiusmodi dignitatem quisque Candidatus valeat evehi, iuxta Pii PP. VII Praedecessoris Nostri Constitutionem " *Cum innumeri*, „ Idibus decembr. MDCCCXVIII datam.

60. — Quoties igitur de honorario Protonotariatu assequendo postulatio praebeatur, proferantur, ab Ordinario recognita, testimonia, quibus constet indubie: 1.° de honesta familiae conditione; 2.° de aetate saltem annorum quinque et viginti; 3.° de statu clericali ac caelibi; 4.° de Laurea doctoris in utroque, aut canonico tantum iure, vel in S. Theologia , vel in S. Scriptura ; 5.° de morum honestate et gravitate, ac de bona apud omnes aestimatione; 6.° de non communibus in Ecclesiae bonum provehendum laudibus comparatis ; 7.° de idoneitate ad Protonotariatum cum decore sustinendum, habita etiam annui census ratione, iuxta regionis cuiusque aestimationem.

61. — Quod si huiusmodi Protonotariatus honor alicui Canonicorum coetui collective ab Apostolica Sede conferatur (quod ius, collective Protonotarios nominandi, nemini censeri posse delegatum declaramus), eo ipso , quo quis Dignitatem aut Canonicatum est legitime consequutus, Protonotarius nuncupabitur.

62. — Pariter, qui Vicarii Generalis aut etiam Capitularis munere fungitur, hoc munere dumtaxat perdurante, erit Protonotarius Titularis; hinc, si Dignitate aut Canonicatu in Cathedrali non gaudeat, quando choro interesse velit, habitu Protonotarii praelatitio, qui infra describitur, iure utetur.

63. — Protonotarii Apostolici Titulares sunt Praelati extra Urbem, qui tamen subiecti omnino manent locorum Ordinariis, Praelatorum Domus Pontificiae honoribus non gaudent, neque inter Summi Pontificis Familiares adnumerantur.

64. — Extra Urbem, dummodo Summus Pontifex eo loci non adsit,

in sacris functionibus rite utuntur habitu praelatitio, nigri ex integro coloris, idest veste talari, etiam, si libeat, cum cauda (nunquam tamen explicanda), zona serica cum duobus flocculis a laeva pendentibus, Roccheto, Mantelleto et bireto, absque ulla horum omnino parte, subsuto aut ornamento alterius coloris.

65. — Extra Urbem, praesente Summo Pontifice, descripto habitu indui possunt, si hic tamquam chorale insigne concessus sit, vel si quis uti Vicarius adfuerit.

66. — Habitu praelatitio induti, omnibus Clericis, Presbyteris, etiam Canonicis, singulatim sumptis, praeferantur, non vero Canonicis, etiam Collegiatarum, collegialiter convenientibus, neque Vicariis Generalibus et Capitularibus, aut Superioribus Generalibus Ordinum Regularium, et Abbatibus, ac Praelatis Romanae Curiae; non genuflectunt ad Crucem vel ad Episcopum, sed tantum se inclinant, ac duplici ductu thurificantur.

67. — Super habitu quotidiano, occasione solemnis conventus, audientiae et similium, etiam Romae et coram Summo Pontifice, zonam tantum sericam nigram, cum laciniis item nigris, gestare poterunt, cum pileo chordula ac floccis nigris ornato.

68. — Propriis insignibus, seu stemmatibus, pileum imponere valeant, sed nigrum tantummodo, cum lemniscis et sex hinc sex inde flocculis pendentibus, item ex integro nigris.

69. — Si quis Protonotarius Titularis, Canonicatus aut Dignitatis ratione, choro intersit, circa habitum se gerat iuxta normas Protonotariis *ad instar* constitutas, num. 52, vestis colore excepto.

70. — Sacris operantes, a simplicibus Sacerdotibus minime differant; attamen extra Urbem in Missis et Vesperis solemnibus, pariterque in Missis lectis aliisque functionibus solemnius aliquando celebrandis, Palmatoria tantum ipsis utenda conceditur, excluso Canone aliave pontificali supellectili.

71. — Quod pertinet ad acta in causis Beatificationis et Canonizationis, ed ad passivam electionem in Conservatores ac cetera, iisdem iuribus gaudent, quibus fruuntur Protonotarii Supranumerarii, uti nn. 23 et 24 supra dictum est.

72. — Beneficia eorum qui, tamquam privatae personae, Protonotariatum Titularem assequuti sunt, non vero qui ratione Vicariatus, Canonicatus sive Dignitatis eodem gaudent, ab Apostolica tantum Sede conferantur.

73. — Noverint autem, se, licet forte plures una simul, non tamquam unius ecclesiae Canonici, sed tamquam Protonotarii, conveniant, non ideo Collegium constituere.

74. — Tandem qui Protonotariatu Apostolico honorario donati sunt,

tamquam private personae, titulo, honoribus et privilegiis Protonotariatus uti nequeunt, nisi antea diploma suae nominationis Collegio Protonotariorum Participantium exhibuerint, Fideique professionem, ac fidelitatis iusiurandum coram Ordinario, aut alio viro in ecclesiastica dignitate constituto emiserint. Qui vero ob Canonicatum, Dignitatem, aut Vicariatum, eo potiti fuerint, nisi idem praestiterint, memoratis honoribus et privilegiis, quae superius recensentur, tantummodo intra propriae dioecesis limites uti poterunt.

75. — Qui secus facere, aliisque, praeter descripta, privilegiis uti praesumserint, si ab Ordinario semel et bis admoniti non paruerint, eo ipso honore et iuribus Protonotarii privatos se sciant: quod si Protonotariatum, tamquam privata persona adepti sint, etiam titulo.

76. — Vicarii Generales vel Capitulares, itemque Dignitates et Canonici nomine atque honoribus Protonotariatus titularis gaudentes, si, quavis ex causa, a munere, Dignitate aut Canonicatu cessent, eo ipso, titulo, honoribus et iuribus ipsius Protonotariatus excident.

B) — DE CETERIS PRAELATIS ROMANAE CURIAE.

77. — Nihil detractum volumus honoribus, privilegiis, praeeminentiis, praerogativis quibus alia Praelatorum Romanae Curiae Collegia, Apostolicae Sedis placito, exornantur.

78. — Insuper concedimus, ut omnes et singuli Praelati Urbani seu Domestici, etsi nulli Collegio adscripti, ii nempe, qui tales renunciati, Breve Apostolicum obtinuerint, Palmatoria uti possint (non vero Canone aut alia pontificali supellectili) in Missa cum cantu, vel etiam lecta, cum aliqua solemnitate celebranda; item in Vesperis aliisque solemnibus functionibus.

79. — Hi autem habitum, sive quem vocant *pianum*, gestare poterunt, iuxta Romanae Curiae consuetudinem, prout supra describitur nn. 16, 17; numquam tamen vestis talaris caudam explicare, neque sacras vestes ex altari assumere valeant, nec alio uti colore, quam violaceo, in bireti flocculo et pilei vitta, opere reticulato distincta, sive chordulis, etiam in pileo stemmatibus imponendo ut n. 18 dictum est, nisi, pro eorum aliquo, constet de maiori particulari privilegio.

C) — DE DIGNITATIBUS, CANONICIS ET ALIIS, QUI NONNULLIS PRIVILEGIIS PRAELATORUM PROPRIIS FRUUNTUR.

80. — Ex Romanorum Pontificum indulgentia, insignia quaedam praelatitia aut pontificalia aliis Collegiis, praesertim Canonicorum, eorumve Dignitatibus, quocumque nomine nuncupentur, vel a priscis temporibus tribui consueverunt; cum autem eiusmodi privilegia de-

minutionem quamdam episcopali dignitati videantur afferre, idcirco ea sunt de iure strictissime interpretanda. Huic principio inhaerentes, expresse volumus, ut in pontificalium usu nemini ad aliquod ex supra memoratis Collegiis pertinenti in posterum ampliora suffragentur privilegia, quam quae, superius descripta, competunt Protonotariis sive Supranumerariis, sive *ad instar*, et quidem non ultra propriae ecclesiae, aut ad summum Dioeceseos, si hoc fuerit concessum, limites; neque ultra dies iam designatos, aut determinatas functiones; et quae arctiora sunt, ne augeantur.

81. — Quoniam vero de re agitur haud parvi momenti, quippe quae ecclesiasticam respicit disciplinam, ne quis audeat arbitraria interpretatione, maiora quam in concedentis voluntate fuerint, sibi privilegia vindicare; quin potius paratum sese ostendat, quatenus illa excesserint, minoribus coarctari; singulis locorum Ordinariis, quorum sub iurisdictione vel quorum in territorio, si de exemptis agatur, aliquis ex praedictis coetibus inveniatur, demandamus, ut, tamquam Apostolicae Sedis Delegati, Apostolicarum Concessionum documenta ipsis faventia, circa memorata privilegia, infra bimestre tempus, ab hisce Nostris Ordinationibus promulgatis, sub poena immediatae amissionis eorum quae occultaverint, ad se transmitti curent, quae intra consequentem mensem ad Nostram SS. Rituum Congregationem mittant. Haec autem, pro suo munere, omnia et singula hisce Nostris dispositionibus aptans, declarabit et decernet, quaenam in posterum illis competant.

Haec omnia rata et firma consistere auctoritate Nostra volumus et iubemus: contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXI Februarii MCMV, Pontificatus Nostri anno secundo.

PIVS PP. X

LETTERA

DI SUA SANTITÀ PAPA PIO X
ALL' E.MO SIG. CARD. DOMENICO SVAMPA ARCIV. DI BOLOGNA.

Si riprova la così detta Democrazia autonoma.

Signor Cardinale,

La lettera circolare del 28 Luglio 1904, diretta dall' E.mo Signor Cardinale Nostro Segretario di Stato ai Rev.mi Ordinari d' Italia, stabiliva con tanta precisione le Nostre prescrizioni specialmente riguardo i Comitati Cattolici e l' azione popolare cristiana, che anche i meno

eruditi negli elementi del Catechismo avrebbero dovuto intendere, che non si può avere azione cattolica di vero nome senza la immediata dipendenza dai Vescovi.

Ma, come nel campo della parabola evangelica, anche in quello dell' azione cattolica già da qualche tempo venne soprasseminata la zizzania, che cresce e soffoca l' eletto grano; e questo non per opera di aperti nemici, ma di quelli stessi, che si professano e si vantano di essere cattolici.

E tali sono i così detti Democratici cristiani autonomi, che per desiderio di una libertà male intesa mostrano col fatto di scuotere ogni disciplina; aspirano a novità pericolose, che la Chiesa non può approvare; si atteggiano a contegno autorevole per imporsi, giudicare e criticare ogni cosa, e arrivano al punto di chiamarsi pronti a piegare dinanzi alla infallibilità, ma non all' obbedienza.

Che se si volessero argomenti a provare che cotali pel logico svolgimento dei loro principî si sono fatti esplicitamente ribelli all' autorità della Chiesa, lo dimostra quanto asseriscono nei loro convegni dichiarandosi indipendenti, quanto pubblicano sui loro giornali e periodici propugnando la loro opera e giustificando la loro condotta; quando finalmente alle solenni proibizioni di venerandi Prelati rispondono o coll' asserire che tali proibizioni non riguardano la loro società e le loro persone, o col proclamare, che il Papa ed i Vescovi hanno sì il diritto di giudicare delle cose spettanti alla fede ed alla morale, ma non quello di dirigere l' azione sociale; e quindi essi si tengono liberi di progredire nel loro lavoro.

Ci duole poi nell' animo di sapere ascritti a questa Democrazia autonoma tanti poveri giovani, che davano le migliori speranze, ai quali vorremmo dire col più compassionevole affetto: Guardatevi, perchè siete tratti in inganno da chi vi circuisce colle lusinghe, vi assorda coi discorsi e non si fa scrupolo di condurvi per una via, che vi porta a rovina.

E non possiamo fare a meno di manifestare il Nostro immenso rammarico leggendo Giornali e Periodici, che pur dicendosi cattolici, non solo censurano i forti richiami dei Vescovi, che giustamente condannano i democratici autonomi, ma ardiscono di vilipendere colle più ingiuriose insinuazioni coloro, che lo Spirito Santo pose a reggere la sua Chiesa. Colpa questa nefanda, che dimostra da quale spirito gli scrittori sieno animati!

Ora, siccome si è già annunziato che in questo mese sarà tenuto in cotesta città un Congresso, in cui i democratici autonomi prenderanno le più importanti deliberazioni per proclamare altamente la loro indipendenza, crediamo necessario di dirigere a Lei, Signor Cardinale, questa lettera scritta tutta di Nostro pugno:

1.° Per protestare altamente contro le subdole affermazioni, che il Papa non ha parlato, che il Papa approva, e che, se pur qualche volta desso fa dei richiami, questi gli sono imposti da altri;

2.° Per dichiarare che tutti quelli, che non a parole, ma coi fatti vogliono dimostrarsi veri cattolici, non dovranno prender parte a tale congresso;

3.° Che molto meno possono parteciparvi i Sacerdoti, anche per non provocare quelle pene canoniche, che con dolore, ma siamo risoluti di infliggere ai disobbedienti;

4.° Finalmente per ricordare la grave responsabilità che si assumono tutti coloro, che in qualunque modo propugnano questa associazione, che porta nella vera azione cattolica il disordine, e reca tanto danno ai poveri giovani, i quali, esposti a mille altri pericoli, hanno tanto bisogno di essere fermi senza malintesi nei principii cattolici.

Speriamo, che questa Nostra lamentanza, che Ella potrà far pubblica, chiami a' seria riflessione e a resipiscenza i colpevoli, e frattanto impartiamo a Lei Signor Cardinale, con effusione di cuore l' Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano il 1.° Marzo 1905.

PIVS PP. X

CONSULTAZIONI

I.

Se chi abbia ritenuto qualche parte di stipendio delle messe abbia obbligo di restituirlo.

Le leggi della Chiesa vietano severamente che nelle messe manuali o quasi manuali altri ritenga porzione di stipendio che deve andar tutto a beneficio del sacerdote celebrante. Or si chiede se cotal porzione di stipendio illecitamente ritenuto, debba integralmente restituirsi al detto sacerdote celebrante, sotto pena del diniego dell' assoluzione.

La domanda è generica, ed ha bisogno di accurato esame.

Innanzi tutto è d' uopo distinguere i varii casi, in cui si sia fatta cotal ritenuta; e questi casi possono derivare dai varii divieti, fatti dalle leggi della Chiesa, che lo stipendio delle messe non giunga diminuito nelle mani del sacerdote celebrante.

1.° È proibito adunque di raccogliere messe con maggiore stipendio e farle poi celebrare altrove con stipendio minore : cotal proibizione è sotto censura (Encycl. *Quanta Cura* Bened. XIV et Constit. *Apostolicae Sedis*).

2.° È proibito al sacerdote, cui si commisero delle messe con maggiore stipendio, di cederle ad altri con stipendio minore (Bulla *Nuper* Innoc. XII et Encycl. *Quanta* cura Bened. XIV).

3.° È proibito ai Santuarii di ritenere parte dello stipendio delle messe ivi offerte, tranne solo ciò che è necessario alla celebrazione di esse (ostie, vino, candele ecc.), quando però non vi sieno rendite per sopperirvi (Bulla *Nuper* § XXII ad 7 et S. C. Conc. 19 ian. 1869).

4.° È proibito di chiedere o direttamente o indirettamente al sacerdote celebrante porzione dello stipendio di quelle messe che gli si commettono, quand' anche questi consenta (Benedetto XIV Encycl. *Quanta cura* n. 3).

5.° È proibito ai beneficiati di cedere ad altri le messe del proprio beneficio con stipendio minore della tassa sinodale del luogo del beneficio (S. C. Conc. Decr. *Ut debita* 11 mai. 1904).

Sono questi i casi, nei quali non è consentito dare al sacerdote celebrante lo stipendio diminuito, dovendo andare tutto a beneficio di lui. Ma chi abbia trasgredito questi divieti, se ha commesso peccato, è obbligato altresì a restituire ?

La restituzione è obbligo di giustizia non legale, ma commutativa ; e perciò non obbliga quando questa giustizia commutativa non si sia lesa.

È certo intanto che nel 1.° caso, quando cioè o da laici o da ecclesiastici si fa incetta di messe con maggiore stipendio e poi si commettono altrove con stipendio minore, si lede la giustizia commutativa. Non vi ha infatti titolo alcuno onde possa coonestarsi quella ritenuta, la quale perciò deve restituirsi al sacerdote celebrante. Così Bened. XIV nella Encicl. *Quanta cura* § 2 : " Quod sane, velut mercaturis faciendis a turpis lucri cupiditate inductum, non solum ab avaritiae suspicione et vitio, verum etiam a furti crimine unde restitutioni subiacet haud immune. „

Par certo similmente che nel caso 4.° quando il sacerdote celebrante *liberamente*, dietro richiesta del committente (benchè non *spontaneamente*), rimette a questo porzione dello stipendio, accettandosi cotal porzione si commette peccato, stante il divieto ; ma non si lede la giustizia commutativa, essendovi il titolo della condonazione. — E non vale il dire che il divieto della Chiesa porta seco l' obbligo della restituzione. L' Encicl. *Quanta cura* di Bened. XIV non impone questo obbligo. Dice solo : " A quolibet sacerdote, stipendio, seu eleemosyna

maioris pretii pro celebratione missae a quocumque accepta, non posse alteri sacerdoti missam huiusmodi celebraturo stipendium, seu eleemosynam minoris pretii erogare, etsi eidem sacerdoti missam celebranti *et consentienti*, se maioris pretii stipendium seu elemosynam accepisse indicanti. „ Le quali parole contengono un semplice divieto che vuolsi osservare *sub gravi*, ma non impongono l' obbligo della restituzione in caso d' inadempienza. — Abbiamo detto : *quando il sacerdole celebrante* LIBERAMENTE *rimette porzione dello stipendio.* Non sarebbe *libera condonazione* quando il celebrante avesse a temere che altrimenti le messe non si darebbero più a lui. Perciò molti DD. negano che si possa far salva in tal caso la giustizia commutativa. Altri affermano, per la ragione che il timore di non avere più messe non è *ab extrinseco*, nè ingiusto, potendo il primo sacerdote commettere le messe a chi vuole, ed in ciò *utitur iure suo.* (v. Pasqualigo *De sacr.* q. 975). Crediamo che la libertà in tal caso possa salvarsi, quando si fosse obbligato il primo sacerdote verso il celebrante a continuare la commissione delle messe, non ostante il diniego a quella condonazione.

Par certo egualmente che nel caso 5.°, quando il beneficiato faccia celebrare le messe del proprio beneficio colla tassa non del luogo del beneficio, ma del luogo della diocesi, dove trovasi il celebrante, trasgredisce senza dubbio il disposto del decreto *Ut debita*, ma neanco è tenuto alla restituzione, non imponendo ciò il detto decreto, il quale dice al n. 15 : " Denique quod spectat missas beneficiis adnexas, quoties aliis sacerdotibus celebrandae traduntur, EE.mi Patres declarant ac statuunt eleemosynam non aliam esse debere quam synodalem loci, in quo beneficia erecta sunt. „ Il titolo poi onde un beneficiato od un cappellano può ritenere il di più dello stipendio è ben riconosciuto da' DD. Il beneficio è dato al suo sostentamento, e poi la cappellania porta seco l' obbligo di mantenere in culto l' altare, di provvedere i sacri arredi ecc. ecc. (1); onde la stessa Bolla *Nuper* sul detto caso dichiarò : " Decretum Urbani VIII non habere locum, sed satis esse ut rector beneficii, qui potest missam per alium celebrare, tribuat sacerdoti celebranti eleemosynam congruam, secundum morem civi-

(1) Ecco come il Pasqualigo spiega ciò dottamente *(De Sacrif. N. L.* qu. 973, n. 3) : " Ratio porro est quia illud annuum stipendium non datur pro substentatione intuitu ministerii offerendi sacrificium, ut proinde sit praecise destinatum pro offerente, sed datur tamquam salarium pro manu tenenda cappellano. Et ideo acquiritur non titulo celebrationis sed titulo officii cappellaniae. Ergo quando alteri committuntur missae celebrandae, non debet dari totum quod acquiritur titulo cappellaniae, sed quod est congruum stipendium substentatione pro missam celebrantibus. „

tatis vel provinciae, nisi in fundatione beneficii aliud cautum fuerit. „ Un beneficiato adunque, ovvero un cappellano che fa celebrare le proprie messe collo stipendio proprio della diocesi del celebrante, trasgredisce il divieto della S. C., ma non può obbligarsi alla restituzione.

E che dire se le messe beneficiali o di cappellanie fossero date con stipendio minore di quello che porta la tassa diocesana del celebrante? — In tal caso la ingiustizia sarebbe manifesta. La tassa diocesana infatti è proporzionata al sostentamento del sacerdote, il quale deve vivere dell' altare: diminuirla senza giusta ragione è ledere il diritto del sacerdote. Nè vale il dire che questi se ne contenta. Tal contentamento non è libero, derivando dalla necessità di avere le messe di cui va sfornito. Nè il committente può avvalersi di questa profferta del celebrante, sapendo essere estorta dalla sua miseria. In tal caso non può essere scusato il committente di restituire fino alla tassa diocesana del celebrante il dippiù dello stipendio; come l' usuraio non può essere scusato dal restituire l' eccesso della usura, quando anche il debitore, pressato dal bisogno, consenti a quella usura.

Veniamo ora al 2.° caso, che riguarda il sacerdote il quale, avendo accettato delle messe con stipendio pingue, le fa poi celebrare ad altri con stipendio minore. — Certamente commette grave peccato; ma è poi obbligato alla restituzione?

È questa una grave quistione, e la sola di cui si occupino su tal materia i DD. Vi ha due sentenze, una che nega, un' altra che afferma.

Negano l' obbligo della restituzione il Vasquez, P. II, disp. 234 c. 1, n. 31; il Suarez *De Euch.* Disp. 86, sect. 3; il Rodriguez *Sum.* T. I, c. 250, n. 9 et T. IV, c. 12, n. 9; il Reginaldo *Prax. for. poen.* L. 25, n. 240; il Sà v. *Missa,* n. 45; l' Omobono *Exam. eccles.* P. I, tr. 8, c. 14, q. 131; il Bonacina *De sacram.* Disp. 4, quaest. ult. punct. 8, n. 18; il Possevino *De off. curati,* c. 2, n. 19; il Palao *Op. Mor.* P. IV, tr. 2, disp. un. pun. 14, n. 9; il Dicastillo *De Sacram.* Tr. V, disp. 4, dub. 20, n. 372 ed altri da questi citati.

La ragione di essi è questa: Un sacerdote, che riceve lo stipendio per una messa da celebrare, acquista dominio sul detto stipendio, ed ha solamente l' obbligo di celebrare il santo sacrifizio secondo la intenzione del committente. Dunque a nessun'altra cosa è tenuto, fuorchè alla celebrazione predetta. Or, in qualunque modo si celebri la messa, egli soddisfa alla sua obbligazione; nè fa ingiuria a nessuno; giacchè al celebrante dà il giusto stipendio, ed al committente la voluta celebrazione.

A ciò si aggiunge che il committente non perde neanco il frutto

della elemosina maggiore, la quale, se non va al sacerdote celebrante, va al primo sacerdote, onde la elemosina tutta cede al fine di carità e di religione.

Molti altri DD. però vogliono la restituzione, dicendo che ledesi in ciò la giustizia commutativa.

Di questa opinione sono il Card. De Lugo *De Euch.*, Disp. 21, sect. 2, n. 29*:* il Vega in Summ. p. 2, c. 41 *de miss. curat.* 3 ; il Filiuccio Tr. V, cap. 6, n. 186 ; il Riccio *Prax.* Par. II, resol. 363, n. 1 ; il Silvio Par. III, qu. 83, art. 1, qu. 17 in fin. ; il Facundez *Praec. Eccl.*, L. III, cap. 9, n. 17 ; il Lezana *Quest. Regul.*, Cap. 21, n. 7 ; il Barbosa *De pot. Episc.* All. 24, n. 11, v. *Novissime ;* il Tamburino *Opusc. de Sacrif. Miss.*, L. III, c. 1, § 5, n. 13 ; il Pasqualigo *De Sacrif. N. L.* qu. 974, n. 4 seq. ; il La Croix L. VI, p. 2, n. 135 ; il Diana P. II, tr. 14, r. 10 ; Lo Sporer, P. 146, n. 369 ; il Mazzotta Tr. IV, d. 2, q. 1, § 3 ; S. Alfonso L. VI, n. 322 ed altri molti pure da questi citati ; ai quali vogliono aggiungersi gran parte degli autori moderni, che seguono S. Alfonso, come De Angelis, L. III, tit. 41, n. 6 ; Gasparri *De Euch.*, n. 601 ; Many *De Missa*, n. 94 ecc. ecc.

Ecco come questi ragionano : Il committente che dà lo stipendio, lo dà ad intuito della messa ; si presume quindi che egli intende non doversi scompagnare questa da quello, e lo stipendio perciò doversi tutto al celebrante, se pur quegli non abbia manifestata diversa volontà. — È vero poi che il primo sacerdote acquista dominio sullo stipendio, ma il dominio è conforme alla volontà del committente, il quale vuole con esso la celebrazione della messa, e vuole perciò che si appartenga tutto al sacerdote che celebra. — Questa volontà è pure avvalorata dalla considerazione che il maggiore stipendio fa ricevere frutto maggiore dalla messa, perchè influisce di più sulla celebrazione di essa, il quale frutto maggiore non si avrebbe se lo stipendio non fosse dato tutto al celebrante (1).

Confermano poi questa loro sentenza colla propos. 9.ª condannata

(1) S. Alfonso così espone questa dottrina (L. VI, n. 322) : " Tametsi sacerdos eleemosynam accipiens acquirat eius dominium, illud tamen non aliter acquirit, nisi iuxta voluntatem dantis ; voluntas autem dantis est, non solum ut missa celebretur, sed ut celebretur tali stipendio ; cum enim pinguem tradit stipem, ea intentione dat, ut uberiorem fructum ex missa celebranda percipiat; ergo qui, tradito minori stipendio, per alium celebrare facit, peccat contra iustitiam, non quia defraudat fructu missae dantem eleemosynam; fructum enim iam hic percepit ex sua ante habita pia dispositione ; sed quia non exequitur dantis intentionem, qua vult ut illa missa, unde percipit fructum tali stipendio celebretur, et quia huiusmodi intentio intrat in substantiam contractus, ideo, si sacerdos partem stipendii retinet, iniuste contra dantis voluntatem retinet. „

da Aless. VII, che suona: " Post decretum Urbani potest sacerdos cui missae celebrandae traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta. „ Or la *soddisfazione* implica il concetto non solo di liceità, ma ancora di giustizia. Se dunque il sacerdote che ritiene parte dello stipendio non soddisfa facendo celebrare ad altri, è obbligato alla restituzione.

La confermano pure colle parole sopra riferite di Bened. XIV nella Encicl. *Quanta cura*, in cui dice cotal mercimonio " a furti crimine, unde restitutioni subiaceat haud immune. „

Finalmente il Gasparri l. c. la conferma colla pratica della s. Penitenzieria, riferita dal De Angelis (stato già Reggente del detto tribunale), il quale dice che in questo caso, quando si ricorre alla s. Penitenzieria ed i sacerdoti celebranti non si possono ritrovare si assegna qualche elemosina ad opera pia (1).

Queste ragioni al certo sembrano di maggior peso che quelle della prima sentenza. E però S. Alfonso con altri dicono la seconda sentenza non solo più sicura e probabile, ma da tenersi (*tenenda*).

Noi per verità, pur riconoscendo il peso delle ragioni allegate dai patroni di questa seconda sentenza, non crediamno poi queste del tutto perentorie e ineccepibili. Imperocchè:

a) La presunzione che il committente voglia che l' intero stipendio sia non disgiunto dalla celebrazione della messa e che si appartenga tutto al sacerdote celebrante potrebbe essere debilitata dalla ragione che lo stipendio non si dà come prezzo della messa, ma come sostentamento del sacro ministro, al quale sostentamento ha diritto ancora il sacerdote che prima lo ricevette: or se questi, senza ledere il diritto del celebrante, fa sua una parte del ricevuto stipendio, quando non sia esplicitamente contraria la volontà del committente, può anche presumersi che questi voglia così, o almeno che non vi si opponga.

b) Che il maggiore stipendio influisca più nella celebrazione della messa, e però ne aumenti il frutto *ex opere operato*, è opinione di alcuni TT. Altri sostengono (quei della prima sentenza) che l' aumento del frutto (pel maggiore stipendio) è solo *ex opere operantis*, per l' atto cioè di carità e di religione onde si concorre di più al sostentamento del sacerdote. Non vi sarebbe quindi perdita veruna secondo questa

---

(1) Ecco le parole del De Angelis l. c.: " Hinc S. Poenitentiaria concedit condonationem indicta aliqua eleemosyna in opera pia eroganda tantum in illis circumstantiis, in quibus non possunt illi sacerdotes aut eorum haeredes adinveniri qui missas celebraverunt. Quod si in hac hypothesi emolumentum in opera pia fuerit impensum, tunc ei condonat, cum animadversione ut in futurum a similibus abstineant. „

sentenza, in chi dà il maggiore stipendio, quand'anche parte di esso resti presso il primo sacerdote.

c) La *soddisfazione* poi di un obbligo (secondo la prop. condannata di Aless. VII) non implica necessariamente il concetto di giustizia commutativa: può essere anche obbligo morale che si soddisfa o pur no.

d) Le citate parole di Benedetto XIV si riferiscono a coloro, o ecclesiastici o laici, che fanno incetta di messe con maggiore stipendio, e poi le mandano a celebrare altrove con stipendio minore: cosa ingiusta e frodolenta, come noi stessi vedemmo innanzi. Non riguardano il sacerdote che riceve stipendio maggiore per messe che egli fa celebrare ad altri collo stipendio del luogo del celebrante (1).

e) Finalmente la esposta pratica della S. Penitenzieria non è aperta dichiarazione dell'obbligo, nel caso, di restituzione; ma è un savio provvedimento con cui si procura la tranquillità delle coscienze. Sanno tutti (e Benedetto XIV lo attesta) che la S. Sede concede talvolta anche ciò che non sarebbe necessario, ovvero nei casi dubbii si appiglia alla parte più sicura.

Ecco quello che potrebbe eccepirsi contro le ragioni allegate dai sostenitori dell'obbligo della restituzione. — Noi, pur sottoscrivendoci alle costoro ragioni, non crediamo però sfornite di peso le ragioni opposte, che escludono il detto obbligo. E che questa sentenza possa dirsi probabile, lo ammettono molti anche fra i sostenitori della sentenza contraria, come il Viva (l. c. prop. 9, n. 6), il Pasqualigo *l. c.*, il Ballerini (*Opus* Vol. IV, n. 1017) e lo stesso S. Alfonso, il quale *l. c.* riferisce la detta opinione del Viva senza riprovarla. Il D'Annibale poi condanna certamente alla restituzione solo quando la messa si fa celebrare con stipendio minore del giusto (meno della tassa diocesana del celebrante); altrimenti dice probabile la sentenza di coloro che scusano dal restituire. Ecco le sue parole (*Summ.* P. III, n. 190, nota 17): " Sed quaestio difficilis est utrum *furti* quoque teneatur is, qui stipendii partem retinet: et quaestio haec esse videtur, utrum is satisfaciat intentioni dantis. Affirmant *hoc* ex veteribus TT. quique

(1) Ecco come scrive intorno a ciò opportunamente il Many (*De Missa*, n. 94 *N. B.*): " Quidam auctores probationem nostrae propositionis *(sacerdotem excessum eleemosinae sibi in casu retinentem esse etiam reum furti)* desumunt ex Benedicti XIV brevi *Quanta cura*, 30 iunii 1741, ubi loquens de hoc abusu retinendi partem elemosinae), ait: " Quod sane veluti mercaturis faciendis a turpis lucri cupiditate inductum non solum ab avaritiae suspiciem et vitio, verum etiam a *furti crimine*, *unde restitutioni subiacet haud* immune. „ — Verum, ne quid exaggeretur, fatendum est ibi Benedictum XIV loqui praecise de casu quo sacerdos colligit missas *in alio loco celebrandas*. „

doctissimi, quia *per alium* celebrat: recentiores negant ex cit. Alex. VII, 9; et hoc S. Alphonsus, VI, 325, *v. Verum*, tenendum putat. Ita porro, si is partem tradit iusto minorem, ideoque tenebitur prout usuraius: secus veterum sententia videtur probabilis. Scilicet plus aliquis dat et plus accipiat; non quidem ex missa (quod simoniacum foret) adeoque (ex eo quod plus dat) non quasi ex missae stipendio, sed quasi ex eleemosyna; atqui haec non fit Sejo, vel Caio, verum *Sacerdoti*. Nec obstat Alex. VII, 9, quippe nimis late concepta est. Ceterum extorquenda est ei qui retinuit, quasi turpe lucrum, perinde ac simoniacum; nisi aliud suadeat justissima causa. „

In due casi adunque, dice questo dotto teologo, vi ha obbligo certo di restituire: 1.° quando la messa si fa celebrare con stipendio minore del giusto; e 2.° quando il dippiù si ritiene come turpe lucro che sa di simoniaco. Ma quando si ritenesse come limosina data dal benefattore per sostentamento del sacerdote, l' obbligo di restituire probabilmente non vi è.

Che cosa quindi fa d' uopo conchiudere per la pratica?

Certo, è rigorosamente proibito ad un sacerdote di ritenere parte di un pingue stipendio per la messa che fa celebrare ad altri, sia pure colla intera elemosina del luogo. Ciò facendo commette peccato grave o leggiero secondo la materia, contravvenendo ai chiari e gravi divieti della Chiesa (1). Il confessore dovrà esortarlo a restituire al celebrante quel dippiù; o se non può ritrovare il celebrante, ad erogarlo a causa pia; o ancora, in questo caso (se trattasi di molte messe), e vi siano giuste ragioni, a ricorrere alla S. Penitenzieria per una equa composizione. Ma se il sacerdote penitente volesse attenersi alla sentenza, giudicata probabile, che lo scusa da tale restituzione, il confessore potrebbe acconciarvisi? Crederemmo che possa stare allo insegnamento del D' Annibale, obbligandolo a restituire ciò che dette meno del giusto stipendio, o se credette di fare un mero lucro dalla cosa santa.

Resta in ultimo ad esaminare il caso 3.°; se cioè i Santuarii o i luoghi pii che ritennero parte dello stipendio delle messe ivi offerte, debbano o pur no restituire. Questo caso sembra potersi risolvere come il precedente. Gli amministratori peccarono senza dubbio se ciò fecero

---

(1) Circa la gravità o leggerezza della materia in questo caso, così dice il Pasqualigo (*De Sacr. Nov. Leg.*, qu. 1185, n. 4): " Gravitas vel levitas materiae in praesenti attendenda est secundum quantitatem stipendii, quae retinetur. Unde si quis acciperet iulium cum dimidio pro celebranda missa, et daret iulium celebranti, non peccaret mortaliter, si missa esset tantum unica; secus autem si essent plures, ita ut tota quantitas de stipendio pro pluribus missis esset notabilis materia. „

in mala fede. Quanto poi alla restituzione, dovranno certamente farla se diedero uno stipendio minore della tassa del luogo de' celebranti. In caso opposto, possono invocarsi gli stessi principii svolti innanzi. La quistione precipua è in conoscere la volontà degli offerenti, la quale qui può presumersi più favorevole al Santuario che ai celebranti, desumendosi ciò dal fatto che non al sacerdote essi si rivolsero, ma al Santuario. Posto ciò, i detti amministratori potranno anch' essi invocare pel pio luogo l' opinione dei più benigni.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

1.

Se un' opera pia possa ritenersi l' intero stipendio della messa.

È vietato dalle leggi ecclesiastiche ritenere porzione dello stipendio per messe ricevute, che si commettono ad altri, quand' anche i celebranti, richiesti, liberamente consentano: solo se spontaneamente, e senz' alcuna richiesta, o espressa o tacita, i celebranti condonano la detta parte, questa si può ritenere. — Ma se per qualche pia opera si facesse appello alla carità dei sacerdoti di celebrare qualche messa gratuitamente, rilasciandone lo stipendio per la detta opera pia, sarebbe ciò lecito nello stato presente della legislazione ecclesiastica?

Questo caso, per quanto sappiamo, non è trattato comunemente da' DD.; ma è ovvio assai ed importante, e merita una chiara soluzione.

A prima fronte parrebbe che se non è lecito ritenere, anche pei luoghi pii, dietro domanda, una parte dello stipendio, molto meno sarebbe lecito ritenerlo interamente. Innocenzo XII infatti nella Cost. *Nuper* prescrive: " Debere *absolute integram eleemosynam* tribuere sacerdoti celebranti, nec ullam illius partem sibi retinere posse. „

Se non che vuolsi considerare che nel nostro caso l' intiero stipendio non si toglie con frode, ma col debito consenso del sacerdote celebrante.

È vero che Bened. XIV nella Enciel. *Quanta cura* vuole che la condonazione sia *spontanea* e non richiesta, e così pure i decreti della S. C. del Concilio. Però qui si parla solo e sempre di ritenere una

parte dello stipendio, non già lo stipendio intero. Vi è gran differenza fra il primo caso e il secondo. Nel primo la ritenuta può farsi abitualmente; nel secondo solo qualche volta. Nel primo la condonazione si presume estorta dalla mancanza di applicazione di messe e dal bisogno di un qualche stipendio qualunque sia; nel secondo la condonazione si presume del tutto libera e spontanea. E poi la legge ecclesiastica parla solo del primo caso, non già del secondo, e qui stiamo *in odiosis*, in cui fa d'uopo di stretta interpretazione.

Ecco come scrisse già il Pasqualigo, classico autore, encomiato anche da Benedetto XIV nel Breve *Declarasti nobis;* e si noti che il Pasqualigo è fra i più rigorosi nel dichiarare illecito ed ingiusto il ritenere parte dello stipendio di messe che si dànno a celebrare ad altri (*De Sacrif. Nov. Leg.* qu. 975 n. 1): " Est autem supponendum tamquam certum quod si obligatus ad celebrandas missas, ratione stipendii accepti, reperiat qui gratis illas celebret, vel qui se offerat, vel qui requisitus de hoc beneficio illud velit impendere, poterit sibi retinere totum stipendium, nam tunc acceptando obligationem celebrandi facit suum stipendium, et postea censetur liberaliter ipsum donare, unde intervenit duplex actus, alius virtualis traditionis et acceptationis stipendii; et alius donationis eiusdem stipendii; solum ergo difficultas est an committens aliis missas celebrandas pro quibus accepit stipendium, possit ex donatione commissarii retinere sibi partem illius. „ — È certo adunque, secondo questo A., che si può chiedere l'intero stipendio delle messe che si commettono ad altri, e lo si può ritenere quando le messe vogliano celebrarsi senza stipendio, intervenendo qui un doppio atto da parte del celebrante, uno con accettare lo stipendio accettando l'obbligo della messa, l'altro con donare lo stipendio al sacerdote committente. La difficoltà, dice il Pasqualigo, è solo quando non l'intero stipendio, ma parte di esso si pretende dare al sacerdote celebrante.

Ma con ciò non si offende l'ultimo decreto della S. C. del Conc. *Ut debita* degli 11 maggio 1904? — Questo decreto all'art. 8.° dice: " Vetitum cuique omnino esse missarum obligationes et ipsarum eleemosynas a fidelibus vel locis piis acceptas tradere... quibuslibet etiam ecclesiasticis viris qui missas requirant, non taxtative ut eas celebrent sive per se sive per sacerdotes sibi subditos, sed ob alium quemlibet, quamvis optimum, finem. „ — Questo articolo adunque parla di coloro che richiedono applicazioni di messe o a luoghi pii ovvero a chi le abbia ricevute dai fedeli, col relativo stipendio, non per celebrarle da sè o farle celebrare da sacerdoti sudditi; ma per altro fine, benchè ottimo, p. e. per aiutare qualche luogo pio: parla insomma di coloro che fanno incetta di messe da chi le abbia raccolte

dai fedeli per darle ai sacerdoti estranei, coll' animo di rivolgere ad altro scopo lo stipendio. Perciò non vanno inclusi in questo articolo :

a) Coloro che commettono ad altri, per un' opera pia, le messe proprie, non chieste ad altri.

b) Coloro che commettono ad altri, per un' opera pia, le messe offerte dai fedeli.

c) Coloro che commettono ad altri, per un' opera pia, le messe che si chieggono non già a chi le abbia ricevute da' fedeli, ma direttamente dai fedeli medesimi.

d) Coloro (p. e. Vescovi o Superiori monastici) che fanno celebrare ai proprii sudditi per un' opera pia le messe anche chieste a chi le abbia ricevute da' fedeli.

Ecco quello che è consentito intorno a tal materia dopo il decreto *Ut debita.*

Nè vale eccepire l' art. 9 che dice : " Pro missis manualibus stipem a fidelibus assignatam, et pro missis fundatis aut alicui beneficio adnexis (quae ad instar manualium celebrantur), eleemosynam nunquam separari posse a missae celebratione, neque in alias res commutari aut imminui, sed celebranti ex integro et in specie sua esse tradendam. „ Imperocchè, come altrove si disse (*Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 423), queste cose non devono interpretarsi genericamente, ma secondo il senso dell' articolo precedente, che è l' 8.° di cui abbiamo sopra parlato : " Iuxta ea quae in superiore articulo constituta sunt. „ Or in questo articolo si vieta solo chiedere le messe a chi le abbia ricevute dai fedeli (luoghi pii o sacerdoti) per farle celebrare a sacerdoti estranei, devolvendone lo stipendio o tutto o intero ad altro fine, benchè ottimo.

2.

Come debba intendersi la qualità prescritta nei sacerdoti, cui si commettono le messe.

Il decreto ultimo sulle messe, n. 5, prescrive che, per affidare ad altri la celebrazione delle messe, devono commettersi a sacerdoti *certe ac personaliter sibi notis et omni exceptione maioribus.* Si chiede: 1.° Come deve intendersi il *certe et personaliter sibi notis ?* Potrebbe bastare l' attestazione del Vescovo proprio del sacerdote ? — 2.° Come intendersi la seconda parte *omni exceptione maioribus ?* Potrà bastare che non se ne sappia niente di male ?

Al 1.° Non crediamo che il *certe et personaliter sibi notis* debba in-

tendersi nel senso che si siano conosciuti *de visu*; ma che basti una conoscenza certa delle *persone*; molto più poi quando il proprio Vescovo attesti di esse o le raccomandi. Si vuole qui escludere la conoscenza generica di sacerdote; quasi che basti essere sacerdoti perchè ad essi possano commettersi le messe; e però si dice che di essi deve aversi una conoscenza *personale*, o *individuale*.

Al 2.° *Maggiori di ogni eccezione* vuol dire che nulla possa eccepirsi contro di loro: cioè che non vi siano imputazioni attendibili contro la condotta di essi. Si deve perciò conoscere che essi sono sacerdoti buoni; tali da potersene ripromettere l' esatto adempimento degli obblighi che loro si affidano.

QUESITI

con brevissime risposte.

1. *Se i chierici possano cantare le lezioni del Mattutino solenne.*

D. Può un semplice chierico cantare in coro le lezioni del 2. e 3. notturno nel Mattutino solenne?

R. Ecco un decreto della S. C. de' Riti che riguarda certe consuetudini di cantarsi alcune lezioni del Mattutino solenne da semplici chierici: " Diebus solemnibus serventur dispositiones Caeremomalis Episcoporum Lib. II, Cap. V, § 4; et Cap. VI, § 15 (1). Diebus vero haud solemnibus servetur dignitatis ordo, ita ut Lectiones I nocturni ab acolythis; II nocturni a beneficiatis; III demum a canonicis recitentur „ (14 Dec. 1894 *in Granaten.* ad 2, n. 3840).

Su tal proposito poi così prescrive il Cerimoniale dei Vescovi, L. II, cap. VI, n. 13: " Lectiones leguntur, festis praesertim diebus, a canonicis, incipiendo a iunioribus ad seniores; et quando non adsunt tot canonici, primas legunt alii clerici in choro existentes. „

Dunque le lezioni regolarmente debbono leggersi o cantarsi dai canonici, cominciando dai più giovani (da quelli che presero possesso in ultimo luogo); in mancanza poi di canonici, le prime lezioni possono leggersi da altri chierici ascritti al coro. Se poi v' ha consuetudine, le sole lezioni del primo notturno possono leggersi o cantarsi da semplici accoliti.

---

(1) Il Cerimon. dei Vescovi al Capo V, § 4, parlando del mattutino pontificato solennemente dal Vescovo, dice: " Primae sex lectiones a totidem canonicis iunioribus, incipiendo a iuniore, prius a caerimoniario instructis, competenti voce et tono recitabuntur... septimam et octavam cantabunt hi qui futuri sunt assistentes a lateribus Episcopi in Missa: nona vero et ultima lectio dicetur ab ipsomet Episcopo. „

Lo stesso s' inculca al capo VI, § 15.

2. *Sull' uso di una pubblica elemosina.*

D. Sul luogo di assassinio, non lungi dalla città di M., la vedova dell' ucciso ha fatto erigere una cappella espiatoria col quadro delle anime purganti e con una cassetta per raccogliere le elemosine dei viandanti. — Si chiede, che uso debba farsi delle dette elemosine: se debbano applicarsi per messe, ed in suffragio di chi; ovvero per limosine, e se possano darsi alla famiglia dell' assassinato caduta in miseria.

R. Amministratore di cotali elemosine, per diritto, è il parroco, il quale deve usarne per quei fini onde furono largite. Essendo sulla cassetta un quadro delle anime purganti, può supporsi che i pii offerenti abbiano voluto così suffragare le anime del purgatorio, e particolarmente l' anima dell' assassinato, ad occasione del quale fu eretta la chiesuola. Ciò che si raccoglie può darsi per messe, colla detta intenzione. Può darsi altresì, almeno in parte, per la manutenzione dell' edicola e ancora per limosine a poveri (non esclusa la famiglia dell' ucciso). Il parroco però che conosce l' uso del luogo può meglio interpretare la intenzione degli offerenti.

3. *Circa i doveri di un bibliotecario, quanto a libri proibiti.*

D. In B. trovasi una pubblica biblioteca municipale, contenente ancora libri proibiti. Si chiede: 1. È obbligato il bibliotecario a provvedersi della licenza di ritenere libri proibiti? 2. Può dare a leggere i libri proibiti a chi non ne ha la licenza?

R. Quanto al primo quesito è facile la risposta: Se il bibliotecario è risoluto di non leggere nessun libro proibito, non è obbligato a provvedersi della licenza, non essendo questi libri di sua proprietà, onde non può dirsi che egli li possegga o li ritenga. Proprietario è il municipio e ad esso spetterebbe di munirsi delle debite facoltà, facendone eseguire la necessaria condizione di non darli a leggere a chi sia sfornito di licenza.

Non così facile è la risposta al secondo dubbio, se cioè, non volendo il municipio mettersi in buona regola di coscienza, nè permettendo che si neghino i libri vietati a persone sfornite di licenza, possa il bibliotecario ottemperare senz' altro a queste disposizioni. In rispetto ai librai, la Costit. *Officiorum*, art. 46, prescrive che " libros prohibitos venales non cuiquam vendant, nisi prudenter existimare possunt ab emptore legitime peti. „ E questa dovrebb' essere pure la norma di un bibliotecario; altrimenti coopererebbe alla trasgressione di una grave legge ecclesiastica e naturale. Per coonestare tal cooperazione occorrerebbe una grave ragione, non sembrando bastevole quella sola di adempiere il proprio dovere. Solamente se il bibliotecario ne temesse la destituzione dall' officio, il quale d' altra parte gli fosse necessario al sostentamento, in questo caso sembrerebbe che lo si possa scusare da grave colpa.

4. *Se un cappellano che soddisfa per mezzo di altri possa omettere la celebrazione.*

D. Tizio, investito del beneficio di una messa quotidiana che in tutto o in parte soddisfa per mezzo di altri, può talvolta omettere la celebrazione?

R. Vedemmo altrove (*Consultaz. Can.* Vol. II, p. 154 e *Mon. Eccl.* Vol. IX

Par. II, pag. 15) quando il cappellano coll' obbligo della messa quotidiana possa omettere la celebrazione. Ma vuolsi avvertire che tale omissione si permette a coloro solamente che sono obbligati di celebrare da sè stessi; non già a quei che possono farsi sostituire da altri. Si ascolti S. Alfonso (L. VI, n. 332): " Advertit tamen Bonacina, c. 8, q. 3, quod nullo die cappellanus poterit vacare si in fundatione expresse cautum sit, ut missa celebretur per seipsum vel per alium, ex declaratione S. C. die 30 mai. 1699. „ Tizio adunque, potendo farsi sostituire, non può tralasciare l' adempimento quotidiano del santo sacrifizio.

5. *Di una consuetudine di troncare il canto della messa.*

D. In C. è invalsa la consuetudine di cantare, in date occasioni, la messa solenne, o semplicemente cantata, fino al *Sanctus*; dopo di che, se trovasi esposto il Santissimo, s' intuona dal coro il *Sacris solemniis*, e se si celebra qualche festa della B. V., le litanie lauretane; ed il canto di ciò si protrae fino al termine della messa. Che di tale usanza?

R. È usanza riprovevolissima. Il canto della messa, come ogni altra rubrica di essa, non si può interrompere per qualsivoglia consuetudine in contrario. Così più volte ha dichiarato la S. C. dei Riti, in ispecie pel canto del *Credo* (decr. n. 3108 ad 15, e decr. n. 3827 ad 2).

6. *Se il sacerdote binante può ricevere lo stipendio della seconda, anzichè della prima messa.*

D. È vietato al sacerdote binante di ricevere lo stipendio per la seconda messa. Ma egli vuol celebrare senza stipendio la prima e ricevere lo stipendio della seconda. Può?

R. Crediamo che possa. Imperocchè lo scopo del divieto è quello d' impedire ogni apparenza di avarizia o di turpe lucro; e però, purchè si riceva un solo stipendio, può questo essere o della prima ovvero della seconda messa. Così interpretano alcuni il detto divieto, secondo il Koning-Putzer (Comm. in Facult. Apost, n. 160): " Hoc a quibusdam intelligitur, ac si dicatur *pro altera*, ita ut accipi possit stipendium pro secunda missa, dummodo pro prima non fuerit receptum. „ — Ed il Many (*Prael. de Missa* n. 58) assolutamente scrive: " Alii sacerdotes curam animarum non gerentes, alterutram missam pro recepto stipendio applicant, alteram gratis. „

7. *Se il parroco possa applicare per altri la messa nelle feste soppresse.*

D. Il parroco è obbligato alla messa *pro populo* nelle feste, anche soppresse, personalmente, nè può, senza canonico motivo differirla, o farla celebrare da altri. Ora, posto un indulto apostolico che concede ai parroci di applicare nelle feste soppresse il santo sacrifizio a uno scopo pio, possono i parroci applicare per altri la messa nei detti giorni, riserbandosi di applicarla nel dì seguente allo scopo pio?

R. Crediamo che possa per qualche ragionevole causa. Imperocchè essendo il parroco dispensato dall' obbligo di applicare *pro populo* nei detti giorni, l' obbligo va convertito in quello di applicare per la causa pia. Or la messa applicata a questo fine non è necessario che la celebri nelle feste abolite, come sarebbe necessario in questi giorni la messa applicata *pro po-*

pulo. E però crediamo che possa differire ad altro giorno la messa per la causa pia. Abbiamo detto *per qualche ragionevole causa,* non sembrando cosa retta fare questa trasposizione senza ragione alcuna, benchè leggera.

8. *Se, e come, il Vescovo possa compiere le funzioni del Rituale.*

D. Può il Vescovo compiere le funzioni del Rituale; p. e. la benedizione di una nuova chiesa?

R. Il Vescovo ha la pienezza del sacerdozio; e però può compiere tutte le funzioni, per cui si richiede il carattere sacerdotale. Tuttavia, essendo il Vescovo superiore ai sacerdoti, pel decoro della sua dignità, non può fare funzioni minori senza il rito proprio di lui. Le funzioni perciò del Rituale può compierle solo col rito pontificale. Così può amministrare il battesimo; così il matrimonio; così le altre benedizioni. Ed in talune appendici del Pontificale Romano trovasi descritto cotal rito. — Ecco un decreto della S. C. dei Riti *in Tarraconen.* 7 ian. 1880, ad 2, n. 3507: " In una Erien. diei 20 aug. 1870, declaratum fuit non posse Episcopum missam pontificalem cum solis diacono et subdiacono, omissis aliis ministris, celebrare. Quaeritur: An celebrare possit missam solemnem cum diacono et subdiacono ritu sacerdotali? Item, an possit peragere more sacerdotali functiones sacerdotales, saltem aliquas, v. g. ecclesiam benedicere vel consecrare? — Resp.: *Negative in omnibus*„. Dove il *negative* si riferisce a *more sacerdotali,* non già a *functiones sacerdotales.* — E che il Vescovo possa fare codeste funzioni sacerdotali (con rito però pontificale, vale a dire colla mitra, col bacolo ecc.), ed in ispecie la benedizione della nuova chiesa, si ha dal decreto generale 5 giugno 1899, n. 4025, in cui sta detto: " II. Ecclesias autem omnes esse ab Episcopo, nisi consecratae eae fuerint, saltem benedicendas, quemadmodum etiam oratoria publica, sub formula in Rituali Romano praescripta. „

9. *Se l' officio di cerimoniere del Vescovo spiri colla morte del Vescovo medesimo.*

D. In S., morto il Vescovo, e dovendosi celebrare una grande solennità, s' invita un Vescovo forestiero. Per assistere ai pontificali di questo Vescovo sorge quistione fra il cerimoniere del capitolo e quello del Vescovo defunto, a chi spetti tale officio. Il primo lo vuole per sè, dicendo spirato col Vescovo defunto l' officio di cerimoniere vescovile. Il secondo non vuol cedere, dicendosi officiale che perdura anche dopo la morte del Vescovo. Chi ha ragione?

R. Non essendo stabilito nulla nelle leggi ecclesiastiche per la soluzione di questo caso, fa d' uopo risolverlo coi principii generali. E, premesso che il Cerimoniale de' Vescovi L. I, c. V, n. 1 vuole che siano stabiliti due cerimonieri nella sua cattedrale e che questi cerimonieri debbano eleggersi uno dal Vescovo, un altro dal Capitolo col consenso del Vescovo (S. R. C. decr. 1904; 2307 ad 1. et 2.; 2307 ad 3. et 4; 2310 ad 1. et 2.), possiamo dire che, se l' elezione fu fatta con decreto assoluto del Vescovo, vale altresì dopo la costui morte. Se poi fu fatta *ad beneplacitum,* allora spira colla morte del Vescovo.

10. *Quando vachi il beneficio pel trasferimento del beneficiato, se dalla collazione o dal possesso del nuovo beneficio.*

D. Tizio, canonico della cattedrale di T., fu promosso dal Vescovo a can-

tore della detta chiesa nei mesi di collazione vescovile. In pari tempo Cajo fu nominato con bolla vescovile al canonicato posseduto da Tizio. Però Tizio differisce a prendere possesso del cantorato perchè aspetta l' *exequatur*; e questo l' ottiene e prende possesso nei mesi di collazione Apostolica. Si chiede: Rimane riservato alla S. Sede il beneficio conferito a Cajo?

R. Il primo beneficio vaca di dritto non dal giorno del possesso del nuovo beneficio, ma dal giorno della collazione di questo. Il possesso è una circostanza della collazione, non è la collazione; è una condizione perchè il beneficiato possa iniziare il suo officio e percepirne gli emolumenti. Ecco come insegna il Leurenio (*De Benef.* T. II, p. 523, n. 1): " Illam (provisionem) intelligi consumptam sive provisus possessionem acceperit sive non, cum possessio sit quid penitus separatum a provisione, per quam consumitur vacatio. „ La vacanza dunque del beneficio si ha dal punto della collazione al chierico di un beneficio nuovo, non dal possesso di quest' ultimo. E però se fu fatto così vacante il primo beneficio nei mesi vescovili, il Vescovo poteva ben conferirlo ad un altro, benchè poi il possesso sì del primo beneficiato come del secondo sia avvenuto nei mesi di collazione Apostolica.

11. *Se in una doppia scuola di maschi e di femmine, sita in un solo edifizio, possa erigersi un doppio oratorio semipubblico.*

D. In M. le scuole municipali, sì di maschi, come di femmiue, si adunano in un solo grande edifizio, del quale il primo piano è destinato ai maschi, il secondo alle femmine. Finora vi è stato un solo oratorio comune, in cui, con permissione del Vescovo, si è celebrata la S. Messa. Ora, per evitare sconci, si vorrebbe aprire un secondo oratorio, perchè gli uni siano in tutto divisi dalle altre. Può il Vescovo permettere la celebrazione del santo sacrifizio nel nuovo oratorio?

R. Che il Vescovo possa permettere nelle scuole anche esterne un oratorio semipubblico, colla facoltà di celebrarvi la santa messa, è fuori dubbio dopo il decreto della S. C. de' Riti 23 genn. 1899, n. 4007. Però l' altro decreto in *Nivernen.* 8 mar. 1879 ad 2, n. 3484, al dubbio: " Potestne Episcopus alia oratoria praeter cappellam seu principale oratorium erigere in piis communitatibus, sive ob numerum sacerdotum ibi degentium, ut ab omnibus missa dici possit; sive in gratiam infirmorum, qui nequeunt adire cappellam seu oratorium principale? „ — si risponde: " Si porro ex piarum communitatum conditione necessaria sit erectio, facultas erit a S. Sede obtinenda. „ — Per la comunità dunque il Vescovo può permettere un solo oratorio semipubblico e principale; e se qualche altro ne occorra, fa d' uopo ottenerne la facoltà dalla S. Sede.

Ma la doppia scuola deve considerarsi come una sola comunità? Se i maschi non han che fare colle femmine ed hanno separate direzioni e separati corpi insegnanti, crederemmo che ciascuna possa considerarsi comunità autonoma, benchè *per accidens* siano raccolte amendue sotto lo stesso tetto, e che perciò ad ognuna possa il Vescovo concedere colle debite cautele la erezione dell' oratorio semipubblico. Siamo qui *in favorabilibus* e si vuole interpretare largamente.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1905)

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 17 genn. ult. nel Palazzo Apostolico Vaticano, alla presenza di Sua Santità, si tenne la Congregazione generale dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi Cardinali, Prelati e Consultori teologi emisero il voto sul dubbio della virtù in grado eroico della Venerabile Maddalena Sofia Barat, fondatrice della Società del S. Cuore di Gesù. — Nella Domenica 12 u. s. poi nella Sala del Concistoro in detto Palazzo, in presenza pure del S. Padre, e colla consueta solennità, fu promulgato il decreto sopra l' eroismo delle virtù della mentovata Venerabile Maddalena Sofia Barat. — Il 21 u. s., presso l' E.mo Card. Gotti, Ponente della causa di beatificazione del Ven. Nepomuceno De Tschiderer, Principe e Vescovo di Trento, si è tenuta la Congregazione antipreparatoria dei Sacri Riti, nella quale dai Prelati e Consultori teologi si è discusso il dubbio sull' eroismo della virtù esercitate dal medesimo Venerabile.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato l' E.mo Agliardi Protettore dell' Arciconfr. del SS. Sacramento, eretta nella Chiesa di Maria Immacolata in Catanzaro: l' E mo Vives Protettore di altra Arciconfr.; dell' Istituto delle Figlie di Cristo Re in Granata, e dell' Istituto delle Suore Terziarie Cappuccine della S. Famiglia in Valenza. Con altro biglietto ha nominato Mons. Girolamo Rolleri Segretario della S. Cougregazione di Propaganda per gli Affari di rito Orientale.

Consecrazione del Vescovo di Bergamo — Il S. Padre, per dare un attestato della Sua benevolenza a Mons. Radini Tedeschi, eletto Vescovo di Bergamo il 29 gennaio ult., si è compiaciuto consacrarlo Egli stesso, assistito dai Vescovi di Piacenza e di Asti nella Cappella Sistina. Assistevano pure parecchi Cardinali, Vescovi e Prelati coi congiunti del consacrato.

Necrologio — Negli ultimi mesi la influenza in moltissimi è stata esiziale. Sono morti: Mons. Giuseppe de Schork, Arciv. di Bamberga (Baviera): Mons. Schneider, Vesc. ausiliare di Vienna: Mons. Ludovico Piavi, Patriarca latino di Gerusalemme: Mons. Preston, Vescovo ausiliare di Hexham e Newcastle: Mons. Bertagna, Arciv. tit. di Claudiopoli, già Vesc. ausil. e Vic. gen. dell' E.mo Arciv. di Torino: Mons. Coeuret-Varin, Vesc. di Agen (Francia): Mons. Neszlenyi, Vesc. di Szathmar (Agria).

Sono morti pure: il R.mo P. Sigolet, Superiore generale dei Marianisti nel Belgio: Mons. Savelli-Spinola, Segretario di Propaganda: il R.mo P. Baravelli, ex Generale dei Barnabiti, Presidente della Commissione liturgica, e Consultore delle Sacre Congr. dei Riti e di Propaganda pel rito orientale: Paolo Hery, celebre ottico ed astronomo dell'Osservatorio di Parigi, ingegno eletto ed eccellente cattolico: il P. D. Luigi Biaschelli, Direttore generale della Congr. del Preziosissimo Sangue: il Cav. Andrea Meluzzi, Maestro Direttore della Cappella Giulia: S. A. il Principe Giovan Battista Ceschi a Santa Croce, Gran Maestro del S. O. Gerosolimitano di Malta: il R.mo P. Timoteo

Bertelli, barnabita illustre scienziato e professore di fisica nel Collegio della Querce a Firenze: Mons. Lepidi Passerini, Decano dei Prelati votanti, e referendario della Segnatura papale di Giustizia: Mons. Sebastiani can. della Basilica Lateranese, presidente e munifico benefattore di molte opere pie: Mons. Pericoli, Uditore gen. della R. C. A. che occupò importanti ed onorevoli officii anche sotto Pio IX, e Mons. Felici, vic. gen. dello E.mo Card. Satolli.

CRONACHETTA POLITICA

— Il Presidente del Consiglio italiano Giolitti, per causa di salute, si è dimesso. Fortis, incaricato di ricostituirlo, non vi è riuscito. Interinalmente continua a funzionare l'antico ministero con Tittonie a presidente del consiglio, il quale nella camera ha avuto un voto di fiducia a gran magggioranza.

— Il ministero francese, dopo la dimissione di Combes, è stato ricomposto da Rouvier, restando egli alla presidenza ed alle finanze: Chaumiè alla giustizia: Delcassè agli esteri: Etienne agl' interni: Berteaux alla guerra: Thomson alla marina: Clementel alle colonie: Gauthier ai lavori pubblici: Martin all' istruzione: Dubief al commercio: Ruan all' agricoltura. Quantunque di sentimenti più moderati, l' influsso, che subisce dai radicali e dal partito di Combes, non potrà migliorare le condizioni che si richiedono per la tranquillità civile e religiosa della Francia.

— Il ministero spagnuolo non è durato che pochi giorni. Villaverde lo ha ricostituito, restando alla presidenza: Ugarte alla giustizia: Garcia Alix alle finanze: Martittegut alla guerra: Besada agl' interni: Villaurrutia agli esteri: Lacierra all' istruzione: Cobian alla marina: Vadillo all' agricoltura.

— Il Conte Tisza ha dato le sue dimissioni. L' Imperatore ha chiamato Andrassy per la formazione di un nuovo ministero ungherese: compito che presenta molte difficoltà. L' Imperatore si è proposto di andare a Budapest.

— Le agitazioni in Russia continuano. Si è diffusa in molte città dello impero, specie nella Polonia. Il S. Sinodo ha fatto un indirizzo al popolo per pacificare gli animi. Lo Czar ha ricevuto una deputazione di operai, esortando con amorevoli parole di tornare al lavoro, non lasciarsi ingannare dai nemici della patria, assicurando che prendeva provvedimenti per migliorare la loro sorte. La calma però non è ritornata. Il Governatore, procuratore del Senato, a Finlandia, ed il capo della polizia di Varsavia sono stati assassinati. Il Granduca Sergio a Mosca presso il palazzo del Kremlino fu ridotto a mille pezzi colla carrozza per lo scoppio di una bomba, lanciata presso la vettura da un giovane che fu arrestato. Il generale Trepow è stato nominato gevernatore generale di Pietroburgo con pieni poteri. Alle operazioni di guerra in Manciuria la sorte delle armi è stata avversa alle truppe russe che han dovuto abbandonare Mukden, dopo un' accanita battaglia, e battere in ritirata. Il generale in capo Kuropatkin è stato richiamato in Russia.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa le cause per lo smembramento di una parrocchia.

Taurinen. Dismembrationis — 21 Genn. 1905 — Il *Sobborgo della Vittoria* è un rione fuori le mura di Torino, che ha una chiesa parrocchiale, detta *della Madonna di Campagna*, officiata dai Religiosi Cappuccini. Cresciuto ivi e quasi triplicato il numero degli abitanti (era di oltre 2500 ed ora è di oltre 6500) fin dal 1884 si pensò di costruire una chiesa succursale o sussidiaria per le funzioni religiose.

Fu cominciata la edificazione della nuova chiesa presso un centro circondato da molte e nuove abitazioni, soprattutto per opera del sac. Carlo Giaune, il quale raccolse elemosine a questo fine, fece contratti, e mise anche del suo.

Condotta la fabbrica a tale, da potersi aprire un braccio di detta chiesa al pubblico culto, ed offerta dal Giaune la congrua di annue L. 500, che sarebbe certamente stata aumentata dal Municipio, si fecero da più anni istanze alla Curia di Torino perchè volesse smembrare quel centro di abitazioni dall' antica parrocchia e stabilirne una nuova nella prefata chiesa in costruzione. L' E.mo Card. Alimonda fu contrario, soprattutto perchè gli abitanti non erano in numero conveniente e si voleva invadere i confini anche di altre parrocchie della città.

Ma cresciuto ora il numero degli abitanti e rinunziato allo stralcio delle altre parrocchie, furono reiterate le preci all' attuale E.mo Arcivescovo, il quale accolse il progetto e caldeggiollo come opportunissimo per quegli abitanti ; ed anzi pubblicò pure l' editto *contra prae tendentes*.

Ciò però non arrise al parroco dell' antica cura, il quale si rivolse alla S. Sede chiedendo che la sua parrocchia non venisse smembrata. Allegava la poca distanza (un chilometro e mezzo) dalla sua chiesa con vie carrozzabili ; il numero non eccessivo della intera popolazio-

ne (poco più di sei mila anime); l' utilità di stabilire nella nuova chiesa una succursale alla parrocchia; più istituti di beneficenza già costruiti che altrimenti languirebbero, e finalmente la necessità di mantenere sè ed i suoi frati che lo coadiuvano nella cura.

Udito l' Arcivescovo, la causa venne discussa, con allegazioni d' ambo le parti, il dì 21 gennaio 1905 e col dubbio:

An et quomodo locus sit dismembrationis in casu.

E fu risposto:

Attentis omnibus, modo non expedire.

Corollarii:

a) Ecco ciò che prescrive il Tridentino intorno a tal materia (Sess. XXI, c. 4, *de ref.*): " Episcopi etiam tamquam Sedis Apostolicae delegati in omnibus ecclesiis parochialibus, in quibus populus ita numerosus sit, ut unus Rector non possit sufficere ecclesiasticis sacramentis ministrandis et cultui divino peragendo, cogant Rectores vel alios ad quos pertinet, tot sacerdotes ad hoc munus adiungere, quot sufficiunt ad sacramenta exhibenda et cultum divinum celebrandum. In iis vero in quibus ob locorum distantiam sive difficultatem parochiani sine magno incommodo ad percipienda sacramenta et divina officia audienda accedere non possunt, novas parochias, etiam invitis Rectoribus, iuxta formam Const. Alex. III quae incipit *Ad audientiam* constituere possint. „

b) Dal testo allegato si vuol raccogliere che due casi contempla il Tridentino: il numero cresciuto della popolazione e la distanza dei luoghi con vie aspre e difficili, sì che senza grande incomodo non si possa accedere alla chiesa parrocchiale. Pel primo caso stabilisce i coadiutori che devono essere deputati a spesa del parroco. Pel secondo caso, solamente, vuole lo smembramento della parrocchia e ancora della congrua, non ostante l' opposizione del parroco.

c) Circa il cresciuto numero di abitanti, non così facilmente si può procedere allo smembramento. Si ascolti il Ferraris v. *Dismembratio*, n. 7 sq.: " Dismembrari non potest ecclesia parochialis ob solum aucti populi numerositatem, nisi concurrant requisita a Conc. Trid., sess. 21, cap. IV de ref.; Rota, Par. I, decis. 484 n. 1 et par. II, decis. 88, n. 2. „ Coerentemente a tale dottrina sentenziò più volte la S. C. del Conc., come *in Ostunen.* 12 iul. 1636; *in Toletana* 4 mai. 1697; *in Gerunden.* 29 ian. 1701, e soprattutto *in Massalen.* 9 mai. 1840, in cui nel foglio d' officio sta detto: " Admonent Doctores ob solum parochianorum numerum etsi exorbitanter sit auctus in eodem loco ecclesiae parochialis ad subsidiarium dismembrationis remedium non deveniri, cum succurri possit per unius vel plurium vicariorum deputationem. „

d) Quanto poi alla distanza ed alla difficoltà delle vie, la celebre decretale di Alessandro III *Ad audientiam*, citata dal Tridentino *l. c.*, dice: " Ad audientiam nostram noveris pervenisse quod villa quae dicitur H. tantum perhibetur ab ecclesia parochiali distare, ut tempore hiemali cum pluviae inundant, non possint parochiani sine magna difficultate ipsam adire, unde non valent congruo tempore ecclesiasticis officiis adesse. „ Non qualunque distanza perciò, nè qualsivoglia difficoltà di vie bastano ad autorizzare lo smembramento.

e) Qual poi debba essere la distanza per tale effetto, se talvolta la S. C. del Conc. ha consentito lo smembramento per la distanza di due miglia, come *in Ariminen. erectionis paroec.* 18 iun. 1879 ed *in Placentina, dismembrat.* 18 mai. 1791, — non l'ha concessa però per la distanza di un sol miglio, come *in Lancianen.* 18 nov. 1847; *in Novarien. dismembrat.* 12 aug. et 18 nov. 1847 ecc. ecc. (v. Fagnano in cap. *Ad audientiam*, n. 23).

f) Circa la difficoltà delle vie (non bastando la sola distanza) il Fagnano così la spiega *De Eccles. aedif.* cap. 19: " Si inter populum alicuius villae et parochialem, torrens vel flumina aliqua intercedant, quae nec pontem habeant, nec vado transiri possint, vel agatur de via non secura. „ Ed il Pignatelli T. IV Cons. 230, n. 9: " Si constiterit quod via sit montuosa, aspera, lutuosa, ac ita ardua ut parochiani, sine magno incommodo, imo etiam periculo pro recipiendis sacramentis et audiendis divinis officiis ad parochialem accedere nequeant, praesertim tempore hiemali, propter imbres ac pluvias, non solum reputatur necessaria deputatio vicarii, verum etiam dismembratio, sive erectio novae paroeciae. „ Così pure Ferraris l. c. n. 7 sq.; Ursaya *Discept. eccles.* T. I, Par. I, disc. 14, n. 93 et 95; De Luca *Adnot. ad Conc. Trid.* disc. 16, n. 12 etc.

g) Lo smembramento delle parrocchie fu sempre riputato cosa odiosa, e però da non concedersi facilmente. Così Fagnano l. c. n. 16, il quale ne allega la ragione: " Est enim huiusmodi erectio et dismembratio a parochia antiqua instar alienationis iuris Ecclesiae, quae sine causa fieri non debet. „ Così pure Lotterio *De re benef.* c. 31, quaest. 28, n. 4; Rota *recent.* p. 7, dec. 68, n. 1; De Luca *De Regul.* Disc. 5, n. 4 etc.

h) Ciò nondimeno nei tempi moderni la giurisprudenza della S. C. del Concilio circa lo smembramento delle parrocchie s'è un po' modificata; e se prima richiedeva la stretta necessità, or la consente talvolta anche per una grande utilità. Così leggesi negli *Acta S. Sedis* (Vol. XII, pag. 292): " Olim dismembrationis remedium extremum habebatur, ita ut etiamsi iusta causa haberetur, tamen ecclesia dismembrationi non subiiciebatur quoties consuli potuisset populi ne-

cessitatibus per praesentiam capellani in aliqua capella. Verum nuperrime iurisprudentia sapienter ab EE. Iudicibus secuta mitior est, nostrisque hisce temporibus aptior. Depravati enim mores incautae iuventutis; massonicae sectae, quae veluti lupi rapaces furunt ut Christi gregem devorent, nisi necessitatem absolutam, saltem utilitatem portendunt evidentem multiplicandi pastores. Intra populi pastores autem veros parochos praeferendos esse vicariis nemo non videt. „

i) E però, se prima la S. C. provvedeva ai bisogni della popolazione cresciuta o lontana dalla chiesa parrocchiale colla deputazione di un coadiutore, ora suol provvedere con un parroco. Così *in Sedunen.* prima (15 dec. 1742) per la villa ed il territorio di *Camperiaco* non permise lo smembramento prescrivendo il coadiutore; più tardi poi (25 apr. 1853) lo concesse. Così pure *in Reatina,* 20 sept. 1817; *in Urbinaten.,* 27 nov. 1852 et 20 nov. 1853; *in Ventimilien.,* 8 aug. 1818; *in Brixien.,* 27 sept. 1857; *in Fesulana,* 4 iun. 1836; *in Laquedonien.,* 16 dec. 1876.

l) Questa variazione di giurisprudenza fu notata altresì dall' autore delle addizioni al Ferraris v. *Dismembrationis,* n. 8 et 129: " Novissime in diversam abiit sententiam S. C. Concilii... censuit enim deveniendum esse ad dismembrationem paroeciae tametsi rector veteris paroeciae retinere offeret in aliqua capella capellanum, qui occurrere valeret indigentiis parochianorum, qui iusta de causa instabant pro dismembratione. „

m) Nel caso più ragioni consigliavano lo smembramento. Quel centro di case distante un chil. e mezzo dalla chiesa parrocchiale con circa 2500 anime; la vicinanza di quel luogo dalla città e la ripugnanza di quei terrazzani di andare fino a quella chiesa per compiere i divini officii; la congrua costituita pel nuovo parroco senza diminuzione di quella del parroco antico; la chiesa nuova già molto innanzi nella costruzione; il bisogno d'istruzione e di opere pie fra quegli abitanti; il desiderio dell' Arcivescovo per la nuova parrocchia ecc. persuadevano lo smembramento.

n) Ma, d' altra parte, la poca distanza e la facilità delle vie per accedere all' antica chiesa parrocchiale; il numero di anime non eccessivamente cresciuto; il bisogno di non danneggiare le opere di beneficenza dell' antica parrocchia; la necessità del mantenimento della famiglia dei Frati che cooperano al parroco; il poter provvedere ai bisogni di quelle anime con un coadiutore; e soprattutto la costruzione della nuova chiesa non ancora compiuta, tutte queste ragioni han persuasa la S. C. non esser ancor venuto il tempo pel totale smembramento. Di qui, la giusta decisione sopra riferita.

II.

Non valgono consuetudini o statuti (senza venia pontificia) che autorizzano a star lontani dal coro più di quanto consentono le leggi canoniche.

Toletana Distributionum — 21 Genn. 1905 — Nella chiesa cattedrale di Toledo, come nelle altre cattedrali della Spagna, è costume che, oltre il can. teologo ed il penitenziere, vi è ancora il canonico *magistrale*. Questi ha l' officio di predicare in alcune solennità dell' anno al capitolo ed al popolo, e, quasi in premio di tal ministero, gli si concede una intera settimana di vacanza dal coro prima di ciascuna predica.

La S. C. del Concilio in *Vallisoletana* 29 apr. 1899 (*Mon. Eccl.* Vol. XI, pag. 196), ed *in Oveten.* 27 apr. 1901 (*Mon. Eccl.* Vol. XIII, pag. 49) avea dichiarato tal consuetudine non sostenersi. Queste decisioni però non tolsero ogni dubbio ai molti capitoli della Spagna, in cui si trova il canonico magistrale. Imperocchè non pochi l' hanno non per consuetudine, ma o in forza di statuti particolari, ovvero in forza del Concilio provinciale di Compostella, celebrato l' anno 1565 che dicesi approvato da S. Pio V, e nel quale, parlandosi del canonico magistrale, sta detto : " Predicatori liceat, quoties sermonem est habiturus, per octo dies integros abesse (a choro) dum tamen missae sacrificio adsit. „

Or tutti sanno quanta sia l' autorità dei concilii provinciali che sogliono approvarsi dalla S. Sede. Di essi così parla il Tridentino (Sess. 24, c. 2. *de ref.*) : " Provincialia concilia, sicubi omissa sunt, pro moderandis moribus, corrigendis excessibus, controversiis componendis, aliisque ex sacris canonibus permissis renoventur. „ E tutti i DD. insegnano che i detti concilii " decreta morum facere quidem possunt, „ come dice Schmalzgrueber.

Perciò l' Arcivescovo di Toledo, per meglio chiarire siffatto punto, si rivolse alla S. C. proponendo i dubbii che seguono :

I. An sustineatur invecta praxis tribuendi distributiones quotidianas canonico magistrali a choro absenti sive per hebdomadam integram, sive per tres aut quatuor dies ad parandam concionem in casu. — Et quatenus negative ad utrumque ;

II. An et quot dies absentiae absque amissione distributionum quotidianarum concedi possint canonico magistrali in casu.

E la S. C., dopo maturo esame, nei comizii generali del dì 21 gennaro 1905, decise :

Ad I. Negative.

Ad II. Affirmative, favore canonici magistralis Toletani Capituli per duos dies ad quinquennium.

Ed eccone le precipue ragioni:

a) Il diritto comune, mentre inculca l'obbligo a tutti i capitolari di prestar servizio al coro, abolisce e vieta ogni contraria consuetudine. Così il *c. unic. de cler. non resid.* in 6.° che comincia *Consuetudinem.* Così il Tridentino sess. 24, c. 12.

b) È vero che il diritto ne eccettua il caso quando un capitolare si assenta *per utilità della chiesa;* ma, secondo l'insegnamento generale de' DD., questa utilità dev' essere del solo Capitolo, non già pure del Vescovo e dei fedeli. Così la S. C. del Conc. *in Aesina, distribut.* 29 iul. 1848.

c) La concessione del concilio di Compostella non può sostenersi, perchè contraria al diritto; nè vale un' approvazione generica della S. Sede, occorrendone una specifica, che non può provarsi. Perciò lo stesso Garcia, insigne canonista Spagnuolo, dice nulla ed irrita cotal disposizione di quel concilio (*De Benef.* Vol. I, Par. V, cap. 7, n. 11). Lo stesso insegna Benedetto XIV *De Syn.* L. IV, cap. 7, n. 11.

d) Del resto la S. C. del Conc. nelle citate cause *in Vallisoletana* ed *in Oveten.* si era già pronunziata per le molte ragioni ivi allegate (v. *Mon. Eccl. ll. cc.*), e coerentemente a quelle ha deciso nella presente, concedendo *per grazia*, per un quinquennio, che due giorni innanzi il canonico magistrale possa assentarsi dal coro.

III.

Circa la interpretazione del decreto ultimo sulle messe manuali.

Beatissime Pater,

Superior Generalis Cong.nis a Spiritu Sancto humiliter postulat:

I. An ad art. 7.^{m} decreti *De Observandis* diei 11 Maii 1904 sub nomine Ordinariorum veniant quoque Praelati Regulares pro suis respectivis subditis.

II. An Episcopi dioecesani et Praelati Regulares, qui aliis Episcopis seu Praelatis Regularibus Missas cum sua eleemosyna celebrandas tradiderint, ab omni obligatione coram Deo et Ecclesia relevati censeantur; an potius obligatione teneantur usque dum peractae celebrationis fidem sint assequuti.

Die 27 Februarii 1905. S. Congregatio Concilii Tridentini Interpres propositis dubiis ita respondendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

VINCENTIUS Card. Ep. Praenest. *Praefectus.*
CAIETANUS DE LAI, *Secretarius.*

IV.

Sullo stesso argomento.

Beatissime Pater,

Episcopus S. Deodati ad pedes Sanctitatis Vestrae provulutus humillime exponit:

I. Mos invaluit in sua dioecesi ut vicarii apud parochos in domo curiali degentes pensionem non argento exsolvant, sed Missae suae quotidianae, sive lectae, sive cantatae eleemosynam parocho dimittant. Quaeritur utrum mos ille licite possit retineri?

II. Vigore plurium indultorum idem Episcopus Orator concedere potest sacerdotibus suae dioecesis facultatem recipiendi eleemosynam vel pro secunda Missa, vel pro Missis dierum festorum in Gallia suppressorum, *dummodo supradicta eleemosyna pro suae dioecesis operibus piis applicetur.* Porro vestigiis trium suorum antecessorum inhaerens idem Orator Episcopus concessit sacerdotibus ut quaecumque sit eleemosynae quantitas ad cancellariam episcopalem non mittatur nisi eleemosyna synodalis, idest l. 1,50. Quaeritur an haec Episcopi concessio sit legitima?

Die 27 Februarii 1905. S. Congregatio Concilii Tridentini Interpres propositis dubiis ita respondendum censuit:

Ad I. Affirmative, dummodo et quousque excessus in modo aut alius abusus non oriatur super quo Ordinarii erit vigilare. — Ad II. Negative.

VINCENTIUS Card. Ep. Praenest., *Praefectus.*
CAIETANUS DE LAI, *Secretarius.*

V.

Sullo stesso argomento.

Beatissime Pater,

Archiepiscopus Leopoliensis Ruthenorum relate ad decretum S. C. Concilii diei 11 Maii 1904, quoad Missas manuales, humiliter petit solutionem sequentium dubiorum.

I. An iuxta art. 2.^{m} termini persolutionis statui possint usque ad 10 Missas 1 mensis
„ 20 „ 2 „
„ 40 „ 3 „
„ 60 „ 4 „
„ 80 „ 5 „
„ 100 „ 6 „
et ita porro pro quibuslibet 20 Missis unum mensem addendo.

II. An hi termini intelligantur seorsim quoad quemlibet stipendium offerentem, vel etiam intelligi possint cumulative quoad omnes aliqua occasione v. g. in aliqua solemnitate offerentes; ita ut si tunc stipendia offeruntur a 100 oblatoribus, a quolibet pro una Missa, omnes hae Missae in termino sex mensium persolvi debeant.

III. An in casu art. 7^{mi} pro sacerdotibus qui ab Ordinario stipendia accipiunt, termini currant non a die quo primarii offerentes stipendia dederunt, sed ex concessione Ap.licae Sedis a die quo Ordinarius ipsis stipendia tribuit.

IV. An ista stipendia etsi primario a pluribus offerentibus data, tamen in casu art. 7^{mi} tamquam ab uno scilicet Ordinario oblata censenda sint.

V. An liceat Ordinario omnibus his Missis comunem generalem intentionem (ad intentionem dantium) praescribere, etsi a primariis offerentibus speciales intentiones praescriptae fuerint.

Die 27 Februarii 1905. S. Congregatio Concilii Tridentini Interpres propositis dubiis ita respondendum censuit:

Ad I. Rem relinqui discreto iudicio et conscientiae sacerdotum iuxta decretum et regulas a probatis Doctoribus traditas.

Ad II. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad III. affirmative, idest obligationem incipere a die quo sacerdotes Missas celebrandas ab Ordinario recipiunt.

Ad IV. Episcopus curet, ut quantum fieri potest, Missae a pluribus receptae a pluribus Sacerdotibus tempore debito satisfiant.

Ad V. Sufficere, ut sacerdotes celebrent iuxta mentem Ordinarii, qui tamen intentionem pro singulis offerentibus efformare debet iuxta regulas a probatis theologiae moralis auctoribus traditas. Melius tamen esse si patefiant sacerdotibus intentiones praescriptae.

VINCENTIUS Card. Episc. Praenest.
CAIETANUS DE LAI *Secretarius.*

VI.

Sullo stesso argomento.

Beatissime Pater,

P. Pancratius Pfeiffer Procurator G.lis Societatis Divini Salvatoris ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humillime exponit:

Societas Divini Salvatoris quotannis magnum numerum recipit ss. Missarum, quibus ipsa per suos sacerdotes persolvendis solet esse impar. Hucusque Societas fruebatur privilegio, quo obligationibus Missarum persolvendarum, exceptis Missis urgentibus, infra sex menses satisfacere posset; quas vero per suos sacerdotes celebrare non poterat, eas tradere sibi liceret S. C. Visitationis Ap.licae cum stipendio reducto unius libellae, tradita quarta parte harum Missarum cum stipendiis suis integris. Cum Societas, quae indiget quam maxime auxilio amicorum et benefactorum, Missae per litteras plerumque oblatas sine gravi incommodo et damno refutare nequeat, humilis Orator enixe supplicat:

I. Ut praefata Societas etiam in posterum quasvis Missas accipere possit, etiam si praevideat futurum esse ut per suos sacerdotes eas celebrare nequeat.

II. Ut obligationibus ss. Missarum infra tres menses satisfacere possit, exceptis urgentibus et iis quas accepit statim persolvendas.

III. Ut attestatio Missarum acceptarum, licet nondum persolutarum, a Societate data scripto, Societatem ipsam ab omni obligatione coram Deo et Ecclesia relevet.

IV. Denique supplicat idem humilis Orator ut Societas stipendiorum Missarum partem aliquam a Sancta Sede statuendam in utilitatem Collegii Mariani Romani eiusdem Societatis retinere possit.

Die 27 Februarii 1905. S. Congregatio Concilii Tridentini Interpres, vigore facultatum a SS.mo D.mo Nostro Pio PP. X tributarum, propositis dubiis ita respondendum censuit: Ad I. affirmative, vetita tamen studiosa collectione, ita nempe ut accipere possit Missas sponte oblatas, minime vero ab Episcopis aut Sacerdotibus eas quaerere.

Ad II. Pro gratia iuxta petita.

Ad III. Pro Missis S. Sedi, Episcopis Diecesanis aut Superioribus Generalibus Ordinum seu Congregationum Religiosorum datis, affirmative. Pro Missis privatis Sacerdotibus commissis, negative, et servetur dispositio Decreti *De Observandis.*

A IV. pro gratia retinendi duo pro singulis centenis. — Praesentibus ad quinquennium valituris.

VINCENTIUS Card. Ep. Praenest. *Praefectus.*
CAIETANUS DE LAI, *Secretarius.*

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

I.

Un sacerdote, ascritto ad un istituto religioso non esente, non cessa di essere suddito del Vescovo di origine.

Cajetana Jurisdictionis — 27 Genn. 1905 — Il sacerdote Augusto Lauretti di Vallecorsa (Archid. di Gaeta) entrò ancor giovane nella Congregazione del Preziosissimo Sangue: però, appena ordinato sacerdote, per motivi di salute e con venia dei superiori, ritornò in patria fra i suoi, pur sempre appartenendo alla detta Congregazione, ed anzi frequentando la chiesa e la casa che a quel luogo possiede la Congregazione medesima.

Gli Arcivescovi di Gaeta lo adibirono in diversi officii del sacro ministero, non escluso quello di economo spirituale, che esercitò per diversi tempi.

Or nel 1903 l' Arcivescovo lo tenne sospeso per alquanti mesi dalla facoltà di confessare. L' anno seguente gl' inibì di celebrare in tutte le chiese dell' Archidiocesi, e poi gli concesse di farlo solo in quella che apparteneva alla Congregazione del Prez. Sangue, previo un ritiro di alquanti giorni.

Il sac. Lauretti ricorse alla S. C. dei VV. e RR., alla quale l' Arcivescovo riferì che diverse accuse pesavano a carico di lui, non in fatto di moralità, ma per aver contratto dei debiti e per essersi inserito nei partiti municipali. Del resto, egli, l' Arcivescovo, non credevasi obbligato a ritenere in diocesi un religioso che, pur non dimesso dall' Istituto, viveva da gran tempo fuori di esso.

La vertenza fu esaminata nei comizii generali del 27 gennaio 1905 col dubbio:

Se il sacerdote Augusto Lauretti debba essere restituito nel primitivo stato nella diocesi di Gaeta nel caso.

E fu risolto:

Reformato dubio, ut sequitur: " Se si sostenga la prescrizione fatta " da Mons. Arcivescovo al sac. Augusto Lauretti di non celebrare " la S. Messa che nella chiesa dei Missionarii del Preziosissimo San- " gue, e di compiere precedentemente tre giorni di spirituali eser- " cizii, nel caso. „ — *Resp.: Negative et amplius.*

Donde i corollarii:

a) Negl' istituti religiosi non esenti (o che abbiano voti, o che non

li abbiano) i chierici vengono ordinati sempre con dimissoria del proprio Vescovo, ed appartengono sempre alla sua diocesi.

b) Posto ciò, il proprio Vescovo non può ricusarsi di ricevere o di ritenere nella propria diocesi un sacerdote di tal fatta, che per giusta ragione e col consenso dei superiori, sta fuori dell' istituto.

c) Può anche punirlo, se delinquente, per potestà ordinaria. Che anzi quando un qualche religioso, anche d' istituto esente, trovasi fuori di esso, il Vescovo può pure punirlo come delegato della S. Sede, in forza del Tridentino (Sess. VI, cap. 3 *de ref.*).

d) Nel caso trattavasi di un membro di Congregazione religiosa non esente; che avea ricevuti i sacri ordini con dimissorie dell' Ordinario di Gaeta. Non furono trovate valide le ragioni dell' Arcivescovo (ingannato da falsi delatori) per la punizione del detto sacerdote, il quale avea dato per lo addietro prove di assai lodevole condotta.

II.

Una chiesa concessa a Regolari da un municipio con patto riversivo, avverato colla confisca governativa, non è più regolare.

Utinen. Jurium et exemptionis — 27 Genn. 1905 — Il convento ed il santuario di S. Antonio in Gemona (Dioc. di Udine), tenuto prima da' Minori Conventuali, dopo la soppressione della fine del secolo XVIII passarono in proprietà di quel Comune. La chiesa nel 1770 fu dichiarata, con decreto dell'Arcivescovo, succursale della parrocchia. Posteriormente, nel 1845, il Comune affidò la detta chiesa col convento ai Frati Minori, colla condizione però che, costretti i Frati ad allontanarsi di lì *per qualunque motivo, o volontario o dipendente da forza superiore*, ogni diritto sulla chiesa e sul convento ritornerebbe al Comune.

Venuta in Italia la infausta legge di soppressione, nel 1867, i Frati furono allontanati dal quel pio luogo e tutto ritornò al Comune. Il quale affidò la chiesa ed un braccio del convento ad un custode anche religioso francescano, con alquanti socii, dipendenti però dall' Arciprete. Nel 1902 avvenne un incendio e la più gran parte del monastero fu distrutto. Allora il Comune pensò di affidare a tempo indeterminato la Chiesa e tutto il locale, come allora si trovava, a tre Frati, i quali potevano migliorarlo, col consenso del Comune, ed a proprie spese.

Intanto, fin dall' anno 1845, l' Arciprete di Gemona si recava ogni anno a celebrare in quella chiesa le feste di S. Antonio di Padova

e della SS. Vergine del Rosario, ed il Venerdì santo la processione della parrocchia passava per detta chiesa ; il che fu praticato anche in occasione di giubilei e di certe processioni votive annuali. Credendo il superiore monastico che queste cose ledessero i diritti dell'Ordine su quella chiesa, fe' sentire all' Arciprete che le dette feste si sarebbero celebrate da' soli Frati. Ciò dispiacque moltissimo al popolo e molto più all' autorità diocesana. Si ricorse alla S. C., e la causa fu proposta col dubbio :

Se e come il Rev.mo Arciprete di Gemona possa celebrare le funzioni ecclesiastiche nella chiesa di S. Antonio nelle solennità di S. Antonio da Padova e del SS. Rosario, o in occasione di funzioni straordinarie, quali sono visite giubilari, tridui per pubbliche solennità ecc.

E nei comizii generali del dì 27 gennaro 1905 fu risolta :

" Quoad sacras functiones in diebus festis S. Antonii et Sacratissimi Rosarii, excluso quocumque alio onere, servetur solitum, et ad mentem „ — *Mens est:* " che le altre funzioni vengano da Mons. Arcivescovo e dal P. Provinciale *ex bono et aequo* determinate in apposito elenco, affine di evitare future questioni. „

Si raccolga :

a) Perchè una chiesa estranea possa dirsi regolare, ed esente perciò dalla giurisdizione dell' Ordinario, fa d' uopo che sia donata, e si appartenga all' Ordine religioso.

b) Quando una chiesa viene affidata solo temporaneamente a qualche religioso, benchè a tempo indeterminato, ma dipendente dalla volontà del patrono o del Vescovo, la chiesa non può dirsi regolare ed esente.

c) La confisca governativa dei beni ecclesiastici e religiosi, perchè ingiusta e condannata, non ha valore presso la Chiesa. Però se fu convenuta come condizione riversiva in contratti fra privati, la condizione vuolsi osservare per diritto sì ecclesiastico come naturale.

d) Nel caso abbiamo che il Comune di Gemona aveva il diritto di patronato sulla chiesa di S. Antonio (i laici e privati non hanno vera proprietà sulle chiese); e nel 1845 cedettero il loro diritto all'Ordine religioso col patto riversivo.

e) Avveratasi la condizione colla confisca governativa, la chiesa ritornò al Comune, come prima gli apparteneva.

f) Posteriormente il Comune l' affidò ai Frati non in pieno diritto, ma solo come cappellani per tenerla in culto temporaneamente : la chiesa perciò non potea dirsi più regolare.

g) Quanto però al diritto dell' Arciprete di celebrar le due solennità in quella chiesa, oltre all'altra prefata ragione, vi era pure la consuetudine fin dal 1845, non interrotta, se non qualche rara volta per cause indipendenti da volontà.

h) Nè vale il dire che i Frati non abbandonarono del tutto il locale e la chiesa dopo la confisca governativa; giacchè, come s' è detto, dopo di questa non vi rimasero coi diritti che prima avevano.

i) Neanco vale eccepire che i Frati invitavano ogni anno l' Arciprete a fare le funzioni: facevano ciò perchè *dovevano farlo*, e l' Arciprete ne aveva il diritto.

III.

Può tollerarsi la consuetudine di compiersi dentro la clausura le funzioni rituali per le monache defunte.

Beatissimo Padre,

Nel monastero delle Suore Orsoline, di clausura papale, esistente nel borgo di Cannobio, nella diocesi alle mie cure affidata, vige la consuetudine, in occasione dei funerali delle Religiose, che il cappellano-confessore, con intervento di altri sacerdoti, compia entro del monastero le prescritte funzioni rituali. Non essendo tale pratica conforme alla disciplina regolare, l' attuale cappellano-confessore delle Religiose fece ultimamente giuste osservazioni in proposito; ond' è che a tranquillità delle coscienze e per la piena regolarità domanda a V. S. se io possa valermi della risposta data da cotesta S. Congregazione il 24 aprile 1903 (1) al Vescovo di Zamora nella Spagna, per continuare a permettere l' uso fin qui praticato, tanto più che, a differenza della diocesi di Zamora, non si dà nel monastero di Cannobio alcuna refezione ai sacerdoti che intervengono alla mesta funzione; e per altra parte troppo incomodo tornerebbe alle Religiose di far portare i cadaveri delle defunte consorelle nella pubblica chiesa annessa al monastero, sia per la mancanza di sorelle Torriere atte a tale ufficio, sia per la difficoltà che presenta l' unico passaggio, stretto ed a doppio svolto, che dal monastero mette alla chiesa.

Qualora poi ciò non fosse in mio potere, umilmente supplico V. S., perchè in via di grazia voglia concedere per le Suore di Cannobio la sanzione del mentovato uso. Che, ecc.

Sacra Congregatio E.morum et Rev.morum S. R. E. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, perpensis omnibus in casu concernentibus, proposito dubio respondendum censuit, prout, respondet: *Enunciatam consuetudinem tolerari posse.*

Romae, 12 Novembris 1904.

D. Card. FERRATA *Praef.*
PHILIPPUS GIUSTINI, *Secret.*

(1) V. *Mon. Eccl.* vol. XV, p. 385.

IV.

Circa l' ammissione dei novizii alla professione di voti solenni secondo il decreto Regulari disciplinae.

Beatissime Pater,

In Constitutionibus Ordinis SS.mae Trinitatis Redemptionis Captivorum, cap. 42, p. 6, de approbationibus Novitiorum, n. 2, et 3 legitur:

" In anno approbationis Novitii ter proponantur Capitulo Conventuali, ut iudicet, an attentis eorum vita et moribus, digni sint, ut ad Professionem admittantur.... Post quartum mensem a receptione habitus proponantur prima vice Novitii dicto Capitulo, secunda post octavum, tertia post decimum mensem. Ut Novitius censeatur approbatus, debet habere maiorem partem suffragiorum secretorum; quod si eam non habuerit, statim habitu spolietur et modeste dimittatur. At semel approbatus a Capitulo, habitu non spolietur, nisi de consensu ipsius Capituli Conventualis; vel saltem consentientibus et convenientibus Ministro et Magistro et Patre Generali vel Provinciali. „

Usque modo observata fuit haec Constitutio tamquam non opposita Decreto Pii PP. IX diei 25 Ianuarii 1848 exordiente: *Regulari disciplinae.* Nunc vero cum exortum sit dubium, humillimus infrascriptus orator quaerit:

I. Utrum supradicta Constitutio eidem Decreto opponatur? Et quatenus *affirmative,*

II. Utrum ad dimittendos extra Ordinem Novitios ante decimum mensem a receptione habitus sufficiat consensus Ministri domus Novitiatus et Novitiorum Magistri, an insuper requiratur assensus Patris Generalis vel Provincialis?

Sacra Congregatio E.morum et Rev.morum S. R. E. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, omnibus mature perpensis, propositis dubiis respondendum esse censuit, prout respondet:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. Standum esse Decreto *Regulari disciplinae* diei 25 Ianuarii 1848.

Romae, 25 Novembris 1904.

D. Card. FERRATA, *Praef.*
PHILIPPUS GIUSTINI, *Secret.*

LITTERAE PII PP. X

De spiritualibus exercitiis a clero romano peragendis.

Dilecto Filio Nostro Petro tit. Ss. Quatuor Coronatorum S. R. E. Presb. Card. Respighi nostro in Urbe Vicario.

PIUS PP. X

Dilecte Fili Noster, Salutem et Apostolicam benedictionem.

Experiendo plus satis cognitum est, tam instabili hominem esse natura, ut vel diligentissimus quisque officii, nisi opportunis subinde stimulis excitetur, sensim frigeat ad virtutem, ac tandem languescat prorsus in vitiumque decidat. Ab hac naturae conditione quum sacerdotes profecto soluti non sint, idcirco ne suis partibus aliquando prae languore desint, certa adhibeant subsidia oportet, quibus identidem reparare vires et alacritatem redintegrare pristinam possint. Subsidia eiusmodi non obscure videtur Deus velle, ut potissimum in pio aliquo recessu, idest seorsum per dies aliquot anteactam vitam reputando, quaerantur. *Cogitavi vias meas: et converti pedes meos in testimonia tua* (Ps. CXVIII, 59). Perspicuum id quidem ratio facit, qua cum Apostolis se gessit Christus Dominus. Qui quum, doctrinae legisque suae destinatos orbi universo nuntios, interea in vicos et castella Iudaeae et Galilaeae, praedicandi Evangelii causa, soleret mittere, reversos, ubi quae docuissent fecissentque audierat, ad solitudinem invitabat; quo recreatis animis, pares laborando vel magis deinceps fierent. *Venite seorsum in desertum locum, et requiescite pusillum* (Marc. VI, 31).

Iamvero non Apostolos tantum quos coram alloquebatur, sed omnes, quicumque Apostolici ministerii participes futuri essent, hac invitatione excitasse Dominus putandus est; ut nimirum qui, ob sanctimoniam non modo officii sed etiam vitae, et sal terrae et lux mundi et quasi terrestres dii esse deberent, iidem praesidium retinendae augendaeque sanctimoniae maximum usurparent.

Etenim, si quaerimus omnium ornamenta virtutum, quae Clericum decent, studium sacrarum rerum continet: id vero ob eam quam diximus, inconstantiam naturae, ex quo die sacris initiati sumus, diuturnitate in multis defervescit, in non paucis dissipatur miscre et extinguitur. Ipsa etiam assuetudo, quae quotidie res easdem tractando gignitur, causa est quare paullatim sacerdos non diligentior ad sancta, quam ad cetera vitae munia evadat. Accedunt huc pericula et varia et magna, quae saepe sunt in administratione sacerdotalis of-

ficii subeunda. Denique quum necesse sit de mundano pulvere etiam religiosa corda sordescere, multo magis necessitas haec sacerdotem tenet, in mediis mundi illecebris et miseriis habitantem. Quibus ex rebus omnino apparet oportere, ut, si rectos in nobis denuo excitare spiritus, si quamlibet vitiositatem corrigere in agendo contractam, si maiorem ad discrimina constantiam induere volumus, intermissis loco quotidianis curis, atque e magisterio parumper in disciplinam regressi, illuc revertamur, unde olim bono incensi studio prodivimus, docilesque excipiamus vocem, quae nos de officiis admoneat, salubriter corripiat, ad potiora hortetur atque urgeat. Quamobrem nihil tam proderit quam longe a strepitu et agitatione communis vitae secedere; quippe animae ad Spiritus Sancti accipienda munera quies est amicissima: *Ducam eam in solitudinem, et loquar ad cor eius* (Oseae II, 14).

Equidem non intelligimus sacerdotem ullum posse reperiri qui, in tantis difficultatibus, molestiis periculisque collocatus, non tamen sentiat subinde ex intervallo requirendum sibi esse praesidium, quod spiritualia, quae dicuntur, exercitia suppeditant. Atqui videmus haec ipsa ab iis quidem, quorum est actio vitae munerisque commendabilior, cupide expeti accurateque frequentari, ab aliis vero, utinam paucis, ita negligi, ut minimo aestimari videantur. Quid? mercator quivis, cui sunt sua negotia cordi, diligenter quotidie, diligentius quotannis acceptorum et expensorum rationes computabit; sacerdos autem quispiam curatorque animarum, qui quum Dei negotia administret, Deo districtam rationem redditurus est, non, se colligens aliquando, aequa iudicii lance ponderabit hinc officia sua, hinc facta, atque dispiciet utrum vocationi suae congruat, an penitus discrepet?

Imploranda quidem est divina benignitas, ut omnibus ad unum Clericis persuadeat huiusce opportunitatem instituti, quod tanta eis affert adiumenta, unde se rite praestent ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei. Nobis interea, qui in universa gubernanda Ecclesia praecipuam quandam curarum partem huic Almae Urbi debemus, ad temperandam, ut oportet, Romani disciplinam Cleri, visum est praesertim spiritualium exercitiorum morem fovendo dirigere. Quare Sodalibus et e Societate Iesu et a Christi Passione et Vincentianis significavimus, gratum Nobis eos facturos, si per unam singulis mensibus hebdomadam (quantum spatii est a vespertinis diei dominici ad matutinas horas proximi Sabbathi) in suo quique asceterio urbano sacerdotibus navare operam voluissent. Qui Sodales quum paratissimos responderint sese esse Nostris obsequi votis iam tuum erit, Dilecte Fili Noster, usque ab initio appetentis anni opportuna praescribere, ut quotquot Romae, praeter religiosas familias, sacerdotes nu-

merantur, omnes, nullo cuiquam suffragante privilegio, spiritualibus exercitiis in aliquo e ternis asceteriis, quae dicta sunt, saltem tertio quoque anno vacent.

Dubitandum minime est quin eiusmodi praescriptiones universi omnes, ad quos datae erunt, magna cum voluntate studeant perficere, atque hoc ipso consolari Nos; qui quidem ad propositum, quod necessitatibus temporum adducti urgemus, instaurandi omnia in Christo, nihil tam valere arbitramur quam recta studia et exempla Clericorum. — Auspicem divinorum munerum benevolentiaeque Nostrae testem tibi, Dilecte Fili Noster, Apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXVII Decembris anno MDCCCCIV, Pontificatus Nostri secundo (1).

---

(1) L'E.mo Card. Vicario di Roma, in adempimento dei voleri del S. Padre, ha emanata la seguente notificazione:

Ai dilettissimi Sacerdoti del Clero Secolare di Roma e suo Distretto.

Siamo lieti di parteciparvi che il S. Padre si è degnato di indirizzarci la lettera che qui appresso riportiamo, la quale contiene una prova novella dell'affetto e della premura che Egli nutre per il Clero di quest'alma città.

E in conformità dei voleri del S. Padre Noi disponiamo quanto segue:

1.° Tutto il Clero secolare di Roma dovrà, almeno ogni tre anni, fare i santi Spirituali Esercizii in una delle tre case delle quali è cenno nella lettera del S. Padre o in altre che in seguito fossero a ciò destinate.

2.° Chi per ragioni speciali desiderasse farli altrove, dovrà ottenerne licenza dal Vicariato di Roma, e presentare poi il certificato di averli compiuti.

3.° A cominciare dall'anno 1908 non si rinnoveranno nè la facoltà di celebrare nè quelle di ascoltare le sacramentali confessioni a quei Sacerdoti che non avessero nel triennio adempito all'obbligo loro imposto dal S. Padre. Ma siamo ben persuasi che non saremo mai costretti ad usare di tale misura con nessun Sacerdote.

4.° Ciascun Sacerdote per essere ammesso a far parte di una muta di Ss. Esercizi dovrà dare in tempo il suo nome alla Segreteria del Vicariato, indicando il luogo e i giorni che preferisce secondo la Tabella che si pubblicherà ogni anno.

5.° La retta è fissata in L. 16. Si procurerà di venire in aiuto con qualche provvedimento a coloro che si trovassero nella riconosciuta impossibilità di pagare la detta retta.

6.° Si raccomanda caldamente ai Sacerdoti di non aspettare gli anni venturi, ma di affrettarsi a secondare fin d'ora i santi desiderî dell'amato Pontefice, iscrivendosi subito per le mute di quest'anno 1905 già stabilite secondo la tabella che qui sotto aggiungiamo.

Dalla Nostra Residenza questo dì 25 Gennaio 1905.

P. Card. Vicario
F. Can. Faberi, *Segretario.*

TABELLA degli Esercizi Spirituali pel Clero di Roma, nelle pie case di

LETTERA DEL S. P. Pio X

Circa l' apparecchio alle prime Comunioni de' fanciulli in ciascuna Parrocchia di Roma.

Al Signor Cardinale Pietro Respighi Nostro Vicario Generale.

Signor Cardinale,

Fra i molti e gravi uffici, ai quali deve consacrarsi lo zelo dei Parroci, tiene certamente il primo posto la cristiana istruzione della gioventù. È ben vero che tale dovere s' appartiene principalmente ai genitori, che per questo mezzo soltanto hanno diritto alla corona della paternità; ma oltrecchè molti pur troppo lo trascurano, l' istruzione religiosa, che forma tanta parte della cristiana educazione, s' impone a coloro, ai quali ha detto Gesù Cristo: *Ite, docete omnes gentes.* Che se pel mal seme contratto dalla prima colpa, l' educazione è un' opera così ardua che, anche senza ostacoli, anche col concorso di tutti, difficilmente arriva ad un buon successo, come potrebbe un giovane senza aiuti arrivare alle sublimi e difficili altezze della virtù e della perfezione cristiana?

Per questo la Chiesa, sollecita del bene delle anime, ingiunge ai Parroci l' obbligo di impartire al popolo l' istruzione religiosa almeno nelle Domeniche, nelle feste solenni, e tutti i dì, o almeno tre volte per settimana, durante il tempo dell' Avvento e della Quaresima. Ed aggiunge pure che, almeno nelle Domeniche e nei giorni festivi, i medesimi, o per sè o per mezzo di altri sacerdoti, sono tenuti ad istruire nei principii della fede e nella obbedienza a Dio e ai genitori i fanciulli (Conc. Trid., Sess. XXIV, cap. 4). I quali, come hanno bisogno di prendere con frequenza il cibo materiale per vivere e crescere, così per la loro anima hanno continuo e urgente bisogno

---

Villa Cecchini, della Missione e dei SS. Giovanni e Paolo durante l' anno 1905.

Febbraio.	— Dalla	sera	di	Domenica	19,	alla	mattina	di Sabato 25.
Marzo.	—	„	„	„	19,	„	„	„ 25.
Maggio.	—	„	„	„	21,	„	„	„ 27.
Giugno.	—	„	„	„	18,	„	„	„ 24.
Luglio.	—	„	„	„	2,	„	„	„ 8.
Agosto.	—	„	„	„	20,	„	„	„ 26.
Settembre.	—	„	„	„	3,	„	„	„ 9.
Ottobre.	—	„	„	„	8,	„	„	„ 14.
Novembre.	—	„	„	„	19,	„	„	„ 25.
Decembre.	—	„	„	„	3,	„	„	„ 9.

di questo cibo celeste per formarsi alla vita cristiana e per conservarsi buoni.

Tale istruzione poi si rende assolutamente necessaria per prepararli a partecipare ai mezzi di salute offerti da Nostro Signore Gesù Cristo: i santi Sacramenti della Confessione, della Confermazione e della Comunione, che soli possono aiutarli a condurre una vita santa.

Ed è specialmente per questo che Ci sentiamo mossi, Signore Cardinale, a scriverle questa lettera, perchè Ella abbia la bontà di richiamare l'attenzione dei Reverendi Parroci di Roma sopra siffatto loro dovere, il cui adempimento non può esser contenuto tra i limiti della semplice scuola della Dottrina Cristiana nelle feste, ma esige per la preparazione ai santi Sacramenti una istruzione particolare, assidua, continua di più settimane e fors'anche di mesi, a seconda della capacità dei giovani e del Sacramento che devono ricevere.

A tal fine Ella dovrà ordinare che tutti i Reverendi Parroci innanzi a certe solennità dell'anno preparino i giovanetti e le fanciulle pervenuti all'uso della ragione ad accostarsi al Sacramento della Penitenza. Egualmente in certe epoche dovranno ben disporli al Sacramento della Cresima, ed essere molto severi nell'accordare loro il biglietto, se prima non abbiano risposto in modo acconcio all'esame; allora potranno veramente dichiarare che i medesimi si sono accostati alla Confessione, e si riconoscono idonei a ricevere il Sacramento della Cresima.

Per la Comunione poi i Parroci di Roma dovranno scegliere, d'accordo con Lei, Signor Cardinale, il tempo più opportuno per istruire nel debito modo per quaranta giorni o almeno per un mese i giovani da ammettersi alla prima Comunione, per conoscere la loro pietà, per inspirare in essi la massima riverenza a questo Sacramento, e per prepararli a rendersi meno indegni di un tanto dono.

È ben vero che abbiamo in Roma l'*Opera Pia Michelini*, detta di Ponterotto, l'*Istituto Imperiali Borromeo*, detto le Cappellette di S. Luigi, e varii altri per le prime Comunioni dei giovani; ma, oltrechè i medesimi non bastano all'immenso bisogno, questi Istituti, od altri che si potessero aprire, saranno bensì opportuni pei giovani, che già istruiti vi si recano per la preparazione prossima, ma non certo per la istruzione necessaria alla preparazione remota.

Benedicendo pertanto il Signore, che ha donato alla Nostra Roma queste pie instituzioni, delle quali potranno approfittare i bene istruiti, specialmente se adulti, per un corso di spirituali Esercizii prima della Comunione, vogliamo che in tutti gli anni e in ogni Parrocchia sia fissato (come sopra abbiamo detto) il tempo per la istruzione, e

insieme il giorno solenne per la prima Comunione, facendo precedere questo dì da un esame, in cui i giovanetti dieno prova di essere convenientemente istruiti, e dalla preparazione di tre giorni sempre in Parrocchia.

Preveniamo alcune obbiezioni, che si potranno fare. E prima d' ogni altra, che il Parroco da solo non sarà in grado di provvedere a tanto bisogno; — ma egli avrà, purchè lo desideri, dei validi coadiutori nei Sacerdoti della Parrocchia, anche appartenenti ad Istituti religiosi, ed eziandio nei buoni laici, che la Dio mercè non mancano nemmeno a Roma; nè verrà meno ai Parroci in opera di tanto rilievo la liberalità e il generoso concorso della classe più agiata per sostenere le spese, che dovranno incontrare.

Si dirà che moltissimi Parrocchiani amano che i fanciulli per la prima Comunione sieno rinchiusi. Facile la risposta dei Parroci: questo premio si accorda ai diligenti nel Catechismo; che il giovanetto sostenga lodevolmente l' esame, ed avrà il biglietto per *Ponterotto*, o per le *Cappellette*, o per altri luoghi che potessero in seguito essere dall' Autorità ecclesiastica all' uopo destinati. E qui crediamo opportuno fare una calda preghiera alle Comunità religiose di Roma perchè vogliano coadiuvare efficacemente i Parroci nell' opera santa che ad essi raccomandiamo.

Si dirà finalmente che il Parroco distratto da tante cure non potrà far altro. Ma nulla è difficile, nulla è arduo alle industrie dello zelo di un buon Parroco, e lo dimostrano i due Parroci Stefano Bellesini e Giov. Battista Maria Vianney testè innalzati all' onor degli altari. Ma anche se il Parroco non potesse far altro, avrà fatto molto, avrà fatto tutto, perchè avrà provveduto con questo al vero bene dei suoi Parrocchiani, ed insieme ai migliori conforti dell' animo suo.

Colle Comunioni in Parrocchia egli avrà il vantaggio di conoscere non solo i fanciulli, ma anche le loro famiglie, e di poter dire col divino Maestro: *Cognosco oves meas et cognoscunt me meae*, cattivandosi la loro stima e il loro affetto. — Inoltre, potendo egli avere a cagione delle Comunioni in Parrocchia facile accesso presso le famiglie, sarà in grado di esercitare sulle medesime la più salutare influenza non solo per rimuovere da esse quei disordini e quei mali che vi esistessero, e portarvi le più care consolazioni, ma per averle altresì alle funzioni, alle prediche e per sorvegliare specialmente i giovani rispetto alla frequenza dei Sacramenti, affine di non dover deplorare che per tanti la prima Comunione sia anche l' ultima per tutta la vita.

Finalmente colle Comunioni in Parrocchia il Parroco, che si studierà di segnalare quella festa con solennità straordinaria, perchè

resti impressa nei fanciulli la santità dell' atto che compiono, avrà il conforto di vedere in quel dì attorno a sè numeroso stuolo di genitori, di parenti e di amici, ai quali tutti con accenti amorosi di zelo pastorale potrà rivolgere opportuni e salutari ammonimenti.

Le fanciulle delle Parrocchie d' ordinario sono istruite e preparate alla prima Comunione negli Istituti religiosi femminili, che si prestano a quest' opera di carità fiorita. I Parroci dimostrino alle buone Religiose la loro gratitudine, sorveglino queste istruzioni ed esaminino le fanciulle che dovranno essere ammesse alla prima Comunione nelle loro chiese parrocchiali.

Qui poi dobbiamo encomiare i Superiori di tutti quei Collegi ed Istituti cattolici, nei quali gli alunni e le alunne sono preparati ogni anno alla prima Comunione. A queste private Comunioni procurino di intervenire i Parroci per dimostrare la loro riconoscenza ai benemeriti Istitutori, per congratularsi coi giovanetti e colle fanciulle e per invitarli col permesso dei loro Superiori alla festa della prima Comunione, che si farà nelle rispettive Parrocchie, accostandosi coi loro compagni alla Mensa Eucaristica.

La nequizia dei tempi vorrebbe relegato il Sacerdote nel Santuario ; e sia pure, ma sappiano, specialmente i Parroci, che l' anima di un giovane è il più augusto dei Santuarii, e se è loro dovere di accendere e mantenere il fuoco sacro in questi templi viventi, dove delle mani colpevoli cercano di gettare delle fiamme incendiarie, uno dei mezzi potenti è quello da Noi inculcato.

Ci affidiamo portanto allo zelo di Lei, Signor Cardinale, perchè imponga assolutamente a tutti i Parroci della città quest' obbligo ; e sicuri che tutti accetteranno con animo ossequente l' ingiunzione, impartiamo di cuore a Lei, Signor Cardinale, e ai dilettissimi Parroci l' Apostolica benedizione.

Dal Vaticano, il 12 Gennaio 1905.

PIUS PP. X.

ALLOCUZIONE DEL S. P. PIO X

AI VESCOVI PRESENTI IN ROMA NELLE SOLENNITÀ DEL GIUBILEO DELLA IMMACOLATA

Venerabili fratelli,

Io avrei voluto ricevervi ad uno ad uno, in udienza particolare, e parlare a ciascuno di voi *os ad os.* Ma in mezzo ad una tale affluenza—voi medesimi lo riconoscerete—il mio desiderio, per quanto fosse ardente, non poteva essere soddisfatto. Del resto la maggior

parte di voi desidera rientrare nelle proprie diocesi, ed in ciò merita tutta la mia approvazione; poichè nulla è più dolce ad un Padre, che di trovarsi in mezzo ai suoi figli, specialmente alla vigilia della santa solennità del Natale. Ricevete adunque adesso i miei ringraziamenti, per aver risposto al mio invito e, colla vostra presenza, rese più solenni sia la festa di Maria Immacolata, sia la canonizzazione dei nuovi santi, Alessandro Sauli e Gerardo Maiella.

Ricevete nello stesso tempo il saluto affettuoso di Colui che si sente per voi padre e fratello. Congedandovi, io vi lascio come addio le parole dell' Apostolo: *Gaudium meum et corona mea!* Sì, voi siete la mia gioia! perchè chiamati a dividere con me le fatiche apostoliche, nel governo della Chiesa di Gesù Cristo, io aspetto da voi, a giusto titolo, la più generosa e più efficace collaborazione. Voi siete la mia corona! perchè le virtù che brillano in voi aumentano lo splendore della dignità della quale il Signore ha voluto rivestirmi, nonostante la pochezza del mio merito.

I tempi si fanno difficili e dolorosi per la Chiesa cattolica: non turbiamoci. Sulla terra la Chiesa è militante: a noi l' essere i capitani che conducono le milizie al combattimento. Non abbiamo noi, come potente incoraggiamento, la certezza della vittoria? Davanti ai nostri occhi sono sempre queste divine parole: *Non veni pacem mittere sed gladium. Si me persequuti sunt, et vos persequentur. Sed confidite, ego vici mundum.*

Se noi sappiamo essere, per la dottrina, la luce del mondo; per i nostri esempii, il sole della terra; se in una parola noi facciamo valere come un tesoro, ciò che San Paolo raccomandava ai suoi discepoli, Tito e Timoteo, cioè prima la santità e la perfezione della vita, secondo il vigore della dottrina, terzo lo spirito di abnegazione e di sacrificio, quarto lo zelo attivo ed illuminato, quinto la carità forte e dolce ad un tempo, noi ci concilieremo l' amore e la venerazione dei buoni, la stima e il rispetto dei nostri stessi nemici.

In quest' opera difficile sia nostro sostegno l' amorosa Provvidenza di Colui che inviando i proprii apostoli per il mondo come agnelli in mezzo ai lupi, li rassicurò e li esortò a non temere di nulla, persuasi che egli si terrebbe sempre allato a loro: *Ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi.*

D' altra parte la difficoltà dell' opera, posta a confronto delle nostre povere forze, ci porterà a considerarci sempre come strumenti inutili nelle mani del Signore, ed a ricorrere a Lui nelle nostre più grandi necessità. Egli ci esaudirà e così ci farà ripetere: *Omnia possum in eo qui me confortat.* Io non vi faccio, venerabili fratelli, che una sola raccomandazione: vegliate sui seminarii e sugli aspiranti al sacer-

dozio: voi lo sapete: troppo spira sul mondo un soffio d' indipendenza mortifero per le anime, e questa indipendenza si è introdotta anche nel santuario; indipendenza non solo riguardo all' autorità, ma altresì riguardo alla dottrina. Ne deriva che alcuni dei nostri giovani chierici, animati da questo spirito di critica senza freni che domina oggidì, giungono a perdere ogni rispetto per la scienza derivata dai nostri grandi maestri, dai padri e dottori della Chiesa, interpreti della dottrina rivelata. Se mai aveste nei seminarii uno di questi sapienti di nuovo conio, liberatevene prestamente, e a nessun costo imponetegli le mani. Voi ve ne ripentirete sempre di averlo ordinato, non fosse che uno solo; non mai di averlo escluso.

Rientrando nelle vostre diocesi voi direte ai vostri fedeli che il Santo Padre li benedice tutti di cuore e si raccomanda alle loro preghiere. Ognuno di voi, il giorno festivo che crederà opportuno potrà dare solennemente al popolo la benedizione papale coll' indulgenza plenaria per coloro che si saranno confessati e comunicati. Ch' essa vi accompagni durante il vostro viaggio, questa benedizione che io dò a tutti voi con uno speciale affetto, nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.

PIUS PP. X.

SS. D. N. PII PP. X.

ALLOCVTIO

HABITA IN CONSISTORIO SECRETO

27 Martii MCMV.

Venerabiles Fratres,

Amplissimum coetum vestrum, tertium pro officii munere, allocuturos, piget Nos admodum ea iterum afferre argumenta, quae non laetitiam faciant, sed moerorem confirment. Sed nostis optime, hunc esse Dei, provide disponentis, nutum, ut tristibus Ecclesia ne careat unquam, ut nempe eo digna sit Sponso, qui quo illam sibi exhiberet gloriosam, non habentem maculam, poni voluit in signum cui contradiceretur.

Querebamur ad vos, Venerabiles Fratres, consilia agitari apud Gallos, quae maxime religioni essent infesta: querebamur propositum, non eam modo rescindendi pactionem, quam, superiore ineunte saeculo, ad commune religionis et civitatis bonum, Romanus Pontifex ac rei-

publicae Gallorum moderatores fecerant; sed, lege lata, civilis imperii ab Ecclesia discidium perpetuo sanciendi. Iamvero etsi Nos, omni studio omnique qua licebat ratione, etiam postremis hisce diebus, tantam cladem avertere conati sumus, quin et conari adhuc voluntas est, quum nihil a Nobis longius absit quam velle Nos a pactis conventis eximere; attamen eo res urgetur ardore, ut sit plane pertimescendum, ne brevi ad exitus adducatur. — Gallorum gentis, quam. Nos ex animo adamamus, vicem dolemus graviter: quidquid enim damni ubivis obveniat Ecclesiae, id experiendo novimus rei quoque publicae detrimentum esse. Teneant hoc probe, non ii modo qui in Gallia catholicarum sunt partium, quibus Ecclesiae defensionem suscipere sanctum esse debet; verum etiam pacis publicaeque securitatis quotquot sunt amatores, ut communi demum studio tantam patriae perniciem prohibeant.

Haec inter, Venerabiles Fratres, contristat adhuc animum immanitas belli, quo extremae iamdiu Orientis orae caedibus, incendiis, sanguine funestantur. Quot ibi rerum lacrymae! — Vices Illius in hisce terris gerentes, qui auctor est et conciliator pacis, Deum, in spiritu humilitatis, enixe obsecramus ut principibus ac populis quae ad concordiam pertinent consilia benigne impertiat. Tot plane tantaque genus ubique hominum conficiunt mala, ut non sit opus armorum etiam strepitu perturbari et contentione bellorum!

Quantum pacis studio ex omni parte sit tribuendum sensere nuper feliciter qui Brasiliam, Peruviam, Boliviam supremo imperio moderantur. Exortis enim de praescribendis regendisque finibus controversiis inter foederatas Brasiliae civitates et utramque gentem, peruvianam videlicet ac boliviensem, periclitari vetus concordia videbatur. At vero, qui publicae rei regundae praesunt, sapienti equidem saluberrimoque consilio, contentionem alieno iudicio terminandam decreverunt. Qua in re cum prudentissime reputarent, tutandae pacis officium Pontificatui maximo innatum fere esse atque insitum; communi sententia, Sedis huius Apostolicae Nuntium virorum coetui praefecerunt, quorum esset causa suffragiis dirimenda. — Quae dum vobiscum, Venerabiles Fratres, laeto animo communicamus, dictarum gentium Praesidibus gratias publice referre libet, quod honorem eiusmodi Nobis et Cathedrae Beati Petri habere voluerint.

Quam coniunctionem Nobiscum, quae maximarum utilitatum conciliatrix est, utinam pro merito aestimarent qui Aequatorianae Reipublicae regimine potiuntur. Scilicet Romani Pontifices decessores Nostri, atque in primis Pius IX sanctissimae recordationis, caritatem suam in aequatorianum populum multis magnisque argumentis demonstrarunt. Quid vero? Eas modo leges ibi latas novimus, quae ad

catholicam Ecclesiam et antiquam patrum religionem non vexandam solum sed pene interimendam sancitas quis dixerit. — Nos, ne deesse muneri videamur, illatum religioni vulnus non dolemus modo, sed publice arguimus; sperantes consideratiora consilia ab iis, quorum interest utilitati suae gentis prospicere, esse capienda. Episcopos interea et catholicos universos aequatorianae gentis non demittere animum iubemus, sed magno erectoque religionem tueri debitamque illi adserere libertatem, nulla tamen tentata via, quam ordo ac iustitia intercludat. Aderit conantibus Deus, qui mortificat et vivificat, deducit ad inferos et reducit.

Ceterum, Venerabiles Fratres, non sine praemio futuram confidimus quam catholici universi testati sunt pietatem in augustam Dei Matrem, quum superiore decembri mense quinquagesimus annus impletus est a solemni promulgatione decreti quo Eadem primaeva labe immunis edicebatur. Virgo suavissima, quae Ecclesiam planc diligit quam acquisivit Christus sanguine suo, optatae pacis gaudia ne diu desideremus efficiet.

Et benedictio Dei Omnipotentis etc.

DEL FALSO MISTICISMO

(Cont. v. Vol. XVI, pag. 507-511)

Proposizione LIV.

Spirituales viae ordinariae in hora mortis se delusos invenient et confusos, cum omnibus passionibus in alio mundo purgandis.

Qui Molinos vuole ancora una volta discreditare la via ordinaria dello spirito, per glorificare quella da sè proposta. E però dice che colla prima l' anima, in punto di morte, si trova delusa e confusa colle proprie passioni e dovrà scontarle nell' altra vita colle pene del purgatorio.

Questa proposizione va detta *temeraria, scandalosa, arrogans et iniuriosa viris sanctis.*

La sua falsità è manifesta. Che la via ordinaria, quella cioè della meditazione, detta pure vita attiva (diversa dall' altra della contemplazione, detta vita contemplativa) sia feconda di merito e però di retribuzione in morte, è verità insegnataci dall' Apostolo (I. Cor. XV, 58):

" Abundate in omni opere bono ; scientes quod labor vester non est inanis in Domino. Non enim iniustus est Deus, ut obliviscatur operis vestri dilectionis. „

La qual verità viene lucidamente insegnata da S. Gregorio M. *(Hom. 3 in Ezechiel.)*. " Quis enim, egli dice, cognoscens Deum ad eius regnum ingreditur nisi prius bene operetur ? Sine contemplativa ergo vita intrare possunt ad coelestem patriam qui bona quae possunt operari non negligunt. Sine activa autem intrare non possunt si negligant bona operari quae possunt. Ista ergo in necessitate, illa in voluntate est. „ — Dunque non per la sola via contemplativa si può giungere al cielo ; lo si può guadagnare anche per la via attiva ; la quale ultima finalmente è necessaria, non la prima.

Anzi talvolta si può acquistare maggior merito nella vita attiva, anzichè in quella contemplativa. Lo insegna l' Angelico, il quale scrive (2. 2. q. 182, a. 2) : " Potest contingere quod aliquis in operibus vitae activae plus mereatur quam alius in operibus vitae contemplativae. „ Il che così spiega S.ª Teresa (*Cammino della perfez.* cap. 17) : " È cosa che grandemente importa, l' intendere che il Signore non guida tutti per un cammino : e per avventura quegli, a cui pare di star più basso, sta negli occhi di Dio in più alto luogo. Sicchè non perchè tutte in questo monistero attendono all' orazione, hanno da essere tutte contemplative : questo è impossibile ; e gran consolazione sarà per chi non è l' intendere tal verità. Questa è cosa data da Dio : e poichè non è necessaria alla salute, nè la domanda egli per contracambio, se alcuna mai gliela domanderà, non lascerà perciò di essere molto perfetta quando fa quello che si è detto. Anzi potrà essere che abbia molto più merito perchè opera con sua maggior fatica, e la guida il Signore come forte, e le tiene serbato tutto insieme quello ch' ella non gode qui. „

Ecco come scrivono i veri dottori, che per lume celeste e per esperienza propria possono tracciare le vere vie della perfezione !

Proposizione LV.

Per hanc viam internam pervenitur, etsi cum multa sufferentia, ad expurgandas et extinguendas omnes passiones : ita quod nihil amplius sentitur, nihil, nihil ; nec ulla sentitur inquietudo, sicut corpus mortuum ; nec amplius se anima commoveri sinit.

Un' altra gloria del sistema di Molinos. Per mezzo della via da lui tracciata (di tentazioni e di sporcizie), si perviene, dopo le prime sofferenze, a tale stato, da estinguere totalmente le passioni, sì che niente

affatto più si senta d' inquietudine e di commozione, e l' anima diventi come un corpo morto.

Questa proposizione *subiacet eisdem censuris cum XLV.*

Ed essa pure è falsissima. Imperocchè non è possibile, senza uno speciale privilegio (concesso solo alla BB. Vergine concetta senza peccato, ed a qualche altro santo, come all' Angelico dopo la terribile prova da lui sostenuta) essere immuni dalla concupiscenza che è l' effetto del peccato di origine : " Unusquisque, dice S. Giacomo, tentatur concupiscentia sua abstractus et illectus. „ (Iac. I, 14).

I più gran santi furono soggetti a tale miseria. Non fu gran santo l' Apostolo che vide in contemplazione le arcane cose dei cieli ? Eppure ecco come parla di sè, deplorando gli stimoli della sua concupiscenza (Rom. VII, 23) : " Video aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meae et captivantem me in lege peccati, quae est in membris meis. „

Anzi il Tridentino medesimo, pur confessando come il fomite sia triste derivazione della colpa origine, lo dichiara nondimeno in noi sorgente di merito (Sess. V *in decr. de pecc. orig.*) : " Manere autem in baptizatis concupiscentiam vel fomitem, haec Sancta Synodus fatetur et sentit ; quae cum ad agonem relicta sit, nocere non consentientibus, sed viriliter per Christi Jesu gratiam repugnantibus non valet ; quinimmo qui legitime certaverit, coronabitur. „

Quindi è che tutti i DD. di mistica avvertono che anche le anime elevate alla più alta contemplazione devono vivere in gran timore a causa della concupiscenza che non rare volte si suscita in essi ; e devono fuggire ogni occasione per evitarne gli assalti : " Io vi dico, figliuole (ammoniva' S.ª Teresa le sue religiose, *Mans.* V, cap. 4), che ho conosciute persone molto eminenti in ispirito, e che erano arrivate allo stato di unione ; e poi il demonio con le sue grandi astuzie ed inganni averle guadagnate a sè. „

Veggasi perciò quanto alieno dalla sana dottrina sia l'insegnamento del Molinos.

Proposizione LVI.

Duae leges et duae cupiditates, animae una et amoris proprii altera, tamdiu perdurant, quamdiu perdurat amor proprius. Unde quando hic purgatus est et mortuus, ut fit per viam internam, non adsunt amplius illae duae leges et cupiditates, nec ulterius lapsus aliquis incurritur, nec aliquid sentitur amplius, ne quidem veniale peccatum.

La detta proposizione è affine alla precedente. Ivi si dice che la via tracciata da Molinos produce quiete interna e calma di ogni con-

cupiscenza; qui si aggiunge che con essa estinguesi l' amor proprio e con ciò ancora le concupiscenze dell' anima e del medesimo amor proprio; donde poi deriva la immunità di ogni peccato anche veniale.

Questa proposizione fu qualificata *temeraria et haeresim sapiens respective.*

Come la precedente, dimostrasi del pari falsissima la presente. E la ragione precipua si è che l' amor proprio non è altro che la concupiscenza, al dir di S. Tommaso (1. 2. q. 77, a. 4 ad 2): " Concupiscentia qua aliquis appetit sibi bonum, reducitur ad amorem sui sicut ad causam. „ Or la concupiscenza è così propria dell' umana natura, decaduta per la colpa di origine, che accompagna sempre l' uomo in questa vita e non lo lascia se non quando mette piede nei gaudii del cielo. Così pure l' Angelico (1. 2. q. 74, a. 3, ad 2): " Perpetua corruptio sensualitatis est intelligenda quantum ad fomitem, qui nunquam totaliter tollitur in hac vita. Transit enim peccatum originale reatu, et remanet actu. „

Fa d' uopo adunque combatter sempre fino a che si ha respiro di vita; giacchè la concupiscenza si può domare, si può vincere colla divina grazia; ma estinguere del tutto non si può. È condizione questa anche dei più eletti e santi uomini. Si ascolti Agostino (*Op. imperf. contra Julian.* cap. 14): " Unde et in sanctis in huius vitae agone luctantibus caro concupiscit adversus spiritum et spiritus adversus carnem: cum spiritus coelestia ac divina quaerit; caro terrena et saecularia concupiscit. Hinc est ille conflictus quod nobis fit cum carnalibus vitiis atque illecebris saecularibus assidua et molesta luctatio. „

Di qui deriva che, senza uno speciale aiuto celeste, neanche i santi possono evitare del tutto i peccati leggeri che sono effetto della concupiscenza. Possono sì, dice l' Angelico, evitare i singoli peccati, reprimendo i relativi moti del loro fomite; ma poichè questi moti sono svariati e molteplici, posta la infermità dell' umana natura, è impossibile raffrenarli tutti nel loro complesso con quella prestezza e perfezione onde si eviti ogni leggero difetto (1. 2. q. 74, a. 3, ad 2): " Et ideo non potest homo vitare omnes huiusmodi motus propter corruptionem praedictam; sed hoc solum sufficit ad rationem peccati voluntarii quod possit vitare singulos. „

Ma di ciò più abbondantemente nella proposizione che segue.

Proposizione LVII.

Per contemplationem acquisitam pervenitur ad statum non faciendi amplius peccata nec mortalia nec venialia.

È questo il corollario logico delle precedenti proposizioni.

Posta la estinzione della concupiscenza e dell' amor proprio in un

uomo; postà la quiete e la pace assoluta che egli goda nello spirito per effetto di quella tale esecrabile contemplazione, foggiata dal Molinos, ne viene per conseguenza che debba considerarsi come confermato in grazia, sì da non peccare più nè mortalmente nè venialmente.

Questa conchiusione corrisponde a capello colla dottrina de' Beguardi, condannata da Clemente V nella Costit. *Ad Nostrum* (*in Clement. de Haeret.*) che suona così: " Homo in vita praesenti tantum et talem perfectionis gradum potest acquirere, quod redderetur penitus impeccabilis. „ — E però è qualificata come *temeraria et haeresi proxima.*

Il Tridentino infatti ha condannato coloro che insegnano poter l'uomo evitare in tutta sua vita ogni qualsiasi colpa ancor leggera, se non per un privilegio speciale, come fu concesso alla B. V. Maria (Sess. VI *De Iustif.* can. 23): " Si quis dixerit hominem iustificatum posse in tota vita peccata omnia etiam venialia vitare, nisi ex speciali privilegio, quemadmodum de B. Virgine tenet Ecclesia, anathema sit. „

In molti luoghi delle sacre Scritture va dichiarata questa verità. Così al terzo de' Re (VIII, 46) si dice: " Non est homo qui non peccet. „ — E nella epist. di S. Giacomo (III, 2): " In multis offendimus omnes. „ — S. Giovanni poi giunge a dire (I. Ep. I, 8): " Si dixerimus quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus et veritas in nobis non est. „

Nè altrimenti hanno insegnato i Ss. Padri. Basti citare il solo Agostino il quale scrive (*De dono persev.* cap. 2): " In quantacumque iustitia sine qualibuscumque peccatis in hoc corruptibili corpore neminem vivere. „ — E altrove (*De natura et gratia* cap. 36): " Excepta sancta Virgine Maria, de qua, propter honorem Domini, nullam prorsus cum de peccatis agitur habere volo quaestionem: hac ergo Virgine excepta, si omnes illos Sanctos et Sanctas, cum hic viverent, congregare possemus; et interrogare utrum essent sine peccato; quid fuisse responsuros putamus? utrum hoc quod iste (Pelagius) dicit; an quod Jaannes Apostolus? Nonne una voce clamassent: *Si dixerimus quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus et veritas in nobis non est?* „

Che dire perciò della dottrina del Molinos, il quale fa degli uomini sulla terra altrettanti confermati in grazia, ed impeccabili?

(*Continua*)

CONSULTAZIONI

II.

Sul valore del Non expedit.

Intorno al valore del *Non expedit* per le elezioni politiche dei cattolici italiani molte cose si son dette e molte pubblicate, specie in questi ultimi tempi. Dal perchè alcuni sono accorsi alle urne per eleggere e per essere eletti *con sicurezza di coscienza*, chi ne ha derivato che oggimai deve considerarsi abrogato il divieto del *Non expedit*, e chi ha detto che tutto al più basta il Vescovo o il parroco per qualsivoglia licenza. Molti poi hanno ragionato così: Cotal divieto, se ancora vige, non è che una legge ecclesiastica meramente positiva, come quella del venerdì; or basta qualsivoglia grave incomodo per scusare da una legge ecclesiastica; dunque per qualsivoglia grave incomodo ciascuno può credersi disobbligato da tal divieto. E gravi incomodi non mancano oggi in nessun luogo ed a nessuna persona, rispetto al disagio della cosa pubblica, ai pericoli di socialismo e di anarchia, a' danni della famiglia, del parentado e via dicendo. Dunque il *Non expedit* può dirsi già morto e sepolto.

Ciascun vede quanto sia interessante chiarire il valore del *non expedit*, alla stregua dei veri principii, affinchè possa procedersi a pie' sicuro in cosa involta oggidì di non poca confusione. Lo facciamo soprattutto per soddisfare le richieste venuteci da molti luoghi e da personaggi anche cospicui.

È vero che il divieto del *Non expedit* è di solo diritto ecclesiastico positivo? È vero che vale quanto quello dell' astinenza dalle carni nel venerdì? — In altri termini, è illecito lo accorrere alle urne politiche in Italia, perchè ciò è proibito; ovvero ciò è proibito perchè illecito?

Che lo accorrere alle urne politiche in Italia e l' accettare l' officio di deputato siano cose certamente proibite, lo dimostra l' autentica dichiarazione del S. Officio del dì 30 luglio 1886, fatta d' ordine del Sommo Pontefice Leone XIII: " A togliere, ivi si legge, ogni equivoco il Santo Padre, udito il parere di questi Eminentissimi Signori Cardinali, Inquisitori Generali, ha ordinato che si dichiari il *non expedire* contenere un divieto „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, p. 130).

Or questo divieto venne mantenuto dal Successore regnante Pon-

tefice Pio X, fin dal suo primo ascendere al soglio pontificale. Per tacere di altri atti, citiamo solo il *Motu proprio* del 18 dicembre 1903 sull' *Ordinamento fondamentale dell' azione popolare cristiana*, in cui all' art. XIII sta detto: " I democratici cristiani in Italia dovranno del tutto astenersi dal partecipare a qualsivoglia azione politica, che nelle presenti circostanze *per ragioni di ordine altissimo* è interdetta ad ogni cattolico. „

Ma come dunque i cattolici di Bergamo, di Milano e di altri luoghi son potuti accorrere alle urne politiche *con sicurezza di coscienza?* Come alcuni *colla medesima sicurezza* si son potuti presentare candidati a tali elezioni ed hanno potuto accettare l' officio di deputato al Parlamento italiano? — La ragione è semplice: perchè ne hanno ottenuta licenza speciale dal Sommo Pontefice, in vista delle speciali circostanze di luoghi e di persone. Chi ha posto il divieto, poteva toglierlo e l' ha tolto. Sono state queste speciali eccezioni che non abrogano, anzi rafforzano la legge, secondo la nota regola: *exceptio firmat regulam in contrarium.* Nessun atto del Sommo Pontefice è stato mai pubblicato che abbia rivocato il divieto; anzi tutti coloro che ne hanno fatto domanda alla S. Sede, ne hanno avuto in risposta il *non expedit* non essere stato per nulla rimosso, ed essere tuttodì nel suo pieno vigore.

La proibizione adunque dura ancora, fino a che al Sommo Pontefice non sembri espediente di rivocarla; ed essa è sotto obbligo grave, così richiedendo la sua materia ed il suo scopo.

È certo adunque che l' accorrere alle urne politiche in Italia e lo accettare l' officio di deputato, salvo chiare ed esplicite dispense della Santa Sede, sono cose gravemente illecite, perchè proibite.

Ma sono anche proibite perchè illecite?

Siffatta quistione è a bastanza intricata, e merita speciale considerazione.

La quistione sta in vedere se le elezioni politiche in Italia si oppongano a qualche legge proibitiva di diritto di natura, che le rendano intrinsecamente male.

Si oppongono certamente alla legge proibitiva naturale di non dare scandalo e di non recar danno alla Chiesa ed alle pie istituzioni, se voglia eleggersi qualche persona prava o di sentimenti ostili alla Chiesa ed al Romano Pontefice. Il concorrere a tale elezione, dando il proprio voto, generalmente parlando, è cooperare a tutti gl' iniqui suffragii che l' eletto darà nella Camera in danno della Religione; peccato gravissimo, di cosa intrinsecamente mala. Lo stesso dicasi delle elezioni amministrative; benchè per queste non v' ha divieto; ma vi ha obbligo anzi di accorrere alle urne per eleggere buoni con-

siglieri (v. nostre *Consult. Mor.*, Cons. XLV, p. 199). Lo Scavini, parlando di queste elezioni, giustamente dice (*Th. Mor.* Vol. IV, n. 677 edizione XV): " At si malum est non concurrere ad electionem, maximum esset malum concurrere et eligere malos, et vel ipsi electores respondere debent de consectariis. „ Ed il Lehmkul, discorrendo in genere di chi è chiamato ad eleggere gli officiali pel reggimento della cosa pubblica, scrive (*Th. Mor.* Vol. I, n. 971): " Iniquus distributor officiorum erga societatem seu communitatem tenetur ad restitutionem si ministros *indignos* et *ineptos* eligit; idque quoad damna illa, quae mali ministri vitio suo intulerunt sive communitati in genere, sive singulis eius membris, quorum curam suscipere in suo munere debuerant. „ E però concorrendosi, *con malizia e con efficacia*, alla elezione, per deputati al parlamento o per consiglieri comunali, di persone inique e settarie, non solo si commette gravissima colpa, ma si è tenuti ancora al rifacimento dei danni che codesti eletti varrebbero a cagionare alla Chiesa, alla cosa pubblica ed anco ai privati.

Ciò, se il voto diasi, come si è detto, a persone di sentimenti empii e maligni. Ma se il voto voglia darsi a persone probe e cattoliche, da cui tutto di bene sarebbe da aspettarsi per la causa della Chiesa e dei buoni costumi, non sarebbe questo almeno allora lecito in sè prescindendo dal divieto?—È necessario esaminare accuratamente il caso.

Deputato al parlamento, dicemmo anche altrove (v. nostre *Cons. Morali*, Cons. X, p. 47), giusta i principii del giure costituzionale, è un membro di quel consesso, in cui risiede in gran parte il diritto legislativo dello Stato. Un deputato adunque appartiene al corpo dei legislatori. È lecito introdursi a legiferare in una dizione tolta per violenza al legittimo Principe? In un regno comune, non sarebbe ciò vietato quando fosse impossibile che il principe legittimo riavesse il suo reame. La società reclamerebbe il diritto di essere ben governata, e al bene privato del principe e della sua dinastia deve prevalere il bene comune dello stato. E benchè l' usurpatore illecitamente riterrebbe il trono usurpato, pur sarebbe lecito, anzi doveroso ai buoni di accorrere alle urne politiche per tutelare l' ordine e la pace dei sudditi (1).

Tuttavia nella dizione Pontificia siamo in un caso non comune, ma singolare, anzi unico. Qui abbiamo che il Principe è capo non solo

(1) Il Taparelli, dopo avere ampiamente dimostrata questa tesi, così conchiude (*Saggio teoret. di Diritto Nat.* Vol. I, n. 680 e 681): " Concludo che quando il ritorno dell' ordine antico è divenuto impossibile, non solo i sudditi cessano dai loro doveri politici verso l' antico principe, ma questo stesso è obbligato a rinunziare in vantaggio della società che perirebbe, all' uso dei proprii dritti politici. „

di uno stato temporale, ma sì pure della Chiesa cattolica; ed Egli coll' intero Episcopato dichiarano che senza il dominio temporale la Chiesa non può essere ben governata; cioè governata con quella libertà che assolutamente l' è necessaria. Il Capo di essa, altrimenti, tuttochè ben trattato, sarà sempre suddito di un' altra potenza e soggetto a quei legami che la potenza medesima potrebbe imporgli. Qui trattasi perciò dei supremi interessi della Chiesa, che è il Regno di Gesù Cristo in terra e che è pur essa società perfetta. Or i suoi diritti, venendo in collisione con quelli di uno Stato laico, devono prevalere certamente ai diritti di questo. Quando adunque il Sommo Pontefice (che trovasi nella sua dizione usurpata e protesta altamente e continuamente contro l' usurpazione) dichiara ch' egli per altissime ragioni non permette che i cattolici vadano alle urne politiche, a legiferare cioè nei dominii della Chiesa, la illiceità proveniente da questo divieto sarà solo di diritto positivo ecclesiastico, o non piuttosto di diritto naturale e divino? Il ledere i diritti del Capo della Chiesa, e della Chiesa medesima, non sarebbe in sè intrinsecamente malo?

Ma si dirà: Se l'accorrere alle urne politiche fosse intrinsecamente malo, in tal caso neanco il Sommo Pontefice potrebbe ciò permettere; non potendo permettere una cosa mala di per sè. — Si risponde che il male sta nell' offendere appunto i diritti del Romano Pontefice, che sono diritti della Chiesa. Or quando il Pontefice, giudicandolo opportuno in talune circostanze al bene della Chiesa medesima, permette di andare alle urne, cede in certa guisa all' esercizio di un suo diritto e rende lecito ciò che prima era intrinsecamente illecito. Così, quando al legittimo padrone fosse usurpata una casa, il padrone potrebbe vietare che altri la chiegga in abitazione: la illiceità che proverrebbe da tal divieto non sarebbe di diritto positivo, ma naturale, che proibisce l' uso delle cose altrui. Ma se il padrone ne desse licenza ad alcuno, questi potrebbe farlo in sicura coscienza, essendo tolto il divieto che solo rendeva prima questa cosa intrinsecamente illecita.

Si ascolti su tal proposito uno dei più celebri filosofi del secolo scorso, il p. Matteo Liberatore d. C. d. G., il quale nella *Civiltà Cattolica* così scriveva l' anno 1882 (Serie XI, Vol. XII, pag. 93): " Primieramente, trattandosi dei diritti sovrani del Pontefice, come nel caso nostro, non sono in causa i diritti dinastici di alcune *case illustri*, ma i diritti appunto della religione, giacchè la sovranità pontificia è precisamente in bene della religione, per questo appunto che è condizione richiesta alla libertà e indipendenza dell' autorità spirituale del Papa.... Qui, trattandosi di diritti sovrani che direttamente riguardano la religione, non ha luogo un motivo più alto che possa eliderli.

Che cosa poi più giovi alla religione è giudizio che appartiene al sovrano stesso che è il Papa... Concediamo che in uno Stato laico possano i sudditi, anche contro la volontà del principe, accorrere alle urne politiche, per bene della religione e della società; perchè, non appartenendo al principe il giudicare di ciò che conviene al bene religioso, a cui è subordinato ogni altro bene terreno, può con diritto supporsi che egli sia ingiustamente *invitus*. Ma riguardo ai diritti di sovranità del Papa una tal supposizione non può farsi; essendo il Papa, come abbiamo detto, il giudice legittimo di ciò che conviene al bene della religione, e però non può presumersi giammai *ingiustamente invitus*. — Di che segue altresì che l' andare alle urne politiche in Italia senza il permesso del Papa, è *intrinsecamente malo;* perchè è usurpazione di un diritto sovrano, che non può essere giustificato da ragione più alta. Il solo permesso del Papa può togliergli una tale malizia, rimovendo la condizione essenziale che la costituisce. Come appunto se tu ti approprii una cosa mia col mio consenso, nulla di reo; perchè quantunque il furto sia intrinsecamente malo, quel tuo atto non è più furto. „

Veggasi adunque quanto vanno errati coloro i quali credono di solo diritto positivo la illiceità delle elezioni politiche, posto il divieto pontificio; e come malamente paragonino questa illiceità con quella che promana dal divieto delle carni nel venerdì. Questa versa sopra materia indifferente (il mangiar carne); quella sopra materia illecita (non ledere il diritto altrui). Questa non è cosa mala in sè; quella è cosa intrinsecamente mala. E però questa può essere scusata per qualsivoglia grave incomodo; quella non può essere rimossa per qualunque altro danno.

Ma se trattisi dell' estrema rovina dello stato laico? Se questa società è per andare in isfacelo? Non dovranno allora i buoni adoperarsi di afferrare comechessia il potere per impedire siffatta sciagura? In tal caso, non verrebbe anche in pericolo il bene della religione e della Chiesa? E potrebbe il Capo di essa Chiesa opporsi a che i cattolici esercitino un diritto che tende alla salute della società e della religione?

È vero che oggidì siamo a brutti termini. Il socialismo e l' anarchismo sono così estesi e disciplinati, che minacciano i fondamenti stessi della società umana. Gli scioperi generali e le ostruzioni, di cui siamo stati spettatori, sono lampi sinistri di tremende bufere, non lontane forse, atte a travolgere per qualche tempo società e religione. — In tale stato di cose l' accorrere dei cattolici alle urne politiche se sia espediente o pur no, non è da noi giudicarlo; ma ciò si appartiene unicamente al Capo supremo della Chiesa. Essendo qui coin-

volti gl' interessi della religione con quelli della società laica, al Capo della religione (incomparabilmente più nobile e più interessante di quella) spetta il decidere della opportunità, ed a permettere che i cattolici accorrano a salvare la società laica. Or, fino a quando il Supremo Gerarca non riconosca tale opportunità, e non dia il permesso di andare alle urne, il divieto continua e non è lecito a nessun cattolico di violarlo.

Da ciò si fa chiaro quanto vadano fuorviando coloro che sotto il nome di *democratici cristiani autonomi* vorrebbero aggrupparsi in società politico-sociale, e, senza la debita licenza di chi solo può darla, si accingono di accorrere alle urne. Non si può essere *vero cattolico* o *buon cristiano* senza *dipendere* dalla suprema Autorità della Chiesa. E nel caso nostro è, come s' è visto, *intrinsecamente illecito in sè* arrogarsi il mandato di esercitare i diritti politici in Italia, senza la permissione della detta suprema Autorità. Giustamente perciò il regnante Sommo Pontefice condannò l'audacia di costoro colla provvida lettera all'E.mo Cardinale Svampa del 1.° marzo 1905 (*Mon. Eccl.* pag. 29 di q. Vol.).

Ma se il Romano Pontefice desiderasse che tutti i cattolici si preparino a tal mandato? — In tal caso, questa preparazione sarebbe non solo lecita, ma *doverosa*. È dottrina comune che, quando non vi ha impedimento, corre obbligo di esercitare il proprio diritto nelle elezioni o politiche o amministrative; perchè a ciascuno deve premere l' ordine, la pace, il benessere comune. Così il Génicot (*Th. Mor.* Vol. I, n. 359): " Generatim datur obligatio in conscientia concurrendi ad publica comitia. Singuli enim cives, tamquam membra Ecclesiae et Status, *tenentur* ad promovendum bonum et impediendum malum utriusque illius societatis: manifestum autem est saltem in adiunctis, hodiernis, Ecclesiae et Status felicem vel adversam conditionem magnopere ab exitu publicarum electionum pendere. „ Così pure generalmente gli altri TT. — Che se ciò vale per ogni tempo, quanto più non dovrà valere pei tristi tempi che volgono, nei quali si temono pericoli gravissimi e forse imminenti? Nessun vero cattolico potrebbe essere scusato della sua negligenza. E vi sarebbe obbligo ed obbligo grave, per tutti i buoni, di tenersi pronti.

Eppure questa preparazione il Papa non solo la desidera, ma la inculca, ed anzi la impone. Abbiamo visto quanto abbia fatto il Sommo Pontefice per l' organamento dell' azione cattolica, diretta appunto a questo apparecchio. Fin dal 1895 la *Civiltà Cattolica* (Ser. XVI, Vol. II, pag. 52) potè scrivere: " Chiunque ha il senso cristiano bene intende che pei cattolici il modo non di frastornare, ma di rendere meno ruinoso questo disfacimento, e di salvare quanto ancora si possa di questa nostra povera patria, è di stare al loro posto, di obbedire al

Papa e di applicarsi alacremente a quella *preparazione nell'astensione*, che egli non ha cessato d' inculcare, esortandoli tutti a stringersi in unioni, in società, in comitati parrocchiali e diocesani, a favorire e diffondere la stampa buona, a promuovere istituti di carità, di educazione, di previdenza, di risparmio, a vantaggio morale ed economico del popolo ; ed a caldeggiare il concorso alle urne amministrative, che debbono essere per loro la palestra nella quale si esercitino e si agguerriscano per le politiche, se e quando a queste sieno per essere spronati. „

E poichè il bisogno rendesi ancor più urgente , ecco la circolare *autorevole* del II Gruppo dell' Opera dei Congressi, in data 3 dicembre 1904 , che spinge tutte le associazioni cattoliche e tutti i buoni a farsi debitamente inscrivere nelle liste elettorali politiche (1). Noi

---

(1) Ecco il tenore di questa *Circolare a tutti i II gruppi regionali e diocesani e a tutti i sodalizii aderenti :*

" I fatti nuovi ai quali, or son pochi giorni, assistemmo e che accompagnarono le ultime lotte elettorali politiche in Italia, richiamanti a sè la attenzione di tutto il paese, non poterono a meno di attirare particolarmente anche quella di questo secondo Gruppo generale dell'Opera dei Congressi.

" L' avere veduto in parecchi luoghi molti cattolici prendervi parte attiva ci ha dimostrato la possibilità di essere, in tempo più o meno vicino, chiamati tutti a scendere in quel campo a noi, per ragioni di ordine altissimo, fino al presente chiuso e vietato.

" Certo non spetta a noi decidere, nè pure solamente prevedere l' ora ed il momento, in cui questo sia per avvenire, bensì è nostro dovere che quell' ora e quel momento non ci trovi impreparati. — Non è da attendere il segno della battaglia per compiere i quadri dell' esercito, per fornire ai soldati dell' armi per combattere : giova provvedersi per tempo, preparare armi e combattenti per essere pronti ad ogni cenno e chiamata.

" Potrà per avventura parere a molti questo argomento sconfinare dal compito proprio di II Gruppo ; ma se si considera il numero e l' importanza delle istituzioni che da lui dipendono , gli interessi molteplici e gravi di indole economica, sociale e religiosa, che egli deve promuovere e tutelare, e la importanza che, nel presente momento storico, ha assunto la legislazione sociale, apparirà chiaro a tutti come le contingenze che i cattolici italiani debbano quandochessia occuparsi di elezioni politiche non lo possa lasciare indifferente ed inoperoso. Come ci siamo costantemente studiati , nei modi e limiti a noi finora consentiti, di influire perchè la legislazione del nostro paese tutelasse , come giustizia vuole , i veri interessi economici e morali del popolo, così dobbiamo porci adesso in grado di farlo, in maniera e con mezzi più diretti ed efficaci, in quel giorno nel quale si credesse opportuno di concederne la facoltà.

" Perciò il II Gruppo crederebbe di venir meno ad un suo preciso dovere se omettesse di fare oggi caldo appello a tutti i sodalizii a lui collegati ed a tutti i secondi gruppi diocesani e regionali, perchè rivolgano il pensiero e l' opera loro a far sì che tutti i propri soci, che ne abbiano il legale diritto, siano debitamente inscritti nelle liste elettorali politiche.

facendo eco a tale circolare, aggiungiamo che nelle presenti circostanze ciò non è solamente lodevole, ma *obbligatorio*. *Obbligatorio*, perchè il pericolo è grave ed incombe a tutti di unirsi ed essere in grado di salvare, per quanto è possibile, i beni della religione e della patria, minacciati dell' estrema rovina. Tutti i pastori di anime, tutti i capi di associazioni, tutti i padri di famiglia devono essere persuasi di un tanto dovere e debbono inculcarlo ai loro dipendenti ed esigerne l' adempimento.

Dal fin qui ragionato, possiamo dunque raccogliere :

a) Che il *non expedit* induce obbligo non solo di diritto positivo, ma ancora di diritto naturale.

b) Che quest' obbligo non è leggero, ma grave, trattandosi di ledere i diritti del Romano Pontefice e della Chiesa.

c) Che deve osservarsi costantemente fino a che l' Autorità Suprema di essa Chiesa non l' abbia tolto, o in casi particolari non ne abbia dispensato.

d) Che non è dato nè ai Vescovi nè ai parroci di dispensarne ; salvo se ne avessero ottenuta facoltà dalla S. Sede.

" E poichè ciò non solo grandemente interessa quelli, che hanno consacrato la propria attività all' azione popolare e democratica cristiana, ma ancora in genere tutti quanti sono cattolici in Italia, così ci permettiamo, per quella solidarietà che lega tutti gli uomini professanti la stessa fede, aventi nel cuore lo stesso affetto per la causa della Chiesa e del papa, di pregare vivamente anche i comitati diocesani e parrocchiali e tutte le altre associazioni cattoliche sparse per la penisola ad intendersi con noi, a costituire, se occorre, speciali commissioni e comitati a questo preciso scopo di curare la iscrizione dei cattolici nelle liste elettorali politiche, con quella stessa premura, ed anche maggiore se fosse possibile, colla quale ne hanno fin qui curato la iscrizione in quelle amministrative. Poichè inefficace sarebbe la formula *preparazione nell' astensione*, qualora gli aventi diritto non si dessero cura di essere inscritti, condizione indispensabile, per poter combattere su questo terreno.

" Il II Gruppo per questo lavoro si mette a disposizione di tutti per gli aiuti, schiarimenti e consigli, lieto se potrà anche in questo tornare di vantaggio alla organizzazione dei cattolici italiani e contribuire a far sì che i cattolici italiani si trovino presto tutti muniti di quell' arma, nuova per loro, che è l' elettorato politico, non forse ancora per adoperarla subito, ma per poter dire a colui, che solo può dare a noi l' autorizzazione di servircene : eccoci pronti, senza impazienze e senza paure ; fateci conoscere i vostri desiderii : e noi li eseguiremo con fedeltà ed entusiasmo, qualunque essi sieno, certi come siamo di giovare sempre, servendoli alla causa della Chiesa e del Papa, causa veramente inseparabile da quella della salvezza e prosperità di questa nostra Italia.

" *Bergamo, 3 dicembre, 1904.*

ST. MEDOLAGO ALBANI, *presidente.*
VASCO RESTORI, *segretario.* „

e) Che nondimeno corre obbligo stretto a tutti i cattolici di prepararsi con tutti i modi suggeriti dal Rom. Pontefice, specie con farsi inscrivere nelle liste elettorali politiche.

f) Che se e quando si darà il permesso di accorrere alle urne politiche, questo permesso include un grave dovere ad ogni cattolico di cooperare in siffatta guisa alla salvezza della religione e della patria.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

3.

Circa la formola della benedizione papale al popolo ed a' terzi Ordini religiosi.

Vi ha differenza fra la benedizione papale che si dà al popolo e quella che si dà più volte l' anno a' terzi Ordini religiosi? — E nel caso affermativo, con qual formola deve farsi la prima e con qual formola la seconda?

Vi ha differenza notevole fra l' una e l' altra benedizione. La prima, detta semplicemente benedizione papale, suol darsi al popolo ed anche ai Terziarii da varii Ordini Regolari e da varii missionarii, specialmente alla fine delle missioni o dei santi esercizii. La seconda, detta pure *assoluzione generale,* suol darsi ai soli terziarii dei varii Ordini regolari ed a quegl'istituti di voti semplici che sono affiliati ai detti Ordini regolari, ovvero ad essi hanno relazione.

Anche la formola è diversa. Il Breve *Quo universi* 7 iul. 1882 di Leone XIII (v. *Mon. Eccl.* Vol. III, P. I, p. 116) le determina. Per la prima stabilisce: " Benedictio Summi Pontificis nomine impertienda detur cum formula approbata in Constitutione sa. me. Benedicti PP. XIV, *Exemplis Praedecessorum,* sed *(pro Tertiariis)* nonnisi bis in anno et sub conditione quod haec benedictio nunquam detur eodem die et in eodem loco ubi Episcopus eam impertiat. „

Or la cit. Costit. di Bened. XIV *Exemplis praedecessorum* vuole che la benedizione papale si dia con la formola che è pure nel Rituale Romano e col rito da esso prescritto. Abbiamo aggiunto noi *pro Tertiariis,* giacchè il cit. Breve di Leone XIII riguarda solo la benedi-

zione papale da impartirsi ai terziarii de' varii Ordini religiosi; non già quella che può darsi al popolo, e pei primi solamente vale la limitazione di darla due volte l' anno e solo quando la medesima benedizione non sia data dal Vescovo.

Per la seconda benedizione poi, detta assoluzione generale, il prefato Breve di Leone XIII prescrive: " In absolutione generali pro Regolaribus cuiuscumque Ordinis, atque in benedictione cum indulgentia plenaria pro tertiariis saecularibus, adhibeantur omnino duae insequentes formulae a primo Assessore ipsius S. Congregationis propositae, atque ab eadem approbatae, abrogatis penitus et suppressis quibuscumque aliis formulis hucusque usitatis. „ — Per le assoluzioni generali adunque, da impartirsi così ai Regolari del primo e secondo Ordine, come ai terziarii, sono da usare le due formole approvate dal detto Breve di Leone XIII e che sono inserite nel Breve medesimo (v. *Mon. Eccl. l. c.*): la prima " pro Regularibus cuiuscumque Ordinis hoc privilegio fruentibus; „ cioè del primo e secondo Ordine — la seconda " pro Tertiariis saecularibus ceterisque omnibus communicationem privilegiorum et gratiarum cum iisdem vel cum Regularibus cuiuscumque Ordinis habentibus; „ cioè pei terziarii non solo, ma per tutti gl' istituti o per tutte le persone che sono affiliati agli Ordini Regolari, ovvero che partecipano ai privilegii ed alle grazie proprie dei detti Ordini Regolari o dei Terziarii (1).

QUESITI

con brevissime risposte.

12. *Circa la bolla della crociata di possidenti non ricchi.*

D. In una famiglia di possidenti non ricchi muore il padre e la madre. I fratelli, privi dei genitori, continuano a stare insieme vivendo *de communi mensa*, e lasciando indivisa la proprietà. Il fratello maggiore regola la famiglia e fa da capo di casa. Basta per tutti costoro pagare la sola limosina di grana ventuno; ovvero ciascuno deve pagare la sua? — E quali diconsi possidenti non ricchi?

R. La istruzione per la bolla della crociata del Commissario generale di Napoli al n. 6 reca: " Dai posssidenti non ricchi si darà la limosina di grana ventuno per tutti della famiglia colla condizione che se i figli o alcuno di essi abbia ricevuto assegnamento particolare, dovrà dare ciascuno

(1) Vuolsi così correggere ciò che inesattamente fu detto nel *Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 522, n. 99.

la stessa limosina di grana ventuno per sè particolarmente „ (v. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 278). Da ciò si raccoglie che, trattandosi di famiglia non ricca, o che abbia o pur no i genitori, purchè nessuno abbia assegno particolare, basta una sola bolla di grana ventuno. Nel caso adunque può bastare senz' altro la detta bolla.

Ma quali diconsi possidenti ricchi, e quali non ricchi? Possidente ricco è colui che ha rendite tali da superare il necessario al sostentamento proprio e della famiglia secondo la propria condizione. Possidente non ricco è colui che ha rendite o non bastevoli o appena sufficienti a mantenersi nel proprio stato.

13. *Circa i voti semplici da premettere ai solenni nei monasteri di monache.*

D. Nei monasteri di monache confiscati dal Governo in Italia, si emettevano solo voti semplici, non solenni, pel timore di espulsione. Valgono codesti voti semplici nel caso che possano emettersi i voti solenni, per l' effetto del decreto generale della S. C. de' VV. e RR. 3 maggio 1902? (*Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 201).

R. Crediamo che valgono; giacchè il fine di questo decreto è quello di chiarire meglio la vocazione della religiosa e manodurla a gradi ai legami perpetui, ovvero al mistico sponsalizio dei voti solenni. Or questo fine si è ottenuto già colla prova dei varii anni di voti semplici emessi in passato.

14. *Circa il digiuno del venerdì dopo la 4.ª Domenica di Avvento.*

D. I calendarii dello scorso anno 1904 non furono concordi nel segnare il digiuno del venerdì precedente alla vigilia di Natale. Alcuni credevano non vi essere digiuno, essendosi già celebrata precedentemente la Domenica di Avvento, mentre il Natale cadeva nella Domenica seguente. Il Venerdì predetto era o pur no giorno di digiuno?

R. Senza dubbio era giorno di digiuno. Imperocchè la legge del digiuno nell' Avvento si estende a tutt' i Venerdì e Sabati delle quattro settimane che costituiscono il detto tempo. Or, come la prima settimana comincia dalla Domenica 1.ª di Avvento, così la quarta settimana *comincia* (non finisce) dalla Domenica 4.ª di Avvento. Ma il Venerdì precedente la Vigilia di Natale fa parte della 4.ª settimana. Dunque.

15. *Se l' economo curato può celebrare minor numero di messe* pro populo?

D. Nell' *Enchiridion Parochorum* del Berengo, ediz. 3.ª, a pag. 303 in nota si dice: " Oeconomi spirituales ex indulto speciali tenentur Sacrum applicare *pro populo* festis solemnioribus tantum. „ — Cotale indulto è generale così che ogni economo curato sia dispensato dall' applicare tutte le Domeniche e tutte le feste di precetto o in corso o abolite?

R. La detta nota (che non è dell' autore, ma dell' editore) parla d'*indulto speciale*, d' indulto cioè che siasi chiesto ed ottenuto dalla S. Sede. La legge della messa *pro populo* corre per l' economo curato, come corre pel parroco, senza nessuna distinzione, e quand' anche le rendite o gli assegni siano di poco conto. Così Benedetto XIV nella Costit. *Cum semper oblatas*, 19 Augusti 1744, in cui sta detto: " Omnes et singuli qui actu animarum curam exercent, et non solum parochi aut vicarii saeculares (usque ad novi

rectoris electionem), verum etiam parochi aut vicarii regulares... aeque tenentur missam parochialem applicare *pro populo.* „ E ciò, come lo stesso Pontefice segue a dire, " licet parochi seu alii ut supra animarum curam habentes, congruis praefinitis redditibus destituantur. „

16. *Facoltà che hanno i Vescovi di dispensare i parroci* sulle messe pro populo.

D. In B., trovandosi un parroco con rendite scarsissime, spesso ottiene dal Vescovo la facoltà di applicare la messa nei giorni festivi per qualche pia persona. Può ammettersi cotale dispensa ?

R. Benedetto XIV, nella costituz. *Cum semper oblatas,* concede ai Vescovi la facoltà di dispensare i parroci davvero poveri dallo applicare *pro populo* in quei dì festivi, nei quali abbiano richiesta della messa da qualche pio benefattore ; colle condizioni però : 1.° che celebrino nella chiesa parrocchiale — e 2.° che applichino poi fra la settimana *pro populo* tante messe, quante nei dì festivi applicarono per altri. Ecco le sue parole : " Quod pertinet ad praedictos parochos egentes unicuique vestrum facultatem concedimus cum iis, quos revera tales esse noveritis, opportune dispensandi, ad hoc ut etiam diebus festis huiusmodi eleemosynam ab aliquo pio offerente recipere, et pro ipso sacrificium applicare, quatenus id ab eo requiratur libere et licite possint et valeant ; dummodo ad necessariam populi commoditatem in ipsa ecclesia parochiali missam celebrent, ea tamen adiecta conditione, ut tot missas infra hebdomadam pro populo applicent, quot in diebus festis infra eamdem hebdomadam accurrentibus iuxta peculiarem intentionem alterius pii benefactoris obtulerint. „ — Se adunque il Vescovo di B. ha dispensato con queste due condizioni, *usus est iure suo.*

17. *Se valga la consuetudine di non applicare* pro benefactoribus *pei canonicati civilmente soppressi.*

D. In C. trovasi una Collegiata, in cui si è introdotta la consuetudine che il capitolo non applica *pro benefactoribus* pei canonicati civilmente soppressi. Può sostenersi cotal consuetudine ?

R. Benedetto XIV, nella cit. cost. *Cum semper oblatas,* contempla questo caso. Ivi, dopo aver dichiarato che sono da riprovare nei capitoli tutte le consuetudini contrarie alla celebrazione quotidiana *pro benefactoribus;* e dopo aver detto che alla esiguità delle rendite può supplirsi col rimedio stabilito dal Tridentino *Sess. 24, cap. 15* (coll' annessione cioè di altri beneficii minori o colla soppressione di qualcuno dei canonicati), soggiunge che, quando con ciò non possa rimediarsi, " reliquum erit ad Congregationem Concilii recursum habere ; cuius erit, perspecto ex vestris relationibus rerum statu, auctoritate apostolica... quotidianam applicationem missae conventualis pro benefactoribus in genere, ut alias, ad festos tantummodo dies reducere. „ — Non di propria autorità dunque ; non per la perdita di alquanti beneficii ; nè per consuetudine introdotta, si possono diminuire le messe *pro benefactoribus.* In tali casi vuolsi ricorrere alla S. C. del Concilio ed ottenere da questa una conveniente e legittima riduzione.

18. *Circa il colore nella processione col SS. Sacramento in giorno di un Santo martire.*

D. Il 29 giugno del corrente anno ricorre l' ottava del *Corpus Domini*, ed è solito in B. farsi una solenne processione col Santissimo nelle ore della sera. Di qual colore dovranno essere le pianete in tale processione? Dovranno essere bianche per ragione del Santissimo ; ovvero rosse per ragione dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo ?

R. Circa il colore dei sacri paramenti , nelle processioni col Santissimo, la S. C. dei Riti sembra di avere adottato questa norma : Quando la processione si fa immediatamente dopo la messa, i paramenti dovranno essere del colore che si conviene alla messa, tranne il velo omerale che deve essere bianco (S. R. C. 9 iul. 1678 , ad 6, *in Taggen.*, n. 1615). Quando poi la processione si fa in ore diverse, e senza la celebrazione della messa, in tal caso il colore dei paramenti dev' essere bianco (S. R. C. 27 iun. 1868, ad 3, *in Limana*, n. 3175).

Seguendo questa norma, nel caso, poichè la processione col Santissimo si fa nelle ore della sera, e molto più che si tratta della festa del *Corpus Domini*, il colore dev' essere bianco.

19. *Di uno scrupoloso all' ordinazione.*

D. Tizio , piuttosto scrupoloso, nel recarsi all' ordinazione presbiterale, temè di avere acconsentito ad un cattivo pensiere ; e non avendo il comodo nè il modo di deporre questo timore, si presentò al Vescovo ordinante. Durante la sacra ordinazione fu agitato da continue perplessità. Non può asserire d' avere ritrattata la intenzione con atto positivo ; ma in mezzo a tanta confusione si diporta passivamente. È valida la sua ordinazione ?

R. Questo caso è simile ad un altro, proposto al S. Officio, da noi riferito nel *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, pag. 242. Quel supremo tribunale in fer. IV, 30 nov. 1898, rispose : *Cum agatur de mero scrupulo , acquiescat.* Lo stesso possiamo risponder noi nel caso esposto. Trattasi invero di dubbio sulla intenzione, ma in persona di scrupoloso, nel quale i dubbii non hanno valore alcuno. Si acquieti adunque colla nota regola di diritto : " Omne factum praesumitur recte factum. "

20. *Circa la dispensa dalla legge* de non permiscendis epulis.

D. Nel *Monit. Eccl.* Vol. XV, pag. 770 fu dimostrato che i Vescovi ed i parroci, se possono dispensare nei casi particolari dal digiuno, non possono dispensare egualmente dalla legge *de non permiscendis epulis*. Nel Vol. XVI poi a pag. 180 par che si dica il contrario. Possono o pur no i Vescovi ed i parroci dispensare dalla detta legge ?

R. Come fu dimostrato ampiamente nel Vol. XV, pag. 77, sì ai Vescovi, come ai parroci è proibito dispensare dalla legge *de non permiscendis epulis*. A pag. 180 del Vol. XVI si volle rispondere a colore che asserivano ciò poggiati solo sulla Costituz. di Bened. XIV *in Suprema*, dalla quale non risulta per nulla tale divieto. Invece, come fu detto a pag. 77 del Volume XV , questa proibizione deriva da altre due costituzioni di Benedetto XIV, una che comincia *Non ambigimus* del 30 maggio 1741, l' altra che

comincia *Si fraternitas* dell' 8 luglio 1744. Tengasi adunque per fermo che i Vescovi ed i parroci possono ben dispensare, con giusta causa e nei casi particolari, dal digiuno ; ma tal dispensa dev'essere data sempre colla condizione *de non permiscendis epulis.*

BIBLIOGRAFIA

Antonelli Giuseppe — Medicina Pastoralis in usum confessariorum, cui accedunt tabulae anatomicae explicativae, auctore Ioseph Antonelli — Vol. I — Romae, Fridericus Pustet, 1905 — In 8.°.

Ecco un' opera di grande interesse pei parroci e pei confessori. Molte sono, e non tutte facili, le quistioni teologico-morali che si collegano colle scienze anatomiche e fisiologiche, le quali, trattate da autori antichi, benchè illustri e classici, furono risolute in un modo, che oggi non può sostenersi più, dopo il progresso considerevole fatto dalle dette scienze. Oggidì vuolsi tener presente quanto fu chiarito da uomini insigni coll' analisi accurata di ciascuna parte del corpo umano e delle loro funzioni ; e alla luce di queste scoperte devono considerarsi le materie teologico-morali che vi hanno relazione. Parecchi valentuomini si sono accinti a trattare delle dette cose, come il Capelman, da noi pure lodato, nella sua *Medicina pastoralis* e il Von Olfers nel suo libro *Pastoralmedicin.* Nessuno però con quell' ampiezza e con quel metodo razionale, onde fa il chiaro Antonelli, in quest' opera veramente magistrale. Egli infatti comincia dal dare una trattazione teoretica dell' anatomia e fisiologia umana, secondo lo stato attuale di queste discipline, tale da potersi comprendere da ogni profano di scienza medica, e segnatamente da sacerdoti. Parla della struttura e delle funzioni del corpo umano, delle funzioni della specie (maschio e femmina), delle molteplici nozioni della unione maritale e delle perturbazioni sessuali, e ancora de' temperamenti umani. In apposito fascicolo illustra la teorica con acconce figure che ne facilitano molto l' apprendimento. Poi discende a discorrere di tutte le questioni teologico-morali che hanno attinenza colle dette teorie secondo l' ordine de' precetti del decalogo. Così in questo primo volume si parla dello spiritismo e dell' ipnotismo, dell' aborto e delle operazioni chirurgiche del parto, dell' alcoolismo, della lattazione degl' infanti, delle penitenze corporee, e poi largamente e dottamente delle cose riguardanti il sesto precetto. La profondità e la esattezza del duplice insegnamento teologico e fisiologico va pari colla lucidezza e colla facilità del dettato, sì che il volume si scorra tutto senza difficoltà veruna e con vera soddisfazione del lettore. Ne facciano loro prò i sacri ministri (pei quali è indispensabile) e ancora i professori di scienze sacre e quanti dànno opera a siffatte discipline. — I due grossi volumi (il secondo fra breve vedrà la luce) col fascicolo delle tavole, costano L. 20 in Roma presso Pustet, Fontana di Trevi.

Manacorda Emiliano, Vescovo di Fossano — Il Pontificato Romano e l' incivilimento cristiano attraverso XIX secoli. Cenni storici e riflessioni — Roma, scuola tip. Salesiana, 1904 — in 8.° gr. di pag. 546.

Non è questa una storia compiuta del Pontificato Romano ; ma è una dimostrazione ampia, dotta, felicissima delle benemerenze della Chiesa Catto-

lica e soprattutto del Romano Pontificato in ordine alla civiltà ed al vero benessere sociale. In questi giorni, in cui tanto si parla di questo benessere, e lo si vorrebbe collegare coll' odio satannico contro Dio e la sua Chiesa, torna opportunissima l' opera annunziata, donde si chiariscono le vere fonti da cui deriva la civiltà ed ogni altro bene all' umano consorzio. La dimostrazione è storica, perchè oggidì tutti fanno appello alla storia; e la vera storia rende omaggio alla Chiesa ed alla serie dei suoi Capi supremi. Si legga attentamente questo libro, e non si potrà disconoscere i benefici effetti del Pontificato romano alla civile comunanza per ben diciannove secoli; e solo chi ha dissestata la mente, o chi vuol chiudere gli occhi alla luce del sole, potrà dire altrimenti. Noi, facendo plauso al chiarissimo Autore, invitiamo tutti gli ecclesiastici a vantaggiarsi di quest' opera ed a zelarne la diffusione.— L. 4 presso le Librerie Salesiane.

Pica Raffaele — Vita del Servo di Dio Mons. Vincenzo Maria Sarnelli, de' Baroni di Ciorani, Arcivescovo di Napoli, per Raffaele Pica, prete napoletano — Napoli, tip. Francesco Giannini 1905 — In 8.° di pag. 179.

Si dice pur sovente che i veri santi furono nei secoli trascorsi, e che oggidì se n' è perduto lo stampo. Eppure la Chiesa cattolica è santa non solo pel suo Fondatore, per la sua dottrina e pei suoi sacramenti, ma sì ancora perchè non mancano mai nel seno di essa in ogni tempo persone sante. Mons. Sarnelli, morto il 1900, è uno dei santi, ma dei veri santi contemporanei. Non si può leggere questa sua vita senza riconoscere in lui un vero eroe di santità, sia che si considerino le sue virtù straordinarie, specie il suo zelo, le austerità e le aspre fatiche durate alla gloria di Dio ed al bene delle anime; sia che si ravvisino i doni soprannaturali di cui fu arricchito. Facciamo voti che questa sua vita, assai bene scritta, che si fa leggere tutta d' un fiato, vada nelle mani di ogni ecclesiastico, massime di coloro che conobbero di persona o di fama il gran Vescovo Sarnelli, e ne avranno tutti edificazione ed utile non lieve. — Costa L. 2 presso l' A. in Napoli, Eletto Starace, 7.

Poletto Mons. Giacomo — La Vergine-Madre nelle opere e nel pensiero di Dante Alighieri — Siena, tip. pontif. S. Bernardino, 1905 — In 8.° di pag. XVI. 498.

È uno dei più ricchi e più splendidi contributi della scienza e della letteratura in omaggio alla Immacolata nel celebratissimo suo giubileo. Della *scienza* e della *letteratura* abbiamo detto, giacchè non solo illustra quanto mai scrisse l' immortale Poeta su questo dolcissimo argomento; ma lo commenta e lo abbellisce con quello che dottamente ne insegnarono i Ss. Padri ed i Teologi, sì da formarne un corpo di dottrina pieno e nudrito, diviso in due parti: uno che riguarda la vita di Maria; l' altro i suoi titoli nobilissimi. E però con erudizione teologica e patristica non comune irradia di nuova luce il genio dell' Alighieri e le glorie della Vergine-Madre. Ogni capitolo si chiude con una nobile preghiera di qualche S. Padre o Dottore; e in fine dell'opera si legge l' aureo poemetto di S. Casimiro re di Polonia, che solleva la mente ed il cuore a Maria, cantandone le glorie più belle. — Questo libro si leggerà con utile e con diletto da teologi e da letterati, da ecclesiastici e da laici, da professori e da allievi: noi lo raccomandiamo a tutti vivamente. — Costa L. 5 presso l' A. in Roma, via Gioacchino Belli, 3.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1905)

Concistoro Segreto — Il dì 27 marzo 1905 la Santità di N. S. Pio PP. X tenne nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro Segreto, nel quale l' E.mo e R.mo Sig. Card. Sanminiatelli - Zabarella , terminato l' officio di Camerlengo del Sacro Collegio, presentò la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si degnò trasmetterla all' E mo e R.mo Signor Cardinale Mathieu. Quindi il S. Padre, dopo un' allocuzione (da noi data innanzi), e fattasi la consueta ozione alla vacante Chiesa Suburbicaria di Sabina, si compiacque di provvedere quanto appresso:

Chiesa Cattedrale Suburbicaria di Sabina , cui è unito il titolo di Abbate perpetuo di Farfa, per l' E.mo e R.mo Sig. Card. Francesco di Paola Cassetta, che dimise il Titolo presbiterale di S. Grisogono.

Chiesa Metropolitana di Vercelli, per Mons. Teodoro Ernesto Maria Valfrè di Bonzo, promosso dalla Sede Cattedrale di Como.

Chiesa Metropolitana di Granata, per Mons. Giuseppe Meseguer y Corta, promosso dalla Sede Cattedrale di Lerida.

Chiesa Metropolitana di Bamberga, pel R. D. Federico Filippo Abert, diocesano di Würzburg, dottore in sacra teologia, Rettore Magnifico e Professore di teologia dommatica nell' Università di Würzburg.

Chiesa titolare Arcivescovile di Pessinonte, pel R. D. Emilio Parodi, della Congregazione della Missione, di Genova, Visitatore Provinciale di sua Congregazione in Piemonte, deputato Coadiutore con successione di Mons. Diego Marongiu Delrio, Arcivescovo di Sassari.

Chiesa Cattedrale di Leon, pel R. D. Giovanni Emanuele Sanz y Saravia, arcidiocesano di Siviglia, dottore in sacra teologia, Professore di sacra teologia e di storia ecclesiastica nel Seminario e Parroco di S. Andrea in Siviglia.

Chiesa titolare Vescovile di Dora e Priorato dei riuniti Ordini militari di Spagna, pel R. D. Remigio Grandasegui y Gorrocha-tegui, diocesano di Victoria, dottore in sacra teologia, Canonico Lettorale della Metropolitana di Saragozza.

Chiesa titolare Vescovile di Eucarpia, pel R. D. Cirillo de Paula Freitas, diocesano di Diamantina, Parroco di Taboleiro Grande, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Luigi d' Amour , Vescovo di Cuyabà nel Brasile.

Chiesa titolare Vescovile di Gaza, pel R. D. Costanzo Castrale, arcidiocesano di Torino, dottore in sacra teologia, Parroco e Vicario foraneo di Favria.

Ha quindi Sua Santità pubblicata la provvista, già fatta per Breve, delle seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Nicea, per Mons. Giovanni Tacci, promosso dalla Sede Cattedrale di Città della Pieve, in Costantinopoli, Delegato Apostolico per gli Orientali e Vicario Patriarcale pei Latini.

Chiesa titolare Arcivescovile di Areopoli , per Mons. Lazzaro Miedia, pro-

mosso dalla Sede Cattedrale di Sappa, deputato Coadiutore con successione di Mons. Pasquale Guerini, Arcivescovo di Scutari.

Chiesa titolare di Cobasa, pel R. D. Giulio Vittore Maria Pichon, diocesano di Quimper, in Porto Principe Canonico onorario della Metropolitana e Vicario Generale, deputato Coadiutore con successione di Mons. Giuliano Conan, Arcivescovo di Porto Principe.

Chiesa titolare Arcivescovile di Serre, pel R. P. Frediano Giannini, dei Minori, arcidiocesano di Lucca, Custode di Terra Santa, deputato Vicario Apostolico di Aleppo e Delegato Apostolico di Siria.

Chiesa Cattedrale di Ballarat, per Mons. Giuseppe Higgins, traslato dalla Sede Cattedrale di Hockhampton.

Chiesa Cattedrale di San Severo, per Mons. Emanuele Merra, traslato dalla Sede Cattedrale di Cotrone.

Chiesa Cattedrale di Orvieto, per Mons. Salvatore Fratocchi, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Memfi.

Chiesa Cattedrale di Bergamo, per Mons. Giacomo Maria dei conti Radini-Tedeschi, di Piacenza, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, professore in sociologia nel Pontificio Collegio Leoniano, Membro di varie Accademie, Assistente ecclesiastico di varie Associazioni, Missionario apostolico, Protonotario apostolico sopranumerario, Canonico della Patriarcale Basilica Vaticana.

Chiesa Cattedrale di Assisi, pel R. P. Ambrogio Luddi, dei Predicatori, diocesano di Arezzo, Maestro in sacra teologia, in Firenze Priore e Parroco di San Marco.

Chiesa Cattedrale di Angra, pel R. D. Giuseppe Corrèa Cardoso Monteiro, diocesano di Lamego, dottore in sacra teologia, in Oporto Canonico Cantore della Cattedrale e Professore di sacra teologia nel Seminario.

Chiesa Cattedrale di Saltillo, pel R. D. Gesù Maria Echavarria, diocesano di Sinaloa, ivi Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Campêche, pel R. D. Francesco Mendoza, diocesano di Zamora del Messico, ivi Canonico Arcidiacono della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Cordova in America, pel R. P. Zenone Bustos, dei Minori di Cordova, Ministro Provinciale nella Repubblica Argentina.

Chiesa titolare Vescovile di Delco, pel R. D. Antonio Bassani, di Chioggia, Professore in sacra teologia nel Seminario, Canonico Teologo della Cattedrale e Vicario Generale, deputato Coadiutore con successione di Mons. Lodovico Marangoni, Vescovo di Chioggia.

Chiesa titolare Vescovile di Domiziopoli, per Mons. Agostino Fischer Colbrie, arcidiocesano di Strigonia, dottore in sacra teologia, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, in Budapest Rettore del Collegio Pazmaniano, Canonico della Metropolitana di Strigonia, deputato Coadiutore con successione di Mons. Sigismondo Bubic, Vescovo di Cassovia.

Chiesa titolare Vescovile di Titopoli, per Mons. Guglielmo conte Batthyany, diocesano di Vezprimia, dottore in dritto canonico, Cameriere Segreto sopranumerario di Sua Santità, Canonico della Cattedrale di Nitria, deputato Coadiutore con successione di Mons. Emerico Bende, Vescovo di Nitria.

Chiesa titolare Vescovile di Berenice, pel R. D. Tommaso Francesco Hickey, di Rochester, dottore in legge, Vicario Generale e Rettore della Cattedrale di Rochester, deputato Coadiutore con successione di Mons. Bernardo Mac Quaid, Vescovo di Rochester di America.

Chiesa titolare Vescovile di Tagora, pel R. P. Leonardo Stefano Deda, dei Minori, di Scutari, Superiore dell'Ospizio Francescano e Parroco in Trosciani, deputato Coadiutore con successione di Mons. Francesco Malczynski, Vescovo di Alessio.

Chiesa titolare Vescovile di Tadma, pel R. P. Modesto Everaerst, dei Minori, arcidiocesano di Malines, deputato Vicario Apostolico dell'Hu-pè occiduo meridionale.

Chiesa titolare Vescovile di Paretonio, pel R. P. Enrico Vieter, dei Pallottini, diocesano di Munster, deputato Vicario Apostolico di Cameron.

Chiesa titolare Vescovile di Europo, per Mons. Angelo Filippo Sinibaldi, diocesano di Segni, dottore in filosofia, in sacra teologia e in ambe le leggi, Cameriere segreto sopranumerario di Sua Santità, già Vicario Generale in Segni e in Senigallia, deputato suffraganeo di Ostia e Velletri.

Chiesa titolare Vescovile di Pogla, per Mons. Zotico Racicot, dottore in sacra teologia, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, Decano del Capitolo Metropolitano e Vicario Generale di Montreal, deputato Ausiliare di Mons. Paolo Bruchesi, Arcivescovo di Montreal.

Chiesa titolare Vescovile di Clazomene, pel R. D. Guglielmo Timoteo Cotter, Canonico Parroco della Cattedrale di Portsmouth, deputato Ausiliare di Mons. Giovanni Battista Cahill, Vescovo di Portsmouth.

In seguito si fece la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di *Vercelli*, *Granata* e *Bamberga*.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 14 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano coll'intervento dei Cardinali, e col voto dei Prelati, Ufficiali, e consultori teologi, componenti la S. C. dei Riti, si tenne la Congr. preparatoria per discutere due miracoli, operati per intercessione del B. Giuseppe Oriol, beneficiato della Chiesa di S.ª Maria del Re in Barcellona, i quali miracoli si propongono per la sua canonizzazione.

Il 28 detto nello stesso Palazzo si tenne la Congr. ordinaria Rotale, che sotto la presidenza dei Cardinali Ponenti Ferrata, Mathieu e Tripepi ha giudicato: Intorno la validità dei processi Apostolici: 1.° del Vicariato del Tonchino sui miracoli operati dai Venerabili Cuenot, Venard, e compagni, uccisi in odio alla fede nel Tonchino, nella Cocincina e nella Cina: 2.° della Curia di Tournai sulla fama di santità del Ven. Passerat, liguorino: e 3.° del Ven. Alano de Solminiach, Vesc. di Cahors: 4.° della Curia di Ferrara per la santità in genere del Ven. Barberini, Arciv. di Ferrara: e finalmente intorno al culto non mai prestato al Ven. Gio. Battista Trona dell'Oratorio in Mondovì.

Necrologio — Sono morti: Mons. Giuseppe Giorgio de Ehrler, Vescovo di Spira nella Tripolitania: il R.mo P. Martin, Superiore Generale dei Maristi; e Suor Maria de Guiliebert des Essars, Superiora delle figlie della Carità nel Conservatorio Torlonia a Roma, a 45 anni, dotata di grandi

virtù, incomparabile per la sua carità. Sono morti pure: il celebre e notissimo romanziere fancese Giulio Verne, ed il valente coreografo italiano Manzotti.

CRONACHETTA POLITICA

— Il ministero provvisorio italiano si è dimesso. Fortis è stato incaricato di nuovo a formarlo, e lo ha così composto: È restato egli alla presidenza ed all' interno; Tittoni agli esteri: nominato di grazia e giustizia Finocchiaro-Aprile: Maiorana delle finanze: Carcano del Tesoro: Pedotti della guerra: Mirabelli della marina: Ferraris dei lavori pubblici: Bianchi dell' istruzione: Morelli Gualtierotti delle poste e telegrafi: Rava dell' agricoltura e commercio. Di essi cinque appartenevano al caduto ministero.

— Proposta nel parlamento italiano la nuova legge sul riscatto delle ferrovie, in cui trovansi articoli che vietano sotto pene lo sciopero, i ferrovieri in massima parte hanno scioperato per ottenere la rimozione dei detti articoli. Invece hanno irritato il paese pel gran danno cagionato ed hanno indotto la camera ed il senato a sancire subito ed in antecedenza i detti articoli. Lo sciopero, dopo pochi giorni è cessato.

— I giapponesi, inseguendo i Russi, hanno occupato Tie-ling. Il generalissimo Kuropatchine è stato esonerato da quell' ufficio: sarà comandante di un corpo di esercito in Manciuria, ed in suo luogo è stato nominato il Generale Linievitch. A Karbin vi sono 50 mila feriti e 12 mila ammalati: per curarli vi sono 60 medici e 140 infermieri, i quali non possono soccorrere tante migliaia di feriti: per mancanza di cure muoiono in gran numero: in una sola settimana ne sono morti cinquemila. Nella Russia si stanno studiando le riforme, ma continuano i disordini e gli attentati. A Mosca si è scoperto un deposito di ordegni esplosivi, di armi e di lettere sovversive al Comitato centrale.

— Il 23 u. s. in Antivari ha avuto luogo la solenne cerimonia per la inaugurazione dei lavori del porto coll' intervento del Principe Nicola, dei ministri, e di tutte le autorità.

— Il 5 sp. si è inaugurata con grandi feste la galleria del Sempione. Sono intervenuti, cogl' ingegneri svizzeri ed italiani, i rappresentanti dei due Stati, le autorità, senatori, deputati, i Vescovi di Novara e di Sion, che ha benedetto il traforo, e molti invitati, i quali tutti da Iselle a Briga fra lo spazio di circa tre ore hanno attraversato con 17 vagoncini scoverti quel grandioso tunnel, che congiunge l' Italia colla Svizzera.

— Il Duca di Connaught, fratello del Re d' Inghilterra, il principe e la principessa di Svezia e Norvegia sono andati a Napoli. L' Imperatrice di Germania coi due principi, suoi figli, sono andati a Taormina in Sicilia nell' Hotel Timeo, ove soggiorneranno un mese. L' Imperatore Guglielmo, dopo essere stato a Lisbona a visitare il Re del Portogallo, è andato a Tangeri per affermare il diritto, che ha la Germania all' espansione libera del commercio nel Marocco. È stato poi a Taormina presso la consorte, e quindi a Napoli, visitato dal Re Vittorio Emanuele.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Se il Vescovo possa ascrivere un sacerdote forestiero a qualche chiesa ricettizia della propria diocesi.

Beneventana Adscriptionis ad Clerum — 25 Febbr. 1905— *Per summaria precum* — Il sac. Alfonso Speranza, nato a Gildone (Archid. di Benevento), già religioso francescano, e quindi perpetuamente secolarizzato, venne ascritto prima alla diocesi di Bojano, e poi, con un decreto del Vicario generale di Benevento del dì 10 giu. 1901, alla chiesa di Gildone.

Il clero di Gildone però ricorse subito all' Arcivescovo perchè sospendesse l' esecuzione del detto decreto, protestando di non voler accettare nella propria chiesa il sac. Speranza. L' Arcivescovo, per ragioni di prudenza, annuì, ma promise al sac. Speranza di dare in seguito per lui opportune disposizioni.

Queste benevole disposizioni però non furono date mai più. Anzi, defunto quell' Arcivescovo, il Vicario capitolare ritirò il decreto; e l' attuale Arcivescovo, conosciuti i fatti, volle osservata questa determinazione.

Il sac. Speranza, deluso nelle sue aspettative, si rivolse alla S. C. chiedendo che il decreto di ascrizione alla chiesa del luogo nativo sia finalmente eseguito.

La causa fu trattata il dì 25 febbraio 1905; e, dopo maturo esame, fu risolta:

Ad instantiam sacerdotis Speranza non expedire; et ad mentem.

Ecco i principii ammessi nella discussione:

a) Un religioso secolarizzato in perpetuo è sciolto da ogni vincolo col suo istituto. Deve però osservare i tre voti solenni professati nelle parti sostanziali, e quanto all' obbedienza deve prestarla al Vescovo, anche in forza del voto. Così la S. C. de' VV. e RR. il 15 maggio 1840 ecc.

b) Il Tridentino vuole che ciascun sacerdote venga ascritto ad una chiesa, cui presti servizio (Sess. 23, cap. 16 *de ref.*). E Benedetto XIV insegna (*De Syn. Dioec.* L. IX, c. 2, n. 13) che quante volte cotale ascrizione sia stata omessa, " omissio illa suppleatur per novam et generalem clericorum omnium adscriptionem ad ecclesiarum ministeria. „ E soggiunge: " Nihil impedimenti afferre potest aut introducta disciplina beneficiorum simplicium, aut recepta consuetudo ordinandi clericos ad titulum patrimonii. Numquid enim beneficium simplex aut patrimonium exemptionem aliqui tribuere potest ut... peculiaris ecclesiae ministeriis adscribi eique inservire nequeat? „

c) È vero che i Cleri delle chiese ricettizie nel Napoletano hanno statuti proprii, e non ogni sacerdote può ivi essere ascritto indifferentemente. Ma altro sono i sacerdoti partecipanti delle ricettizie, altro i sacerdoti ascritti semplicemente alle loro chiese, che non partecipano alla massa.

d) Pei sacerdoti che chiedono la semplice ascrizione basta il decreto del Vescovo, non richiedendosi per nulla il suffragio del clero (v. nostre Consultaz. Can., Vol. II, p. 119).

e) Questi sacerdoti poi semplicemente ascritti, chiamati anche *fuorinumero* o *estrapartecipanti*, godono solo delle partecipazioni avventizie, come si ha dalle Ministeriali degli 11 apr. 1835 al Vescovo di Tricarico e del 15 sett. 1841 al Vescovo di Chiaromonte (v. nostre Consultaz. l. c.).

f) Nel caso trattavasi di opposizioni gravi e di scandali che sarebbero seguiti: onde l' Arcivescovo che solo aveva il diritto di fare ascrivere il sacerdote forestiero alla chiesa di Gildone, credè prudente di non farlo.

g) E la S. C. diè ragione all' Arcivescovo; colla mente aggiunta però provvide diversamente al vantaggio di quel sacerdote.

II.

Se nella vigente disciplina si possa talvolta commutare lo stipendio delle messe con altri vantaggi; diminuirlo delle spese di amministrazione, e commettere ad altri le messe chieste in luoghi determinati.

Bredanen. Dubiorum super elemosynis missarum — 25 Febbr. 1905 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Breda (Olanda) espose alla S. C. come segue:

" I. In dioecesi Vicarii (adiutores parochorum) in domo parochi tamquam eius familiares degunt communi utentes victu. Parochis pro

Vicarii victu et servitio salarium modicum ex ecclesiae reditibus solvitur; quod ferendis his expensis impar est. Unde consuetudine introductum est ut, pro victu et servitio Vicarii, parochis in cumulo cedant fructus missarum pinguiorum et Vicariis tribuatur stipendium ordinarium missae lectae, unius floreni. In hoc casu stipendii ordinarii augmentum solvitur parocho pro victu et servitio, ita tamen ut ex stipendiis pinguioribus non plus retineatur quam honesta compensatio postulat.

" II. Ad providendum honestae suae sustentationi, parochi in pluribus dioecesis locis missas non in determinata ecclesia fundatas, anniversaria necnon alias missas manuales, quae per annum a fidelibus offeruntur quaeque parochi eorumve Vicarii celebrare nequeunt, e suggestu publicant et alibi celebrari curant, retenta sibi parte stipendii pro administratione et publicatione. Ita v. g. pro missis, quae ad S. Congregationem quovis mense mittuntur ad f. 0,60, a fidelibus saepe offertur stipendium unius floreni. Quoad missas fundatas et anniversaria, quae per annum offeruntur, haec praxis fere communis est ac populo haud raro nota. Quoad alias missas manuales hic usus solummodo viget in parochiis ubi cum consensu Ordinarii e suggestu publicatum est partem stipendii, nisi fideles obstent, retentum iri pro sustentatione parochi missasque aliis sacerdotibus dicendas traditum iri.

" III. Una alterave adest parochia, ubi Vicarii omnes fere missas ad intentionem parochi celebrare debent, qui eis praestet victum et servitium, dum ipsi ex aerario ecclesiae determinatam obtinent pensionem.

" Dubitatur num triplex haec consuetudo a decreto S. C. Concilii diei 11 Maii 1904 *De observandis etc.* sit reprobata. „

La S. C., esaminati accuratamente i dubbii, nei comizii generali del dì 25 febbraio 1905, rescrisse:

Attentis omnibus, ad I. et III. consuetudinem sustineri.

Ad II. Non sustineri et ad mentem.

E giustamente; imperocchè:

a) Dare il vitto, invece della elemosina della messa, purchè la compensazione sia giusta, non è vietato nell' ultimo decreto della S. C. del Conc. *Ut debita* del dì 11 maggio 1905. È vero infatti che ivi si dice all' art. 9.° " eleemosynam nunquam separari posse a missae celebratione, neque in alias res commutari aut imminui. „ Ma, come altrove abbiamo dimostrato *(Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 423 e Vol. XVII pag. 41), il disposto dell' art. 9.° è in correlazione dell' art. 8.°, cominciando il 9.° colle parole: " Iuxta ea quae in superiore articulo constituta sunt. „

b) Or nell' art. 8.° è vietato solo " missarum obligationes et ipsa-

rum eleemosynas a fidelibus vel locis piis acceptas tradere bibliopolis et mercatoribus, diariorum et ephemeridum administratoribus, etiamsi religiosi viri sint, nec non venditoribus sacrorum utensilium et indumentorum, quamvis pia et religiosa instituta, et generatim quibuslibet, etiam ecclesiasticis viris, qui missas requirant non taxative ut eas celebrent, sive per se sive per sacerdotes sibi subditos, sed ob alium quemlibet, quamvis optimum, finem. „ — È proibito adunque non a qualsivoglia persona, ma solamente a coloro che abbiano ricevuti da altri elemosine per messe di cederle a persona od a sacerdoti che non debbano celebrarle da sè, ma darle per altri scopi tutto che lodevoli e santi. Qui adunque non si vieta la onesta commutazione dello stipendio della messa con qualche altra cosa di egual valore.

c) È vero altresì che nell' art. 10.° il decreto aggiunge : " Ideoque libros, sacra utensilia vel quaslibet alias res vendere aut emere, et associationes (uti vocant) cum diariis et ephemeridibus inire ope missarum nefas esse et omnino prohiberi. „ — Ma qui si parla solo di commercio per opera di messe, com' è il vendere ed il comprare abitualmente, ovvero dare per messe effemeridi o giornali.

d) Or quando facciasi *non abitualmente* , ma qualche singola volta, *data occasione,* tra private persone, una permuta fra lo stipendio della messa e qualche altra cosa di egual valore ; ovvero anche abitualmente non per via di commercio, ma, come nel nostro caso, un onesto accordo di dare lo stipendio della messa pel vitto quotidiano, ciò non è vietato dal decreto. E quest' ultima cosa suol farsi in Roma stessa in molti collegii ecclesiastici.

e) Ciò fu anche prima approvato dalla S. C. del Conc., come *in Trevi-ren.*, 11 maj 1888, in cui al dubbio : " Utrum licita sit conventio, qua sive expresse sive tacite inter aliquos parochos vicariosque statuitur, ut pro commodiore victu vicariis concedendo parochis cedant in cumulo fructus fundationum pinguiorum et vicariis tribuatur stipendium ab Ordinario taxatum „ — la S. C. rispose : " Conventionem non comprehendi sub Const. *Quanta cura* Benedicti XIV, quum non verificetur damnabile lucrum ex parte parochorum, et ex altera parte vicarii celebrantes integram tandem eleemosynam accipiant. „

f) Neanco è vietato dal diritto prelevare dallo stipendio delle messe le spese postali e di amministrazione quando si ha l' incarico di raccoglierle e di trasmetterle ad altri. Così S. Alfonso L. VI, n. 321, seguito in ciò da tutti i TT. moderni, come dal D' Annibale *Summ. T. M.* vol. III, n. 497 ed II ; dal Lehmkul *Th. Mor.* Vol. II, n. 204, ed. X ; dal Gasparri *De Euch.* V. I, n. 609, il quale dice : " Illum vero, qui eleemosynas missarum habuit et ad alium celebrandas mittit,

posse retinere expensas necessarias pro expeditione, evidens est. „

g) Quando le messe, date ad una chiesa, non possono tutte ivi celebrarsi, o nel modo come intendono gli oblatori, può esporsi in chiesa una tabella in cui a chiari caratteri venga espresso il modo con che ivi si celebreranno le messe che si ricevono, quasi come condizione dell' accettarle; affinchè i fedeli la conoscano e siano liberi di sottoporvisi o pur no. Si ascolti Benedetto XIV (*Inst.* LVI, n. 14): " Quod si tanta pecunia pro missis celebrandis in dies congeratur, ut infra praescriptum tempus absolvi nequeant in illa ecclesia vel altari, quemadmodum stipendium conferentes expostulant, per Sac. Congregationem Concilii praecipi solet ut palam in templo tabella exponatur, quae declaret, in ea ecclesia seu altari infra certum tempus sacra quae fieri poterunt conficienda esse; quae supererint, in alia ecclesia, seu in diverso altari eiusdem ecclesiae celebranda. Hoc pacto, qui eleemosynas tribuunt, universa perspecta habebunt et pietati facilius obsecundare poterunt, prout ipsis libuerit. „

h) Nel caso perciò al 1.° ed al 3.° dubbio si è risposto che la consuetudine di dare il vitto per lo stipendio delle messe, dal perchè ciò è ad eguaglianza, si sostiene. Quanto però al secondo dubbio il ritenere il 40 °/o dallo stipendio delle messe che si mandano altrove, per spese di amministrazione, certamente è eccessivo. Come ancora la semplice pubblicazione in chiesa della inversione che ivi suol farsi circa le offerte delle messe, non è sembrata sufficiente, potendo esservi molti offerenti che non l' abbiano intesa: meglio sarebbe mettere una tabella in chiesa in cui chiaramente si espongono le allegate consuetudini. Perciò la risposta al 2.° dubbio è stata *negative et ad mentem*; e nella mente si sono esposte le prefate osservazioni.

III.

Circa le azioni in possessorio ed in petitorio.

Romana. Spolii seu redintegrationis — La Confraternita eretta nella chiesa di S. Carlo al Corso in Roma possiede *ab antiquo* un edifizio con abitazioni private ed un ospedale, esenti del tutto dalla giurisdizione parrocchiale di S. Lorenzo in Lucina; la quale esenzione fu concessa da Sisto IV con breve apostolico, e riconosciuta e confermata con uno strumento di concordia del 1723.

Avvenne che nel 1898, essendo morta una donna che abitava nel detto edifizio, il rettore della confraternita levò il cadavere; ma non *recto tramite et sine pompa*, come avrebbe dovuto (trattandosi di at-

traversare strade appartenenti alla parrocchia di S. Lorenzo), sibbene processionalmente e con certa pompa associò il detto cadavere fino alla propria chiesa, e compiuto il funere *recto tramite et sine pompa* lo accompagnò al pubblico cimitero.

Querelatosi di ciò il parroco di S. Lorenzo, il camerlengo del Clero propose che il rettore di S. Carlo dovesse fare in iscritto al detto parroco un atto di scusa e pagargli il compenso di L. 21,85, cioè L. 7,85 come diritto di associazione pel parroco, pel vice-parroco e crocifero; L. 14 come metà di diritto di cera per la chiesa parrocchiale.

Il rettore di S. Carlo consentì. Non così però il parroco, il quale ricorse al Vicariato perchè decidesse giudizialmente non solo sulla detta esequie, ma sì ancora sulla benedizione del Sabato santo data pubblicamente dal rettore di S. Carlo alle case dell' edifizio esente e chiedendo in possessorio che ciò fosse dichiarato uno spoglio, e fosse egli subito messo in possesso del suo diritto. Il tribunale del Vice-gerente di Roma trattò la causa e la decise in possessorio ed in petitorio, dichiarando abusiva la processione del corteo funebre per le vie poste nella giurisdizione della parrocchia di S. Lorenzo, e condannando l' Arciconfraternita ad un' ammenda di L. 50 a favore del parroco. Quanto poi all' associazinne funebre al pubblico cimitero ed alla benedizione delle case, diè ragione al rettore dell' Arciconfraternita, il quale aveva esercitato un suo diritto. Circa le spese della lite ne addebitò per quattro quinti il parroco; per un solo quinto la Confraternita.

Dalla detta sentenza il parroco mosse appello al tribunale dell' E. Card. Vicario (al quale può farsi appello dalle sentenze del Vicegerente); e questo la riformò riconoscendo nel percorso delle vie pubbliche sì pel corteo funebre e sì per la benedizione delle case in forma pubblica una vera violazione e un reale spoglio dei diritti del parroco. Dichiarava perciò che le L. 50 gli erano dovute non a mero titolo di ammenda, ma strettamente come diritti parrocchiali. In rispetto poi alla seconda parte della sentenza appellata, la cassò perchè riguardava il giudizio petitorio, mentre la istanza facevasi in possessorio; onde fu *contra ius et ultra petita;* onde esonerò il parroco dal pagare i quattro quinti delle spese.

Questa sentenza non arrrise all' Arciconfraternita, la quale ne appellò alla S. C. del Concilio.

La causa in secondo grado di appello fu trattata in S. C. nei comizii generali del 25 febbraio 1905, con allegazioni d' ambe le parti e col dubbio:

An sententia Vicariatus Urbis diei 18 augusti 1902 confirmanda sit vel infirmanda in casu.

E dopo accurato esame fu risolta:

Sententiam esse infirmandam.

Eccone le precipue ragioni:

a) Nelle funebri processioni che si fanno per chi sia morto in luogo esente, quando vogliono farsi con pompa, fa d'uopo invitare il parroco. Se il parroco non s'invita, devono compiersi *recto tramite et sine pompa.* (V. nostre *Consult. Can.* Cons. XX, pag. 132).

b) Chi ha il diritto parrocchiale su di una casa esente può bene recarvisi a benedirla con cotta e stola; giacchè la stola non è segno di giurisdizione, da non potersi portare per le vie di giurisdizione aliena (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. I, pag. 90).

c) L'interdetto *Unde vi*, compete contro colui che abbia notoriamente discacciato con violenza un vero possessore di qualche bene stabile. Lo spogliatore non può essere inteso in giudizio, nè si ammettono eccezioni, se prima non abbia restituita la cosa al possessore, neanco se vi abbia diritto come padrone della cosa stessa. Ciò, in forza del prefato interdetto *Unde vi*, ammesso anche da' sacri canoni (c. ult. *de Ordine cognit.*; can. *Episcopi* et can. *Redintegranda* 3, q. 1 etc.). Così Reiffenstuel L. II, tit. 13, n. 12 etc.

d) Quanto però ai beni non stabili, ma ai diritti incorporei di cui si ha non vero possesso, ma *quasi possesso*, in tal caso, avendosi vera violenza fisica, possono ammettersi le eccezioni, purchè fatte *incontinenti*. Si ascolti il Gonzales (In L. II tit. 14, c. 7, n. 10): " Supponendum est cum Bartolo, cuius sententiam veriorem censet Menochius, deiectum per violentiam vere et proprie a rei possessione ante omnia esse restituendum, etiam praedonem, odio deiicientis vel spoliantis, nulla exceptione dominii admissa; nec aliter purgari spolium quam per actualem et praesentaneam restitutionem spoliati: spoliatum vero a possessione *sine violentia formali* sed *ficta*, restituendum esse, sed non ante omnia; nam in hac deiectione admittuntur exceptiones, quae incontinenti probari possunt et quae respiciunt defectum tituli in proprietate: itaque distinctio in violentia vel eius defectu consistit: unde spoliatus iuribus incorporalibus in quibus non datur vera violentia, et absens cuius possessio occupata est non statim restituitur contra dominum verum, ut docent Glossa verbo *per ignorantiam*, Cujacius et Donellus. „

e) La causa in possessorio non deve cumularsi col petitorio quante volte nella istanza non si sia fatto accenno a qualche cosa riguardante il petitorio; altrimenti può cumularsi. Perciò il Santi *Prael. iur. can.* Vol. II, tit. 13 p. 91 ha scritto: " Spoliato restituitio ante omnia facienda non est, si ipse expresse vel tacite consentiat iudicium petitorium compleri quin sibi possessio restituatur. „

f) Nel caso non trattavasi di vero spoglio, ma solo d' involontario errore già confessato ; e d' altra parte neanco trattavasi di solo possessorio , sì perchè il possesso da parte del parroco non fu potuto provare e sì perchè nel libello introduttivo della lite facevasi menzione altresì di altri diritti parrocchiali che riguardavano il petitorio.

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Si concede in perpetuo l' indulgenza annessa alla orazione pel giubileo della Immacolata e si estende alle anime del purgatorio.

Beatissimo Padre,

Il Presidente della Pia Opera di S. Francesco di Sales, canonicamente eretta in Parigi, prostrato al bacio del S. Piede, umilmente implora che l' Indulgenza di trecento giorni, accordata dalla S. V. l' 8 settembre 1903 (1) alla preghiera alla B. Vergine Immacolata, composta dalla stessa S. V. in occasione del Giubileo ormai finito, possa continuare a lucrarsi in avvenire, togliendo dalla preghiera medesima le parole che alludono al Giubileo suddetto, nella maniera che segue :

" Vergine Santissima, che piaceste al Signore, e diveniste sua Madre immacolata nel corpo e nello spirito , nella fede e nell' amore, deh ! riguardate benigna ai miseri, che implorano il vostro potente patrocinio. Il maligno serpente, contro cui fu scagliata la prima maledizione, continua purtroppo a combattere e insidiare i miseri figli di Eva. Deh ! Voi, o benedetta Madre nostra, nostra Regina ed Avvocata, che fin dal primo istante del vostro concepimento, del nemico schiacciaste il capo, accogliete le preghiere, che, uniti con Voi in un cuor solo, vi scongiuriamo di presentare al trono di Dio, perchè non cediamo giammai alle insidie che ci vengono tese, così che tutti arriviamo al porto della salute ; e fra tanti pericoli la Chiesa e la società cristiana cantino ancora una volta l' inno della liberazione, della vittoria e della pace. Così sia. „

Supplica inoltre perchè la detta Indulgenza sia applicabile anche alle anime del Purgatorio. Che, ecc.

SS.mus D.nus Noster Pius PP. X in audientia 11 Ianuarii 1905 ab

---

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 298.

infrascripto Cardinali Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 11 Ianuarii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
Iosephus M. Can. Coselli, *Substitutus.*

II.

Le indulgenze annesse all' officio piccolo della B. M. V., secondo il rito dei Domenicani, si estendono alla recitazione privata del medesimo officio in lingua volgare.

Beatissime Pater,

Fr. Hyacinthus Maria Cormier, Procurator Generalis Ordinis Praedicatorum, ad Pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter exponit, quae sequuntur: Indulgentiae concessae recitantibus Officium Parvum B. Mariae Virginis secundum Ritum Romanum, per Decretum S. Congregationis Indulgentiarum diei 10 Novembris 1888 extensae fuerunt ad illos, qui idem Officium recitant secundum Ritum proprium Fratrum Praedicatorum. Cum vero per Decretum eiusdem S. Congregationis, datum die 28 Augusti 1903 (1), concessa fuerit facultas recitandi privatim illud Officium uti extat in Breviario Romano in vulgari lingua absque dispendio Indulgentiarum, humilis Orator enixe petit, ut eadem facultas extendatur ad illos Christifideles, qui idem Officium recitant prouti habetur in Breviario dicti Ordinis.

Et Deus, etc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. X, in Audientia habita die 8 Iunii 1904 ab infrascripto Cardinali Praefecto S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 8 Iunii 1904.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
Pro-Secret. Ios. M Can. Coselli, *Substitutus.*

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 450.

III.

Facoltà ed indulti concessi in perpetuo all' Ordine de' Cappuccini.

Beatissime Pater,

Pater Generalis Ordinis Minorum Capuccinorum, ad osculum S. Pedis humiliter prostratus, exponit, quod cum iam Summarium Indulgentiarum, Facultatum et Indultorum dicto Ordini concessorum, necessariae S. Congregationis Indulgentiarum et SS. Reliquiarum approbationi submiserit, modo Sanctitati Vestrae supplicatur, ut favoribus spiritualibus iam tributis adhuc sequentia benigne addere dignetur facultates atque idulta:

I. *Facultates* 1° Superioribus Ordinis erigendi, praevio Ordinariorum consensu, in propriis Ecclesiis cum respectivis Indulgentiis et gratiis spiritualibus, Confraternitates Chordigerorum, in illis locis in quibus non existunt Conventus aut Ecclesiae PP. Conventualium, iuxta normas traditas a Sixto V in Const. " *Ex supremae dispositionis* „ diei 19 Novembris 1585, et a Paulo V in Const. " *Nuper Archiconfraternitati* „ diei 11 Martii 1607;

2° Superioribus legitime impeditis subdelegandi alium Religiosum, pro Confessionibus approbatum, ad benedicendas Chordas S. Francisci, et impertiendi Chordigeris, semel in anno, benedictionem papalem, scilicet in festo Immaculatae Conceptionis;

3° Religiosis, Missiones tradentibus, erigendi Cruces, semper de Ordinariorum consensu, ipso Missionum tempore, in loco ubi istae institutae fuerunt, et quidem erigendi etiam plus quam unam in Parochiis multum diffusis, per longum earum tractum, ita ut una ab altera saltem unum chilometrum distet;

4° Religiosis, impertiendi benedictionem papalem cum adnexa indulgentia plenaria in fine Missionum et spiritualium exercitiorum, omnibus fidelibus, qui vere poenitentes et confessi ac S. Comunione refecti, eam recipient et ad Summi Pontificis intentionem orabunt, dummodo saltem concionum medietati intervenerint.

II. *Indulta.* — 1° Lucrandi indulgentiam plenariam pro spiritualibus exercitiis, eadem peragendo per solos tres dies loco decem dierum, uti praescriptum esset;

2° Confitendi, in locis Missionum, semel singulis quindecim diebus ad lucrandas indulgentias in eos incidentes;

3° Recipiendi privatim, scilicet post sacramentalem Confessionem absolutiones in vigilia festorum, quibus affixae sunt, et pro personis legitime impeditis etiam in uno die Octavae eorum;

4° Benedicendi tempore Missionum et spiritualium exercitiorum e suggestu Scapularia, adhibendo formulam in numero plurali, et quin imponantur, et sine obligatione inscribendi in catalogo nomina fidelium, qui Scapularia recipiunt, eaque respectivis exhibendi Confraternitatibus, uti praescriptum esset (1).

Quae, etc.

SS. mus D. N. Pius PP. X in audientia habita die 14 Decembris 1904, ab infrascripto Cardinali Praefecto S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congr.nis die 14 Decembris 1904.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
Pro Secretario Jos. M. Can.cus. Coselli, *Substit.*

IV.

Indulgenza annessa ad una giaculatoria.

Mon Dieu, faites l' unité des esprits dans la vérité, et l' union des cœurs dans la charité (2).

Ex Audientia diei 24 Maïi 1904.

SS.mus D. N. Pius PP. X super inscriptam orationem devote recitantibus indulgentiam concedit tercentum dierum, semel in die lucrandam.

Vincentius Card. Ep. Praenestinus.

Praesens Rescriptum exhibitum fuit ad hanc S. Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam.

In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 21 Ianuarii. 1905.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

---

(1) Questo 4.° indulto suppone che i missionarii abbiano ricevuto la facoltà di benedire e d' imporre gli scapolari.

(2) In Italiano: " Mio Dio, fate l' unità degli spiriti nella verità, e l' unione dei cuori nella carità. „

V.

Indulg. di 300 giorni ad una orazione a S. Paolo Apostolo.

Beatissimo Padre,

Mons. Paolo Terzian, Vescovo armeno di Adana, supplica umilmente la S. V., perchè voglia degnarsi di annettere una Indulgenza alla preghiera seguente:

" O glorieux Saint Paul, qui de persécuteur du nom chrétien, en êtes devenu l' Apôtre le plus zélé, et qui pour faire connaître jusq' aux extrémités du monde le Sauveur Jésus, avez souffert avec joie la prison, les flagellations, les lapidations, les naufrages et toutes sortes de persécutions, et qui avez fini par verser jusqu' à la dernière goutte de votre sang, obtenez-nous la grâce de recevoir comme des faveurs de la divine miséricorde les infirmités, les souffrances et les malheurs de cette vie, afin que nous ne soyons point arrêtés dans le service de Dieu par ces vicissitudes de notre exil, mais qu' au contraire nous nous montrions de plus en plus fidèles et fervents. Ainsi soit-il. „

Ex Audientia SS.mi, diei 13 Ianuarii 1905.

SS.mus Dominus Noster Pius d. p. Papa X, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide pro NN. R. O. Secretario, attentis expositis, omnibus Christifidelibus praedictam orationem in honorem Sancti Pauli Apostoli, Indulgentiam 300 dierum semel in die lucrandam, et etiam animabus in Purgatorio detentis per modum suffragii applicabilem, benigne concedere dignatus est. Praesentibus in perpetuum valituris. Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae ex Aedibus dictae S. Congreg. die et anno ut supra.

Antonius Savelli-Spinola, *Secr.*

Praesens Rescriptum transmissus fuit ad hanc S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam.

In quorum fidem...

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 18 Ianuarii 1905.

Iosephus M. Can. Coselli *Substitutus.*

VI.

Indulg. di 300 giorni ad una giaculatoria in riparazione delle bestemmie contro Maria SS.

Beatissimo Padre,

Il Sac. Fortunato Giordano di Napoli, Prelato Domestico di V. S., prostrato ai piedi della medesima S. V., umilmente espone che, bra-

mando egli promuovere una riparazione contro le bestemmie che tuttodì empiamente si proferiscono, specie verso la SS. Vergine, nel giubileo della definizione del dogma della Immacolata Concezione ha divulgato per mezzo della Sacra Lega Eucaristica di Milano un foglietto, da potersi affigere nelle case, colla immagine di Maria SS. Immacolata e con alcune pie giaculatorie, fra le quali è la seguente:

" O Maria, benedite questa casa, dove si benedice sempre il vostro Nome. Viva sempre Maria, l' Immacolata, la sempre Vergine, la benedetta fra le donne, la Madre del Signor Nostro Gesù Cristo, la Regina del Paradiso. „

Ora, affinchè questa pia pratica, già diffusa in molti luoghi, possa essere propagata da per tutto, supplica la S. V. perchè si degni di concedere qualche indulgenza a tutti coloro che reciteranno la prefata giaculatoria, ed impartire l' Apostolica Benedizione a quanti vorranno intraprendere in ogni tempo la detta pia pratica riguardante il foglietto. — Che ecc.

Ex Audientia SS.mi.

Die 26 Februarii 1905.

SS.mus, auditis expositis, praefatam precem corde saltem contrito recitantibus (quoties id egerint) indulgentiam tercentum dierum, Animabus etiam in Purgatorio detentis profuturam, benigne concessit, absque ulla Brevis expeditione. Iis insuper Christifidelibus, qui pium opus praedictum devote peregerint, Apostolicam Benedictionem peramanter impertivit. Contrariis quibuscumque non obstantibus. — In quorum etc.

CASIMIRUS Card. GENNARI.

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic S. Cong. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Cong.nis die 21 Martii 1905.

D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

SS. D. N. PII DIV. PROV. PAPAE X

LITTERAE ENCYCLICAE

de Christiana doctrina tradenda

VENERABILIBVS FRATRIBVS PATRIARCHIS, PRIMATIS, ARCHIEPISCOPIS, EPISCOPIS ALIISQVE LOCORVM ORDINARIIS CVM APOSTOLICA SEDE PACEM ET COMMVNIONEM HABENTIBVS

PIVS PP. X

VENERABILES FRATRES
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Acerbo nimis ac difficili tempore ad supremi pastoris munus, in universum Christi gregem gerendum, arcanum Dei consilium tenuitatem Nostram evexit. Inimicus namque homo sic gregem ipsum iam diu obambulat vaferrimaque insidiatur astutia, ut nunc vel maxime illud factum esse videatur, quod senioribus Ecclesiae Ephesi praenuntiabat Apostolus: *Ego scio quoniam intrabunt... lupi rapaces in vos, non parcentes gregi* (1). — Cuius quidem religiosae rei inclinationis, quicumque adhuc divinae gloriae studio feruntur, causas rationesque inquirunt; quas dum alii alias afferunt, diversas, pro sua quisque sententia, ad Dei regnum in hisce terris tutandum restituendumque sequuntur vias. Nobis, Venerabiles Fratres, quamvis cetera non respuamus, iis maxime assentiendum videtur, quorum iudicio et praesens animorum remissio ac veluti imbecillitas, quaeque inde gravissima oriuntur mala, ex divinarum ignoratione rerum praecipue sunt repetenda. Congruit id plane cum eo, quod Deus ipse per Oseam prophetam dixit: ... *Et non est scientia Dei in terra. Maledictum, et mendacium, et homicidium, et furtum, et adulterium inundaverunt, et sanguis sanguinem tetigit. Propter hoc lugebit terra, et infirmabitur omnis, qui habitat in ea* (2).

Et re quidem vera, aetate hac nostra esse quamplurimos in christiano populo, qui in summa ignoratione eorum versentur, quae ad salutem aeternam nosse oportet, communes, eaeque proh dolor! non iniustae, sunt querimoniae. — Quum vero christianum dicimus populum, non plebem tantum aut sequioris coetus homines significamus, qui saepenumero aliquam ignorantiae excusationem ex eo admittunt, quod immitium dominorum imperio cum pareant, vix sibi suisque temporibus servire queunt: sed illos etiam et maxime, qui etsi ingenio

(1) Act. XX, 29.
(2) Os. IV, 1 ss.

cultuque non carent, profana quidem eruditione affatim pollent, ad religionem tamen quod attinet, temere omnino atque imprudenter vivunt. Difficile dictu est quam crassis hi saepe tenebris obvolvantur; quodque magis dolendum est, in iis tranquille iacent! De summo rerum omnium auctore ac moderatore Deo, de christianae fidei sapientia nulla fere ipsis cogitatio. Hinc vero nec de Verbi Dei incarnatione, nec de perfecta ab ipso humani generis restauratione quidquam norunt; nihil de Gratia, quae potissimum est adiumentum ad aeternorum adeptionem, nihil de Sacrificio augusto aut de Sacramentis, quibus gratiam ipsam assequimur ac retinemus. Peccato autem quid nequitiae insit quid turpitudinis nullo pacto aestimatur; unde nec eius vitandi nec deponendi sollicitudo ulla: sicque ad supremum usque diem venitur, ut sacerdos, ne spes absit salutis, extrema agentium animam momenta, quae fovendae maxime caritati in Deum impendi oporteret, edocendo summatim religionem tribuat: si tamen, quod fere usuvenit, usque adeo culpabili ignorantia moriens non laboret ut et sacerdotis operam supervacaneam arbitretur et, minime placato Deo, tremendam aeternitatis viam securo animo ingrediendam putet. Unde merito scripsit Benedictus XIV decessor Noster: *Illud affirmamus, magnam eorum partem, qui aeternis suppliciis damnantur, eam calamitatem perpetuo subire ob ignorantiam mysteriorum fidei, quae scire et credere necessario debent, ut inter electos cooptentur* (1).

Haec quum ita sint, Venerabiles Fratres, quid quaeso mirabimur, si tanta sit modo inque dies augescat, non inter barbaras inquimus nationes, sed in ipsis gentibus quae christiano nomine feruntur, corruptela morum et consuetudinum depravatio? Paulus quidem apostolus ad Ephesios scribens haec edicebat: *Fornicatio autem, et omnis immunditia, aut avaritia, nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos; aut turpitudo, aut stultiloquium* (2). At vero sanctimoniae huiuc ac pudori cupiditatum moderatori divinarum rerum sapientiae fundamentum posuit: *Videte itaque, fratres, quomodo caute ambuletis: non quasi insipientes, sed ut sapientes... Propterea nolite fieri imprudentes, sed intelligentes quae sit voluntas Dei* (3).

Et plane id merito. Voluntas namque hominis inditum ab ipso auctore Deo honesti rectique amorem, quo in bonum non adumbratum sed sincerum veluti rapiebatur, vix retinet adhuc. Corruptela primaevae labis depravata, ac Dei factoris sui quasi oblita, eo affectum omnem convertit ut diligat vanitatem et quaerat mendacium. Erranti i-

(1) Instit. XXVI, 18.
(2) Ephes. V, 3 s.
(3) Ephes. V 15 ss.

gitur pravisque obcaecatae cupiditatibus voluntati duce opus est qui monstret viam, ut male desertas repetat iustitiae semitas. Dux autem, non aliunde quaesitus, sed a natura comparatus, mens ipsa est: quae si germana careat luce, divinarum nempe rerum notitia, illud habebitur, quod coecus coeco ducatum praestabit et ambo in foveam cadent. Sanctus rex David, quum Deum de veritatis lumine laudaret, quod menti hominum indidisset: *Signatum est*, aiebat, *super nos lumen vultus tui, Domine* (1). Quid porro ex hac largitione luminis sequatur addidit, inquiens: *Dedisti laetitiam in corde meo;* laetitiam videlicet, qua dilatatum cor nostrum, viam mandatorum divinorum currat.

Quod revere ita esse facile consideranti patet. Deum namque eiusque infinitas quas perfectiones nominamus, longe exploratius, quam naturae vires scrutentur, christiana nobis sapientia manifestat. Quid porro? Iubet haec simul summum ipsum Deum officio *fidei* nos revereri, quae mentis est; *spei* quae voluntatis; *caritatis* quae cordis: sicque totum hominem supremo illi Auctori ac Moderatori mancipat. Similiter una est Iesu Christi doctrina, quae germanam praestabilemque hominis aperit dignitatem, quippe qui sit filius Patris caelestis qui in caelis est, ad imaginem eius factus cumque eo aeternum beateque victurus. At vero ex hac ipsa dignitate eiusdemque notitia infert Christus debere homines se amare invicem ut fratres, vitam heic degere, ut lucis filios decet, *non in commessationibus, et ebrietatibus; non in cubilibus, et impudicitiis; non in contentione, et aemulatione* (2); iubet pariter omnem sollicitudinem nostram proiicere in Deum, quoniam ipsi cura est de nobis; iubet tribuere egenis, benefacere iis qui nos oderunt, aeternas animi utilitates fluxis huius temporis bonis anteponere. Ne autem omnia singulatim attingamus, nonne ex Christi institutione homini superbius audenti demissio animi, quae verae gloriae origo est, suadetur ac praecipitur? *Quicumque.. humiliaverit se..., hic est maior in regno caelorum* (3). Ex ea prudentiam spiritus docemur, qua prudentiam carnis caveamus; iustitiam, qua ius tribuamus cuique suum; fortitudinem, qua parati simus omnia perpeti, erectoque animo pro Deo sempiternaque beatitate patiamur; temperantiam denique, qua vel pauperiem pro regno Dei adamemus, quin et in ipsa cruce gloriemur, confusione contempta. Stat igitur, ab christiana sapientia, non modo intellectum nostrum mutuari lumen, quo veritatem assequatur, sed voluntatem etiam ardorem concipere, quo evehamur in Deum cumque Eo virtutis exercitatione iungamur.

---

(1) Ps. IV, 7.
(2) Rom. XIII, 13.
(3) Matth. XVIII, 4.

Longe equidem absumus ut ex his asseramus, pravitatem animi corruptionemque morum non posse cum religionis scientia coniungi. Utinam non id plus nimio probarent facta! Contendimus tamen, ubi crassae ignorantiae tenebris sit mens circumfusa, nullatenus posse aut rectam voluntatem esse aut mores bonos. Apertis namque oculis si quis incedat, poterit ille sane de recto tutoque itinere declinare: qui tamen caecitate laborat, huic periculum certe quidem imminet. — Adde porro: corruptionem morum, si fidei lumen penitus non sit extinctum, spem facere emendationis; quod si utrumque iungitur et morum pravitas et fidei ob ignorationem defectio, vix erit medicinae locus, patetque ad ruinam via.

Quum igitur ex ignorantia religionis tam multa tamque gravia deriventur damna; alia vero ex parte, quum tanta sit religiosae institutionis necessitas atque utilitas, frustra enim christiani hominis officia impleturus speratur qui illa ignoret: iam ulterius inquirendum venit, cuius demum sit perniciosissimam hanc ignorantiam cavere mentibus, adeoque necessaria scientia animos imbuere. — Quae res, Venerabiles Fratres, nullam habet dubitationem: gravissimum namque id munus ad omnes pertinet, quotquot sunt animarum pastores. Hi sane, ex Christi praecepto, creditas sibi oves agnoscere tenentur ac pascere; pascere autem hoc primum est, docere: *Dabo vobis*, sic nempe Deus per Ieremiam promittebat, *pastores iuxta cor meum, et pascent vos scientia et doctrina* (1). Unde et Apostolus Paulus aiebat: *Non... misit me Christus baptizare, sed evangelizare* (2), indicans videlicet primas eorum partes, qui regendae aliquo modo Ecclesiae sunt positi, esse in instituendis ad sacra fidelibus.

Cuius quidem institutionis laudes persequi supervacaneum ducimus, quantique ea sit apud Deum ostendere. Certe miseratio, quam pauperibus ad levandas angustias tribuimus, magnam a Deo habet laudem. At longe maiorem quis neget habere studium et laborem, quo, non fluxas corporibus utilitates, sed aeternas animis docendo monendoque conciliamus? Nihil profecto optatius, nihil gratius queat Iesu Christo animarum servatori accidere, qui de se per Isaiam professus est: *Evangelizare pauperibus misit me* (3).

Hic tamen praestat, Venerabiles Fratres, hoc unum consectari atque urgere, nullo sacerdotem quemlibet graviori officio teneri, nullo arctiori nexu obligari. Etenim in sacerdote ad vitae sanctimoniam debere scientiam adiici, quis neget? *Labia... sacerdotis custodient scien-*

(1) Ier. III, 15.
(2) I, Cor. I, 17.
(3) Luc. IV, 18.

tiam (1). Atque illam reapse severissime Ecclesia requirit in iis qui sint sacerdotio initiandi. Quorsum id vero? Quia scilicet ab eis divinae legis notitiam christiana plebs expectat, illosque ad eam impertiendam destinat Deus: *Et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est* (2). Quamobrem Episcopus, in sacra initiatione, sacerdotii candidatos alloquens: *Sit,* inquit, *doctrina vestra spiritualis medicina populo Dei; sint providi cooperatores ordinis nostri; ut in lege sua die ac nocte meditantes, quod legerint credant, quod crediderint doceant* (3).

Quod si nemo est sacerdos, ad quem haec non pertineant, quid porro de illis censebimus, qui, nomine ac potestate curionum aucti, animarum rectoris munere, vi dignitatis et quodam quasi pacto inito, funguntur? Hi quodammodo pastoribus et doctoribus sunt accensendi, quos dedit Christus ut fideles iam non sint parvuli fluctuantes, et circumferantur omni vento doctrinae in nequitia hominum; veritatem autem facientes in caritate, crescant in illo per omnia, qui est caput Christus (4).

Quapropter sacrosanta Tridentina Synodus, de animarum pastoribus agens, officium eorum hoc primum et maximum esse edicit, christianam plebem docere (5). Hinc iubet illos, dominicis saltem diebus festisque sollemnioribus, de religione ad populum dicere, sacri vero Adventus tempore et Quadragesimae quotidie, vel saltem ter in hebdomada. Neque id modo: addit namque teneri parochos, eisdem saltem dominicis festisque diebus, per se vel per alios, in fidei veritatibus erudire pueros, eosque ad obedientiam in Deum ac parentes instituere. Quum vero sacramenta fuerint administranda, praecipit, ut qui sunt suscepturi, de eorumdem vi, facili vulgarique sermone, doceantur.

Quas sacrosanctae Synodi praescriptiones Benedictus XIV decessor Noster, in sua Constitutione *Etsi minime*, sic brevi complexus est ac distinctius definivit: *Duo potissimum onera a Tridentina Synodo curatoribus animarum sunt imposita: alterum, ut festis diebus de rebus divinis sermones ad populum habeant; alterum, ut pueros et rudiores quosque divinae legis fideique rudimentis informent.* — Iure autem sapientissimus Pontifex duplex hoc officium distinguit, sermonis videlicet habendi, quem vulgo Evangelii explicationem vocitant, et christianae

(1) Malach. II, 7.
(2) Ib.
(3) Pontif. Rom.
(4) Ephes. IV, 14, 15.
(5) Sess. V, cap. 2 de ref.; Sess. XXII, cap. 8; Sess. XXIV, cap. 4 et 7 de ref.

doctrinae tradendae. Non enim fortasse desint qui minuendi laboris cupidi, persuadeant sibi homiliam pro catechesi esse posse. Quod quam putetur perperam, consideranti patet. Qui enim sermo de sacro Evangelio habetur, ad eos instituitur, quos fidei elementis imbutos iam esse oportet. Panem diceres, qui adultis frangatur. Catechetica e contra institutio lac illud est, quod Petrus Apostolus concupisci sine dolo a fidelibus volebat, quasi a modo genitis infantibus. — Hoc scilicet catechistae munus est, veritatem aliquam tractandam suscipere vel ad fidem vel ad christianos mores pertinentem, eamque omni ex parte illustrare: quoniam vero emendatio vitae finis docendi esse debet, oportet catechistam comparationem instituere ea inter quae Deus agenda praecipit quaeque homines reapse agunt; post haec, exemplis opportune usum, quae vel e Scripturis sacris, vel ex Ecclesiastica historia, vel e sanctorum virorum vita sapienter hauserit, suadere auditores eisque, intento veluti digito, commonstrare quo pacto componant mores; finem denique hortando facere, ut qui adstant horreant vitia ac declinent, virtutem sectentur.

Scimus equidem eiusmodi tradendae christianae doctrinae munus haud paucis invidiosum esse, quod minoris vulgo aestimetur nec forte ad popularem laudem captandam aptum. Nos tamen hoc esse iudicium eorum censemus, qui levitate magis quam veritate ducuntur. Oratores profecto Sacros, qui, sincero divinae gloriae studio, vel vindicandae tuendaeque fidei, vel Sanctorum laudationibus dent operam, probandos esse non recusamus. Verum illorum labor laborem alium praevium desiderat; scilicet catechistarum; qui si deest, fundamenta desunt, atque in vanum laborant qui aedificant domum. Nimium saepe orationes ornatissimae, quae confertissimae concionis plausu excipiuntur, hoc unum assequuntur ut pruriant auribus; animos nullatenus movent. E contra catechetica institutio, humilis quamvis et simplex, verbum illud est, de quo Deus ipse testatur per Isaiam: *Quomodo descendit imber, et nix de caelo, et illuc ultra non revertitur, sed inebriat terram, et infundit eam, et germinare eam facit, et dat semen serenti, et panem comedenti: sic erit verbum meum quod egredietur de ore meo: non revertetur ad me vacuum, sed faciet quaecumque volui, et prosperabitur in his, ad quae misi illud* (1). — Similiter arbitrandum putamus de sacerdotibus iis, qui ad religionis veritates illustrandas, libros operosos conscribunt; digni plane qui ideo commendatione multa exornentur. Quotus tamen quisque est, qui eiusmodi volumina verset fructumque inde hauriat auctorum labori atque optatis respondentem?

(1) Is. LV, 10, 11.

Traditio autem christianae doctrinae, si rite fiat, utilitatem audientibus nunquam non affert.

Etenim (quod ad inflammandum studium ministrorum Dei iterum advertisse iuverit) ingens modo eorum est numerus atque in dies augetur, qui de religione omnino ignorant, vel eam tantum de Deo christianaeque fidei notitiam habent, quae illos permittat, in media luce catholicae veritatis, idololatrarum more vivere. Quam multi ehu ! sunt, non pueros dicimus, sed adulta, quin etiam devexa aetate, qui praecipua fidei mysteria nesciant prorsus ; qui Christi nomine audito, respondeant : *Quis est,... ut credam in eum ?* (1)—Hinc odia in alios struere ac nutrire, pactiones conflare iniquissimas, inhonestas negotiorum procurationes gerere, aliena gravi foenore occupare, aliaque id genus flagitiosa haud sibi vitio ducunt. Hinc Christi legem ignorantes, quae non modo turpia damnat facinora, sed vel ea cogitare scienter atque optare ; etsi forte, qualibet demum de causa, obscoenis voluptatibus fere abstinent, inquinatissimas tamen cogitationes, nulla sibi religione iniecta, suscipiunt ; iniquitates super capillos capitis multiplicantes. — Haec porro, iterasse iuvat, non in agris solum vel inter miseram plebeculam occurrunt, verum etiam ac forte frequentius inter homines amplioris ordinis, atque adeo apud illos quos inflat scientia, qui vana freti eruditione religionem ridere posse autumant et *quaecumque quidem ignorant, blasphemant* (2).

Iam, si frustra seges e terra speratur quae semen non exceperit, qui demum bene moratas progenies expectes, si non tempore fuerint christiana doctrina institutae ? Ex quo colligimus iure, quum fides id aetatis usque eo languerit ut in multis pene sit intermortua, sacrae catechesis tradendae officium vel negligentius persolvi, vel praetermitti omnino. Perperam enim ad habendam excusationem quis dixerit, esse fidem gratuito munere donatam nobis atque in sacro baptismate cuique inditam. Equidem utique quotquot in Christo baptizati sumus fidei habitu augemur ; sed divinissimum hoc semen non *ascendit.... et facit ramos magnos* (3) permissum sibi ac veluti virtute insita. Est et in homine, ab exortu, intelligendi vis : ea tamen materno indiget verbo, quo quasi excitata in actum, ut aiunt, exeat. Haud aliter christiano homini accidit, qui, renascens ex aqua et Spiritu Sancto, conceptam secum affert fidem ; eget tamen Ecclesiae institutione, ut ea ali augerique possit fructumque ferre. Idcirco Apostolus scribebat : *Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi* (4) ; institu-

(1) Ioan. IX, 36.
(2) Iud. 10.
(3) Marc. IV, 32.
(4) Rom. X, 17.

tionis autem necessitudinem ut ostenderet, addit: *Quomodo... audient sine praedicante?* (1)

Quod si, ex huc usque explicatis, religiosa populi eruditio quanti momenti sit ostenditur, curae Nobis quam quod maxime esse oportet, ut Doctrinae sacrae praeceptio, qua, ut Benedicti XIV decessoris Nostri verbis utamur, ad Dei gloriam et ad animarum salutem nihil utilius est institutum (2) vigeat semper aut, sicubi negligitur, restituatur. — Volentes igitur, Venerabiles Fratres, huic gravissimo supremo apostolatus officio satisfacere, atque unum paremque morem in re tanta ubique esse; suprema Nostra auctoritate, quae sequuntur, in dioecesibus universis, observanda et exequenda constituimus districteque mandamus.

I. Parochi universi, ac generatim quotquot animarum curam gerunt, diebus dominicis ac festis per annum, nullo excepto, per integrum horae spatium, pueros et puellas de iis, quae quisque credere agereque debeant ad salutem adipiscendam, ex catechismi libello erudiant.

II. Iidem, statis anni temporibus, pueros ac puellas ad Sacramenta Poenitentiae et Confirmationis rite suscipienda praeparent, continenti per dies plures institutione.

III. Item, ac peculiari omnino studio, feriis omnibus Quadragesimae atque aliis, si opus erit, diebus post festa Paschalia, aptis praeceptionibus et hortationibus adolescentulos et adolescentulas sic instruant, ut sancte sancta primum de altari libent.

IV. In omnibus et singulis paroeciis consociatio canonice instituatur, cui vulgo nomen Congregatio Doctrinae christianae. Ea parochi, praesertim ubi sacerdotum numerus sit exiguus, adiutores in catechesi tradenda laicos habebunt, qui se huic dedent magisterio tum studio gloriae Dei, tum ad sacras lucrandas indulgentias, quas Romani Pontifices largissime tribuerunt.

V. Maioribus in urbibus, inque iis praecipue ubi universitates studiorum, lycea, gymnasia patent, scholae religionis fundentur ad erudiendam fidei veritatibus vitaeque christianae institutis iuventam, quae publicas scholas celebrat, ubi religiosae rei mentio nulla iniicitur.

VI. Quoniam vero, hac praesertim tempestate, grandior aetas non secus ac puerilis religiosa eget institutione; parochi universi ceterique animarum curam gerentes, praeter consuetam homiliam de Evangelio, quae festis diebus omnibus in parochiali Sacro est haben-

(1) Ib. 14.

(2) Constit. *Etsi minime*, 13.

da, ea hora quam opportuniorem duxerint ad populi frequentiam, illa tantum excepta qua pueri erudiuntur, catachesim ad fideles instituant, facili quidem sermone et ad captum accommodato. Qua in re Catechismo Tridentino utentur, eo utique ordine ut quadriennii vel quinquennii spatio totam materiam pertractent quae de Symbolo est, de Decalogo, de Oratione et de praeceptis Ecclesiae.

Haec Nos quidem, Venerabiles Fratres, auctoritate apostolica constituimus et iubemus. Vestrum modo erit efficere ut, in vestra cuiusque dioecesi, nulla mora atque integre executioni mandentur; vigilare porro et pro auctoritate vestra cavere, ne quae praecipimus oblivioni dentur, vel, quod idem est, remisse oscitanterque impleantur. Quod ut reapse vitetur, illud assidue commendetis et urgeatis oportet, ut parochi ne imparati catechesis praeceptiones habeant, sed diligenti prius adhibita praeparatione; ut ne loquantur humanae sapientiae verba, sed, *in simplicitate cordis et sinceritate Dei* (1), Christi exemplum sectentur, qui quamvis *abscondita* eructaret *a constitutione mundi* (2), loquebatur tamen omnia *in parabolis ad turbas et sine parabolis non loquebatur eis* (3). Id ipsum et Apostolos, a Domino institutos, praestitisse novimus; de quibus Gregorius Magnus aiebat: *Curaverunt summopere rudibus populis plana, et capabilia non summa atque ardua, praedicare* (4). Ad religionem autem quod attinet, homines magnam partem rudibus, hac tempestate nostra, sunt accensendi.

Nolimus porro, ne ex eiusmodi simplicitatis studio persuadeat quis sibi in hoc genere tractando, nullo labore nullaque meditatione opus esse: quin immo maiorem plane, quam quodvis genus aliud, requirit. Facilius longe est reperire oratorem qui copiose dicat ac splendide, quam catechistam qui praeceptionem habeat omni ex parte laudabilem. Quamcumque igitur facilitatem cogitandi et eloquendi quis a natura sit nactus, hoc probe teneat, nunquam se de cristiana doctrina ad pueros vel ad populum cum animi fructu esse dicturum, nisi multa commentatione paratum atque expeditum. Falluntur sane qui plebis imperitia ac tarditate fisi, hac in re negligentius agere se posse autumant. E contrario, quo quis rudiores nactus sit auditores, eo maiore studio ac diligentia utatur oportet, ut sublimissimas veritates, adeo a vulgari intelligentia remotas, ad obtusiorem imperitorum aciem accommodent, quibus aeque ac sapientibus, ad aeternam beatitatem adipiscendam sunt necessariae.

---

(1) II, Cor. I, 12.
(2) Matth. XIII, 35.
(3) Ib. 34.
(4) Moral. l. XVII, cap. 26.

Iam igitur, Venerabiles Fratres, Mosis verbis, in hac postrema litterarum Nostrarum parte, liceat vos alloqui: *Si quis est Domini, iungatur mihi* (1). Advertite, rogamus quaesumusque, quanta animarum clades ex una divinarum rerum ignoratione veniat. Multa forte utilia planeque laudatione digna, in vestra cuiusque dioecesi, sunt a vobis instituta in commissi gregis commodum: velitis tamen, prae omnibus, quanta potestis contentione, quanto studio, quanta assiduitate hoc curare atque urgere, ut doctrinae christianae notitia cunctorum pervadat animos penitusque imbuat. *Unusquisque*, Petri Apostoli utimur verbis, *sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administrantes, sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei* (2).

Diligentiam industriasque vestras, beatissima Virgine immaculata intercedente, fortunet vobis Apostolica benedictio, quam, testem caritatis Nostrae ac caelestium gratiarum auspicem, vobis et clero ac populo cuique credito amantissime impertimus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum die XV Aprilis MDCCCCV, Pontificatus Nostri anno secondo.

PIVS PP. X

DEL FALSO MISTICISMO

(Cont. v. Vol. XVII, pag. 73-77)

PROPOSIZIONE LVIII.

Ad huiusmodi statum pervenitur non reflectendo amplius ad proprias operationes: quia defectus ex reflexione oriuntur.

Segue il Molinos ad esporre il suo sistema, il mezzo cioè come si perviene a quello stato di quiete, di cui si è parlato innanzi. Ed il mezzo è questo: Non riflettere per nulla sulle proprie operazioni; perocchè dalla riflessione sorgono i difetti.

Cotal proposizione dovrà dirsi *temeraria, periculosa, piarum aurium offensiva, haeresim sapiens et erronea.*

Imperocchè esclude il mezzo potissimo per operare il bene, quale è appunto la riflessione e l'esame continuo sulle operazioni proprie. La Sacra Scrittura in molti luoghi dichiara l'utilità, anzi la necessità di questa riflessione. Geremia ha detto (XII, 11): " Desolatione de-

(1) Exod. XXXII, 26.
(2) I, Petr. Iv, 10.

solata est omnis terra, quia nullus est qui recogitet corde, „ ascrivendo alla mancanza di cotal riflessione le scelleraggini che desolano la terra. — Davidde dice di sè (Ps. 118, 15): " Cogitavi vias meas et converti pedes meos in testimonia tua. „ E di nuovo (ibid. n. 109): " Anima mea in manibus meis semper. „ — Ed Isaia (XXXVIII, 15): " Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animae meae. „ Ed anche l' Apostolo scrive (Gal. VI, 1): " Considerans te ipsum, ne et tu tenteris. „

Falso adunque che, non riflettendo sulle operazioni proprie, si progredisca nella perfezione.

È falso ancora, che cotal riflessione rechi difetti. Reca invece vantaggi considerevoli ed aumento di virtù e di santità. Così Davidde dichiara l' utile di tale esame (Ps. XVII, 22): " Quoniam omnia iudicia eius in cospectu meo, et iustitias eius non repuli a me; et ero immaculatus cum eo et observabo me ab iniquitate mea. „ — Ed altrove (Ps. LXXVI, 6): " Meditatus sum nocte cum corde meo et exercitabar et scopebam spiritum meum. „

Perciò S. Gregorio M. ha scritto (*Moral.* Lib. XVI, cap 17): " Haec namque est sollicitudo iustorum, ut actus suos quotidie iuxta vias veritatis examinent et eas sibi in regulam proponentes, a rectitudinis earum tramitem non declinent. „ — E S. Bernardo (*Tr. de interiori domo*, cap. 36) dopo aver detto: " Praeter salutem tuam nihil cogites; quoniam in acquistione salutis tuae nemo est tibi germanior, nemo propinquior teipso „ — soggiunge: " O quam necessaria discussio et quam miranda speculatio, tot animi virtutes, tot eius exercitationes, tot eius studia, vel merita prae oculis habere et huiusmodi contemplationi diutius inhaerere! „

Saremmo infiniti, se volessimo allegare tutto quello che i Ss. Padri e i DD. hanno insegnato dell' esercizio di riflettere sulle proprie azioni e di farvi un accurato esame. Basti accennare che in tutte le regole monastiche, ed in tutti i libri di ascetica si commenda e prescrive l' esame quotidiano, anche più volte al giorno; e S. Ignazio nel suo Direttorio de' Ss. Esercizii vuole che questo esame sia fatto alla fine anche di ogni operazione, per vedere come questa fu condotta.

Da ciò si fa chiaro quanto falso e quanto dannoso alle anime sia l' insegnamento del Molinos!

Proposizione LIX.

Via interna seiuncta est a confessione, a confessariis et a casibus conscientiae a theologia et philosophia.

La via interna, sognata dal Molinos, va diretta da norme estranee ai lumi umani; e però non ha che fare coi confessori, coi casi di co-

scienza, coi principii della teologia e della filosofia: ecco un'altra qualità di codesta via, che qui si asserisce.

Ma quest' asserzione fu qualificata *temeraria, scandalosa, periculosa in praxi, christianae disciplinae relaxativa, arrogantissima, iniuriosa variis Ecclesiae statibus et haeresim sapiens.*

La stoltezza empia del Molinos qui tocca il colmo. Giacchè, dopo aver detto che la via interna ha per meta quello stato di tranquillità, cui si giunge con atti nefandi, ed ha per giudice il solo spirito privato, ora esclude, anzi sdegna qualsivoglia autorità terrena e qualsivoglia lume di ragione e di fede. Qual cosa più falsa e più malvagia di questa? — Neanco gli eretici giunsero a bandire del tutto i lumi della teologia e della filosofia!

Non ispenderemo molte parole a confutar queste follie. Ricorderemo solo che i pastori e i dottori furono posti da Dio perchè abbiano a manodurci nel cammino della salute, e perchè non erriamo nel giudicare di noi stessi, nè ci facciamo sedurre da falsi insegnamenti. È l' Apostolo che così dice (Ephes. IV, 11): " Deus dedit pastores et doctores, ut non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris. „

Si sa poi come le persone anche più illuminate da Dio, e che erano arrivate all' apice della perfezione, si son fatte guidare sempre da esperti direttori, specie da quelli che alla esperienza ed alla prudenza univano gran suppellettile di dottrina. S.ª Teresa non ha inculcato altro con maggior calore. " Io sono di opinione, scriveva nella sua Vita (cap. 13), che una persona di orazione, la quale tratti con letterati, se non si vuole da sè stessa ingannare, non sarà ingannata dal demonio con illusioni; perchè io credo che i demonii temono grandemente le persone umili e virtuose e sanno che per esse saranno scoperti e ne rimarranno con perdita. „ — E prima avea scritto sulla direzione spirituale *l. c.*: " Quelli che vanno pel cammino di orazione hanno di ciò maggior necessità; e quanto più sono spirituali, tanto più bisogno ne hanno. „

Proposizione LX.

Animabus provectis, quae reflexionibus mori incipiunt, et eo etiam perveniunt ut sint mortuae, Deus confessionem aliquando afficit impossibilem, et supplet tanta gratia praeveniente, quantam in sacramento reciperent: et ideo huiusmodi animabus non est bonum in tali casu ad sacramentum poenitentiae accedere; quia id est illis impossibile.

Qui si esclude omninamente l' esercizio della confessione dalle anime

spirituali, secondo il Molinos; da quelle cioè, che, giusta le spiegate sue teoriche, cominciano a morire in sè, o sono già morte con aver perduta in Dio la loro volontà. Che anzi per queste, secondo lui, la confessione sarebbe impossibile; e d'altra parte Iddio supplirebbe, colla grazia preveniente, alla grazia sacramentale. — Perciò Molinos, come risulta da' processi contro di lui, per ben diciotto anni celebrò sempre il S. Sacrifizio senza accostarsi mai al sacramento della penitenza.

Anche questa proposizione fu detta *temeraria, scandalosa, perniciosa, iniuriosa sacramento, blasphema in Deum, et haeresi proxima.*

E lo si dimostra assai di leggieri. In quella parte in cui dice impossibile la confessione, viene direttamente condannata dal Tridentino, colle parole (Sess. 14 *De Sacr. Poenit.* can. 2) " Si quis dixerit confessionem omnium peccatorum qualem Ecclesia servat, esse impossibilem... et ob id suadendum esse Christifidelibus ut non confiteantur, anathema sit. „

Del resto la teorica del Molinos poggia sopra un falso supposto: suppone che le anime spirituali, prive di volontà, non commettano nessun peccato, neanco leggero. Ma sopra si è confutato questo perniciosissimo errore. Anche i più gran santi possono commettere e commettono colpe leggere; ed è bene che se ne purghino col sacramento della penitenza. " Quamvis, dice S. Bonaventura (in 4 Dist. 17, p. 3, a. 2. q. 4), de ratione sui generis non sit ea (peccata venalia) confiteri necessarium; tamen ea confiteri congruum est maxime viris perfectis; quia utile est multum, et poena illis debita minuitur ex vi clavium. „ Perciò si legge nelle vite dei santi che essi si accostavano spessissimo, ed alcuni ogni giorno, avendone l'agio, al sacramento della penitenza.

Che poi la grazia sacramentale venga supplita da Dio colla grazia preveniente, è questa un'asserzione gratuita, che gratuitamente si rigetta: *Quod gratis asseritur, gratis reiicitur.*

Proposizione LXI.

Anima, cum ad mortem mysticam pervenerit, non potest amplius aliud velle, quam quod Deus vult; quia non habet voluntatem, et Deus illi eam abstulerit.

Qui Molinos insiste sulla perdita della volontà nelle anime giunte alla morte mistica, dicendo la volontà umana perduta nella volontà Divina, onde essa non vuole se non quello che vuole Dio.

È questa una proposizione *temeraria et haeresi proxima.*

Che infatti la volontà umana, per qualsivoglia elevazione sublime in Dio, non si perda mai, ma rimanga sempre padrona degli atti suoi,

lo insegna il Tridentino, condannando coloro che negavano questa libertà di arbitrio nell' uomo (Sess. 6, *de Iustis.* can. 6.): " Si quis dixerit non esse in potestate hominis vias suas malas facere; sed mala opera, ita ut bona, Deum operari non permissive solum, sed etiam proprie et per se; anathema sit. „

E che anche l' uomo giustificato e santo possa cadere in peccato, è ancora insegnamento del medesimo Tridentino (l. c. can. 23): " Si quis hominem semel iustificatum dixerit amplius peccare non posse, neque gratiam amittere; anathema sit. „

E prima del Tridentino, fu divinamente detto dell' uomo giusto (Eccl. XXXI, 10): " Qui potuit transgredi et non est transgressus; facere malum et non fecit: ideo stabilita sunt bona illius in Domino. „

Ecco adunque come la teorica del Molinos contraddice all' insegnamento della fede.

È vero che, sollevata l' anima in Dio con unione di amore, unisce la volontà sua a quella di Dio, nè altro vuole se non quello che vuole Dio; ma con ciò la volontà rimane sempre integra in sè e signoreggia gli atti suoi, senza nulla perdere della sua libertà. Ed in questo appunto consiste l' errore di Molinos.

Proposizione LXII.

Per viam internam pervenitur ad statum continuum immobilem in pace imperturbabili.

Ecco il culmine della perfezione, secondo Molinos; la immobilità continua; la pace imperturbabile. Ed è l' effetto di quella specie di morte, onde l' anima, assorta in Dio, perde la sua volontà.

Questa proposizione fu detta *temeraria et male sonans.*

E può dirsi già confutata con quello che abbiamo esposto nelle precedenti proposizioni, specie nella LIII, in cui recammo le testimonianze dell' Apostolo (Rom. VII et Gal. V) sulle lotte continue onde egli stesso era agitato dagli assalti della concupiscenza. Eppure chi più perfetto di Paolo Apostolo? Chi più di lui assorto in Dio, potendo dire di sè: " Vivo iam non ego: vivit vero in me Christus? „ (Gal. II, 20).

Vogliamo qui recare, in conferma di ciò, la bella e chiara dottrina dell' Angelico sulla vera pace dell' uomo, per conoscere se e come si possa godere perfettamente siffatta pace (2. 2. q. 29, a. 2 ad 4): " Cum vera pax, egli scrive, non sit nisi de bono; sicut dupliciter habetur verum bonum, scilicet perfecte et imperfecte; ita est duplex pax vera. Quaedam perfecta, quae consistit in perfecta fruitione summi Boni, per quam omnes appetitus uniuntur quietati in uno; et hic est

ultimus finis creaturae rationalis, secundum illud Ps. 147 ; *Qui posuit fines tuos pacem.* Alia est pax imperfecta, quae habetur in hoc mundo ; quia etsi principalis animae motus quiescat in Deo, sunt tamen aliqua repugnantia intus et extra, quae perturbant hanc pacem. „

Vi ha dunque una doppia pace, una perfetta, l' altra imperfetta. La prima si ottiene solo quando si possa godere il sommo Bene che è Dio, cioè nell' altra vita ; giacchè ivi solamente tutti gli appetiti convergono senz' alcuna ripugnanza in un solo oggetto. Nella vita presente non così : può godersi qui, è vero , una certa pace ; ma è la pace imperfetta, la pace che si ottiene da chi, quantunque aspiri principalmente a Dio, pur dee sostenere alcune cose ripugnanti e dentro e fuori che lo perturbano. Dentro , dagli stimoli della sua cuncupiscenza ; fuori, dalle tentazioni del mondo e del demonio.

Pace dunque perfetta e imperturbabile l' uomo non mai può godere sulla terra. *(Continua)*

CONSULTAZIONI

III.

Se si possa talvolta dare il voto politico o amministrativo a persone cattive.

Si è dimostrato nella precedente consultaz. (pag. 78 di questo Vol.) che dare il voto politico o amministrativo ad una persona cattiva è cosa intrinsecamente mala. Eppure si dànno alcune circostanze, in cui sembra giocoforza far così. Eccone i casi più ovvii :

1.° Quando un prepotente pessimo costringa con minacce di mali gravi persone a sè soggette a dare il suffragio a lui o ad altri come lui.

2.° Quando non si può allontanare una persona pessima , se non con dare il suffragio ad una persona mala.

3.° Quando non si ha speranza che riesca eletta una lista di persone cattoliche, senza ammettere pure in essa persone cattive.

4.° Quando si elegge una persona mala perchè se ne sperano grandi utili alla patria.

È lecito in questi casi , e in altri simili , dare il suffragio a persone cattive ?

Nella precedente consultazione dicemmo intrinsecamente malo il concorrere alla elezione di persone prave *generalmente parlando.* Ogni regola però ha la sua eccezione.

È intrinsecamente malo il concorrere alla elezione di persone prave, dal perchè in tal modo si coopera a tutti gl' iniqui suffragii che lo eletto darà o nella camera legislativa o nelle sessioni municipali in danno della religione e dei buoni costumi.

Fa d' uopo però vedere in primo luogo se vi ha vera cooperazione; imperocchè in molti casi, anche con dare il voto a persone cattive, non si coopera agli atti iniqui di costoro. Si coopera solo quando il voto si dà *scientemente* ed *efficacemente*, come fu detto anche altrove.

Scientemente, quando cioè si conosca la indegnità del soggetto da eleggere, e si avverta altresì all' obbligo di non eleggerlo. Ma se invincibilmente s' ignori la pravità di quello, ovvero non si avverta all' obbligo di non eleggerlo, non vi ha colpa formale. Non si può quindi condannare a prima fronte di grave peccato chi abbia dato quel voto, nè costringerlo a riparazione. Fa d' uopo esaminare attentamente la malizia di chi pone quell' atto.

Efficacemente, quando cioè il voto realmente influisca alla elezione del soggetto indegno. Che se già conoscasi con certezza che questi o avrà per opera d' altri la maggioranza dei voti, ovvero non l'avrà e certamente non sarà eletto; in tal caso quand' anche alcuno gli desse il voto, neanche coopererebbe alle costui malvagità; e, data qualche ragionevole causa, ed evitato lo scandalo, ciò in tal caso non sarebbe illecito.

Ma, posto che la cooperazione veramente ci sia, è necessario vedere se questa è formale, ovvero materiale, nel senso dei TT. Se la cooperazione è formale, sarà sempre cosa intrinsecamente mala, e però non mai lecita. Non così poi se la cooperazione è materiale: in tal caso quando vi ha giusta causa e proporzionata alla gravezza del reato a cui si coopera, la cooperazione sarà giustamente coonestata, e cesserà di essere cosa intrinsecamente mala.

Applicando questa generale teorica al nostro caso, quale dirassi cooperazione formale e quale materiale in dare il voto a persona iniqua? Ascoltiamo alcuni TT. recenti che hanno esaminato il caso. Ecco come scrive il p. Vermeerch parlando di tale cooperazione (*Quaestiones de iustitia* n. 91): " Haec cooperatio potest esse formalis, ut si ad dandum suffragium movearis fine obtinendi decretum iniuriosum. Secus erit materialis. „ E soggiunge, questa cooperazione materiale " esse cooperationem *mediate participantis*, satis similem cooperationi venditoris qui arma cedit alicui, quem novit armis abusurum; haec ergo cooperatio ex proportionata causa posse excusari. „ — Lo stesso insegna il Genicot (*Th. Mor. Inst.* Vol. I, n. 359, 3.°): " Graviter peccant qui suffragium ferunt pro candidatis qui aperte Ecclesiae vel bono societatis civilis adversantur, *si intendunt eos adiu-*

vare ad fines suos pravos assequendos : hæc enim est cooperatio formalis. „

Secondo questi autori adunque, la cooperazione formale si ha solamente quando chi dà il voto ad un soggetto iniquo intende con ciò volere i suoi iniqui suffragii o aderire a questi con perversa volontà. Ma se il voto lo dà per altre ragioni che ve lo spingono, condannando ed abborrendo in cuor suo le scelleratezze di lui, la cooperazione sarà solamente materiale.

Noi, checchè dicano alcuni, ci sottoscriviamo pienamente alla costoro opinione. Imperocchè se, giusta S. Alfonso (L. II, n. 66), pel timore di danni gravissimi, è lecito al servo di tenere la scala al padrone che va a commettere disonestà, ed al fabbro costruire l'arma a chi la chiede per ammazzare il nemico, e però in questi casi la cooperazione è solo materiale ; sarà lecito ancora per timore di simili danni dare il voto a chi vorrà abusarne con suffragare leggi inique in danno della religione e dei sani costumi ; ed anche qui la cooperazione sarà solo materiale.

E per fermo, come il costruire l' arma ed il tenere la scala sono cose per sè indifferenti, e si rendono cattive solo per la cattiva intenzione di chi vuole abusarne ; così dare il voto per la elezione o politica o amministrativa è anche cosa per sè indifferente, e rendesi prava solo per la iniquità di colui che vorrà avvalersene in danno della religione e della patria. Chi tiene la scala o chi costruisce l'arma non dà certo il mandato di usarne a male a chi è pronto a far ciò ; è solo per la costui malizia se quelle cose servono al peccato. E ancora chi dà il voto ad un empio perchè costrettovi da necessità, non dà certamente a questo il mandato di commettere empietà ; ma se costui le commette, sarà solo per propria nequizia. — Certo, chi sa che altri è pronto ad abusare malamente di qualche proprio atto non cattivo, quest' atto, generalmente parlando, non deve porlo, vietandolo la carità. Ma la carità non obbliga con grave incomodo, come tutti sanno. Solo fa d' uopo vedere se la causa che induce a porre quell' atto sia proporzionata all' effetto triste che ne consegue.

Or ecco le norme ammesse da S. Alfonso, a cui fanno eco tutti i TT. (L. II, n. 59) : " Etsi gravitas (causae ad cooperandum) certa regula definiri nequeat ; sed prudentis iudicio metienda sit ; tanto tamen graviorem requiri : 1. quanto gravius est peccatum cuius occasio datur : 2. quanto probabilius est, te non cooperante, alterum non peccaturum ; aut quanto certior est effectus peccati : 3. quanto propinquius tua cooperatio peccatum attingit : 4. quanto minus iuris habeas ad tale opus : 5. denique quanto magis peccatum cum iustitia pugnat, idque propter damnum tertii. „ Quanto adunque è maggiore

il male a cui si coopera, molto più se pugna colla giustizia (vale a dire se lede il diritto altrui), tanto dev' essere maggiore la causa per coonestarne l' atto. Però se la cooperazione non influisce *direttamente* e *certamente* nel male che si fa, la causa che la coonesti può essere anche minore.

Esaminando con queste norme il nostro caso, abbiamo che la cooperazione spesso è qui di male grave, anzi gravissimo, che lede non solo interessi privati, ma il bene comune, e reca sciagure grandi, e talvolta irreparabili, alla Chiesa ed alla civile società. Onde, se la cooperazione influisse *direttamente* e *certamente* su questi mali, sicchè senza di essa questi mali non avverrebbero, non potrebbe essa coonestarsi per nessun danno privato, neanco per quello della morte, dovendo il bene privato e di ordine inferiore cedere al pubblico e di ordine superiore (v. Ligor. L. II, n. 27). — Però non sembra possibile che queste circostanze si avverino nelle elezioni di cui parliamo; imperocchè il voto dato ad un indegno non influisce *direttamente* sulle male opere dell' eletto, potendo questi avvalersi in bene della elezione, ed è per colpa sua se ne usa in male. Neanco influisce *certamente* sui detti mali, giacchè non è certo che per questo sol voto egli riesce eletto: anzi il detto voto non sarebbe per nulla causa del male se, non per un solo, ma per più e più voti sulla maggioranza un indegno riuscisse eletto. E poi neanco è certo che l' indegno così eletto sarà causa efficace delle leggi inique, che debbono essere votate da una maggioranza di deputati, i quali sentono come lui.

Da questi principii quali norme pratiche possono ricavarsi?

Consideriamo innanzi tutto il voto a darsi ad un indegno da persona privata, e per fine privato. Su tal proposito ci sembrano ragionevoli alcune norme, che noi qui notiamo, le quali possono però variare secondo le varie circostanze dei singoli casi:

a) Non si può dare il voto per deputato al parlamento o per consigliere comunale a nessuna persona di sentimenti ostili alla Chiesa ed al Romano Pontefice quando vi sia modo di sfuggire tale elezione, p. e. o con porre scheda bianca nell' urna, o con allontanarsi dal luogo della votazione.

b) Non basta la causa di amicizia, di gratitudine, di favori speciali e particolari che si sperano, per dare il voto a chi sia disposto a nuocere alla causa della Religione e dei buoni costumi.

c) Richiedesi una causa gravissima, come quella del pericolo di morte, di perdita dei beni o del sostentamento, quando si tratti di dare il voto a soggetto perverso, pronto a sovvertire l' ordine della società civile e religiosa, come un socialista od un anarchico, od un superiore in massoneria.

d) Una causa anche minore, p. e. la perdita di un buono impiego, di un vantaggio rilevante, il timore di odio, di persecuzione ecc. può bastare per eleggere una persona che crede in Dio ma che non sia disposta di favorire gl' interessi della Chiesa, come un cattolico liberale, od un massoneggiante.

In questi ultimi due casi però fa d' uopo evitare lo scandalo, con far conoscere i proprii intendimenti e le cause gravi che mossero a dare il voto per le dette persone.

Si ascolti su tal proposito il citato Genicot il quale *l. c.*, 5.° dice: *Licebit materialiter suffragari indigno,* " si quis metu gravis mali adigitur ad suffragium dandum indigno, neque hoc periculum evadere potest promissione quae certe non obligat et quae, adhibita restrictione non pure mentali, ne mendacium quidem erit. Prudenter conferenda est gravitas mali imminentis cum gravitate mali quod probabiliter e suffragio iniquo consequetur. Verum quidem est fieri posse ut deputatus, unica voce maioritatis electus, causa sit cur lex funestissima adoptetur ; sed quae mere possibilia sunt, nequeunt probabili coniectura praevideri. Perperam ergo ex his sequelis plane extraordinariis et improvisis concluderetur talem cooperationem materialem esse semper graviter malam. Saepe fiet ut damnum privatum praeponderet exigno damno, quod e suffragio dando timetur: ex. gr. quia sufficiens est numerus electorum vel deputatorum qui malis praevaleant, vel, ex adverso, quia moraliter certum est malum candidatum electum iri etc. „

Ciò, se trattisi di persona privata che sia costretta per timore di grave danno. Ma che deve dirsi di coloro che, appellandosi *grandi elettori*, fanno propaganda per la elezione di un deputato cattivo? Costoro non sono astretti, d' ordinario, a ciò da timore di gravi mali, ma lo fanno mossi solo dalla speranza o dalle promesse di grandi vantaggi che aspettano dal proprio candidato, o anche per interesse di partito. Quindi non possono essere scusati, in simili casi, di colpa gravissima, e del rifacimento dei danni, di che il loro eletto sarà causa ; molto più perchè si rendono rei della probabile sua elezione, pei molti voti che gli procurano ; massime poi se impediscono coi loro maneggi la elezione di una persona idonea e virtuosa.

Fin qui abbiamo parlato di mali e di vantaggi privati. Ma che si dovrà dire se con siffatte elezioni si voglia evitare non il male privato ma pubblico, ed ottenere non il particolare ma il bene comune? Sarà lecito allora dare e promuovere suffragi a persona cattiva?

Fa d' uopo vedere con chi concorre la cattiva persona. Se concorre con soggetto buono e cattolico, non si potranno dare i voti a quella, postergando questo, se pur non si conosca che per opera di altri il

soggetto buono non abbia probabilità di riuscita. Da un deputato o da un consigliere buono e cattolico non si temono danni per la società e la religione, e si può sperare invece gran bene.

Abbiamo detto: se pur non si conosca che per opera di altri il soggetto buono non abbia probabilità di riuscita. Imperocchè diversamente non sarà illecito dare il voto a chi possa evitare il male e procurare il bene spirituale e temporale, qualunque siano i suoi sentimenti religiosi o politici.

Se poi la persona cattiva concorre con una pessima, non v' ha dubbio veruno che alla prima possano e debbano darsi i voti, anzichè alla seconda. I pubblici comizii infatti sono istituiti pel pubblico bene, e solo a questo bene vuolsi provvedere dagli elettori. Quando perciò si dànno i voti a persona cattiva per allontanare una pessima, si provvede al bene comune tollerando il minor male per impedirne un maggiore od un massimo. Con ciò non si approva il male, ma lo si *tollera* per una giustissima ragione, non essendo intrinsecamente malo in sè (come s' è visto innanzi) dare il voto ad una persona cattiva perchè se ne valga in bene, tuttochè questa poi per sua malizia se ne abusi.

È questo l' insegnamento della generalità dei Teologi, tranne pochissimi. Si ascolti il Genicot *l. c.* 5.°: " Per accidens licebit *materialiter* suffragari indigno candidato si concurrit tantum indignus cum magis indigno, puta liberalis cum socialista. Qui enim in his adiunctis eligit minus indignum, nihil aliud facit quam, inter duo mala necessaria, minus eligere. Oportet tamen ut scandalum quod e tali catholicorum agendi ratione oriri possit, removeatur, declarando, v. gr., per ephemerides quo sensu illud auxilium minus indigno præstetur. Neque obstat quod non sunt facienda mala ut eveniant bona: nam suffragari minus indigno non est eius consilia approbare, sed tantum eum adiuvare ad assequendum munus, quo abuti quidem potest, sed ex propria perversitate. „

Così pure il p. Palmieri in una elaborata appendice al Gury (*Op. Th.* Tr. IX, n. 640, Vol. IV, pag. 505, ed. 3.ª): " Quamvis fructus electionis is tantum sperari possit (spe quidem non inani) ut quaedam graviora mala, quae ad ordinem moralem ac religiosum pertinent, evitentur, electis iis, qui sint minus indigni, id primo facere licet, si aliter consuli bono communi nequit ratione habita in electione non indignitatis electi, sed *minoris* indignitatis, et cum liceat, fieri debet ut bonum publicum procuretur, malis gravioribus evitatis. — Horum omnium una est ratio, obligatio procurandi boni publici, qua cives in tali societate tenentur: quae obligatio gravis est, cum de gravi damno cavendo agitur. „

Ed il Del Vecchio (*Th. Mor.* Vol. I, n. 332): " Quaeres: *An liceat eligere indignum ad excludendum indignissimum?* — Alii cum Hurtado negant; nam malum est malum velle et eligere: et si non sunt facienda mala ut eveniant bona, a fortiori non sunt facienda mala ut eveniant minora mala; id enim est intrinsece malum ac iure naturæ prohibitum. Huc facit illud: *Pereat mundus, sed iustitia fiat.* — Alii cum Lugo affirmant; nam licitum est consulere minus malum ut maius evitetur. Et tunc proprie non eligitur malus quia malus vel ad malum, sed ideo eligitur, ut impediat maiora damna, quod bonum est. Et hoc non potest dici esse malum intrinsece et per se, cum in praesenti casu rationem boni habeat; et est mali diminutio. — Alii tandem id ultro concedunt, si non tantum ex tali electione minuatur malum sed aliquid boni intendatur et speretur ab eligendo, uti sit per eum catholici assequi valeant eam libertatem, qua mali fruuntur. „ — Facciamo notare che, anche solo impedendo gravi mali, si procura gran bene; e non è un bene considerevole allontanare da sè mali enormi?

Lo stesso insegnano (benchè per altri casi) il De Lugo *De Fide* Disp. 14, n. 161; et *De Iustit.* Disp. 34, n. 5 et 6; il Lessio, cap. 34, dub. 12; il Filiuccio in *App. tract. 41 de benef.*, cap. 4, n. 173. E fra i recenti, pel caso nostro, il Lehmkul, *Theol. Mor.* Vol. I, n. 799; il March *Th. Mor.* Vol. I, n. 2286; il Berardi *Prax. Conf.* n. 3167 sq.; l'Ojetti, *Synops Rer. Mor.* v. *Electio*, pag. 613 ed. 2.ª; l'Aertnys, *Th. Mor.* Vol. I, n. 179; il Villada *Cas. Consc.* T. I, p. 135 sq. ecc. (1).

Possiamo adunque conchiudere che, sì per intrinseche ragioni, e sì per estrinseche autorità, si può e si deve promuovere la elezione di un amministratore o di un deputato cattivo (cattolico liberale o massoneggiante) per escludere un deputato pessimo (socialista o anarchico o anche superiore in massoneria); purchè però non si possa ottenere la elezione di un deputato veramente buono e cattolico.

E che dire delle così dette *liste concordate?* — Anche qui possono applicarsi i principii medesimi svolti precedentemente. Le *liste concordate* infatti si procurano quando, non essendovi speranza che una

(1) Il Del Vecchio l. c. conferma la sua dottrina con alcune parole del gran Cardinale Riario Sforza, che giova qui aggiungere: " Hinc Cardinal. Archiep. Neapolit. hac de re aiebat 28 martii 1867: " *Si spes haberi nequit ut catholici viri eligantur, clarum est quod tunc necessitate subire debemus bonum possibile operandi ad maius malum vitandum. In hoc casu et si candidatus non sit nostrae plenae fiduciae, erit eligendus, modo talis sit ut valeat multa mala evitare, et bonum agere vel aliis se uniendo ad leges iniquas impediendo, vel vocem suam attollendo pro tuenda religione et iustitia, vel aliud bonum sua auctoritate procurando.* Intellige semper, si concursus sit permissus. „

lista di soggetti buoni e cattolici possa riuscire eletta, gli elettori buoni si concordano coi cattivi a formare una sola lista di candidati di principii e di sentimenti diversi, allo scopo di escludere i candidati pessimi. Si ha così un doppio vantaggio: 1.° si fanno giungere con probabilità maggiore a deputati o ad amministratori persone buone e cattoliche, benchè in minoranza — 2.° si allontana molto più il pericolo che vengano elette persone pessime che potrebbero mettere a soqquadro gl' interessi religiosi e civili. Colle dette *liste concordate* procurasi perciò il pubblico bene, e quindi sono lecite senza dubbio, purchè si osservino le seguenti condizioni:

a) Che non sia possibile la elezione di persone probe e cattoliche.

b) Che non s' inseriscano nella lista persone pessime che hanno in odio la religione, o professano principii sovversivi.

c) Che le persone di principii diversi lascino sperare che si opporranno alle deliberazioni empie e rovinose, procurando almeno così il bene della religione e della patria.

Ciò che abbiamo detto fin qui vale per le elezioni amministrative o per quelle politiche. Per queste ultime però, in Italia, come fu dimostrato nella precedente consultazione, vi ha grave divieto, e nei casi particolari fa mestieri del permesso della Santa Sede (1).

Volendo ora rispondere ai singoli casi proposti, possiamo dire:

1.° Quando un prepotente pessimo (socialista o anarchico o superiore in massoneria) voglia costringere con minacce di gravi mali persone a sè soggette a dare il suffragio a lui o ad altri simili a lui, non si può dare il detto suffragio se non sotto il timore di mali non gravi, ma gravissimi, come s' è visto innanzi.

2.° Quando non si può allontanare una persona pessima, se non con dare il suffragio ad una persona mala (cattolico liberale o massoneggiante), è lecito dare il detto suffragio, purchè non vi sia speranza che una persona veramente buona venga eletta.

3.° Quando non si ha speranza che venga eletta una lista intera di persone cattoliche senz' ammettere pure in essa persone cattive, anche è lecito di ammettere queste ultime, purchè però non siano pessime.

4.° Quando si sperano grandi utili alla patria, morali o materiali, si può eleggere una persona cattiva (non pessima), purchè torni impossibile di eleggere una persona veramente buona.

Con questi criterii potranno risolversi parimenti gli altri casi consimili.

---

(1) Questo permesso può chiedersi alla S. Penitenzieria.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

4.

Circa la determinazione della povertà per le dispense matrimoniali.

Essendovi difformità per la determinazione della povertà nelle dispense matrimoniali fra la S. Dateria e la S. Penitenzieria, a quale di queste norme fa d' uopo attenersi?

È vero che i prefati due dicasteri ecclesiastici hanno regole difformi circa la detta determinazione della povertà. La S. Dateria infatti, come si ha dalle *Formulae Ap. Datariae pro matrim. dispensat. reformatae,* e dalla *Praxis Apostol. dispensat. E.mi Card. Pro-Datarii iussu edita,* ha per poveri coloro solamente che non posseggono più di L. 1,500 e per quasi poveri coloro che non hanno più di L. 2000.— La S. Penitenzieria, per contrario, come ha dichiarato il dì 20 genn. 1905 *(Mon. Eccl.* V. XVI. pag. 61), si attiene al decreto di Benedetto XIV, dato per organo del S. Officio fer. V die 25 sept. 1754, in virtù del quale sono poveri in Italia coloro che non posseggono più di L. 1612,50 e quasi poveri coloro che non hanno più di 5735, dai quali ultimi si suole esigere un piccolo aumento di tassa.

Ciò posto, è facile stabilire la norma pratica come regolarsi. Chi si rivolge per le dispense matrimoniali alla S. Dateria, dovrà conformarsi alla norma stabilita da essa. Chi, per contrario, fa capo alla S. Penitenzieria, potrà bene attenersi alla norma da essa dichiarata.

E chi, per ragione di povertà, dovrà rivolgersi alla S. Dateria; chi poi alla S. Penitenzieria?

Alla S. Dateria dovranno rivolgersi i poveri ed i quasi-poveri della Spagna e del Portogallo. Potranno pure rivolgersi ad essa i poveri ed i quasi-poveri delle altre nazioni; ma solo quando l' Ordinario non attesti nulla della loro povertà ovvero fanno essi spontaneamente un' offerta che supera la tassa che usa esigere la S. Penitenzieria.

Alla S. Penitenzieria dovranno rivolgersi i poveri ed i quasi-poveri di ogni altra nazione, quando il Vescovo attesti la loro povertà e l' attestazione sia firmata dal Vescovo, e solo in caso d' impedimento (che deve manifestarsi), dal Vicario generale o dall'officiale pei matrimonii. Le piccole tasse per tali dispense sono di L. 15,60 per le dispense nei gradi minori; di L. 26 fino a L. 31,20 per quelle dagl' impedimenti di secondo grado o di secondo e terzo; di L. 31,20 a 41,60

per quelle dagl' impedimenti di primo grado o di primo e secondo, giusta le speciali circostanze. Ciò pei poveri. Pei quasi-poveri le dette tasse sono aumentate di L. 10. Se i poveri o quasi poveri offrono una tassa maggiore di quelle sopra indicate, le dispense in tal caso vanno dirette alla S. Dateria. Per le dispense della S. Penitenzieria è stabilita la tassa di L. 3 a favore degli agenti (V. nostre *Consultaz. Can.* Vol. II Cons. XXX, n. 6, pag. 180).

5.

Se basti la nomina di vicario capitolare o generale, perchè competa al così nominato il titolo di Monsignore, *con altre insegne.*

Al Vicario capitolare o generale, benchè prete semplice, spetta il titolo di *Monsignore?* Spettano altre insegne? E che dire se trattasi di solo pro-vicario generale?

Dopo l' ultimo *Motu-proprio* di Pio X (v. pag. 27 di questo Vol.), cessa ogni dubbio che al Vicario capitolare o generale competa *durante munere* la dignità di Protonotario apost. titolare. Eccone le parole, n. 62: " Pariter, qui Vicarii generalis aut etiam capitularis munere fungitur, hoc munere dumtaxat perdurante, erit Protonotarius titularis; hinc, si dignitate aut canonicatu in Cathedrali non gaudeat, quando choro interesse velit, habitu Protonotarii praelatitio, qui infra describitur, iure utetur. „ Dunque gli spetta benissimo il titolo di *Monsignore*, ed anche l' abito prelatizio.

E qual' è quest' abito prelatizio? Viene così descritto nel n. 64 del cit. *Motu proprio:* " Extra Urbem... in sacris functionibus rite utuntur habitu praelatitio, nigri ex integro coloris, idest veste talari, etiam, si libeat, cum cauda (nunquam tamen explicanda), zona serica cum duobus flocculis a laeva pendentibus, roccheto, mantelleto et bireto, absque ulla horum omnium parte, subsuto aut ornamento alterius coloris. „ — L' abito prelatizio adunque di codesti Protonotarii apost. titolari dev'essere tutto nero ed è formato della veste talare anche colla coda (ma che non deve mai spiegarsi); della fascia di seta, con due fiocchi pendenti dal lato sinistro; del rocchetto bianco; della mantelletta nera e della berretta parimenti nera: tutto senza ornamenti, nè cuciture, di colore diverso dal nero.

Così vestiti, secondo appresso vien disposto, hanno la precedenza su tutti i chierici, sopra tutti i sacerdoti ed anche sui canonici da soli; non però sui capitoli cattedrali e collegiati quando procedono in corpo. Non genuflettono, ma solo s' inchinano profondamente alla Croce ed al Vescovo, e sono turificati con doppio tiro.

Nell' abito quotidiano, anche a Roma, possono portare la fascia nera coi fiocchi parimenti neri, e con laccio ornato di fiocchi neri al cappello. Possono sovrapporre al loro stemma il cappello, coi lacci pendenti, e con tre fiocchi neri. Nelle messe lette con qualche solennità, e nelle funzioni solenni, possono usare la bugia. — Ecco le insegne di cotali Prelati temporanei.

Quello che si è detto del Vicario generale, dicasi pure del Pro-Vicario, che esercita lo stesso officio ed ha la medesima dignità.

6.

Circa l' età di anni 40 pel canonico penitenziere.

In C. si è indetto il concorso pel canonico penitenziere, e tutti coloro che si son presentati erano di età minore ai 40 anni. Trovandosi l' eletto in tale condizione, è assolutamente richiesta la dispensa pontificia?

Il Tridentino, circa l' età del penitenziere, dopo aver detto (Sess. 24, c. 8 *de ref.):* " Poenitentiarius eligatur qui magister sit vel doctor... et annorum quadraginta, „ — soggiunge: " seu alias qui aptior pro loci qualitate reperiatur. „ Dalle quali parole vuolsi raccogliere che, quando vi sono fra i concorrenti persone colle dette qualità, specie colla età di 40 anni, fra queste dovrà eleggersi il can. penitenziere. Quando però manchino soggetti della detta età, si può eleggere anche uno di età minore.

Questa interpretazione è stata ammessa dalla medesima S. C. del Concilio, a riferire del Pallottini (v. *Canonicatus* art. 7, pag. 315): " *In Leodien.*, mense iulii 1857 proposito dubio — an subsistat provisio de canonicatu officio poenitentiarii incorporato, facta minori quadraginta annis , seu ei qui non complevit annum aetatis triginta septem, est tamen , et ante annos novem fuit sacrae theologiae licentiatus et electus et praesentatus tamquam alias idoneus Episcopo Leodiensi per quondam bo. me. Episcopum Vercellensem, Nuntium Apostolicum Leodii tunc praesentem et qualitatibus provisi informatum, S. C. censuit subsistere et non obstare illi Concilium *sess. 24 cap. 8 de ref.*. „ Lo stesso autore aggiunge: " Idcirco defectus aetatis quadraginta annorum non obstat electioni poenitentiarii, si alius aptior pro loci qualitate non reperiatur, „ e comprova questo suo insegnamento con molte decisioni della S. C., come *in Hispalen.* anno 1585 lib. 4 decretorum p. 97 ; *in Sarnen.* 23 sept. 1596 ; *in Volaterrana*, 15 ian. 1593 ; *in Cremen.* 12 nov. 1644 etc. — Donde vuolsi dedurre

che quando non si presentano al concorso persone di 40 anni, la penitenzieria può conferirsi senz' altra dispensa ad un altro di minore età, purchè abbia gli altri requisiti.

Abbiamo detto: quando non si presentano al concorso persone di 40 anni; imperocchè altrimenti la penitenzieria dovrà darsi a chi abbia la detta età, non potendosi conferire ad un altro di età minore, neanco, d' ordinario, con dispensa pontificia, la quale non suole darsi in pregiudizio del diritto altrui.

QUESITI

con brevissime risposte.

21. *Di un sacerdote che ottiene un canonicato fuori diocesi.*

D. Cajo ottiene un canonicato fuori la sua diocesi. S' intende per ciò stesso *ipso facto* scardinato dalla diocesi propria? Quali sono gli effetti che derivano da tale investitura?

R. Un chierico, che non ha beneficio residenziale od altro legame canonico nella propria diocesi, può benissimo accettare un canonicato od altro beneficio residenziale in diocesi diversa. In tal caso si considera come scardinato dall' antica diocesi e incardinato nella nuova. Cessa perciò ogni obbligo in lui verso la diocesi antica, e diviene in tutto suddito della nuova.

22. *Circa il servizio continuo e discontinuo, come merito a promozione.*

D. Nella comunia di C. vige uno statuto, per cui, vacando un mansionariato più pingue, deve questo conferirsi a chi ha più servito la chiesa coll' intervento al coro. Ora Caio e Tizio hanno servito la chiesa, il primo per cinque anni continui; il secondo per un tempo assai maggiore, ma discontinuo; però computando i giorni del suo servizio questo giunge ad anni sei. A chi si deve la promozione?

R. Se lo statuto vuole che il beneficio vacante si dia al più diligente, si dovrà dare a Caio che è stato più diligente di Tizio nel servire la chiesa per cinque anni continui. Se poi vuole che si dia a chi abbia per più tempo servito la chiesa, dovrà darsi a Tizio che può vantare un servizio complessivo di anni sei. Per chiarire il dubbio fa d' uopo esaminare le parole dello statuto e l' uso invalso nella chiesa.

23. *Se valga una dispensa errata.*

D. Fu chiesta alla S. Sede una dispensa da impedimento di consanguineità in terzo grado: invece, per errore, fu concessa per impedimento di consanguineità in secondo grado. Vale cotal dispensa?

R. Vale certamente; giacchè, trattandosi della stessa specie, chi concede il più concede ancora il meno; essendochè il meno va compreso nel più, purchè si tratti, come si è detto, della specie medesima.

24. *Circa le cappellanie fondate in rispetto al decreto* Ut debita.

D. Nella dichiarazione della S. C. del Concilio al Vescovo di Alife del 19 dic. 1904 (*Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 488) al dubbio III: " An sacerdotes fruentes cappellaniis fundatis sive ecclesiasticis sive laicalibus possint aliis sacerdotibus missas suarum cappellaniarum celebrandas committere statuta eleemosyna pro suo arbitrio? „ — si risponde: " Negative, et servandas esse dispositiones articuli XV (1) decreti. „ — Or si chiede: Quali debbano dirsi per questo effetto cappellanie fondate?

R. Le cappellanie fondate sono quelle che hanno la fondazione canonica con decreto vescovile; ovvero sono stabilite in qualche chiesa o cappella determinata. Quelle che sono sfornite di tal fondazione, si dicono cappellanie non fondate. Di questa specie sono le cappellanie solo testamentarie, stabilite con semplice testamento, con o senza il diritto di patronato attivo o passivo, le quali possono avere il cappellano in qualunque luogo e le messe possono celebrarsi *ubique* (2). Queste cappellanie non diconsi fondate nel senso del decreto *Ut debita*, perchè non hanno luogo determinato; e però non vanno soggette al disposto dell' art. XV del detto decreto, il quale prescrive che le messe beneficiali quando commettonsi ad altri sacerdoti si devono dare colla elemosina secondo la tassa del luogo del beneficio; non già del luogo del celebrante.

25. *Se le dignità o i canonici debbano assistere da ministri al canonico celebrante.*

D. Nella odierna disciplina liturgica le dignità o i canonici debbono assistere da ministri al canonico celebrante?

R. Ecco quello che oggidì può ritenersi intorno a tal materia:

a) Le dignità non sono mai tenute di assistere al canonico celebrante, dovendo solo assistere al Vescovo (S. R. C. 7 sept. 1593 *in Calaguritana*, n. 41; 3 oct. 1699 *in Gerunden*, n. 2037; 26 aug. 1713 *in Maioricen.* ad 5, num. 2219).

b) Ad una dignità che celebra solennemente devono assistere i canonici e non altre persone inferiori, non ostante consuetudini contrarie (S. R. C. 20 apr. 1641 *in Clusina.* n. 750).

c) I canonici (quando sono dell' ordine presbiterale) non vanno tenuti ad assistere al canonico celebrante; per contrario sono tenuti di assisterlo alla sola messa solenne (non ai vesperi od al mattutino) quando appartengano all' ordine dei diaconi o dei suddiaconi (S. R. C. *Decr. gen.* 12 iul. 1892, n. 3782).

26. *Se nelle cause criminali dei chierici il patrocinatore o l' imputato abbiano diritto di assistere all' esame dei testi.*

D. Nelle cause criminali presso il foro laicale, l' esame giudiziale dei testi

---

(1) Nel cit. luogo del *Monitore* per errore trovasi *articuli XI*: deve stare: *articuli XV.*

(2) A questo solo caso deve restringersi, dopo la dichiarazione 19 dic. 1904, ciò che fu detto nel *Monit. Eccl.* Vol. XVI, pag. 422.

si fa pubblicamente innanzi al difensore ed all' imputato. Può farsi pure così nelle cause criminali presso il foro ecclesiastico, specie per l' esame dei testi a discarico?

R. Nel foro ecclesiastico l' esame dei testi deve farsi sempre ad uno ad uno ed in secreto; cioè solo innanzi al giudice ed all' attuario. Ecco come insegna il Reiffenstuel colla comune de' DD. (L. II, tit. 20, n. 499 et 500): " Testes sunt examinandi secreto ac singillatim; etsi per hoc non excludatur praesentia notarii eorum depositiones in scripta redigentis... Prior pars constat ex c. *Venerabili*, 52, *de Testib.*, iuncta Glossa v. *Examinare*... Altera voro pars constat ex c. *Quoniam contra*, 11, *de Probation.* „ — E così spiega il cit. canonista queste leggi: " Nam id, quod dicitur testes secreto ac nemine audiente esse examinandos, refertur tum ad partem litigantem, quae non potest interesse examini et depositioni testium, ne forsan eius praesentia deterriti, vereantur libere veritatem edicere; tum ad alios simul testificaturos, qui pariter ceterorum depositiones audire non debent, ne ab illis instruantur quid dicant. „

Dunque l' esame di ogni teste deve farsi come si è detto, sì perchè la presenza dell' avvocato o del reo lo intimidirebbe, privandolo della perfetta libertà; e sì perchè, se altri testi lo sentissero, potrebbero essere da esso istruiti. — L' avvocato ed il reo potrebbero richiedere la ripetizione dei testi, o ancora (quando ce ne sia vera necessità) la confrontazione di più testi; ma sempre alla presenza solamente del giudice e dell' attuario.

27. *Dell' uso della stola nelle confessioni.*

D. In B. è consuetudine che le confessioni si ascoltano dal sacerdote colla sola stola, senza la cotta. Che dire di tale usanza?

R. La S. C. dei Riti, interrogata: " An tolerari possit confessarios in ecclesia vel in sede confessionali sacramentum poenitentiae frequenter ministrantes uti stola absque superpelliceo, aut viceversa? „ — rispose: " Servetur Rituale Romanum „ (23 mar. 1882 *in Adjacen.* ad 3, n. 3542). Or ecco ciò che dice il Rituale intorno a ciò (Tit. 3, c. 1): " Superpelliceo et stola violacei coloris (sacerdos) utatur, prout tempus, vel locorum feret consuetudo. „ Fa d' uopo adunque attenersi alla consuetudine dei luoghi.

28. *Dell' uso di recare il baldacchino dietro le statue de' santi.*

D. Dove un uso inveterato ha introdotto il baldacchino nelle processioni delle sacre immagini, può permettersi, o almeno tollerarsi, tale costumanza purchè il baldacchino si rechi dietro le statue?

R. Recare le statue dei santi od anche le loro reliquie sotto il baldacchino (tranne solo il legno della croce quando si porti separatamente da altre reliquie) è rigorosamente proibito, non ostante qualsivoglia consuetudine in contrario. Così la S. C. dei Riti nel decreto generale del dì 27 maggio 1826, n. 2647. Così pure la stessa S. C. in altri decreti particolari, come in quelli sotto i numeri 2379 ad 2, 2951 ad 1, 2808.

Però la stretta proibizione cade nel recare *sotto* il baldacchino le statue de' santi. Trattandosi nondimeno di portare il baldacchino non *sopra*, ma *dietro* qualche statua devotissima della B. V., e concorra un' antica e inin-

terrotta consuetudine, la S. C. rescrisse il 11 luglio 1891 *in Andrien*: " Expositum usum tolerari posse „ (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 246). È vero che questo decreto, come particolare, non figura nell' ultima raccolta autentica; ma potrà valere come esplicativo o interpretativo degli altri decreti sopracitati.

Anzi la S. C. ha tollerato che il baldàcchino recato dietro la immagine della B. V. Addolorata, in caso di pioggia venisse spiegato *sopra* di essa immagine, affinchè *ab imbre difendi valeat* (7 sept. 1885 *in Carthaginen.* n. 3641).

Poste le quali cose, possiamo conchiudere che dove ci sia inveterata consuetudine, la quale non si possa facilmente rimuovere, può tollerarsi che il baldacchino si rechi *dietro* le statue dei santi.

29. *Circa la esposizione in chiesa delle immagini in oleografia o litografia.*

D. Può permettersi che si espongano in chiesa immagini in oleografia o litografia in un quadro munito di vetro?

R. Purchè le immagini siano conformi alle prescrizioni della Chiesa, non v' ha nessun divieto (che noi sappiamo) di esporle nei sacri tempii, benchè siano in oleografia od in litografia. Certo, sono più consistenti e più proprie delle chiese le immagini ad olio e molto più a musaico; ma quando sono ben fatte, non disdicono, specie per quadri minori, quelle in oleografia od anco in litografia.

30. *Circa il sostituire la immagine antica del Rosario con quella di Pompei.*

D. In C. trovasi nella chiesa parrocchiale un altare da tempo dedicato alla Madonna del Rosario e consacrato *per modum fixi*; in esso havvi eretta altresì la Compagnia del Rosario; sopra l' altare poi in una nicchia si trova un' antica statua in legno della SS. Vergine col Bambino in braccio e con intorno quindici quadretti, rappresentanti i misteri del Rosario. Il parroco intanto vorrebbe sostituire alla detta statua un quadro della Madonna del Rosario di Pompei, stante la grande devozione del popolo verso di questo titolo. Può?

R. Osta il decreto della S. C. dei Riti del 24 febbr. 1890 *in Ord. Praedicator.*, n. 3723, il quale al dubbio: " I. An liceat in ecclesiis, in quibus canonice sunt erectae SS.mi Rosarii confraternitates, antiquae imagini Beatae Virginis Mariae de Rosario substituere imaginem pompeianam? „—risponde: " Ad I. Negative. „ E negativamente fu anche risposto al quesito se possa collocarsi in dette chiese almeno un sottoquadro della Madonna di Pompei, o esporsi in altro altare o in altro luogo delle medesime chiese.

Con circolare poi della stessa S. C. del 20 maggio 1890, n. 2732, fu spiegata la ragione di tal divieto; ed è che i sacri riti proibiscono di esporre nella stessa chiesa due immagini di Maria SS. sotto lo stesso titolo, e deve darsi la preferenza alla più antica. — Essendo poi lo stesso titolo di Maria SS. del Rosario la immagine antica e quella di Pompei, fu dichiarato che valgono per entrambe le indulgenze annesse all' una ed all' altra.

Per questa ragione non è lecito al parroco di C. sostituire la nuova immagine di Pompei all' antica del Rosario, molto più poi che questa è titolare dell' altare ad essa dedicato.

BIBLIOGRAFIA

Camilli Mons. Gius. Nicola, Arciv. Vescovo di Jassi ecc. — Triplice corso di Esercizii Spirituali, in preparazione alla prima Comunione — Roma, tip. poligl. della S. C. de Propaganda Fide, 1904 — In 8.° di pag. 440.

Niuno ignora quanto rilevante opera del ministero ecclesiastico sia quella di preparare i fanciulli alla prima comunione. Ma questo atto solenne deve riuscire tale, da imprimere sentimenti incancellabili nel cuore del giovinetto; sì che il ricordo di quel gran giorno possa tornare utile sempre e salutare in tutta la vita. Or non si otterrebbe tale scopo se tutto il frutto si riducesse ad una effimera commozione, di cui si disperdono ben presto le tracce. Vuolsi illuminare la mente del fanciullo, vuolsi inculcare profondamente in essa i principii di religione, e soprattutto vuolsi indurlo a detestare il peccato, perchè possa mantenersi puro anche nell' avvenire. A tale intento va diretta quest' opera opportunissima di Mons. Camilli, la quale fa seguito all' altra catechistica, già da noi altrove commendata. In essa propongonsi gli esercizii per un triduo di apparecchio alla prima comunione; e ne contiene un triplice corso, in cui sono istruzioni sode, facili, commoventi, atte a soggiogare la mente ed il cuore dei fanciulli, sì da poterne mantenere viva sempre la rimembranza. Ne facciano acquisto i pastori di anime e tutti quei zelanti sacerdoti che si occupano di tal ministero, e ne avranno valido aiuto a bene della piccola età. — Costa L. 2,50 in Roma presso la libreria di Propaganda.

Many S. — Praelectiones de Sacra Ordinatione, auctore S. Many, presb. S. Sulpitii etc. — Parisiis. Letouzey et Anè, editores, 1905 — In 8.° di pag. 666.

Dopo il trattato della *Messa* e de' *Luoghi sacri*, il chiariss. A. parla qui della *sacra Ordinazione*, onde per la costituzione dei sacri ministri si provvede alla perpetuità di questo ineffabile sacrifizio, da celebrarsi nei debiti luoghi. La trattazione va divisa in due parti: una che riguarda *le leggi* dell' ordinazione; l' altra che concerne *il rito* di essa. La prima parla del ministro e del soggetto dell' ordinazione (chierico secolare o regolare e questo di voti solenni o semplici), e ancora dei varii aggiunti di tempo, di luogo, di titolo ecc. La seconda discorre dei riti essenziali all' ordinazione, diversi dagli accidentali, e dei varii casi di valida o invalida ordinazione. Tutto poi con accuratezza, con ordine, con lucidità di dettato, e con citazioni delle fonti del diritto e di autori moltissimi antichi e moderni, da formare una trattazione piena, dotta, erudita, commendabilissima sott' ogni aspetto. — Costa L. 10 a Parigi presso gli editori Letouzey et Ané, 76 bis rue des Saints-Pères.

Polidori P. Eugenio, S. I. — La nuova apologia del Cristianesimo contro gli ultimi avversarii Loisy, Harnack, Tolstoi ed altri — Roma, *Civiltà Cattolica* — In 8.° di pag. 285.

I nuovi progressi della così detta critica storica, spinta agli eccessi, han

fatto perder la bussola a molti, anche fra le file di cattolici e di ecclesiastici, sia pure di elevato ingegno e di retto intendimento. Oggidì non si parla che di questo *modernismo* in religione, che rimanda fra le sciarpe vecchie il tradizionale insegnamento de' teologi, e la Bibbia stessa riduce a minimi termini. Antesignani di questo movimento odierno storico-teologico (non tutti però dello stesso grado) sono il Loisy, l'Hanarck ed il Tolstoi, le cui pubblicazioni han menato scalpore infinito, ed hanno determinata una quasi rivoluzione negli studii sacri. Or esaminare gli scritti di codesti autori, farne conoscere le fallacie, mettere in guardia i buoni dai costoro sofismi, è opera santa, desiderata, opportunissima. Fra i molti che si sono accinti a questa opera, il chiaro P. Polidori va segnalato per profondità di dottrina, per sceltezza di erudizione, per solidità di ragionamento. In questo libro si rivedono le bucce ai tre nominati Autori e ad altri pure che a questi tengono bordone, e si dimostra quanto vanno errati coloro che ad essi credono a chiusi occhi, ed anzi ne fanno altrettanti nuovi apostoli di religione ammodernata. Noi raccomandiamo vivamente la lettura e lo studio di questo libro, specie al giovine clero, ed a' professori ed agli alunni di scienze sacre, ai quali non devono essere estranee le lotte odierne della scienza, e non debbono mancare le armi per ben combatterle. — Costa L. 1,50 in Roma presso l'Amm. della *Civiltà Cattolica*, via Ripetta, 246.

Svampa Card. Domenico, Arcivescovo di Bologna — Il Sacro Cuore di Gesù, studiato nell'ultimo sermone agli Apostoli e nella preghiera al Divin Padre prima della passione. Considerazioni proposte alle anime consacrate a Dio — Bologna, tip. Arcivescovile, 1905 — In 16.° gr. di pag. 240.

L'opera più eccelsa, che disvela i tesori infiniti del sacratissimo Cuor di Gesù, è certamente la istituzione eucaristica nell'ultima cena. Ma chi voglia conoscere i sentimenti e gli affetti, onde in tale occorrenza riboccava quel Cuore, dovrà leggere e meditare il discorso stupendo che Gesù medesimo disse dopo la cena ai suoi discepoli e la preghiera ineffabile al Padre divino onde lo chiuse. Non si può conoscere intimamente il Cuor di Gesù, nè gli si può avere devozione perfetta, senza meditare profondamente quelle divine parole che come fiume soavissimo gli sgorgarono dal cuore. Ecco l'oggetto di questa nuova pubblicazione dell'insigne Cardinale Svampa, che egli regala alle anime pie, specie se consacrate a Dio. In essa toglie a meditare quel discorso e quella preghiera di G. C. in trenta considerazioni, addentrandosi nei sentimenti e negli affetti del sacro Cuore di Lui e ricavandone salutari e pratici ammaestramenti. Ciascuna meditazione ha un argomento distinto e tripartito, ingegnosamente dedotto dalle parole di N. S., che vengono intepretate lucidamente e senza sforzo, secondo il sentire dei Ss. Padri e Dottori. Ma quello che più piace si è la fluidità e chiarezza dello stile, la soave unzione ond'è sparso, e quell'aura di pietà vera e operosa che penetra il cuore di chiunque la legga e vi eccita vivi affetti e sante risoluzioni. Noi non crediamo di additare opera più acconcia di questa pel prossimo giugno consacrato al Cuore SS. di Gesù, non solo per le anime pie e religiose, ma pei predicatori, pei sacerdoti, e per qualsivoglia fedele cristiano. L'acquistino tutti e ne avranno diletto ed utile non lieve. — Costa L. 2 in Bologna presso la tipogr. Arcivescovile.

Trama Salvatore — Manuale theorico-practicum pro conficiendis processibus, sive ordinariis, sive apostolicis in causis beatificationis et canonizationis Servorum Dei, cura et studio Ianuarii can. Trama, quod additamentis locupletavit sac. Salvator Trama, in Arch. Curia Neap. Notarius. Editio altera — Neapoli, Io. Pisanzio, 1904 — In 8.° di pag. 367.

Nessuno ignora con quanta esattezza e diligenza vogliono compiersi nelle curie vescovili i processi delle cause dei santi, sì ordinarii e sì delegati dalla S. Sede. Qualche cosa che vi si omette o non si faccia in regola, può essere causa di nullità, e l'intero processo va rigettato. Il chiariss. canonico Trama, versato da lunghi anni in tali cause, e peritissimo in questa parte del diritto, diede a luce nel 1876 un elaboratissimo manuale teorico-pratico per manodurre anche i più inesperti a tali processi; ma la copiosa edizione fu già esaurita completamente, senza che le numerose richieste si siano potute soddisfare. Opportunamente perciò il degno Nepote dell' Autore che esercita lui pure con alta lode l'officio di attuario in queste cause nella Curia di Napoli, (rinomata sempre per esattezza e per diligenza), ha dato novamente a luce questo libro, corredandolo di più recenti decreti, e dilucidandolo meglio in molte parti. Tutte le Curie e tutti gli officiali delle dette cause dovrebbero fornirsi di quest' opera preziosa, in cui la teorica esatta e precisa va seguita dalla pratica, colle formole di ciascun atto e con tutti gli avvedimenti acconci per bene eseguirli. — Costa L. 5 (oltre le spese di posta) presso l' A. nella Curia Arcivescovile di Napoli, largo Donnaregina.

Vives Card. Gius. Calasanzio — Expositiones Ss. Patrum et Doctorum super Canticum *Magnificat* per menses et dies totius anni distributae. — Romae typ. hosp. vulgo *Tata Giovanni*, 1904 — In 8.° gr. a due coll. di pag. 827 — Prezzo L. 14.

— Summula Commentariorum Seraphici Doctoris S. Bonaventurae in IV libros sententiarum — Romae Frid. Pustet 1905 — In 8.° a due coll., di pag. 229 — Prezzo L. 4.

— Compendium Iuris Canonici Beatae Mariae Virgini dicatum. Editio IV aucta et emendata — Romae, Frid. Pustet, 1905 — in 16.° gr. di pag. 450 — Prezzo L. 4.

Sono altri tre lavori, dotti e opportunissimi, che si uniscono alla biblioteca delle opere (tanto sono numerose) del chiarissimo ed insigne Card. Vives. — Il primo è il contributo che egli reca al gloriosissimo giubileo della Immacolata: contributo che rimarrà monumento prezioso di lodi e di glorificazione all' umile ed alta più che creatura; e che può dirsi un saggio dell' avveramento di quel sublime vaticinio fatto da Lei medesima quando disse: *Beatam me dicent omnes generationes.* E qui per vero sono le voci dei Dottori di tutti i secoli della Chiesa che commentano l' altissimo cantico del *Magnificat*, con che la Vergine, attribuendone a Dio la lode, si riconobbe ripiena di magnificenza. Per ogni giorno dell' anno vi ha una omelia di un Padre o di un Dottore che spiega le glorie del *Magnificat*, sì che in fine dell' anno chi abbia tutto percorso e meditato, non può non riconoscere in Maria l' opera più bella uscita dalle mani di Dio, che tocca, per la sua dignità, se-

condo l' Angelico, i limiti quasi dell' infinito. — Questo volume riesce ancora un repertorio ricchissimo pei sacri oratori mariani, cui fornisce dovizia di prove e di argomenti autorevolissimi da formarne discorsi e panegirici senza numero. Se ne valgano tutti, e ne sappiano grado all' E.mo Autore.

La *Summula Commentariorum in IV Libr. Sentent.* di S. Bonaventura è poi un servizio preziosissimo reso alla gioventù studiosa. Tutti sanno infatti che socio di S. Tommaso fu S. Bonaventura, ed amendue furono detti due olivi e due candelabri che splendono nella casa di Dio colla loro scienza e santità. Rendere accessibile a tutti l' opera più insigne del Serafico Dottore, come si è fatto colla Somma di S. Tommaso, era cosa altamente desiderabile e desiderata. Ed ecco che l' E.mo Card. Vives lo ha reso col libro annunziato, in cui riduce a succo e sangue tutto quel tesoro di dottrine teologiche di S. Bonaventura in più grossi volumi, non accessibili che a pochi. E qui, tranne qualche breve passaggio dilucidativo, tutto è detto colle parole medesime del S. Dottore, poche sì, ma scelte con grande studio e accorgimento, che rendono il vero e genuino pensiero dell' Autore. Se ne valgano perciò tutti gli ecclesiastici, specie coloro che dànno opera agli studii teologici.

Finalmente il *Compendium Iuris Canonici*, che è già alla quarta edizione, è una sintesi breve, sì, ma esattissima, delle leggi ecclesiastiche, dettata con quella chiarezza e con quell' ordine che sono proprii del dottissimo Autore, e con quelle ultime disposizioni della S. Sede, che dànno piena contezza della odierna legislazione canonica. Opera utilissima, specie per chi non ha gran tempo da svolgere i voluminosi trattatisti.

Tutte le dette opere sono vendibili al prezzo indicato presso Pustet, in Roma, Fontana di Trevi.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1905)

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano — Il S. Padre ricevè cogli onori dovuti al loro grado il Duca di Connaught, ed il Duca di Borbone colle Principesse loro consorti e le figlie. Inoltre i sacerdoti che officiano nell' Agro romano coi socii del Circolo di S. Pietro, e delle altre associazioni cattoliche, che li coadiuvano, ed i rispettivi Presidenti — una schiera di giovanetti della Parrocchia di S. Eusebio, che si erano comunicati la prima volta — il Collegio Urbano di Propaganda, presentato dall' E.mo Cardinal Prefetto — un pellegrinaggio tedesco di Berlino, e di Colonia della società magistrale cattolica tedesca — gli studenti e professori di varii licei della Polonia — i professori e gli allievi di alcuni licei dell' Ungheria — un pellegrinaggio polacco di 500 persone, preseduto dall' Arciv. di Leopoli.

Nel 28 u. s., il S. Padre, dopo celebrata la messa nella Cappella Sistina, procedè alla solenne benedizione di due preziose corone, destinate per la incoronazione della Madonna del Pilar, presentate dall' Arciv. di Saragozza, il quale colla commissione di nobilissime dame dell'aristocrazia spagnuola ha raccolte offerte per glorificare la SS. Vergine. Ad un eloquente discorso

dell' Arcivescovo, Sua Santità rispose con nobili parole, donando il calice con cui avea celebrato, e benedicendo colla famiglia reale le dame, che componevano la commissione centrale, ed un numeroso stuolo di ragguardevoli personaggi spagnuoli.

Nomina Pontificia — Con biglietto della Segreteria di Stato S. S. ha nominato l' Ill.mo e Rev.mo Mons. Ridolfi, Arciv. di Todi, Delegato Apostolico del Messico.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Nel giorno 11 u. s. nel Palazzo Apost. Vaticano si è tenuta la Congr. ordinaria dei S. Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali, componenti la medesima, sono state sottoposte le seguenti materie: Introduz. della causa di beatificazione del Ven. Domenico Lenlini, sac. della Diocesi di Policastro: Conferma del culto da tempo immemorabile prestato al Ven. Cristoforo da Romandiola dei Minori: Concess. ed approvaz. degli Officii e Messe in onore dei Beati Del Bufalo, fondatore della Congr. del Preziosissimo Sangue; Vianney, Curato d' Ars; Bellesini, Parr. di Genazzano, ed Arialdo, diacono della Chiesa milanese: Conferma della elezione e concessione di S. Margherita V. e M. a Patrona principale di Licodia Eubea, Dioc. di Caltagirone: Intorno la revisione degli scritti dei Venerabili Hermosilla, Vesc. di Metopoli, dei predicatori, e compagni, uccisi in odio alla fede nel Tonchino; Antonio Pennacchi, sac.; P. Domenico della Madre di Dio, Chier. reg. della Croce e Passione di G. C.; delle Serve di Dio: M.ª Agnese Chiara Steiner, fondatrice delle Clarisse del Monast. di S. Giov. Battista in Nocera; Rosa Carafa di Traetto delle Ancelle del S. Cuore in Napoli, e Vincenza Gerosa, fondatrice delle Suore di Carità in Brescia.

Il 2 sp. nel detto Palazzo, dinanzi alla presenza del S. Padre, si è tenuta la Congr. generale dei Sacri Riti, nella quale gli Em.mi Cardinali con i Prelati e Consultori, che la compongono, hanno emesso il loro voto sul dubbio delle virtù in grado eroico nella causa di beatificaz. del Venerabile Fratel Gabriele dell' Addolorata, chierico professo passionista.

Trionfi e speranze — Mentre la Francia massonica combatte a tutta oltranza la religione cattolica, Iddio concede alla sua Chiesa nuovi trionfi e inattese speranze. Il grande impero delle Russie, per lo passato chiuso con minacce di severissime pene ai missionarii cattolici, ora ha finalmente acquistata la desiderata libertà. Lo Czar con apposito editto ha notificato, i sudditi del suo impero essere liberi di abbracciare il culto cattolico e di esercitarlo pubblicamente. Tale atto sovrano è tornato d'indicibile allegrezza a numero immenso di greci scismatici, pronti da tempo ad abiurare lo scisma, ma impediti dal rigore delle leggi. Le missioni cattoliche in Russia potranno espandersi e progredire, e forse non sarà lontano il ritorno alla vera Chiesa di quel vastissimo impero.

Cardinale defunto — L' E.mo Card. Andrea Ajuti il 29 u. s. cessò di vivere a Roma. Era nato nella stessa città il 17 Giu. 1849: compì i suoi studii nel Pontif. Semin. di S. Apollinare, ed ordinato Sacerdote fu nominato aggiunto alla S. C. del Concilio: il 31 Marzo 1887, preconizzato Arcivescovo tit. di Acrida, ebbe l' officio di Delegato Apost. nelle Indie, suc-

cessore di Mons. Agliardi (ora Cardinale e Vice - Cancelliere di S. R. C.). Nel 1891, richiamato in Roma, occupò il posto di Segretario di Propaganda per gli affari di rito orientale: nel 1893 fu inviato nunzio Apostolico in Baviera, e nel 12 Giu. 1896 passò a Lisbona come nunzio. Nel concistoro del 22 Giu. 1893 da Leone XIII fu elevato alla dignità di Cardinale col titolo di S. Girolamo degli Schiavoni. Apparteneva alle Sacre Congregaz. del Concilio, Ceremoniale, Affari Ecclesiastici straordinarii, Lauretana, ed alla Commissione Cardinalizia per l' esame delle Visite apostoliche d' Italia. Era molto versato nelle lingue inglese, francese, portoghese, e tedesca: avea grande ingegno e coltura, era pio e caritatevole. Sia pace alla sua anima benedetta!

Necrologio — Sono morti: Mons. Giuseppe Giorgio Strossmayer, Vescovo di Sirmio (Ungheria), cui è unito il titolo di Bosnia; Mons. Favier, Vescovo tit. di Pentacomia, Vic. Apost. di Pechino, ed il Rev.mo P. Santini, Abate Generale dei Canonici Lateranensi. Sono morti pure: il Principe Enrico di Borbone, Conte di Bardi; il Conte Ceschi, ex Governatore di Trento; il Comm. Luigi Eligi, già Colonnello dell' esercito Pontificio, ufficiale della Legion d' onore e di altre commende; Pier Biagio Casoli, uno dei campioni dell'azione cattolica, ed il Generale italiano De Sonnaz.

CRONACHETTA POLITICA

— Nella Russia continuano le agitazioni. Lo Czar ha promesso di affrettare la concessione delle riforme, con che i rappresentanti del popolo potranno intervenire alle adunanze legislative. La flotta del Baltico si avanza verso l' Estremo Oriente, e si prevede prossima una grande battaglia per terra e per mare.

— Nell' Isola di Creta gl' insorti non vogliono deporre le armi. La Camera ha proclamata l' annessione alla Grecia, ma le potenze interessate non consentono, e sono decise d' intervenire per mantenere lo stato attuale di governo.

— Nel parlamento italiano si è approvato il disegno di legge pel passaggio dell' esercizio ferroviario allo Stato.

— I Reali d'Inghilterra sono stati di passaggio per la Francia e per Algieri; il Re del Belgio per l' Italia: l' Arciduca Carlo Stefano di Austria ha visitato diversi porti italiani: il Principe di Bulgaria quasi tutte le Corti di Europa: il Re di Spagna alcune provincie del suo regno: gl' Imperiali di Germania sono partiti da Taormina, e dopo essere passati a Bari, a Castelmonte, e Venezia, sono arrivati a Berlino. L'Imperatore Guglielmo, prima di recarsi a Taormina presso l' Imperatrice ed i figli, era stato a Corfù, ove fu visitato dal Re di Grecia, ed a Napoli dal Re Vittorio. In tutt' i luoghi del suo viaggio fu sempre vivamente acclamato da tutti entusiasticamente. Anche il ministro degli esteri italiano si portò a Venezia per rappresentare il governo nell' inaugurarsi la VI esposizione di arte. Ivi ricevè la visita del ministro austriaco Conte Goluchowski.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa la rimozione economica dalla parrocchia.

Albae Pompeien. Remotionis a paroecia — 25 Febbr. 1905 — Il sac. Pietro C., in Dioc. di Alba Pompea, fin dal 1884 trovavasi parroco di B., paesello di 1300 anime, dove esercitava con zelo ed operosità il suo ministero. D' indole però un po' acre, e meno prudente nel voler tutelare i proprii diritti, trovandosi fra le gare di partiti, suscitò contro di sè tale un' onda di avversione, che n' ebbe dimostrazioni ostili con ingiurie e vilipendii.

Ben 168 filiani, con a capo il sindaco e la maggioranza dei suoi consiglieri, sottoscrissero una istanza al Vescovo, con cui chiedevano la rimozione del detto parroco.

Il Vescovo interrogò dodici sacerdoti fra canonici e parroci, i quali tutti attestarono l' avversione irreconciliabile di quei parrocchiani, e l' indole poco arrendevole del parroco. E dopo ciò si rivolse a questa S. C. chiedendo ciò che dovesse fare. La S. C. con lettera del 15 sett. 1896 rescrisse che il Vescovo allontanasse il parroco temporaneamente da quel luogo, mettendovi un sostituto.

Ciò tuttavia non valse a calmare gli animi contro quel curato. E però la S. C., interrogata di nuovo, il dì 13 febbraio 1897 inculcò al Vescovo d' invitare il parroco a dare le dimissioni, e, possibilmente, di trasferirlo ad altra parrocchia. Onde la S. C. il dì 13 sett. 1897, in via economica, stabilì che, previa la rinunzia alla parrocchia, si assegnasse al sac. Pietro C. una pensione di annue L. 400, fino a che non gli si potesse conferire altro beneficio.

Questi però non si sottomise, dicendo non aver lui chiesta mai la concessione. Anzi, disciolto quel consiglio munucipale, pensò di ritornare alla sua parrocchia, come fece il 28 nov. 1902. Ma il dì seguente,

saputo del suo ritorno, non pochi parrocchiani accorsero alla casa di lui e gli lanciarono una grandine di sassi, vomitandogli sul viso ingiurie e contumelie senza fine. Onde la dimane di buon mattino il povero parroco fu costretto fuggire di nuovo da quel luogo a lui tanto infesto.

Il Vescovo, dopo ciò, di bel nuovo fe' ricorso alla S. C., e questa di bel nuovo, il dì 24 marzo 1902, rescrisse che si desse al parroco una congrua pensione,ovvero, possibilmente, un beneficio anche senza cura. — Il Vescovo gli offrì una cappellania; ma questa non fu voluta eccettare. Finalmente il sac. Pietro C. si dichiarò pronto alla rinunzia col patto che gli si desse una pensione di annue L. 1,200. Ma tornando questa pensione gravosissima ad una congrua di circa L. 2,000, il Vescovo la ridusse a L. 500. Il parroco ricusò, ed il Vescovo rimise la cosa al giudizio della S. C.

La causa fu trattata in pieni comizii il dì 25 febbraio 1905 coi dubbii:

I. An parochus C. removendus sit a paroecia loci B. — Et quatenus affirmative;

II. An et quomodo eidem parocho C. sit providendum in casu.

E dopo maturo esame fu risolto:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative, assignata pensione libellarum 500, quarum tercentae super reditibus paroeciae, ducentae ex reditibus pii operis pro parochis, donec aliter provideatur.

E giustamente; imperocchè:

a) Quando il parroco giunge ad essere odiato, sia pur senza sua colpa, dai suoi parrocchiani, sì che il suo ministero riesca inutile o dannoso, lo si deve allontanare dalla cura, o con conferirglisi un altro beneficio, o con assegnarglisi una pensione. Così il diritto nel c. *Quaesitum est*, 5, *De rerum permutatione* e nel c. *Nisi cum*, 10, *De renunciatione.*

b) Così pure generalmente i DD. Si ascolti in ispecie il Reiffenstuel (L. III, tit. 19, n. 38): " Procedit doctrina etiamsi causa absque culpa beneficiarii eveniat, v. gr. exurgat gravis aversio et odium populi adversus parochum, ita ut huius verba nil amplius fructificent, populus divina contemnat vel scandalum nascatur etc. Ratio est quia bonum publicum debet praeferri privato et ad extinguendum scandalum atque pro bono pacis relaxanda sunt iuris praecepta. Intellige si alia via succurri non possit; enimvero quamdiu alia via iuvandi restat, v. gr. posset succurri malo per assignationem coadiutoris. "

c) E la S. C. del Concilio così ancora ha risolto in molte cause, come *in Limburgen.* 19 dec. 1857; *in Presmilien.* 18 iun. 1887; *in Taurinen.*

7 iul. 1855 ; *in Spalaten.* 14 dec. 1885 ecc. (V. nostro opusc. *Sulla privazione del beneficio eccles.* p. 215 seqq.).

II.

Circa il trasferimento dei parroci nella Francia.

Albien. Translationis a paroecia — 25 Febbr. 1905 — Ad occasione delle elezioni politiche della Francia, nel 1902, tredici parroci della diocesi di Alby furono privati di assegno dal Governo perchè, non ostanti le raccomandazioni del Vescovo, commisero delle imprudenze per soverchio zelo. Ed il Governo impose all' Arcivescovo il trasferimento dei detti parroci ad altra cura di ordine inferiore come condizione di redintegrarli negli assegni.

L' Arcivescovo, nel notificare ai parroci cotal pretensione governativa, protestossi che non li trasferirebbe senza loro consentimento ; ed anzi aprì una sottoscrizione pecuniaria a favore di essi, alla quale egli pel primo si notò per lire mille. Undici dei detti parroci consentirono e furono trasferiti : il Governo però fe' sentire che a nessuno avrebbe dato l' assegno se tutti non fossero stati allontanati dalle loro cure. L' Arcivescovo, pur protestando contro il sopruso, promise che per la fine del 1903 tutti i parroci sarebbero trasferiti.

Ai due parroci che non aveano consentito, di nome Enrico Carel e Paolino Cadars, l' Arcivescovo offrì varie parrocchie che non furono accettate ; ma poichè il tempo stringeva e gli altri parroci non potevano ricevere l' assegno, con decreto del 27 novembre 1903 l' Arcivescovo trasferì autoritativamente il Sac. Carel alla parrocchia di *Lebastide* ed il sac. Cadars a quella di *Castelnau.* — L' uno e l' altro parroco, riputandosi gravati di tal decreto, ne mossero appello alla S. Sede.

La S. C. lo prese in accurato esame nei generali comizii del dì 25 febbraio 1905 col dubbio :

An et quomodo decretum Archiepiscopi Albiensis diei 27 novembris 1903 circa translationem parochorum Carel et Cadars sustineatur in casu.

E risolse :

Attentis omnibus, sententiam esse confirmandam.

Donde si raccoglie :

a) I parroci nella Francia, in forza di un rescritto di Gregorio XVI del 1 maggio 1845 sono amovibili *ad nutum Episcopi* ; e però i loro

beneficii si considerano come manuali (Bouix *De parocho* Par. III, Sect. IV, subsect. II, cap. 3, § 4).

b) Ciò posto, basta qualunque causa per la loro rimozione, e non si dà appello, se non si provi che al parroco ne derivi danno considerevole (Bouix *l. c.*).

c) Nel caso o nessun danno, o lievissimo, proveniva a' due parroci dal trasferimento; agli altri, invece, sarebbe derivato danno considerevole la disobbedienza di quelli.

d) È vero che sulla condotta dei detti parroci nulla vi era in contrario: ma il Vescovo ha facoltà di trasferire i parroci per ragioni anche estranee alla loro persona (v. Bouix *l. c.*).

III.

Non valgono statuti, nè consuetudini, che attribuiscono particolari vacanze dal coro.

Giennen. Servitii choralis — 18 Mar. 1905 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Jaen (Spagna) riferì alla S. C. aver trovato in santa visita che nella sua cattedrale, in forza di esplicito statuto e di consuetudine immemorabile, coloro che intervengono ad una processione che ha luogo ogni Domenica in detta chiesa, dopo l' ora di terza, possono prendersi un giorno di vacanza dal coro senza perdere le distribuzioni quotidiane. Anzi prima questo privilegio si aveva pure *pro tonsione barbae;* ma fu poscia abolito, come riferisce il Garcia (*De benef.* p. 3, c. 2). — Or il Vescovo domandava se i capitolari della sua cattedrale possano godere di quell'indulto a cagione della processione, alla quale intervengono.

La S. C., esaminato accuratamente il dubbio nei comizii generali del dì 18 marzo 1905, rescrisse:

Consuetudinem non sustineri; sed, attentis peculiaribus circumstantiis, pro gratia ad septennium, facto verbo cum SS.mo.

E giustamente; imperocchè:

a) Il *c. un. de cler. non resident. in 6* prescrive formalmente: " Arcentur ii, qui in suis ecclesiis non resident et divinis officiis non intersunt. „

b) I frutti, in vero, del beneficio sono in premio della residenza; le distribuzioni, in premio della presenza in coro (Engel *Ius canon.* lib. 3, tit. 4, n. 24). Richiedesi perciò sì la residenza nel luogo e sì la presenza nel coro perchè un beneficiato possa far suoi quei

frutti (*Passerini Comment. ad cit. cap. un. in 6*; Schimier *Iurispr. canon.* lib. 3, tr. 1, par. 2, c. 3, n. 384; S. C. C. *in Frisingen. residentiae* 3 iul. 1762 ad 1).

c) Bonifacio VIII, in cit. *c. un. de cler. non resid. in 6*, n' eccettua tre soli casi, nei quali è lecito assentarsi dal coro senza perdere le distribuzioni quotidiane; e sono: *infirmitas, rationabilis corporis necessitas, evidens ecclesiae* (propriae) *utilitas*. Così pure il Trident. sess. 24, c. 12 *de ref.*

d) Nessuno statuto può derogare a questa legge. Può derogarvi solo la S. Sede; ovvero se lo statuto sia da questa confermato (Reiffenstuel L. III, tit. 4, n. 214; Fagnanus cap. *Licet* n. 132 et seq. *de praebend.*). E però cosiffatti statuti, non approvati dalla S. Sede, han vigore solamente per quelle cose che sono conformi al diritto generale (S. C. C. *in Pisauren. camerariatus*, 21 nov. 1761).

e) Nemmeno può derogarvi qualsivoglia consuetudine contraria, la quale è condannata espressamente dal diritto. Così il cit. *c. un. de cler. non resid. in 6*. Così il Tridentino Sess. 21, c. 1, *de ref.* Così pure la S. C. del Conc. in moltissime risoluzioni, come *in Lamacen.* 6 sept.; 1 iul. 1597 ap. Barbosa *De can. et dignit.* cap. 23, n. 2.

f) Neanco può eccepirsi il privilegio della mediaria e della terziaria che godono taluni capitoli, i quali non godono in pari tempo, come quello di Jaen, delle vacanze conciliari (Lucidi *de Visit. SS. LL.* l. 2, c. 3).

g) Nondimeno, essendovi nel caso la giusta ragione della processione, e soprattutto intervenendovi espressi statuti ed una consuetudine immemorabile, la S. C. ha concesso per grazia ciò che non era consentito per diritto.

IV.

Se e quale aggio spetti a chi si occupa di raccogliere e distribuire le messe.

Tarraconen. Remunerationis pro collectione missarum — 18 Mar. 1905 — *Per summaria precum* — Nella diocesi di Tarragona (Spagna) un sacerdote è destinato dall'Ordinario a raccogliere le elemosine delle messe ed a distribuirle ai sacerdoti diocesani. Chiedeva quegli perciò alla S. C. la facoltà di ritenere il 5 % sulle dette elemosine per spese di amministrazione, non ostante l' ultimo decreto sulle messe *Ut debita* del 19 maggio 1904. L' Arcivescovo *enixis pre-*

cibus raccomandava la istanza, riferendo che le messe così raccolte si celebrano tutte in quella diocesi, e se ne possono raccogliere ogni anno circa 4850. Aggiungeva che il detto aggio 5 % serve in retribuzione del collettore per la spesa dei libri di amministrazione, ed in compenso delle monete false che possono riceversi. Lo stesso Arcivescovo, per provvedere di messe i sacerdoti diocesani, soleva aggiungere del suo qualche parte al cumulo di dette messe.

La S. C., considerato attentamente il caso, nei pieni comizii del 18 marzo 1805, rescrisse:

Pro gratia, ad quinquennium, retinendi tria pro centenis, facto verbo cum SS.mo.

Si raccolga:

a) Chi ha l'officio dal Vescovo di raccogliere le messe e di distribuirle, se non è compensato diversamente, può bene ritenere un aggio dallo stipendio delle dette messe, proporzionato alla sua fatica, ed alle spese di amministrazione. Così tutti i TT., come S. Alfonso (L. VI, n. 321); il D'Annibale (*Summ. T. M.* Par. III, n. 191) ecc.

b) A ciò non si oppone il decreto *Ut debita* 19 maggio 1904, il quale non vieta l'esercizio di questo diritto; ed all'art. 9 se prescrive che le elemosine *ex integro* debbano consegnarsi al celebrante, parla solo *iuxta ea quae in superiore articulo constituta sunt*; vale a dire di coloro che dànno messe *bibliopolis et ephemeridum administratoribus... venditoribus... et etiam ecclesiasticis viris qui missas requirunt non taxative ut eas celebrent sive per se sive per sacerdotes sibi subditos, sed ob alium quemlibet, quamvis optimum, finem.* Quando adunque le messe si raccolgono per autorità del Vescovo e si dànno a celebrare a sacerdoti sudditi di lui, non è vietato che si possa ritenere un giusto aggio.

c) Nè si oppone un altro decreto della S. C. del Conc. *in Compostellana* 1 sept. 1894, nel quale fu chiesto: " I. Utrum parochi vel capellani aliquid usque ad decem pro centum accipere possint pro collectione reservatione et venditione eleemosynarum — II. Utrum officialis, dictus *Depositario de fundos pios*, possit tuto recipere quinque pro centum propter custodiam pecuniarum quae per ipsum asservantur. „ E fu risposto: Ad I. et II., prout proponitur, negative. „ — Imperocchè qui l'aggio era evidentemente eccessivo, avuto riguardo all'opera che si prestava.

d) Anche nel caso l'aggio del 5 % fu ritenuto un po' grave, trattandosi di grande numero di messe; e però fu diminuito al 3 %. Fu concesso per grazia *ad quinquennium*, e coll'oracolo del S. Padre, per cessare dubbii e ancora perchè la detta norma possa valere durante le esposte circostanze.

V.

Circa la spartizione di un aumento di congrua per un capitolo curato.

Triventina Adjuticationis redituum — 18 Mar. 1905 — *Per summaria precum* — Il Capitolo cattedrale di Trivento ha la cura abituale sull' unica parrocchia della città, che esercita per mezzo di un vicario amovibile *ad nutum*.

Per tale cura il Capitolo riceveva dal Municipio ducati 180, dei quali 15 davansi al vicario, ed il resto andava in massa comune. Dopo le leggi eversive d' Italia il Fondo pel culto paga per la detta congrua lire 765, assegnandone 510 al parroco e 255 ai coadiutori. Nel fatto però, detrattene lire 43 pel vicario curato, il resto continua a formare la massa capitolare.

Il Capitolo, giusta una convenzione fatta col vicario, è tenuto di coadiuvarlo per le confessioni, massime nelle solennità, mentre percepisce i diritti di stola bianca e nera, tranne solo quelli de' battesimi e dei matrimonii, che rilascia al vicario. Il Capitolo medesimo poi nomina sei partecipanti che coadiuvano il vicario curato nei sacramenti, specie del SS. Viatico e della Estrema Unzione, assegnando ad essi una metà di ciò che spetta a ciascun canonico cogl' incerti di stola.

Or avvenne che per opera del Vescovo il Governo elevò la congrua parrocchiale, dando lire 300 per la casa canonica, lire 510 per due coadiutori e lire 135 per le spese di culto. L' attuale vicario curato voleva per sè la somma di lire 300, e una doppia porzione delle lire 510 che verrebbero distribuite ai canonici, dicendo a sè dovuta la casa parrocchiale e parte almeno dell' aumento di congrua per la cura.

Il Capitolo d' altra parte reclamava tutto l' aumento per la sua massa; e ciò 1.° perchè innanzi alla Chiesa esso è il vero curato — 2.° perchè più convenzioni ebbero luogo fra il Capitolo ed il vicario curato, in cui questi si obbligò di nulla più pretendere dal Capitolo, e ultimamente (nella convenzione fatta nel 1895 coll' antecessore dell' attuale vicario, approvata dal Vescovo) il vicario curato dichiarò per sè e pei suoi successori di cedere alla massa capitolare qualsivoglia aumento di congrua venisse dato dal Governo — 3.° perchè il decreto della S. C. del Conc. *Ad dirimendas* del 22 febbr. 1876 vuole che il curato, nei capitoli, qualunque sia l' aumento della congrua, si abbia quello solo che aveva prima della confisca dei beni capitolari.

La lite, portata al giudizio della S. C., fu discussa il dì 18 marzo 1905, e fu risolta :

Summam 300 libellarum tribuendam esse vicario curato : libellas 135 erogandas esse pro expensis cultus sub Episcopi dependentia et vigilantia, et summam 510 libellarum dividendam esse, prudenti Episcopi iudicio, inter omnes, qui parochum in cura animarum coadiuvant.

E giustamente ; imperocchè :

a) Qualunque siano i fondi, da cui promanano gli aumenti di assegno, dati ai parroci dal Governo, fino a che la Chiesa non decida diversamente, devono attribuirsi a coloro cui dal Governo medesimo son destinati (V. Dichiaraz. della S. Penitenz. 14 dic. 1899 — *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 490).

b) La somma destinata alla casa parrocchiale compete a colui che esercita *in actu* l' officio di parroco ; giacchè questi ha diritto alla detta casa. Così il Garcia *(De benef.* P. III, c. 2, n. 179) : " Congregatio Concilii censuit rectores parochialium debere residere in domo ipsarum parochialium. „ E Barbosa *(De off. et potest. parochi* P. I, c. 8, n. 34) : " Illud est sciendum parochum debere residere in domo ipsius parochialis. „ Ed altrove lo stesso autore (l. c. cap. 17, n. 12) : " Idem censuit Congregatio Concilii de domibus pro necessaria parochi habitatione intelligendum quod de ecclesiis parochialibus decisum est omni contradictione remota. „—Lo stesso insegna il Fagnano (in cap. *Extirpandae* § *Quivero*, n. 12 et 13, Lib. III Decret.) : " Nec est omittendum ex sententia S. Congreg. idem remedium quod ex decreto Concilii *cap. 13, sess. 24*, competit pro augendis reditibus exiguis parochialium ecclesiarum per parochianorum symbola vel collectas, competere etiam pro aedificatione domus parochialis. „ — Così pure il Ferraris (v. *Parochus*, art. 2, n. 16 et 94). — Dai quali insegnamenti si raccoglie essere pari la condizione della chiesa e della casa parrocchiale ; e come il parroco ha diritto alla chiesa, così ha pur diritto alla casa.

c) Le convenzioni, che si facciano con un parroco, valgono durante la vita di esso; non obbligano i successori, quand' anche si dica espressamente che valgano in perpetuo. Per obbligare i successori, fa d' uopo che siano avvalorate dall' approvazione della S. Sede. Nel caso, non vi fu tale approvazione.

d) Il decreto *Ad dirimendas* della S. C. del Concilio riguarda le congrue parrocchiali, aumentate dai beni dei Capitoli a cui le parrocchie sono unite ; non già quelle che hanno aumenti provenienti da altri beni, come nel caso: cotali aumenti devono giovare a quelli solamente a cui sono destinati.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Le comunità di Terziarii Francescani, benchè con abito di diverso colore, possono aggregarsi al 1. e 2. Ordine.

Beatissime Pater,

Auctis admodum ex utroque sexu Tertiariis in communitate viventibus emittentibusque simplicia vota, qui exemplo et opere optime de re catholica merentur, Apostolica Sedes per Decretum Sacrae Congregationis Indulgentiis et Reliquiis praepositae datum sub die 28 Augusti anno 1903 (1) statuit universim, ut Ecclesiae Tertiariorum huiusmodi, dummodo ipsi Ordinibus, a quibus nomen et habitum mutuantur, legitime sint aggregati, " *eisdem Indulgentiis gaudeant, quibus Ecclesiae respectivi primi et secundi Ordinis fruuntur.* "

Nihilominus, sanctione hac generali per Apostolicae Sedis benignitatem edita, plurima inter Fratres ac Sorores Tertii Ordinis Regularis Sancti Patris N. Francisci enascebantur dubia, quae prohibent quominus Seraphici Instituti Sodales eumdem Tertium Ordinem Regularem amplexi, assecutam gratiam pacifice obtineant. Neque enim singulae Congregationes colorem lanae naturaliter subnigrae seu fulvae, qui italice dicitur " Marrone " in suo ipsarum habitu retinent, prouti servant Fratres Ordinis Minorum ex num. 107 Constitutionum Generalium apostolico munitarum robore; neque omnes Tertiariorum Regularium Domus Ecclesiam proprie dictam adnexam habent, sed passim Capellam sive Oratorium parvum, quae non semper utpote interna fidelium commodis patent, atque passim vel Sanctissimae Eucharistiae asservandae venia destituuntur.

Perplexitates vero rationabiles equidem videntur, si attendatur: 1° Decretum Sacrae Congregationis consultationibus Episcoporum et Regularium praepositae, die 18 Martii 1904 (2) datum, quo Monialibus Tertiariis ad Ordinem Sanctissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum pertinentibus iniunctum esse dicitur in approbandis earum Constitutionibus, ut colorem habitus in Ordine ipso SS.mae Trinitatis consuetum, qui albus est cum Scapulari cruce rubea ac caerulea insignito Sorores acciperent loco habitus caeruleo in integrum colore, quem hucusque retinuerant; et quo, ad effectum Indulgentiarum primi Ordinis assequendarum, permittitur quidem eisdem Sororibus, ut adhibitum eousque colorem in habitu retineant, ne habitus primi Ordinis

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 215.
(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 105.

intuentium oculos percellat, sed sub promissione quod Moniales interius tunicam albam cum Scapulari Ordinis perpetuum gerant.

2° Decretum Sacrae Indulgentiarum Congregationis diei 22 Augusti anno 1842 in *Verdunen.* evulgatum, quo declaratur ad implendam Ecclesiae vel Oratorii publici visitationem, in Rescriptis Indulgentiarum requisitam, minime censendum esse publicum Oratorium sive in Monasteriis, sive in Seminariis aut aliis Conventibus canonice dedicatum, ad quod tamen Christiana plebs non soleat accedere.

Itaque hodiernus Procurator Generalis, Supremi Fratrum Minorum Moderatoris iussu, ne tot Regulares Tertii Ordinis Fratres ac Sorores, qui bonum Christi odorem verbo et exemplo ubique diffundunt, prohibeantur primo ac secundo Fratrum Minorum Ordini ascribi et inde tot Indulgentiarum lucro potiri; enixe Sanctitatem Tuam rogat, ut in favorem Sodalium Tertio Ordini S. Francisci Regulari adscriptorum viventiumque sub regulis saltem ab Ordinario loci approbatis, qui Fratrum Minorum Ordini petant accenseri, sequentia opportune Indulta dignetur elargiri:

I. Ut Fratres ac Sorores Tertii Ordinis Regularis, quamvis colorem habitus in Ordine Fratrum Minorum ultimo praescriptum non assumant, possint eidem Ordini aggregari: hoc etiam attento, quod Fratribus praefati Ordinis, ante probatas anno 1897 per Apostolicam Sedem Constitutiones Generales, nullus *proprie* erat color, quem officialem nuncupant, sed aliae Provinciae alium colorem retinebant; et quod plura Tertiariorum Tertiariarumque Instituta ante annum illum 1897, aut ab Apostolica Sede aut ab Ordinario loci probata sint cum suis Constitutionibus, ubi diversum atque nunc in Ordine Fratrum Minorum consuetum reperimus colorem cum forma speciali ordinatum, qui nunc absque intuentium admiratione et exorituris inter diversa Instituta contentionibus, mutari amplius minime possit.

II. Ut aggregationes hucusque factae Sodalium huiusmodi Tertii Ordinis Regularis, quatenus opus sit in radice sanentur, quin eis conditio imponatur colorem habitus interius deferendi; prouti nempe, plures Tertii Ordinis Franciscani Coetus, vi Constitutionem robore pollentium, Ordini Fratrum Minorum iam sunt adscripti, neque eis praeceptum imponebatur colorem habitus interius unquam gestandi.

III. Ut deficiente Ecclesia vel Oratorio publico Tertiariorum Domibus adnexo, possint interim Fideles lucrari Indulgentias Ecclesiis et Oratoriis publicis primi ac secundi Ordinis Fratrum Minorum concessas, in Oratorio interno ac principali earumdem Domorum, quamvis illic Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum non asservetur; hoc maxime attento quod Oratoria eiusmodi, per Decretum Sacrae Rituum Congregationis SUPER ORATORIIS SEMIPUBLICIS sub die 23 Ianuarii anno

1899 (1) datum atque sub num. 4007 in novissima collectione insertum: " *etsi in loco quodammodo privato vel non absolute publico auctoritate Ordinarii erecta sunt,* „ inter semipublica accensetur, in quibus " *omnes qui eidem intersunt, praecepto audiendi Sacrum satisfacere valent,* „ et Sacramenta recipere.

Et Deus etc.

Vigore specialium facultatum a SS.mo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregatio E.morum et R.morum S. R. E Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, attentis expositis, benigne commisit Patri Ministro Generali Ord. Min., ut praevia quatenus opus sit, sanatione quoad praeteritum, petitam aggregationem pro suo arbitrio et conscientia concedat, imposita tamen Sodalibus utriusque sexus Congregationum in futurum aggregandarum conditione aliquod distinctivum Ordinis exterius deferendi (2). Quoad tertium postulatum, eadem Sacra Congregatio mandavit rescribi: Recurratur ad S. Congregationem Indulgentiarum (3). Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Romae 30 Ianuarii 1905.

D. Card. FERRATA, *Praef.*
PHILIPPUS GIUSTINI, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Se il Vescovo, canonico della sua Cattedrale, debba assistere in cappa magna dal trono alle messe solenni conventuali, non ostante una immemorabile consuetudine contraria.

Caiacen. — 17 Febr. 1905 — R.mum Capitulum Cathedralis Ecclesiae *Caiacensis* Sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur, pro opportuna declaratione, humiliter exposuit, vide licet:

Rmus Episcopus eiusdem Dioeceseos est simul Canonicus, et prout talis est, singulis diebus suae hebdomadae, mozetta ac rochetto indutus, recitat in stallo sibi proprio Officium cum aliis Canonicis; po-

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XI, pag. 13.

(2) Il distintivo, di cui qui è parola, potrà essere designato dal Ministro Generale de' Minori.

(3) Daremo in un pross. fasc. il decreto della S. C. delle Indulg.

stea vero ex eodem stallo audit simpliciter Missam Conventualem, quin, relate ad eam, aliquam functionem exerceat; propterea fruitur massa capitulari inter praesentes distribuenda. Hoc ex immemorabili consuetudine obtinet. Ex eadem immemorabili consuetudine Missa canitur ab omnibus simul Canonicis, quorum tamen alii infirmitate, alii aliis causis saepe saepius chorum deserere coguntur. Iamvero Illmus nuper Episcopus, vi decreti S. R. C. 22 Ianuarii 1877, N.° 3411 Vallispraten., asserit se non posse, mozetta ac rochetto indutum, Missam audire ut supra, sed nonnisi cum cappa Dominicis festisque diebus Missae Conventuali ex throno assistere teneri: quod aliquod onus Canonicis imponit, videlicet ut iis diebus eidem assistant et eum excipere debeant. — Quaeritur utrum Rmus Episcopus in casu haec exigere possit?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque perpensis, rescribendum censuit: *Serventur Caeremoniale Episcoporum et Decreta, uti etiam enuntiatum Decretum Vallispraten., quando Episcopus solemniter, vel cum cappa adsistit, vel pontificalia peragit* (1).

Atque ita rescripsit, die 17 Februarii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

---

(1) Il Cerimoniale de' Vescovi, lib. 2, c. XXXIV, n. 2 e 4., distingue e classifica 3 ordini di feste, cioè, le solenniori, le meno solenni, e le altre rimanenti feste. In quelle del 1.° ordine sono: Natale, Epifania, Feria V *in Coena Domini*, Pasqua, Ascensione, Pentecoste, Annunziazione, Assunzione, Ognissanti ecc. In quelle del 2.° ordine sono: Notte di Natale, S. Stefano, S. Giov. Evang., Circoncis., Feria 2.ª e 3.ª di Pasqua, Domenica *in albis*, SS. Trinità, S. Giov. B., Natività di M. V. ed altre principali festività *quandocumque Episcopo placuerit.* Vanno infine noverate nel 3.° ordine tutte le altre rimanenti feste occorrenti nel corso dell'anno. Ora, giusta il Cerimoniale, nel citato luogo, collazionato col capo IX, n. 4. dello stesso lib. II, nelle feste del 1.° ordine spetta al Vescovo celebrare pontificalmente, od in quella vece assistere con piviale e mitra. Nelle feste del 2.° ordine il Vescovo *poterit, si magis placuerit, huiusmodi Missae in festis minus solemnibus cum sua cappa pontificali interesse, et tunc etiam debent ei assistere praefati duo Diaconi et Presbyter assistens.* Nelle feste poi del 3.° ordine è prescrizione del Cerimoniale nel citato n. 4. che *Episcopus, cum aderit, semper deferet cappam.* Adunque, giusta il Cerimoniale, il Vescovo quando assiste alla messa solenne di qualunque festa deve stare in cappa dal trono, assistito da due diaconi e dal presbitero. Conformi poi al Cerimoniale sono i relativi Decreti della S. Cong. de' Riti, dei quali il più categorico e formale è appunto quello del 1877 emanato per la diocesi di Gross Valley il 22 gen. 1877, ed ora riaffermato dal nuovo responso. Da siffatto Decreto si rileva chiaramente che *non licet Episcopis in Dominicis festisque diebus Missae solemni assistere, solummodo mozzetta et rochetto vestitis.* — N. d. R.

II.

Nelle confessioni si può usare la formola più breve per l' assoluzione generale.

Ord. Minor. Capuccinor. — 22 Mar. 1905 — Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, clementer deferens humillimis precibus R.mi Patris Procuratoris Generalis Ordinis Minorum Capuccinorum, ab infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Pro-Praefecto relatis, benigne indulgere dignatus est, ut in Absolutione Generali modo privato, id est immediate post sacramentalem Absolutionem a Regularibus impertienda, adhiberi valeat formula brevior, quae pro Tertiariis Saecularibus concessa fuit (1). Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 22 Martii 1905.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praefectus.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius*

III.

I sacerdoti terziarii francescani possono celebrare la messa votiva della Immacolata.

Ord. Minorum — 22 Mar. 1905 — Cupiens Reverendissimus Pater Frater Bonaventura Marrani, Procurator Generalis Ordinis Minorum, ut cultus erga Imm. Deiparae Virginis Conceptionem magis magis-

---

(1) Formula pro Tertiariis saecularibus adhibenda ita determinatur in Caeremoniali Tertii Ordinis: " Si haec indulgentia immediate post sacramentalem absolutionem impertiatur, reliquis omissis, Sacerdos absolute incipiat a verbis: " Dominus noster Iesus Christus, etc. „ et ita prosequatur usque ad finem, plurali tantum numero in singularem immutato. „ Eu i lla formula: „ Dominus noster Iesus Christus, qui beato Petro Apostolo dedit potestatem ligandi atque solvendi, ille te absolvat ab omni vinculo delictorum, ut habeas vitam aeternam, et vivas in saecula saeculorum. Amen. — Per sacratissimam passionem et mortem D. N. I. C., precibus et meritis beatissimae Virginis Mariae, beatorum Apostolorum Petri et Pauli, beati Patris nostri Francisci, et omnium Senctorum, auctoritate a Summis Pontificibus mihi concessa, Plenariam Indulgentiam omnium peccatorum tuorum tibi impertior. In nomine Patris et Filii ✠ et Spiritus Sancti. Amen. „ — Caeremoniale pergit: " Si adiuncta vetent integram adhibere formulam, Sacerdos, reliquis omissis, dicere poterit: " Auctoritate e Summis Pontificibus mihi concessa, Plenariam peccatorum tuorum Indulgentiam tibi impertior. In nomine Patris et Filii ✠ et Spiritus Sancti. Amen. „

que augeatur, atque omnis controversia tollatur circa Missam votivam de eadem Imm. Conc. ex Apostolicae Sedis Indulto concessam Franciscalibus Familiis, a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X humillimis precibus flagitavit:

I. Ut Sacerdotes etiam saeculares, Tertio Ordini Sancti Francisci adscripti, qui Kalendario Romano-Seraphico utuntur, quoties vel in privato Oratorio vel in Ecclesiis trium Ordinum Sancti Francisci Sacrum faciant, singulis per annum Sabbatis Missam votivam de Immaculata Beatae Mariae Virginis Conceptione legere valeant, prouti Alumnis vel Cappellanis trium Ordinum Regularium permittitur; quemadmodum nempe Sacerdotibus Tertii Ordinis Praedicatorum conceditur Feria IV et Sabbato per annum, etiam Festo duplici minori ac maiori impeditis, Missam Sanctissimi Rosarii " *Salve radix* „ iisdem in casibus celebrare (1).

II. Ut Sacerdotes e primo ac Tertio Ordine Regulari Sancti Francisci Sacrum facturi in Oratoriis privatis extra Coenobium positis, sicuti Kalendarium Romano-Seraphicum possunt ac debent adhibere, ita valeant Missam votivam de Immaculata Beatae Mariae Virginis Conceptione celebrare, prouti in Ecclesiis ipsius Ordinis conceditur: ne secus, ac praesertim Religiosi extra Coenobium rem divinam oblaturi, eodem uti privilegio impediantur, ipsis admodum salutari.

Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Pro-Praefecto, benigne annuere dignata est pro gratia iuxta preces: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 22 Martii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
† D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

IV.

Il B. Gio. Battista Vianney vien dichiarato Patrono de' parroci della Francia.

Dioecesum Galliae — 12 Apr. 1905 — Ex quo Beatorum Coelitum honores venerabili Ioanni Baptistae Vianney solemniter sunt delati, complures e Gallia sacrorum Antistites, ad vota potissimum curionum

(1) Indultum praesens valet etiam de Ecclesiis ad Tertium Ordinem *saecularem* Sancti Patris Nostri Francisci reapse partinentibus si in eis Kalendarium Romano-Seraphicum observetur, etiamque vim habet pro Vigilia proque integra Octava Immaculatae Conceptionis *(Acta Ord. FF. Minor.)*.

rite complenda, supplicibus iteratisque litteris a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X ad unum expostularunt, ut Eum, quamvis supremo in terris gloriae fastigio, quo Sancti praelucent, nondum adauctum, de Apostolica tamen benignitate et dispensatione, speciatim apud Deum patronum sacerdotibus, inter suos cives, curae animarum addictis attribuere et declarare dignaretur. Permulta enimvero, iure veluti peculiari, requirere videbandur, ut talem opportune defensorem, in quem fidentius intuerentur, parochi sibi adsignandum crebris obtestationibus implorarent. Nam ita, dum aetas haec nostra eximiis praesertim invictisque pastoribus indiget, perfectum sacri ministerii exemplar cunctis ad imitandum praesto esset; unde alacrius B. Vianney vestigia prosequi et maiori curiones industria et prosperitate populos virtuti et Ecclesiae revocare possent; atque idcirco, opera etiam propria, iuxta propositam praeclari Confessoris normam, omnia in Christo instaurare coniunctis viribus satius contenderent. Nec exemplar solummodo, sed, patrocinio de coelis collato, daretur quoque auxilium in arduo sane parochorum munere, pro ovibus sibi concreditis, naviter pieque obeundo, et, acerba temporum vicissitudine, magnum in aerumnis solatium, idque praesentissimum, adhiberetur. Quapropter Sanctissimus Dominus Noster, similia Pontificum antecessorum exempla, nec semel quidem edita, nuperrime aemulatus, enixas sibi preces hac de re porrectas benigne fausteque excipiendas, sponte sua, existimavit. Pro impensa quippe sollicitudine et vigilantia, qua Ecclesiae bono adsidue prospicit, ac pro dilectione speciali, qua nullo non tempore erga coetum parochorum insignem paterne fertur, nihil magis in votis habet, quam ut recens laboribus favor et tutela de superis accedat; et lux *supra candelabrum posita* presbyteris, quotquot patriae et pastoralis muneris participes in Gallia sunt, ad exemplum, praesidium et solamen, vividior in dies adfulgeat. Novensilem igitur Beatum, Ioannem Baptistam Vianney, in pervigili et diuturno curionis officio quod et *officium amoris* a S. Augustino merito nuncupatur, sic *formam gregis ex animo et omnibus omnia factum*, ut non tantum apud Bellicenses Francosque cunctos pagum natalem, sed totam profecto Galliam virtutibus et prodigiis alias apud gentes potiorem in modum illustraverit, sacerdotibus animarum curam gerentibus in Gallia caeterisque in locis nationi eidem subiectis, coelestem Patronum eligere et constituere decrevit. Insuper idem Pater Beatissimus, firma spe fretus, pastores et fideles, Ioanne Baptista Vianney deprecatore, ex cultu et imitatione ipsius, uberes pietatis fructus fore percepturos, indulsit perlibenter, ut, in praedictis locis, Eius imagines atque reliquae, de consensu respectivi Ordinarii, publicae venerationi exponi possint; diesque festus sub ritu duplici minori, sed in bellicensi dioe-

cesi sub ritu duplici maiori, tum pro clero saeculari, tum pro regularibus, cum Officio et Missa propriis ab Auctoritate Apostolica approbatis, recoli valeat: servatis tamen rubricis atque decretis, etiam cultum Beatorum respicientibus. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 12 Aprilis an. 1905.

A. Card. Tripepi, *S. R. C. Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarius.*

V.

Circa l' uso degl' istrumenti musicali nelle sacre funzioni.

Compostellana — 15 Apr. 1905 — E.mus et R.mus D.nus Cardinalis Iosephus M. de Herara y de la Iglesia, Archiepiscopus Compostellanus, ad Sacram Rituum Congregationem mittens elenchum tum festorum, quae in sua ecclesia Cathedrali solemniter celebrantur cum musica vocali et instrumentali, vulgo *orquesta;* tum instrumentorum, quibus musici utuntur in iisdem solemnitatibus: atque insuper interpetrationem authenticam habere desiderans super iis, quae Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X in *Motu proprio* super musica sacra statuit (1), nempe: " Aliquoties, servatis servandis, admitti possunt alia musica istrumenta, sed annuente Episcopo, ut Caeremoniale Episcoporum praecipit, „ eidem Sacrae Congregationi sequentia dubia enodanda reverenter proposuit, videlicet:

I. An, et in quibus festis permitti possit usus instrumentorum, quae (vulgo *violines, violas, violoncello, contrabajo, flauta, clarinetes, fagots, trompas*) in elencho recensentur?

II. An permitti possit usus instrumentorum in Officio et Missa defunctorum?

III. An proscribendus sit in ecclesiis parochialibus et conventualibus usus organi dicti *harmonium* in Officio et Missa defunctorum?

Sacra porro Rituum Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis super Musica et Cantu sacro, rescribendum censuit:

Ad I. Ad primam partem *Affirmative*; ad secundam partem, in illis functionibus et temporibus, in quibus sonus organi aliorumque instrumentorum non prohibetur a Caeremoniali Episcoporum, a praedicto *Motu proprio* et a Decretis S. R. C. uti in *Pisana* 20 Martii 1903 (2),

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 19.
(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 106.

et in *Compostellana* 8 Ianuarii 1904 (1), super Triduo Maioris Hebdomadae; verum iuxta prudens Ordinarii arbitrium in singulis casibus cum dispensatione a lege et praxi communi adhibendi in sacris functionibus cantum gregorianum vel musicam polyphonicam aut aliam probatam.

Ad II. In Officio *Negative;* in Missa et absolutione post Missam, prouti in responso ad I et servatis servandis, ita ut sonus organi aliorumque instrumentorum tantum ad sustinendas voces adhibeatur, et sileant instrumenta cum silet cantus, iuxta Caeremoniale Episcoporum, lib. I, cap. 28, n. 13.

Ad III. Provisum in praecedenti.

Atque ita rescripsit, die 15 Aprilis 1905.

A Card. TRIPEPI, *Pro-Praefectus.*

D. PANICI, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarius.*

VI.

Circa la celebrazione della festa della Dedicazione della Chiesa.

Missionariorum Africae — 1 Apr. 1905 — Hodiernus Moderator Generalis Societatis Missionariorum Africae (Peres Blancs) Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia circa festum Dedicationis pro opportuna solutione humiliter exposuit, nimirum:

I. Utrum obligatio celebrandi festum Dedicationis Ecclesiarum, Dominica post Octavam Omnium Sanctorum, per Decretum Cardinalis Caprara imposita *omnibus Ecclesiis Gallicanis*, extendatur ad omnes regiones decursu temporis Galliae subiectas, v. g. Sahara, Sudan, sine ulla praevia concessione Sanctae Sedis, vel expressa declaratione Praelati ecclesiastici, sive ibi sint Ecclesiae consecratae, sive tantum benedictae.

II. Utrum obligatio persolvendi Officium Dedicationis, de qua agitur in decreto n. 3752 *Vicariatus Apostolici Senegambiae* d. d. 28 1891, pro Missionariis dicti Vicariatus, extendatur etiam ad eos Missionarios qui Calendario proprio gaudent, diverso scilicet a Calendario Vicariatus, vel Dioeceseos.

III. Et quatenus *Negative*, utrum isti Missionarii in dioecesi ubi festum celebratur commorantes, in Oratorio proprio (semipublico), extra civitatem posito, celebrare debeant solemnitatem Dedicationis in prae-

(1) *Mon. Eccl.* Vol. XV, pag. 494.

fata Dominica, ex eo quod nulla dies pro tali festo in Calendario Societatis designatur.

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque sedulo perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. Affirmative, iuxta Decretum Cardinalis Legati Caprara pro reductione festorum d. d. 9 Aprilis 1802 et alterum Generale S. R. C. n. 3863 *Celebrationis Festorum Patroni loci, Dedicationis ac Tituli Ecclesiae*, 9 Iulii 1895 ad III.

Ad II. Affirmative, nisi indultum obtentum fuerit a Sancta Sede celebrandi Anniversarium Dedicationis omnium Ecclesiarum Ordinis sive Societatis, die diversa ab illa in qua Clerus saecularis celebrat Dedicationem omnium Ecclesiarum iuxta Decretum n. 3861 *Ordinis Minorum Capuccinorum Provinciae Hollandicae* 22 Iunii 1895 ad I et n. 3925 *Ordinis Minorum Capuccinorum* 10 Iulii 1896 ad V.

Ad III. Provisum in precedenti.

Atque ita rescripsit, die 1 Aprilis 1805.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praefect.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulgenza di 300 giorni ad una giaculatoria a N. S. Regina della Guardia.

Beatissimo Padre,

Il Sac. Carlo Cresta, Direttore del periodico *La Madonna della Guardia*, colla venia dell' Arcivescovo di Genova, suo Ordinario, prostrato ai piedi della S. V., umilmente supplica di voler concedere qualche indulgenza a coloro che, onorando la SS. Vergine sotto il glorioso titolo di Nostra Signora Regina della Guardia, venerata nella Liguria in più celebri Santuarii, reciteranno la seguente invocazione:

" Nostra Signora, Regina della Guardia, pregate per noi che ricorriamo a Voi. „ — Che ecc.

Die 6 Aprilis 1905 — Ex Audientia SS.mi.

SS.mus, auditis expositis, omnibus Christifidelibus suprascriptam precem recitantibus, quoties id egerint, indulgentiam tercentum dierum, Animabus etiam in Purgatorio detentis profuturam, benigne

concessit, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. In quorum etc.

CASIMIRUS Card. GENNARI.

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic S. Cong.ni Indulgentiis Sacrisque Reliquis praepositae.

In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Sec.ria ejusdem S. Cong.nis die 10 Aprilis 1905.

D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Indulgenze annesse alla seguente preghiera.

Preghiera

per la propagazione del pio uso della Comunione quotidiana

O dolcissimo Gesù che veniste al mondo per dare a tutte le anime la vita della grazia vostra, e che, per conservarla ed alimentarla in esse, voleste essere e la quotidiana medicina della loro quotidiana infermità ed il loro quotidiano sostentamento; umilmente Vi preghiamo, per il Vostro Cuore così ardente dell' amor nostro, a diffondere sopra di tutte il Vostro divino spirito, affinchè quelle che sventuratamente sono in peccato mortale, convertendosi a Voi, riacquistino la vita della grazia perduta, e quelle che, per Vostro dono, vivono già di questa vita divina, ogni giorno, quando possono, si accostino devotamente alla Vostra sacra mensa, onde per mezzo della quotidiana Comunione, ricevendo ogni giorno il contravveleno dei loro peccati veniali quotidiani, ed ogni giorno alimentando in sè la vita della grazia Vostra, e purificando così sempre più l' anima propria, giungano finalmente al conseguimento della vita con Voi beata. Amen.

Die 30 maii 1905.

Ex Audientia Sanctissimi

SS.mus D.nus Noster, cum ipsi maxime cordi sit ut usus quotidianae Communionis tam salubris ac Deo acceptus, christiano populo, Christo Domino adiuvante, ubique propagetur, omnibus Christifidelibus qui praefatam orationem devote recitaverint, tercentum dierum indulgentiam quotidie lucrandam; eis vero qui per mensem integrum id egerint, atque die, proprio arbitrio eligendo, sacramento poenitentiae expiati sacraque Communione refecti, publicum oratorium visi-

taverint ac iuxta intentionem Sanctitatis Suae oraverint, plenariam indulgentiam benigne concessit. Quas indulgentias Animabus etiam in Purgatorio detentis profuturas declaravit. Praesentibus in perpetuum valituris, contrariis quibuscumque non obstantibus. In quorum fidem etc.

CASIMIRUS Card. GENNARI

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Secretariae eiusdem S. C. die 3 iunii 1905.

D. PANICI, *Archiep. Laodicen.*, Secret.

Motv Proprio

Si concede a tutti gli E.mi Cardinali, anche Diaconi, l' uso della Croce pettorale.

PIUS PP. X

La Croce Pettorale, distintivo particolare della dignità Vescovile, non è però talmente propria dei Vescovi, che non siasi usata nè si usi legittimamente da nessun altro prelato; essendo a tutti ben noto, che essa a parecchi dignitari del clero secolare e regolare venne dalla S. Sede, nelle varie epoche, accordata con opportune cautele e restrizioni, e con ampiezza più o meno notevole. Il che vedesi ammesso e confermato dal Nostro *Motu Proprio* del 21 febbraio del corrente anno, col quale abbiamo concesso che i Protonotari Apostolici *de numero participantium*, nonchè i Soprannumerari e quelli che *ad instar Participantium* sogliono addomandarsi, *ad Ecclesiam accedentes pontificalia celebraturi, ab eaque recedentes,* possano portare la Croce Pettorale nella forma, di cui ivi si fa espressa menzione (1). — Ora, considerando che i Cardinali della Santa Romana Chiesa, secondo le sentenze adoperate dai Sommi Pontefici, Nostri Antecessori, " sono i principali " membri della Persona del Papa; rappresentano gli Apostoli quando " di Cristo erano ministri; assistono il Vicario di Dio in qualità di " consiglieri e coadiutori nel governo del mondo cattolico; chiamati " al Collegio Apostolico, addivengono congiudici di tutta la terra; sono " simili a' re, e giustamente hanno nome di veri cardini, sui quali " deve volgersi la porta della Chiesa, e salda e stabile mantenersi „; Noi pensiamo altamente e del tutto conveniente, ch' essi, nell' uso delle sacre insegne o distintivi, a nessun Prelato, a loro inferiore, sieno o sembrino in alcun modo secondi. — E, di conseguenza, giacchè il diritto di portare pubblicamente e privatamente la Croce Pet-

(1) *Art.* 7, 26, 47.

torale è riconosciuto in tutti i Vescovi, e, per le sacre funzioni solenni segnatamente, in non pochi altri Prelati, secolari e regolari: affinchè pubblicamente e privatamente si appalesi vie più onorata la sublime dignità Cardinalizia, ancora nei membri del S. Collegio, i quali non abbiano la consacrazione vescovile; Noi, a tutti i Cardinali presenti e futuri dell' Ordine presbiterale e diaconale, non consecrati Vescovi, concediamo, in perpetuo e senza limitazione veruna, di potere, in pubblico ed in privato, ornarsi della Croce Pettorale; e vogliamo ed ordiniamo che, in ciò, non siavi alcuna distinzione tra Cardinali aventi e non aventi il carattere episcopale; talchè a tutti sia concesso, e tutti debbano portare la detta Croce Pettorale, anche nella presenza del Romano Pontefice: e, da questo giorno, il diritto di decorarsene sia non meno proprio dei Cardinali non insigniti del carattere vescovile, che degli altri, e dei Vescovi del mondo intero. — Dichiariamo irrita e nulla qualunque eccezione o restrizione in contrario, e decretiamo che si debba sempre ritenere stabile e fermo quanto è contenuto in questo Nostro *Motu Proprio*.

Dato in Roma, dal Palazzo Apostolico Vaticano, questo dì 24 Maggio 1905, festa della B. V. M. *Auxilium Christianorum*, anno secondo del Nostro Pontificato.

PIVS PP. X

Motv Proprio

DE CLERICIS APPULIS IN VATICANUM SEMINARIUM COOPTANDIS.

PIVS PP. X

Seminarium Vaticanum, cuius incremento sa. me. Decessor Noster Leo XIII contulit operam felicissime, haud minori Nos benevolentia prosequentes, sarta tectaque iura eius ac privilegia esse oportere ducimus, ita ut, si quid in his desideretur firmitatis ac roboris, id, e periculo quovis ereptum, auctoritatis Nostrae praesidio, legitimum, stabile certumque reddatur.

Haud ita multis ante annis, Marcellus Aloisius Pellegrini, Troadensis Episcopus, Aquavivae et Altamurae praepositus, memorato Decessori Nostro argenteos dedit italicos nummos, seu libellas, ad centum octoginta novem millia, cuius pecuniae redditibus Apuli aliquot adolescentes, Romae, in spem Ecclesiae alerentur. Huius autem consilii in rem deducendi cum Pontificis arbitrio reliquisset modum, Leo XIII optimum factum censuit tot in Seminario Vaticano locos Apulis clericis constituere, quot pecuniae quam diximus redditus paterentur.

Haec ab illustri Antecessore Nostro sic provisa, Apostolicis hisce Litteris Motu Proprio confirmantes, locos, uti diximus, in Seminario

Vaticano constituimus, gradis alendis, instituendis totidem ex Apulia clericis. Idcirco Cardinali Archipresbytero Vaticanae Basilicae argenteos italicos nummos, seu libellas, ad centum octoginta novem millia collocandas tradimus, eidemque mandamus ut huius pecuniae reditum ad Consilium administrationis Seminarii deferat, a quo deinde in trimestres partes aeque distributum ad Seminarii rectorem pro tempore transmittetur.

Volumus autem in cooptandis instituendisque his Apulis clericis servari leges quae infra scriptae sunt:

I. Quaterni ex Aquaviva et Altamura alumni adsciscantur; ex Bario, Brundusio, Manfredonia, Hydrunto, Tarento, Tranio-Barolo singuli; qui ex reliqua pecunia poterunt constitui loci, Pontifici arbitrio assignentur.

II. Apuliae Episcopi, quos ipsi legerint iuvenes mittant. Iisdem potestas esto, si opportunum duxerint, et communicato cum Apostolica Sede consilio, locos dimidiata impensa conferre, alumnis pro dimidio solventibus.

III. Electi iuvenes ad Cardinalem Seminario praepositum, aut ad alium ab eo designatum virum, deducantur, de ipsisque plane referatur, opportuna documenta exhibendo. Seminarii vero moderatores cum Ordinario communicent circa ea quae alumni institutionem spectant.

IV. In Seminarium ne admittantur qui aetatis suae annum decimum quartum fuerint praetergressi; nisi cui forte Ordinario visum fuerit provectiorem aliquem ad maiora studia plenius persequenda proponere.

V. Item aditus ne cui patefiat, nisi, emenso quinquenni primordiorum cursu, habeatur idoneus ad aliquam gymnasii aliorumve studiorum scholam frequentandam.

VI. In Seminarium cooptari, statim peculiari doctorum decurialium coetui probandi se sistant, quo iudicio constet, cuinam scholae adeundae sint pares.

VII. Candidati ex honesta familia sunto bonaeque indolis indicia praebendo. Etsi vero de iis, qui immaturam adhuc aetatem agunt, difficilis coniectura sit, quodnam vitae genus sint suscepturi, nihilominus curent Ordinarii iuvenes nominare " quorum indoles et voluntas spem afferat eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros„ (1).

VIII. Ubi alumnus aperiat se nolle sacro ministerio mancipari, aut ubi necessariis ad id conditionibus carere, studiisve rite absolvendis impar esse videatur, re ad Ordinarium delata, dimittatur.

---

(1) Conc. Trid.

IX. Commorationis in Seminario diuturnitas ne intermittatur; nec quisquam ante discedat, quam legitimum tempus suae intermittatur; nec quisquam ante discedat, quam legitimum tempus suae institutionis expleverit.

X. Extremo quoque anno alumni periculum facient, sive ad honestam emenso gymnasio aut lyceo missionem, sive ad gradus academicos in Sacra Theologia conseguendos.

Caetera serventur iuxta normas iam constitutas super admittendis in Seminarium Vaticanum adolescentibus.

Omnia igitur quae hisce Litteris Motu proprio statuimus, decrevimus, confirmavimus, rata et firma uti sunt, ita in posterum esse volumus ac iubemus, irritum et inane futurum decernentes, si quid super his a quoquam contigerit attentari. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum die XII Maii anno millesimo nongentesimo quarto, Pontificatus Nostri anno primo.

PIUS PP. X.

LETTERA ENCICLICA

DEL SS. S. N. PIO PER DIV. PROV. PAPA X

Sull' azione cattolica

AI VESCOVI D'ITALIA

PIO PP. X

VENERABILI FRATELLI

SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE

Il fermo proposito, che fin dai primordii del Nostro Pontificato abbiamo concepito, di voler consecrare tutte le forze che la benignità del Signore si degna concederci alla restaurazione di ogni cosa in Cristo, Ci risveglia nel cuore una grande fiducia nella potente grazia di Dio, senza la quale nulla di grande e di fecondo per la salute delle anime possiamo pensare od imprendere quaggiù. Nello stesso tempo però sentiamo più che mai vivo il bisogno di essere secondati unanimemente e costantemente nella nobile impresa da Voi, Venerabili Fratelli, chiamati a parte dell' officio Nostro pastorale, da ognuno del clero e dai singoli fedeli alle vostre cure commessi. Tutti in vero nella Chiesa di Dio siamo chiamati a formare quell' unico corpo, il cui capo è Cristo: corpo strettamente compaginato, come insegna l' Apostolo Paolo (1), e ben connesso in tutte le sue giunture co-

(1) Ephes. IV, 16.

municanti, e questo in virtù dell' operazione proporzionata di ogni singolo membro, onde il corpo stesso prende l' aumento suo proprio e di mano in mano si perfeziona nel vincolo della carità. E se in quest' opera di *edificazioue del corpo di Cristo* (1), è Nostro primo officio d' insegnare, di additare il retto modo da seguire e proporne i mezzi, di ammonire ed esortare paternamente, è altresì dovere di tutti i Nostri figliuoli dilettissimi, sparsi pel mondo, di accogliere le parole Nostre, di attuarle dapprima in se stessi e di concorrere efficacemente ad attuarle eziandio negli altri, ciascuno secondo il suo stato ed officio, secondo lo zelo che ne infiamma il cuore.

Qui vogliamo soltanto ricordare quelle molteplici opere di zelo in bene della Chiesa, della società e degli individui particolari, comunemente designate col nome di *azione cattolica*, che fioriscono per grazia di Dio in ogni luogo e che abbondano altresì nella nostra Italia. Voi ben intendete, Venerabili Fratelli, quanto esse Ci debbano tornar care e quanto intimamente bramiamo di vederle rassodate e promosse. Non solo a più riprese ne abbiamo trattato a voce con parecchi almeno di voi, e coi principali loro rappresentanti in Italia nell' occasione che essi Ci recavano in persona l' omaggio della loro devozione e del loro affetto filiale, ma altresì pubblicando Noi su questo argomento o facendo pubblicare con la Nostra autorità varii Atti, che tutti già conoscete. Vero è che alcuni di questi, come richiedevano le circostanze per Noi dolorose, erano piuttosto diretti a rimuovere gli ostacoli al più spedito procedere dell' azione cattolica e a condannare certe tendenze indisciplinate, che con grave danno della causa comune si andavano insinuando. Però Ci tardava il cuore di rivolgere a tutti eziandio una parola di paterno conforto e di eccitamento, acciocchè sul terreno, per quanto è da Noi, sgombro dagli impedimenti, si continui ad edificare il bene e ad accrescerlo largamente. Ci è dunque ben grato di farlo ora con la presente Nostra Lettera a comune consolazione, nella certezza che le parole Nostre saranno da tutti docilmente ascoltate e seguite.

Vastissimo è il campo dell' azione cattolica, la quale per se medesima non esclude assolutamente nulla di quanto, in qualsiasi modo, diretto od indiretto, appartiene alla divina missione della Chiesa. Di leggieri si riconosce la necessità del concorso individuale a tant'opera, non solo per la santificazione delle anime nostre, ma anche per diffondere e sempre meglio dilatare il Regno di Dio negli individui, nelle famiglie e nella società, procurando ciascuno, secondo le proprie forze, il bene del prossimo con la diffusione della verità rivelata,

(1) Ephes. IV, 12.

con l' esercizio delle virtù cristiane e con le opere di carità o di misericordia spirituale e corporale. Questo è il camminare degno di Dio, a che ci esorta S. Paolo, così da piacergli in ogni cosa, producendo frutti di ogni opera buona e crescendo nella scienza di Dio: *Ut ambuletis digne Deo per omnia placentes: in omni opere bono fructificantes, et crescentes in scientia Dei* (1).

Oltre a questi però v' è un gran numero di beni appartenenti all' ordine naturale a cui la missione della Chiesa non è direttamente ordinata, ma che pure sgorgano dalla medesima, quasi naturale sua conseguenza. Tanta è la luce della rivelazione cattolica, che si diffonde vivissima su ogni scienza; tanta la forza delle massime evangeliche, che i precetti della legge naturale si radicano più sicuri ed ingagliardiscono; tanta infine l' efficacia della verità e della morale insegnata da Gesù Cristo, che lo stesso benessere materiale degli individui, della famiglia e della società umana si trova provvidenzialmente sostenuto e promosso. La Chiesa, pure predicando Gesù Cristo crocifisso, scandalo e stoltezza innanzi al mondo (2), è divenuta ispiratrice e fautrice primissima di civiltà; e la diffuse per tutto dove predicarono i suoi apostoli, conservando e perfezionando gli elementi buoni delle antiche civiltà pagane, strappando dalla barbarie ed educando a civile consorzio i nuovi popoli che al suo seno materno si rifugiavano, e dando all' intera società, bensì a poco a poco, ma con tratto sicuro e sempre più progressivo, quell' impronta tanto spiccata, che ancor oggi universalmente conserva. La civiltà del mondo è civiltà cristiana; tanto è più vera, più durevole, più feconda di frutti preziosi, quanto è più nettamente cristiana; tanto declina, con immenso danno del bene sociale, quanto dall' idea cristiana si sottrae. Onde per la forza intrinseca delle cose, la Chiesa divenne anche di fatto custode e vindice della civiltà cristiana. E tale fatto in altri secoli della storia fu riconosciuto ed ammesso; formò anzi il fondamento inconcusso delle legislazioni civili. Su quel fatto poggiarono le relazioni tra la Chiesa e gli Stati, il pubblico riconoscimento dell' autorità della Chiesa nelle materie tutte che toccano in qualsivoglia modo la coscienza, la subordinazione di tutte le leggi del Vangelo, la concordia dei due poteri, dello Stato e della Chiesa, nel procurare in tal modo il bene temporale dei popoli, che non ne abbia a soffrire l'eterno.

---

(1) Coloss. I, 10.
(2) I Cor. I, 23.

Non abbiamo bisogno di dirvi, o Venerabili Fratelli, quale prosperità e benessere, quale pace e concordia, quale rispettosa soggezione all' autorità e quale eccellente governo si otterrebbero e si manterrebbero nel mondo, se si potesse attuare per tutto il perfetto ideale della civiltà cristiana. Ma posta la lotta continua della carne contro lo spirito, delle tenebre contro la luce, di Satana contro Dio, tanto non è da sperare, almeno nella sua piena misura. Onde continui strappi si vanno facendo alle pacifiche conquiste della Chiesa, tanto più dolorosi e funesti, quanto più la società umana tende a reggersi con principii avversi al concetto cristiano, anzi ad apostatare interamente da Dio.

Non per questo è da perdere punto il coraggio. La Chiesa sa che le porte dell' inferno non prevarranno contro di lei; ma sa ancora che avrà nel mondo pressura, che i suoi apostoli sono inviati come agnelli tra' lupi, che i suoi seguaci saranno sempre coperti d' odio e di disprezzo, come d' odio e di disprezzo fu saturato il divino suo Fondatore. La Chiesa va quindi innanzi imperterrita, e mentre diffonde il Regno di Dio là dove non fu peranco predicato, si studia per ogni maniera di riparare alle perdite nel Regno già conquistato. *Instaurare omnia in Cristo* è sempre stata la divisa della Chiesa, ed è particolarmente la Nostra nei trepidi momenti che traversiamo. Ristorare ogni cosa, non in qualsivoglia modo, ma in Cristo: *quae in coelis, et quae in terra sunt, in ipso*, soggiunge l'Apostolo (1): ristorare in Cristo, non solo ciò che appartiene propriamente alla divina missione della Chiesa di condurre le anime a Dio, ma anche ciò, che come abbiamo spiegato, da quella divina missione spontaneamente deriva, la civiltà cristiana nel complesso di tutti e singoli gli elementi che la costituiscono.

E poichè Ci fermiamo a quest' ultima sola parte della restaurazione desiderata, voi ben vedete, o Venerabili Fratelli, di quanto aiuto tornano alla Chiesa quelle schiere elette di cattolici, che si propongono appunto di riunire insieme tutte le loro forze vive, a fine di combattere con ogni mezzo giusto e legale la civiltà anticristiana: riparare per ogni modo i disordini gravissimi che da quella derivano; ricondurre Gesù Cristo nella famiglia, nella scuola, nella società; ristabilire il principio dell' autorità umana come rappresentante di quella di Dio; prendere sommamente a cuore gl' interessi del popolo e particolarmente del ceto operaio ed agricolo, non solo istillando nel cuore di tutti il principio religioso, unico vero fonte di consolazione nelle angustie della vita, ma studiandosi di riasciugarne le la-

(1) Ephes. I, 10.

grime, di raddolcirne le pene, di migliorarne la condizione economica con ben condotti provvedimenti; adoperarsi quindi perchè le pubbliche leggi siano informate a giustizia, e si correggano o vadano soppresse quelle che alla giustizia si oppongono: difendere in fine e sostenere con animo veramente cattolico i diritti di Dio in ogni cosa e quelli non meno sacri della Chiesa.

Il complesso di tutte queste opere, sostenute e promosse in gran parte dal laicato cattolico e variamente ideate a seconda dei bisogni proprii di ogni nazione e delle circostanze in cui versa ogni paese, è appunto quello che con termine più particolare e certo nobile assai suol essere chiamato *azione cattolica*, ovvero *azione dei cattolici*. Essa in tutti i tempi venne sempre in aiuto della Chiesa, e la Chiesa tale aiuto ha sempre accolto favorevolmente e benedetto, sebbene a seconda dei tempi si sia variamente esplicato.

Ed è infatti da notare qui subito, che non tutto ciò che potè essere utile, anzi unicamente efficace nei secoli andati, torna oggi possibile restituire allo stesso modo; tanti sono i cangiamenti radicali che col correre dei tempi s' insinuano nella società e nella vita pubblica, e tanti i nuovi bisogni che le circostanze cambiate vanno di continuo suscitando. Ma la Chiesa nel lungo corso della sua storia ha sempre ed in ogni caso dimostrato luminosamente di possedere una meravigliosa virtù di adattamento alle variabili condizioni del consorzio civile, talchè, salvo sempre l' integrità e l' immutabilità della fede e della morale, e salvi egualmente i sacrosanti suoi diritti, facilmente si piega e si accomoda in tutto ciò che è contingente ed accidentale alle vicende dei tempi ed alle nuove esigenze della società. La pietà, dice S. Paolo, a tutto si acconcia, possedendo le promesse divine, così per i beni della vita presente, come per quelli della futura: *Pietas autem ad omnia utilis est, promissionem habens vitae, quae nunc est, et futurae* (1). E però anche l' azione cattolica, se opportunamente cangia nelle sue forme esterne e nei mezzi che adopera, rimane sempre la stessa nei principii che la dirigono e nel fine nobilissimo che si propone. Perchè poi nello stesso tempo torni veramente efficace, converrà diligentemente avvertire le condizioni che essa medesima impone, se ben si considerino la sua natura ed il suo fine.

Anzitutto dev' essere altamente radicato nel cuore che lo strumento vien meno, se non è acconcio all' opera che si vuole eseguire. L'azione cattolica (come si ritrae ad evidenza dalle cose anzidette) poichè si propone di ristorare ogni cosa in Cristo, costituisce un vero apostolato ad onore e gloria di Cristo stesso. Per bene compierlo ci

(1) I Tim. IV, 8.

vuole la grazia divina, e questa non si dà all' apostolo che non sia unito a Cristo. Solo quando avremo formato Gesù Cristo in noi, potremo più facilmente ridonarlo alle famiglie, alla società. E però quanti sono chiamati a dirigere o si dedicano a promuovere il movimento cattolico devono essere cattolici a tutta prova, convinti della loro fede, sodamente istruiti nelle cose della religione, sinceramente ossequenti alla Chiesa ed in particolare a questa suprema Cattedra Apostolica ed al Vicario di Gesù Cristo in terra; di pietà vera, di maschie virtù, di puri costumi e di vita così intemerata, che tornino a tutti di esempio efficace. Se l' animo non è così temperato, non solo sarà difficile promuovere negli altri il bene, ma sarà quasi impossibile procedere con rettitudine d' intenzione, e mancheranno le forze per sostenere con perseveranza le noie che reca seco ogni apostolato, le calunnie degli avversarii, la freddezza e la poca corrispondenza degli uomini anche dabbene, talvolta perfino le gelosie degli amici o degli stessi compagni di azione, scusabili senza dubbio, posta la debolezza dell' umana natura, ma pure grandemente pregiudicevoli e causa di discordie, di attriti, di domestiche guerricciuole. Solo una virtù paziente e ferma nel bene, e nello stesso tempo soave e delicata, è capace di rimuovere o diminuire queste difficoltà, così che l' opera a cui sono dedicate le forze cattoliche non ne vada compromessa. Tale è la volontà di Dio, diceva S. Pietro ai primitivi fedeli, che col ben fare chiudiate la bocca agli uomini stolti: *Sic est voluntas Dei, ut bene facientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam* (1).

Importa inoltre ben definire le opere intorno alle quali si devono spendere con ogni energia e costanza le forze cattoliche. Quelle opere devono essere di così evidente importanza, così rispondenti ai bisogni della società odierna, così acconce agli interessi morali e materiali, soprattutto del popolo e delle classi diseredate, che mentre infondono ogni migliore alacrità nei promotori dell' azione cattolica pel grande e sicuro frutto che da se medesime promettono, siano insieme da tutti e facilmente comprese ed accolte volenterosamente. Appunto perchè i gravi problemi della vita odierna sociale esigono una soluzione pronta e sicura, si desta in tutti il più vivo interesse di sapere e conoscere i varii modi, onde quelle soluzioni si propongono in pratica. Le discussioni in un senso o nell' altro si moltiplicano ogni dì più e si propagano facilmente per mezzo della stampa. È quindi supremamente necessario che l' azione cattolica colga il momento opportuno, si faccia innanzi coraggiosa e proponga anch' essa la solu-

(1) I Petr. II, 15.

zione sua e la faccia valere con propaganda ferma, attiva, intelligente, disciplinata, tale che direttamente si opponga alla propaganda avversaria. La bontà e giustizia dei principii cristiani, la retta morale che professano i cattolici, il pieno disinteresse delle cose proprie, non altro apertamente e sinceramente bramando che il vero, il sodo, il supremo bene altrui, in fine l' evidente loro capacità di promuovere meglio degli altri anche i veri interessi economici del popolo, è impossibile non facciano breccia sulla mente e sul cuore di quanti li ascoltano e non ne aumentino le file, fino a renderli un corpo forte e compatto, capace di resistere gagliardamente alla contraria corrente e di tenere in rispetto gli avversarii.

Tale supremo bisogno avvertì pienamente il Nostro Antecessore di s. m. Leone XIII, additando, soprattutto nalla memoranda enciclica *Rerum Novarum* ed in altri documenti posteriori, l' oggetto intorno al quale precipuamente doveva svolgersi l' azione cattolica, cioè *la pratica soluzione a seconda dei principii cristiani della questione sociale.* Noi pure, seguendo così sapienti norme, col Nostro *Motu proprio* del 18 dicembre 1903 abbiamo dato all' azione popolare cristiana, che in sè comprende tutto il movimento cattolico sociale, un ordinamento fondamentale che fosse quasi la regola pratica del lavoro comune ed il vincolo della concordia e della carità. Qua dunque ed a questo scopo santissimo e necessarissimo devono anzitutto aggrupparsi e solidarsi le opere cattoliche, varie e molteplici nella forma, ma tutte egualmente intese a promuovere con efficacia il medesimo bene sociale.

Ma perchè quest' azione sociale si mantenga e prosperi con la necessaria coesione delle varie opere che la compongono, è soprammodo importante che i cattolici procedano con esemplare concordia fra loro; la quale per altro non si otterrà mai, se non vi ha in tutti unità d' intendimenti. Su tale necessità non può cader dubbio di sorta alcuna; tanto chiari ed aperti sono gl' insegnamenti dati da questa Cattedra Apostolica, tanta la viva luce che vi hanno sparso intorno coi loro scritti i più insigni tra' cattolici d' ogni paese, tanto lodevole l' esempio che più volte, anche da Noi medesimi, si è proposto dei cattolici di altre nazioni, i quali appunto per questa concordia ed unità d' intendimenti, in breve tempo hanno ottenuto frutti fecondi ed assai consolanti.

Ad assicurarne poi il conseguimento, tra le varie opere degne egualmente di lode, si è dimostrata altrove singolarmente efficace un' istituzione di carattere generale, che col nome di *Unione popolare* è destinata a raccogliere i cattolici di tutte le classi sociali, ma specialmente le grandi moltitudini del popolo intorno ad un solo centro

comune di dottrina, di propaganda e di orgonizzazione sociale. Essa infatti, poichè risponde ad un bisogno egualmente sentito quasi in ogni paese, e poichè la sua semplice costituzione risulta dalla natura stessa delle cose, quali egualmente per tutto s' incontrano, non può dirsi che sia propria piuttosto di una nazione che di un' altra, ma di tutte, dove si manifestano gli stessi bisogni e sorgono i medesimi pericoli. La sua grande popolarità la rende facilmente cara ed accettevole e non disturba nè impedisce alcun' altra istituzione, ma piuttosto a tutte le istituzioni dà forza e compattezza, poichè con la sua organizzazione strettamente personale sprona gl' individui ad entrare nelle istituzioni particolari, si addestra al lavoro pratico e veramente proficuo, ed unisce gli animi di tutti in un unico sentire e volere.

Stabilito così codesto centro sociale, tutte le altre istituzioni d' indole economica, destinate a risolvere praticamente e sotto i varii suoi aspetti il problema sociale, si trovano come spontaneamente raggruppate insieme nel fine generale che le unisce, mentre pure, a seconda dei varii bisogni a cui si applicano, prendono forme diverse e diversi mezzi adoperano, come richiede lo scopo particolare proprio di ciascheduna. E qui Ci torna ben caro di esprimere la Nostra soddisfazione pel molto che in questa parte si è già fatto in Italia, con certa speranza, che posto l' aiuto divino, si faccia ancora assai più nell'avvenire, rassodando il bene ottenuto e dilatandolo con zelo sempre più crescente. Nel che si rese grandemente benemerita l' *Opera dei Congressi e Comitati cattolici*, grazie all' attività intelligente degli uomini esimii che la dirigevano e che a quelle particolari istituzioni furono preposti o le dirigono tuttavia. E però tale centro od unione di opere d' indole economica, come fu da Noi espressamente conservata al cessare dell' anzidetta Opera dei Congressi, così dovrà continuare anche in seguito sotto le solerte direzione di coloro che le sono preposti.

Contuttociò, perchè l' azione cattolica sia efficace sotto ogni rispetto, non basta che essa sia proporzionata ai bisogni sociali odierni ; conviene ancora che si faccia valere con tutti quei mezzi pratici, che le mettono oggi in mano il progresso degli studii sociali ed economici, l' esperienza già fatta altrove, le condizioni del civile consorzio, la stessa vita pubblica degli Stati. Altrimenti si corre rischio di andare tentoni lungo tempo in cerca di cose nuove e mal sicure, mentre le buone e certe si hanno in mano ed hanno fatto già ottima prova ; ovvero di proporre istituzioni e metodi proprii forse di altri tempi, ma oggi non intesi dal popolo ; ovvero infine di arrestarsi a mezza via non servendosi, nella misura pur concessa, di quei diritti

cittadini che le odierne costituzioni civili offrono a tutti e quindi anche ai cattolici.

E per fermarci a quest' ultimo punto, certo è che l' odierno ordinamento degli Stati offre indistintamente a tutti la facoltà d' influire sulla pubblica cosa, ed i cattolici, salvo gli obblighi imposti dalla legge di Dio e dalle prescrizioni della Chiesa possono con sicura coscienza giovarsene, per mostrarsi idonei al pari, anzi meglio degli altri, di cooperare al benessere materiale e civile del popolo ed acquistarsi così quella autorità e quel rispetto, che rendano loro possibile eziandio di difendere e promuovere i beni più alti, che sono quelli dell' anima.

Quei diritti civili sono parecchi e di vario genere, fino a quello di partecipare direttamente alla vita politica del paese, rappresentante il popolo nelle aule legislative. Ragioni gravissime ci dissuadono, Venerabili Fratelli, dallo scostarci da quella norma già decretata dal Nostro Antecessore di s. m. Pio IX e seguita poi dall' altro Nostro Antecessore di s. m. Leone XIII durante il diuturno suo Pontificato, secondo la quale rimane in genere vietata in Italia la partecipazione dei cattolici al potere legislativo. Senonchè altre ragioni parimenti gravissime, tratte dal supremo bene della società, che ad ogni costo deve salvarsi, possono richiedere che nei casi particolari si dispensi dalla legge, specialmente quando Voi, Venerabili Fratelli, ne riconosciate la stretta necessità pel bene delle anime e dei supremi interessi delle vostre Chiese, e ne facciate dimanda.

Ora la possibilità di questa benigna concessione Nostra induce il dovere nei cattolici tutti di prepararsi prudentemente e seriamente alla vita politica, quando vi fossero chiamati. Onde importa assai, che quella stessa attività, già lodevolmente spiegata dai cattolici per prepararsi con una buona organizzazione elettorale alla vita amministrativa dei Comuni e dei Consigli provinciali, si estenda altresì a prepararsi convenientemente e ad organizzarsi per la vita politica, come fu opportunamente raccomandato con la " Circolare „ del 3 dicembre 1904 dalla Presidenza generale delle Opere economiche in Italia. Nello stesso tempo dovranno inculcarsi e seguirsi in pratica gli altri principii che regolano la coscienza di ogni vero cattolico.

Deve egli ricordarsi sopra ogni cosa di essere in ogni circostanza e di apparire veramente cattolico, accedendo agli ufficii pubblici ed esercitandoli col fermo e costante proposito di promuovere a tutto potere il bene sociale ed economico della patria e particolarmente del popolo, secondo le massime della civiltà spiccatamente cristiana, e di difendere insieme gl' interessi supremi della Chiesa, che sono quelli della religione e della giustizia.

Tali sono, Venerabili Fratelli, i caratteri, l' oggetto e le condizioni dell' azione cattolica, considerata nelle parte sua più importante, che è la soluzione della questione sociale, degna quindi che vi si applichino con la massima energia e costanza tutte le forze cattoliche. Il che però non esclude che si favoriscano e si promuovano anche altre opere di vario genere, di diversa organizzazione, ma tutte egualmente destinate a questo o quel bene particolare della società e del popolo ed a rifiorimento della civiltà cristiana sotto vari determinati aspetti. Sorgono esse per lo più grazie allo zelo di particolari persone e si diffondono nelle singole diocesi e talvolta si aggruppano in federazioni più estese. Ora, semprechè sia lodevole il fine che si propongono, siano fermi i principii cristiani che seguono e giusti i mezzi che adoperano, sono anche esse da lodare e da incoraggiare per ogni modo. E si dovrà pure lasciare loro una certa libertà di organizzazione, non essendo possibile, che dove più persone convengono insieme, si modellino tutte sul medesimo stampo e si accentrino sotto un' unica direzione. L' organizzazione poi deve sorgere spontanea dalle opere stesse, altrimenti si avranno edifici bene architettati, ma privi di fondamento reale e però al tutto effimeri. Conviene pure tener conto dell' indole delle singole popolazioni. Altri usi, altre tendenze si manifestano in luoghi diversi. Quel che importa è che si lavori su buon fondamento con sodezza di principii, con fervore e costanza, e se questo si ottiene, il modo e la forma che prendono le varie opere sono e rimangono accidentali.

Per rinnovare infine ed accrescere in tutte indistintamente le opere cattoliche l' alacrità necessaria, e per offrire occasione ai promotori ed ai membri delle medesime di vedersi e conoscersi scambievolmente, di stringere sempre meglio i vincoli della carità fraterna tra loro, d' animarsi l' un l' altro con zelo sempre più ardente all' azione efficace, e di provvedere alla migliore solidità e diffusione delle opere stesse, gioverà mirabilmente il celebrare di tempo in tempo, secondo le norme già date da questa Santa Sede, i Congressi generali o parziali dei cattotici italiani, che devono essere la solenne manifestazione della fede cattolica e la festa comune della concordia e della pace.

Ci resta a toccare, Venerabili Fratelli, di un altro punto di somma importanza, ed è la relazione che tutte le opere dell' azione cattolica devono avere rispetto all' autorità ecclesiastica. Se bene si considerano le dottrine che siamo andati svolgendo nella prima parte di queste Nostre Lettere, si conchiuderà di leggieri, che tutte quelle opere che direttamente vengono in sussidio del ministero spirituale e pastorale della Chiesa e che però si propongono un fine religioso

in bene diretto delle anime, devono in ogni menoma cosa essere subordinate all' autorità della Chiesa e quindi anche all' autorità dei Vescovi, posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio nelle Diocesi loro assegnate. Ma anche le altre opere, che come abbiamo detto, sono precipuamente istituite a ristorare a promuovere in Cristo la vera civiltà cristiana e che costituiscono nel senso spiegato l' azione cattolica, non si possono per niun modo concepire indipendenti dal consiglio e dalla direzione dell' autorità ecclesiastica, specialmente poi in quanto devono tutte informarsi ai principii della dottrina e della morale cristiana; molto meno è possibile concepirle in opposizione più o meno aperta con la medesima autorità. Certo è che tali opere, posta la natura loro, si debbono muovere con la conveniente ragionevole libertà, ricadendo sopra di loro la responsabilità dell' azione, soprattutto poi negli affari temporali ed economici ed in quelli della vita pubblica amministrativa o politica, alieni dal ministero puramente spirituale. Ma poichè i cattolici alzano sempre la bandiera del Cristo, per ciò stesso alzano la bandiera della Chiesa, ed è quindi conveniente che la ricevano dalle mani della Chiesa, che la Chiesa ne vigili l' onore immacolato e che a questa materna vigilanza i cattolici si sottomettano, docili ed amorevoli figliuoli.

Per la qual cosa appare manifesto quanto fossero sconsigliati coloro, pochi in vero, che qui in Italia e sotto i Nostri occhi, vollero accingersi ad una missione che non ebbero da Noi, nè da alcun altro dei Nostri Fratelli nell' Episcopato, e si fecero a promuoverla, non solo senza il debito ossequio all' autorità, ma perfino apertamente contro il volere di lei, cercando di legittimare la loro disobbedienza con frivole distinzioni. Dicevano anch' essi di alzare in nome di Cristo un vessillo; ma tal vessillo non poteva essere di Cristo, perchè non recava tra le sue pieghe la dottrina del Divin Redentore, che anche qui ha la sua applicazione: *Chi ascolta voi, ascolta me; e chi disprezza voi, disprezza me* (1): *Chi non è meco, è contro di me*; *e chi meco non raccoglie, disperde* (2); dottrina dunque di umiltà, di sommessione, di filiale rispetto. Con estremo rammarico del Nostro cuore abbiamo dovuto condannare una simile tendenza ed arrestare autorevolmente il moto pernicioso che già si andava formando. E tanto maggiore era il dolor Nostro, perchè vedevamo incautamente trascinati per così falsa via buon numero di giovani a Noi carissimi, molti dei quali di eletto ingegno, di fervido zelo, capaci di operare efficacemente il bene, ove siano rettamente guidati.

(1) Luc. X. 16.
(2) Ib. XI, 23.

Mentre però additiamo a tutti la retta norma dell' azione cattolica, non possiamo dissimulare, Venerabili Fratelli, il pericolo non lieve al quale, per la condizione de' tempi, si trova oggi esposto il Clero; ed è di dare soverchia importanza agl' interessi materiali del popolo, trascurando quelli ben più gravi del sacro suo ministero.

Il sacerdote, elevato sopra gli altri uomini per compiere la missione che tiene da Dio, deve mantenersi egualmente al di sopra di tutti gli umani interessi, di tutti i conflitti, di tutte le classi della società. Il suo proprio campo è la chiesa, dove ambasciatore di Dio predica la verità ed inculca col rispetto dei diritti di Dio il rispetto ai diritti di tutte le creature. Così operando, egli non va soggetto ad alcuna opposizione, non apparisce uomo di parte, fautore degli uni, avversario degli altri, nè per evitare l' urto di certe tendenze o per non irritare in molti argomenti gli animi inaspriti si mette nel pericolo di dissimulare la verità o di tacerla, mancando nell' uno e nell' altro caso ai suoi doveri; senza dire che dovendo trattare bene spesso di cose materiali, potrebbe trovarsi solidale in obbligazioni dannose alla sua persona e alla dignità del suo ministero. Non dovrà dunque prender parte ad associazioni di questo genere, se non dopo matura considerazione, d' accordo col suo Vescovo, ed in quei casi soltanto, nei quali l' aiuto suo è immune da ogni pericolo e torna di evidente profitto.

Nè in tal maniera si raffrena punto il suo zelo. Il vero apostolo deve *farsi tutto a tutti, per tutti salvare* (1): come già il divin Redentore, deve sentirsi muovere a pietà le viscere, *mirando le turbe così vessate, giacenti quasi pecore senza pastore* (2). Con la propaganda efficace degli scritti, con l' esortazione viva della parola, col concorso diretto nei casi anzidetti, s' adoperi adunque, a fine di migliorare eziandio, entro i limiti della giustizia e della carità, la condizione economica del popolo, favorendo e promovendo quelle istituzioni che a ciò conducono, quelle soprattutto che si propongono di ben disciplinare le moltitudini contro l' invadente predominio del socialismo e che ad un tempo le salvano e dalla rovina economica e dallo sfacelo morale e religioso. In questo modo l' assistenza del clero alle opere dell' azione cattolica mira ad un fine altamente religioso, nè tornerà mai d' impedimento, sarà anzi di aiuto al suo ministero spirituale, allargandone il campo e moltiplicandone il frutto.

Ecco, o Venerabili Fratelli, quanto Ci premeva esporre ed inculcare intorno all'azione cattolica da sostenere e promuovere nella nostra

(1) I. Cor. IX, 22.
(2) Matth. IX, 36.

Italia. — Additare il bene non basta: è necessario eseguirlo in pratica. Nel che tornerà certo di grandissimo aiuto l' esortazione vostra altresì ed il paterno vostro immediato eccitamento al ben fare. Siano pure umili i principii, purchè veramente si cominci, la grazia divina li farà crescere in breve tempo e prosperare. E tutti i Nostri diletti figliuoli, che si dedicano all' azione cattolica, ascoltino di nuovo la parola che Ci sgorga tanto spontanea dal cuore.

Nelle amarezze onde siamo tuttodì circondati, se vi ha alcuna consolazione in Cristo, se alcun conforto Ci viene dalla carità vostra, se vi ha comunione di spirito e viscere di compassione, diremo Noi pure con l' Apostolo Paolo (1), rendete compiuto il Nostro gaudio con la concordia, con la identica carità, col sentimento unanime, con l' umiltà e debita soggezione, cercando non il proprio comodo, ma il bene comune, e trasfondendo nei vostri cuori quei medesimi sentimenti, che in sè nutriva Gesù Cristo, Salvatore nostro. Sia egli il principio di ogni vostra impresa: *Quanto voi dite o fate, sia tutto nel nome del Signore Gesù Cristo* (2); sia egli il termine d' ogni vostra operazione: *Conciossiachè da lui, e per lui, ed a lui sono tutte le cose*; *a lui gloria pe' secoli* (3).

Ed in questo giorno faustissimo, che ricorda gli Apostoli, quando ripieni di Spirito Santo, uscirono dal Cenacolo a predicare al mondo il Regno di Cristo, discenda eziandio su tutti voi la virtù del medesimo Spirito e pieghi ogni durezza, ritempri gli animi freddi, e quanto è sviato rimetta sul retto sentiero: " Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium. „

Auspice intanto del divino favore e pegno del Nostro specialissimo affetto sia l' Apostolica Benedizione, che dall' intimo del cuore impartiamo a Voi, Venerabili Fratelli, al vostro clero e al popolo italiano.

Dato a Roma presso S. Pietro, nella festa della Pentecoste, 11 giugno 1905, del Nostro Pontificato anno secondo.

PIVS PP. X

---

(1) Philipp. II, 1-5.
(2) Coloss. III, 17.
(3) Rom. XI, 36.

CONSULTAZIONI

IV.

Se i Regolari, discacciati ingiustamente da un convento, possano senza le solennità richieste, e senza perdere i diritti acquisiti, costruirne un altro nella città medesima.

I Regolari non possono erigere in un luogo un nuovo convento senza il permesso del Vescovo e della S. Sede: eretto poi acquistano il diritto di priorità e di precedenze. Or si chiede: I Regolari quando siano stati ingiustamente discacciati da un loro convento, e poscia vogliano per proprio conto costruirne uno nuovo nella medesima città, possono farlo senz' altro permesso, e senza perdere i diritti di già acquisiti?

Che i Regolari non possano erigere nuovi monasteri senza il permesso del Vescovo è cosa certa e sempre tale ritenuta, prescrivendolo l' antico diritto, e poi chiaramente il Tridentino sess. 25 *de Regular.*, c. 3. Ma che non possano erigerli senza il permesso della S. Sede fu da molti ciò ammesso solo per l'Italia e per le isole adiacenti, ordinando così la Costit. *Instaurandae* d'Innoc. X, data nel 1652; non per altrove, siccome ampiamente dimostra il Fagnano (in C. *Relatum, ne clerici vel monachi*). Oggidì però vuolsi ritenere in tal caso necessaria la venia pontificia per tutto l' Orbe cattolico, dopo le dichiarazioni di Benedetto XIV e la giurisprudenza costantemente osservata dalla S. Sede. Così il cit. Benedetto XIV (*De Syn. Dioec.* L. IX, c. 1, n. 9). Così pure il Ferraris (v. *Conventus*, art. 1, n. 13 seqq.); il Monacelli (P. 1, tit. 6, for. 9, n. 31); il Tamburino (*De iure Abbatissar.*, disp. 33, q. 1, n. 6) ecc.

Che poi debba richiedersi il consenso dei superiori degli altri Ordini regolari che hanno case nel luogo dove voglia erigersi un nuovo monastero, lo prescrisse agli Ordinarii Clemente VIII nella costituz. *Quoniam* del 1603, riserbando alla S. Sede il dirimere le quistioni. Vero è che, in forza della costit. *Cum alias* di Gregorio XV del 17 agosto 1622, gli Ordinarii debbono chiedere siffatto consenso non solo ai superiori delle case del luogo, ma sì ancora a quelli delle case vicine fino a quattro miglia, purchè " vel alias Ordinariis locorum constiterit religiosos monasterii, conventus, seu domus regularis sic erigendae, absque detrimento religiosorum, in monasteriis seu domibus ante in civitatibus seu locis huiusmodi erectis degentium ibi in numero

duodecim commode et congrue manuteneri et ali posse. „ — Donde risulta che se il Vescovo sa certamente che la erezione del nuovo monastero non sarà per recar pregiudizio alle altre cose religiose di quel luogo, non è obbligato di richiedere il consenso dei loro superiori; salvo il ricorso di questi alla S. Sede.

Edificatosi un nuovo convento, la comunità di esso acquista la precedenza nelle processioni sulle altre comunità dei conventi che vengano di poi costruiti nel medesimo luogo. Così la S. C. dei Riti *in Tuscanellae*, 14 iun. 1608 n. 255; *in Cusentina*, 1 mar. 1614, n. 318; ed in molti altri decreti, come in quelli segnati nella nuova Collezione coi num. 352, 410, 429, 905, 1344, 2728.

Premesse le quali cose, fa d'uopo vedere se un Ordine religioso che in un luogo ebbe già una casa che poi lasciò; se ivi voglia edificare un'altra casa, possa farlo senza bisogno di altro permesso del Vescovo e della S. Sede, e senza perdere gli antichi diritti, specie quello di precedenza.

Il caso non si può considerare in genere come va esposto. Imperocchè possono darsi molte circostanze, che vogliono tenersi presenti, perchè lo si possa risolvere esattamente. Altro invero è se l'Ordine religioso abbia abbandonato l'antico convento di propria volontà, o per decreto dell'autorità legittima; altro se ne sia stato espulso ingiustamente, o per forza maggiore, p. e. per incendio, per guerra ecc. Altro se voglia edificare il nuovo convento sulle rovine dell'antico; altro se voglia edificarlo in altro sito. Altro se voglia edificarlo subito dopo l'abbandono della casa; altro se dopo lungo tempo. Esaminiamo ciascuna circostanza.

a) Se l'Ordine religioso abbia smessa di propria volontà l'antica casa (1), perde ogni diritto su di essa; e però edificando una nuova casa, ha bisogno di nuovi permessi senza poter più pretendere le antiche precedenze. Così Pellizzari (Tr. VIII, cap. 7, sect. 2, n. 91): "In casu quo aliqui Regulares sponte et omnino reliquissent aliquod monasterium, tunc non possent illud recuperare sine debita solemnitate

---

(1 L'Ordine religioso, quando voglia smettere una sua casa, deve consegnarla al Vescovo se fu costruita a spese della città; non così quando fosse stata costruita a spese proprie dell'Ordine o per elemosine dei fedeli. Se poi fu costruita dal patrono col patto di riversibilità, a questo deve restituirsi. Se n'eccettuano i conventi dei Frati Minori, i quali, non potendo possedere per sè le dette case, ma a nome della S. Sede, a questa sono devolute nel caso di abbandono. Ora, in forza dell'indulto di Sisto IV, nella bolla *Dum attenta meditatione*, le case dei Frati Minori abbandonate possono tutte consegnarsi al Vescovo (Pellizzari *Man. Regular.* Tr. VIII, sect. 2, n. 108, Tamburino *De iure Abbatum* Disp. V, qu. 8).

cum ipsi iam amiserint ius monasterii derelicti, et eorum reditus posset esse damnosus religiosis aliorum Ordinum ibi degentes. „ Così pure il Peyrino, il Rodriguez, il Lezana ed altri citati dal Pellizzari.

b) Se poi l' abbia smessa per autorità superiore, p. e. se la S. Sede l' abbia alienata, in tal caso il Bouix sostiene che l' Ordine può edificare una nuova casa senz' altra solennità e senza perdere i primitivi diritti: " Alienatio (egli scrive *De Iure Regular.* Par. III, Sect. II, cap. 2, § III, pr. 3.ª) monasterii, Romani Pontificis auctoritate facta, non perimit ius Regularium conventualiter in eadem civitate existendi. „ E ne allega per ragione: " Ius regularium in aliqua civitate conventum habendi non esse alicui determinato aedificio aut alicui superficiei terrae alligatum. „ Il quale diritto si prova da che, come vedremo, i regolari possono senz' altra solennità trasferire il proprio convento da un sito ad un altro nella medesima città.—Ciò però va detto quando il convento non sia del tutto soppresso dalla autorità pontificia; imperocchè in tal caso vi ha implicito divieto all' Ordine di costruire altra casa; e se poi voglia costruirla, certamente ha bisogno dei debiti permessi. Così il Tamburino *De iure abbatum* Disp. V, qu. 8, n. 5; Abbate cap. *Abbatem* n. 16 *de verbor. signif.*; Felino cap. *Cum dilecta*, col. final. v. *Destructo monasterio*, *de Rescript.* etc.

c) Se l' Ordine abbia perduta la prima casa, perchè n' è stato espulso ingiustamente, non ne ha perduto nessun diritto; e però può senz' altro o riacquistare l' antica o edificare un' altra casa nel medesimo luogo senz' alcun permesso e mantenendo l' antico diritto di precedenza. Prova ciò ampiamente il Bouix, poggiato soprattutto sul diritto che hanno i regolari di cambiare l' antica casa con un' altra nel medesimo luogo; e però scrive (l. c. § II, prop. 1.ª): " Possunt regulares, absque nova licentia Ordinari, aut Sedis Apostolicae, in eiusmodi aedibus (novis, iniuste detento antiquo suo conventu) conventualem vitam iterum agere cum priscis omnibus suis iuribus et privilegiis. „ Allega il detto Autore molte autorità, specie quella di alcuni dottori di Lovanio, ed anche quella di Benedetto XIV in un breve che comincia *Militantis Ecclesiae* che non si trova nel Bollario, ma che vien riferito nell' *Hibernia dominicana* di Tommaso de Burgo, riguardante la validità della professione religiosa fatta da una suora domenicana in un nuovo convento costruito in Inghilterra, per la sola autorità dell' Ordine Domenicano e del vicario generale, in un luogo donde prima quelle religiose erano state ingiustamente discacciate. La professione fu dichiarata valida.

d) Se l'Ordine abbia perduta l'antica casa per incendio o per guerra, e vuol costruirne un' altra, fa d' uopo vedere se ciò fu con speranza

di riedificazione o pur no. Nel primo caso (quando vi fossero gli antichi ruderi; ovvero l' Ordine non abbia rinunziato ai proprii diritti su quella casa) può bene edificare nel medesimo luogo un' altra casa, senza perdere gli antichi diritti. Si ascolti il Pikler (*Ius Canon.* L. V, tit. 33, n. 29): " Privilegium extinguitur per interitum subiecti cui inhaeret... Reale (privilegium extinguitur) si res penitus destruatur et esse desinat; v. g. religio, monasterium, collegium, dignitas, officium, cui concessum est... Si vero non penitus esse desinat, sed transferatur tantum a loco ad locum, v. g. ecclesia, academia, confraternitas etc., privilegium transfertur cum illa tamquam persona ficta... vel si destruatur quidem sed cum spe reaedificationis, non extinguitur privilegium, sed tantum suspenditur interim. „ Quando adunque vi ha speranza di riedificazione della casa distrutta, nè si è rinunziato al proprio diritto, si può aprire nel medesimo luogo un' altra casa, senza nuove solennità.

e) Se l' Ordine subito dopo l' abbandono della prima casa vuole edificarne un' altra nella medesima città, può farlo benissimo da sè senza bisogno di altro e senza perdere nessun diritto. Checchè alcuni antichi abbiano scritto, oggidì generalmente i DD. riconoscono negli Ordini religiosi il diritto di mutar sito nella stessa città, trasferendo l' antico ad un altro convento. Così Pikler l. c.; Pignatelli Tom. X, Cons. 74, n. 3; Pellizzari l. c., n. 91; Ferraris, v. *Conventus*, art. 1, n. 11, 12 et 46; Monacelli P. I, tit. 6, form. 19, n. 4, il quale ultimo, confermando l' insegnamento con un decreto della S. C. dei VV. e RR., scrive: " Non sunt praedictae constitutiones servandae in translatione conventus, qui fit in alio situ eiusdem loci, vel ob periculum ruinae fabricae conventus antiqui, vel insalubritatem aeris, vel aliud grave incommodum: quia haec non dicitur nova fundatio. Et oppositiones aliorum regularium obstare non valent. Sic respondit S. Congr. Episcopor. et Regul. *in Gerundensi*, 19 sept. 1687 his verbis: " Sacra Congregatio in causa et causis vertentibus inter fratres " Carmelitas calceatos civitatis Gerundensis ex una; et patres So- " cietatis Jesu, Carmelitas excalceatos eiusdem civitatis, et litis con- " sortes, ex altera partibus; de et super translatione, fundatione et " constructione ecclesiae et conventus dictorum fratrum Carmelitarum " calceatorum in domibus de Abrich per ipsos inhabitatis; partibus " auditis; referente E.mo S. Caeciliae; censuit et declaravit, supra- " dictae translationi, fundationi et constructioni ecclesiae et conven- " tus eorumdem fratrum Carmelitarum calceatorum, in praefatis do- " mibus de Abrich, constitutiones apostolicas non obstare. „ Cuius decreti exemplar authenticum habes. „ — Adunque non ostano i decreti apostolici che impongono l' obbligo delle solennità nella costru-

zione di nuovi conventi ai Regolari quando trattasi di sola traslazione di casa da un sito ad un altro.

f) Ma che dire se fossero passati lunghi anni dall' abbandono dell' antica casa? Può l' Ordine, ricuperando gli antichi diritti, ritornare senz' alcun permesso ad abitarla; ovvero costruirne un' altra nella medesima città? — Certamente non può se volontariamente abbandonò l' antica casa, come s' è detto innanzi. Per contrario certamente può se da quella fu discacciato ingiustamente e non gli fu dato di ritornarvi più prima, o di costruire un' altra casa; per la ragione che il tempo non decorre contro chi è impedito di usufruirne. — Ma se l' Ordine avesse potuto ricuperare l' antica casa; ovvero non ne fosse stato ingiustamente discacciato, ma quella fu distrutta per un caso fortuito, e nondimeno ha lasciato passare lunghi anni senza più far valere i proprii diritti, noi giudichiamo che possa eccepirsi la prescrizione quadragenaria o dal Vescovo o dagli altri Ordini regolari. Imperocchè la detta prescrizione fa perimere un diritto acquisito sopra beni ecclesiastici.

Dal fin qui esposto, ricavasi indubbia la risposta al quesito messo a principio. I Regolari, espulsi ingiustamente da un loro convento, se poscia vogliono costruirne uno nuovo nella medesima città, possono farlo benissimo senz' altro permesso e senza perdere i diritti di già acquisiti, anche dopo lungo tempo, purchè prima che corressero 40 anni, non abbiano avuto modo di costruire la nuova casa (1).

---

(1) Che non si perda in questo caso il diritto di precedenza, lo si prova con un esplicito decreto della S. C. dei Riti *in Lucerina,* 8 iun. 1658, n. 1067 il quale è come segue: " Fratres Minores Observantiae S. Francisci civitatis Luceriae, qui, cesso Fratribus Reformatis antiquiori conventu S. Salvatoris, in alterum recentioris erectionis sub nomine Pietatis se receperunt, eis præcedentiam cotroverti a dictis Reformatis exposuerunt, ex quo his antiquior conventus fuerit assignatus. — At E.mi PP. S. R. C. praepositi: " Praelationem non ab antiquitate erectionis conventus, sed ab incolatu familiae cuiuscumque Ordinis desumendam esse, iuxta disposita per s. m. Gregorium XIII, declararunt; et propterea Fratribus Minoribus de Observantia, uti antiquioribus in loco, praecedentiam super Reformatos Luceriae deberi decreverunt. „

QUESITI

con brevissime risposte

31. *Di un matrimonio fatto con frode.*

D. Berta consente al matrimonio con Tizio, purchè questi porti con sè la dote di L. 50 mila. Tizio che non ha questo danaro, lo toglie ad imprestito da Caio colla promessa che, celebrato il matrimonio, lo restituirebbe. E così fu fatto. Si chiede: 1.° Il matrimonio fu valido? — Tizio e Caio sono tenuti a nulla?

R. Al 1.° Se la condizione fu dedotta in patto, prima del matrimonio, da non valere questo se non verificata la condizione, il matrimonio è nullo, perchè la condizione fu sostanziale e non fu verificata. Altrimenti vale, non essendo in tale ipotesi condizione sostanziale.

Al 2.° Tizio commise una enorme ingiustizia con quella frode. Se non può ricostituire del suo la propria dote, deve adoperarsi con ogni mezzo a che nulla manchi nella famiglia. Però se Caio era a parte della frode di Tizio, come cooperante, deve risarcire il danno di Berta restituendo a Tizio la somma riscossa in tutto o in parte, da formare la dote pattuita, fino a che Caio, con altre risorse, non sia in grado di ricostituirla da sè.

32. *Se il marito possa alienare il proprio patrimonio, pattuito colla moglie.*

D. E se, nel predetto caso, Tizio donasse a Caio la dote pattuita colla moglie, sarebbe allora Caio scusato dal restituire? Non è Tizio padrone del suo patrimonio?

R. Tizio è padrone di disporre del suo patrimonio quante volte non lede il diritto altrui. Ma nel caso egli si era obbligato con Tizia di tenere quella somma come dote del matrimonio. Posta la detta obbligazione, Tizio non può distrarre il capitale senza il consenso della moglie. E Caio quindi, senza il costei consenso, non poteva accettarlo; e però, accettatolo nullamente, deve restituirlo.

33. *Se possa ritenersi la restituzione fatta da fondi non proprii del debitore.*

D. Ma se Cajo, nel medesimo caso, non cooperò alla frode, non avendone sentore; ma solo mutuò a Tizio, per alquanti mesi, la somma di L. 50000; decorsi i detti mesi e ricevendone da Tizio la restituzione, non potrebbe ritenerla?

R. Se Caio sa del patto stabilito fra Tizio e la moglie, senza il costei consenso, non può ritenere il danaro restituito. Imperocchè il possessore di buona fede non può far sua la cosa dal punto che sa di appartenere ad altri, benchè abbia diritto alla detta cosa. Così chi abbia già pagato il prezzo di un giumento comprato, e poi sa che questo non era del venditore, non può ritenerlo, ma deve restituirlo al padrone, avendo solo il diritto di rivalsa sul venditore. E però, nel caso, Caio deve restituire la somma ricevuta da Tizio, avendo solo diritto che Tizio gliela ritorni quando possa farlo con proprii risparmii, o con industria propria. (V. d'Annibale *Summ. T. M.* P. II, n. 238).

34. *Se un terziario non professo possa cambiare Ordine religioso.*

D. In B. due terziarii francescani, col solo abito, prima della professione, vogliono ascriversi al terz' Ordine di S. Domenico. Possono?

R. Possono senza dubbio. Imperocchè la vera ricezione ad un terz' Ordine religioso non è all' abito, ovvero al noviziato; ma solo alla professione: finchè questa non siasi compiuta, il terziario è libero di smettere l' abito. Se così infatti prescrivono i sacri canoni per gli ascritti ai primi ed ai secondi Ordini religiosi, molto più ciò vale pei terzi Ordini. Abbiamo anche una dichiarazione della S. C. delle Indulgenze, da cui si può ricavare cotal dottrina: " An saeculares tertiarii franciscales ingredientes religiosum aliquod institutum, etiam ante religiosam professionem. teneantur dimittere habitum tertii Ordinis, et hoc ipso non amplius perfruantur eiusdem gratiis et privilegiis? — Resp.: *Negative ante professionem* (31 Ian. 1893 ad 5 – Mon. Eccl. Vol. VIII, P. 1, pag. 34). Se dunque i novizii coll' abito anche di un qualche primo Ordine, innanzi la professione possono ritenersi ancora terziarii di altr' Ordine, vuol dire che la sola professione è quella che determina la vera ascrizione ad un Ordine religioso.

35. *Se possa cambiare Ordine religioso un terziario professo.*

D. Ma se trattasi di un terziario già professo, il quale voglia cambiare Ordine religioso; p. e. di un terziario francescano che voglia rendersi terziario domenicano? Può farsi ciò senza perdere le indulgenze?

R. Ecco una dichiarazione della S. C. delle Indulg.: " An tertiarius franciscalis possit transire ad alium tertium Ordinem alterius regulae, ex. gr. ad illum S. Dominici etc. et vicissim? — Resp.: *Generatim negative* „ (31 Jan. 1893 ad 8 — *Mon. Eccl. l. c.*). Dunque, generalmente, non è ciò consentito. *Generalmente*, che vuol dire? Vuol dire che per qualche necessità potrebbe farsi. Nondimeno, trattandosi d' indulgenze, in cui fa d' uopo stare alle sentenze più sicure, fino ad altra dichiarazione più esplicita della S. C., noi consiglieremmo a chi voglia far così di ricorrere alla detta S. C. Crediamo però che i superiori maggiori dell' Ordine che si vuole abbandonare possano darne la licenza, potendo darla altresì ai professi di voti semplici del prim' Ordine.

36. *Circa l' appello nelle cause stragiudiziali.*

D. Nelle cause stragiudiziali, come p. e. nelle disposizioni o nei decreti del Vescovo, l' appello o il ricorso è sempre *in devolutivo* — ovvero è *in suspensivo* o *in devolutivo* secondo la materia?

R. Qualsivoglia appello o ricorso di cause anche stragiudiziali è *in devolutivo* o *in suspensivo*, secondo la materia su cui versano. Ciò si deduce dalla enumerazione dei casi, fatta da Benedetto XIV, nella Bolla *Ad militantis* del 30 marzo 1742, in cui non si ammette appello *in suspensivo;* e fra questi casi ve ne sono molti che riguardano disposizioni anche stragiudiziali. Fa d' uopo tener presente il contenuto della prefata bolla (V. nostro opusc. *Sulla privaz. del beneficio eccles.* pag. 195 seg.).

37. *Se possa darsi al moribondo più volte la benedizione coll'indulgenza plen.*

D. Un moribondo può ricevere da diversi sacerdoti la benedizione colla

indulgenza plenaria *in eodem articulo mortis*; ma in diversi tempi, p. e. coll' intervallo di un' ora o più?

R. Non può. Così la S. C. delle Indulg. 24 sept. 1838 *in Veronen.*, n. 263: " Utrum benedictio apostolica pluries impertiri possit infirmis novo mortis articulo redeunte? — Resp.: Negative eadem permanente infirmitate. Affirmative si infirmus convaluerit ad deinde quacumque de causa in novum periculum redeat. Dunque solo quando l' infermo, ristabilitosi dalla malattia, cada in nuovo pericolo di vita, può ricevere di nuovo la benedizione apostolica, — Fa d' uopo però riflettere che qui si tratta della benedizione apostolica, di che parla Bened. XIV nella Costit. *Pia mater*, e la cui formola trovasi nel Rituale romano; non già delle altre benedizioni a cui l' infermo avesse diritto per altri capi, p. e. per l' aggregazione alle confraternite del Rosario, del Carmine, della SS. Trinità ecc.; giacchè per queste ragioni si può ricevere più volte la prefata benedizione, come fu dimostrato altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 110); benchè una sola volta possa lucrarsi la indulgenza plenaria.

38. *Se il titolo del sacro patrimonio debba essere netto da tasse.*

D. In forza del Concordato del 1818, nelle provincie napoletane, il titolo di sacro patrimonio per l' ordinazione *in sacris* dev' essere di fondi che rendono annui duc. 50, pari a L. 212,50. Basta presentare al Vescovo pel detto titolo cartelle al portatore che rendano quella somma, lorda di tasse? Basta presentare dieci cartelle del credito fondiario del Banco di Napoli del valore nominale di L. 5,000; ma che dànno di rendita netta non più di L. 175?

R. Il cit. Concordato all' art. 11 vuole che per le provincie napoletane, la tassa del sacro patrimonio " in bonis stabilibus constituenda erit; „ e che " nec minor sit ducatis quinquaginta, nec ducatis octoginta maior. „ Il sacro patrimonio dev' essere perciò costituito in beni stabili, che rendono non meno di ducati cinquanta, nè più di ottanta. Quanto ai beni stabili, si ammette ora che pel sacro patrimonio possano valere le cartelle al portatore su fondi pubblici, custoditi però dal Vescovo, come fu detto altrove (V. *Consultaz. Can.* Cons. LXVII, n. 2). Quanto poi al reddito, questo dev' essere netto di ogni tassa. Così era ritenuto anche prima che fossero imposti gli esorbitanti balzelli dal nuovo regno italiano. Una circolare infatti del ministro di grazia e giustizia del Regno delle Due Sicilie, del 3 marzo 1819 ai regii procuratori dei tribunali civili dichiara: " Essendo insorto dubbio se il peso fondiario dovess' esser dedotto dalle somme stabilite dal Concordato per la costituzione del sacro patrimonio, il Ministro degli affari ecclesiastici mi ha partecipato che la rendita dei patrimonii sacri debba essere netta di fondiaria " (V. Collez. degli Atti riguardanti il Concord. Vol. II, pag, 119). — Non basta dunque, nel caso, presentare al Vescovo titoli di fondi pubblici al portatore, che rendono annue L. 212,50 non dedotta la tassa del 20°/o di ricchezza mobile; nè bastano dieci cartelle del credito fondiario del Banco di Napoli, che rendono appena, al netto, L. 175.

39. *Come fare pei titoli antichi, posteriormente gravati di tasse?*

D. Tizio sacerdote si costituì, nel suddiaconato, il suo patrimonio sul gran

libro di Napoli nel 1859. Posteriormente il Governo italiano impose su questa rendita la tassa del 20°/o; onde il reddito di L. 212,50 è sceso a L. 170. Può star tranquillo in coscienza?

R. È vero che il reddito del sacro patrimonio è scemato di un quinto; non però per colpa di Tizio. Se ciò fosse avvenuto prima che Tizio ascendesse all'ordine del suddiaconato o del presbiterato, sarebbesi dovuto supplire la parte mancante, come dicono i DD. (v. S. Alfonso L. IV, n. 813). Trattandosi però di sacerdote, che può vivere altronde onestamente, Tizio può star tranquillo secondo fu ampiamente dimostrato nelle Consultaz. Canoniche (Cons. LXVII, n. 5, Vol. II, pag. 335).

40. *Se sia proibito un libro che difende le proposizioni rosminiane.*

D. Un libro che dal principio alla fine difende le 40 proposizioni rosminiane, è esso compreso nella terza parte dell'art. 14 della Costit. *Officiorum?*

R. È compreso senza dubbio. Il cit. articolo infatti dice: " Prohibentur pariter libri... qui errores ab Apostolica Sede proscriptos tuentur. „ — Or le 40 proposizioni dell'Ab. Rosmini furono formalmente proscritte col decreto *Post obitum* del S. Officio, confermato dalla s. m. di Leone XIII e comunicato ai Vescovi con circolare del 7 marzo 1888 (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, pag. 36). Che poi le condanne del S. Officio debbano dirsi condanne della S. Sede fu detto altrove (Della nuova discipl. sulla proib. e sulla cens. dei libri, pag. 52, ed. 2.ª).

41. *Se possa vendersi e leggersi un libro di cose sacre che non ha l'approvazione ecclesiastica.*

D. Un libro che, secondo l'art. 41 della Costit. *Officiorum*, dovrebbe portare il visto dell'autorità ecclesiastica, e non lo porta, può essere tenuto in vendita presso i librai cattolici? può esssere letto dai fedeli? Quali sono i doveri dei cattolici, anche sacerdoti, di fronte a questo libro?

R. L'art. 41 della cit. costituz., come tutto il titolo II, riguarda non i lettori, o i venditori, ma solo gli autori e gli editori dei libri, i quali prima di pubblicarli debbono sottometterli alla censura ecclesiastica. Ecco le parole del detto art. 41: " Omnes fideles tenentur praeviae censurae ecclesiasticae eos saltem subiicere libros, qui divinas Scripturas, Sacram Theologiam, etc. „ — La parte della costituz. che riguarda i lettori è il titolo I, che addita i libri la cui lettura è interdetta ai fedeli cristiani. In esso titolo I, all'art. 20 sta detto: " Libros aut libellos precum, devotionis, vel doctrinae institutionisque religiosae, moralis, asceticae, mysticae, aliosque huiusmodi, quamvis ad fovendam populi christiani pietatem conducere videantur, nemo praeter legitimae auctoritatis licentiam publicet; secus prohibiti habeantur. „ I soli libri od opuscoli di preghiere, di divozione, di catechismo religioso, di morale, di ascetica, di mistica ecc. sono proibiti, se non portano in fronte l'approvazione ecclesiastica; e però non si possono leggere nè vendere senza la debita licenza. Gli altri libri che vanno soggetti alla previa censura, e non recano in iscritto la richiesta autorizzazione, non sono in genere proibiti se non appartengono a quelle classi di libri, la cui lettura è vietata nel tit. I della detta Costituzione.

42. *Circa la legge* de non permiscendis epulis.

D. Quanto tempo deve intercedere fra il pasto e la colezione nei giorni di digiuno per cibarsi di carne nel primo e di pesce nella seconda da chi non è obbligato al digiuno, però è astretto alla legge *de non permiscendis epulis?*

R. Chi è obbligato al digiuno, può fare colezione sei ore dopo il pasto, o ancora in tempo più breve, purchè ci sia notevole differenza fra l' una e l' altro. Chi poi non è obbligato al digiuno, quando ci sia l' indulto, può mangiar carne in tutte le ore. Ma può nella sera far uso di pesce? Può purchè il pesce non si mangi colla carne nella medesima refezione. Basta perciò che sia interceduto qualche ragionevole spazio di tempo fra l' uso della carne e del pesce.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1905)

Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano — Il giorno 11 u. s. nella Sala Regia il Santo Padre ricevè il pellegrinaggio siciliano in numero più di 609 persone. Il 20 detto nella Sala del Concistoro furono ricevute più di 400 fanciulle del Collegio delle Dorotee e delle Congregazioni annesse. Il 21, nel Cortile della Pigna e nella Sala delle Lapidi, un pellegrinaggio della Diocesi di Frascati, organizzato da quel Capitolo. Il 25 il pellegrinaggio internazionale delle figlie di Maria in numero di tremila promosso e guidato dalla Signorina Contessa Mazè de La Roche che presentò un affettuoso indirizzo e l' obolo raccolto dalle Pie Unioni di tutto il mondo. Nel pomeriggio nell'Aula Concistoriale ricevè il pellegrinagio brasiliano, preseduto dall'Arciv. di S. Salvatore della Badia di tutt' i Santi, accompagnato da due Vescovi e dall' Inviato straordinario del Ministro Plenipotenziario di quella Repubblica.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni —Domenica, 14 u. s., festa del Patrocinio di S. Giuseppe, nella Sala del Trono, alla presenza di S. Santità e coll' intervento degli officiali della S. C. dei Riti, fu promulgato il Decreto sulle virtù in grado eroico del Ven. Gabriele dell' Addolorata, chierico professo passionista.

Il 23 u. s. presso l' E.mo Card. Pierotti, Ponente della causa di beatificazione del Ven. Bartolomeo Menochio, degli Eremitani di S. Agostino, Vesc. tit. di Porfirio, e Sagrista dei Palazzi Apostolici, si è tenuta la Congr. antipreparatoria dei Sacri Riti, nella quale dai Prelati e Consultori Teologi si è discusso il dubbio sulle virtù esercitate dal Servo di Dio.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato l' E.mo Gius. Calasanzio Vives y Tuto Protettore della Congr. del SS.mo Salvatore, e della Vergine de la Soutterraine nella Diocesi di

Limoges: L' E.mo Satolli Protettore delle Suore del Verbo Incarnato della Dioc. di S. Antonio nel Texas (Stati Uniti). Con altri biglietti sono stati nominati: Mons. Galimberti Prete Assistente della Cappella Pontificia, Diacono Mons. Gazzoli, e Suddiacono Mons. Santovetti: con altro, Mons. Solari da Segretario della Delegazione Apost. di Colombia è stato promosso ad Uditore della Nunziatura del Belgio: e con altro finalmente il R.mo P. Fioretti, Preposito Gen. dei Barnabiti è stato nominato Consultore della S. C. dei Rit.l.

XVI Congresso Eucaristico — Il 1.° spir. festa dell' Ascensione, si inaugurò in Roma a S. Pietro il XVI Congresso internazionale eucaristico col solenne pontificale del S. Padre, al quale assistevano circa 10 mila congressisti dell' Italia e dell' estero, il S. Collegio, ed oltre cento Arciv. e Vescovi italiani ed esteri, anche di rito orientale. La funzione col numeroso e stupendo corteo destò l' ammirazione e l' entusiasmo dei presenti.

La prima seduta del Congresso ebbe luogo il 2 detto nella Chiesa dei XII Apostoli sotto la presidenza del Card. Vicario Respighi, che inaugurò la seduta con applaudito discorso, e poi il Vesc. di Namur ed altri valenti oratori francesi, belgi, spagnuoli, e tedeschi parlarono sul culto Eucaristico in rapporto alla civiltà, agli operai, alla fratellanza, e sullo sviluppo del culto nell' Oriente, e nella Spagna. Nella 2.ª seduta si espose la relazione dei congressi finora tenuti, ed il progresso del culto eucaristico per opera dei prefati congressi e della stampa in Italia, nella Francia, nella Spagna, nel Belgio, ed in altri Stati, concludendosi col commovente tema: Lourdes e le processioni del Sacramento. Nella 3.ª il Prof. Marucchi svolse il tema: l' Eucaristia nelle Catacombe: ed altri parlarono sull' Eucaristia nelle scuole e nelle Chiese serafiche, sull'Adoraziane notturna, perpetua, quotidiana, ed universale, sulle diverse associazioni pratiche, ed opere eucaristiche.

Nel pomeriggio della Domenica il S. Padre ricevè nella Basilica Vaticana i membri del Congresso, i Vescovi ed i pellegrini. L' ultima seduta di chiusura ebbe luogo il 6 nella stessa Basilica dei XII Apostoli, nella quale si trattò sull' eccellenza del Sacrificio della messa; sulla comunione frequente agli adulti: sulla prima comunione dei fanciulli; sul Viatico agl' infermi; sulle Visite al Sacramento; sulle feste eucaristiche: sull' apostolato della preghiera: sul mese di giugno consacrato al S. Cuore di Gesù e sopra altri importantissimi argomenti. La cerimonia di chiusa del Congresso si compì nella Basilica Vaticana verso le sei p. m. colla solenne processione, che dalla Cappella Sistina, avviandosi per la Scala regia, entrò nella Basilica e percorrendo la navata centrale, fece sosta all' Altare papale. Il S. Padre reggeva in prezioso ostensorio le Specie sacramentali; da quel sito impartì la trina benedizione al popolo immenso che gremiva il tempio.

Congressi ed associazioni cattoliche — Nello scorso mese si è tenuto nel Tirolo il XII Congresso federale cattolico delle casse rurali e sodalizii cooperativi. A Lucerna il 16 u. s. ha avuto luogo un' assemblea dell' Unione popolare cattolica. A Parigi un Congresso di opere diocesane maschili sotto il patronato del Card. Richard. La Società della Gioventù cattolica francese ha disposto che nei principali centri della Francia si tengano 129 conferenze, nelle quali si protesti contro la legge che si sta di-

scutendo della separazione dello Stato dalla Chiesa. In un congresso a Dinan nel Belgio la gioventù attiva e militante ha costituita una società, denominata corpo delle giovani guardie cattoliche, che ha lo scopo di secondare l'azione cattolica con paziente e saggia forza disciplinata in tutte le sue manifestazioni, e nella propaganda adatta alla giovane età.

Inaugurazione della facciata del Duomo di Napoli — Il dì 18 sp. si è inaugurata solennemente la nuova facciata del Duomo di Napoli. Ideata quest'opera dalla s. m. del Card. Sisto Riario Sforza, e proseguita dai suoi successori Cardinali Sanfelice e Sarnelli, è stata condotta felicemente a termine con non lievi sacrifizii dall'attuale Arcivescovo E.mo Card. Prisco. Il disegno bellissimo è dell'architetto Enrico Alvino: l'esecuzione è stata affidata ai commendatori Giuseppe Pisanti e Nicola Breglia. Accrescono pregio al lavoro due magnifici altorilievi del comm. Francesco Ierace. La solennità inaugurale è riuscita splendidissima col concorso di ogni ordine di cittadini.

A Lourdes — Nel Santuario di Lourdes, oltre un pellegrinaggio italiano, è accorso il pellegrinaggio belga di tremila persone ed il francese di soli uomini 30 mila. Si sono constatate quattro guarigioni istantanee.

L'Imperatore Guglielmo ed il Card. Kopp — Per incarico del defunto Patriarca di Gerusalemme Mons. Piavi, il Card. Kopp il 16 u. s. consegnò all'Imperatore Guglielmo a Metz la divisa dell'Ordine del S. Sepolcro col consenso del Papa, come grato ricordo del suo pellegrinaggio in Terra Santa, ove donò ai Benedettini il terreno *Dormition*, acquistato dal Sultano.

Incoronazione della Vergine in Ispagna — Il 16 u. s. ebbe luogo in Saragozza la solenne coronazione della Madonna del Pilar. Mons. Nunzio Apostolico pontificò la messa con la musica del Perosi e con intervento di tre Arciv. e 15 Vescovi. Assistevano i rappresentanti del Re e della Regina madre, 12 generali, il governatore, numerosi pellegrini dell'aristocrazia spagnuola, accorsi da molte città, e tutte le autorità ecclesiastiche, civili, e militari.

Conversioni in Polonia — Dopo la pubblicazione del decreto imperiale dello Czar sulla libertà religiosa, in due province della Polonia si sono convertite dallo scisma alla religione cattolica tra pochi giorni ben 26 mila persone.

Necrologio — Sono morti: Mons. Bonnefoy, Arciv. di Auch. in Francia: in Italia Mons. Scalabrini, Vesc. di Piacenza insigne prelato e benememerito istitutore di elette opere pie, specie di quella di S. Raffaele a vantaggio degli emigranti in America: il R mo P. Luigi Pasquali, procur. gen. dei Chierici regolari della Madre di Dio, instancabile missionario e pubblicista di opere religiose: P. O. Grady, Superiore dei Missionarii inglesi nel Congo: l'Abate Felici, Procur. gen. della Congreg. Olivetana: Pier Biagio Casoli modenese, dotto e forbito scrittore a difesa dei diritti della S. Sede: Amelia Aurteville, moglie del valoroso generale La Moriciere, celebre per la difesa degli Stati della Chiesa. Sono morti pure: il generale italiano Boni senatore, ed a Madrid l'ex presidente dei ministri Silvela, avvocato principe, letterato, ch'era stato più volte capo del Ministero spagnuolo.

CRONACHETTA POLITICA

— Il 27 u. s. mentre la squadra russa attraversava lo stretto di Corea, fu improvvisamente attaccata dalla flotta giapponese, la quale riportò una completa vittoria: riuscì ad affondare e catturare circa 20 navi da guerra, facendo tremila prigionieri, tra i quali l' ammiraglio Rodiestwenski, ed altri ufficiali superiori. L' impressione di tal disastro è stata penosa per lo Czar, già impensierito per le agitazioni, gli scioperi, e gli attentati, che perdurano nell' interno. Una corazzata russa a Odessa si è ribellata ed ha promossa la rivolta in quella città.

— Il 15 u. s. fu inaugurato a Napoli nel gran salone della Borsa, il 2.° Congresso delle Provincie italiane. Intervennero il Re col ministro di grazia e giustizia, molti senatori e deputati, e tutte le autorità civili.

— Il 29 detto a Roma in Campidoglio nella Sala degli Orazii e Curiazii si è fatta la solenne inaugurazione dell' Istituto internazionale di agricoltura alla presenza di Re Vittorio, della Regina, dei ministri, senatori, deputati, e di moltissimi delegati e rappresentanti dei governi esteri. Parlarono molto applauditi il ministro di agricoltura italiano, l' ambasciatore turco decano del Corpo diplomatico, ed il pro-sindaco sullo scopo della nuova istituzione: e nel Palazzo Corsini all' Accademia dei Lincei nel pomeriggio ebbe luogo la prima seduta, nella quale si stabilì la costituzione dell' Istituto, il suo funzionamento, ed i mezzi finanziarii di cui può disporre.

— La Norvegia si è separata dalla Svezia, ricusando obbedienza a quel Re.

— Il 14 detto si è tenuto a Berna un Congresso internazionale per la protezione degli operai con intervento dei Delegati di tutte le potenze.

— Il 9 u. s. a Madrid si è celebrato con grandi feste il centenario di Cervantes, con una esposizione delle sue opere e delle illustrazioni sul D. Chisciotte. In detto giorno a Berlino si son fatte solenni feste per il centenario dalla morte di Schiller, illustre letterato tedesco. Negli ultimi giorni del decorso mese a Liegi si festeggiò solennemente l' anniversario della indipendenza belga.

— A Roma, il 22 sp. si è celebrato nel Collegio Romano il centenario dalla nascita di Mazzini, per opera della massoneria, e coll' intervento anche del Re e dei ministri italiani. Lesse il discorso il famigerato Ernesto Nathan, ex-gran maestro de' massoni italiani.

— Il 6 u. s. si è inaugurato a Roma nella Villa Borghese il monumento a Victor Hugo, donato alla città dalla lega franco-italiana di Parigi. Intervennero i Reali, il Corpo diplomatico, alcuni ministri, senatori, deputati, e le autorità civili.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Del matrimonio di un alienato.

Parisien. Nullitatis Matrimonii — 18 Mar. 1905 — Giacomo de M. il dì 23 nov. 1897 si unì in matrimonio con Luigia de F. nella chiesa cattedrale di Nantes. Però lo sposo sì prima, sì dopo e sì nell' atto del matrimonio diede segni di alienazione mentale. Era preso da una certa insania o gelosia, con cui travedeva, e montava in furore, asserendo cose insussistenti e impossibili. Dopo il viaggio di nozze, in cui avvennero scene stravaganti e tristi onde era in pericolo la vita della sposa, fu dovuto chiudere in un manicomio; e da quel tempo visse totalmente separato dalla moglie. Questa, ottenuta la separazione dal tribunale civile, si rivolse alla Curia di Parigi, dove trovavasi il marito, chiedendo che il suo matrimonio fosse dichiarato nullo *ex capite dementiae.*

Il tribunale ecclesiastico esaminò l' attrice ed i testi della settima mano dell' una parte e dell' altra, non che due medici che visitarono il marito; e dichiarò nullo il matrimonio " attento quod Iacobus signa dementiae statim post matrimonium ostendit, atque retento ipsum iuxta testes ante matrimonium eiusdem dementiae indicia praebuisse tum etiam in matrimonii celebratione, licet nihil insolitum ex parte eius animadversum fuerit, minime tamen probari dementiam cessavisse, sed potius istum habitum tunc temporis quodammodo latuisse. „

L' avvocato del vincolo della Curia parigina, appellò, come di diritto, alla S. Sede.

La causa fu trattata in S. C., con allegazioni dell' avvocato dell' attrice e del difensore del matrimonio, nei pieni comizii del dì 18 marzo 1905; ma perchè le perizie dei medici di Parigi non erano esplicite per la vera continua demenza dell' uomo, la decisione fu differita, fino a che un altro perito di officio, collo studio accurato degli atti processuali, non avesse dileguato ogni dubbio. Ed esibitasi la nuova

perizia esatta e precisa quant' altra mai, la S. C. il dì 20 maggio 1905, al dubbio:

An sententia Curiae Archiepiscopalis Parisiensis sit confirmanda vel infirmanda in casu?

Rispose: *Sententiam esse confirmandam.*

Corollarii:

a) L' insania che sopprime il necessario consenso, annulla il matrimonio, pel quale si richiede intelletto sano e consciente. Perciò nel c. *Dilectus*, 24, *De sponsal.* sta detto: " Dilectus filius R. proposuit quod filiam suam cuidam matrimonialiter copulavit... Cum autem eadem mulier cum viro ipso qui continuo furore laborat morari non possit, et propter alienationem furoris legitimus non potuerit intervenire consensus, mandamus quatenus si rem noveris ita esse, praefatas personas cures ab invicem separare. „

b) Per *furioso* non si deve intendere solo colui che compie apertamente atti di furore; ma si deve intendere anche chi, disquilibrato di mente, pure esternamente sembra talvolta sano. E però la Glossa nel capo cit. v. *Corporis* dice: " Sed quomodo potuit hoc esse, quia si quando mulier ista contraxit, laborabat illa furore, stulta fuit, sed hic non est verisimile? „ — e risponde: " Potest dici quod ille tempore contractus erat furiosus, et pater iste et filia ignorabant illum furiosum. Saepe enim furiosi sunt constituti in conspectu umbratae quietis... nec tamen sunt mentis sanae, *licet videantur*. Et si nunc mulier ista cum eo contraxit, non tenuit matrimonium et si hoc probaverit, separabuntur. „

c) La giurisprudenza della S. C. intorno a ciò è descritta dal Pallottini (v. *Matrimonium* § III, n. 7 sqq. tom. XII, p. 469): " Invalidum est matrimonium si mulier fuerit *demens*, cum ratione dementiae legitimum non potuerit praestare consensum, ad matrimonii validitatem necessarium... Et ad probandam dementiam admittuntur etiam testes singulares, et sola fama sufficit... Qua de re si testes deponant de mulieris insania *ante* et *post* matrimonium, deque illius incapacitate profitendi religionem, insania videtur esse praesumenda pariter de tempore celebrati matrimonii... quin obiici valeat lucida intervalla, cum dementes ex vitio naturae nunquam convalescant. „

d) La S. C. *in Herbipolen.* 7 iul. 1883 dichiarò nullo un matrimonio, in cui due giorni dopo la sua celebrazione si manifestarono nell' uomo segni di pazzia; nessun segno prima del matrimonio. Ma i medici aveano attestato che la demenza, se manifestossi dopo il matrimonio, esisteva prima in istato latente. — Lo stesso avvenne nella causa *Treviren-matrimonii* del 22 luglio 1899, in cui la sposa aveva vissuto collo sposo tre settimane prima del matrimonio senza avver-

tire segni di pazzia, che poi si mostrarono dopo; e il matrimonio fu dichiarato nullo.

e) Se il pazzo ha lucidi intervalli e si dubita se qualche suo atto sia stato emesso in tempo di pazzia o di sanità, *in dubio praesumitur tempore furoris.* E la ragione si è che la pazzia è morbo di sua natura perpetuo ed insanabile: e però i lucidi intervalli sono *per accidens* e non si presumono (Sanchez L. I *De sponsal.* disp. VIII, n. 17; Barbosa, *Collect. Doct.* in lib. IV Decret. c. *Dilectus* XXIV, n. 5).

f) Nel caso, giusta l'ultima perizia, trattavasi di malattia detta *paranoia originaria cronica,* di cui l'uomo era affetto; e consisteva in delirio espansivo (erotico) ed in delirio depressivo (di persecuzione). Or questa infermità è assolutamente insanabile, nè ha periodo di sosta e di remissione. E però, essendo provato che tal male esisteva prima del matrimonio, questo certamente fu celebrato senza il necessario consenso, e però fu nullo.

II.

Circa la elezione di una dignità e di un vicario generale fatta dal Vescovo in dissenso del Capitolo cattedrale.

Nicoterien. Cantoratus et nominationis pro-vicarii generalis — 18 Mar. 1905 — Il Vescovo di Nicotera il dì 1 ottobre 1901 nominò Carlo Brancia, canonico di terza erezione, alla dignità di cantore, ed Orazio Brancia, fratello di lui, già arcidiacono e parroco della Cattedrale, a pro-vicario generale della diocesi.

Ciò dispiacque oltremodo al Capitolo Cattedrale, riputandolo a sè ingiurioso, e ne fece acri rimostranze al Vescovo, eccependo soprattutto che per antica consuetudine in quel capitolo a dignità furono elevati soli canonici *de gremio,* e che un parroco non può essere vicario generale. E poichè il Vescovo tenne fermo, ben otto canonici si rivolsero alla S. C.

La causa, con allegazioni d'ambo le parti, fu trattata coi dubbii:

I. An electio sacerdotis Caroli Brancia ad Cantoratum in ecclesia Cathedrali sustineatur in casu.

II. An deputatio Archidiaconi Horatii Brancia in Pro-Vicarium generalem dioecesis Nicoteriensis sustineatur in casu.

Ed il dì 18 marzo fu rescritto:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Ad mentem.

Eccone le precipue ragioni:

a) È vero che anticamente le elezioni dei canonici e delle dignità

si facevano dal Vescovo insieme col capitolo, come dice il Leurenio (*For. Benef.* sect. 3, q. 2); oggidì però, specie nelle provincie napoletane, dove vige il concordato del 1818, siffatta elezione compete al Vescovo solamente, e, nei mesi riservati, alla S. Sede.

b) Non vale eccepire la consuetudine che le dignità furono date sempre a canonici *de gremio*; giacchè qui trattasi di cose facoltative che non vanno soggette a prescrizioni.

c) Del resto, anche il sac. Carlo Brancia era vero canonico, benchè di terza erezione; e benchè la sua prebenda si fosse perduta, non era perduto per questo il canonicato.

d) Un parroco, senza dispensa della S. Sede, non può essere eletto a vicario generale. Così la S. C. de' VV. e RR. *in Senen.* 20 mar. 1576 scrisse al Vescovo: " Questa S. C. non ha mai tollerato che chi ha cura di anime possa servire altrove, nè ancora nella medesima diocesi per vicario del Vescovo. „ Così pure la stessa S. C. *in Oxomen.* 4 aug. 1578: " La Congr.ne non può consolare V. S. che si vaglia per vicario del curato di Ossagna, perchè di ragione il Vescovo non ha tal facoltà, nè pare alla Congregazione che si debba dare „ (V. Bizzarri *Collect.* S. C. EE. et RR. pag. 209; *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II. p. 90).

e) Lo stesso insegnano i DD. Si ascolti il Gonzalez (*Sup. reg. 4 Canc.*, glossa 6, n. 258): " Episcopus non potest rectorem ecclesiae parochialis extrahere e servitio parochiali et illum occupare in servitium ipsius Episcopi et ecclesiae cathedralis, ut exerceat officium vicarii, visitatoris, vel secretarii, seu in alio ministerio occupetur, ut censuit S. C. Concilii. „ Così pure il Ferraris v. *Vicarius generalis* art. I, n. 36; il Barbosa *Apost. Decis. Collect.* v. *Vicarius generalis Episc.* n. 3. citando la S. C. del Conc. 16 mai. 1629, ecc.

f) Perciò giustamente la S. C. confermò la elezione alla dignità del cantorato; non però quella del Vicario generale; ma diede nella mente delle pratiche norme al Vescovo.

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Circa il capitolo straordinario per la morte di un Superiore generale o per la mancanza di un consultore; e circa la nomina del superiore di una nuova casa.

Beatissime Pater,

Moderator Generalis Congregationis Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis, ad Sanctitatis Vestrae pedes humiliter provolutus, exponit ut sequitur:

I. In Constitutionum cap. III, n. 6 haec habentur: " Superioris Generalis electio fiet in Capitulo Generali suffragiorum pluralitate non quidem relativa sed absoluta: hoc autem Capitulum a duodecimo quoque anno convocabitur. „ Deinde in cap. XII, n. 37 de iisdem Capitulis Generalibus statuitur: " Duodecimo quoque anno celebrabuntur a Superiore Generali convocata tempore et loco, quae ipsi opportuniora videantur. „ In numero vero 39 eiusdem capitis: " Capitulum Generale praeter tempora dicta habebitur... cum ob Directoris Generalis mortem vel destitutionem novus erit eligendus. „ Ex horum locorum collatione hoc dubium exsurgit: Capitulum convocatum ad electionem novi Superioris Generalis ob mortem vel destitutionem antecessoris, qui defunctus vel destitutus fuit antequam tempus duodecim annorum ab electione lapsum fuisset, habendum ne est ut Capitulum ordinarium, in quo proinde eligi debeant Consiliarii, Minister et Procurator Generalis, imo et Secretarius Generalis; vel potius est extraordinarium, ideoque solus in eo Superior Generalis eligendus usque ad proximum Capitulum Generale ordinarium, in quo eligentur Superior Generalis, eius Consiliarii, Secretarius, Minister et Procurator Generales?

II. Caput V *de Consultoribus Generalibus*, n. 19 haec statuit: " Cuiuscumque (Consultoris) defectus per alium a Directore et reliquis Consultoribus electum suppleri debebit; idemque servandum proportionaliter in aliorum Superiorum seu Consultorum defectu. „ Ex hoc loco sequens eruitur difficultas: Electio pro supplendo defectu alicuius Consultoris Provincialis competitne Directori Generali cum suis Consiliariis; vel Superiori Provinciali cum altero Consultore Provinciali; nam iuxta nostras Constitutiones Superior Provincialis duos tantum habere debet Consiliarios Provinciales?

III. Inter officia Superiori Generali designata in cap. III, n. 8 nostrarum Constitutionum, hoc etiam habetur: " De omnibus, quae ad admissionem Domuum et Collegiorum, et ad Congregationis bonum spectabit permagnam habere sollicitudinem. „ Quaeritur ergo utrum Superioris Generalis officium sit nominare seu eligere prima vice Superiores et Consultores Collegiorum, Domuum et Residentiarum, quae de novo erigantur; vel electio sit muneris Superioris Provincialis cum suo Consilio in cuius Provincia Collegium, Domus aut Residentia constituitur?

Sacra Congregatio E.morum ac Rev.morum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, perpensis omnibus in casu concernentibus, respondendum censuit:

Ad I. *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad secundam.

Ad II. *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad secundam.

Ad III. *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad secundam.
Romae, 5 Maii 1905.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

Sulla celebrazione della festa del B. Gio. Batt. Vianney per la Francia.

Vivarien. – 12 Mai. 1905 — Rev.mus D.nus Episcopus Vivariensis a Sacrorum Rituum Congregatione humiliter postulavit:

I. An festum Beati Ioannis Baptistae Vianney possit celebrari etiam hoc anno iuxta Indultum seu decretum *Dioecesium Galliae* 13 Aprilis 1905? (1)

II. An festum Beati I. B. Vianney, sub ritu duplici minori, celebrandum sit die quarta Augusti, quae est dies obitus Beati, et proinde festum S. Dominici, sub ritu duplici maiori, transferendum sit iuxta Rubricas, quia haec dies non est dies obitus S. Dominici?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative*, si commode fieri potest.

Ad II. *Negative*, iuxta Decretum Generale n. 3811 *Super duobus festis seu Officiis eadem die occurrentibus* d. d. 21 Novembris 1893 ad II, et festum B. Ioannis Baptistae Vianney in casu esse transferendum in diem primam sequentem liberam iuxta Rubricas.

Atque ita rescripsit, Die 12 Maii 1905.

A. Card. Tripepi, *S. R. C. Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarius.*

II.

Sull' ora di anticipare il mattutino, sia in privato, sia nel coro.

Placentina in Hispania – 12 Maii 1905—Hodiernus Rev.mus Episcopus Placentinus in Hispania Sacrorum Rituum Congregationi reverenter exposuit:

Ex controversia, abhinc paucis annis exorta, circa horam, qua Ma-

(1) Vedi questo Vol. pag. 158.

tutinum pro insequenti die incipi possit, asserentes quidam talem horam esse secundam pomeridianam, negantes alii, eamque potrahentes ad dimidietatem vesperae, prout in Directoriis dioecesanis praescribitur, quamdam anxietatem non parvipendendam oriri inter obstrictos ad Divinum Officium. Quapropter idem Rev.mus Episcopus sequentia dubia solvenda subiecit :

I. Utrum, in privata recitatione, Matutinum pro insequenti die incipi possit hora secunda pomeridiana, aut standum sit tabellae Directorii dioecesani omni tempore ?

II. Utrum etiam in publica seu chorali recitatione officium incipi possit hora secunda pomeridiana ?

III. Utrum hora recitandi Matutinum annumerari queat indiscriminatim ex meridiano circulo locali, aut ex meridiano circulo officiali dicto *Greenwik,* qui quidem anticipat horam circuli localis per tertiam horae partem plus minusve ?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem supscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, respondendum censuit :

Ad I. Consolantur probati auctores.

Ad II. *Negative,* nisi habeatur Indultum.

Ad III. Ad libitum.

Atque ita rescripsit. Die 12 Maii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III

Nel giorno di S. Canuto (14 genn.) si può riporre un santo perpetuamente trasferito — La festa del Nome di Gesù, trasferita, non deve riporsi necessariamente al 28 gennaio — La festa della Purificazione di M. V., trasferita, non potendosi celebrare il 3 febbr., si celebrerà il 4 — La festa det SS. Cuor di Gesù, trasferita, in concorrenza di quella del Preziosiss. Sangue, prevale a questa, la quale si celebra il dì seguente — Nella messa della solennità, trasferita in Domenica, quando non vi ha messa conventuale, si fa la s.la comm. della Domenica — La festa del Patrono o del Titotare, occorrendo colla Domen. in Albis o colla SS. Trinità, non se ne canta la messa.

Agennen. — 19 Mai. 1905 —Hodiernus Calendarii Agennensis Redactor, de consensu Rev.mi sui Ordinarii, Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione, proposuit :

I. An in Ecclesia, ubi S. Felix (14 Ian.) est Patronus vel Titularis, festum S. Hilarii reponi debeat, tamquam in sedem propriam, in diem 19 Ianuarii, quae est dies infra Octavam, cum de S. Canuto nihil sit agendum? Et quatenus *affirmative*, an Calendarium particulare huic responsioni contrarium sit corrigendum?

II. An dies 28 Ianuarii adeo sit propria festo SS.mi Nominis Iesu transferendo, iuxta decretum 6 Sept. 1895, ut hoc festum poni nequeat in diem 19 Ianuarii, quae est dies infra Octavam v. gr. S. Hilarii Patroni et Titularis quando nempe Dominica II post Epiphaniam incidit in diem 14 Ianuarii, ut anno proximo eveniet? Et quatenus *affirmative*, an Calendarium particulare sit corrigendum ut supra?

III. Utrum festum Purificationis cum Dominica Septuagesimae occurrens, tranferri debeat in diem 4 Februarii, quando scilicet feria II seu die 4 Februarii occurrit festum Patroni vel Titularis seu duplex primae classis, vel ulterius transferendum sit in primam diem non impeditam iuxta Rubricas?

IV. Quando festum SS.mi Cordis Iesu die 29 Iunii occurrit, in diem 30 transfertur tamquam in sedem propriam. Quid vero in Ecclesia propria S. Pauli, cuius festum est primae classis et primarium? Utrum festum SS.mi Cordis transferri debeat iuxta Rubricas in proximam diem non impeditam, an potius in Dominicam, ne longius protrahatur, translato inde festo Pretiosissimi Sanguinis in feriam III sequentem?

V. An, ubi adest obligatio chori, si non cantetur Missa officio conformis, in Missa solemnitatis in Dominicam translatae fieri debeant commemorationes et quaenam sunt illae commemorationes?

VI. An festo Patroni vel Tituli Ecclesiae occurrente cum Dominica in Albis vel Trinitatis, possit cantari Missa Patroni vel Tituli praesertim ubi non adest obligatio chori, quum hae duae Dominicae non annumerentur in Rubrica Missalis de Translatione festorum?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque sedulo perpensis, respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam.

Ad IV. Transferatur in Dominicam sequentem, translato festo Pretiosissimi Sanguinis D. N. I. C. in feriam III sequentem.

Ad V. Servetur Decretum n. 3754 *Declarationis Indulti pro solemnitate festorum transferenda* 2 Dec. 1891 ad II (1).

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Pro solemnitate, quae transfertur non-

Ad VI. *Negative*, et serventur Rubricae reformatae Missalis Romani tit. VI *De translatione festorum*, et decreta n. 3754 uti supra ad III, et n. 3924 *Strigonien.*, 3 Iulii 1896 ad V. (1).

Atque ita rescripsit, die 19 Maii 1905.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praefectus.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

VI.

Si riconosce e si conferma il Rituale proprio dell' Ordine Carmelitico e lo si completa col Rituale comune.

Ord. Carmelitar. Antiquae Observantiae — 24 Mai. 1905 — " R. P. Simon Bernardini Ordinis Carmelitarum Antiquae Observantiae, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia, reformata, pro opportuna solutione, humillime exposuit:

I. An ritus proprius, quo Carmelitae Antiquae Observantiae utuntur in celebratione Missae, et in administratione Sacramentorum et Sacramentalium, retinendus sit ab omnibus Religiosis ad Ordinem pertinentibus, iis non exceptis, qui ad Paroecias regendas assumuntur?

II. An sit improbanda praxis recepta in Liturgia Carmelitica, ut quae formae ac caeremoniae pro uno vel altero Sacramento vel Sacramentali deerant in ritu Ordinis peculiari, ex Rituali Romano desumerentur?

---

nisi unica missa intelligitur, more votivo canenda, ut in festo cum *Gloria*, una tantum oratione, *Credo* et Evangelio S. Ioannis in fine: ubi tamen non adsit missae conventualis obligatio, addatur sola commemoratio Dominicae sub distincta conclusione, eiusque Evangelium in fine. „

(1) Il decreto cit., n. 3754 ad III suona così: "Si festum, cuius esset transferenda solemnitas, incidat in aliquam ex Dominicis I classis (Palmarum excepta) semiduplicis aut duplicis minoris ritus, cantabitur missa de Dominica et illius primae orationi adiungetur, sub unica conclusione, occurrentis festi commemoratio: quoad reliqua serventur Rubricae; et de dicta solemnitate nihil amplius fiat. Si vero incidat in Dominicam Palmarum aut in festum aliquod ex solemnioribus universalis Ecclesiae; nulla de eo commemoratio fiat, neque transferatur solemnitas, sed officium tantum iuxta Rubricas. „

L' altro decreto cit. n. 3924 ad V dice: " Iuxta Rubricas et decreta, missa votiva solemnis de Patrono transferenda infra octavam Paschae et Pentecostes, praeter feriam II et III, celebrari potest non omissa conventuali et parochiali missa de die, ubi eam celebrandi adsit obligatio. Hinc quaeritur num talis missa solemnis de Patrono transferendo decantari valeat in Dominicis Passionis, in Albis et SS. Trinitatis? — Resp.: *Negative.* — N. d. R.

III. Et quatenus affirmative ad I et Negative ad II; An in facultate sit Prioris Generalis Ordinis Carmelitarum Antiq. Observ. tam ritus peculiares Ordinis, quam eos qui ex Rituali Romano supplentur, in unum volumen colligere sub titulo " *Ritualis Carmelitici* „ et omnibus suis subditis hujus Ritualis observantiam praescribere?

Sacra porro Rituum Congregatio, in peculiari Coetu ad Vaticanum habito, die 16 vertentis mensis Maji, proponente E.mo et R.mo D.no Cardinali Vincentio Vannutelli Episcopo Praenestino, et Relatore, audito etiam R. P. D. Alexandro Verde S. Fidei Promotore, omnibusque sedulo perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative.

Ad III. Affirmative (1).

Quas resolutiones Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X ab infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Pro Praefecto relatas Sanctitas Sua ratas habere et confirmare dignata est. Die 24 Maji 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

V.

Si riprovano talune consuetudini relative all' uso della stola in coro e de' piviali ne' vesperi.

Oriolen. — 30 Mai. 1905 — Rev.mus D.nus Ioannes Maura y Gelabert, Episcopus Oriolensis, vehementer exoptans ut Rubricae et Decreta, quae ad divinum cultum spectant, rite serventur, Sacrae Rituum Congregationi ea quae sequuntur humiliter exposuit:

In Cathedrali ecclesia Oriolensi inde ab anno 1626 adest consuetudo, vi cuius Canonicus Hebdomadarius utitur stola in omnibus Horis canonicis persolvendis. Item diebus in quibus iuxta Caeremoniale Episcoporum assumenda sunt pluvalia, accipiuntur hoc modo: Hebdomadarius habens stolam supra mozzetam, manet in habitu chorali usque ad hymnum infra cuius cantum accipit pluviale; duo benefi-

(1) Con questo decreto viene autorevolmente risoluto il dubbio se i PP. Carmelitani possano dare la trina benedizione, per cui si citavano due decreti della S. C. dei Riti, uno che affermava, l'altro che negava (V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 522, n. 98). Essendosi ora confermato ciò che sta disposto nel *Rituale Carmelitico*, in cui si contiene la formola della trina benedizione, questa ora può darsi senz' alcun dubbio — N. d. R.

ciati in festis minus solemnibus, simul cum duobus Canonicis in solemnioribus, illud accipiunt in principio Vesperarum, sed tam omnes isti quam Hebdomadarius pluviale assumunt in ipso choro quin in sacristiam conveniant; tempore vero incensationis idem Hebdomadarius associatur ad altare a duobus aliis Beneficiatis simplici habitu chorali indutis. Tandem in fine Vesperarum omnes, qui pluvialia assumpserunt, illa deponunt quin e choro egrediantur. Nunc vero cum circa legitimitatem harum consuetudinum graves dubitationes exortae sint nuperrime et inter ipsos Capitulares non conveniat quid agendum sit, idem Ordinarius ad omnem ambiguitatem et inquetudinem e medio tollendam insequentium dubiorum solutionem a S. C. expetivit; nempe:

I. An huiusmodi usus stolae, saltem attenta perantiqua consuetudine, uti legitimus sit habendus ideoque servandus?

II. An vi eiusdem consuetudinis, Hebdomadarius possit manere in habitu chorali usque ad hymnum et nunc assumere pluviale?

III. An pluvialia in Vesperis solemnibus possint assumi et deponi in ipso choro quin necesse sit in sacristiam convenire?

IV. An, qui assistunt Hebdomadario tempore thurificationis, debeant esse iidem qui ab initio parati fuerunt, vel possint esse duo alii Beneficiati simplici habitu chorali induti?

V. An sustineri possit consuetudo, ut duo Canonici, absente Episcopo, induantur pluvialibus ad fungendum munere assistentium in diebus solemnioribus prout in hac Cathedrali consuetum fuit pro Vesperis?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita etiam sententia Commissionis Liturgicae, reque diligenter expensa, rescribendum censuit:

Ad I. *Negative* iuxta decretum n. 1275 *Dalmatiarum* 4 Aug. 1663 ad 3 (1).

Ad II. et III. *Negative*, et servetur Caeremoniale Episcoporum, lib. II, cap. III, n. 1, 2, 3 et 4.

Ad IV. *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad secundam, et servandum Caeremoniale Episcoporum, loco citato n. 10.

Ad V. *Negative* iuxta decretum n. 1391 *Papien.* 20 Iulii 1669 ad 3 (2).

Atque ita rescripsit. Die 30 Maii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Utrum hebdomadarius debeat semper in choro uti stola, vel absque ea peragere sua officia? Caeremoniale enim Episcoporum nihil de stola mentionem facit in decandandis horis canonicis.— Resp.: *Non debent uti stola.* „ — N. d. R.

(2) Il cit. decreto suona così: " Non teneri canonicos ad assistentiam Vesperarum cum pluvialibus. „ — N. d. R.

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Possono costituirsi nella stessa Chiesa più congregazioni secolari del Terz' Ordine francescano per le diverse nazioni.

Beatissime Pater,

Minister Provincialis Ordinis Fratrum Minorum, in regulari Provincia Immaculatae Conceptionis apud Rempublicam Brasiliensem commorantium, praevio sacrorum pedum osculo, humillime Sanctitati Tuae exponit, apud unam eamdemque Ecclesiam Conventui Fratrum Minorum adnexam et maxime, in Dioecesi Curitybensi, exstare quatuor Congregationes, vel plures paucioresve, Tertii Ordinis Saecularis Sancti Francisci, propter diversas Sodalium nationes, ita ut unaquaeque habeat suos ab invicem independentes officiales, proprios coetus, sub proprio Directore spirituali. Inde quaerit:

I. — Utrum liceat eiusmodi diversas Congregationes in una eademque Ecclesia, sive in iisdem sive in diversis Ecclesiae Cappellis, habere?

II. — Utrum sic Indulgentias lucrari valeant Confratres, qui ad diversas eiusmodi pertinent Congregationes?

Et Deus, etc.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita declarat: Nihil obstare, quominus Sodalium Tertii Ordinis Saecularis Sancti Francisci Congregationes constituantur, prout exponitur, simulque gaudeant Indulgentiis aliisque spiritualibus gratiis et privilegiis ipsis concessis.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 8 Martii 1905.

Pro-Secret. Ios. M. Can. Coselli, *Substitutus.*

II.

Anche negli oratorii semipubblici dei Terziarii che vivono in comunità, possono questi lucrare le indulgenze del 1.° e 2.° Ordine.

Quum per Decretum Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, sub die 28 Augusti 1903 (1), concessum sit, ut Tertiariorum Ecclesiae iisdem Indulgentiis gaudeant, quibus Ecclesiæ

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 215.

respectivi primi et secundi Ordinis fruuntur, quaesitum est ab hac Sacra Congregatione:

" Num quando agitur de lucrandis praefatis Indulgentiis sub nomine *Ecclesiae* Tertiariorum veniant non solum Oratoria publica, sed etiam semipublica, in quibus, ex Decreto Sacrae Rituum Congregationis, diei 23 Januarii 1899 (1), non modo qui sunt de Communitate, sed alii etiam Christifideles satisfacere queunt diebus festis praecepto audiendi Sacrum? „

Et Sacra Congregatio, audito etiam Consultorum voto, respondendum mandavit:

" Negative; et supplicandum Sanctissimo, ut benigne extendere dignetur etiam ad Oratoria semipublica Tertiariorum privilegium lucrandi Indulgentias, de quibus in casu, sed favore tantum eorumdem Tertiariorum caeterarumque personarum cum ipsis in Communitate degentium „ (2).

De quibus facta relatione Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X, in Audientia habita die 22 Martii 1905, ab infrascripto Cardinali Præfecto, eadem Sanctitas Sua resolutionem Sacrae Congregationis benigne confirmavit, simulque petitam extensionem concessit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 22 Martii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen.* Secret.

III.

Il superiore che impartisce ai sudditi l' assoluzione generale può lucrarla egli ancora.

Ord. Min. Capuccinor. — 1 Febr. 1905 — Fr. Iucundus a Montonio, Ord. Min. Capuccinorum Procurator Gen.lis, Sacrae Congregationi Indulgentiarum sequentia dubia solvenda proposuit:

1. Quaenam sit formula adhibenda ad impertiendam Absolutionem generalem Regularibus modo privato, id est, immediate post sacramentalem Confessionem?

2. Utrum Superior regularis, aut eius delegatus, cum Absolutionem

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XI, pag. 12.

(2) Questo rescritto vale solamente quando nella casa religiosa non vi sia annesso un oratorio pubblico e se vi si trovino più oratorii semipublici, vale solamente pel principale.

generalem propriae Communitati impertit, et ipsemet eamdem recipiat, an alius Sacerdos ei impertire debeat?

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, respondendum censuit:

Ad 1.um ad S. Rituum Congregationem.

Ad 2.um Affirmative ad 1.am partem; Negative ad 2.am.

Datum Romae e Secret. eiusdem S. Congr. die 1 Februarii 1901.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praefectus.*

Pro Secr. Ios. M. Can. COSELLI, *Substit.*

IV.

Indulg. di 300 giorni ad un atto di adorazione e di ringraziamento alla SS. Trinità.

Beatissimo Padre,

Prostrata al bacio del S. Piede, la Priora delle Carmelitane Scalze di Bologna sopplica la Santità Vostra a voler benignamente concedere l'indulgenza di trecento giorni, applicabile anche ai defunti, da lucrarsi una volta al giorno da tutti coloro che col cuore almeno contrito e divotamente reciteranno i seguenti

ATTI DI ADORAZIONE E RINGRAZIAMENTO ALLA SS. TRINITÀ.

Santissima Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, eccoci prostrati alla vostra divina presenza! Noi ci umiliamo profondamente, e vi domandiamo perdono delle nostre colpe.

Vi adoriamo, o Padre onnipotente, e con tutta l'effusione del cuore vi ringraziamo di averci dato il vostro divin Figliuolo Gesù per nostro Redentore, e di averlo lasciato con noi nell'augustissima Eucaristia sino alla consumazione dei secoli, rivelandoci le meraviglie del suo Sacro Cuore in questo mistero di fede e di amore! *Gloria Patri*, ecc.

O divin Verbo, amabilissimo Gesù Sacramentato, noi vi adoriamo, e con tutta l'effusione del cuore vi ringraziamo di aver preso umana carne, e di esservi fatto per la nostra redenzione Sacerdote e Vittima del sacrifizio della Croce: sacrifizio che per eccesso di carità del vostro Cuore adorabile Voi rinnovate sui nostri altari ad ogni istante nel mondo. O Sommo Sacerdote, o divina Vittima, concedeteci di onorare il vostro santo Sacrifizio nell'augustissima Eucaristia con gli omaggi di Maria Santissima e di tutta la vostra Chiesa trionfante, purgante e militante. Noi ci offriamo tutti a Voi, e poichè vi degnate

di volerci vittime con Voi, accettate la vostra offerta, unitela alla Vostra, e benediteci. *Gloria Patri* ecc.

O divino Spirito Paraclito, noi vi adoriamo e con tutta l' effusione del Cuore vi ringraziamo di avere con tanto amore per noi operato l' ineffabile beneficio dell' incarnazione del Divin Verbo, beneficio che nell' augustissima Eucaristia si estende e amplifica continuamente. Deh! per questo adorabile mistero della carità del Sacro Cuore di Gesù, concedete a noi ed a tutti i peccatori la vostra grazia. Diffondete i vostri santi Doni sopra di noi a sopra tutte le anime redente, ma in modo speciale sopra la santa Chiesa, Sposa di Gesù Cristo e madre nostra, sopra il suo Capo visibile il Sommo Pontefice Romano, sopra tutti i Cardinali, i Vescovi e Pastori delle anime, sopra i Sacerdoti e sopra tutti gli altri ministri del Santuario. Così sia. *Gloria Patri*, ecc.

Che della grazia ecc.

SS. D. N. Pius PP. X in audientia habita die 22 Martii 1905 ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 22 Martii 1905.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praefectus.*
Jos. M. Can.cus COSELLI, *Substit.*

V.

Indulg. di 300 giorni ad una preghiera per una buona scelta dello stato

Beatissimo Padre,

Enrico Radaeli, S. J., Direttore spirituale del Pontificio Collegio Leonino di Anagni, prostrato ai piedi della S. V., umilmente implora a favore di tutti coloro che reciteranno la infrascritta preghiera del P. de Doss, per la buona scelta dello stato, l' indulgenza di trecento giorni una volta al giorno, e la plenaria se, dopo averla recitata per lo spazio d' una novena, in uno dei nove giorni si accosteranno ai SS. Sacramenti della confessione e della comunione; supplica inoltre che le predette indulgenze siano applicabili alle anime purganti.

PREGHIERA PER OTTENERE UNA BUONA SCELTA DELLO STATO

" O mio Dio, Tu che sei il Dio della sapienza e del consiglio, Tu che leggi nel mio cuore la retta volontà di piacere a Te solo, ed

anche regolarmi, riguardo alla mia scelta dello stato, conforme in tutto ai tuoi santissimi desiderii; concedimi per l'intercessione della SS.ma Vergine, Madre mia, e dei miei Santi protettori, specialmente di S. Giuseppe e di S. Luigi Gonzaga, la grazia di conoscere quale stato io devo prendere, e di abbracciarlo, conosciuto, affinchè io possa cercare ed accrescere in esso la tua gloria, operare la mia salute e meritarmi quel premio celeste, che Tu hai promesso agli esecutori del tuo divino volere. — Amen.„

Devote recitantibus hanc precem 300 dierum indulgentiam concedimus semel in die lucrandam.

Die 2 mensis Marialis an. 1905.

PIUS PP. X.

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic S. Congr. ni Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem, etc.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congr., die 6 Maii 1905.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

VI.

Indulg. di 300 giorni ad una preghiera alla SS. Vergine

Preghiera.

O Maria, Tu, che incoronata di stelle hai per isgabello ai Tuoi piedi la luna e per seggio le ali degli Angeli, inchina il Tuo sguardo a questa valle di affanni, e ascolta la voce di chi solo in Te pone il suo rifugio e la sua speranza.

Tu ora godi le dolcezze infinite del Paradiso; ma pure in mezzo al gaudio e allo splendore porti sempre nel più intimo dell'animo la ricordanza di quanto hai sofferto nella Tua vita, Tu pure hai provato gli stenti di questo esilio, e perciò sai come amari scorrono i giorni a chi vive nel dolore.

Sempre nel Tuo pensiero sta un monte sparso di armati e di squallore: odi sempre una voce pur troppo a Te nota, che Ti dice: *o donna, eccoti in mia vece il tuo figlio.* E quelle immagini Ti commuovono di profonda tenerezza e Tu senti, o beata, che su quel monte e con quelle parole fosti destinata a madre dei credenti.

E senza di Te che sarebbe la vita ai miseri figli di Adamo? Ognuno di essi ha un dolore che lo travaglia, un affanno che l'opprime, una ferita che lo tormenta. E tutti ricorrono a Te, come al porto di sa-

lute ed alla fonte di ogni ristoro. Quando le onde si abbaruffano in tempesta, volgesi a Te il navigante, e da te implora calma. A Te ricorre l' orfana che, come un fiore nel deserto, vedesi esposta al turbine della vita. A Te supplicano i poveri che veggono mancarsi il vitto quotidiano; ed alcuno non vi ha che resti privo di soccorso e di consolazione. Ma se tutti rinvengono in Te aiuto e ristoro, che diremo noi, cui suoli mostrarti viva come stai nel Cielo?

O Madre, Madre di tutti, illumina le menti, ammollisci i cuori, perchè quell' amore purissimo, che si riversa dagli occhi Tuoi, si spanda d' ogni intorno e produca i frutti stupendi che il Tuo Figliuolo preparò spargendo il suo Sangue, mentre tu sostenevi i più atroci spasimi sotto la sua croce.

Ai fedeli, che reciteranno devotamente questa preghiera, accordiamo per una volta al giorno l' indulgenza di 300 giorni.

Dal Vaticano, lì 24 marzo 1905.

PIUS PP. X.

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congreg., die 2 Iunii 1905.

D. Panici Archiep. Laodicen., *Secr.rius.*

Commissione Pontificia per gli Studii Biblici

Norma per gl' interpreti cattolici circa le citazioni implicite contenute nella Sacra Scrittura.

Cum ad normam directivam habendam pro studiosis S. Scripturae proposita fuerit Commissioni Pontificiae de re biblica sequens quaestio, vid.:

« Utrum ad enodandas difficultates quae occurrunt in nonnullis S. Scripturae textibus, qui facta historica referre videntur, liceat exegetae catholico asserere agi in his de citatione tacita vel implicita documenti ab auctore non inspirato conscripti, cuius adserta omnia auctor inspiratus minime adprobare aut sua facere intendit, quaeque ideo ab errore immunia haberi non possunt? »

Praedicta Commissio respondendum censuit:

« Negative, excepto casu in quo, salvis sensu ac judicio Ecclesiae, solidis argumentis probetur: 1.° hagiographum alterius dicta vel do-

cumenta revera citare.; et 2.° eadem nec probare nec sua facere, ita ut iure censeatur non proprio nomine loqui. „

Die autem 13.ª Februarii an. 1905, SANCTISSIMUS, referente me infrascripto consultore ab Actis, praedictum responsum adprobavit atque publici iuris fieri mandavit.

Fr. DAVID FLEMING, O. M., *Consultor ab Actis.*

Secreteria de' Brevi.

Indulgenze annesse alla pia opera di Maria Immacolata per la conversione delle donne infedeli, eretiche e scismatiche.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Cum, sicut ad nos relatum, Parisiis canonice erectum extet pium Opus a Maria Immaculata nuncupatum, cuius sodales ex utroque sexu iam per universum fere terrarum orbem diffusi, piis precibus mulierem ethnicarum, haereticarum vel schismaticarum ad veram fidem conversionem procurare student; Nos, ut tam frugiferum Opus sacro indulgentiarum praesidio potiora capiat, Deo favente, incrementa, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu in dictam Societatem nunc et in posterum ubique terrarum adlectis, qui vere poenitentes ac confessi ac S. Communione refecti, festivitate Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis aut uno quo cuique eorum libeat e septem diebus continuis immediate sequentibus, unoque alio per annum die similiter pro uniuscuiusque sodalis arbitrio eligendo, singulis annis devote ecclesiam quamlibet sive publicum Oratorium visitaverint, ibique pro christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo praefatorum die id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper dictis memorati pii Operis sodalibus nunc et in posterum pariter ubique terrarum existentibus, quoties lingua latina, vel alio quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, corde saltem contrito recitent antiphonam quae incipit *Salve Regina*, toties trecentos dies de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxa-

tionem etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse indulgemus. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium litterarum transuptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis, eadem prorsus adhibeatur fides, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae ; utque derogatae sint aliae quaevis indulgentiae dicto pio Operi alias forte cencessae, prout per praesentes Apostolica auctoritate derogamus.

Datum Romae, apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXI Junii LCMIV, Pontificatus Nostri anno primo.

Pro D.no Card. MACCHI
NICOLAUS MARINI *Secret.*

PIUS PP. X.

Motv Proprio

Conferma la unione delle orsoline e concede loro indulgenza.

Apostolicae Sedi id semper in votis fuit, ut religiosa Instituta, nominatim ea quae iuventuti imbuendae dant operam , sese mutatis temporum et rerum adiunctis, immutato manente spiritu, congruenter aptare studerent. Quod si opportunum hoc fuit quolibet tempore, aetate hac nostra esse necessarium res ipsae plane demonstrant.

Quamobrem, quum Decessor Noster f. r. Leo XIII compertum perspectumque haberet, Ursulinarum Ordinem, cui vel illud praecipuae laudi vertendum quod nobile munus instituendi adolescentulas maturrime suscepit, novis rerum necessitatibus non perfecte nec ex omni parte respondere, eo praesertin quod monasteria quibus coalescit, quum sui quaeque iuris essent, nec se invicem adiuvare et praesidio esse, nec mutua virtutis aemulatione ad meliora et maiora se excitare valerent; idcirco huic rerum conditioni opportuna atque salutaria afferenda censuit remedia. Et re quidem vera a cunctis Ursulinarum domibus, ubique terrarum existentibus, litteris die 21 iulii 1899 datis, exquiri mandavit num scilicet Instituto universas domos complectenti habentique sedem principem in Urbe, si quando per auctoritatem S. Sedis exurgeret, libenter accederent; et quum supra sexaginta ex illis sese id libentissime velle respondissent, idem Pontifex primum pro temporum natura vivae vocis oraculo die 28 novembris 1900, deinceps per decretum a Sacra Congregatione Episcoporum et

Regularium die 17 iulii 1903 editum, praedictam Unionem adprobavit.

Quod ad Nos attinet, iam a primordiis pontificatus Nostri dicti Instituti Constitutiones, item per decretum a S. Congregatione Episcoporum et Regularium die 14 septembris 1903 datum, ratas habuimus; nec ullam praetermisimus occasionem, singularem, qua illud prosequimur, benevolentiam Nostram testificandi, laetissimo etiam cernentes animo alias atque alias domos paullatim ad illud convenire.

Nunc vero, quum uberes fuctus, quos Ursulinarum coniunctio peperit, per Nos ipsos perspexerimus, quumque uberiores, quos in futurum est paritura, prospiciamus; Nos non solum unionem hanc feliciter initam, sed et Constitutiones eidem Instituto datas, auctoritate Nostra iterum plenissime adprobamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis Apostolicae fiirmitatis robur adiicimus.

Volentes insuper specialibus favoribus dictum Ursalinarum Institutum augere, omnibus et singulis eiusdem Insituti Sodalibus redeunte anniversaria die, qua Ursulinarum unio ab Apostolica Sede adprobata fuit, videlicet die 28 novembris, in perpetuum plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino impertimus. Quam indulgentiam etiam animabus fidelium Purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse concedimus.

Ex his sponte elucet quantum Nos optemus, ut institutum tam fausto incoeptum, aucto in dies adhaerentium numero, in maius provehatur, latiusque pateat. Quapropter vehementer adhortamur illas, quae adhuc extra Institutum versantur, familias, ut sese eidem adsciscere velint. Neque dubitamus quin Venerabiles Fratres Nostri Episcopi in quorum dioecesibus huiusmodi Ursulinarum domus existunt, non solum earumdem votis obsecundent, verum etiam cunctantes, si quae fuerint, ad optatam consociationem suaviter flectant, persuasum plane habentes quod dicti Instituti Constitutiones ita sint concinnatae ut quarumlibet nationum consuetudinibus atque indoli aptissime congruant.

Volumus autem ut praesentes Litterae ad singulos, de quibus supra, Episcopos mittantur, eorumque cura, in linguam vernaculam ad verbum diligenter versae, in qualibet Ursulinarum domo, speciali ad id indicto conventu, legantur.

Haec ad maius Ursulinarum Instituti bonum atque incrementum edicimus, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum, die VIII maii an. MDCCCCV, Pontificatus Nostri secundo.

PIVS PP. X.

Secreteria di Stato

Intorno alla edizione tipica Vaticana dei Libri liturgici Gregoriani.

Reverendissimo Padre,

Dal lavoro preparatorio della Commissione Pontificia per l' Edizione Vaticana dei Libri Liturgici Gregoriani vengono posti in rilievo i molteplici vantaggi che offre una semplificazione nell' opera di compilazione, onde rendere più proficui i risultati ottenuti finora dalla iniziata riforma del Canto Gregoriano.

Il Santo Padre adunque, dopo avere nuovamente rivolto ai Monaci del monastero di Solesmes per l' opera illuminata e proficua prestata dai medesimi nella riforma delle sacre melodie della Chiesa, si è benignamente compiaciuto di decidere che la pubblicanda edizione Vaticana sia basata sull' edizione benedettina pubblicata a Solesmes nel 1895, riconoscendo per tal modo il giusto valore di quella intrapresa riforma. Alla P. V. poi, come presidente della Commissione Pontificia, il Santo Padre affida il delicato incarico di rivedere e correggere l' edizione in parola, ed in questo lavoro Ella si farà coadiuvare dai diversi membri della Commissione, valendosi all' uopo dei preziosi studî paleografici eseguiti sotto la sapiente direzione del R.mo Abate di Solesmes. Ed affinchè l' importante lavoro proceda maggiormente alacre e concorde, la Santità Sua si riserva di fare appello ai vari componenti la Commissione perchè questi più direttamente applichino l' opera del loro studio a quei libri liturgici, la cui riforma melodica è ancora meno inoltrata.

A garantire poi l' attuazione di tali disposizioni, il Santo Padre si è ulteriormente degnato di stabilire quanto qui appresso Le notifico a nome della prelodata Santità Sua:

1) La santa Sede prenderà sotto la sua autorevole e suprema protezione l' Edizione speciale dei libri liturgici che raccomanda come tipica, lasciando per altro il campo libero agli studii dei competenti nella disciplina Gregoriana.

2) Per evitare qualsiasi monopolio, sia di diritto che di fatto, l' Edizione Vaticana tipica potrà essere liberatamente riprodotta dagli editori, purchè osservino le condizioni fissate nel *Motu proprio* del 25 aprile 1904 (1).

3) I Membri ed i Consultori della Commissione si presteranno di

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 128.

buon grado per agevolare il còmpito del Presidente, col concorso dei loro lumi e della loro scienza, e saranno a disposizione della Santa Sede per eseguire gli altri lavori affini e per esaminare le pubblicazioni dà approvarsi dalla S. Congregazione dei Riti.

4) Onde salvaguardare alla Santa Sede, al presente ed in avvenire, i suoi indiscutabili diritti sul canto sacro, parte integrante del patrimonio della Chiesa Cattolica, l' alta direzione dell' opera, sia per la composizione dei libri liturgici, sia per l' approvazione da darsi alle varie pubblicazioni liturgiche, specialmente ai proprii Uffici nuovi, viene affidata all' E.mo Cardinale Prefetto della S. Congregazione dei Riti, che si concerterà col Presidente della Commissione per le opportune disposizioni e misure : e queste saranno poi attuate d' accordo col sottoscritto Cardinal Segretario di stato.

5) I diritti di proprietà della Santa Sede, cioè, la stampa per la Santa Sede medesima e per gli editori da essa già autorizzati a riprodurre l' Edizione Vaticana, sono garantiti dal carattere della pubblicazione, dalla fisionomia propria della Edizione stessa e dalla formale rinuncia generosamente emessa in favore della Santa Sede dal Padre Abate di Solesmes e dalla P. V. di tutti i risultati già pubblicati dai loro precedenti lavori.

6) Queste disposizioni, e specialmente la base della Edizione Vaticana, cioè l' Edizione fatta a Solesmes nel 1895, serviranno a tutelare la lettera e lo spirito degli anteriori documenti Pontifici, compreso il Breve indirizzato al Padre Abate di Solesmes il 22 maggio 1904, e ad addivenire alla migliore soluzione scientifica e pratica.

Nel portare a conoscenza della Paternità Vostra queste disposizioni del S. Padre, ben sicuro che Ella, nel suo solerte zelo, rivolgerà tutte le sue diligenti cure alla completa attuazione delle medesime disposizioni, mi giovo dell' incontro per confermarmi colla più distinta stima

Della P. V. Rev.ma

Roma, 24 giugno 1905.

Aff.mo nel Signore
R. Card. Merry del Val

Rev.mo Padre D. Giuseppe Pothier, Abate O. S. B.,
Presidente della Commissione Pontificia per l' Edizione Vaticana dei Libri Liturgici Gregoriani.
Roma.

Vicariato di Roma

I.

Circolare dell' E.mo Card. Vicario ai parroci sul modo d' insegnare la dottrina cristiana.

Molto Reverendo Signore,

Rimettiamo alla S. V. Molto Reverenda una copia della lettera enciclica che la Santità di N. S. si è degnata dirigere a tutti i Vescovi del mondo cattolico, intorno all' insegnamento della dottrina cristiana (1). La grande importanza che ha il venerato documento pontificio, specialmente per i parroci, e il desiderio che al più presto il popolo di Roma abbia ad esperimentarne i benefici effetti, c' induce a richiamare l' attenzione della S. V. particolarmente sopra alcune disposizioni contenute nell' Enciclica, aggiungendo quanto ci sembra opportune per facilitarne l' esecuzione.

Prima cosa da notarsi è che, da ora innanzi, l' insegnamento catechistico nelle singole parrocchie dovrà tenersi in tutti i giorni festivi dell' anno. In Roma era antica abitudine quella di far vacanza in un determinato tempo dell' anno, oltre alcune maggiori solennità. Il S. Padre vuole che questa abitudine cessi, e il catechismo non si sospenda mai. Nè deve opporsi che in alcune epoche dell' anno pochi si cureranno d' intervenire; giacchè alla trascuratezza dei fedeli conviene porre un argine con lo zelo dei parroci, i quali a questo riguardo non tralascino di ammonire con carità, ma instantemente, il popolo, memori dell' insegnamento dell' Apostolo: *insta opportune, importune: argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina.*

Nè solamente alla gioventù, ma si deve far conoscere a tutti la importanza del catechismo e il dovere d' istruirsi in esso, intervenendo alla spiegazione che, secondo le nuove disposizioni del Santo Padre, dovrà farsi parimenti, ogni festa dell' anno, per gli adulti. Per questa spiegazione, come per l' altra dei fanciulli, scelgano i parroci l' ora più adatta alle abitudini della popolazione loro affidata, e, qualora ragioni speciali non consigliassero diversamente, procurino che al catechismo impartito ai fanciulli, tenga subito dietro la spiegazione per gli adulti, e poi la recita di qualche preghiera e la benedizione con il SS.mo Sacramento.

Raccomandiamo poi vivamente di costituire al più presto, in ogni

(1) V. questo Vol. pag. 110.

parrocchia, la confraternita della dottrina cristiana, secondo il volere del Santo Padre. In Roma esiste già da secoli l' arciconfraternita di S. Maria del Pianto, alla quale dovranno aggregarsi le confraternite parrocchiali, per godere dei privilegi spirituali a quella concessi dai Romani Pontefici, e anche per ottenere quell' unità di direzione e di metodo che tanto concorre alla riuscita dell' apostolico ministero.

Infine ci è grato raccomandare lo studio accurato del Catechismo Romano, compilato per decreto del Sacrosanto Concilio di Trento e che vuole il Santo Padre serva sempre di guida ai parroci nell' insegnare ai fedeli la dottrina di Gesù Cristo.

A tale proposito crediamo opportuno ordinare che, come periodicamente i parroci sono tenuti ad intervenire alla soluzione del caso morale, così per turno debbano fare una istruzione catechistica sopra un punto del catechismo diocesano, servendosi del catechismo Tridentino. A ciò possono bene giovare le conferenze parrocchiali che si tengono il giovedì nelle singole parrocchie, purchè mantengono il carattere che avevano nella loro istituzione. Scelta pertanto l' ora più opportuna per tutti, prima di ogni altra cosa si legga da un parroco, a turno, i' istruzione catechistica, come sopra si è detto, occupando poi il tempo che rimane nel trattare insieme tutto ciò che può riferirsi ai singoli ministeri e alle varie opere parrocchiali.

Le istruzioni catechistiche dovranno poi essere depositate nella Segreteria del Vicariato, e potranno anche essere date alle stampe, per diffonderne il vantaggio a tutto il clero.

Siamo certi che tali disposizioni saranno dalla S. V. Rev.ma esattamente adempite, e in tale fiducia la benediciamo di cuore nel Signore.

Dalla Nostra Residenza il 18 maggio 1905.

PIETRO Card. Vicario
FRANCESCO Can. FABERI, *Segretario.*

II.

Si vieta alle superiore delle Comunità religiose di alloggiare uomini secolari.

Molto Reverenda Madre,

Da qualche anno si sono moltiplicate in Roma le opere di comunità religiose femminili, con grande vantaggio delle anime, e sviluppo molteplice della cristiana carità.

Di questo fatto consolantissimo dobbiamo rendere grazie al Signore, che non manca di soccorrere la sua Chiesa con mezzi proporzio-

nati alle necessità nuove dei tempi; ma è nostro dovere di vigilare attentamente su quanto dall' attività di queste congregazioni si viene attuando, allo scopo di accrescerne gli effetti benefici, e tener lontani quegli abusi che uno zelo, a volte poco illuminato e poco prudente, potrebbe introdurre.

Un punto tra gli altri ha richiamato la nostra attenzione e quella altresì del Santo Padre, ed è l' abitudine invalsa in parecchie comunità di ospitare, per un tempo più o meno lungo, nelle loro cose persone estranee. Questo fatto innegabile non si può sempre giustificare con lo spirito della carità cristiana, la quale si esercita con sacrifizio e disinteresse, e non deve ridurre mai una casa religiosa ad una specie di albergo.

Per ovviare a questo pericolo, il Santo Padre è venuto nella determinazione di dare gli ordini sequenti, che ci affrettiamo di comunicare a Vostra maternità:

1.° È assolutamente vietato di ospitare in case religiose di suore uomini secolari;

2.° Sarebbe desiderabile che nemmeno agli ecclesiastici fosse offerta ospitalità nelle case suddette; potendo essi usufruire di collegi o comunità religiose maschili chè abbondano in Roma;

3.° Si permette unicamente di ricevere signore e signorine che, trovandosi sole, amano una vita ritirata, che difficilmente potrebbero condurre altrove.

Nella certezza che tali ordini del S. Padre saranno subito e con la maggiore esattezza edempiti, la benediciamo di cuore nel Signore.

Dalla Nostra Residenza il 18 maggio 1905.

Pietro Card. Vicario
Francesco Can. Eaberi, *Secret.*

DEL FALSO MISTICISMO

(Cont. v. Vol. XVII pag. 119-124)

Proposizione LXIII.

Per viam internam pervenitur etiam ad mortem sensuum; quinimmo signum, quod quis in statu nihilitatis maneat, idest, mortis mysticae, est, si sensus exteriores non repraesentent amplius res sensibiles, ac si non essent: quia non perveniunt ad faciendum quod intellectus se ad eas applicet.

Un altro effetto della pretesa morte mistica di Molinos, cioè dello stato di annichilamento, si è la perdita dei sensi esteriori; i quali,

egli dice, non più rappresentano le cose sensibili, come se non vi fossero; dal perchè non giungono a trarre a sè l' applicazione dell' intelletto.

Questa proposizione venne qualificata *temeraria, scandalosa et periculosa in praxi.*

È perciò non solo falsa; ma piena di pericoli.

È falsa; giacchè i sensi, come strumenti di percezione, non vengono mai meno al loro compito: riferiscono sempre con esattezza alla mente ciò che percipiscono degli oggetti esteriori. L' intelletto poi non è libero di applicarsi o pur no ad essi: " Intellectus, dice l' Angelico (1. p. q. 115, a. 4), ex necessitate accipit ab inferioribus visis apprehensivis. „ E però non è vero che i sensi non giungono a trarre a sè l' applicazione dell' intelletto.

È vero che nei rapimenti e nelle estasi dei santi, i sensi esteriori tacciono, e in tale stato nulla percepiscono di quanto si opera attorno ad essi, od anche sul loro corpo. Ma questi sono fatti brevi ed eccezionali, che non costituiscono uno stato pernamente di vita come vorrebbe dare ad intendere il Molinos. Sono fatti che se per qualche tratto sospendono l' esercizio dei sensi, poi cessati ritornano l' animo allo stato antico, con tutte le sensazioni o piacevoli od ingrate che si avevano prima. S. Paolo, dopo essere stato rapito al terzo cielo (*sive in corpore sive extra corpus nescio, Deus scit*), ritornato in sè fu segno di tali assalti di concupiscenza che dovè frenare i sensi con dolorosi castighi: " Castigo corpus meum et in servitutem redigo; ne dum aliis praedicaverim ipse reprobus efficiar „ (1. Cor. IX, 27).

Dov' è dunque la morte mistica del Molinos e la perdita totale e permanente dei sensi?

La proposizione è piena poi di pericoli. Imperocchè, ammessa una volta la perdita dei sensi, l' anima può disobbligarsi dal resistere ad essi e dal mortificarli; e però qualsivoglia sensazione può ammettere o lecita o illecita, o buona o nefanda: il che a quali conseguenze perverse dà libero campo non v' ha chi nol vegga.

Invece, la vera morte mistica dei sensi ammessa da' DD. è quella di tenerli a freno e contraddirli di continuo. Ed eccone un saggio riferito dal ven. P. Alvarez de Par (*De natura perfect. vitae christ.*): " Si quae videre cupis, dum sunt inutilia, non videas; quae audire velles, si vana et curiosa, non audias; quae olfactui suavia aut gustui dulcia aut tactui mollia percipere concupiscis, si necessaria non sunt, nequaquam percipias, sed ab eis constanter abstineas. Similiter imaginationem cohibe, ne per vana discurrat.... Nec putes te perfectam veritatem assequi posse nisi ianuas sensuum claudas, per quas non solum imperfectiones multae, sed ipsa etiam animae mors in-

terdum ingreditur. „ — È questo il vero esercizio di perfezione che santifica le anime e le conduce a moralmente morire nei sensi.

Proposizione LXIV.

Theologus minorem dispositionem habet, quam humo rudis ad statum contemplativi. Primo, quia non habet fidem ita puram. Secundo, quia non est adeo humilis. Tertio, quia non adeo curat propriam salutem. Quarto, quia caput refertum habet phantasmatibus, speciebus, opinionibus et non potest ingredi in illum verum lumen.

Qui Molinos vuole eliminare anche i teologi dal suo sistema. Dice perciò che in un teologo vi ha difetto di fede, di umiltà, di interesse per la propria salute, e che ha il capo pieno di fantasmi, di specie, di opinioni e di speculazioni che gl' impediscono l' ingresso di quel vero lume. Alla morte mistica perciò da lui escogitata sono adatti solo gli uomini rozzi ed ignoranti.

Sotto un certo aspetto, la proposizione è vera: in quanto cioè i soli rozzi ed ignoranti possono farsi ingannare dal Molinos. Ma, negando essa l' attitudine ai colti e sapienti della vera vita spirituale e contemplativa, la proposizione deve qualificarsi *temeraria, scandalosa, perniciosa Ecclesiae et iniuriosa Theologis.*

Ciò che infatti asserisce qui il Molinos è contrario del tutto a quello che lo Spirito Santo suggerì per bocca dell' Apostolo, il quale esortava Timoteo ad attendere alla dottrina per acquistare la santità e la vita eterna (I. Tim. IV, 16): " Attende tibi et doctrinae : insta in illis. Hoc enim faciens et teipsum salvum facies et eos qui te audiunt. „ — Ed altrove (II. Tim. III, 14): " Tu vero permane in iis quae didicisti et credita sunt tibi : sciens a quo didiceris ; et quia ab infantia sacras literas nosti, quae te possunt instruere ad salutem. Omnis enim scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia : ut perfectus sit homo Dei ad omne opus bonum instructus. „ Perchè adunque l' uomo di Dio diventi perfetto e possa compiere ogni santa opera, fa mestieri che sia bene istruito nella dottrina vera e nelle sante scritture. Falso perciò che la scienza rallenti la fede, tolga l' umiltà, faccia trascurare la propria salvezza e riempia il capo d' idee che impediscono il lume divino.

Anzi S. Agostino attribuisce appunto alla scienza teologica il principio, il nutrimento, la difesa e la robustezza della fede (*De Trinit.* lib. 14, cap. 2): " Huic scientiae (sacrae theologiae) attribuitur illud quo fides saluberrima gignitur, nutritur, defenditur, roboratur. „

E che? Non furono santi e gran santi contemplativi un medesimo Agostino, un Girolamo, un Ambrogio, un Gregorio M., un Tommaso d'Aquino e tanti e tanti altri? E non furono questi sapientissimi teologi che insegnarono a tutti la vera scienza divina?

L'Angelico così spiega con alta sapienza come lo studio delle lettere giovi alla contemplazione (2. 2. q. 188, a. 5): " Ad vitam contemplativam studium literarum dupliciter adiuvat. Uno modo, directe coadiuvando ad contemplandum, illuminando scilicet intellectum. Vita enim contemplativa principaliter ordinatur ad considerationem divinorum, in qua dirigitur homo per studium ad considerandum divina... Alio modo studium literarum iuvat ad contemplandum indirecte, removendo contemplationis pericula, scilicet errores qui in contemplatione divinorum frequenter accidunt his qui Scripturas ignorant. „

Tanto adunque è lungi che lo studio delle sacre discipline impedisca la vita contemplativa!

PROPOSIZIONE LXV.

Praepositis obediendum est in exteriore; et latitudo voti obedientiae Religiosorum tantummodo ad exterius pertingit. In interiore vero aliter se habet, quo solus Deus et director intrant.

Per evitare le opposizioni dei superiori, nella pretesa morte mistica, elimina qui Molinos anche l'obbedienza dovuta ad essi, restringendola solo agli atti esterni: negl'interni nessun altro ammettendo fuori che Dio ed il direttore.

Questa dottrina è molto affine a quella de' Beguardi che insegnavano, giusta la *Clement. Ad nostrum, de Haeret:* " Quod illi qui sunt in praedicto gradu perfectionis, non sunt humanae subiecti obedientiae, nec ad aliqua Ecclesiae praecepta obligantur. „ — E però fu qualificata *temeraria, seditiosa, perniciosa in praxi, regularis disciplinae relaxativa, et iniuriosa hierarchiae eccleasticae* (1).

La sua falsità si dimostra da che la obbedienza dovuta ai superiori di ogni fatta non dev'essere solamente cogli esteriori sensi del corpo, ma sì ancora coll'animo interno. L'Apostolo generalmente ha detto (Hebr. XIII, 17): " Obedite praepositis vestris et subiacete eis: ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri. „

(1) Nella relazione fatta a Papa Innocenza XI dal Commissario del S. Officio su questa proposiz. del Molinos sta detto, secondo risultava dai processi: " Crebro querebantur mariti, parentes, superiores tam coenobiorum quam monasteriorum, de uxoribus, filiis et subditis, qui ne quietis molinisticae orationem interpolarent, vacare reluctabant iniunctis exterioribus exercitiis atque observantiis regularibus. „

Ed egli parlava della salvezza dell'anima e però della direzione non pure esterna, ma interna altresì.

Nè vale opporre il testo di S. Tommaso (2. 2. q. 104, a. 5): " In his, quae pertinent ad interiorem motum voluntatis homo non tenetur homini obedire, sed solum Deo. „ Imperocchè qui si parla dei moti meramente interni, i quali non hanno relazione colle operazioni esteriori; e però, non conoscendosi dagli uomini, sottostanno solo a Dio. Si ascolti il Gaetano, interprete autorevolissimo dell'Angelico *in h. l.*: " Actus interiores dupliciter inveniuntur; scilicet secundum se tantum, et sic non subiiciuntur iudicio humano, iuxta illud Apostoli I Cor. 4: *Nolite ante tempus iudicare donec Dominus manifestet consilia cordium.* Alio modo sunt rationes actuum exteriorum; et sic computantur cum actibus exterioribus humano iudicio subditis; et hoc modo cadunt sub inhibitionibus Ecclesiae. „

Tutti generalmente i Teologi con Bonacina (*De Sacram.* disp. 5, qu. ult., punct. 11, n. 4), e tutti generalmente i Canonisti con Fagnano (in cap. *Dolentes de celebr. Missar.* n. 58 seqq.) insegnano che la Chiesa nel foro esteriore può imporre precetti che indirettamente riguardano pure atti interni, quando questi atti hanno necessaria connessione cogli esterni; come ha fatto imponendo il precetto dell'annua confessione e comunione, dell'ascoltare la S. Messa, della recitazione agli ecclesiastici del divino officio ecc.; le quali cose devono compiersi non solo coi sensi esteriori, ma sì ancora coll'attenzione e colla pietà interna dello spirito. — Donde si vede quanto sia falsa l'asserzione del Molinos, il quale dice che le anime contemplative non devono smettere la loro quiete interna per obbedire ai proprii superiori.

Molto più si dimostra falsa l'altra parte di questa proposizione, che riguarda l'obbedienza religiosa promessa con voto. Questa obbedienza è universale, secondo l'Angelico (2. 2. q. 186, a. 5 ad 1): " Illi qui vivunt in Religione totaliter se et sua tribuunt Deo: unde eorum obedientia est universalis. „ — Come dunque un religioso può non obbedire anche coll'interno?

Inoltre il medesimo S. Dottore, spiegando l'eccellenza di questo voto, scrive (ibid. a. 8): " Per votum obedientiae aliquid maius homo offert Deo; scilicet ipsam voluntatem, quae est potior quam corpus proprium, quod offert homo Deo per continentiam; et quam res exteriores quas offert homo Deo per votum paupertatis. „ Se il religioso offre a Dio per mezzo dei superiori non solo le operazioni proprie, ma la stessa volontà, come potranno escludersi da questo voto le operazioni interne dell'animo?

Queste operazioni vanno bene incluse nel voto di obbedienza, dice

il Suarez, giacchè anche a queste si è obbligato il religioso col suo voto, che è un patto conchiuso coi propri superiori. Ecco le sue parole (*De Legib.* lib. 4, cap. 22 in fin.): " Lex fundatur in iurisdictione, quae solum data est quantum expedit ad bonum communitatis. Praeceptum autem praelati regularis fundatur in voluntate voventis et pacto seu promissione eius; quae quia principaliter fit Deo, de actu etiam mere interno fieri potest. „

Se dunque è falsa la proposizione di Molinos riguardo a tutti i fedeli; falsissima è poi riguardo alle persone religiose.

PROPOSIZIONE LXVI

Risu digna est nova quaedam doctrina in Ecclesia Dei, quod anima quoad internum gubernari debeat ab Episcopo; quod si Episcopus non sit capax, anima ipsum cum suo directore adeat: novam dico doctrinam; quia nec Sacra Scriptura, nec Concilia, nec canones, nec bullae, nec sancti, nec auctores eam unquam tradiderunt, nec tradere possunt; quia Ecclesia non iudicat de occultis, et anima ius habet eligendi quemcumque sibi bene visum.

Dopo aver escluso gli altri superiori dallo ingerirsi nelle cose della via contemplativa, il Molinos pretende ora escluderne anche i Vescovi, deridendo coloro i quali si credono in dovere di farsi dirigere nello spirito da quelli, ed asserendo che nè la Scrittura, nè i Concilii, nè i canoni della Chiesa, nè i Dottori hanno mai ciò insegnato, perchè la Chiesa non giudica delle cose interne, e ciascuno è libero di scegliersi qualsivoglia direttore.

Questa proposizione deve dirsi *temeraria, schismatica, iniuriosa hierarchiae ecclesiasticae, maxime Episcopis, scandalosa et ecclesiasticae disciplinae relaxativa.*

Quanto sia falsa cotal proposizione dimostrasi dalla piena autorità di pascere il gregge cristiano che le S. Scritture attribuiscono ai Vescovi. Così leggesi negli Atti Apost. (XX, 28): " Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus, posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. „ — E nella prima lettera di S. Pietro (V, 1): " Seniores qui in vobis sunt, obsecro: pascite, qui in vobis est, gregem Dei. „ — E nell' Evangelo di S. Giovanni (XX, 21): " Sicut misit me Pater et ego mitto vos. „ — Se dunque i Vescovi sono rettori e pastori del gregge cristiano, non possono disobbligarsi dal dirigere l' interno di ciascuno. E poi se agli Apostoli Gesù Cristo affidò tutto il mandato che egli ebbe dal Padre suo che è quello di salvare gli uomini; questo stesso mandato incombe ai Vescovi, che sono successori degli Apostoli, giusta l' inse-

gnamento de' Santi Padri, specie di S. Cipriano, L. 4. *epist.* 9, e di S. Basilio, in *Constit. Monast.* cap. 23. Or come i Vescovi potranno provvedere alla salute delle anime loro affidate senza poterle guidare nelle vie interne del cuore?

E più chiaramente l'Apostolo ha scritto (*Ephes.* IV, 11): " Ipse dedit quosdam quidem Apostolos; alios vero Pastores et doctores ad consummationem sanctorum; ut non simus parvuli fluctuantes et circumferamur omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris. „ Ecco adunque il grande officio de' Vescovi: preservare i fedeli dagli errori e dalle tentazioni degli uomini; renderli stabili nella fede e manodurli alla santità consumata: officio questo che richiede non solo la esterna vigilanza, ma sì ancora e soprattutto la cura dell'animo e del cuore.

Essendo adunque il Vescovo il vero ed unico pastore della diocesi, egli deve esercitare quest'officio nel foro interno ed esterno: egli perciò dovrebb'essere l'unico confessore dei fedeli a sè affidati. Ma poichè non può da solo soddisfare a questo compito per tutti; perciò ha l'aiuto di altri parroci e sacerdoti da sè dipendenti, che fanno le sue veci nel dirigere le anime. E sono questi così dipendenti da lui, che egli, il Vescovo, può allargare e restringere come meglio crede nel Signore la coloro giurisdizione.

Perciò si legge nel can. *Quicumque*, 10, quaest. 1: " Episcopo totius plebis animae videntur esse commissae. „ E nel c. *Inter cetera, de offic. Ordinar.*: " In ecclesiis cathedralibus viros ideneos Episcopi ordinent quos ipsi habere possint coadiutores in ufficio praedicationis et in audiendis confessionibus. „ — Vegga adunque il Molinos se il Vescovo non possa ascoltare le confessioni dei suoi diocesiani e dirigerli da sè nello spirito, e vegga pure se le Scritture e i canoni della Chiesa non lo dichiarino apertamente.

Ma non è libero ciascuno di scegliersi quel direttore che meglio crede? — Sì, posta l'annuenza o espressa o tacita o ancora virtuale del Vescovo. Ma se il Vescovo proibisca a qualche sacerdote di ascoltare le confessioni o di tutti o di alcuni, è nel suo diritto; giacchè il Vescovo è il solo e vero pastore delle anime a sè soggette.

Proposizione LXVII.

Dicere quod internum manifestandum est exteriori tribunali praepositorum, et quod peccatum sit id non facere, est manifesta deceptio: quia Ecclesia non iudicat de occultis; et propriis animabus praeiudicant his defectibus et simulationibus.

Insiste qui Molinos sul principio malamente interpretato che *Ec-*

clesia non iudicat de internis. E ne fa discendere che innanzi ai tribunali ecclesiastici non corre obbligo di manifestare l'interno dell'animo; e però lo si può bene occultare, senza nessuna colpa.

Questa preposizione meritò la qualifica di *perniciosa, temeraria et male sonans.*

E così è di fatti. L'Apostolo generalmente insegna (Rom. XIII, 1): " Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Non enim est potestas nisi a Deo: quae autem sunt a Deo, ordinata sunt. Itaque qui resistit potestati Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. „ — E più sotto (v. 5): " Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. „ Qui si parla di qualsivogtia potere o civile o ecclesiastico, e si dichiara l'obbligo stretto di coscienza di obbedire ad esso, quante volte giustamente esercita la sua autorità. Ma in giudizio l'autorità si esercita giustamente. Dunque fa d'uopo obbedire al giudice che interroga, dicendo la verità e tutta la verità com'è nella propria coscienza.

Questa dottrina è consona a quanto insegna l'Angelico (2. 2. q. 69 a. 1): „ Quicumque facit contra debitum iustitiae, mortaliter peccat. Pertinet autem ad debitum iustitiae quod aliquis obediat superiori in iis ad quae ius praelationis se extendit. Iudex autem est superior respectu eius qui iudicatur. Et ideo accusatus tenetur iudici veritatem exponere, quam ab eo secundum formam iuris exigit; et ideo si confiteri noluerit veritatem quam dicere tenetur, vel si eam mendaciter negaverit, mortaliter peccat. „

Ma non è vero che *Ecclesia non iudicat de internis?* — Ecco come spiega ciò il medesimo S. Dottore (ibid. q. 33, a. 7, ad 5): „ Praelatus non est iudex iudiciorum occultorum, sed solus Deus. Unde non habet potestatem praecipiendi aliquid super occultis, nisi in quantum per aliqua indicia manifestantur; puta per infamiam aut aliquas suspiciones: in quibus casibus potest praelatus praecipere eodem modo, sicut et iudex saecularis vel ecclesiasticus potest exigere iuramentum de veritate dicenda. „

Quando adunque trattasi di cose meramente interne, queste non cadono sotto il sindicato del giudice di foro esterno. Però dove se ne trapela qualche cosa nell'esterno, o per fama o ancora per fondati sospetti, allora il giudice può ben richiedere il giuramento di dire la verità, secondo sta nella interna coscienza.

Ed è questa la prassi non pure dei giudizii ecclesiastici, ma sì ancora dei civili. Onde falsamente il Molinos asserisce il contrario.

PROPOSIZIONE LXVIII.

In mundo non est facultas, nec iurisdictio ad praecipiendum, ut manifestentur epistolae directoris quoad internum animae; et ideo opus est animadvertere quod hoc est insultus Satanae.

Questa proposizione è corollario della precedente. Ammesso una volta che in giudizio non si ha dovere di manifestare le cose occulte, discende che le lettere riguardanti cotali cose non si debbano esibire al giudice di foro esterno.

Anche questa proposizione fu detta *perniciosa in praxi et in iurisdictionis ecclesiasticae eversiva.*

È vero che le cose che si hanno sotto secreto, non si debbono manifestare; e le lettere spesso appartengono a queste cose. Tutti i DD. però insegnano che pel bene comune, pel bene di un innocente, e anche della stessa persona che commise il segreto, questo può e deve rivelarsi. Si ascolta S. Alfonso (L. III, n. 971): " Potest manifestari secretum commissum... ex iusta causa, nempe si servare secretum verteret in damnum commune, vel alterius innocentis, seu ipsius committentis, quia tunc ordo charitatis postulat ut reveletur, unde etiamsi iurasses tunc detegere posses. "

Quanto alle lettere private, anche queste non possono aprirsi per autorità privata. Possono però bene sequestrarsi e leggersi per autorità pubblica. Così De Lugo (*De Iust. et iure*, Disp. XIV, n. 148): " Excipiuntur ab hac regula praelati et superiores regulares, qui non solum quando speciali statuto id cautum est... sed etiam secluso tali statuto, aperire et legere possunt litteras, quae a subditis vel ad subditos mittuntur quando ad eorum subditorum bonum necessarium vel utile est. " Così pure S. Alfonso l. c. n. 70; Diana P. III, t. 6, r. 55; D' Annibale *Summ.* P. II, n. 270 nota 11. I prelati della Chiesa perciò hanno tutto il diritto di sequestrare, aprire e leggere le lettere dei loro sudditi quando vi sia una giusta causa. — E però Martino V nella costit. *Inter cunctas* contro i Wicleffiti, fra le interrogazioni da farsi ai sospetti dai costoro errori, si contiene anche questa: " Item interrogetur: utrum habeat in sua potestate aliquos tractatus, epistolas, vel quaecumque alia scripta per Ioannem Wicleffum... editas vel edita. "

Ed il S. Officio il 1 aprile 1688, come si ha da un antico Indice de' libri proibiti, condannò una lettera diretta dal p. Giovanni Falconio dell' Ordine della Mercede ad una sua figlia spirituale, in cui fra le altre cose scriveva: " Pongasi V. S. innanzi a Dio; ed essendo verità di fede cattolica che sua Divina Maestà è presente in

tutti i luoghi per essenza, presenza e potenza, faccia dentro di sè un puro atto di fede, con cui creda tal verità, ed un atto di rassegnazione nelle sue divine e paterne mani. Fatto questo come una persona che non è più padrona di cosa alcuna, se ne resti riposata e cheta in silenzio, senza pensar di proposito a cosa alcuna, ancorchè buona e sublime; se non di stare in questa pura fede di Dio in comune e con la detta rassegnazione alla volontà sua. „ — Ecco come con questo insegnamento molinosistico si seducono le anime e s' insinuano i più perversi errori!

E qui finiscono le proposizioni condannate del Molinos, in cui si svolge il suo falso e rovinoso misticismo; e non mancano disgraziatamente anche oggidì sacerdoti e confessori che in pratica osano riprodurlo!

CONSULTAZIONI

V.

Che cosa debba fare un teste che in buona fede ha deposto il falso in giudizio.

Tizio in buona fede depone falsamente in giudizio contro di Caio, il quale per tal deposizione è condannato al carcere ed alla multa di L. 2,000. Dopo ciò Tizio ha in mano alcuni documenti che provano la innocenza di Caio; ma temendo per sè grave danno, non ritratta in giudizio la sua deposizione, anzi distrugge i documenti. Tizio è tenuto al risarcimento dei danni di Caio?

Il caso è a bastanza difficile. Imperocchè i TT. non sono concordi se il teste che in buona fede ha deposto il falso deve per giustizia ovvero per carità ritrattarsi. Non mancano autori che l' obbligano a ciò solo per carità, come il Sanchez *Consilior.* L. 6, il quale dice che egli non è tenuto *ex re accepta*, non avendo nulla ricevuto; nè *ex iniusta acceptione*, non avendo deposto con malizia; e neanche come *non manifestans*, giacchè per tal capo vi ha obbligo di restituzione solo quando *ex officio* dovrebbesi manifestare la verità, e nel caso l' *officio* è cessato, avendo già Caio fatta la deposizione.

Altri, per contrario, l' obbligano per giustizia, come il De Lugo *De Just. et iure* disp. 39, sect. 3, n. 27, per la ragione che corre obbligo di giustizia non solo a non recare scientemente il danno ad

altri, ma ancora ad impedire, quando comodamente si può, il danno che proviene da qualche propria azione posta in buona fede.

Per verità le ragioni del Sanchez non persuadono. Qui non si tratta di restituzione *ex re accepta*, o *ex iniusta acceptione*, ovvero *ex non manifestatione;* ma trattasi, come ben dice il De Lugo, di ingiusta dannificazione. È vero che questa dannificazione non fu ingiusta al principio, perchè la testimonianza falsa fu fatta in buona fede. Ma, conosciuta la falsità e cessata la buona fede, sorge l' obbligo di giustizia di impedire i danni, quando ciò possa farsi senza grave incomodo.

Generalmente però i TT. insegnano che il teste in questo caso, quand' anche per giustizia sia tenuto a ritrattarsi, pure alla rifazione dei danni è tenuto solo quando potrebbe far la ritrattazione senza grave suo incomodo, e l' omette. Si ascolti il De Lugo *l, c.:* " Utrum testis, qui per ignorantiam testificatus est bona fide falsum, teneatur suum testimonium retractare ? Respondetur breviter teneri si ex eius testimonio sequatur damnum alteri, et sperat fore utilem retractationem, eamque possit facere sine gravi suo damno. „

Che *per giustizia* il teste sia obbligato a tutto ciò lo insegnano ancora il Lessio *De iust. et iur.* cap. 30, dub. 7, n. 55, et cap. 11, dub. 22; il Molina *De iust.* tr. 4, disp. 40, n. 2 et 3; il Ballerini, *Opus Th. Mor.* Tr. X, n. 620 et in Gury T. II, n. 28; il Genicot *Th. Mor. Inst.* V. II, n. 18; il Ferreres in Gury V. II, n. 28; l'Oietti *Syn. Rer. Mor. v. Testis* Vol. II, p. 650. A questi vuolsi aggiungere il d' Annibale, il quale, benchè non parli del nostro caso, pure asserisce il principio su cui poggia la sua soluzione. Ecco com'egli insegna *(Sum. Th. Mor.* Vol. II, n. 233): " Damnificatio formalis et materialis non mutant speciem, quia utraque ius alterius, atque ideo iustitiam laedit pariter: quamobrem etsi *casu* feceris rem alteri damnosam, si postea potes damnum impedire, illud procul dubio impedire debes ex iustitia; quippe quæ non solum obligat ad damnum non inferendum, sed et ad procurandum, ne ex actione tua alteri damnum sequatur: verum in hoc casu mitius obligat, ideoque tunc demum teneris impedire damnum huiusmodi, si possis absque incommodo gravi „ (1).

Ma se il teste che depose falsamente in buona fede va tenuto a ritrattarsi per giustizia, o altrimenti è obbligato al rifacimento dei

---

(1) In nota questo illustre autore reca i seguenti esempi *(l. c. nota 22):* " Veluti, si rem alienam vendideris tuam putans, et possis eam redimere; si imprudens, die ventoso, tuam stipulam incenderis; venenum pro medicina miseris aegroto; consilium Cajo dederis, sibi vel alii perniciosum; et *maturc* ignem coercere possis, ne serpat ad segetes vicini; aegrotum certiorem facere; Cajum dedocere. „

danni, perchè se n' eccettua il caso di grave incomodo? — Fa d' uopo ben distinguere il teste che depone il falso in mala fede da quello che depone in buona fede. Il primo è *causa formale* del danno; e però è tenuto con pari danno a riparare quello dell'innocente da sè ingiustamente danneggiato. Il secondo non è *causa formale*, ma solo *materiale* del danno; e però è tenuto a ripararlo con qualche suo danno è vero, ma non con danno grave o simile a quello del danneggiato. In altri termini, il primo *fa con malizia* il male, e deve anche con grave incomodo ripararlo: il secondo non *fa* il male *con malizia*, e però non è obbligato a ripararlo se non con lieve incomodo.

Ma se il teste è tenuto a riparare il male con lieve incomodo, come poi se non lo ripara va obbligato al rifacimento di tutti i danni? Non sarebbe più conveniente che sia obbligato ad un rifacimento parziale, proporzionato all' incomodo che egli avrebbe dovuto sopportare? — È obbligato al rifacimento di *tutti i danni*, dal perchò dal punto che egli conosce la propria ingiustizia è obbligato con qualche suo incomodo ad ovviarla: se non fa ciò (potendo farla) rendesi responsabile dei danni dell' innocente, ed è considerato come vero dannificatore: onde non può essere scusato del rifacimento di tutti i danni. Nè vale il dire che egli non fu *causa formale*, ma solo *materiale* del danno. Imperocchè se al principio, per la buona fede, fu semplice occasione del danno, venuto in mala fede, se con qualche incomodo non impedisce il danno, si considera come causa di esso. Ed è qui la differenza che corre fra chi può impedire con lieve incomodo un grave danno di cui egli non fu causa e chi può impedirlo quando del danno egli fu causa benchè inconsciente. Il primo è tenuto per carità; il secondo per giustizia.

Abbiamo voluto allungarci nella dichiarazione delle intime ragioni di questo caso; giacchè con queste ragioni medesime possono risolversi molti casi affini al presente, ed ovvii; eppure come questo assai difficili. Perciò i DD. dicono che con lieve incomodo, ma per giustizia, sono tenuti a riparare:

a) chi avesse in buona fede calunniato, dopo che ha conosciuta la calunnia;

b) chi avesse senza colpa appiccato il fuoco ad uno stabile altrui, quando siasi accorto dell' incendio;

c) il giudice che avesse in buona fede condannato un innocente, quando siasi accertato dell' errore;

d) il confessore che avesse senza ragione obbligato il penitente alla restituzione, o ne lo avesse disobbligato, quando siasi ricreduto dello sbaglio.

e) il medico che avesse errato incolpevolmente nella cura dell'infermo, dal punto che abbia conosciuto l' errore ;

f) l' avvocato che avesse mandato a male il cliente con erronei consigli, dal momento che siasi accorto della loro falsità ;

g) in genere tutti coloro che in buona fede avessero dati consigli che recano danno e pregiudizio agli altri, quando si accorgono del loro danno.

Tutti costoro, come si è detto , sono obbligati a riparare i danni con lieve incomodo purchè intervengano le seguenti condizioni :

1.° Che i fatti o i consigli dannosi siano stati compiuti senza grave colpa, cioè colla diligenza dovuta a ciascuno atto.

2.° Che siano stati posti in buona fede, non sospettandosi per nulla della loro ingiustizia o falsità.

3.° Che siano stati causa vera (benchè materiale) del danno seguito.

4.° Che quando se ne fosse riconosciuta la falsità o la ingiustizia ci sia stato tempo di porvi efficace riparo.

5.° Che ciò siasi potuto fare senza grave incomodo.

Posti i quali principii, veniamo a risolvere il caso. Tizio in buona fede ha testificato il falso : poi, conosciuta la verità per taluni documenti venuti in sua mano, credendo di non potersi ritrattare senza suo grave danno, ha distrutti i documenti. È tenuto intanto o a ritrattarsi o a riparare il danno ?

Se la sua testimonianza è stata veramente causa benchè materiale, del danno, è tenuto a ritrattarsi, ovvero a riparare. Non si può qui ammettere il grave danno di Tizio ; giacchè non è danno grave confessare in giudizio di avere errato. Ma nel caso sarebbe inutile la ritrattazione non potendo esibire i documenti. Sarebbe tenuto di confessare che li ha distrutti ? Questo per verità tornerebbe di grave danno a lui ed a ciò non è tenuto : e però se la ritrattazione in questi aggiunti tornasse del tutto inutile, Tizio sarebbe disobbligato di farla e ancora di riparare.

Solo se quando distrusse i documenti, non stava in perfetta buona fede nel credersi disobbligato di presentarli in giudizio , in tal caso è tenuto a riparare; giacchè nel dubbio era obbligato almeno di interrogare e di fare la diligenza opportuna per uscirne. E però come chi gettò un fiammifero in una pagliaia, col dubbio se poteva farlo o pur no, è tenuto a riparare i danni dell' incendio ; così Tizio che distrusse quei documenti col dubbio se era obbligato a presentarli, è tenuto a risarcire tutti i danni di Caio.

Ma non si potrebbe stare alla sentenza del Sanchez che, come si è visto, sostiene essere di sola carità, non di giustizia, il dovere della ritrattazione nel teste che depone il falso in buona fede ? Secondo

questa sentenza vi sarebbe solo grave obbligo di ritrattazione, conosciuta la verità; non già il dovere altresì del risarcimento dei danni.

È vero che, posto l' obbligo di carità, si commetterebbe solo peccato, senz' obbligo di riparazione. Ma la sentenza del Sanchez, come si è sopra dimostrato, è priva di fondamento. Il Busembaum (ap. Ligor. L. IV, n. 266) la fa sua, scrivendo: " Si ex ignorantia, inadvertentia aut oblivione inculpabili falsum est testatus, etsi teneatur impedire si possit, non tamen ad restitutionem tenetur, etiamsi reus damnetur. Ratio est quia neque tenetur ex re recepta neque ex delicto. „—Ma di queste due ragioni che allega, la prima non vale come si è visto innanzi: rispetto alla seconda, è vero che quando il teste depose il falso, stante la buona fede, non commise delitto; ma dal punto che la buona fede vien meno e conosce di aver danneggiato un innocente, se non ripara, almeno con lieve suo incomodo, è certamente in colpa ed è obbligato al rifacimento dei danni; come chi avendo una cosa altrui in buona fede, se conosce che è d' altri, è obbligato a restituirla.

Non mancano anche altri autori che seguono questa opinione, soprattutto perchè si trova nell' opera morale di S. Alfonso, e da questo S. Dottore non è riprovata. Di tale opinione sono il Gury *Comp. Th. Mor.* T. II, n. 28; il Lehumkul *Th. Mor.* Vol. I, n. 821; il March *Inst. Mor. Alph.*, T. II, n. 2315 ecc. Può la costoro sentenza aversi come probabile, almeno per la estrinseca loro autorità?—È vero che tutti seguono S. Alfonso, il quale nulla dice contro la sentenza del Busembaum, riportata da lui nella sua opera morale. Il Busembaum poi segue il Sanchez che primo di tutti forse mise innanzi cotal teorica. Se la costoro opinione, sfornita al tutto di fondamento, possa bastare per costituire una sentenza sodamente probabile, da potersi seguire in pratica, noi non osiamo deciderlo. Quanto a noi, non ci sembra tale (1). Ciascuno può regolarsi secondo la propria convinzione.

---

(1) Si ponga mente a ciò che scrive il Lehmkul sulla moltitudine di autori che insegnano la stessa cosa (*Th. Mor.* V. I, n. 81): "Aliquando accidit, ut multorum auctoritas re ipsa ad unius alteriusve scriptoris auctoritatem reducatur. Si enim unum aliquem scriptorem reliqui absque examine secuti sunt, nec novas attulerunt rationes, sed solam illius auctoritatem sibi accipere contenti fuerunt, non possunt omnes illi ut distincti illius sententiae auctores invocari. Quod notari debet ne temere externa probabilitas fingatur. „

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

7.

Sulle commissioni laiche nelle feste dei Santi.

In molti luoghi è costume che per le feste dei santi patroni si costituisca, o da sè, o dal municipio una commissione laica, la quale spadroneggia senza nessuna intesa dell' autorità ecclesiastica, e senza dar conto a nessuno delle offerte ricevute e delle spese fatte. Può tollerarsi ciò dall' autorità ecclesiastica?

Non potrebbe tollerarsi per nulla. Il tridentino infatti (Sess. 22, c. 8 *de ref.*) vuole che le oblazioni fatte per uso pio siano spese sotto la vigilanza del Vescovo, il quale ha diritto e dovere di rivederne i conti. Nessuno poi dovrà pretendere di comandare in chiesa e circa le funzioni sacre senza la dovuta dipendenza dall' autorità ecclesiastica.

Nè i laici nè il municipio avrebbero ingerenza su di ciò. Quanto ai laici, anche le leggi civili provvedono a che non si facciano collette a scopo di culto. Così la legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 art. 84: " L' autorità di pubblica sicurezza del circondario potrà permettere, nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico o di beneficenza, o per sollievo di pubblici infortunii, fissandone le norme e la durata. — Ogni altra questua, o colletta, *comprese le questue religiose*, fuori dei luoghi destinati al culto, è punita coll' arresto fino ad un mese. „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, pag. 142 e 260).

Il municipio poi non dovrebbe metter mano sulle feste patronali. Si ponga mente a questa decisione del Consiglio di stato: " È inammissibile la pretesa del consiglio comunale d' ingerirsi nella festa dei santi protettori del paese quando nessun titolo gli accordi tale diritto, e quando per dippiù non concorra nelle spese... Il sindaco, come officiale governativo, potrà soltanto, ove nel comune non vi sia altra autorità di pubblica sicurezza, vigilare perchè l' ordine non sia turbato e sempre in detta qualità dovrà intervenire a senso dell'art. 3 e 20 della legge 3 agosto 1862 (1), qualora sia necessario assicu-

(1) Ecco il tenore dei citati articoli della primitiva legge sulle opere pie 3 agosto 1862, n. 753:

" Art. 3. Non entrano nel novero delle opere pie comprese nei precedenti articoli, i comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo

rare l' impiego regolare della privata oblazione „ (Parere del Consiglio di Stato 6 luglio 1888, adottato—*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, pag. 93). — Dunque il sindaco può ingerirsi nelle feste solo quando dai fondi del comune si faccia la festa, ovvero, come officiale governativo, può vigilare pel buon ordine, o quando vede che si malversano le private oblazioni.

In pratica l' autorità ecclesiastica non dovrebbe permettere che le commissioni laiche siano formate o da sè stesse o dal municipio. L' autorità ecclesiastica medesima dovrebbe stabilirle, imponendo loro queste due condizioni: 1.° che dipendano circa le celebrazione della festa dall' autorità diocesana; 2.° che diano conto esatto, in fine, alla medesima autorità dell' introito e dell' esito.

Ma se l' uso porti che le commissioni laiche siano istituite dal municipio? In questo caso l' autorità ecclesiastica, quando non possa sottomettere in tutto a sè cotal commissione, non deve permettere che s' ingerisca nelle cose di chiesa, rilasciando ad essa unicamente la solennità esterna (illumazione delle vie, fuochi, concerti musicali ecc.), e, quanto al rendiconto, se il municipio, come officiale dello stato, voglia avocarla a sè, l' autorità ecclesiastica non può impedirlo.

8.

Differenza fra le messe fondate e le cappellanie.

Nel decreto della S. C. del Conc. sulle messe del dì 19 maggio 1904 si parla spesso di messe fondate e di cappellanie: qual' è la differenza fra le une e le altre? Le cappellanie non sono anche di messe fondate?

In ogni cappellania vi ha fondazione di messe; ma non ogni fondazione di messe è una cappellania. La fondazione di messe è un semplice legato perpetuo con cui si fa obbligo a qualche chiesa, ov-

---

di temporanee oblazioni di privati nè le fondazioni di amministrazione meramente privata, amministrate da privati o per titolo di famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore.

" Art. 20. Il ministero dell' interno invigila al regolare andamento delle amministrazioni delle opere pie, ed, ove occorre, anche per mezzo di speciali delegati, ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono. — Invigila pure gl' istituti indicati all' art. 3 per l' adempimento degli obblighi assunti e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica. „

vero a qualche altro ente morale, della celebrazione di alcune messe annue da celebrarsi giusta la intenzione del fondatore senza designazione di Chiesa, di cappella o di altare.

La cappellania è quando nella fondazione non solo si designa il numero delle messe da celebrare, ma si fa parola altresì della chiesa, della cappella o dell' altare. Si ascolti l' Amostazo *De causis piis*, L. III, c. 1, n. 1: " Cappellania est onus celebrandi missas, in cappella, ecclesia seu altari, idque annuatim, non unica vice, sed pluries, prout fundatori placuerit. „ La cappellania può essere *manuale* o *collativa*, secondo che le messe possono farsi celebrare *ad nutum* da un sacerdote o da un altro: ovvero devono farsi celebrare da un sol sacerdote a cui la cappellania si conferisce in titolo. (Ferraris v. *Capellania*, n. 2 et 3). — Può essere altresì *ecclesiastica* o *laicale* secondochè venga eretta o pur no per autorità del Vescovo.

Or, venendo al cit. decreto della S. C. del Conc., la differenza che corre fra le messe fondate e quelle di cappellania è in ciò, che le prime, facendosi celebrare ad altri, debbono commettersi coll' intero stipendio con cui furono fondate (cit. decr. art. 15; decr. 19 dec. 9041 *in Aliphana*, ad 1 — *Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 488). Le seconde, cioè le messe di cappellanie, quando si fanno celebrare ad altri possono commettersi con quello stipendio, che è proprio del luogo dov' è fondata la cappellania (cit. decr. art. 15; decr. 16 dec. 1904 ad 3).

QUESITI

con brevissime risposte

43. *Circa il simbolo nella messa in oratorio privato.*

D. La S. C. dei Riti con tre decreti de' 22 maggio e 27 giugno 1896 e 15 aprile 1904 ha dichiarato che la messa celebrata in oratorio privato non va soggetta alla legge che obbliga di seguire il calendario della diocesi, dovendo il celebrante, qualunque sia, osservare il calendario proprio. Posto ciò, quando un beneficiato che ha recitato l' uffizio del suo beneficio, diverso da quello della diocesi, celebra in oratorio privato, deve, o pur no, aggiungervi il simbolo, prescritto per la propria chiesa, sia perchè vi si fa la festa del Titolare, sia perchè vi si conserva una insigne reliquia?

R. L' oratorio privato, benchè goda il privilegio che ogni sacerdote possa celebrarvi la messa del proprio calendario, pur si deve considerare come un luogo distinto dalla chiesa cui appartiene il celebrante. Or il simbolo deve recitarsi nell' unica chiesa propria (non già in altre, in cui pur si celebrino le messe medesime), sì per ragione della festa del Titolare (decreto

n. 1743 ad 1 et 2; — n. 1890 ad 5) e sì per ragione di qualche insigne reliquia (decr. n. 2189). E però nell' oratorio privato, nei casi predetti, si può celebrare la messa concordante col proprio officio; ma non vi si potrà recitare il simbolo.

44. *Circa il luogo dell'oratorio privato.*

D. La famiglia X. gode del privilegio dell' oratorio privato. Una persona di questa famiglia si ammala e tiene il letto. Può far celebrare la messa nella sua stanza? Può permetterlo il Vescovo?

R. L' oratorio privato (distinto dall' oratorio portatile) deve essere eretto in una stanza segregata, e dev' essere visitato dal Vescovo prima che vi si possa celebrare il santo sacrifizio. Non è in facoltà della famiglia trasportarlo altrove; ma deve intervenirvi l' autorità del Vescovo, il quale dovrà visitare il nuovo oratorio. Nella stanza poi di letto o di conversazione è proibito severamente di tenervi l' oratorio e di celebrarvi la messa. Il Vescovo non può permetterlo.

45. *Sullo stesso argomento.*

D. Tizio si trova a letto, colpito di lunga infermità. Desideroso di ascoltare la santa messa, ottiene il privilegio dell' oratorio privato. Dove si potrà erigere quest' oratorio, perchè l' infermo dal letto possa usufruirne?

R. Si dovrà erigere in una stanza separata e contigua al letto, donde lo infermo possa vedere il sacerdote celebrante. Se poi nella stanza stessa di letto si volesse costruire una nicchia nel muro con porta, tale, da potervisi celebrare il santo sacrifizio, purchè dopo la celebrazione resti chiusa, anche questa è consentita da' DD. Si ascolti il Gattico *De Orator. domest.*, cap. 23, n. 2: " Circa structuram domestici oratorii Pasqualigus, Tamburinus et Croix lib. 6, par. 2. num. 266, nequaquam reprehendendum esse existimant morem quorumdam, qui arcum occupantem totam latitudinem oratorii efformari curant... Attamen, ad finem indulti plene servandum, desiderari tunc deberet tanta ianuae amplitudo, quanta ad totum arcum claudendum sufficeret. „ Ma basta pure una porta ordinaria quando il di più della parte posteriore dell' arco o della nicchia sia coperto di fabbrica.

46. *Circa il domicilio o il quasi-domicilio.*

D. Tizio ha l' abitazione in città; ma dimora abitualmente in campagna per coltivare un fondo che tiene in affitto: però in caso di malattia ritorna in città, e vi dimorerebbe sempre, se fosse licenziato dal padrone del fondo. Tizio ha perduto il domicilio della città?

R. Non l' ha perduto per nulla. Il domicilio, dove uno ha la propria dimora, si perde solo quando lo si abbandona del tutto, senz' animo di ritornarvi. Tizio perciò continua ad avere il domicilio in città; ma poichè dimora precariamente in campagna, qui ha il quasi-domicilio (che si acquista colla dimora in un luogo e coll' animo di rimanervi la maggior parte dell' anno), bastevole pel matrimonio, pei funerali ecc.

47. *Circa la facoltà di binare.*

D. il parroco B. di campagna, che ha dal Vescovo la facoltà di binare e di concedere nella sua chiesa ad un altro sacerdote questa facoltà, si rivolge

al parroco C. suo collega di città, il quale ha sette od otto messe tutte le feste, e lo prega di una messa pei giorni festivi. Questi la concede, con la condizione che il sacerdote celebri la prima nella propria chiesa, e l' altra in quella del parroco B. — Può approvarsi la binazione che permette il parroco C.?

R. La binazione allora solamente è lecita quando buona parte della popolazione non possa soddisfare altrimenti al precetto de' dì festivi — ed oltre a ciò, quando manchino sacerdoti che possano celebrare. Allorchè o nel luogo proprio o in altro vicino si trovino sacerdoti disponibili, il Vescovo può e deve costringerli di celebrare dove se ne ha bisogno (Bened. XIV in const. *Declarasti nobis*). Quanto però allo stipendio, devono provvedere il parroco o il popolo o anche il Vescovo. Solo quando non si può fare altrimenti, per ragioni gravi, si può permettere la binazione (V. *Consultaz. Mor.* Cons. CI, n. 5 seg.). Da ciò chiaro apparisce che se nella parrocchia di C. le sette od otto messe non sono del tutto necessarie pel bisogno della popolazione, il parroco deve cedere il sacerdote alla parrocchia di B. senza esigere nessuna messa nella propria chiesa.

48. *Se le messe fondate in una chiesa possano celebrarsi altrove.*

D. Il Sacerdote Cirio suol celebrare in una chiesa parrocchiale messe per lo più fondate in detta chiesa. Ogni anno però si assenta per un paio di mesi e va altrove per motivi di salute. Anche altrove applica le messe fondate nella detta parrocchia, obbligandosi, nel ritorno, di celebrare nella parrocchia tante messe, applicandole ad altri, quante ne ha celebrate fuori. Che dire di queste celebrazioni?

R. Le messe fondate in una chiesa devono sempre celebrarsi ed applicarsi in essa, purchè non consti che colle dette fondazioni si volle provvedere principalmente al culto della chiesa ed al comodo dei fedeli; ovvero che le messe possano anche celebrarsi *ubique*. — Se nel caso non trattasi di queste messe, Cirio non può soddisfare colla sola celebrazione nella chiesa parrocchiale, applicando ad altri le messe ivi fondate, benchè ne abbia applicate altrettante altrove secondo l' intenzione dei fondatori. — Ma come dovrà riparare al mal fatto? Crediamo che, confessato il proprio fallo, non gli resti altro da compiere; giacchè non riman lesa in tal modo la giustizia commutativa, trattandosi non di sostanza del legato, ma di sola modalità.

49. *Chi ha la facoltà dalla S. Sede di leggere i libri proibiti, non può leggere i proibiti dall' Ordinario.*

D. Il Vicariato di Roma ha proibito di leggere il giornale *L' Asino:* può leggerlo chi ha dalla S Sede l' indulto pei libri proibiti?

R. Non può, se pur nel suo indulto non sia espressamente data facoltà di leggere i libri da qualsivoglia autorità proibiti. Così l' art. 26 della Costit. Officiorum: " Omnes qui facultatem apostolicam consecuti sunt legendi et retinendi libros prohibitos, nequeunt ideo legere et retinere libros quoslibet aut ephemerides ab Ordinariis locorum proscriptas, nisi eis in apostolico indulto expressa fuerit potestas legendi et retinendi libros a quibuscumque damnotos. „

50. *Circa il giuramento degli esaminatori prosinodali.*

D. Gli esaminatori sinodali o prosinodali debbono prestare il giuramento nell' assumere il proprio officio. Si domanda: sono tenuti a prestarlo ogni qualvolta vengono rieletti *de consensu capituli;* o basta di averlo dato solamente la prima volta che furono eletti a quest' officio?

R. Quando gli esaminatori sono eletti nel Sinodo, possono dare il giuramento o nel sinodo stesso, o fuori del sinodo, innanzi al Vescovo od al Vicario generale (Ben. XIV *De Syn. Dioec.* L. IV, c. 7, n. 6); e questo giuramento basta fino a che dura il loro officio, cioè fino al nuovo sinodo, ovvero (se questo non abbia luogo), fino a che sopravvivono almeno sei degli eletti nel sinodo. Altrimenti decadono tutti, e fa d' uopo ricorrere alla S. C. del Conc., la quale concede la facoltà di nominare sei esaminatori prosinodali coll' approvazione della maggior parte del capitolo, da durare per un anno solo, trascorso il quale, dietro istanza del Vescovo, conferma gli stessi per un altro anno, e così di seguito (Ben. XIV l. c.). Or, decaduti gli esaminatori dal loro officio a cui furono assunti, decade altresì l' effetto del giuramento da essi prestato colla implicita clausula *durante munere.* Fa d' uopo perciò che, confermati nell' antico officio, ripetano il giuramento da essi già prima prestato, come l' avrebbero dovuto ripetere se fossero stati rieletti in un novello sinodo.

51. *Circa l' esecutore delle dispense matrimoniali.*

D. L' esecuzione delle dispense matrimoniali nei casi particolari esaminati dalla S. Sede, essendo delegazione di puro ministero, viene commessa agli Ordinarii, giusta il decreto del S. Officio 20 febbr. 1888. Ora si domanda: il sostituto, dato al Vicario generale in caso d' infermità o di altro impedimento, può considerarsi come ordinario, e però può eseguire validamente e lecitamente le dispense matrimoniali?

R. Il S. Officio, volendo meglio determinare il senso della parola *ordinario,* contenuta nel cit. dec. 20 febb. 1888 (*Mon. Eccl.* Vol. V, P. II, pag. 35), il dì 20 aprile 1898 dichiarò: " Appellatione *Ordinariorum* venire Episcopos .. eorumque officiales seu vicarios in spiritualibus generales „ (*Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, pag. 52). Se dunque per *ordinario* s' intendono ancora gli officiali o i vicarii generali dei Vescovi, può intendersi pure l' officiale posto in sostituzione del vicario generale, finchè dura la sua sostituzione. Egli adunque può anche eseguire validamente e lecitamente le dispense matrimoniali durante la infermità o l' impedimento del vicario generale.

BIBLIOGRAFIA

Alberti Giuseppe — Compendium Theologiae Moralis. Pars prima, Auctore Josepho Alberti S. T. et U. I. doct., can. tehol. etc. — Romae ex off. typ. Artif. a S. Joseph, 1905 — In 16.° gr. di pag. 158.

Dopo aver pubblicati preziosi opuscoli di Teologia pastorale, il chiaro

Alberti dà ora principio ad un compendio di Teologia morale. È solo un compendio; ma tale, da contenere tutte le nozioni necessarie ed utili a chi vuole apprendere con indiscutibile vantaggio cotale disciplina. Ha un metodo nuovo, ma opportuno assai. Dopo aver parlato degli atti umani, della legge e della coscienza, segue a dire in questo primo volume dell'osservanza e della violazione della legge così in genere come in ispecie, con che si fa strada a trattare della materia dei precetti e dei peccati. Le teoriche svolte nel testo e nelle note con molta lucidità e precisione sono secondo il sano insegnamento dei più accreditati Teologi e secondo le novità ultime della scienza confutando fin le insanie di taluni psichiatri. Come raccomandammo i lavori di Teologia pastorale dell'Alberti, così raccomandiamo vivamente quest'altro di Teologia morale a tutti i sacerdoti ed i confessori. Questo vol. costa L. 3,50 presso l'A. in Acquapendente (Roma).

Battandier Alberto — Guide Canonique pour les constitutions des Instituts á voeux simples, suivent les récentes dispositions (*normae*) de la S. Congr. des Evêques et Réguliers par. Mgr. Albert Battandier consul. de la S. C. et Rég. — 3.ª Edit. — Paris, Libr. V. Lecoffre 1905 — In 8.° di pag. 408.

Prima che fosse emanata la Costit. *Conditae* dalla s. m. di Leone XIII e le *Normae* dalla S. C. de' VV. e RR., onde si disciplinano gl' istituti di voti semplici, l'illustre Battandier aveva già pubblicata la sua *Guide canonique* che raccoglieva quanto mai fosse utile a conoscere per la formazione dei detti istituti. Ora che la detta *Guide* viene in luce la terza volta, esce arricchita di tutte le nozioni che si deducono dai prefati documenti che o raffermano o mutano le antiche norme. E però la detta *Guide* ora è divenuta un manuale certo e completo che ogni congregazione di voti semplici, o eretta o da erigere, dovrebbe tenere sott'occhi per conoscere quanto mai si attiene alla loro posizione canonica. — Costa L. 4,50 presso la libreria Lecoffre Paris, 90, rue Bonaparte.

Micheletti Andrea M. *S. J.* — Elementi di Pedagogia ecclesiastica generele e speciale. Note ed appunti delle lezioni fatte agli alunni del Collegio Leoniano in Roma — Vol. I. Propedeutica — Roma tip. S. Giuseppe — In 8.° gr. di pag. XV, 837.

Molte cose trovansi scritte in libri svariati, che riguardano la pedagogia ecclesiastica, e spesso frutto di senno altissimo e di esperienza diuturna. Non mai però si era pensato a fare un libro d'istituzione di questa interessante disciplina, da potersi dare agli alunni come testo di scuola. Sotto tale aspetto l'opera del P. Micheletti può dirsi originale, giacchè in essa trovansi riuniti con mirabile sintesi gl' insegnamenti degli autori antichi e recenti, massime de' Ss. Padri e Dottori, che manoducono l'uomo di chiesa a tutti gli svariati offici a cui può essere chiamato, dandogli norme saviissime di buon governo. Ma egli ha fatto anche di più. Sotto il modesto titolo di note ed appunti, ha trattato cotal materia in forma scientifica, dando innanzi tutto i principii generali di diritto o naturale o canonico o anche civile, e da essi derivandone con ordine logico inappuntabile tutte le teorie pedagogiche fino alle ultime applicazioni pratiche. E tutto questo con un corredo di erudizione veramente singolare e con una solidità di dottrina

che nulla lascia desiderare. Egli divide l'opera in tre volumi. Nel primo tratta in genere della *superiorità* che trae origine dall'*autorità* e si esplica nella *disciplina* e nei suoi varii officii. Nel secondo concreta gl'insegnamenti generali, applicandoli alla pratica dei singoli officii. Nel terzo addita l'elemento costitutivo della educazione chiericale, quello dell'ambiente in cui si svolge e degli importanti ausiliari indispensabili alla disciplina. — In questo primo ponderoso volume già pubblicato, dopo i prolegomeni disciplinari, parla della disciplina in generale, e poi del dominio e delle doti della disciplina, dei sistemi di governo, degli uomini disciplinari e dei loro officii. Ma sotto questi titoli si svolgono tali e tante quistioni teorico-pratiche interessantissime e con tale opportunità ed ampiezza di vedute, che rivelano nell'A. scienza vasta pedagogica ed esperienza lunga e preziosa di governo. Non è meraviglia perciò che questo volume abbia riscosso plauso generale e personaggi insigni, in cima ai quali Sua Santità Pio X e poi l'E.mo Rampolla, con apposite lettere all'A., gli abbiano prodigate alte lodi. Noi lo segnaliamo come opera indispensabile a R.mi Vescovi, ai rettori di seminarii, ai superiori d'istituti dell'uno e dell'altro Clero, a quanti insomma vogliono regole savie e prudenti nell'arte difficilissima di governare, perchè possa ottenersene ampli successi. — Prezzo L. 12 presso l'A. in Roma, Tipografia Artigianelli S. Giuseppe, via S. Prisca.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1905)

Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano — Nel 30 maggio il Santo Padre ricevè il pellegrinaggio bavarese: il 2 u. s. un gruppo di pellegrini francesi: nell'11 detto il Patriarca di Antiochia con parecchi Arciv. e Vescovi, Abati generali, sacerdoti e laici di rito maronita: il 16 un pellegrinaggio spagnuolo, reduce dai Luoghi Santi, guidati dal Marchese de Urquiyo, deputato alle Cortes: il 18 un pellegrinaggio francese, preseduto dal Padre Bailly degli Assunzionisti: il 25 l'Oratorio del S. Cuore di Gesù, diretto dai Padri Barnabiti col loro direttore P. Perilli.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 6 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione particolare dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi Cardinali ed i Prelati Ufficiali della stessa han discusso il dubbio intorno al martirio, la cagione del martirio, i segni ed i miracoli nelle due cause di beatificazione o dichiarazione del martirio: 1.ª dei Venerabili Girolamo Hermosilla, Vesc. tit. di Miletopoli, Vic. Apost. del Tonchino Orientale: Valentino Berrio Ochoa, Vesc. tit. di Centuria e Vic. Apost. del Tonchino Centrale: Pietro Almato, dei Predicatori, e l'indigeno Giuseppe Kang; 2.ª della Ven. Teresa di S. Agostino e 15 sue compagne, carmelitane scalze del Monastero di Compiègne.

Il 20 nel detto Palazzo si è tenuta la S. Congregazione ordinaria e rotale

sotto la presidenza degli E.mi Cardinali Ponenti Ferrata, rappresentato dal Pro-prefetto Tripepi, Mathieu, e Martinelli, che ha giudicato: Intorno la validità dei processi Apostolici ed ordinarii, costruiti per le beatificazioni dei Venerabili Giov. Nepomoceno Nouman, redentorista, Vesc. di Filadelfia, e Francesco da Napoli, Sac. dei Minori: sopra la fama di santità, virtù, e miracoli della Ven. Maria Michela del SS.mo Sacramento, fondatrice delle Ancelle del Santissimo, e della Carità: intorno al culto non mai prestato al Ven. Giustino de Jacobis, Vesc. tit. di Nilopoli, Vic. Apost. dell' Abissinia, ed al Ven. Andrea Soulas, fondatore delle Suore di N. S. per aiuto degl' infermi.

Il 25 nell' Aula Concistoriale, alla presenza del S. Padre, si è tenuta la Congr. preparatoria sul dubbio dei miracoli operati da Dio ad intercessione dei Venerabili Hermosilla, Borrio Ochoa, Almato e Kang, martiri nel Tonchino.

Il 24 u. s., sacro a S. Gio. Battista, colle solite formalità, nell'Aula Concistoriale, furono solennemente promulgati i decreti sul martirio e sue cause, sui miracoli illustranti il martirio dei suaccennati Venerabili, nonchè il decreto per la Ven. Teresa di S. Agostino e 15 sue compagne carmelitane. Dopo la lettura dei decreti, il S. Padre con un bellissimo discorso elogiò i martiri Tonchinesi e le 16 Vergini carmelitane, che sacrificarono la loro vita per la fede e per l' amore verso Dio ed il prossimo, facendo voti che voglia il Signore pei loro meriti rinnovare i prodigi delle sue misericordie per la sua gloria, per l' esaltazione della Chiesa, e pel vantaggio delle nazioni.

Il 27 detto nel Pal. Apost. Vaticano con l' intervento degli E.mi Cardinali, Prelati e Consultori Teologi. si è tenuta la Congr. preparatoria, dei Sacri Riti per discutere il dubbio sull' eroismo delle virtù della Ven. Anna Maria Taigi, Terziaria professa dell' Ordine dei Trinitarii.

Elezione del Generale dei Certosini — Il Capitolo generale, riunitosi nella grande certosa di Farneta, ha nominato Ministro generale dell' Ordine dei Certosini il R.mo P. Renato Herbanet.

Altra elezione in Einsielden—Il 30 maggio è stato nominato Abate Principe di Einsielden il R.mo Dottore P. Thomas Bossart, decano del Capitolo di Lucerna.

Necrologio — Sono morti: Mons. Giuseppe Lorenzo Da Costa Aquiar, Vesc. di Amazonas nel Brasile: Mons. Edmondo Knight, già Vescovo di Shrewsbury, ora Vesc. tit. di Flavias (Inghilterra): Mons. Giacomo Bellord, già Vesc. di Gibilterra, ora Vesc. tit. di Milevi: Mons. Mugent, Prel dom. a Liverpool: il R.mo P. Enrico Susone Deniffe, dei Predicatori, sotto archiv. della S. Sede e chiariss. scrittore. Sono pure morti: l' Arciduca d' Austria Carlo Giuseppe Ludovic: Teodoro Delyannis, Presid. del Consiglio dei ministri in Atene, proditoriamente ucciso da un attore, perchè avea ordinato la chiusura di una casa di gioco clandestino: Massimo Gomez, capo dell' insurrezione Cubana contro la Spagna: il principe Leopoldo, capo della linea regnante degli Hohenzollern: il Barone Alfonso Rothschild: e Akerman, ministro di Svezia e Norvegia a Parigi.

CRONACHETTA POLITICA

— La guerra continua ancora nella Manciuria: i russi si mantengono sulla difensiva contro forze superiori del nemico. Nell'interno poi dell'Impero russo in Varsavia, Lotz, ed altre città avvennero conflitti tra i ribelli e le truppe, che han fatto uso delle armi, e sono restati uccisi circa 600 insorti a Lotz con 700 feriti. Nel porto di Odessa il 30 u. s. approdò una corazzata russa, che in alto mare l'equipaggio avea ucciso e gettato in mare il comandante e quasi tutti gli ufficiali perchè uno di essi uccise un marinaio che reclamava pel cattivo trattamento a bordo. I ribelli bruciarono il porto, lanciando granate contro la città, che insorse. Fu proclamato lo stato di assedio. Da Sebastopoli furono richiamate navi da guerra che bombardarono ed affondarono la corazzata ribelle. La truppa fu costretta a far fuoco e perirono circa due mila persone. Il Presidente degli Stati Uniti Roosevelt ha proposto l'apertura delle trattative di pace tra il Giappone e la Russia. Le due potenze hanno accettato e nominato i plenipotenziarii, che si riuniranno nella prima decade del p. v. Agosto a Washington per trattare i preliminari e discutere sulle condizioni.

— Dopo un lungo periodo sembrava che la crisi ungherese avesse avuto termine. Feyervay aveva finalmente costituito il ministero, ma presentatosi alla Camera, dalla maggioranza si dichiarò che non si avea fiducia in un ministero extraparlamentare. I ministri si sono ritirati perchè il Presidente si è opposto alla lettura di un decreto reale che proroga le sedute ai 15 settembre.

— Con grande solennità si è celebrato a Londra il matrimonio tra il Principe Gustavo Adolfo di Svezia, e la principessa Margaret di Connaught.

— A Livorno il 18 u. s. fu varata una gran nave della Compagnia *La Veloce*, l'Argentina. Fu benedetta dall' Arcivescovo di Buenos Aires, assistito da Mons. Giani, Arciv. di Livorno. Tutte le autorità con l'ammiraglio inglese Principe di Battemberg erano presenti.

— Re Vittorio andò a Bari per inaugurare un monumento al defunto suo padre Umberto: poi si recò a Chieti per l'inaugurazione di una esposizione di arte antica abruzzese. L'Imperatore di Austria ha ricevuto il Re di Rumenia. Il Presidente della Repubblica Argentina ha ricevuto con grandi feste il Principe di Udine: Re Eduardo d'Inghilterra ha ricevuto cordialmente il Principe e la Principessa Arisugawa del Giappone.

— Il 20 u. s. a Parigi si è tenuto un Congresso generale del Commercio francese sotto la presidenza del ministro Tronvillot.

— Il ministero spaguolo si è ricostituito con Montero Rios alla presidenza: *interno* Garcia Prieto: *estero* Saint Roman: *finanze* Urraiz: *guerra* Veyler: *marina* Tillanheva: *agricoltura* Romanones: *giustizia* Pena: *istruzione* Mellado. Montero ha presentato il suo programma democratico, promettendo riforme giuridiche, economiche e politiche, ed assicurando l'ordine pubblico. È stato nominato Governatore di Madrid Valenti, e Governatore della Provincia Ruiz Ximenes. Un decreto reale proroga le Cortes.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

I.

Se un ospedale affidato ad una commissione laica, con tre soli Fatebenefratelli, sia esente dalla giurisdizione Ordinaria.

Mediolanen. Exemptionis — 3 Mar. 1905—Nell' ambito della parrocchia di Giubbiano (Dioc. di Milano) trovasi un piccolo ospedale, fondato nel 1869 per una pia disposizione testamentaria di un tal Filippo del Ponte, il quale lo volle dipendente da una commissione laica, ed affidato, per l' interno regime, all' Ordine di S. Giovanni di Dio, dei Fatebenefratelli. Di questi frati non ve ne furono che tre soli, laici tutti per lo più, e fra questi uno novizio. Anzi, non avendo potuto ottenere dalla Curia Arcivescovile un cappellano, nel 1900 fecero con questa una convenzione che il cappellano della parrocchia, usufruendo di una cappellania di messa quotidiana, eretta nell' ospedale, celebrerebbe ivi buona parte dell' anno ed assisterebbe gl' infermi, non omettendo la cura delle anime nel resto della parrocchia.

Or, essendo stato messo a capo di quell' ospedale un religioso sacerdote, questi volle avocare a sè tutta la cura degl' infermi ivi ricoverati, poggiato sul privilegio dell' esenzione che gode l' Ordine. La Curia di Milano credeva che l' Ordine ivi non dovesse avere questa esenzione, sì perchè pel passato dipese sempre dall' autorità diocesana; sì perchè vi fu la detta convenzione; e sì ancora perchè tre soli religiosi non dovrebbero formare una comunità esente. Perciò si rivolse alla S. C. chiedendo la soluzione del seguente dubbio:

Se l' ospedale di Giubbiano, assistito dai religiosi Fatebenefratelli, goda il privilegio della esenzione, accordata dalla S. Sede all' Ordine di S. Giovanni di Dio.

La S. C. trattò la causa nei generali comizii del 3 marzo 1905, e udito il voto di un consultore, risolse:

Affirmative.

E con ragione; imperocchè:

a) Che l' Ordine di S. Giovanni di Dio goda il privilegio della esenzione dall'autorità diocesana, è fuori dubbio. Siffatto privilegio fu conferito da S. Pio V colle costituzioni *Salvatoris* 8 agosto 1571 ed *In supereminenti* 28 aprile 1576. Quest' ultima venne confermata da Gregorio XIII col breve *Provisionis Nostrae* 10 giugno 1585. Cotal privilegio fu parimenti confermato da Gregorio XIV col breve *Cum romanum* 19 agosto 1591 e da Clemente VIII col breve *Romani Pontificis* 9 settembre 1596. Urbano VIII poi colla bolla *Sacrosanctum* 20 giugno 1624 confermò gli antichi privilegii e vi aggiunse tutti quelli che godono gli Ordini mendicanti; e questo breve venne confermato pure da Innocenzo X col breve *Exponi nobis* 26 genn. 1649 e da Benedetto XIII col breve *Iniunctis nobis* 14 sett. 1724.

b) Quanto al numero dei religiosi in ciascuna casa, Urbano VIII col breve *Cum sicut*, 9 luglio 1638, li dichiara esenti quando si trovano in numero di dodici; e se in minor numero, vuole che il Vescovo abbia facoltà solo di rivedere i conti dell' amministrazione dell'ospedale insieme col superiore monastico; *ita tamen*, soggiunse, *ut contra personas in nihilo prorsus* (*Episcopi*) *se immesceant.* Questa medesima concessione fu confermata da Benedetto XIV col breve *Quam in procurandam*, 27 marzo 1747.

c) È vero che Innocenzo X nella costituz. *ut in parvis* dichiara soggetti alla giurisdizione dell' Ordinario i religiosi che sono in una casa in minor numero di sei. Ma per quelli ingiustamente cacciati dal Governo d' Italia dai loro conventi, bastano anche tre per godere la esenzione, secondo le disposizioni della S. Sede, confermate dalla S. C. dei VV. e RR. *in Neritonensi* 26 marzo 1897 (*Mon. Eccl.* Vol. X, Par. I, pag. 122 seqq.).

d) Nel caso, se per lo passato la comunità religiosa dipendeva dall' autorità diocesana, era perchè non avea con sè sacerdoti. — Se vi fu la convenzione, questa non fu sancita dall' Ordine e non era secondo le tavole di fondazione; e poi neanco i superiori dell' Ordine potevano cedere, senza il consenso della S. Sede, i privilegii dell'Ordine stesso. — Finalmente, se erano in tre solamente, questo numero sarebbe bastevole a mantenere la esenzione, secondo la giurisprudenza canonica odierna; ed oltre a ciò, pel privilegio speciale di Urbano VIII e di Benedetto XIV, in qualunque numero minore di dodici i Fatebenefratelli hanno la esenzione, salvo solo la revisione dei conti, come si è visto innanzi.

II.

Se possa ammettersi la restituzione di un debito, fatta con danaro altrui.

Albien. seu Agenen. Solutionis —Mons. Fonteneau, quando dalla sede Vescovile di Agen fu promosso alla sede Arcivescovile di Alby, lasciò ad Agen una passività *di* fr. 62,000, di cui 22,000 per la fabbrica di una chiesa con scuola, 2,000 come sua sottoscrizione personale per la detta fabbrica e 38,000 per la sua famiglia. Depositò per tutte queste passività nella cassa diocesana cambiali firmate da lui per la somma di L. 24,000 dovute agli appaltatori della fabbrica della chiesa, e, per la somma di circa L. 40,000, cambiali firmate da persone di sua famiglia, da lui medesimo avvallate.

Il successore nella sede di Agen Mons. Coeuret-Varin, saputo di queste passività, mandò pochi mesi dopo a Mons. Fonteneu, il suo Vicario generale Rumeau, ora Vescovo di Angers, a richiedere se potea mettere in circolazione le cambiali depositate. Mons. Fonteneau credette meglio di ritirare le cambiali restituendo la somma di L. 62,000, di cui era debitore in titoli di rendita francese al 4 1[2 °[o, i quali, venduti dal Vescovo di Agen, fruttarono la somma di L. 65,000, onde L. 3,000 furono restituiti all' Arcivescovo di Alby.

Passarono ben 14 anni (dal 1885 al 1899) senz' altro incidente. Morto nel 1899 Mons. Fonteneau, al successore Mons. Mignot fu riferito che nella cassa della società dei preti vecchi ed infermi (società fondata con decreto governativo) mancavano alcuni titoli e invece di essi trovavasi una dichiarazione legale d' imprestito per la somma di L, 65,000, scritta e firmata il 24 sett. 1885 dall' Arcivescovo, il quale si obbligava di restituir la detta somma a rate annuali e di pagarne il reddito. Si seppe poi che Mons. Fonteneau tolse ad imprestito dalla prefata cassa i titoli consegnati al Vic. Gen. di Agen colla intesa solo del tesoriere di detta società il can. Puel e senza chiedere il consenso dalla commissione amministratrice della Società medesima. Morto intanto il tesoriere Puel due anni prima dell' Arcivescovo, nelle sue carte private si trovò la detta dichiarazione di debito e l' Arcivescovo ordinò che la si ponesse nella cassa sociale. Morti amendue, l' Arciv. ed il tesoriere, non lasciarono beni di sorta.

Venuta la società dei preti poveri di Alby in cognizione di questo credito, non potendosi rivolgere per esigerne il valore ai successori nè di Mons. Fonteneau né del can. Puel perchè insolvibili, ricorsero alla S. Sede affinchè costringesse il Vescovo di Agen a restituire i

titoli indebitamente sottratti dal defunto Arcivescovo ovvero l' equivalente; e in pari tempo l' Ordinario di Alby ne diè notizia a quello di Agen. Di qui la causa presente fra la Società dei preti poveri di Alby e l' Ordinario (ora il vicario capitolare essendo morto il Vescovo) di Agen.

La società dei preti poveri di Alby, con allegazioni proprie di un canonista, di un teologo e di un avvocato, eccepiva:

1.° Che Mons. Fonteneau nullamente e forse anche dolosamente involò i titoli dalla loro cassa, sì perchè ciò fu un' alienazione vietata sotto censura e sotto pena di nullità dalla costit. *Ambitiosae;* e sì perchè fu fatto senza il consenso del consiglio di amministrazione.

2.° Che la cessione dei titoli fatta da Mons. Fontaneau alla Curia di Agen fu perciò nulla e forse dolosa.

3.° Che il Vic.° gen. di Agen era per lo meno in dubbia fede quando ricevette i titoli, sapendo la mania di spendere, di che era affetto Mons. Fonteneau: dovea perciò far diligenza per uscire dal dubbio ed in tal caso la Curia di Agen non poteva far proprii quei titoli.

4.° Che quand' anche fosse in buona fede, pure, avendo ricevuto una cosa altrui, dal punto che lo avea saputo, non era più in buona fede e dovea restituire o i titoli, ovvero *id in quo* la Curia *facta erat ditior.*

5.° Nè si poteva ammettere prescrizione, sì perchè, trattandosi di beni ecclesiastici, richiedonsi 40 anni, che non erano trascorsi; sì perchè, trattandosi di furto, non vale prescrizione sulla *refurtiva.*

Questo diceva la società dei preti poveri di Alby, perchè le fosse restuita dalla Curia di Agen la somma del valore dei titoli da essa perduti.

La Curia di Agen, per contrario, con allegazioni proprie e di un avvocato, procurava dimostrare:

1.° Che Mons. Fonteneau nè dolosamente nè nullamente ricevette quei titoli: non dolosamente, giacchè avea intenzione di restituire, come avea fatto sempre nella prima diocesi di Agen, dove non lasciò altro debito. — Non nullamente, perchè egli era il capo di quell' amministrazione, e poichè questa avea fiducia illimitata al tesoriere Puel (per 14 anni non verificò i conti) si poteva giustamente credere che Puel, nel consegnare i titoli all' Arcivescovo, lo avesse fatto col consenso presunto degli altri, i quali, sapendolo in quei primordii dell' Arcivescovado di M.r Fonteneau, non si sarebbero certamente opposti.

2.° Che il Vic. gen. di Agen nel ricevere quei titoli, era lungi assai dal sospettore frode alcuna. Egli stesso lo attesta, e lo prova da che M.r Fonteneau, benchè troppo spinto nei lavori di fabbriche,

seppe però trovar sempre i fondi necessarii, nè gli mancavano amicizie e relazioni con persone facoltose che potevano fornirgli denaro.

3.° Che qui trattavasi non di donazione, ma di restituzione, e fatta questa una volta non si ha diritto a richiederla.

4.° Che dato pure e non concesso che la cessione dei titoli fu nulla, la Curia di Agen, stando in buona fede, avrebbe dovuto restituire solamente *id in quo facta erat ditior*. Or la Curia per nulla si era vantaggiata dei detti titoli, i quali furono subito venduti e la somma ricavatane (oltre l' eccedente già restituita a M.r Fonteneau) fu tutta applicata alle fabbriche malaugurate, cominciate a fare dal detto M.r Fonteneau; delle quali fabbriche una (quella della scuola) fu espropriata dalla fabbriceria perchè edificata sul suolo di questa, e l' altra (quella della chiesa), avendo ingoiato tutte le risorse della cassa diocesana, fu dovuta vendere al Governo, ed il ricavato dalla vendita non bastò per pagare tutti i debiti contratti per la stessa fabbrica. Quindi fu tutto consumato.

d) In ogni modo, dopo 14 anni di buona fede, deve ammettersi la prescrizione di quel valore mobile, per cui, come dice il De Angelis, bastano solo tre anni.

Sono queste le precipue ragioni ventilate dalle due parti, in questa causa, che contiene una quistione molto grave ed elegante.

La S. C., esaminò diligentemente i documenti e le allegazioni prodotte coi dubbii:

I. Se la cassa dei preti poveri di Alby può rivendicare dalla Curia di Agen una somma di lire 62.000, ricevuta dall' Arcivescovo Fonteneau in soddisfazione di un suo debito, o piuttosto debba rivendicarla dagli eredi dell' Arcivescovo defunto o dagli amministratori della cassa stessa.

II. Se la cassa dei preti poveri di Alby possa, oltre il capitale, rivendicare gl' interessi per le annate nelle quali non furono soddisfatti.

Ed il dì 5 maggio 1905 decise:

Reformatis dubiis hoc modo: " Se la Curia di Agen sia in obbligo " di pagare alla cassa dei preti poveri di Alby la somma di lire 62.000 " nel caso? „ — Resp.: *Negative.*

Ecco le precipue ragioni su cui poggia questa interessante decisione:

a) Non era per nulla dimostrato l' animo di frode in M.r Fonteneau nel prendere in prestito quei valori. È vero che egli eccedeva nello spendere; ma che poi volesse appropriarsi la roba altrui, massime al principio della sua gestione ad Alby, ciò non si può dimostrare per nulla, stanti tutti i lodevoli precedenti della sua vita e del suo episcopato ad Agen.

b) Molto meno si era dimostrata la mala fede o anche la dubbia fede del Vicario G.le di Agen quando ricevette i titoli dalle mani di

M.r Fonteneau. Egli nulla sapeva della origine viziata dei detti titoli, nè avea ragione di sospettar male del suo antico Vescovo; molto meno poi era in obbligo di domandargliene la provenienza: il che sarebbe stata una certa offesa alla dignità di lui.

c) Ma il prestito dei titoli della cassa dei preti poveri, fatto da Monsignor Fonteneau, fu legale, fu valido? — La società dei preti poveri era solamente civile, non già canonica (vale a dire, eretta con decreto governativo, non con decreto dell' Autorità ecclesiastica); e però non si può invocare la Estrav. *Ambitiosae* per invalidare quell' atto. Nondimeno, richiedendo gli statuti della società l' annuenza della intera giunta di amministrazione pei prestiti che volevano farsi, e non essendosi quella convocata pel prefato atto, questo non può dirsi valido, mancando la piena annuenza di una delle parti contraenti. Nè vale che l' Arcivescovo era il presidente di quella amministrazione: giacchè il presidente da solo, senza la giunta amministrativa, non poteva disporre del danaro della cassa, e molto meno prenderlo ad imprestito per sè. Neanco vale il presumere che gli altri, se interrogati, avrebbero consentito; imperocchè qui richiedevasi il consenso esplicito, non presunto, trattandosi di affare rilevante che riguarda l' interesse di una intera pia società.

d) I titoli perciò, benchè in buona fede, furono illegalmente e nullamente consegnati all'Arcivescovo; e quantunque in buonissima fede, furono però altresì illegalmente ricevuti dal Vic. gen. di Agen. — La Curia di Agen fu perciò posseditrice in buona fede di quei titoli. Avea quindi l' obbligo di restituire, se non i titoli, *id in quo facta erat ditior.*

e) Nè vale opporre che trattasi non di donazione, ma di restituzione; imperocchè anche la restituzione, quando non si fa con valori proprii del debitore, ma con cose appartenenti ad altri, si fa nullamente; come nullamente si fa la compra di una cosa rubata ad altri, benchè se ne sia sborsato in antecedenza il prezzo (v. d' Annibale *Summ.* Par. II, num. 238).

f) Ma la Curia di Agen si era vantaggiata di quei valori? La società dei preti poveri affermava, perchè se non avesse avuti quei titoli avrebbe dovuto spendere del proprio per la fabbrica della Chiesa; or coll' aiuto di quella somma rilevante avea risparmiato altrettanto danaro, che non era suo; e però dovea restituirlo.

g) Ma la Curia di Agen rispondeva che un Vescovo successore non è chiamato a sopportare da sè tutte le spese anche inutili e irragionevoli del predecessore, e che se questi le ha fatte, egli solo deve portarne la pena. Quanto alla fabbrica della Scuola e della Chiesa, trattavasi di cose niente opportune, e punto ragionevoli, tanto più

che il suolo, sul quale si edificava la scuola non era proprio, ma del Comune che un bel giorno avrebbe potuto appropriarsi lo stabile. Il Vescovo di Agen perciò era in dubbio di continuare o pur no quelle fabbriche e di assumersi o pur no quelle passività. Si risolse di continuare quando fu certo del pagamento di quel debito. Ma questo pagamento sparì nella voragine finanziaria di quelle fabbriche non solo per le L. 22.000 pagate direttamente per la scuola e per le 2000 pagate per la chiesa; ma sì ancora per le L. 38.000 riposte nella cassa diocesana: giacchè si dovè spendere tutto quello che esisteva nella detta cassa, essendo venuta meno la sottoscrizione; e poi, per non dovere andare incontro ad un fallimento, si dovette vendere la chiesa al comune che vi trasportò la parrocchia dalla primitiva chiesa cadente, e fu pagata solo L. 129.000 che non bastarono a colmare le passività, essendosi dovute pagare altre L. 90,000 per saldare i conti cogl' impresarii. — La somma ricevuta dunque era svanita, nè ve ne avea di sopravvanzo. Niente vi era perciò di cui si fosse avvantaggiata la Curia di Agen di quel danaro.

h) E che dire della prescrizione? Qui abbiamo per parte della Curia di Agen la buona fede per 14 anni; abbiamo che non si può eccepire la ignoranza della Amministrazione dei preti poveri di Alby, la quale al principio di ogni anno, secondo lo statuto, dovea verificare i conti e la cassa, e se non lo fece fu per sua colpa. Nè si poteva eccepire che per la *refurtiva* non si ammette prescrizione: giacchè qui non trattavasi di vero furto, come si è visto; ed il diritto vuol punita così la sola malizia del furto. — Ma bastano 14 anni a prescrivere? Secondo il diritto Romano basterebbero tre anni solamente per le cose mobili con titoli; per gl' immobli con titolo, dieci anni *inter praesentes* e venti *inter absentes:* trenta per tutte le cose senza titolo (v. Reiff. L. II, tit. 26 de praescr., n. 148 sqq.). I canonisti hanno adottate queste norme come regole canoniche. Il De Angelis L. II, tit. 26 § 6.ª cita il can. *Placuit*, 25 § *quas actiones* caus. 16 quaest. 3 anche pel triennio delle cose mobili: ma nel d. can. non si parla del triennio. Dunque il triennio per le cose mobili è tutto del diritto antico romano. Però, come avverte D' Annibale, i codici novissimi non ammettono le dette norme, e, tranne le annualità e le prestazioni di minor conto, per tutte le altre cose richiedono trent' anni.

i) Or i titoli al portatore devono considerarsi beni mobili come una sedia od un bue? Il giure civile li qualifica diritti reali mobili: sarebbero compresi nella prescrizione triennale? E questa prescrizione del diritto antico romano è in vigore oggidì, da doversi invocare come norma di decisione canonica? — Ciò non si può asserire.

l) Ma basta la prova della buona fede e della perdita de' valori ri-

cevuti dall' Arciv. Fonteneau per assolvere la Curia di Agen da qualsivoglia restituzione. Imperocchè il danaro fu consumato in fabbriche, sulle quali la Diocesi dovè perdere ogni diritto e proprietà. I due stabili infatti non appartengono più alla diocesi. L' edifizio della scuola, perchè costituita in suolo spettante alla fabbriceria, fu da questa rivendicata, e la diocesi per mantenervi la scuola deve pagarne il fitto. Anzi si dice che la Fabbriceria vuole espellere la scuola cattolica e diocesana e vuol cedere il locale al governo per una scuola laica. La chiesa fu data al Comune con *deficit* di L. 90 mila, ed il Comune ora ne ha la proprietà, e può addirla a qualunque uso, anche per un teatro. La somma perciò, in buona fede ricevuta dalle mani di M.r Fonteneau, si era totalmente perduta; e la Diocesi di Agen in nulla *facta erat ditior.* Quindi, nulla doveva restituire.

m) Un' ultima difficoltà: Ma se la fabbriceria, padrona del suolo dove si edificò la scuola, si appropriò l' edifizio; essa però vide che si edificava sul suolo proprio e però dovette pagarne il prezzo alla Diocesi: onde questa ebbe restituita la somma versata per la detta fabbrica, e quindi *facta erat ditior.*

Ma si consideri che il Codice Francese prescrive nell'art. 555: "Allorchè le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto o di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle... Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, deve rimborsare il valore dei materiali e del prezzo della mano d' opera, senz' aver riguardo al maggiore o minore aumento di valore che il fondo ha potuto ricevere. „

Messo pure adunque che la Fabbriceria avesse pagato lo stabile, avrebbre pagate solo e strettamente le spese di materiale e di mano d' opera, quello cioè che il Vescovo avea speso: niente più di aumento. — Messo pure che il Vescovo avesse riavute le lire 22 mila per la detta opera; ma egli avea sopportato un *deficit* di circa 90 mila lire per la costruz. della chiesa: da 90 mila, dedotte 22 mila, restano sempre 68 mila franchi di *deficit.* E perciò tutto quello che avea introitato dall' Arciv.o Fonteneau tutto fu ingoiato dal *deficit,* onde in nulla *factus est ditior.*

E però giustamente la S. C. decise come sopra.

III.

Se e come i Religiosi hanno il diritto di associare i cadaveri al camposanto dopo i funerali fatti nelle loro chiese.

Pisauren. Funerum — 5 Maggio 1905 — A Pesaro i PP. Cappuccini prima del 1860 aveano un convento. Espulsi di là, per effetto delle infauste leggi eversive, poterono in seguito ivi edificare una nuova casa fuori le mura della città. Essendo sorta quistione coi parroci di quel luogo sull' associazione dei cadaveri al camposanto, che i parroci volevano per sè, allegando un' antica consuetudine, si fece ricorso alla S. C. e furono proposti a risolvere i seguenti dubbii:

I. Possono i PP. Cappuccini di Pesaro accompagnare al Cimitero comune con stola e croce propria, e senza l' intervento del Parroco del defunto, i cadaveri dei fedeli che si sono lasciati nella loro Chiesa?

II. Possono i suddetti Religiosi accompagnare al Cimitero i cadaveri esposti nella loro Chiesa quando dai parenti o dalle autorità civili si determinasse la via che non fosse il *recto tramite?*

III. Essendo per i PP. Cappuccini di Pesaro il *recto tramite* che conduce al Cimitero una via angusta che per buon tratto due carri incontrandosi non possono transitare senza che l' uno o l' altro retroceda, può il corteo, accompagnato dai Religiosi suddetti, senza intervento del Parroco, passare per una strada un po' più comoda?

IV. È contrario alla clausola *sine pompa* se taluni soci del defunto, lasciatosi nella suddetta Chiesa, l' accompagnino al Cimitero, cosicchè sia proibito ai PP. Cappuccini d' accompagnarlo senza l' intervento del Parroco?

V. Può infine il Superiore dei PP. Cappuccini di Pesaro impedire al Parroco del defunto, esposto nella Chiesa dei Religiosi, di tenere la stola nelle esequie ed intonare il *Libera me Domine?*

E dopo matura discussione, il dì 5 maggio 1905 decise:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative.

Ad III. Attentis expositis, negative in casu.

Ad IV. Negative.

Ad V. Attenta immemorabili consuetudine in civitate Pisaurensi, negative in casu.

E giustamente; imperocchè:

a) Ai parroci, trattandosi di funere nelle chiese de' Regolari, non è lecito nelle associazioni entrare nelle costoro chiese; ma devono fermarsi alle porte di queste, ed ivi dare l' ultimo vale al proprio fi-

liano defunto. Così Clemente X nel breve *Nuper pro parte* del 28 genn. 1672: " Parochis, in associatione, sive occasione associationis cadaverum, non licere ingredi ecclesias Regularium, sed teneri dimittere eadem cadavera ad ianuam ecclesiarum, ibique solum posse benedicere et dare ultimum vale; officia vero et alia munia, quae in huiusmodi ministeriis adhiberi solent, ab ipsis Regularibus peragi debere, non autem a parochis. „

b) Se dunque i parrochi, all' entrare del cadavere nella chiesa dei Regolari, devono dare ad esso l' ultimo saluto, e tutto il resto deve compiersi da' Regolari, a questi spetta associarlo anche al camposanto.

c) E ciò tanto più, in quanto che la istituzione dei pubblici cimiteri, non ha derogato per nulla al diritto delle chiese tumulanti, le quali possono esercitare benissimo nei detti luoghi il proprio diritto, come tante altre volte si è detto (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, p. 18).

d) Ma corre ciò anche non ostante una contraria consuetudine? La S. C. de' VV. e RR. ha risposto in ciò secondo le varie circostanze che rendevano ragionevole o pur no la consuetudine. Così il 17 sett. 1880 *in Caven.*, non ostante un' antica consuetudine a favore dei parroci, al dubbio: " I. An et cui ius competat comitandi cadavera ab Ecclesiis Regularium, quo collata fuere ad explenda funebria, ad commune coemeterium, ubi sepeliri debent? „ — fu risposto: "Affirmative, favore Regularium. „ — Per contrario il 10 marzo 1893 *in Ferrarien.*, a cagione di uu' antica consuetudine che favoriva i parroci, proposto il dubbio: " Se al P. Guardiano dei Minori competesse il diritto di associare al comune cimitero il cadavero della defunta Sabina Mazza? „ — la S. C. rescrisse: " Attentis consuetudine et constitutionibus synodalibus, negative, et restituenda esse parocho curiae emolumenta percepta in associatione ab Ecclesia ad coemeterium. „

e) Quando i Regolari associano il cadavere al camposanto senza il parroco, devono andare *recto tramite et sine pompa*, come fu prescritto in molti decreti della S. C. de' VV. e RR., specie *in Caven.* 17 sept. 1880.

f) Come poi debba intendersi quel *recto tramite*, vi ha un decreto della S. C. de' Riti che suona così: " An eadem processio (in associatione cadaveris alterius parochiae) fieri valeat per viam longiorem, seu potius fieri debeat per viam breviorem ad ecclesiam tumulantem? — Resp.: Negative quoad primam partem; affirmative quoad secundam, dummodo processio incedat per viam commodam atque decentem„ (15 Sept. 1742 *in S. Severi*, ad 2. n. 4132 edit. Gardell.). Dunque il *recto tramite* deve intendersi per la via più breve, purchè questa sia comoda e decente. È vero che il cit. decreto non si trova nell' ultima raccolta autentica; però spiega la mente della S. C. su cotal punto.

g) Nè osta che si percorra il territorio estraneo. Imperocchè la S. C. de' VV. e RR. il 24 nov. 1713 dichiarò: " Qui habet ius associandi cadaver gaudet etiam iure transeundi, si opus sit, cum cruce elata et stola per alienas parochias non expetita ulla parochorum licentia.„

h) L' altra clausola *sine pompa* non esclude qualche numero di persone che accompagnino il feretro colle candele accese. Così la S. C. del Conc. il 24 genn. 1846 rescrisse che i Regolari *inconsulto parocho* possono associare i cadaveri al pubblico cimitero accompagnato dalla famiglia religiosa: " Dummodo cadaver deferatur absque solemni pompa recto tramite ad cœmeterium a familia regulari proprii conventus tantum. „ Il che fu confermato il dì 21 marzo 1884 *in Meliten* (v. *Consultaz. Can.*, Cons. XX, n. 5, Vol. II, pag. 135 ediz. 2.ª).

i) Nel caso fu dimostrato che la consuetudine dei parroci che accompagnavano il feretro al pubblico camposanto non era anteriore alla soppressione governativa; e però poco potea valere nello stato anormale dei religiosi; quindi non fu riconosciuta valida. Quanto al *recto tramite*, non si può ammettere che vi si contravvenga pel capriccio dei parenti o delle autorità civili; però trattandosi di via angusta ed indecente per un convoglio funebre, la S. C. ha concesso che si scelga altra via. Si è pur deciso che non si contravviene al *sine pompa* con l' accompagnamento di taluni socii del defunto. Essendosi finalmente riconosciuta un' antica consuetudine, onde i parroci nei funerali celebrati nella chiesa dei Regolari tenevano la stola ed intonavano il *Libera me Domine*, si è vietato ai Regolari di opporvisi.

IV.

I religiosi e le religiose di voti semplici, anche prima dei voti solenni, possono prender parte ai capitoli.

Beatissime Pater,

D. Eugenius Notz, Abbas Maristellae, Prior Augiae Maioris Ordinis Cisterciensis in Austria, necnon Vicarius Generalis Congregationis Cisterciensis Helveto-Germanicae ac Visitator monialium eiusdem Cisterciensis Congregationis, ad pedes S. V. humillime provolutus, petit decisionem harum quaestionum:

1.° Habentne monachi Congregationis Helveto-Germanicae Ordinis Cisterciensis communis observantiae simpliciter professi suffragium: *a*) in admissione alicuius candidati ad novitiatum; *b*) in primo et secundo scrutinio pro novitiatu continuando; *c*) pro admissione ad vota simplicia emittenda post unum annum novitiatus?

2.° Habentene iidem monachi simpliciter professi suffragium in quibuscumque abalienationibus ex parte monasterii ?

3.° Habentne moniales Congregationis Helveto-Germanicae Ordinis Cisterciensis communis observantiae simpliciter professae suffragium : *a*) in admissione alicuius candidatae ad novitiatum ; *b)* in primo et secundo scrutinio pro novitiatu continuando ; *c*) pro admissione ad vota simplicia emittenda post annum unum novitiatus ?

4.° Habentne eaedem moniales simpliciter professae suffragium in quibuscumque abalienationibus ex parte monasterii ?

5.° Hahentne eaedem moniales simpliciter professae vocem activam (ita ut possint eligere non autem eligi) in electione Abbatissae in dies vitae ?

Sacra Congregatio E.morum ac Rev.morum S. C. E. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, perpensis omnibus , respondendum esse censuit prout respondet : " *Affirmative* in omnibus „ (1).

Romae die 20 Februarii 1905.

D. Card. Ferrata *Praef.*
Philippus Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Circa la questione dei precordii di S. Francesco d' Assisi.

Assisien. — 24 Mai. 1905 — Quaestioni olim agitatae, postea sopitae, nuperque iterum excitatae super praecordiis S. Francisci Assisiensis, quae Assisii in ecclesia S. Mariae ab Angelis nuncupatae religiose custodiri alii affirmant, allata etiam vetusta Ordinis Minorum traditione ; et alii negant vel in dubium revocant, Sacra Rituum Congregatio in peculiaribus Comitiis ad Vaticanum habitis die decima sexta elapsi mensis Maii, proponente Emo et Rmo Dno Cardinali Francisco Segna Causae Relatore, omnibus ex utraque parte ad rem deductis argumentis atque documentis discussis accurateque perpensis, attento

(1) Da questo decreto vuolsi raccogliere che i religiosi e le religiose, dovendo premettere i voti semplici ai solenni, anche coi voti semplici possono preder parte ai capitoli e dare il loro suffragio, tranne solo se si tratti di ammettere alla professione di voti solenni, come si ha pure dal decr. della S. C. sullo stato Regol. 7 febr. 1862 ad 1 (Mon. Eccl. Vol. V, Par. I, p. 39) e dall' altro della S. C. de' VV. e RR. 5 mai. 1902 ad 8 (Mon. Eccl.Vol. XIV, p. 201).

etiam voto Commissionis Historico-Liturgicae atque audito R. P. D. Alexandro Verde sanctae Fidei Promotore, ita respondere censuit: " Imposito partibus de hac re contendentibus et disputantibus magno silentio, quaestionis praecipuae resolutio differatur, manente interim in sua possessione enunciata traditione. Si quid autem novi pro una vel altera sententia in casu reperiatur, Sacrorum Rituum Congregationis examini et iudicio erit subiiciendum; nihilque edendum nisi de ipsius sacri Consilii expressa atque scripta licentia. „

Quas resolutiones, Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationis Pro-Praefectum relatas, Sanctitas Sua ratas habuit, probavit atque servari mandavit.

Die 24 Maii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefect.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Circa le parole Flectamus genua *nell'Ordinaz. e circa le lezioni del 1. nott. nelle feste di S. Marta e di S. Benedetto Gius. Labre.*

Atrebaten. — 7 Iul. 1905 — R. D. Onesimus Machez, hodiernus Magister Caeremoniarum ecclesiae Cathedralis Atrebaten. et eiusdem dioecesis Calendarii Redactor, de licentia sui Rmi Ordinarii a Sacrorum Rituum Congregatione solutionem insequentium dubiorum humillime postulavit; nimirum;

I. Utrum in Ordinatione peragenda Sabbato quatuor temporum Pentecostes, vel diebus Dominicis ex indulto Apostolico, pronuntianda sint ante singulas Orationes super Ordinatos verba Pontificalis *Flectamus genua?*

II. Ex indultis Apostolicis d. d. Decembris 1881 et 27 Maii 1886 festa S. Marthae Virginis (29 Iulii) pro Galliarum Ditione et S. Benedicti Iosephi Labre, Confessoris (16 Aprilis) pro dioecesi Atrebaten. ad ritum duplicem maiorem evecta sunt, nulla mentione facta de Lectionibus in primo Nocturno recitandis. Calendarista vero Atrebaten., innixus decreto Sacrae Rituum Congregationis 2 Septembris 1741 ad 3 putavit assignandas esse Lectiones de Virginibus et *Iustus si morte* de communi Sanctorum donec evulgata fuerit eiusdem Sacrae Congregationis responsio *Plurium Dioecesium* 30 Iunii 1896. Quam responsionem ita interpretatus est Orator ut assignaverit utrique festo Lectiones de Scriptura occurrente in Directoriis annorum 1903,

1904, 1905. Nunc quaeritur: Utrum post decretum 3923 *Plurium dioecesium* 30 Iunii 1896, in I. Nocturno utriusque festi possint retineri Lectiones de Scriptura occurrente?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, re mature perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative* iuxta Pontificale Romanum.

Ad II. *Affirmative* ad mentem decreti n. 3923 *Plurium dioecesium* (1).

Atque ita rescripsit. Die 7 Iulii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III.

Intorno all' anniversario della Dedicazione della Chiesa e intorno alla festa del Patrocinio di S. Giuseppe.

Societatis Iesu — 7 Iul. 1905 — Hodernus Redactor Calendarii divinorum Officiorum ad usum provinciae Austriaco-Hungaricae Societatis Iesu Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione humiliter exposuit; nimirum:

I. In archidioecesi Viennensi ex privilegio S. R. C. d. 13 Ianuarii 1888 " a clero universo... tam saeculari quam regulari festum Dedicationis omnium ipsius archidioecesis ecclesiarum sub competente ritu quotannis Dominica III Octobris celebrari valet. „ Quum autem alias festa eiusmodi dioecesana Regularibus concessa intelligantur absque Octava, quaeritur: Utrum hoc idem sit observandum in casu in templis Societatis Iesu non consecratis et intra eiusdem archidioecesis limites sitis?

II. Societati Iesu concessum est festum Patrocinii S. Ioseph Dominica III post Pascha celebrandum ritu duplici I classis cum Octava, et quidem, ut Observationes ad Calendarium approbatum 6 Decembris

---

(1) Ecco il tenore di questo secreto: " Num attenta multiplicatione officiorum quae sub ritu duplici maiori conceduntur, expediat adhuc in dictis officiis legere lectiones I noct. de Communi Sanctorum, nisi propriae habeantur, pro scriptura occurrente? — Resp.: Praesentibus rerum adiunctis inspectis, lectiones I noct. proprias vel de Communi Sanctorum esse in posterum adhibendas tantum pro duplicibus I vel II classis; illis tamen lectionibus exceptis quae approbatae iam fuerint, vel in Breviario habentur pro duplicibus seu maioribus seu etiam minoribus; vel aliis, quos pro specialibus ratio nibus vel adiunctis sacra Rituum Congregatio approbare deinceps censuit. „

1888 declarant, ita fixe ea die, " etiamsi occurrat cum festo Dedicationis ecclesiae propriae, Patroni, vel Titularis ecclesiae, qua amandantur ad primam diem non impeditam. „ Quum autem haec sint festa primaria, quaeritur: Utrum eo ipso idem Patrocinium S. Ioseph pro Societate et a fortiori sit primarii loco habendum, nec ista praerogativa censenda revocata decreto S. R. C. n. 3808, 27 Iunii 1893 et n. 3881, 4 Februarii 1896?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, omnibus sedulo perpensis, respondendum censuit:

Ad I. Anniversarium Dedicationis ecclesiae etiam a Regularibus celebrandum est sub ritu duplici I classis cum Octava in ecclesiis tam consecratis quam non consecratis iuxta decretum 3522 *Amalphitana* 20 Augusti 1880 et decretum generale 3863 *Celebrationis festorum Patroni loci, Dedicationis ac Tituli ecclesiae* 9 Iulii 1895 ad III.

Ad II. *Negative*, et concessio particularis revocata est decretis generalibus suprarelatis 3881.

Atque ita rescripsit. Die 7 Iullii 1905

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

Indulg. plenaria pel primo sabato di ogni mese dedicato alla SS. Vergine Immacolata.

Urbis et Orbis — 1 Iul. 1905 — Revmus P. Dominicus Reuter Minister Generalis Ordinis FF. Minorum Conventualium nuper exposuit, se anno quinquagesimo mox elapso, ex quo dogma de Immaculato B.mae Virginis Conceptu proclamatum est, veterem praxim, fere oblivioni datam, revocasse, exhibendi nimirum peculiarem cultum Virgini Deiparare singulis primis cuiusque mensis sabbatis, in obsequium tam singularis privilegii intuitu meritorum Christi eidem Virgini collati; quam piam praxim f. r. Clemens XIV literis Apostolicis d. d. 10 Iunii 1794 indulgentia biscentum dierum iam ditavit, acquirenda a Christifidelibus, qui memoratis sabbatis praefati Ordinis ecclesias adivissent.

Porro quum tam laudabile exercitium, nunc denuo propositum, vehementissimo cordis affectu Christifideles sint prosequuti, ne huiusmodi tepescat pietas, sed imo ferventior in posterum evadat, idem Minister Generalis humillimas preces SSmo Dno Nostro Pio PP. X admovit, ut Christifidelibus, qui singulis primis sabbatis, vel etiam

dominicis, haud interruptis, infra spatium duodecim mensium sacramentali poenitentia rite expiati sacraque mensa refecti, sive precibus, sive quoque meditationibus ad honorem Virginis absque originali macula conceptae aliquandiu vacaverint, simulque ad mentem Sanctitatis Suae oraverint, plenariam indulgentiam, defunctis quoque applicabilem, memoratis sabbatis vel dominicis lucrandam, tribuere dignaretur.

Sanctitas vero Sua votis Revmi P. Ministri Generalis obsecundare optans, ut erga Dei Matrem magis foveatur fidelium religio, in omnibus pro gratia iuxta preces benigne annuere dignata est. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die I Iulii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

Secreteria dei Brevi

Lettera a Mons. Radini-Tedeschi, in cui si loda il Comitato Nazionale Italiano pei pellegrinaggi di Palestina e di Lourdes, e si concedono indulgenze ai pellegrini.

Dilecte fili, salutem et Apostolicam Benedict.onem. Romani Pontifices Decessores Nostri, vel a primis Ecclesiae temporibus singulari studio pias fidelium ad potiora Cristiani Orbis Sanctuaria et praesertim ad loca Passionis ac vitae Redemptoris Nostri memoriis inclyta, peregrinationes sunt prosequuti, easque peculiaribus ac praecipuis spiritualibus gratiis et privilegiis auxere. Gratum ideo ac periucundum evasit Nobis consilium a te initum, constituendi Nationalem Italicum pro Palaestina ac Lapurdensi Sanctuario Comitatum, illique vix Supremam Principis Apostolorum Cathedram nullis quidem meritis Nostris divinitus adscendimus, coeptis tuis ultro libenterque faventes, Pontificiae benedictionis ac voluntatis robur adiecimus. Placet enim Nobis quod Sanctorum Locorum honor reviviscat apud Italos hique precibus, stipe, atque exemplis dissidentium Ecclesiarum conversionem adiuvent; placet ut Immaculata Virgo in ipso suae Apparitionis loco recolatnr, et Sanctuarium Lapurdense innumerae celebrent turmae fidelium, qui pro Nobis, pro societatis ac patriae ad Christum reditu orent; placet denique ut Italicae peregrinationes bene compositae, atque in exemplum piae, tum in Palaestinam tum

ad Lapurdense templum peragantur. Non sine magna animi Nostri laetitia hoc anno accepimus ex hisce peregrinationibus alteram habendam esse proximo mense Maio ad Sanctuarium Lapurdense novissimis Iubilarium Immaculatae Virginis festivitatum diebus, alteram vero in Palaestinam mensibus Septembri atque Octobri ; Nosque spem, prope certam foventes, futurum ut eaedem peregrinationes tum sociorum numero cum bonorum operum exercitatione floreant, et tibi, dilecte fili, qui Comitatus supramemorati Praesidis munere egregia quidem laude fungeris, et fidelibus omnibus peregrinationes ipsas suscepturis, caelestium munerum auspicem Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Praeterea cum Nobis nihil antiquius sit, quam ut opus tam frugiferum uberiora capiat, Deo iuvante, incrementa, spiritualibus etiam illud indulgentiarum thesauris ditare satagimus. Quare de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, die discessus ac reditus cuiusque peregrinationis tum in Palaestinam cum ad Sanctuarium Lapurdense, et uno aut alio die a moderatore peregrinationis ipsa durante designando, omnibus fidelibus ex utroque sexu, qui vel peregre iter faciant, vel precibus aut alio pio opere peregrinationibus sese spiritu socient, dummodo Eucharisticis dapibus se reficiant, et pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus Christifidelium quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus et largimur. Facultatem insuper facimus lucrandi indulgentias Sanctuariorum tum Palaestinae cum Lapurdensis proprias, etiam si propter nimiam peregrinorum frequentiam vel ex alia rationabili causa Missa inibi fiat sub divo ; et servatis servandis expressam ad hoc veniam Apostolica Nostra auctoritate tribuimus. Indulgentias Viae Crucis seu Calvariae, vel in maritimo, vel in terrestri itinere concedimus, dummodo pia exercitatio fiat turmatim, praecedente tantum lignea Cruce rite benedicta. A die primo discessus ad diem domum reditus inclusive, omnibus et singulis sacerdotibus peregrinis, facultatem facimus excipiendi Sacramentales Confessiones sociorum peregrinorum e quavis dioecesi, dummodo ipsi sint ad Confessiones excipiendas canonice probati, et quoad Confessiones mulierum debitae cautelae adhibeantur. Dispensationem a ieiunio et ab obligatione ciborum esurialium toto itinere ac remoto scandalo largimur hisce in peregrinationibus, dummodo peregrini iisdem diebus vel adsint Missae, vel per horae quadrantem piae meditationi vacent, aut tertiam Rosarii partem recitent. Prae-

terea in peregrinationibus potissimum ad sancta Palaestinae loca, a die primo conscensionis in navim ad novissimum diem exscensus inclusive, sacerdotibus (quod usus docuit peropportunum) Breviarii recitationem in illam solidi Rosarii commutamus; simulque maritimo itinere durante veniam facimus, ex qua plures moderatoris arbitrio Missae celebrentur, dummodo adhiberi queant debitae quoad dignitatem ac securitatem cautelae; nec non sacerdotibus Confessariis ad hoc ab ipso moderatore designandis facultatem tribuimus recipiendi nautarum navi addictorum Confessiones, aliorumque qui forte velint sese admissorum Sacramentali Confessione expiare; et fidelibus pariter in navigatione veniam concedimus SS.mam Eucharistiam infra supradictarum Missarum actionem suscipiendi. Insuper omnibus ad quos spectat facultatem largimur ex prudenti moderatoris arbitrio Sacramentum Augustum asservandi, benedictionem cum Eodem impertiendi, Illudque in sacris pompis circum ferendi, servatis tamen debitis quoad conveniens decus et securitatem cautelis. Tandem moderatori potestatem tribuimus in casu necessitatis Extremam Unctionem per se aut per sacerdotem delegatum ministrandi. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XVII Ianuarii MDCCCCV, Pontificatus Nostri anno secondo.

UNIONE APOSTOLICA

dei Sacerdoti secolari

Nel Vol. XVI del nostro Monitore, a pag. 162, pubblicammo il Breve *Cum Nobis*, 23 dicembre 1903, della Santità di N. S. Pio X, con che il S. Padre commendava altamente l' *Unione Apostolica de' Sacerdoti Secolari*, alla quale era Egli già appartenuto e di propria esperienza ne conosceva i vantaggi. Ed in segno dell' alta e speciale Sua benevolenza verso di essa, l' arricchiva di speciali grazie e privilegii, e ne riservava a sè il protettorato.

Non solo per domande avutene da varii nostri Soscrittori, ma sì ancora per la importanza di quest' opera, la quale risponde ad un bisogno generalmente riconosciuto per conservare e rendere fecondo lo spirito sacerdotale, ben volontieri diamo qui il Regolamento di essa, nella fiducia che i nostri lettori Sacerdoti vogliano profittarne.

CAPO I.

Origine dell' unione apostolica.

Questa *Unione* è detta *Apostolica* perchè dagli Apostoli riconosce il suo principio, e dipoi fu sempre conservata tra i Vescovi e il Clero soggetto. Indebolita la unità del Clero coi Vescovi a causa delle persecuzioni, fu nel IV secolo che il grande Agostino ridusse a regola la vita comune del clero secolare, persuaso delle difficoltà in cui trovasi un Vescovo isolato e del pericolo dei Sacerdoti lasciati a vita libera. Nella fine del secolo XVI il S. Arcivescovo Carlo Borromeo (1581) e circa la metà del secolo XVII (1640) il ven. Holtzhauser stabilirono la vita comune del Clero secolare con tanti vantaggi dei Sacerdoti e dei fedeli alle loro cure affidati. Nel 1862 una Società di Sacerdoti secolari, stretti da un comune Regolamento dedotto dalle Costituzioni di S. Carlo Borromeo e del venerabile Holzhauser e sotto l' immediata obbedienza dell' Ordinario, si è stabilita in Francia, ed ha avuto uno sviluppo considerevole dopochè fu incoraggiata dai Vescovi, onorata da tre Brevi di Pio IX, da due Brevi di Leone XIII di s. m. e da un altro di S. S. PP. Pio X.

La Divina Provvidenza volle che questa Istituzione fosse conosciuta in Italia da alcuni Sacerdoti che cercavano ardentemente da molti anni una regola di vita nel secolo. Fu fondata nell' anno 1879 con 36 Sacerdoti delle tre Diocesi di Vicenza, Treviso, Padova, e adesso conta 700 Sacerdoti circa e molti Circoli in altre Diocesi. Diffusa altresì nella Francia, nel Belgio, nell' Olanda, nella Irlanda, nell' Inghilterra, negli Stati Uniti di America, nel Canadà, nell' America del Sud, nelle Indie, ora conta oltre 7,000 ascritti.

CAPO II.

Vantaggi.

La Unione Apostolica: 1.° Presenta al Sacerdote un metodo di vita sacerdotale non esposto ai pericoli di una naturale inerzia o diffidenza, perchè rassicurato dall' esame quotidiano e dalla volontaria accusa delle mancanze presso il Superiore. 2.° Mette in comune le preghiere, gli studii, le azioni per mezzo di relazioni mantenute con lettere-circolari, adunanze ordinarie e pubblicazioni. 3.° Favorisce l' interesse dei Vescovi, che nei membri dell'Associazione Apostolica hanno dei Sacerdoti consacrati totalmente al bene delle anime, desiderosi di operare per Iddio. 4. Coltiva le vocazioni ecclesiastiche. 5.° Diffonde il culto sacro al Cuore di Gesù a cui particolarmente è dedicata l' Unione Apostolica e quindi gode i frutti promessi da G. C. ai devoti del SS. Cuore.

CAPO III.

Regole fondamentali.

1. Una direzione interna per animare gli Associati allo spirito di G. C. " *Sacerdos alter Christus* „; e perciò una preghiera comune e lo studio speciale di nostro Signore accompagnato dalla pratica imitazione. 2. Un regolamento di vita che li aiuti a conservare questo spirito in sè stessi e negli altri per mezzo dei ministri.

CAPO IV.

Organismo dell' unione apostolica.

1. *L' Unione Apostolica* annoda tutti i *Circoli Sacerdotali* che acconsentono di adottare le Costituzioni generali dell' Opera. Questi *Circoli* si riuniscono e si uniformano nello spirito: *a*) colle regole generali (1), *b*) con un' Assemblea generale annua dei Superiori dei Circoli, *c*) con la dipendenza da un Presidente Generale assistito da due Consiglieri, *d*) con una pubblicazione mensuale. Questo organismo nulla toglie all' autonomia dei varii Circoli e all' obbedienza dei Sacerdoti al proprio Ordinario. Tutti i Circoli particolari mettono in comune le preghiere e le buone opere ad interesse di tutta l' Associazione generale. 3.° Ogni Associato celebra una messa ogni anno per tutti i Confratelli defunti e possibilmente nel mese di novembre. 4.° Il Superiore Generale dà avviso ai Superiori particolari della morte dei confratelli per aver preghiere di suffragio. 5. L' Assemblea generale dei Superiori sarà convocata possibilmente ogni anno ora in un centro, ora in un altro. 6. Ogni Circolo possibilmente vi manderà il Superiore rispettivo, o un rappresentante. 7.° Il Superiore Generale spedirà tanti esemplari del Processo-Verbale a ciascun Superiore dei Circoli quanti sono i Circoli. 8.° Ogni cinque anni i Superiori particolari eleggeranno a scrutinio segreto il Superiore Generale dell'Opera, e dopo altri cinque potrà essere rieletto anche indefinitamente. Così pure dicasi dei due Assistenti al Superiore Generale. 9. Sei mesi prima dell' Assemblea Generale ogni Superiore manderà la relazione dello stato e dei bisogni del proprio circolo, delle quali relazioni il Superiore Generale darà un Resoconto sommario nell' Adunanza Generale. 10. Il Superiore Generale può mandare di tempo in tempo delle Circolari per togliere abusi, rianimare lo spirito, proporre mezzi di zelo sacerdotale. 11. Perchè tra i Confratelli dell' U-

(1) Vedi le *Costituzioni Generali o Regolamento Generale dell' Unione Apostolica.*

nione Apostolica si eserciti l' ospitalità sarà utile che il Superiore Generale tenga l' indirizzo di tutti gli Associati per dirigere al caso i Confratelli, che viaggiano, al domicilio di coloro che possono accoglierli. 12. È utilissima e pressochè necessaria una Rivista mensile, a cui potranno concorrere in qualità di Collaboratori tutti i membri dell' Associazione Apostolica. 13. Ogni Circolo dovrà mandare alcuni esemplari del regolamenlo particolare, già approvato dal proprio Vescovo, al Superiore Gonerale per averne l' aggregazione (1).

CAPO V.

Organismo del Circolo.

1. Il Superiore particolare sia Diocesano o Sottodiocesano è nominato dopo cinque anni e può essere rieletto indefinitamente. 2.° Il Superiore del Circolo Diocesano o Sottodiocesano si eleggerà due Assistenti o Consiglieri. 3. I Membri saranno ammessi dietro Consiglio del Superiore e degli Assistenti, nè sarà accolto un Sacerdote nell' Associazione se non dopo tre mesi di prova dal giorno dell' accettazione. 4. Nell'aggregazione dopo i tre mesi ogni Membro deporrà nelle mani del Superiore una promessa in iscritto che rassicuri la sua volontà di osservare fedelmente le Regole, promessa che egli avrà fatto dinnanzi al SS. Sacramento il giorno della formale ammissione del Circolo.

Il Superiore Diocesano, conserverà detta premessa sempre nell' archivio del suo Circolo (2). 5. In tutte le difficoltà che i Membri trovassero, in tutti i bisogni della vita spirituale, ricorreranno confidenzialmente al Superiore, riconoscendolo come un padre. 6. *I Membri del Circolo spediranno al Superiore ogni mese (dal 1 al 5) il Bollettino, che avranno conscienziosamente notato ogni sera e pel quale il Superiore potrà conoscere la regolarità della osservanza alle prescrizioni.* È questa la pietra angolare su cui si fonda l' Opera e compensa i vantaggi della vita comune (3). 7. Chi lasciasse passare un anno intero senza spedire i Bollettini Mensuali annotati e non giustificasse questa negligenza per se stesso esce dall' Unione Apostolica (4). 8. Riguardo

(1) Il Superiore Generale dell' Unione Apostolica oggidì è il Rev. Abate Vittore Lebeurier. — Via Humboldt 25 — Parigi. Il Superiore poi delegato per l' Italia è il R. Don Luigi Marini, nella Diocesi di Bassano.

(2) Vedi la formola di Aggregazione a pag. 271.

(3) Vedi l' opuscolo: *Pratica, Vantaggi ed Obbiezioni del Boll. Mensuale.*

(4) Interrogato il Rev.mo Superiore Generale dell' Unione Apostolica Abate Lebeurier: dopo quanto tempo il Confratello negligente non goda più dei Privilegi concessi agli aggregati alla Società, rispondeva in data 8 luglio 1889:

" Colui che non ha mandato il suo Bollettino *al termine di un anno* non

ai rapporti dei Membri fra loro, sieno frequenti giacchè il fine dell' Istituto è l' unione tra i Sacerdoti del Clero secolare. Per ciò i Membri più vicini si studieranno di unirsi in conferenze spirituali più spesso che è loro possibile, e specialmente nel giorno del ritiro mensuale, e in tutte quelle volte che fossero invitati dal Superiore del Circolo (1).

CAPO VI.

Regolamento particolare.

I Membri porgeranno l' esempio di una vita laboriosa e seriamente occupata nella proghiera, nello studio e negli impieghi del s. ministero, e, perchè questa vita sia regolata, eccone il Metodo su cui dovranno esaminarsi ogni sera e notare le mancanze:

A. Ogni giorno.

1. Levarsi alle ore cinque nei mesi da Aprile fino a tutto Agosto, e alle sei da Settembre a tutto Marzo.

2. Mezz' ora di meditazione possibilmente subito.

3. La S. Messa sarà preparata con qualche tempo di orazione, se non fu preceduta dalla meditazione e seguita da un quarto d' ora circa di ringraziamento.

4. L' esame particolare a mezzogiorno e alla sera.

5. La lettura spirituale si farà per lo spazio almeno di dieci minuti.

6. Le Ore Diurne si reciteranno al primo tempo libero della mattina. Vespro e Compieta dopo il mezzogiorno.

7. Si anticiperà fino dalla sera la recita del Matutino e Laudi: questa parte del Breviario preceda sempre la celebrazione della Messa, come raccomanda la Chiesa.

8. Ad evitare mancamenti improvvisi, e debiti disonorevoli, avranno cura i Confratelli di tenere un Registro delle spese ed entrate, come ancora delle Messe celebrate e da celebrarsi.

9. Ogni sera tutti faranno la visita al Ss. Sacramento.

10. Non passerà giorno senza aver recitata la Terza Parte del Rosario in onore della B. Vergine.

11. Tutti reciteranno la Preghiera dell' Associazione (2).

12. Prima di coricarsi si farà la preghiera della sera coll' esame generale e particolare, notando di poi le mancanze nel Bollettino mensuale.

---

può essere più considerato come Membro dell' Unione e quindi non gode più dei Privilegi. „

(1) Vedi il *Regolamento per le Adunanze.*

(2) Vedi in fine la Preghiera e il Rescritto per l' indulgenza di 100 giorni.

13. Si preparerà la meditazione sulla quale riposare la mente coricandosi.

Studio. — Benchè molteplici possano essere gli officii del s. Ministero, si occuperà ogni giorno ordinariamente un quarto d' ora nello studio della S. Scrittura e un quarto d' ora nella Teologia morale.

B. Ogni Settimana.

Ognuno sarà esatto nel confessarsi una volta ogni otto giorni.

C. Ogni Mese.

1. Il primo Venerdì del mese o altro giorno a scelta sarà consecrato al Ritiro mensuale, possibilmente in comune, nel quale si potrà leggere il Regolamento dell' Unione, rinnovando le risoluzioni di conformarvisi più esattamente.

2. Si reciterà almeno una volta al mese la Coroncina del S. Cuore di Gesù a cui è particolarmente consecrata l' Unione Apostolica.

D. Ogni Anno.

1. Ogni Associato sarà fedele nel fare i Ss. Esercizii. Questo ritiro si farà ogni 2 o 3 anni in Seminario con gli altri Sacerdoti della Diocesi per obbedire al proprio Ordinario, e l' altro anno se è possibile, sotto la direzione del Superiore dell' Opera o in qualche Casa Religiosa.

2. Tutti si faranno un dovere di celebrare colla maggiore devozione la Festa del S. Cuore di Gesù nel Venerdì dopo l' Ottava del *Corpus Domini* o in altro giorno stabilito nella rispettiva Parrocchia; la festa dell' Immacolata Concezione (8 Dicembre); di S. Giuseppe (19 Marzo); di S. Carlo Borromeo (4 Novembre) e la festa della Fondazione dell' Unione Apostolica in Italia (21 Novembre 1879). Ogni festa sarà preceduta almeno da un triduo di preghiere.

NB. *Il superiore del Circolo può dispensare secondo il bisogno sulle pratiche di questo Regolamento, sempre però* ad tempus.

CAPO VII.

Esercizio del S. Ministero.

1. Tutti i Membri studieranno di convincersi sempre più del prezzo delle anime a fine di eccitare il proprio zelo fino al sacrificio più completo e manifestare così in sè stessi le magnifiche parole di San Paolo " *omnia impendam, super impendar et ipse pro animabus.* „ 2. Come il ministero è tutto sopranaturale, così tutti si faranno un dovere

di pregare molto per la conversione dei peccatori. 3. Aggiungeranno la pratica della mortificazione e, dietro il consiglio del Direttore spirituale, anche l' esterna. 4. Alla preghiera ed alla mortificazione aggiungeranno lo zelo senza confini: *a)* Così si faranno una gioia del Catechismo, dell' amministrazione dei Sacramenti e sopratutto della Penitenza e dell' Eucaristia, non rifiutando, per quanto possono, di aiutare i proprii confratelli in occasione di Esercizii per il popolo o di qualche grande funzione. *b)* Le opere per la gioventù: le Confraternite, le Congregazioni pei figliuoli, per le figliuole, per le madri cristiane, le istituzioni dell' Opera dei Congressi ecc., essendo potenti mezzi per far del bene agl' individui, alle famiglie, alla società. *c)* Gli ammalati e i poveri saranno l' oggetto di una cura tutta particolare. *d)* Infine come l' errore del tempo è liberalismo, si metteranno con tutto studio e potere per combatterlo con frutto, aggiungendo allo zelo più ardente e perseverante la prudenza cristiana, che richiedono le circostanze.

CAPO VIII.

Il temporale.

1. Se un giorno divenisse possibile la vita comune, i Membri metteranno in comune tutte le rendite proprie. Di queste saranno adoperate una parte *ad sustentationem,* e il soprappiù sarà impiegato in opere buone. 2. Intanto si formerà una Cassa Comune che dovrà servire ai bisogni pecuniarii dell' Opera per la quale ogni sacerdote dovrà pagare la tassa annua di Lire 4 (1). Per qualche spesa straodinaria poi il Superiore inviterà il Circolo a donare una contribuzione zione a tale scopo. 3. La Cassa sarà nelle mani del Tesoriere del Circolo eletto tra i due Assistenti dal Superiore, oppure del Superiore stesso, che spenderà a mantenere la relazione coi Confratelli per mezzo di lettere, viaggi e di una Pubblicazione periodica.

CAPO IX.

Propagazione dell' opera.

1. I Membri ameranno l' Unione Apostolica e il proprio Circolo e si studieranno con zelo e prudenza di propagare l' Opera dietro consiglio preso col Superiore. 2. Oltre la Messa annua per tutti i Confratelli defunti dell' Unione Apostolica, un' altra Messa si celebrerà

---

(1) La tassa può pagarsi in due rate uguali a Gennaio e Luglio.

NB. Chi sinceramente fosse povero sarà facilmente dispensato in tutto o in parte dalla tassa, sempre però *ad tempus.*

da tutti pei Confratelli vivi e defunti del proprio Circolo. 3. Ogni membro procurerà di avere o almeno di leggere una volta la vita di San Carlo Borromeo, o del ven. Bartolomeo Holtzhauser (1).

CAPO X.

Speciali virtù raccomandate.

§ 1.

La Castità.

La castità è la grande virtù del Sacerdote; ogni Membro dell' Opera si applicherà a conservarla in sè stesso e praticarla colla migliore perfezione. A tale uopo userà una circospezione, una riserva, una moderazione affatto esemplare colle persone di sesso diverso.

§ 2.

L' Obbedienza.

1. Gli Associati professeranno una sommissione profonda al Sovrano Pontefice, alle prescrizioni della S. Chiesa, all' Ordinario della Diocesi, alle Sinodali e a tutti i Superiori gerarchici. Si faranno una regola inviolabile di non criticare o biasimare gli atti e le parole dei Superiori Ecclesiastici. 3. Nutriranno amore e sommessione al Superiore dell' Istituto in tutto quello che appartiene all' Associazione.

§ 3.

La Mortificazione.

Come la mortificazione è il più gran mezzo per arrivare alla perfezione ed operare il bene nelle anime, così tutti i Membri cercheranno di praticarla. Perciò è loro raccomandato: *a*) di procurarsi qualche strumento di penitenza, che adopreranno secondo il consiglio del Direttore; *b*) di allontanarsi dai divertimenti, benchè non sempre pericolosi, tutte le volte che la necessità o la carità non si opponga.

§ 4.

La Devozione del S. Cuore di Gesù.

Gli Associati faranno professione di una devozione al tutto speciale al S. Cuore di Gesù. Vi si dedicheranno con ardore e la propagheranno con tutte le forze, particolarmente erigendo nelle Parrocchie la Festa del S. Cuore di Gesù, l' Apostolato della preghiera, la Comunione del primo Venerdì, la Comunione riparatrice. Riposando

(1) È uscita testè il compendio della Vita del Venerabile Holtzhauser colla Storia dell' Unione Apostolica in Francia e in Italia al prezzo di 90 Cent. (Tipografia dei Paolini-Monza.)

in questo Cuore Santissimo, santificheranno sè stessi e gli altri, vivranno e moriranno uniti sotto il Superiore che essi hanno scelto, non cessando di ripetere " *Tutto pel Sacro Cuore di Gesù.* „

APPENDICE

Formola di aggregazione.

In presenza della SS. Trinità, sotto gli auspicii del S. Cuore di Gesù, sotto la protezione della Vergine Immacolata, di S. Giuseppe, per la maggior gloria di Dio, e per lavorare più efficacemente alla mia santificazione e alla salute delle anime, Io N. N. entro con gran cuore nell' *Unione Apostolica dei Membri del Circolo Secolare* approvata dai Sommi Pontefice Pio IX, Leone XIII e Pio X. Ho preso una piena conoscenza degli Statuti dell' Opera e, confidando nel Cuore Santissimo di Gesù, mi impegno di osservarli fino alla morte.

Preghiera dell' Unione Apostolica

Domine Jesu, ego, licet indignus, in sortem Sanctissimi Ministerii electus, et impulsus tibi serviendi desiderio, suppliciter peto ut in conceptis propositis meis usque perseverem, et quotidie magis magisque perficiar in spiritu sanctissimae meae vocationis, scilicet in spiritu fidei, puritatis humilitatis, paupertatis et obedientiæ, in spiritu mortificationis, mundi meique contemptus, charitatis denique zeli et solidæ pietatis ita ut formeris in me, Christe, et dicere valeam: " Vivo ego, jam non ego, vivit vero in me Christus. „ O clemens! o pia! o dulcis Virgo Maria, per te fiam votorum meorum compos, donec tecum cœlestis gloriæ fiam particeps. — Sanctissime Joseph, sancti Angeli custodes, orate Cor Jesu pro Unionis Apostolicæ dilatatione, ejusque fervore. Amen.

Grazie e privilegi dei Circoli Apostolici

dal giorno della loro aggregazione formale all' Unione Apostolica.

a) Facoltà di anticipare il Matutino e le Laudi in ogni stagione fin dalle ore 1 pom. (18 Genn. 1905).

b) Di erigere la *Via Crucis*, col permesso dell' Ordinario del luogo (per un decennio, 9 Maggio 1900).

c) Di applicare l' Indulgenza della *Via Crucis* ai Crocifissi (come sopra).

d) Di benedire, ed applicare l' Indulgenza alle Corone dell' Immacolata Concezione (questa facoltà, propria del Padri Teatini, fu concessa a quelli che avevano dato il nome all' Unione Apostolica, fino al 25 Gennaio 1899).

e) La partecipazione alle preghiere, alle penitenze ed ai meriti di moltissime Comunità religiose.

f) Tutte le Associazioni mettono in comune le preghiere, le mortificazioni, le opere buone, ed ognuno vi partecipa.

g) I Sacerdoti celebrano ogni anno una Messa per tutti i Confratelli vivi e defunti dell'Unione Apostolica, gl'Italiani ancora una Messa pei Confratelli defunti del proprio Circolo.

h) Indulgenza di 100 giorni, una volta al giorno, recitando la preghiera particolare dell' Unione Apostolica.

i) Indulgenza plenaria nel giorno della *formale* aggregazione, ossia professione.

Sua Santità Pio X, col breve *Cum Nobis* 28 dic. 1903, ha aggiunte le seguenti concessioni:

a) Indulg. plen., previa la confessione, la comunione e la visita a qualche pubblico oratorio colle solite preghiere, nei giorni del Natale, della Circoncisione, dell'Epifania, di Pasqua di Risurrezione, dell'Ascensione e del *Corpus Domini*, come ancora nelle feste della Concezione, della Nascita, dell' Annunziazione, della Purificazione e dell' Assunzione della B. V., ed in qualsivoglia festa de' Ss. Apostoli.

b) Indulg. di 100 giorni ogni volta che si manda il bollettino mensile al superiore della diocesi e si recita un *Pater, Ave e Gloria* secondo la intenzione del R. P., ovvero s' interviene al ritiro mensile comune, della quale indulg. possono godere anche gli altri sacerdoti non ascritti all' opera che intervengono al detto ritiro.

c) Poter celebrare per grave causa il S. Sacrifizio un' ora prima dell' aurora. — *d*) Poter goder tre volte per settimana dell' altare prilegiato personale.

e) Poter benedire colle indulgenze, secondo l' elenco di Propaganda (v. *Monit. Eccl.* Vol. XV, p. 451), fuori di Roma e col consenso dell' Ordinario le croci, i crocifissi le corone, le medaglie, le piccole statuette di metallo, e le corone di S. Brigida colle annesse indulgenze.

f) Poter dare nell' ultimo giorno di esercizii spirituali, o di predicazione quaresimale, o di avvento, la benedizione papale col crocifisso, secondo la formola del Rituale Rom., con che i fedeli che hanno assistito agli esercizii oltre la metà delle volte, confessati e comunicati, e visitando la chiesa o cappella degli esercizii colle preghiere solite, possono lucrare indulgenza plenaria.

Rivolgersi al Procuratore Generale, Can. G. B. M. Menghini in Roma, via del Curato, 10.

CONSULTAZIONI

VI.

Sull' obbligo di accorrere alle urne politiche o amministrative.

Sull' obbligo di andare alle urne amministrative o politiche (quando per queste ultime non ci sia divieto) non tutti sono concordi. Alcuni si credono liberi di andarvi o pur no, sembrando loro che ne abbiano solo il diritto, non il dovere. E quest' obbligo stesso per alcuni è di sola carità, che non porta, quando non lo si adempie, nessun dovere di riparazione; per altri è di stretta giustizia, coll' obbligo di riparare a tutt' i mali che, non osservandolo, possono provenirne. Ognun vede perciò quanto sia necessario studiare cotal materia, la quale porta seco così gravi conseguenze.

Esaminiamo adunque:

1.° Se e quale obbligo corra ad ogni cittadino di esercitare il diritto elettorale.

2.° Se vi sia obbligo di riparazione quando non lo si eserciti.

Al primo — Non tutti i cittadini sono elettori; solo coloro possono esserlo che hanno le qualità richieste dalla legge. Or costoro, come ne hanno il diritto, hanno altresì l' obbligo di farsi iscrivere nelle liste elettorali e di recarsi a dare il proprio voto nelle elezioni che si bandiscono?

Chiesta una volta la S. Penitenzieria: " Qua ratione se gerere possint Episcopi rogati ut bonorum deputatorum electioni faveant „— il dì 1 dicembre 1866 rispose: " Nihil obstare quominus Episcopi et Ordinarii occasione electionum, quoties ad id requisiti fuerint, in mentem populi revocent quemque fidelium pro suis viribus *teneri* ad impedienda mala et ad promovenda bona. „ — L' oracolo adunque della S. Sede riconosce un dovere nell' esercizio del diritto elettorale, dal perchè corre obbligo a tutti d' impedire il male e di promuovere il bene.

Coerentemente all' oracolo della S. Sede hanno dichiarato i Vescovi di quelle provincie in cui era lecito l' esercizio del diritto elettorale politico. Così i Vescovi della provincia ecclesiastica di Torino esortavano il clero ad ammonire i fedeli di quest' obbligo: " Ad electiones vero quod peculialiter attinet, quum omnium prorsus officiorum sacerdos sit commonstrator et vindex, nil certo vetat, imo necessarium est de hoc haud secus atque de aliis populum monere, eumque docere ad ius voti ferendi *obligationem* respondere, qua unus-

quisque non raro obstringi posset, propterea officio fallere qui absque legitima causa ad danda suffragia non convenerint „ (ap. Scavini P. IV, n. 676 ed. XV).

I Teologi, soprattutto moderni (giacchè moderna deve dirsi questa forma di governo), insegnano unanimemente siffatto obbligo nei cattolici. Si ascolti lo Scavini l. c.: " Praeceptum probos deputatos sive communales sive politicos eligendi in omni legitimo gubernio urget omnes electores: et (aliis circumstantiis praelusis) non solum peccant qui malis suffragium tribuunt; sed etiam qui non concurrendo in causa sunt ut mali ab aliis eligantur; unusquisque tenetur a republica malum avertere, si spes sit. Quot autem mala ab improbis deputatis tum religioni tum civili societati obveniant, nemo ignorat; cum ipsis summa omnium rerum concredita sit, neque tantum tribuant consilium, sed ipsas leges cum aliis condant. „

Così pure il Genicot, *Th. Mor. Inst.* Vol. I, n. 359; il Palmieri in Ballerini *Op. Th. Mor.* App. ad Tr. IX, n. 640 Vol. IV, pag. 505 ed. III; il Villada *Casus* Vol. I, Cas. VI; il Lehmkul, *Th. Mor.* Vol. I, n. 799 etc.

Se adunque corre obbligo a tutti di promuovere, secondo le proprie forze, il bene della religione e della patria e di allontanarne il male, corre, generalmente parlando, obbligo a tutti gli elettori di farsi inscrivere nelle liste elettorali e di dare il proprio voto perchè vengano eletti deputati od amministratori buoni e vengano allontanati i cattivi. E tanto maggiore sarà l' obbligo predetto, quanto più gravi sono i pericoli che sovrastano alla religione ed alla patria se non si mandano buoni deputati al parlamento o buoni consiglieri ai municipii (1).

---

(1) Contro quegl' infingardi elettori che, per non disagiarsi ad accorrere alle urne amministrative, permettono che siano eletti amministratori pessimi, così giustamente scrisse nel 1872 la *Civiltà Cattolica* (Ser. VIII, Volume VII, pag. 392): " Non è difficile il convincere costoro, nell' interno della loro coscienza, del marcio loro torto. Più difficile è il persuaderli a smettere di fatto la vecchia abitudine che i più di loro mantengono contro gli stimoli segreti della loro coscienza. A costoro, se mai alcun di loro ci leggesse, non vorremmo già ricordare che innanzi a un dovere così stretto e così grave ogni ragion privata di comodità deve cedere; che mal si professa cattolico chi lascia malmenare impunemente il cattolicismo, quando egli non solo può ma deve impedirlo. Ma bensì, mostrando loro le ruine di Parigi e le tombe apertevi dai comunardi, diremo: Ecco dove la inerzia dei cattolici può condurre un Comune! Pensate dunque a non disagiarvi, a vivere in ozi tranquilli, a divertirvi ancora se vi dà l' animo; ma guardate innanzi a voi, e ditemi se siete sicuri che domani questi ozii non vi sieno interrotti dalle fucilazioni e dal petrolio? Voi lasciate tranquillo il seggio ai liberali moderati di oggi: ma con ciò schiudete la via ai liberali radicali di domani, ai socialisti, agl' internazionali, ai petrolieri che

Ciò sia detto in generale. Imperocchè nei casi particolari può darsi che quest' obbligo non vi sia, o che almeno non sia sì grave.

L' obbligo grave di accorrere alle urne si ha quando il bisogno urge e quando il proprio voto può divenire efficace. Sono queste le due condizioni che si richiedono perchè sotto grave colpa corre l'obbligo di esercitare il diritto elettorale.

E quanto al bisogno urgente, nessuno può disconoscerlo, solo che dia uno sguardo ai pericoli della odierna società. Quanti errori gravissimi non travolgono le menti in materia di religione e di costumi? Quale pessima educazione non si prepara alla gioventù perchè cresca sfrenata e corrotta? Quante sette sovversive non si estendono da per tutto, che minacciano ogni ordine costituito? Il bisogno adunque di impedire lo sfacelo della società civile e religiosa è manifesto; e ciò può conseguirsi per mezzo delle rappresentanze municipali e delle deputazioni governative. Da queste possono sperarsi savie leggi e opportuni ordinamenti perchè la cosa pubblica sia bene amministrata. Di qui adunque l' obbligo stretto di tutti i buoni di concorrere come elettori a questa buona amministrazione.

Ma vi ha sempre speranza che il proprio voto per una persona buona possa divenire efficace? È questa la seconda condizione richiesta perchè l' obbligo in ciò sia grave. — Talvolta avviene che siano certamente in maggioranza i voti contrarii per una persona cattiva, ed in questo caso riuscirebbe inutile il proprio voto. Talvolta pure si conosce che in maggioranza si concorre per una persona degna ed in questo caso il proprio voto non sarebbe necessario. Nell' uno e nell' altro caso però è utile dare il proprio voto: nel primo perchè si conosca che il deputato cattivo non ebbe tutti i voti di coloro che andarono alle urne; e nel secondo perchè torna a maggior credito di un buon deputato il maggior numero dei suffragii ottenuti. Perciò i TT. dicono che in questi casi chi, potendo andare alle urne, trascura, commette solamente peccato leggiero; del quale potrebbe essere scusato per qualsivoglia ragionevole causa. Così Palmieri *l. c.*, Villada *l. c.* etc.

---

vengon dietro ai liberali e ne sono gli ultimi e fatali eredi. Se voi non sarete le prime vittime di costoro ne sarete certamente le ultime: e la punizione della vostra inerte mollezza la troverete terribile in ciò stesso che volevate schivare. Riflettetevi seriamente ora che siete ancora a tempo, per non sentirvi troppo tardi rodere di rimorsi impotenti. „ Dal 1872 ad oggi quanti progressi non ha fatto il socialismo e l' anarchismo? Con quale ansia non cercano essi d' insediarsi nei parlamenti e nei municipii? E se la cosa pubblica cadesse in mano di costoro, che sarebbe mai della religione e della patria?

Ma se in ciò non vi sia certezza, ma dubbio, sarà scusato di colpa grave chi si astiene dal dare il proprio voto? I casi sono quando si dubita se in maggioranza si concorra ad eleggere un candidato cattivo ovvero si dubiti se un candidato buono abbia per sè la maggioranza favorevole. In questi casi vi ha l'obbligo grave di esercitare in bene il diritto elettorale. Imperocchè, non essendo certo che il proprio voto sia inutile o non necessario, possiede il diritto della Religione e della società che i proprii membri si adoperino alla loro incolumità ed al loro benessere. Ecco come insegna il p. Palmieri *l. c.*: " Si res in ancipiti sit, et ex concursu omnium bonorum pendeat bona electio iisque deficientibus pronum sit eos electum iri qui bona societatis pessumdabunt, leges iniquas ferent, malos fovebunt mores, Religioni adversabuntur, tenentur singuli opem suam ferre et quantum in ipsis est, electionem bonorum procurare. Obligatio profecto adest; atqui nisi singulos afficiat, nulla reapse erit; ergo singuli tenentur. „

E che dire se per dare il proprio voto ai buoni occorressero spese straordinarie o sovrastassero gravi danni? Vedemmo altrove (pag. 127 di questo Vol.) se e quando per questi pericoli possa darsi il voto ad un candidato non buono. Trattandosi ora di astenersi dal dare il proprio voto, possono valere i medesimi principii stabiliti pel primo caso. Giacchè tanto è recarsi all'urna per dare il proprio voto ad un candidato cattivo, quanto non recarvisi e non dare il voto ad un candidato buono (1).

Nell'un caso e nell'altro si trasgredisce un grave dovere contro la Religione e la società; e, solo chi può essere scusato nel primo, può esserlo ancora nell'altro.

Al secondo – Veniamo ora ad esaminare il secondo dei dubbii proposti, se cioè quando non si esercita il diritto elettorale, e ne provengano danni, se si ha l'obbligo di riparare ai detti danni.

Il dubbio è abbastanza difficile. A ben risolverlo è mestieri considerare qual sia la vera ragione donde sorge l'obbligo di esercitare il diritto elettorale.

Alcuni credono che il diritto elettorale sia un officio derivante da un quasi-contratto fra la repubblica e ciascun elettore, onde questi trovisi a quella obbligato di mandare alla camera i buoni deputati o buoni amministratori al municipio. Or come chi per officio sia chiamato a procurare il bene comune o dei privati, come avviene nei ca-

(1) I TT. dicono che chi è chiamato a dare il voto per officio in qualche assemblea, in qualche capitolo, in qualche comizio, e se ne astiene, senza giusta causa, commette ingiustizia, nè può essere scusato di colpa grave o leggiera secondo la materia (V. De Lugo *De restit.* Disp. XIX, n. 66).

pitoli, nelle camere dei deputati, nei collegi di magistrati, se permette che colla sua assenza, o con astenersi dal voto si commettano ingiustizie, è chiamato a risarcirle; così chi con assentarsi dalle urne o con mettere la scheda bianca permette che venga eletto un candidato iniquo, è tenuto per giustizia a riparare tutti i danni cagionati da costui.

Altri invece reputano un mero privilegio il diritto elettorale, che tutto al più induce un obbligo di carità, non già di giustizia. Onde chi lo trascura può peccare anche mortalmente, come s' è visto innanzi; non ha però l' obbligo di risarcire i danni che possono provenire dalla sua astensione. E dicono tal privilegio simile a quello che viene attribuito agli studenti di talune università di eleggere i professori in concorrenza col corpo accademico; in cui si ha che il corpo accademico è chiamato ad eleggere per officio, gli studenti per privilegio; e però quello risponde dei danni, questi non ne rispondono (V. De Lugo *De Iust. et Iur.* Disp. XIX, n. 66 et 67).

Noi crediamo che sì gli uni come gli altri non colpiscano nel segno; giacchè il diritto elettorale non è un officio come quello di deputato ecc.; e neanco è un obbligo di mera carità.

Non è officio, non intervenendo nessun quasi-contratto fra l' elettore e la cosa pubblica, essendo noi ben lungi dallo ammettere o la sovranità del popolo o il patto sociale, donde possa derivare quel quasi-contratto. Vi è gran differenza fra gli elettori ed il deputato eletto. Questi stringe con quelli il quasi-contratto di procurare il bene pubblico, avendone da quelli il mandato, al quale egli consente. Gli elettori però, se hanno dalla legge il diritto elettorale, non si obbligano con nessuno di eleggere i buoni deputati.

Non è un diritto di mera carità; giacchè tal diritto deriva dalla legge che lo concede ai sudditi pel bene comune: onde non è poggiato solo sull' obbligo della carità, ma su quello pure dell' obbedienza alle giuste leggi dello stato.

Ecco adunque la doppia ragione donde sorge l' obbligo di esercitare il diritto elettorale: da una parte la giustizia legale; dall' altra la carità di religione e di patria. La giustizia legale obbliga tutti i cittadini che ne hanno le volute condizioni a concorrere al bene comune colla elezione di buoni deputati; la carità di religione e di patria obbliga a procurare i vantaggi dell' una e dell' altra e ad allontanarne i mali col mezzo efficacissimo delle buone elezioni.

Ma nè la giustizia legale, nè la carità obbligano al risacimento dei danni quando si contravvenga a ciò che esse impongono. La restituzione o l' indennizzamento ha luogo solo quando si lede la giustizia commutativa. E però l' elettore che si allontana dalle urne, o

mette la scheda bianca, permettendo così che venga postergato un deputato degno, o venga eletto un deputato iniquo, se pecca anche gravemente contro la giustizia legale o contro la carità, non è obbligato al rifacimento dei danni.

Di questa opinione sono per lo più i TT. moderni, come il Lehmkul *Th. Mor.* Vol. I, n, 799 ; il Palmieri App. in Ballerini *Op. Th. Mor.* Tr. IX, n. 640 ; il Villada *Casus Consc.* T. I, Cas. VI; il Genicot *Th. Mor.* Vol. I, n. 359 ; il Ferreres in Gury *Th. Mor.* Vol. I, n. 387, etc.

Abbiamo detto *l'elettore che si allontana dalle urne o mette scheda bianca*, intendendo parlare di chi non vuole esercitare il diritto elettorale. Altro poi deve dirsi dell' elettore che intende esercitare il proprio diritto eleggendo senza gravi ragioni (da noi esaminate in una precedente Consultaz. p. 124 di questo Vol.) candidati iniqui. Costui, quando non sia scusato dalle dette gravi ragioni, come vero dannificatore, va tenuto a tutti i danni che l' eletto sarà per cagionare alla Religione ed alla società, se però il suo voto fu efficace.

Dal fin qui detto adunque si raccoglie :

a) Che vi ha obbligo in genere a tutti gli elettori di esercitare il proprio diritto.

b) Che quest' obbligo deriva dalla giustizia legale e dalla carità verso la Religione e verso la patria.

c) Che si può peccare gravemente omettendo l' esercizio di questo diritto quando non si è certi che l' esercizio sia o inutile o non necessario.

d) Che dalla sola astensione di questo diritto non deriva l' obbligo del rifacimento dei danni, come deriva dall' esercizio di esso verso persone inique.

e) Che si è scusati, quanto all' astensione di questo diritto, per tutte quelle gravi cause, onde si è scusati, quanto all' esercizio di esso, verso persone cattive.

f) Che finalmente queste norme valgono per le elezioni sì amministrative e sì politiche; rispetto però a quest' ultime, in Italia, valgono nei casi in cui ci sia il permesso del R. Pontefice.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

9.

Circa la permuta delle intenzioni nelle messe.

Nel Vol. XII del *Mon. Eccl.*, pag. 224 si dice lecita la pratica di scambiarsi fra due sacerdoti la intenzione della messa, ritenuto ciascuno il proprio stipendio, benchè disuguale. Nel Vol. XVI poi, pag. 468, si dice che tal questione, pur dopo il decreto *Ut debita*, 11 maggio 1904, rimane integra. Eppure non mancano Teologi anche recenti, come Scavini L. III, n. 167 ed. XV, i quali insegnano che questa pratica è condannata dalla bolla *Nuper* d' Innoc. XII, e dalla S. C. del Concilio, che il dì 6 maggio 1865 sancì la massima: "Non sustinetur conventio etiam assensu Episcopi inita, permutandi sacrificiorum applicationem non inde facta respectiva permutatione eleemosynarum.„ Come dunque può dirsi lecita oggidì codesta pratica?

Fa d' uopo ben esaminare i documenti che si citano. La bolla *Nuper* d' Innoc. XII contiene il divieto di ritenere per sè parte dello stipendio delle messe che si commettono ad altri sacerdoti: di che al quesito: " An sacerdotes, quibus aliquando offertur eleemosyna maior solita pro celebratioue missae debeant dare eandem integram eleemosynam iis quibus missas celebrandas committunt; an vero satis sit ut dent celebrantibus eleemosynam consuetam? „ — fu risposto: "Debere absolute integram eleemosynam tribuere sacerdoti celebranti, nec ullam illius partem retinere posse. „

Ma chi non vede che questa è legge generale, che non tocca il caso speciale di cui trattiamo? È verissimo che le messe ricevute, se si commettono ad altri sacerdoti, devono generalmente darsi coll' intero stipendio, quando non sia certo che lo stipendio maggiore fu dato per ragioni estrinseche, o ad intuito della persona. Ma il caso nostro non è di semplice commissione, ma di permuta, onde due sacerdoti si scambiano a vicenda la intenzione della messa. Or questa permuta, accadendo raramente, non può dar luogo a quegli abusi che si vollero evitare con quel decreto.

La risoluzione poi della S. C. del dì 6 maggio 1865 è del tutto estranea al nostro caso. Trattavasi di una convenzione fatta da oltre un secolo fra i canonici ed i cappellani di un capitolo con che i cappellani si obbligavano di celebrare la conventuale spettante ai canonici,

e i canonici celebravano secondo la intenzione dei cappellani, ritenendo ognuno il proprio stipendio. Or, non essendo stata questa convenzione approvata dalla S. Sede, a buon diritto i cappellani ne reclamavano l'abolizione, tornando ad essi onerosa per ragione del maggiore stipendio delle messe conventuali. Ed eccepivano che la detta convenzione tutto al più obbligava coloro che la fecero, non i successori. E però giustamente la S. C. ai dubbii: " I. An sustineatur conventio diei 1 martii 1760 in casu; et quatenus negative — II. An quae et ex qua massa retribuenda sit capellanis eleemosyna pro applicatione missae conventualis in casu „ — rispose: " Ad I. Negative — Ad II. Affirmative in taxa synodali ex massa congregationum cappellanorum „ (V. *Acta S. Sedis* Vol. II, pag. 194).

Qui dunque trattasi di convenzione non approvata e però rescindibile — di convenzione, da cui una delle parti intende di resilire — di convenzione sopra stipendio non dato da privati, ma da prelevarsi da distribuzioni o da massa speciale. Quale parità col caso nostro, in cui si tratta di convenzione fatta tra privati — di convenzione fatta con loro piena volontà — di convenzione sopra stipendio affisso per volontà di privati ciascuna messa?

I due documenti adunque allegati da taluni TT. non sembrano per nulla validi ad infermare la opinione de' DD. che credono lecita la usanza di scambiarsi in taluni casi a vicenda l'applicazione della messa, ritenendo ciascuno il proprio stipendio (V. *Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 224).

10.

Circa l' ora di anticipare privatamente il mattutino.

In un recentissimo decreto della S. C. de' Riti *in Placentina Hispaniae* 12 mai 1905 (v. p. 198 di questo Vol.), circa l' anticipazione del mattutino in privato, al quesito: " Utrum in privata recitatione matutinum pro insequenti die incipi possit hora secunda pomeridiana, aut standum sit tabellae directorii dioecesani omni tempore?„ fu risposto: " Consulantur probati auctores „ (1). Che cosa vuolsi raccogliere dagli autori approvati?

Premettiamo innanzi tutto una dichiarazione della S. C. dei Riti del 16 mar. 1876 in *De Zacathecas*, n. 3381, la quale suona così: "Pri-

(1) Questa risposta è davvero sapiente ed opportuna. Non tutte le quistioni, specie di morale, come più volte abbiamo detto, vogliono sottomettersi al giudizio della S. Sede. Questa smania di voler tutto deciso dalla suprema autorità non è per nulla da approvarsi. L'Autorità suprema spesso non può

vatam recitationem matutini cum laudibus diei subsequentis incipi posse quando sol medium cursum tenet inter meridiem et occasum.„ Secondo questo decreto adunque la recitazione privata del mattutino pel dì seguente può cominciare dalla metà del tempo fra mezzodì che varia secondo le stagioni, ed il tramonto che ha luogo sempre circa una mezz' ora prima dell' *Ave Maria.*

Ma il decreto, se dice che tale anticipazione *può* farsi, non vieta che possa farsi ancor prima, altrimenti la stessa S. C. non avrebbe rimesso ai dottori approvati la quistione di una maggiore anticipazione (1).

Ma che cosa insegnano intorno a ciò i dottori approvati? — S. Alfonso tenne in prima come probabilissima la sentenza che crede lecita l'anticipazione privata del mattutino alla seconda ora dopo il mezzodì. Poi si ritrattò, aderendo alla opinione di coloro che vogliono potersi anticipare il mattutino dall' ora media fra il mezzodì ed il tramonto. " Secunda sententia, egli scrive (L. IV, n. 174) tamen mihi verior (licet olim oppositae adhaesi) negat, et hanc tenent Conc., Holz., Con. Tour. et Croix cum Pal., Fill., Comit. et Pel. qui dicunt non posse recitari matutinum nisi cum sol propior sit ad occasum quam ad meridiem. „ La ragione, onde il S. Dottore riformò la sua opinione, si è che il mattutino, secondo l' odierna consuetudine, si può anticipare dall' ora de' vesperi perchè da quest' ora (dai primi vesperi) comincia l'officio del giorno seguente; or l'ora dei vesperi è dopo l'ora di nona la quale è fra il mezzogiorno e il tramonto; e benchè sogliano i vesperi recitarsi più prima, pure non può essere che l' ora di nona sia posteriore a quella dei vesperi.

far sua l' opinione di qualche teologo senza temerne conseguenze non buone, soprattutto per la falsa interpretazione che può darsi ai suoi responsi. Spesso non è conveniente che si diano risposte su materie controverse per non inceppare una ragionevole libertà di opinioni che in certi casi è assolutamente necessaria. E poi, se tutto si volesse dichiarato dall' autorità suprema, distruggerebbesi la scienza sacra, la quale consiste nello stabilire i sommi principii e nel derivarne *per ragionamento* le conseguenze ultime. Nei dubbii adunque, come altre volte abbiamo inculcato, si ricorra agli approvati autori; ovvero si espongano a dottori privati, le cui risposte possono ben soddisfare alle coscienze dubbiose o perplesse, lasciando integre le quistioni che si dibattono nelle scuole.

(1) Anzi nell' antica raccolta de' decreti della S. C. dei Riti ve n'era uno del 13 luglio 1883 riguardante proprio la dichiarazione predetta del 16 marzo 1876; nel quale al dubbio: " An praedicta responsio ita intelligenda sit, ut ille non satisfaceret obligationi suae, qui matutinum cum laudibus vespere diei praecedentis recitasset priusquam sol medium cursum teneret inter meridiem et occasum „ — fu risposto: " Consulantur probati auctores. „ Questo decreto è stato eliminato dall' ultima Collezione.

Di questa opinione sono gli autori citati da S. Alfonso, e fra i moderni lo Scavini *Th. Mor.* T. II, n. 34 ed. XV; Berardi *Prax.* T. IV, n. 234; Del Vecchio *Comp. Th. Mor.* Vol. I, n. 678. March *Inst. Alphons.* Vol. II, n. 2212; Lehmkul *Theol. Mor.* Vol. II, n. 625, etc.

Altri TT. però, anche rinomati, stanno per la sentenza opposta, dicendo lecita la recitazione privata del mattutino del dì seguente due ore dopo il mezzogiorno. Così i Salmaticesi, i quali insegnano (Tr. XVI, n. 15): " Probabilissimum ducimus posse matutinum cum laudibus immediate hora secunda dici, qua solent vespere recitari, quia dies ecclesiasticus in ordine ad divinum officium recitandum incipit a primis vesperis et sic ea hora qua vesperae primae canuntur, iam inchoat tempus diei sequentis quantum ad matutinum recitandum.„ E citano moltissimi TT. di questa opinione, come il Sanchez, il Molfesio, il Leandro, il Ledesma, il Trullenchio, il Caramuele, il Diana ecc. E poi soggiungono: " Ex his plures nec veniale peccatum esse dicunt hanc anticipationem etiam sine causa factam; alii vero esse veniale asserunt, sed quamlibet causam excusari ab eo. „

Molti dei TT. moderni aderiscono a questa sentenza dicendola sodamente probabile e da potersi tradurre in pratica senza peccato. Così Ballerini in Gury Vol II, n. 65 et in *Op. Th. Mor.* Tr. IX, n, 415; Frassinetti *Theol. Mor.* T. II, n. 538; Bucceroni *Th. Mor.* T. II de Cleri obl. n. 59; Génicot *Th. Mor.* Vol. II, n. 55; D' Annibale *Summ.* L. III, n. 150 nota 32; Ferreres in Gury Vol. II, n. 65; Sabetti, *Th. Mor.* n. 576; Ojetti *Synops.* T. II, v. *Horae Can.* pag. 28.

Noi, confermando ciò che scrivemmo altrove *(Mon. Eccl.* Vol. XII, pag. 223), ci sottoscriviamo pienamente a questa opinione più benigna. Ed eccone le ragioni:

a) Insegna l' Angelico *(Quodlib.* 5, a. 28): "Quantum ad contractus et alia huiusmodi, dies incipit a media nocte; sed quantum ad ecclesiasticum officium et solemnitatum celebritates incipit dies a vesperis: unde si aliquis post dictas vesperas et completorium dicat matutinum, iam hoc pertinet ad diem sequentem. „

b) È vero che l' ora di vespero è dopo quella di nona che cade a tre ore dopo il mezzodì; però qui le dette ore non si vogliono prendere nel senso etimologico e materiale, ma in senso morale; altrimenti il vespero ci porterebbe almeno a tre ore dopo nona.

c) L' ora del vespero, preso nel senso morale, secondo una giusta interpretazione ammessa da' TT. (v. Suarez *De Relig.* Tr. IV, l. 4, c. 27, n. 14), dev' essere in quel tempo in cui suolsi cantare in coro la detta ora.

d) Il Vespero, se prima cantavasi in coro un' ora prima del tra-

monto, e poi nel tempo medio fra il mezzodì ed il tramonto, oggidì può cantarsi per lo più a due ore dopo il mezzogiorno.

e) Lo si dimostra da che, per consuetudine invalsa anche in Roma, il vespero si canta a due ore dopo il mezzodì ; e dalla detta ora possono lucrarsi anche le indulgenze che si concedono dai primi vesperi, come insegna il Beringer *(Les indulgences* etc. p. 80—V. Genicot l. c.).

f) Così non ha luogo l' obbiezione che cantandosi i vesperi in quaresima, nel coro prima del mezzodì, anche prima del mezzodì potrebbe anticiparsi il mattutino (come ne derivavano alcuni antichi) : il che non si può ammettere, trattandosi qui di un privilegio consuetudinario.

g) Neanco vale il dire che la S. Sede suol concedere il privilegio di recitare privatamente il mattutino del dì seguente due ore dopo il mezzogiorno. Ecco come risponde il Diana conforme a quello che tante altre volte abbiamo noi detto in queste pagine (T. III, tr. 6, res. 52, n. 3)*:* " Dices : Pontifices concedunt privilegia ut matutinum possit recitari duas horas post meridiem. Ergo. Respondeo, qui petunt hoc privilegium signum est quod tenent contrariam sententiam, et multa petuntur a Pontifice ad maiorem cautelam et propter scrupulum; sed non ex his sequitur citatam doctorum sententiam non esse probabilem nec sequi posse „ (1).

h) Finalmente una serie di accreditati TT., come s'è visto, difende questa opinione, in cima ai quali i Salmaticesi, di cui così scrisse S. Alfonso *(Op. Th. Mor.* in praef. edit. an. 1748): " Qui Salmanticeses communi aestimatione moralem hanc scientiam diffuse et egregie pertractant, quosque ipse inter ceteros frequentius familiares habui. „

Così dunque per intrinseche ragioni, come per estrinseche autorità, la sentenza che ammette come lecita la recitazione privata del mattutino colle lodi del dì seguente dalla seconda ora dopo il mezzodì, è sodamente probabile, da potersi sicuramente tradurre in pratica.

---

(1) Così pure il Suarez rispondeva a coloro che ai suoi tempi chiedevano l'indulto della S. Sede di anticipare il mattutino ad un'ora dopo il tramonto (l. c.): " Hoc argumentum infirmum est; quia multa in privilegiis concedentur, non quia necessaria sunt, sed quia petuntur vel propter timorem seu scrupulum, vel ob dubitationem ex variis opinionibus ortam removendam, vel quia quod petitur ex rigore iuris non licet et pendet ex consuetudine, quae incerta et varia esse potest. „

QUESITI

con brevissime risposte

52. *Circa il dominio utile delle suore di voti semplici.*

D. Le suore di voti semplici, in virtù dell' art. 115 delle norme pubblicate dalla S. C. de' VV. e RR., debbono, prima della professione, disporre a vantaggio di altri dell' uso e dell' usufrutto dei loro beni. Nel caso di bisogno, dopo la professione, non possono col permesso della superiora usare a vantaggio proprio dei detti beni?

R. Benchè si tratti qui del voto di povertà, crediamo nondimeno che possano per qualche bisogno, riconosciuto dalla superiora locale, usare col permesso di questa dei loro beni. Se infatti col permesso del superiore anche i professi di voti solenni possono accettare od usare qualche cosa pei proprii bisogni, molto più possono farlo le suore di voti semplici. — Del resto l' art. 117 delle dette Norme conferisce alla superiora generale la facoltà di permettere la revoca ed anche la mutazione dell' atto di cessione dell' uso o dell' usufrutto emesso prima della professione.

53. *Circa il valore delle Norme della S. C. de' VV. e RR. per gl' istituti di voti semplici.*

D. Le *Norme*, approvate dalla S. C. de' VV. e RR. con decreto del 28 giugno 1901, sono leggi generali per tutti gl' istituti di voti semplici? E nel caso negativo, qual valore hanno esse?

R. Le dette *Norme* sono così enunziate: " Normae, secundum quas S. Congr. Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis institutis votorum simplicium. „ Non formano dunque un decreto generale, nè concernono gl' istituti antichi che erano già approvati. Riguardano solo gl' istituti nuovi che chiedono l' approvazione, la quale non si concede se le loro costituzioni non sono redatte secondo queste norme. Donde si ricava che ciascuno istituto deve procedere secondo le proprie costituzioni approvate. Fra le norme antiche e le recenti vi ha parecchie differenze, specie quella che riguarda la mutazione della cessione dell' uso e dell' usufrutto, e quella che concerne la facoltà di cedere il dominio radicale di testare. Secondo le antiche norme, la prima cosa potevasi fare solo colla venia apostolica; la seconda, col permesso della superiora generale. Invece, nelle nuove norme, la prima cosa può farsi col permesso della superiora generale; la seconda solo colla venia della S. Sede.

54. *Se le suore di voti semplici possano sempre confessarsi nelle chiese pubbliche con chi loro piace.*

D. Le suore di voti semplici che hanno nel proprio oratorio il confessore ordinario, possono, negletto questo, tutte o in parte, confessarsi con altri sacerdoti nelle pubbliche chiese, benchè non approvati per le suore?

R. Possono. Dimostrammo ciò ampiamente nelle *Consultas. Morali*, Cons. 131, Vol. I. pag. 735. Le *Norme* nuove della S. C. de' VV. e RR. ne recano una chiara conferma. All' art. 149 sta detto: " *Quoties* sorores in aliqua

publica ecclesia confessionem suam peragunt, apud quemcumque sacerdotem ab Episcopo approbatum confiteri poterunt. „

55. *Circa i religiosi apostati.*

D. Il sacerdote Y., regolare, fuggito dal convento, vive nella casa propria, chiedendo all' Ordinario che lo ammetta in Diocesi. Nell' attesa della risposta il sac. Y. deve considerarsi scomunicato? può intervenire alle processioni ed alle officiature? può indossare l' abito, pur avendo rimandato al superiore quello che aveva?

R. Se il sacerdote Y. è fuggito dall' Ordine con animo di non più tornarvi, deve considerarsi come apostata. Le pene contro simili apostati sono: 1.° La scomunica *nemini reservata*, incorsa *ipso facto* per aver deposto l' abito (c. *Ut periculosa*, 2, *Ne clerici ne monachi* etc. in 6.), la qual censura non sembra tolta dalla Costit. *Apostolicae Sedi* (D' Annibale *Comm.* n. 211 nota 2). — 2.° La sospensione dall' uso e dall' esercizio degli ordini, riservata alla S. Sede (c. *Consultationi*, 6, *de Apostatis*; c. *Cum illorum*, 32, *de sent. excomm*). Neanco questa censura, riguardante l' intero regime degli Ordini Rel., è stata tolta dalla Cost. *Apostolicae Sedis*. — 3.° Il divieto di ascendere ad ordini superiori (cit. c. *Cum illorum*). — 4.° La perdita di tutti i privilegii dell' Ordine dopo la sentenza declaratoria (Conc. Trid. Sess. 25, c. 19 *de Regul.*).

Ciò posto, il sac. Y. per aver deposto l' abito deve considerarsi come scomunicato. — Durante la scomunica non può intervenire alle processioni ed alle officiature. — Molto meno può esercitare gli ordini sacri senza la dispensa della S. Sede. — Potrebbe essere assoluto da qualsivoglia confessore dalla sola censura (che è *nemini reservata*), laddove ripigliasse l' abito che ha rimandato al superiore: però quanto al peccato dell' apostasia, dovrebbe prima dar soddisfazione all' Ordine e riparare lo scandalo. Potrebbe regolarizzare la sua posizione solo quando, avendo trovato un Vescovo benevolo che lo voglia aiutare, questi gli ottenesse dalla S. Sede l' assoluzione dalle pene.

56. *Se nello stesso luogo possono erigersi più congregazioni di terziarii francescani.*

D. In V. da lunghi anni esiste nella chiesa del SS. Rosario canonicamente eretta una congregazione di terziarii francescani. Nello stesso luogo, in altra chiesa si è voluta erigere una seconda congregazione dei medesimi terziarii senza interpellare il direttore di quella prima. Si chiede: 1.° Poteva erigersi questa seconda congregazione senza una conveniente distanza dalla prima? — 2.° Possono gli ascritti di amendue le congregazioni terziarie godere la indulgenza della Porziuncola, visitando il proprio oratorio? — 3.° Possono lucrare anche estranei la detta indulgenza visitando qualcuno dei prefati oratorii, anzichè la chiesa del 1.° o del 2.° Ordine?

R. Al 1.° Di congregazioni terziarie possono erigersene una o più in ciascun luogo senza bisogno di conveniente distanza. Così la S. C. delle Indulg. 10 ian. 1893 ad 1: " An tertius Ordo saecularis S. Francisci teneatur lege illa a Clemente Papa VIII in Constit. *Quaecumque* d. d. 7 decembris 1604 statuta, qua praecipitur unam tantum confraternitatem et congregationem

eiusdem nominis et instituti erigi posse in singulis civitatibus et oppidis? — Resp.: *Negative.* „ Quand' anche perciò esista già una congregazione di terziarii in un luogo, può bene erigersene un' altra senza bisogno nè di distanza nè d' interpellazione al direttore della prima; purchè però vi sia la debita delegazione del prim' Ordine ed il debito consenso del Vescovo.

Al 2.° Gli ascritti a qualsivoglia congregazione di terziarii possono benissimo lucrare la indulgenza della Porziuncula visitando solo il proprio oratorio. Così nel Sommario delle indulgenze pel terz' Ordine francescano cap. I, n. V: " Toties quoties ex primis vesperis usque ad accasum solis diei 2 augusti pariter ecclesiam vel etiam sacellum ubi est sedes sodalitii visitaverint. „

Al 3.° Questa indulgenza però possono lucrarla nel detto oratorio gli ascritti al terz' Ordine ivi stabilito; nessun altro. Ciò fu dichiarato espressamente nel cit. decr. 10 genn. 1893 ad 11: " An expediat concedere indulgentiam *Portiunculae* nuncupatam ab omnibus fidelibus toties die 2 augusti lucrandam quoties quamcumque visitant ecclesiam, in qua legitime erecta est congregatio tertii Ordinis saecularis S. Francisci? — Resp: *Negative.* „

57. *Se si possa, dopo il decreto* Ut debita, *cedere spontaneamente dal celebrante parte dello stipendio.*

D. Nel *Monit. Eccl.* Vol. XVI, pag. 139 si riferisce la dottrina di S. Alfonso, il quale insegna che nel solo caso che il celebrante *spontaneamente*, e senza invito di sorta, cedesse parte dello stipendio, sarebbe ciò consentito. Or si chiede se cotal dottrina possa sostenersi dopo il decreto *Ut debita* della S. C. del Conc. del 19 maggio 1903; e se anche ora sia libero il celebrante di cedere spontaneamente parte dello stipendio o per aiutare qualche chierico povero o per fare elemosina o per altra cosa ben vista a colui che dà le messe.

R. La dottrina allegata di S. Alfonso vige ancora dopo il decr. *Ut debita*, il quale anzi è tutto in favorire il celebrante, cui vuol devoluto l' intero stipendio delle messe. Non limita per nulla la libertà del celebrante medesimo circa l' uso del detto stipendio. E perciò anche ora questi può rilasciare lo stipendio in tutto o in parte per usi pii; purchè però chi gli trasmette lo stipendio nè direttamente nè indirettamente gliene abbia fatta domanda.

58. *Circa la comunione come condizione per l' indulgenza.*

D. Quando la comunione è condizione per l' indulgenza, come nel dì della Porziuncola, e le opere ingiunte si fanno tutte la vigilia dopo i vesperi, la comunione deve farsi la vigilia, ovvero il dì proprio della festa?

R. La comunione è opera ingiunta per l' acquisto delle indulgenze, come la visita, la confessione ecc. Ora per l'acquisto delle indulgenze le opere ingiunte possono compiersi quale prima e quale dopo a volontà, purchè tutte si adempiano nel tempo stabilito e l' ultima si faccia in istato di grazia, dopo la quale si lucra l' indulgenza. In modo speciale per la visita alle chiese fu dichiarato: " eam impleri posse sive ante sive post aliorum operum implementum „ (S. C. Indulg. 19 mai. 1759). Potendosi dunque nella Por-

ziuncola compiersi le opere ingiunte dai primi vesperi della vigilia ai secondi vesperi della festa, le visite possono bene adempirsi nel dì precedente e nel seguente può riceversi la comunione; e viceversa, come fu dichiarato della S. Indulg. il dì 6 ott. 1870.

59. *Circa la recita in comune delle orazioni con indulgenze.*

D. Si guadagnano le indulgenze annesse ad orazioni che si recitano in comune, p. e. nella chiesa, dove il sacerdote legge la orazione ed il popolo accompagna colla intenzione, senza recitarla?

R. Circa la recita delle orazioni con indulgenze è dichiarato che possono dirsi alternativamente con un socio, come la corona o la salutazione angelica (S. C. Indulg. 29 febr. 1820, ad 4 n. 249). Niente però è autorevolmente definito circa la recitazione in comune. A noi sembra che basta accompagnare colla intenzione la preghiera recitata da un solo ad alta voce, essendo questo l'uso invalso nelle pubbliche chiese. Trattandosi però d'indulgenze, in cui vuolsi seguire la parte più sicura, fino ad esplicita dichiarazione della S. Sede, noi consiglieremmo a ciascuno di recitare sottovoce la preghiera che si dice per tutti.

60. *Se nella messa di precetto si possa visitare la chiesa e dire preghiere con indulgenze.*

D. Nella messa di precetto si può compiere la visita della chiesa come opera ingiunta per l'indulgenza e si possono recitare preghiere indulgenziate?

R. È quistione fra i DD. — Alcuni, insistendo sul principio che le indulgenze non possono lucrarsi per opere altrimenti di obbligo, negano che l'andata in chiesa per la messa di precetto possa valere altresì per la visita prescritta al conseguimento delle indulgenze, e che nel tempo della messa, recitandosi preghiere indulgenziate, possano guadagnarsi le indulgenze a quelle annesse. — Altri, per contrario, con più ragione, affermano; osservando che nei dì festivi corre solo l'obbligo di sentire la messa, non già l'obbligo pure di visitare una data chiesa e di recitare determinate preghiere: per l'una cosa e l'altra si è liberi; e perciò l'una e l'altra possono valere per l'acquisto delle indulgeuze ad occasione e durante il tempo della messa di precetto; e questa sentenza è riputata sicura, da potersi mettere in pratica. Così il Minderer *De indulg. in gen. et spec.* Conf. IX, § II, n. 669 et Conf. V, cas. 3; il Melata *Man. de Indulg.* P. I, c. V, § 2, q. 2; il Moccheggiani, *Collect. Indulg.* P. I, c. II, n. 196.

61. *Circa l'approvazione della versione di preghiere con indulgenze in altra lingua.*

D. Pio IX concesse che possono usarsi le orazioni con indulgenze in qualsivoglia lingua tradotte, purchè la versione sia fedele. Soggiunse poi che per l'approvazione della traduzione può bastare l'attestato della S. C. delle Indulg. o di qualche Vescovo. È necessaria sempre a ciò l'approvazione del Vescovo?

R. Ecco il tenore del cit. decreto: " SS. D. N. Pius Pp. IX benigne declaravit indulgentias adnexas precibus valere quocumque idiomate recitentur, dummodo versiones sint fideles. Licet autem pro lucranda indulgentia re-

quiratur versionis fidelitas; nihilominus ut constet de fidelitate versionis, sufficit declaratio S. Congr. Indulgentiarum per E.mum Praefectum, vel unius ex Ordinariis loci, ubi vulgaris est lingua, in quam vertitur oratio, cuius recitationi primitus indulgentia concessa fuit „ (S. C. Indulg. 29 dec. 1864, n. 415). Da questo decreto si raccoglie che una orazione tradotta dovrebbe avere almeno l'approvazione di un Vescovo del luogo dove si parla la lingua in cui la orazione fu tradotta. Nondimeno dopo la Costit. *Officiorum* la quale proibisce tutti i libri di pietà e quelli contenenti orazioni con indulgenze che non portino in fronte l'approvazione dell' Ordinario (art. 18), a noi sembra che basti codesta approvazione.

BIBLIOGRAFIA

Mistrangelo Mons. Alfonso M., Arciv. di Firenze — Panegirici—Volume primo — Siena, tip. Calasanziana, 1905 — In 8.° di pag. 325.

Il nome di Mons. Mistrangelo è ben chiaro, non solo come sapiente e zelantissimo prelato, ma sì ancora come oratore sacro apprezzatissimo. Ecco qui raccolti alcuni suoi lavori oratorii che confermano la meritata fama. Gli eletti e soavi pensieri sono vestiti di forma nobile e gentile che suonano quasi come un inno melodioso agli eroi cui vanno rivolti, e rendono estatico il lettore, come rendevano l'uditorio che ebbe in sorte di udirlo. Sono diciotto panegirici, cinque di varii titoli di Maria SS. (compresi l'*Immacolata* e *i Dolori)*, il resto di varii altri santi per lo più patroni di diversi luoghi, degni di esser letti ed ammirati. Noi li desideriamo ampiamente diffusi.

Vives Card. Gius. Calasanzio — De dignitate et officiis Episcoporum et Praelatorum tractatus canonico morales, cura et studio Fr. Iosephi Calasanctii Card. Vives O. M. Cap. — Romae Frid. Pustet, 1905 — In 8.° gr. a 2 col. di pag. 336.

Un'altra opera dell'insigne e infaticabile Card. Vives. È diretta ai Vescovi ed ai Prelati, e porge loro un aiuto preziosissimo. In varii trattati canonico-morali ricorda la loro dignità, i loro doveri, le loro virtù, ed offre suggerimenti e stimoli efficaci e salutari. Tutto poi è ricavato da Bolle pontificie, da Concilii ecumenici e provinciali, da decreti della S. Sede e da scrittori celebratissimi. Il primo è intitolato *Monita generalia ad Praelatos utriusque Cleri*, dove si descrive la vita del prelato e ciò che deve compiere ed evitare chi è posto alla cura delle anime. — Il secondo, col titolo *Episcopi Episcoporum monitores in conciliis recentioribus*, reca le disposizioni dei concilii nazionali e provinciali, dalla metà del secolo XIX ad oggi, concernenti la condotta dei Vescovi, conforme ai bisogni dei nostri giorni. — Il terzo contiene l'aurea *Admonitio Card.Bellarmini ad Episcopum Theanensem* suo nepote, che è un prezioso trattato dei doveri episcopali.—Il quarto ha il *Sermo S. Bernardini Senensis de rectoribus et praelatis*, anch'esso interessantissimo pei Vescovi. — Il quinto è una silloge esattissima di tutti i decreti liturgici, riguardanti i Vescovi, tratti dall'ultima collezione auten-

tica della S. C. de' Riti, intitolato: *Episcopus fidelis observator legum liturgicarum.* — Il sesto raccoglie ciò che fu disposto sulla condotta de' Vescovi dai concilii provinciali del secolo XVII - VIII. — Il settimo riunisce *Documenta conciliorum provincialium recentiorum de Metropolitis* per mostrare le prudenti relazioni che debbono intercedere oggidì fra i Metropoliti ed i Suffraganei. — L' ottavo è una *Summula canonum* rispetto ai Vescovi, ricavata dalle opere del dottissimo Card. Brancato di Lauria, la cui lettura riesce fruttuosissima ai pastori di anime.—Il nono finalmente è uno *Stimulus quotidianus Episcoporum et Praelatorum*, in cui per ogni giorno dell' anno trovasi con una devota preghiera a Maria SS. un salutare ricordo al Vescovo, ricavato tutto da' Ss. Padri. — Chi non dirà un vero tesoro codesto libro ? Se ne avvantaggino con una quotidiana lettura tutti i Vescovi e quanti sono preposti alla cura delle anime. — Costa L. 8 in Roma presso Pustet.

CRONACA GOVERNATIVA

Tassa di manomorta e quota di concorso: differenze — La dichiarazione emessa dall' Intendente di finanza in materia di liquidazione di quota di concorso vincola l' amministrazione.

La tassa di manomorta è una vera e propria tassa proporzionale, rappresentante quella di successione, propria delle persone defettibili, mentre la quota di concorso non è che un contributo che grava la chiese per tornare alla chiesa, unicamente predisposto all' equilibrio del patrimonio ecclesiastico.

La quota di concorso non può classificarsi fra le tasse e le imposte, e ad essa è applicabile la prescrizione trentennale ordinaria, non quella speciale biennale per la tassa di manomorta.

Alla quota di concorso non sono applicabili le decadenze di carattere fiscale, come quelle contenute nell' art. 9 della legge sulle tasse di registro, pel quale, avvenuto l' accertamento senza reclamo, non sono più ammissibili durante il triennio domande di variazione. (Cassaz. di Roma, 9 genn. 1903 — Fondo p. c. e Calvino — *La Corte Supr. di Roma* Anno XXVIII, Giurisd. speciale, p. 38).

Prescrizione circa la riversibilità — Ai sensi dell' art. 4 della legge 15 agosto 1867 i diritti di riversibilità devono essere esercitati, per regola generale, sotto pena di decadenza, entro cinque anni dalla pubblicazione della legge stessa, abbia o no il Demanio preso possesso dei beni degli enti soppressi, ma anche al termine perentorio importante decadenza è applicabile il principio vigente per la prescrizione estintiva, riassunto nella regola: " contra non valentem agere non currit praescriptio. „ (Cassaz. di Roma, 19 genn. 1903 — Fondo p. c., Rronzi ed altri — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 56).

Oneri di beneficio eccles. soppresso — A fine di bene intendere la disposizione, con cui un testatore fondava un benefizio ecclesiastico, non si può non tener conto di quanto facevano l' esecutore testamentario e, a richiesta di lui, l' autorità ecclesiastica, per mettere in atto la volontà del pio fondatore.

Data la erezione di un benefizio ecclesiastico in una parrocchia, il Fondo pel culto non può, dopo la sua soppressione, venir esentato, in confronto del parroco, dell' obbligo di far celebrare nella chiesa parrocchiale le messe disposte dal fondatore, per l' asserita mancanza del diritto del terzo (Cassazione di Roma, Giurisp. spec. 23 mar. 1903 — Uberti e Fondo p. c.) (*La Corte Supr. di Roma* Anno XXVIII, Par. I, pag. 68).

Prescrizione sulla tassa di passaggio di usufrutto nei beneficii eccles. — In virtù dell' art 6 della legge 14 luglio 1887, che prolungava da 5 a 10 anni il termine fissato dell' art. 127 n. 4 della legge 13 settembre 1874 sul registro, la prescrizione della tassa di passaggio di usufrutto dei beneficii ecclesiastici divenne di 10 anni, anche per le prescrizioni già in corso (Cassaz. di Roma, Giur. sp., 14 mag. 1903 — Ricevit. del registro di S. Agata di Melitello e Meli) (*La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 123).

Una chiesa conventuale ceduta dal Comune a Frati — È incensurabile il convincimento del magistrato di merito, il quale si persuada, dall' esame del titolo, che un Comune abbia volontariamente inteso di fare cessione, a favore di un collegio religioso, non del semplice uso precario di una chiesa, ma del diritto di piena proprietà sulla medesima.

Non ha valore la iscrizione apposta a cura di qualche fedele sopra od ai piedi di una immagine, sopra un qualsiasi altare, per indurne che seguì la consacrazione della chiesa, quando dai titoli e documenti resulti il contrario.

Anche per le leggi canoniche deve distinguersi il compimento della fabbrica di un edifizio dalla consacrazione rituale di questo edifizio al culto e dall' esercizio effettivo del culto, il quale peraltro non può aversi se non sia compiuto nella sua materialità l' edificio.

Formatasi la convinzione nel giudice in fatto a questa convinzione manifestata in modo largo e bastevole; non si può fargli rimprovero perchè non ha creduto di trattare circostanze accidentali secondarie.

Qualora i giudici di merito dichiarino che una chiesa fu ceduta da parte del Comune ad un ordine religioso, implicitamente ammettono che la chiesa possa essere oggetto di alienazione.

Le chiese conventuali non possono essere soggette a patronato esercibile con diritto privilegiato di presentare, se questo privilegio non risulti espressamente stabilito nel momento della fondazione o della donazione.

Non può sussistere lo *ius praesentandi* senza beneficio annesso alla chiesa (Cassaz. di Roma, Giur. ordin., 10 genn. 1903 — Municipio di Cagliari ed Ospizio Carlo Felice id.) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 139).

Ricchezza mobile sopra un banco-messe — È soggetto alla imposta di ricchezza mobile il provento di un *banco-messe*, consistente in oblazioni di fedeli, che la chiesa riscuote per distribuirle in elemosine ai sacer-

doti incaricati della celebrazione delle messe (1) (Cassaz. di Roma, Giur. spec., 1 sett. 1903 — Arca di S Antonio di Padova e Intend. di finanza) (*La Corte Supr. di R.* l. c., p. 198).

Non si dà prescrizione per gli enti soppressi. Collegiata con parrocchia — Colpito un ente ecclesiastico dalla legge di soppressione che ne ha devoluto i beni al Demanio, l'ente stesso, che sia rimasto in possesso dei beni per avere il demanio ritardato a prenderne possesso, non può invocare la prescrizione contro il Demanio.

La disamina circa l'intelligenza, la estensione e la portata giuridica di un giudicato, riducesi ad una quistione di apprezzamento demandata allo incensurabile convincimento del magistrato di merito.

La tassa del 30 °/o fu vera prelevazione a favore del Demanio su tutta la preprietà ecclesiastica.

Nei casi in cui la parrocchialità era collegiata ed attribuita all'ente composto di più benefici che ne avevano tutti partecipazione, uno solo fra essi si considerò parrocchiale e si conservò, mentre gli altri, fatti semplici, vennero soppressi. (Cassaz. di Roma, Giurisd. spec., 16 mag. 1903 — Congr. di car. di Atripalda e Demanio) (*La Corte Supr. di R.* l. c., p. 209).

Legato di messe non soppresso — L'assegnazione di un' annua somma da pagarsi dall'erede sul patrimonio del testatore e da erogarsi nella celebrazione di un determinato numero di messe, non basta a costituire l'ente autonomo di culto soppresso, dovendo l'autonomia consistere in una dotazione propria ed a sè stante (Cassaz. di Roma, Giur. spec., 16 giu. 1903 — Fondo p. c. e Spanò) (*La Corte Supr. di R.* l. c., p. 213).

Condizioni per un ente autonomo soppresso — All'autonomia patrimoniale di un ente è sufficiente l'assegnazione di una rendita conseguibile coll'azione giudiziaria.

Per le discipline ecclesiastiche non occorreva un atto sovrano e l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica per stabilire un servizio di culto non canonicamente ordinato (Cassaz. di Roma, Giur. spec., 5 nov. 1903 — Capit. Cattedr. di Lucera e Demanio) (*La Corte Supr. di R.* l. c., p. 266).

Circa la determinazione delle quote canonicali conservate — Per la legge 19 giugno 1893, n. 140, nella determinazione delle quote dei canonici e degli altri partecipanti, dovevasi aver presente il reddito della massa capitolare al lordo e non al netto della massa 30 °/o.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, possono ammettersi in deduzione del patrimonio del Capitolo, per la tassa del 30 °/o, soltanto le vere passività patrimoniali, fra cui non può comprendersi nè l'imposta di ricchezza mobile, nè quella di manomorta.

Venendo a limitarsi il numero dei canonicati e degli altri benefici minori, le loro quote andarono devolute al Demanio e non al Capitolo, al verificarsi delle singole vacanze, anche se i canonicati avessero massa comune (Cas-

(1) Fu dimostrato che il banco-messe introitava L. 80,400 e ne erogava fra officiature e spese L. 15,735, con un residuo netto a benefizio dell'Arca di L. 64,665.

sazione di Roma, Giur. spec., 28 apr. 1903 — Capit. Catt. di Ruvo contro Demanio e fondo p. c.) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 280).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1905)

Pellegrini al Vaticano — Il 31 u. s. nell' Aula concistoriale il S. Padre ricevè un numeroso pellegrinaggio di americani, presieduto dal Vescovo di Charteston e Savannah, che rivolse a Sua Santità un devoto indirizzo.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Il giorno 11 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano alla presenza del S. Padre si è tenuta la Congregazione generale dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi Cardinali, i Prelati, Ufficiali e Consultori teologi hanno emesso il loro voto sul dubbio circa le virtù in grado eroico della Ven. Suor Margherita del SS.mo Sacramento, monaca professa delle Carmelitane scalze della Diocesi di Digione.

Il 25 detto presso l' E.mo Card. Ferrata, Ponente della causa di beatificaziene del Ven. Servo di Dio Bonaventura da Barcellona, laico professo dell' Ordine dei minori, fondatore del Ritiro di S. Bonaventura in Roma, si è tenuta la Congregazione anti-preparatoria dei Sacri Riti, nella quale dai Prelati e Consultori teologi si è emesso il voto sopra due miracoli operati da Dio per intercessione del detto Venerabile, miracoli che saranno proposti per la sua beatificazione.

Il 1.° sp. nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli E.mi Cardinali, e col voto dei Prelati e Consultori teologi, si è tenuta la Congregazione preparatoria dei Sacri Riti per discutere sopra quattro miracoli, che si asseriscono operati da Dio per intercessione della Ven. Giulia Billiart, fondatrice delle Suore della B. Vergine Maria, i quali si propongono per la sua beatificazione.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato l' E.me Steinhuber Protettore dell' Associazione di donne costituita in Fulda fra le missioni cattoliche, e l' E.mo Agliardi Protettore dell' Accademia dell' Immacolata Concezione. Con altri biglietti sono stati annoverati fra i componenti la S. Congregazione di Propaganda gli E.mi Cardinali Casimiro Gennari e Beniamino Cavicchioni: e con altro biglietto Mons. Giuseppe Latini, Avvocato fiscale della S. C. della Inquisizione, è stato annoverato fra i consultori della stessa suprema Congregazione.

Il Congresso Sionista — A Basilea il 28 u. s. si è tenuto un Congresso Sionista di israeliti che bramano costituirsi in nazione. Si è rigettata l' offerta dell' Inghilterra di un territorio nell' Africa Orientale, e si è deliberato invece di formare uno stato israelitico nella Palestina. Potranno arrivarci?

Necrologio — Sono morti: Mons. Palmieri zelantissimo Arcivescovo di Brindisi ed Amministratore Apost. di Ostuni: Mons. Oderico Rizzi dei Minori. Vesc. tit. di Apraa, Vic. Apost. dello Schen-sì; il Segretario di Stato

della Confederazione degli Stati Uniti Hay: Mons. Murphy, Rettore del Pontificio Collegio Irlandese: il Marchese Francesco Patrizi-Montoro, Vessilifero di S. R. C.: il generale dei carabinieri italiani Pizzuti: il tenente generale italiano Mezzacapo: il Marchese Villaverde, ex Presidente del Consiglio dei ministri spagnuolo; ed il notissimo pittore napoletano Mancini.

CRONACHETTA POLITICA

— È stata smentita la notizia che la squadra del Mar Nero avesse fatto affondare la corazzata ribelle russa. Invece questa si arrese presso le autorità rumene a Costanza, le quali disposero che fosse consegnata allo Czar, che ringraziò il governo rumeno per essere riuscito a superare una difficile situazione senza spargimento di sangue. In Odessa ora l' ordine è ristabilito: i ribelli erano 100 mila, la truppa dovè adoperare 30 mitragliatrici: i danni nel porto ascendono a 75 milioni di franchi. Nell' interno della Russia continuano le agitazioni, le insurrezioni e i conflitti colla forza armata. Nel teatro della guerra vi sono state scaramucce di poca importanza: i giapponesi guadagnano terreno, ed hanno occupata l' isola di Sakaline, riuscendo vittoriosi in diversi scontri. I plenipotenziarii russi e giapponesi sono già arrivati negli Stati Uniti. La conferenza per la pace si tiene a Rew-Hampsgire. In luogo di Murawier ammalato è partito il Presidente del Comitato dei Ministri Witte a prender parte alla detta Conferenza. Il governatore di Mosca è stato proditoriamente ucciso.

— Lo Czar il 23 u. s. sul yacht La Stella Polare ha lasciato Peterhof, ed è andato al Borgo Finlandia nel Baltico per incontrare l' Imperatore Guglielmo, col quale ha avuto un lungo abboccamento. Per tale intervista si sono fatti molti commenti.

— Mentre il Gran Sultano si ritirava da una Moschea, a Costantinopoli, fu lanciata una bomba, che fortunatamente non lo colpì, ma restarono uccisi più di 30 soldati e circa 60 cavalli con numerosi feriti. Non si è potuto scoprire finora l' autore dell' attentato: si crede esser perito nella esplosione che avvenne prematuramente, e mentre la carrozza del Sultano non era ancor giunta presso la bomba.

— È stata già approvata dalla Camera in Francia l' infausta legge della separazione della Chiesa dallo Stato. Tutti ne preveggono conseguenze disastrosissime! Il governo francese ha accettato di prender parte alla Conferenza internazionale, proposta dal sultano del Marocco, nella quale saranno regolate le esigenze della Germania e della Francia, rispettando la Sovranità del Sultano, e la integrità del suo impero.

— Si sono celebrate solennissime feste nel Belgio per la ricorrenza del 75.° anniversario della sua indipendenza nazionale.

— Nelle elezioni legislative il centro ha ottenuti altri 14 deputati in Germania: i cattolici hanno riportata completa vittoria. A Roma, a Napoli, ed in altre città d' Italia nelle elezioni amministrative hanno vinto i cattolici ed i conservatori, ed il partito socialista è stato battuto.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Intorno alla intenzione del quasi-domicilio, pel matrimonio, di coloro che dimorano precariamente in una parrocchia.

Wratislavien. et Aliarum, De parocho proprio quoad matrimonium — 20 Maggio 1905—*Per summaria precum* — L' E.mo Card. Vescovo di Breslavia espose alla S. C. come segue:

" Omnibus ex Germaniae regionibus homines Berolinum confluunt, ut ibi, si omnia bene contingant, domicilium vel quasi-domicilium constituant; aliter autem saepe breve post tempus discedunt, ita ut civitas Berolinensis in singularissima mobilitate existat. Qua ex incolarum mobilitate magna exoritur difficultas ratione domicilii vel quasi-domicilii in ordine ad matrimonium. Saepe enim accidit, ut Berolini matrimonium ineant, qui iam in aliqua huius urbis parochia habitant, quin nec domicilium nec quasi-domicilium acquirere intendant. Itaque cum facile inquisitio de animo permanendi omittatur, neque nupturientes sponte ullum hac de re verbum dicant, timendum est, ne matrimonia, incompetente parocho assistente, nulla atque invalida interdum contrahantur.

" Quam ob rem humillime rogo ut Sanctitas Vestra privilegium Parisiis iam die 9 Novembris 1898 (1) concessum, etiam urbi Berolinensi benigne concedere velit, videlicet quod Berolini in ordine ad matrimonium quasi-domicilium acquiratur, quin animus investigetur, dummodo ex alio loco vel parochia sese conferentes in urbem Berolinensem *per sex menses* et ibi in aliqua parochia commorati fuerint. „

Inoltre l' E.mo Arcivescovo di Parigi parimenti significò alla S. C. " se iam pluries ad Sanctam Sedem detulisse gravissimas anxietates,

(1) Vedi questa concessione nel *Monit. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 220.

quibus premitur Curia archiepiscopalis, quoad matrimonia quae in civitate, imo et in tota Dioecesi Parisiensi contrahuntur, quaeque dubia aut nulla evadunt ratione incerti domicilii aut quasi-domicilii; unde etiam non infrequentes sententiae nullitatis prolatae, non sine magno scandalo. „

E però chiedeva: " Ut tot et tantis incommodis ex parte saltem remedium afferatur, Sanctitatem Vestram enixe deprecatur ut civitati et dioecesi Parisiensi extendere dignetur, iisdem in terminis et ad eumdem effectum, declarationem datam pro Foederatis Statibus Americae Septentrionalis datam sub die 6 Maii 1886, de sufficienti commoratione unius mensis ad validitatem matrimonii, nempe: " se con- " ferentes e loco ubi viget caput *Tametsi* in alium locum, dummodo " ibi continuo commorati fuerint per spatium saltem unius integri " mensis, censendos esse ibidem habere quasi domicilium in ordine " ad matrimonium, quin inquisitio facienda sit de animo ibi perma- " nendi per maiorem anni partem. „

La S. C., premesso un dottissimo voto di un Consultore (Rev.mo P. Pio da Langogne dei Min. Cappucc.), disaminate maturamente amendue le istanze, il dì 29 maggio 1905 rescrisse:

Pro gratia iuxta petita ab E.mo Episcopo Wratislaviensi et ab E.mo Archiepiscopo Parisiensi, facto verbo cum SS.mo, et ad mentem.

Si raccolga:

a) Nella presente disciplina, quando gli sposi abbiano dimorato anche sei mesi in qualche parrocchia, se vogliono validamente contrarre ivi matrimonio, debbono dimostrare che aveano l' animo di rimanervi la maggior parte dell' anno.

b) E ciò è necessario; giacchè può essere che dal principio non abbiano avuto il detto animo, e per circostanze imprevedute la loro dimora si sia protratta a sei mesi.

c) Ciò si dimostra altresì dalla risposta del S. Officio ad una domanda della S. C. del Concilio. La quale (come si ha nel foglio di officio di questa causa) il 15 dicembre 1902 si rivolse all' Assessore del S. O. pregando " a voler significare se detta Congr. di S. Officio, per rimediare a tale inconveniente, siasi accolta mai la massima che coloro i quali abbiano dimorato sei mesi in una parrocchia possano essere uniti validamente in matrimonio dal parroco della loro residenza, senza investigare se abbiano o no l' animo di rimanervi. E se tale massima non è stata riconosciuta, si desidererebbe conoscere se siasi supplito con facoltà concesse temporaneamente agli Ordinarii. „ — E l' Assessore del S. O. il dì 26 gennaro 1903 rispose: " Presso questo Supremo Tribunale non è stata mai accolta la massima che coloro i quali hanno dimorato sei mesi in una parrocchia

possano unirsi validamente in matrimonio senza la esplorazione dell' animo *permanendi*, e che le disposizioni emanate per un caso di Parigi furono e devono ritenersi come disposizioni particolari. „

d) Nelle grandi città nondimeno, dove sia facile la trasmigrazione da una parrocchia ad un' altra e vi sia pericolo di abusi, può ottenersi dalla S. Sede, per speciale facoltà, che valga il matrimonio dove gli sposi risieggono da sei mesi, senz' obbligo di esplorare l'animo loro di rimanervi.

e) E si può ottenere altresì, per le medesime ragioni, che anche la dimora di un mese, senz' altra esplorazione, benchè gli sposi abbiano dimorato altrove dove vige il *Tametsi*, basti a contrarre validamente il matrimonio.

f) Facciamo voti che la nuova codificazione del diritto, provvidamente dal sommo Pontefice decretata, tolga con savie disposizioni queste gravissime difficoltà a cui dà luogo la presente legislazione.

II.

Di un concorso interrotto per involontaria assenza di un concorrente.

Bituntina, Concursus ad praebendam pœnitentiarii —20 Maggio 1905 — *Per summaria precum* — Vacato il dì 20 luglio 1903 il beneficio della penitenzieria nella Cattedrale di Bitonto, il 29 febbraio 1904 fu tenuto il concorso per la provvista di esso. Di undici candidati ve n' erano presenti sette. Dopo tre o quattr' ore da che i lavori del concorso erano cominciati, l' Arcidiacono del Capitolo avvertì il Vescovo che il can. Cicciomessera, uno dei candidati al concorso, alle ore 8 1|2, mentre dopo la messa ritiravasi in casa, fu aggredito da un ignoto agricoltore che con ferite al capo e con calci all' inguine lo fe' stramazzare a terra e lo costrinse a tenere il letto. Accertatosi di ciò il Vescovo, col consiglio degli esaminatori, sospese il concorso. Tutti i concorrenti si acquietarono, tranne il can. Cuonzo, il quale protestò di aver compiuti gli scritti con altri due, e chiedeva che i rimanenti terminassero i loro compiti, e si chiarirebbe poi la verità dell' aggressione. Il concorso nondimeno fu sospeso e tutti gli scritti vennero chiusi e sigillati.

Intanto il can. Cuonzo ricorse alla S. C. chiedendo che il concorso fosse dichiarato valido. Altri cinque invece pregarono che fosse indetto un nuovo concorso.

La causa fu trattata in pieni comizii il dì 20 maggio 1905 e fu risolta :

Fiat novus concursus cum iisdem concurrentibus, addito canonico Cicciomessera, et acta transmittantur ad Apostolicam Datariam cum nota meritorum et demeritorum.

E giustamente; imperocchè:

a) La esclusione di uno solo dei concorrenti, spettando alla forma sostanziale del concorso, lo rende nullo. Così Pignatelli *Consult.* T. I. Cons. 30, n. 32, 47; Garzia *de Benef.* Par. IX, c. 2, n. 341; S. C. C. *in Tarraconen.* 18 mar. 1863.

b) È vero che nel caso il can. Cicciomessera non fu escluso dal concorso, ma fu aggredito ingiustamente, mentr' egli accingevasi di andare al concorso.

c) Ma, checchessia di ciò, nel fatto il concorso, d' ordine del Vescovo, al quale così parve giusto in quel frangente, fu sospeso ed i concorrenti in maggioranza obbedirono. Sarebbesi leso il diritto di costoro, se quel concorso fosse stato dichiarato valido.

d) Giustamente perciò è stato intimato un nuovo concorso, ovvero un nuovo esame, per quei soli che si presentarono nel primo concorso, aggiuntovi il can. Cicciomessera, ingiustamente tenuto lontano.

III.

Se si possa imporre ad un beneficiato un onere personale.

Conchen. Exoncrationis — 20 Magg. 1905 — Nei capitoli della Spagna vi sono quattro canonicati, detti *de officio*, perchè hanno annessi officii particolari. Uno di questi è appellato *dottorale* che, vacando nella Dioc. di Cuenca, nel 1886, fu dato al sac. Timoteo Hernandez Mulas, il quale, dietro ingiunzione del Vescovo e del Capitolo, oltre all' officio proprio, si obbligò in iscritto d' insegnare nel seminario a volontà del Vescovo, di predicare quattro volte nella chiesa cattedrale, e di far da segretario al Capitolo colla clausola: *sine potestate renuntiandi, nisi aliud iudicaverit Capitulum conveniens.*

L' Hernandez adempì esattamente quest' incarichi per ben diciassette anni. Essendo però vacati altri canonicati con qualche officio, chiese al Capitolo ed al Vescovo di essere esonerato dal peso di segretario; e ciò tanto più che egli era uno dei più antichi canonici, di età innoltrata, ed esercitava per giunta l' officio di Vicario generale.

Il Capitolo però tenne duro, allegando la bolla di Sisto IV *Creditam Nobis*, confermata dall' altra *In suprema* di Leone X, in cui sta detto, che a ciascun canonicato dei regni di Castello e di Leone nella Spa-

gna debba essere posta una persona *graduata*, " cuius consilio et auxilio iura tueri et bona occupata recuperari et alia negotia utiliter et salubriter dirigi valerent. „ — E poi nel caso il can. Hernandez liberamente aveva accettato gli officii impostigli e si era obbligato con giuramento di adempirli, senza facoltà di rinunziarvi.

Dopo ciò l' Hernandez si rivolse alla S. Sede. — La S. C., esaminato accuratamente il caso nei generali comizii del dì 20 maggio 1905, benignamente rescrisse:

Canonicum doctoralem relevandum esse a secretarii munere; *idque notificetur Episcopo, qui mandet Capitulo ut quamprimum ad electionem novi secretarii deveniat.*

Si raccolga:

a) È legge canonica che i beneficii debbano conferirsi senza diminuzione. Così la rubrica stessa del tit. 12 lib. III Decretal.: " Beneficia sine diminutione conferantur. „

b) La diminuzione del beneficio si ha pure quando vi s' impongono pesi ad esso estranei. Così Reiffenstuel (L. III, tit. 12, n. 2) ed il De Angelis (*Prael. Jur. Can.* L. III, tit. 12, n. 1), il quale ha scritto: " Diminutio beneficii... potest contingere adigendo eum cui confertur beneficium ad graviora munera subeunda, quam quae adnexa erant beneficio. „ Così pure la S. C. del Conc. *in Pisauren.* 6 apr. 1647; *in Sarnen.* 3 iul. 1690; *in Pacen.* 28 febr. 1901.

c) Trattandosi nondimeno di officio personale che riguarda solamente l' investito, il Vescovo può imporlo, quando però lo richiegga la necessità e l' utilità della chiesa (S. C. C. in Asten. 14 febr. 1699).

d) Nel caso si ha che le parole citate dalle bolle di Sisto IV e di Leone X non si debbono interpretare nel senso che si possano imporre ai canonici stabilmente officii estranei al loro canonicato, ma che le persone elette per quei beneficii non siano illetterati (com' erano in quei tempi per abuso deplorato dalle bolle), ma tali da poter giovare coi consigli e colle opere alla chiesa.

e) Benchè il Vescovo avesse potuto imporre, a stretto rigore, qualche officio personale nellà collazione del beneficio, non però potea farlo senza la necessità e l' utilità della chiesa.

f) Stante l' età e l' ansianità del can. Hernandez, e molto più l' officio che esercita di vicario generale, non è sembrato giusto nè equo alla S. C. che continuasse ad esercitare quello pure di segretario del Capitolo.

IV.

Matrimonio nullo perchè gli sposi non aveano intenzione di lasciare l' antica casa, da cui furono discacciati.

Catacen. Matrimonii — 20 Magg. 1905 — Filippo G. della diocesi di Catanzaro, dimorando in questa città per causa di studio, aveva il quasi-domicilio in casa Salerno. Quivi stabilì di unirsi in matrimonio colla giovane Teresa. Conoscendo però i parenti della sposa che il parroco di S. Nicola, di cui erano filiani, non sì facilmente li avrebbe uniti in matrimonio, stante il dissenso dei genitori dello sposo e la ritrosia dello sposo medesimo e quelle nozze, a cui fu costretto da dura necessità, che fecero ? Cambiarono interinalmente parrocchia, e stettero due mesi in quella di S. Giorgio. Un bel mattino, presentatisi gli sposi con due testi al parroco, quando questi finiva la messa, di sorpresa (temendo altresì le costui ripulse) manifestarono innanzi a lui il consenso matrimoniale. Il parroco li sgridò, minacciando pene canoniche; ma fu accolto col riso, riputandosi già celebrato il matrimonio.

Conchiuso questo, dopo alquanti giorni gli sposi vollero tornare all' antica abitazione in parrocchia di S. Nicola ; ma trovarono chiusa la casa, nè fu più aperta ad essi. Giacchè il padrone, col pretesto di restauri da farsi nel tempo della loro assenza, si fe' consegnare le chiavi per non ammetterli più in sua casa. Presero in fitto perciò un' altra abitazione in parrocchia di S. Anna, estranea alle due prime.

Non durarono uniti gli sposi che poco tempo. Filippo partì per la milizia e la sposa pensò di unirsi in vincolo civile con un altro. Anche Filippo desiderava nuove nozze ; e però si rivolse alla Curia di Catanzaro perchè si trovasse modo di annullare quel mostruoso matrimonio.

La Curia procedette giudizialmente, omettendo però per angustia di tempo molte solennità sancite dalla Costit. *Dei miseratione* (di Benedetto XIV) ; e pur non esaminando la donna che non volle presentarsi, sentenziò nullo il matrimonio per manco di consenso da parte dello sposo e soprattutto perchè fu celebrato innanzi ad un parroco non proprio. — L' avvocato del vincolo appellò, come di diritto, alla S. Sede.

La S. C. trattò la causa il dì 20 maggio 1905 col dubbio :

An constet de matrimonii nullitate in casu.

E risolse : *Reformato dubio : An sententia Curiae Episcopalis sit confirmanda, vel infirmanda in casu? Resp: Praevia sanatione actorum, sententiam esse confirmandam.*

E giustamente; imperocchè:

a) Quantunque non fosse ben provata la mancanza di consenso, fu nondimeno provata a bastanza l' attentato matrimonio innanzi al parroco non proprio.

b) Fu provato che gli sposi non aveano intenzione di lasciare l'antica casa in parrocchia di S. Nicola, onde ivi aveano il domicilio, non già in quella della parrocchia di S. Giorgio dove si rifugiarono solo per contrarre di sorpresa il matrimonio, senz' animo di rimanervi.

c) Benchè il padrone della prima casa volea discacciarli, come difatti li discacciò; pur non avendo loro ciò annunziato prima del matrimonio, questo fu celebrato quando gli sposi non aveano abbandonata, almeno colla intenzione, quella dimora, e però non poteano dirsi vaghi, almeno uno di loro, da poter celebrare il matrimonio innanzi a qualunque parroco.

d) Perciò giustamente il matrimonio fu dichiarato nullo, perchè celebrato innanzi al parroco non proprio, senz' alcuna delegazione del proprio parroco.

V.

Di un concorso con indagini secrete.

Laquedonien. Concursus —20 Magg. 1905—Vacata la parrocchia di Carife in Dioc. di Lacedonia, quel Vescovo bandì il concorso, al quale si presentarono due: Rocco S. e Benedetto S. che già vi si trovava economo curato. La parrocchia fu aggiudicata a quest' ultimo che prese anche possesso del beneficio. Il primo però, Rocco S., credendosi leso, appellò alla Curia Metropolitana di Conza *a mala examinatorum relatione et ab irrationabili iudicio Episcopi.* La Curia Metropolitana, disaminati gli atti, rigettò l' appello *ab irrationabili iudicio Episcopi* e l' ammise invece *a mala examinatorum relatione*, e, riformato il loro giudizio, giudicò nullo il concorso e condannò la Curia di Lacedonia alle spese.

Si la Curia di Lacedonia, come il sac. Benedetto S., ricorsero alla S. C., la quale il dì 8 giugno 1904 rescrisse al Vescovo: " Ut novum concursum indicat et acta omnia ad S. C. trasmittat. „ Le ragioni di tal rescritto, come risulta dal voto del consultore che vide gli atti del concorso, furono: " 1.° Quia in dicto concursu latum non fuit iudicium cumulativum super *aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem Ecclesiam gubernandam opportunis,* iuxta praescriptum Conc. Trid. *(Sess. XXIV, c. 18);* 2.° quia licet suffragia seu

vota assignata fuere pro requisitis, haec tamen assignatio inutilis omnino evasit in finale iudicium. „

Al nuovo concorso bandito si presentarono i soli due di prima, ed i nuovi atti furono rimessi alla S. Sede. — La S. C., dietro il voto di un consultore, e le allegazioni di un avvocato, il dì 20 maggio 1905 tolse a dirimere il dubbio:

An et cui conferenda sit paroecia abbatialis Collegiatae ecclesiae loci vulgo Carife in casu.

E dopo maturo esame risolse:

Attentis omnibus, sacerdotem Benedictum S. conservandum in possessione paroeciae.

Si raccolga:

a) Non sulla sola scienza, nei concorsi per le parrocchie, ma ancora e cumulativamente sui requisiti morali deve cader l'esame; altrimenti, il concorso è nullo perchè contrario alla forma sostanziale prescritta del Tridentino (Sess. 24, c. 18).

b) È in facoltà del Vescovo scegliere fra gli approvati chi giudica più idoneo per la parrocchia, postergando ancora chi abbia maggiori requisiti in alcune materie. Così il Trid. l. c. e Bened. XIV nella Const. *Cum illud.*

c) Può il Vescovo intorno a ciò fare secrete inquisizioni, senz'obbligo di manifestarlo alle parti contendenti, e può ancora in secreto confidarle alla S. Sede, secondo insegna Bened. XIV nella cit. Costit. *Cum illud* (1).

---

(1) Ecco le parole di questo Pontefice: " Ubi vero Episcopus, posthabito uno vel altero ex approbatis, ecclesiam contulerit magis idoneo ob aliquam sibi ipsi tantum notam causam, quam censeat significari oportere iudici appellationis ad detergendam iniustae fortasse praelectionis notam: familiaribus litteris iudicem certiorem efficiat inviolabilis secreti lege adiecta. Nemo sit, qui hanc praxim nostrae tribuat solertiae, cum illa profluat ex Tridentini Decretis. Sessione etenim XXIV cap. 20, *de reform.* ita disponitur:— Praeterea si quis in casibus a iure permissis appellaverit aut de aliquo gravamine conquestus fuerit seu alias ob lapsum biennii de quo supra ad alium iudicem recurrerit, teneatur acta omnia coram Episcopo gesta ad iudicem appellationis expensis suis transferre, *eodem tamen Episcopo prius admonito, ut si quid ei pro causae instructione videbitur, possit iudici appellationis significare.*

" Et quamvis iure nobis timendum sit, ne dicta praxis monendi iudicem, a quo appellatum est, in more olim posita, hac tempestate obsoleverit et a foro recesserit; attamen Episcopus (ut dictum est) si ex causa sibi tantum et non aliis nota, quae tamen approbari digna sit, ecclesiam contulerit, illam iudici appellationis datis secreto litteris denunciet et aperiat. Sciant porro iudices delatas ab Episcopo causas et rationes inviolabilis secreti fide esse custodiendas, nec parvi pendendum esse testimonium illius pastoris, cui

d) Può anche talvolta il Vescovo non ammettere al concorso chi non goda buona fama, benchè non siano provati gli addebiti ; giacchè cotal soggetto non potrebbe conciliare fiducia e stima presso i fedeli. Così la S. C. del Conc. *in Triventina* 30 mar. 1743, in cui trattavasi di un prete già molto versato nella cura delle anime, che presentava belli documenti d' integrità di vita, di lungo servizio della chiesa e di altri meriti : il Vescovo nondimeno non lo ammise al concorso perchè gli furono pubblicamente imputate alcune colpe, benchè non provate. Al dubbio : " An constet de nullitate concursus „ — fu risposto : " Negative „ (V *Acta S. Sedis* Tom. VI, p. 351).

e) Nel caso furono prodotte alcune accuse contro uno uno dei concorrenti ; ma la S. C., colla risposta data, ha mostrato di non tenerne conto, ed ha aggiudicata la parrocchia al sac. Benedetto S., soprattutto perchè n' era già in possesso.

S. Congregazione de' Riti

I.

Un officio nuovo approvato per tutta la Chiesa deve usarsi anche da chi per privilegio ne recitava uno dissimile—Circa i suffragii di S. Michele quando questi è titolare della Chiesa — Chi ha l' obbligo privato dell' off. della B. V. non deve farne mai comm. nell' officio divino — Circa l' inizio dell' Epist. Ad Romanos *quando occorre la festa di S. Tommaso in Domenica — Degl' inni dell' off. vot. della Passione in difetto dei primi e secondi vesperi — Circa l' inno* Vexilla *nel Venerdì Santo secondo il messale camaldolese — L' aspersione deve cominciare sempre dal più degno, non ostante contraria consuetud. — Quando il superiore non è prelato, leggendo le lezioni, deve chiedere la benediz. alla persona più degna.*

Congr. Eremitar. Camaldulens. Montis Coronae — 12 Mai. 1905 — Calendarista Congregationis Eremitarum Camaldulensium, de

---

divino mandatur eloquio oves suas agnoscere. Facile enim credi non potest, Episcopos suae non minus quam alienae salutis adeo immemores, ut non deterriti divini interminatione iudicii odio vel favore moveantur, et in sacrorum canonum singularem iniuriam *dicant malum bonum, bonum malum, ponentes tenebras lucem et lucem tenebras.*

" Si vero Episcopo fuerit suspecta fides iudicis, ad quem appellatum este nec eidem revelanda censuerit huiusmodi occulta rationum momenta, illa significet secretis litteris S. R. E. Cardinali Praefecto pro tempore Congregationis Concilii, qui, nec consilio nec auctoritate deerit, quo minus a iudic, appellationis debitus iustitiae locus tribuatur. „

consensu sui Superioris Generalis, a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem humillime expetivit, nimirum:

I. Quum per Decretum Generale, d. d. 13 Novembris 1899 festum S. Bedae Venerabilis ad Ecclesiam universalem extensum fuerit, quaeritur: an utentes Breviario Monastico debeant recitare Lectiones pro universali Ecclesia per dictum Decretum approbatas, vel potius illas iampridem pro Ordine Sancti Benedicti concessas?

II. In Missa S. Michaëlis Arcangeli, Patroni Congregationis Eremitarum Camaldulensium, approbata per Decretum 22 Iulii 1809, duae habentur Orationes, quarum prima propria dicenda est ubi Sanctus Michaël est Titularis Ecclesiae vel Altaris, altera de communi dicenda praescribitur ubi Sanctus Michael Titulus Ecclesiae vel Altaris non est. Quaeritur, utrum praedicta Oratio propria in locis, in quibus Sanctus Michaël est Titularis, dicenda quoque sit in Officio, in suffragiis autem altera de Communi?

III. Iuxta De Herdt (Ed. X, an. 1902, vol. 2, n. 368), qui citat Guyetum et Cavalieri, commemoratio S. Mariae non fit inter Suffragia, quando dicitur eius Officium parvum (iuxta Rubricas, tit. 25, n. 4), sive coniungatur Officio diei, sive separatim recitetur: sive ex devotione tantum, sive ex obligatione dicatur. Cum vero ex Constitutionibus Congregationis Eremitarum Camaldulensium dictum Officium parvum B. M. V., diebus in quibus Choro non dicitur, quotidie privatim ab unoquoque persolvatur, a supradicta doctrina perpetua omissio commemorationis eiusdem B. M. V. in Suffragiis sequeretur; hinc quaeritur, an commemoratio B. M. V. inter Suffragia, quando dicitur eius Officium parvum, omittenda sit tam in Choro quam extra Chorum, sive dictum Officium parvum coniungatur Officio diei, sive separatim aut privatim recitetur, tam diebus quibus in Choro persolvitur, quam illis quibus in eodem omittitur?

IV. An lectiones *A Mileto*, quae leguntur in festo S. Thomae Episc. Mart. considerandae sint tamquam propriae, vel solummodo propositae ex defectu Lectionum de Scriptura? Quum in ritu monastico, Officium infra Octavam Nativitatis duobus constet Nocturnis et tribus Lectionibus de Homilia in Evangelium, ideo occurrente S. Thoma in Dominica, si dicantur Lectiones *A Mileto*, tunc feria II non haberet locum initium Epistolae ad Romanos, ut in ritu Romano, sed reponendum erit in festo S. Silvestri. E contra si Lectiones *A Mileto* uti propriae non sint considerandae pro S. Thoma, tunc in ritu monastico dicerentur de Scriptura in praedicta Dominica.

V. An hymni in Officio Commemorationis Passionis D. N. I. C. et in Officio votivo Passionis D. N. I. C., deficientibus propriis Vesperis, sint trasponendi, et quid sit faciendum in defectu tam primarum quam secundarum Vesperarum?

VI. An in Ecclesiis Congregationis Camaldulensis in processione feriae VI in Parasceve, cantandus sit hymnus *Vexilla* prouti in Breviario Monastico, vel ut in Breviario Romano: Missale enim Monasticum nil dicit.

VII. Praelati omnes praedictae Congregationis ex consuetudine diverso ritu asperguntur, h. e. non a superiori parte ad inferiorem uti reliqui, sed contrario a parte inferiori ad superiorem. Quaeritur, utrum eiusmodi ritus servari possit?

VIII. Iuxta consuetudines eiusdem Congregationis, quando Prior hebdomadarii munus subest, Sacerdos illi proximior Homiliae Lectiones legit, non enim decet Praelatum a subdito benedici, quod tamen in Superiore non Praelato nequaquam militat. Si ergo prior Lectiones quoque ex necessitate aliave de causa legit, an alius pro eo debeat benedictionem petere et ipsemet Lectiones recitaturus benedictionem dare, vel dictus Prior debeat petere benedictionem cum *Iube, domne*, et sibi ipsi illam impertire, aut potius debeat, petere benedictionem cum *Iube domne*, et illi debeat dignior Sacerdos de Choro more solito benedictionem impertire?

Sacra porro Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, omnibus perpensis rescribendum censuit:

Ad I. " Sumantur in casu Lectiones pro universali Ecclesia concessae. „

Ad II. " Adhibeatur in omnibus Ecclesiis Congregationis Oratio prima ac Patroni seu titularis propria, tam in Officio quam in Suffragiis: mutato sic Orationis fine: *ut ipsius omniumque Angelorum memoriam colentes in terris, eorum quoque precibus adiuvemur in coelis.* „

Ad III. " Affirmative in omnibus, iuxta Rubricas Generales Breviarii, tit. 35, n. 4, et *Decretum Generale*, n. 4043, circa Commemorationes agendas ad Laudes et Vesperas in Suffragiis Sanctorum 27 Iunii 1899 ad III „ (1).

Ad IV. " Initium Epistolae ad Romanos dicatur in casu die 31 Decembris in festo S. Silvestri. „

Ad V. " Affirmative in Officio tam festivo quam votivo; et si Officium utrisque Vesperis careat, ad Matutinum dicatur hymnus *Moerentes*, omisso hymno *Aspice* utpote minoris momenti, iuxta Decretum *Congregationis Eremitarum Camald.*, 11 Decembris 1903 (2), ad II, pro hymnis S. Mariae Magdalenae. „

---

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIII, pag. 195.
(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XV, pag. 490.

Ad VI. " Attentis expositis, *Affirmative* ad primam partem, *Negative* ad secundam. „

Ad VII. " *Negative*, et ipsi praelati aspergantur iuxta ritum in universa Ecclesia receptum. „

Ad VIII. " Seclusa Rubrica peculiari per Apostolicam Sedem confirmata, Praelati Episcopo inferiores benedictionem a digniore persona expectent per verba *Iube, domne*, eaque accepta, Lectiones per se legant, prouti ex Decreto n. 1108, *Putignani, Nullius*, 15 Februarii 1659, ordinatur „ (1).

Atque ita rescripsit. Die 12 Maii 1905.

A. Card. Tripepi, *S. R. C. Pro-Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarius.*

II.

Circa la edizione e l' approvazione dei libri di canto liturgico gregoriano.

Decretum — 11 Aug. 1905 — Quum Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa X suis litteris Motu Proprio datis sub die XXV Aprilis anni MCMIV (2) disposuerit, ut editores cantum gregorianum a Se restitutum typis mandare possint iuxta Vaticanam editionem, opportunum huic Sacrae Rituum Congregationi visum est nonnullas instructiones seu leges evulgare a praedictis editoribus observandas, quandocumque novam aliquam impressionem cantus liturgici parare voluerint. Hae autem leges, in audientia diei VII vertentis mensis Augusti ab eodem SS.mo Domino Nostro admissae et approbatae, sunt quae sequuntur:

I. Editores seu typographi cuiuscumque loci vel regionis, qui gregorianas melodias in Vaticana editione contentas imprimere voluerint, sive aequali forma sive grandiori vel minori, sive omnes, sive aliquas tantum, ab eadem Sede Apostolica prius facultatem obtinere curabunt.

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " An, canente nonam lectionem digniore presbytero ac rectore eiusdem ecclesiae, debeat a digniore existente in choro responderi: *Ad societatem* etc.; aut postquam idem rector dixerit: *Iube Domine benedicere* etc., absque alia benedictione, debeat a cantoribus responderi: *Amen?* — Resp.: Digniorem praesentem in choro benedicere debere, ac contrariam censuetudinem abusum et corruptelam omnino revocandam et abrogandam esse. „

(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 19.

II. Ab unoquoque ex editoribus, qui huiusmodi pontificiam facultatem obtinuerint, haec erunt diligentissime attendenda:

a) Forma notularum aliorumque gregoriani cantus signorum ea debet servari quam maiores instituerunt et editio Vaticana adamussim exhibet.

b) Nihil praesertim mutari potest in ordine quo eaedem notulae pro variis sonorum intervallis sibi succedunt.

c) Neque pariter in modo quo ipsae nutulae pro diversis neumarum, ut aiunt, formulis copulantur.

d) Absolutissima quoque verborum sacri textus relatio ad notulas cantus observetur, ita ut unaquaeque syllaba notulae vel notulis suis penitus subiaceat.

III. Editione parata ac confecta, nefas erit ipsam evulgare et in sacris functionibus adhibere cuique, nisi eam Ordinarius loci declaratione munierit, qua de eius concordantia constet cum editione typica vaticana.

IV. Ordinarius vero declarationem huiusmodi non concedat, nisi prius censores in cantu gregoriano periti, collatione facta diligentissime, in scriptis, onerata conscientia, testentur novam editionem cum Vaticana omnino concordare.

V. Illis officii liturgici partibus quae cantus diversos pro diversitate diei vel festivitatis admittunt, ut v. g. hymni et Ordinarium Missae, melodiae possunt adaptari, quae in editione typica non reperiantur, et a Sacra Rituum Congregatione approbari, servatis debitis conditionibus, iis maxime quae in § *d*) Motus Proprii XXV Aprilis MCMIV apponuntur. Minime vero tonorum seu cantuum huiusmodi varietates admittantur in caeteris partibus, v. g. in Antiphonis et Responsoriis sive Officii sive Missae.

VI. Si autem agatur de officiis propriis alicuius Ecclesiae vel Ordinis regularis Romanum ritum sectantis, aut de Officiis noviter concessis, gregorianae eorum cantilenae, a viris peritis restitutae vel concinnatae item Sacrae Rituum Congregationis approbationi subiiciantur; qua obtenta, Ordinarius loci certior factus, ut supra, de concordantia cum originalibus a S. C. recognitis, declarationem requisitam concedet.

VII. Tolerari potest quod cantus gregorianus notulis musicalibus modernis edatur, dummodo periculum sedulo amoveatur, quominus ordo notularum ac neumarum quomodocumque deturbetur. Ordinarius itaque pro hisce editionibus in commodum fidelium approbationem suam concedere poterit, si ei constiterit, iuxta art. 4 et 6, de fideli conformatione cum editione typica vel melodiis approbatis.

VIII. Quandocumque liber sacrum cantum continens vel melodia

quaelibet liturgica Sacrae Rituum Congregationi ad approbationem obtinendam subiiciantur, tria exemplaria ad eamdem mittenda sunt.

IX. Melodia gregoriana ad usum liturgicum a S. R. C. secundum normas praedictas destinata et commendata, ad sacrum Ecclesiae Romanae thesaurum seu patrimonium, sicut ipse textus, pertinet. Itaque quando novus textus fidelibus ab ipsa proponitur seu conceditur, cantus textui respondens ita simul concessus reputatur, ut nullus editor vel auctor querelam de eo movere possit, quod Apostolica sedes easdem melodias ad alias extendat ecclesias.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die XI Augusti MCMV.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praefectus.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III.

In qualsivoglia chiesa, permettendolo il rito, si può celebrare l' officio e la messa di defunto nei giorni 3°, 7°, e 30°.

Ord. Carmelitarum Excalceator.—29 nov. 1901 — Adm. Rev. P. Provincialis Carmelitarum Discalceatorum Provinciae Navarrensis, in Hispania, ad quietem et tranquillitatem suorum Religiosorum procurandam et ad omnem dubietatem de medio tollendam, de consensu sui R.mi Procuratoris Generalis, Sacrorum Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna solutione humillime exposuit, nimirum: An liceat in Ecclesiis Regularium, permittente ritu, Officia et Missas de Requie celebrari diebus 3, 7 et 30 a depositione, iuxta Rubricas Missalis Romani?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, proposito dubio respondendum esse censuit: " Detur Decretum *3494, Ordinis Minorum Conventualium S. Francisci* diei 13 Maii 1879, ad I^um^ „ (1). Atque ita rescripsit.

Die 20 Novembris 1901.

D. Card FERRATA, *Praef.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " An liceat in ecclesia et apud Regulares cantare missam de requie, quam fideles celebrare petunt pro propinquis vel amicis defunctis, postquam funeralia in ecclesia parochiali persoluta fuerunt, etiamsi missa exequialis in ecclesia parochiali non celebretur? — Resp.: Affirmative, servatis tamen Rubricarum regulis. „

IV.

Dicasi lo stesso per gli anniversarii.

Ord. Carmelitarum Excalceator. — 24 Ian. 1902 — Adm. Rev. P. Provincialis Carmelitarum Discalceatorum Provinciae Navarrae, in Hispania, accepto responso per Decretum Sacrorum Rituum Congregationis datum die 29 Novembris 1901 super Officiis et Missis de Requie permissis in Ecclesiis Regularium diebus 3, 7 et 30 a depositione, iteratis precibus eamdem S. Congregationem pro sequentis dubii declaratione humillime exoravit, nimirum : An praefatum responsum seu iudicium extendi possit etiam ad dies anniversarios ?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: " *Affirmative*, ex identitate rationis, iuxta Decretum generale *3753*, datum die 2 Decembris 1891 „ (1). Atque ita rescripsit.

Die 24 Ianuarii 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulgenze concesse ad occasione della prima comunione dei fanciulli, ad essi, ai congiunti ed ai fedeli che assistono.

Urbis et Orbis — 12 Iul. 1905 — Adolescentes, ad augustissimum Eucharistiae Sacramentum primitus accessuros, validis oportet augeri auxiliis, quibus ferventiori pietatis affectu illud suscipere, uberioresque ex eo fructus percipere valeant. Quare humillimae delatae sunt preces SS.mo D.no nostro Pio Papae X, ut adolescentibus ipsis, prima vice sacra mensa refectis, Indulgentiarum thesaurum reserare dignaretur.

Quum vero, uti fere ubique fert consuetudo, eorumdem adolescentium parentes, imo et non pauci inter Christifideles, ad piam primae Communionis caeremoniam convenire, et etiam sancta libare soleant, ne tam laudabilis excidat consuetudo, quae maxime confert, ut eius-

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XII, pag. 50.

dem primae Communionis caeremonia solemnior evadat, eiusque memoria in adolescentium animis satius altiusque indelebilis perseveret, ab eodem SS.mo D.no nostro expostulatum est, ut iis etiam, qui primae Communionis solemniis intersunt, aliquam Indulgentiam benigne tribueret.

Has porro preces, relatas in audientia habita die 12 Iulii 1905 ab infrascripto Cardinali Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, eadem Sanctitas Sua peramanter excipiens, Indulgentias, defunctis quoque applicabiles, uti infra, clementer elargita est, nempe: Plenariam I° adolescentibus confessis et ad mentem eiusdem Sanctitatis Suae pie orantibus, die quo primum S. Synaxim celebraverint; II° eorumdem adolescentium consanguineis, ad tertium usque gradum, piis caeremoniis primae Communionis adstantibus, si pariter Sacramentali Confessione rite abluti sacram Synaxim susceperint, et uti supra oraverint; Septem vero annorum totidemque quadragenarum Christifidelibus, qui corde saltem contrito eisdem caeremoniis interfuerint.

Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 12 Iulii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefect.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Indulg. di 300 giorni per una giaculatoria al sacro Cuor di Gesù.

Sacro Cuor di Gesù, io confido in Voi!

A tutti i fedeli che reciteranno tutti i giorni, col cuore specialmente, questa invocazione, accordiamo 300 giorni d' Indulgenza per ogni giorno e l' Indulgenza Plenaria in ogni mese, purchè sieno confessati e comunicati, e preghino per la conversione dei poveri peccatori.

Dal Vaticano, li 27 maggio 1905.

PIUS PP. X.

Praesens exemplar, quod cum originali concordat, exhibitum fuit S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem, etc.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis die 19 Augusti 1905.

Pro-Secret. Ios. M. Can. Coselli, *Substitutus.*

III.

Tutte le indulgenze, concesse all' Ordine de' Min. Cappuccini, sono applicabili ai defunti.

Minister Generalis Ordinis Minorum Capuccinorum, ad osculum S. Pedis humiliter prostratus, S. V. exponit se praesentavisse S. Cong. Indulgent. et SS. Reliquiis praepositae Summarium cunctarum Indulgentiarum et omnium Privilegiorum a SS. PP. concessorum Ordini praefato. Ad tollendum omne dubium et ad uniformitatem obtinendam, humilis Orator implorat a S. V. concedi ut omnes Indulgentiae relatae in elencho supradicto sint applicabiles animabus defunctorum, excepta Iudulgentia Plenaria *in articulo mortis* lucranda. Qua de gratia...

S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS.mo D.no N.ro Pio PP. X sibi tributis, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C., die 7 Iulii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
Iosephus M. Can. Coselli *Substitutus.*

S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii.

I.

Facoltà concesse ai Frati Minori nell' America Latina.

Beatissime Pater,

Frater Bonaventura Marrani, Procurator Generalis totius Ordinis Fratrum Minorum, se ad pedes Sanctitatis Tuae humillime provolvit, enixe implorans sequentes facultates in favorem Religiosorum, qui in regularibus ipsiusmet Ordinis Provinciis apud Americam Latinam in sacro Praedicationum et Missionum exercitiorumque spiritualium ministerio salubriter occupantur; nempe:

I. Ut in fine Missionum Crucem solemniter benedicere valeant ac erigere, cum Indulgentia Plenaria etiam defunctis applicabili in gratiam fidelium, qui coram ipsa Cruce in die erectionis, in Anniversario aut Dominica proxime insequenti, insuper in Festis Inventionis et Exaltationis eiusdem Sanctae Crucis vel Dominica respective insequenti, iuxta consuetas intentiones oraverint, et Ecclesiam Parochialem loci,

ubi Crux erecta est, devote visitaverint; ac denique cum Indulgentia partiali tercentorum dierum in eorumdem fidelium favore, qui ante praefatam Crucem septies Salutationem Angelicam, vel in honorem Vulnerum Domini quinquies Orationem Dominicam et salutationem Angelicam pie recitaverint, pro defunctis item applicabili.

II. Ut fideles, qui ter saltem Concionibus Missionum ab iisdem religiosis habendarum interfuerint, et vere poenitentes et confessi ac Sacra Communione refecti parochialem loci Ecclesiam, ubi Missio habita est, devote visitaverint, ibique iuxta consuetas intentiones oraverint, Plenariam Indulgentiam pro defunctis pariter valituram assequi possint; quam quidem extraneis, etiamsi alibi, idest extra Paroeciam in qua Missio habetur, Sacramentalem Confessionem et Communionem peragant, intra quindecim dies post expletam Missionem liceat promereri.

III. Ut iidem Sacerdotes Ordinis Minorum tam publice quam privatim benedicere Cruces et Coronas ac Numismata caeteraque piae devotionis obiecta, eiusque Apostolicas aliasque de more Indulgentias applicare valeant.

IV. Ut laudati Religiosi Benedictionem Apostolicam in fine Concionum possint Fideli populo impertire, eamque sibi dum impertiunt lucrari.

V. Ut denique ipsi Fratres benedicere etiam sub unica formula quatuor Scapularia necnon caetera possint ac fidelibus imponere, eosque in respectivam Confraternitatem aggregare, quin eorum nomina in Regesto describantur: facta insuper iisdem fidelibus potestate, Scapularia sibi imponendi, dum Sacerdos consuetas preces persolvit: idque magni concursus tempore, uti Exercitiorum ac Missionum necnon functionum praecipuarumque anni solemnitatum, quum in hisce casibus absolute impossibile sit, sive ob deficientiam Sacerdotum tunc audiendis confessionibus laboribusque aliis intentorum, sive ob reliquas passim occurrentes difficultates, et iteratis fidelium votis occurrere, atque iniunctas simul formalitates implere.

Has porro facultates humillimus Orator eo fidentius a Sanctitate Tua se assecuturum confidit, quod et illis iam alii Ordines seu Congregationes Regulares ornentur, ac per eas abundantiorem inter fideles populos fructum e sacro praesertim divini verbi ministerio per Fratres Minores exercendo spes fulgeat obtinere.

Et Deus, etc.

Ex Aud. SS.mi. Die 23 Maii 1905.

SS.mus D.nus Noster Pius, divina Providentia Papa X, referente me infrascripto S. Congregationis Negotiis Ecclesiasticis extraordinariis praepositae Subsecretario, praedictas Indulgentias et facultates

benigne concedere dignatus est ad quinquennium proximum. Contrariis quibuscumque minime obfuturis.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die mense et anno praedictis.

Ioeph Aversa, *Subsecr.*

II.

Indulgenze e privilegii concesse alla Società dell' Imm. Concez. della santa Medaglia.

Beatissime Pater,

Archiepiscopus et Episcopi Poloniae enixe rogant Sanctitatem Tuam, ut Societati Immaculatae Conceptionis a Sacro Numismate easdem Indulgentias atque eadem privilegia velit concedere, quibus gaudet Societas a Scapulari Immaculatae Conceptionis B. M. Virginis.

Ex Audientia SS.mi die 3 Iunii a. 1905.

Beatissimus Pater preces, quae supra exhibentur, benigne excipiens, petitam gratiam impertire dignatus est, ea tamen lege, ut qui in Societatem Immaculatae Conceptionis a Sacro Numismate cooptantur, eorum nomina in Catalogo inscribantur.

Datum e Secretaria Status, die, mense et anno supradictis.

R. Card. Merry del val.

Commissione Pontificia per gli Studii Biblici

Se i libri storici della S. Scrittura possano giudicarsi non veramente storici.

Proposito sequenti dubio Consilium Pontificium pro studiis de re biblica provehendis respondendum censuit prout sequitur:

DUBIUM

" Utrum admitti possit tamquam principium rectae exegeseos sen-
" tentia quae tenet S. Scripturae Libros, qui pro historicis habentur,
" sive totaliter, sive ex parte non historiam proprie dictam et obie-
" ctive veram quandoque narrare sed speciem tantum historiae prae
" se ferre ad aliquid significandum a proprie litterali seu historica
" verborum significatione alienum? „

Resp.: " *Negative*, excepto tamen casu, non facile nec temere ad-
" mittendo, in quo, Ecclesiae sensu non refragante, eiusque salvo
" iudicio, solidis argumentis probetur Hagiographum voluisse non ve-
" ram et proprie dictam historiam tradere, sed, sub specie et forma
" historiae, parabolam, allegoriam, vel sensum aliquem a propria lit-
" terali seu historica verborum significatione remotum proponere. „

Die autem 23 Iunii a. c., in Audientia ambobus R.mis Consultoribus ab Actis, benigne concessa, Sanctissimus praedictum Responsum ratum habuit ac publici iuris fieri mandavit.

Fr. David Fleming, O. M., *Consultor ab Actis.*

Motv Proprio

Norme per gli esami degli ordinandi, in Roma, del Clero Secolare e Regolare.

PIVS PP. X

Sacrosancta Tridentina Synodus de iis agens, qui ad sacra initiandi forent, sic perscribebat: " Sancta Synodus, antiquorum canonum ve-
" stigiis inhaerendo, decernit ut quando Episcopus ordinationem fa-
" cere disposuit, *omnes* qui ad sacrum ministerium accedere voluerint,
" feria quarta ante ipsam ordinationem vel quando Episcopo videbitur,
" ad civitatem evocentur. Episcopus autem, sacerdotibus et aliis pru-
" dentibus viris, peritis divinae legis ac ecclesiasticis sanctionibus
" exercitatis, sibi adscitis, ordinandorum genus, personam, aetatem,
" institutionem, mores, *doctrinam* et fidem diligenter investiget et
" examinet „ (1).

Ex quibus profecto patet neminem omnino excipi a doctrinae periculo subeundo, qui velit ad sacros ordines promoveri; itemque doctrinae periculum eiusmodi, non quasi pro forma atque obiter, sed diligenti investigatione faciendum. — Ac merito quidem: non enim promiscuum est, doctus sit an indoctus qui sacris initietur; sed ea prorsus ratione qua castis rectisque moribus commendari illum oportet, eâdem et doctrina exornari necesse est.

Hinc Decessores Nostri, praesertium vero Alexander VII f. r. Const. *Apostolica sollicitudo*, de doctrinae examine ab ordinandis rite peragendo, multa monuerunt ac sapientissime decreverunt, tum pro dioecesibus universis, tum praecipue pro hac alma Urbe, quae ipsis erat peculiari officio commendata, utpote Romani Episcopatus sedes.

Quae cum decursu temporum, ut assolet in humanis, nonnihil neglecta fuerint; placet Nobis, quoniam res agitur momenti maximi,

(1) Sess. XXIII, cap. VII, *de Reform.*

quid in ea re sit praestandum enucleatius edicere ac distinctius statuere. Quae igitur sequuntur sancte in posterum praestanda volumus et mandamus.

I. Quicumque in Urbe, sive de saeculari clero sive de regulari, sacris ordinibus initiandi erunt, omnes, excepto nemine, doctrinae periculum facient in Curia Cardinalis Vicarii Nostri. Qua in re Tridentinae Synodi decreta innovamus et confirmamus, ac privilegium exemptionis quodcumque penitus exstinguimus, atque illud etiam quo fruitur Societas Iesu ex Constitutione *Pium* Gregorii XIII et Constitutione *Quantum* Pauli V Decessorum Nostrorum.

II. Quibus de rebus quave methodo examinandi sint, qui vel sacram Tonsuram vel minores Ordines sunt suscepturi praxis edocet, quae huc usque obtinuit, quamque Nos obtinere in posterum, nulla mutatione, volumus.

III. Ad maiores Ordines qui sunt evehendi, ii de *Instructione* primum interrogandi sunt, quae ad Ordinem suscipiendum pertinet. Tum etiam tractationes aliquas de Theologia dogmatica proponent: videlicet, unam pro Subdiaconatu: binas pro Diaconatu: ternas pro Presbyteratu, ac praeterea tractationem de Sanctissimo Eucharistiae Sacramento.

IV. Qui ad Diaconatus Ordinem promovendi sunt, in faciendo periculo, tractationem theologicam, quam pro Subdiaconatu proposuerunt, iterum proponere ne queant: item Sacerdotio qui sunt augendi, tractationem nullam proponant, de qua in praeteritis examinibus tentati iam fuerint.

V. Quas quisque theologicas tractationes proponat, singulorum ordinandorum arbitrio permittimus. — Cardinalis tamen Vicarii Nostri erit Tractationum seriem perscribere ac definire, praeter cuius limites nulla ordinandis eligendi facultas esto.—Singula porro examina quamdiu sint protrahenda, eiusdem Cardinalis Vicarii Nostri prudenti arbitrio statuendum relinquimus.

VI. Quicumque, ex ordinandorum numero, Thelogiae lauream in aliqua pontificia Universitate consequuti fuerint; eos a subeundo periculo de re theologica exemptos volumus.

VII. Pontificia decreta quae adhuc vigeant, et Vicariatus Nostri urbani consuetudines, quae hoc Motu-proprio Nostro non sint mutata vel abrogata, vim omnem ac robur in posterum etiam obtinere volumus ac decernimus.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XVI Iulii anno millesimo noningentesimo quinto, Pontificatus Nostri secundo.

PIVS PP. X

Vicariato di Roma

I.

Norme per la predicazione in Roma.

Pietro del Tit. dei SS. Quattro Coronati della S. R. C. Prete Cardinale Respighi, della Santità di N. S. Vicario Generale, della Romana Curia e suo Distretto Giudice Ordinario, etc.

In ossequio alle disposizioni contenute nella Lettera della S. C. dei VV. RR. del 31 luglio 1894 (1), il Vicariato di Roma, con notificazione del 24 settembre 1894, approvata dal S. Padre, pubblicò alcune norme per regolare la predicazione nelle chiese e negli oratorii di Roma.

Per espresso volere di Sua Santità, richiamiamo in vigore le norme anzidette, con qualche modificazione, praticamente riconosciuta necessaria, ordinando quanto segue:

I. Nessun sacerdote residente in Roma, secolare o regolare, potrà predicare nella Diocesi Romana, sia in chiese, sia in oratorii, senza esserne autorizzato, mediante pagella da ritirarsi presso gli uffici della Segreteria del Vicariato.

II. Questa autorizzazione verrà concessa in via ordinaria appresso esame, ed in via eccezionale per titoli debitamente riconosciuti.

III. Volendosi invitare per la predicazione qualche sacerdote di altra diocesi, dovrà chiedersi almeno un mese prima la necessaria licenza, che non sarà concessa senza la presentazione del permesso, in iscritto, dell' Ordinario di lui, ed insieme dell' attestato di essere egli approvato per la predicazione nella propria Diocesi. Se il sacerdote è regolare, dovrà presentare la testimoniale d' idoneità insieme con l' assenso del proprio Superiore.

IV. Gli esami, da sostenersi in questo Vicariato con esaminatori da noi specialmente deputati, avranno principio col prossimo novembre, nei giorni che verranno designati con apposita Tabella affissa negli uffici del Vicariato medesimo.

V. A cominciare dal prossimo ottobre, si presentino le domande di ammissione all' esame, ovvero i documenti dei titoli, pei quali se ne desidera la dispensa.

VI. Perchè tutti abbiano tempo di uniformarsi a queste disposizioni, esse andranno solamente in vigore il 1° gennaio 1906. Da quel gior-

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 151.

no i Rettori o Superiori di chiese o di oratorii, che permetteranno di predicare a chi non è fornito d' autorizzazione in iscritto, incorreranno *ipso facto* la sospensione *a divinis* per otto giorni. Per le Case religiose femminili, viene onerata la coscienza delle rispettive Superiore.

VII. La presente notificazione dovrà tenersi affissa nelle Sacrestie, perchè nessuno possa allegarne ignoranza.

Dal Vicariato, il 10 agosto 1905.

Francesco Can. Faberi, *Secret.*

II.

Circolare ai Vescovi e Lettera del S. P. Pio X intorno ai preti forestieri che si recano a Roma.

Ill.mo e Rev.mo Monsignore,

Trasmetto copia della lettera che il S. Padre si è degnato indirizzarmi, per esprimere la sua volontà in ordine al clero che dalle varie diocesi del mondo cattolico affluisce qui in Roma.

In tale occasione adempio anche gli ordini di Sua Santità, facendo nota alla S. V. Ill.ma e R.ma una disposizione che la stessa Santità Sua si è degnata di dare, a complemento di quanto è stabilito nella lettera del 5 Maggio 1904 a me diretta, riguardante i chierici e i sacerdoti studenti in Roma, e che fu trasmessa per ordine del S. Padre a tutti i Vescovi.

Tale disposizione si riferisce agli ecclesiastici studenti nella Università governativa, per i quali è desiderio del S. Padre che si apra in Roma un Istituto apposito, dove, oltre gli aiuti necessari alla loro coltura, si offra loro il mezzo per mantenersi nello spirito della vocazione ecclesiastica.

Siccome però questo Istituto non potrà aprirsi subito, e d' altra parte l' esperienza ha dimostrato che le necessità dell' orario e delle altre esigenze di questi studenti universitari non si possono sempre conciliare con la disciplina dei Seminari, il S. Padre vuole che quegli ecclesiastici, i quali per le ragioni suddette non potessero essere ricevuti in uno dei Seminari già esistenti, non vengano in Roma.

Raccomando pertanto caldamente alla S. V. Ill.ma e R.ma di non concedere il permesso di venire qui per il prossimo anno scolastico ad ecclesiastici studenti di Università, se prima non risulti direttamente alla S. V. Ill.ma e Rev.ma l' accettazione di essi in qualche Seminario.

Se non vi sarà posto per tutti, converrà per il momento astenersi

dal mandare in Roma gli ecclesiastici allo scopo suddetto, servendosi piuttosto delle Università della propria regione.

Comunicati così gli ordini di Sua Santità, Le bacio il S. Anello e, con profondo ossequio, mi professo della S. V. Ill.ma e Rev.ma

Roma 16 Agosto 1905.

Dev.mo Servo
PIETRO RESPIGHI *Card. Vic.*

Al Signor Cardinale Pietro Respighi Nostro Vicario Generale.

Signor Cardinale,

Il vivissimo desiderio che in questa Nostra Roma il Clero sempre più risplenda per la santità della vita e per la bene ordinata disciplina, Ci ha indotto più di una volta a dirigere la Nostra parola a Lei, Signor Cardinale, affidando al suo zelo e alla sua prudenza quei mezzi che ci sembravano adatti allo scopo. Ora il medesimo desiderio richiama l' attenzione nostra su quella parte del Clero che dalle varie diocesi d' Italia e anche dall' estero affluisce a questa Metropoli. Il nostro Predecessore Leone XIII di s. m. impartì, riguardo a ciò, sapientissime disposizioni, soprattutto col Decreto che per suo ordine fu emanato dal Cardinal Vicario il 9 Luglio 1890 e con l' altro della S. Congregazione del Concilio del 22 Dicembre 1894. Siccome poi l' esperienza ha suggerite opportune modificazioni a quelle leggi per renderle più efficaci; Noi, confermando in parte, e in quanto è necessario modificando le accennate disposizioni, stabiliamo quanto segue:

1.°) Quei sacerdoti di altra diocesi, che desiderano fissare in Roma la loro stabile dimora, debbono prima inviare al Cardinal Vicario la domanda corredata dagli opportuni documenti e soprattutto dall'esplicito consenso dell' Ordinario, il quale dovrà anche esprimere il suo giudizio sui motivi che si adducono per ottenere la grazia. Riserviamo però esclusivamente a Noi la facoltà di concedere il permesso richiesto.

2.°) Quei sacerdoti di altra diocesi, che vengono a Roma per dimorarvi qualche tempo, debbono subito presentarsi agli Ufficii del Vicariato per esibire il *Discessit* del loro Vescovo, nel quale dovrà essere espressamente dichiarato il motivo della venuta in Roma, e il tempo concesso per rimanervi, che per le diocesi d' Italia non potrà superare i tre mesi e per quelle dell' estero i sei. Qualora poi fosse necessaria una proroga, dovrà questa essere richiesta direttamente dall' Ordinario.

3.°) Questi sacerdoti dovranno ottenere dal Vicariato anche l' approvazione del domicilio da essi scelto in Roma.

4.°) A quelli che non obbedissero a tali disposizioni dovrà essere

assolutamente vietata in quest' Alma Città la celebrazione della Santa Messa, informando di ciò i rispettivi Ordinarii.

5.°) Ad evitare il pericolo che sacerdoti dimoranti provvisoriamente in Roma assumano ufficii che importano una stabile o lunga dimora, vogliamo che, come è stabilito per i Sacerdoti appartenenti al Clero Romano, così i forastieri non possano essere ammessi a concorsi di sorta, nè ottenere ufficii, beneficiio qualsiasi altra occupazione, senza l' esplicito consenso del Vicariato.

6.°) Qualora mancasse questo consenso, si debbono ritenere come irrite e nulle così le ammissioni a qualunque concorso, come le nomine a beneficii, ufficii, od a qualunque altro impiego.

7.°) Tali disposizioni debbono valere in ogni caso, e per qualunque autorità, anche degna di specialissima menzione, senza eccettuarne alcuna.

8.°) Quanto poi ai sacerdoti di altre diocesi, attualmente dimoranti in Roma, Ella, Signor Cardinale, permetterà la permanenza a quelli che hanno qui un beneficio o un ufficio ecclesiastico propriamente detto, o vi dimorano, senza computare gli anni di studio, almeno da dieci anni, col consenso dei loro Ordinari e senza aver dato motivo ad osservazioni sulla loro condotta. Gli altri dovranno ritornare alle loro diocesi, o procurarsi altrove una occupazione col consenso dei loro Vescovi.

Nella certezza che queste Nostre ingiunzioni verranno esattamente eseguite, impartiamo di tutto cuore a Lei, Signor Cardinale, e a tutto il Clero e Popolo di Roma l' Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano, li 6 Agosto 1905.

PIVS PP. X.

CONSULTAZIONI

VII.

Norme sul pagamento delle decime sacramentali.

Circa il pagameuto delle decime più volte la S. Penitenzieria, interrogata, ha risposto che, quando i parroci hanno l' equivalente dal Governo, i fedeli che non li pagano *non sunt inquietandi, dummodo parati sint stare mandatis Ecclesiae.* Ora circa la interpretazione di queste parole non tutti sono concordi, donde grande confusione e perturbamento. Alcuni dicono che le dette parole devono intendersi nel senso che i fedeli sono affatto esonerati dal prefato pagamento, posto che

per l' equivalente provvede il Governo; e però ogni confessore può dichiarare ciò ai penitenti. Altri sostengono che i fedeli non sono liberi da quell' obbligo, e allora solamente non *sunt inquietandi* quando, in buona fede, erroneamente credono l' opposto. Quale di queste due interpretazioni è la vera? E, in ogni caso, che deve dirsi di quei parroci che non chiesero al Governo l' aumento di congrua, perchè credevano di averla a sufficienza dalla prebenda? Che dire di quei parroci, ai quali nelle presenti condizioni non basta neppur l' aumento di congrua per mantenere il decoro personale e della chiesa? Possono gli uni e gli altri continuare ad esigere le decime o le primizie?

Rispondiamo che la S. Penitenzieria ha somministrati lumi bastevoli in varii responsi, da poter dileguare sufficientemente i dubbii proposti ed altri consimili. Dai detti responsi si possono ricavare, per generale regolamento le norme che seguono:

1.° Innanzi tutto fa d' uopo considerare che l' obbligo di pagare le decime, derivando da un precetto antico e solenne della Chiesa, non è tolto dopo l' abolizione governativa, benchè il Governo prometta d' indennizzarne i parroci. Questa indennizzazione talora è parziale, talora è insufficiente ai bisogni dei parroci, e in ogni caso può anche cessare. Così la S. Penit. nella Istruz. ai Vescovi del 2 sett. 1887 (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 51): " Ordinarii, quibus id modis opportunum duxerint, fideles edoceant, ius percipiendi decimas Ecclesiae a potestate civili auferri minime potuisse; ideoque fideles ad eas solvendas non secus atque antea omnino teneri. „ La quale giurisprudenza non è mutata con altre nuove dichiarazioni della medesima S. Penit. Infatti al dubbio: " An iurisprudentia S. Poenit. eadem perseverat ac anno 1867? quo nimirum, die 2 septembris, litteras ad Ordinarios Italiae dedit, declarantes fideles, non obstante civili lege abolitiva, ad decimas solvendas aeque teneri, adeoque renuentes non posse absolvi? „ — rispose: " Affirmative „ (8 Mar. 1898 — *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 212).

2.° I fedeli che vogliono liberarsi dall' obbligo delle decime, debbono rivolgersi all' Ordinario, con intesa del quale o debbono redimerle dando all' Ordinario medesimo un capitale che renda quanto essi sono tenuti a pagare; ovvero, se vi sieno ragioni giuste per diminuirlo, possono comporsi equamente col detto Ordinario. Così la cit. istruzione del 2 sett. 1887: " Igitur quo facilior pateat fidelibus via suae consulendi conscientiae seseque ab onere decimarum solvendarum liberandi, iidem Ordinarii eos excitabunt, ut ad iustam decimarum redemptionem, vel etiam, ubi casus ferat, ad aequam super illis compositionem admitti petant. „ E la medesima S. Penit.: " Quoties decimarum redemptio obtineri nequeat, et locus sit compositioni,

iuxta litteras S. Poenit. diei 2 sept. 1887, n. 2, aequam reductionem concedi posse „ (8 Mar. 1898 — *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 212).

3.° Se però il parroco riceva dal Governo un compenso eguale alle decime che dovrebbero percepire, i fedeli che non vogliano pagarli non sono da inquietare, purchè siano disposti di stare alle ordinazioni della Chiesa. Così la S. Penit.: " An qui non se liberavit in perpetuum per medium redemptionis ab obligatione decimas solvendi, si nolit eas integre solvere, debeat omnino et explicite aliquo modo se componere cum parocho aut cum Ordinario et aliquid licet minimum dare? — Resp.: Si habuerit parochus aequam compensationem aut supplementum pro decimis, non esse huiusmodi fideles inquietandos, dummodo parati sint stare mandatis Ecclesiae „ (4 Maii 1897 ad 6 — *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 212). — E altrove il medesimo sacro Tribunale: " 1.° Se i parroci sieno tenuti indurre i loro parrocchiani a tal pagamento — 2.° Se i confessori nel caso debbano negare la assoluzione a quei penitenti che si rifiutano di pagare — Resp. ad utrumque: " S. Poenit. ad utrumque dubium respondet, fideles in casu non esse inquietandos, dummodo hae duae verificentur conditiones: 1.° quod supplementum, aliunde a parochis acceptum, sit in compensationem decimarum et illas adaequet: 2.° quod ipsi fideles parati sint stare mandatis Ecclesiae. „

4.° I parroci che hanno o in tutto o in parte il compenso delle decime dal Governo, possono ancora esigere le decime dai filiani; però il di più di quello che loro compete, posta l'indennizzazione governativa, devono addirlo a cause pie, secondo il giudizio dell' Ordinario. Fu chiesto infatti alla S. Penit.: " Se, continuando molti fedeli a pagare le decime, i parroci possano liberamente godere e le decime che vengono pagate dai fedeli e il compenso per le abolite decime che percepiscono dal Fondo pel culto „ — e la S. P. rispose: " Quatenus parochi supplementum accipiant a Gubernio in compensationem decimarum, et illud decimas, quas antea percipiebant, adaequet, reliquum quod a fidelibus praestatur, erogandum in pias causas iudicio Ordinarii (20 Nov. 1902 — *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 494).

5.° Qualora i parroci, prima dell' abolizione delle decime, avevano una congrua superiore a quella che assegna il Governo, possono dalle decime che continuano a pagare i fedeli rifarsi del meno che ricevono dal Governo medesimo. Qualora poi anche colla congrua governativa non possono, stante le mutate condizioni dei tempi, provvedere al proprio decoro, potranno ottenere dal Vescovo di addire a sè qualche parte maggiore delle decime che pagano i fedeli. Così la S. Penit. scrisse al Vescovo di Cagli: " Che i parroci possano ritenere delle decime che venissero loro pagate quella parte che è necessaria a

raggiungere il reddito totale della parrocchia che godevano prima dell' abolizione, anche se questo era superiore alle L. 900. Che quei parroci poi che non potessero vivere decorosamente con la congrua di L. 900, debbano fare presente la loro condizione al Vescovo, il quale, se lo crederà necessario, potrà ad essi concedere di ritenere o in tutto o in parte le decime, anche se ora complessivamente avessero un reddito maggiore di quello che aveano prima „ (20 Nov. 1902— *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 494).

6.° Quanto ai confessori, questi, se sono interrogati dai penitenti circa l' obbligo di pagare le decime, devono rispondere che l' obbligo esiste, non essendo il Governo competente a toglierlo. Veggano poi se si trovino nei casi di non inquietarli secondo si è detto al n. 3.°— Se poi non sono interrogati, debbono esaminare se il penitente stia in buona fede e l' ammonizione torni utile, e regolarsi giusta l' insegnamento dei DD. Così pure la S. Penit. nella cit. lettera al Vesc. di Cagli: " Che quante volte un parroco od un confessore venga direttamente interrogato dai fedeli intorno all' obbligo di pagare le decime ecc. debba rispondere che l'obbligo sussiste tuttora, non ostante l' abolizione decretata dalla legge civile, non essendo questa competente a decidere di cose riguardanti la Chiesa. Per i casi poi, in cui i fedeli, non ostante il suddetto obbligo, non dovessero essere inquietati, si attenga alle risposte date da questa Sacra Penitenzieria alla S. V. Ill.ma e R.ma il dì 8 marzo 1898 ed al Vescovo di Montalto il 7 marzo 1899 „ (20 Nov. 1902 — *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 494). — E più prima la stessa S. Penit.: " Quomodo se gerere debet confessarius cum poenitentibus patribus familias, quos certo scit vel dubitat nolle (etsi possint) decimas Ecclesiae persolvere, si ipsi hac de re in confessione sileant omnino? — Resp.: Confessarius se dirigat iuxta regulas a probatis auctoribus traditas, praesertim vero a S. Alphonso Theol. Mor. lib. 6, n. 610 „ (8 Mar. 1898 — *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 213).

7.° Quando i parroci ricevano qualche compenso dal Governo, e però i fedeli non sarebbero da molestare se non pagano interamente le decime, per maggior sicurezza, ed anche perchè ai fedeli torni più grato ed agevole pagare quello che debbono, i parroci possono ottenere dal Vescovo ai detti fedeli una temporanea riduzione delle decime da pagare. Così pure la S. Penit. nella cit. lettera al Vescovo di Cagli. Al quesito 3.°: " In ogni caso, e specialmente quando accada che il Governo non compensi quanto dovrebbe pur compensare, per non aggravare soltanto i più buoni, non potrebbe modificarsi la norma... e provvedere insieme al bisogno del parroco, e alla più facile osservanza del precetto ed al sollievo dei fedeli, autorizzando

Mons. Vescovo a ridurre equamente, secondo il suo prudente avviso, l' antica imposizione, così che si paghi per decima, p. e., soltanto la metà o il terzo di quello che pagavasi innanzi ? „ — fu risposto : " Che quanto al 3.° quesito, possono i parroci, autorizzati dal proprio Vescovo, in casi particolari, e per speciali ragioni ridurre alla metà ed anche di più, a seconda delle circostanze. „

8.° In ogni modo il parroco può rimettere parte del debito dei proprii filiani che ne lo richieggano, purchè protesti che tale remissione è personale di lui, da non pregiudicare i successori. Così ancora la S. Penit. : " Parochus potestne rogatus decimarum diminutioni consentire, dummodo ius decimandi agnoscatur a suis parochianis ? — Resp. : affirmative, dummodo renuntiatio sit personalis, neque praeiudicium inferat iuribus successorum. „

Sono queste le savie norme date dalla S. Penitenzieria intorno all' obbligo delle decime, dopo la soppressione governativa. Possono però sorgere altri dubbii che mette bene di esaminare.

Si può chiedere : Se i fedeli, che ignorano il loro diritto a diminuzione o ad esonerazione dell' obbligo delle decime, stante il compenso parziale o totale che il Governo dà ai parroci, pagono le intere decime come prima, può il parroco esigerle, senza lesione di giustizia ? — Rispondiamo senz' altro che può. Qui non si lede la giustizia nè commutativa nè legale ; imperocchè : 1.° Il Governo non avea diritto di abolire le decime che sono un obbligo sacro di tutti i fedeli cristiani. — 2.° I fedeli non soffrono nessun danno, se pagano le decime. — 3.° Il Governo non paga l' aumento di congrua con aggiungere nuovi balzelli, ma lo paga da una parte dei beni ecclesiastici di già usurpati. Se dunque da una parte vige l' obbligo, dall' altra non si soffre discapito alcuno, non v' ha giustizia che si leda con esigere ciò che i fedeli debbono pagare.

Ma si dirà : E per qual titolo il parroco può ricevere il pagamento delle decime e insieme il compenso del Governo ? — Si risponde che l' aumento di congrua non lo riceve come *compenso* di quello che già esige, benchè il Governo indebitamente lo dica *compenso*. Ma lo riceve come rappresentante della Chiesa in tenuissima restituzione de' molti beni tolti ad essa. Lo riceve per facoltà ottenuta dalla S. Sede, come dalla dichiaraz. delle S. Penit. (14 dic. 1899 *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 490), e per disposizione della Chiesa deve addirlo ad usi pii secondo il giudizio del Vescovo.

Si chiede inoltre : Il confessore, interrogato dal penitente circa l' obbligo delle decime, può dirgli da sè che non è tenuto in tutto o in parte quando il parroco ne abbia dal Goveruo una indennizzazione totale o parziale ? — Crediamo che non possa dirlo da sè. Ostano le

dichiarazioni della S. Penit., che inculcano sempre l' obbligo pieno del penitente. Osta la legge della Chiesa sulle decime, la quale, come s' è visto, non cessa per l' abolizione o per l' indennizzazione governativa.

Ma dunque che significa quel *non sunt inquietandi ?* — Significa che quando il penitente non voglia pagare le intere decime, gli si può dire che almeno paghi interinalmente quel dippiù che deve, e pel resto sia disposto a stare alle ordinazioni della Chiesa.

Può il confessore stabilire da sè la diminuzione che per la detta ragione si può fare delle decime ? — Il confessore, quando non sia parroco, non può, generalmente parlando, stabilire da sè tale diminuzione: deve mandare il penitente dal parroco il quale solo può dire con precisione a quanto ascenda il compenso governativo e se vi siano altri oneri da computare. Se il penitente poi vuole una norma fissa, benchè temporanea, di questa diminuzione, il parroco deve intendersela col Vescovo, come s' è visto innanzi.

La S. Penit., come sopra si è detto (n. 3.°), dichiara non doversi inquietare il penitente, purchè l' aumento di congrua rappresenti le antiche decime : l' aumento di congrua che dà il Governo rappresenta, ed in che misura, le decime abolite ? — Ecco come reca la legge italiana, sull' aboliz. delle decime (v. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 142): " Art. 2. Venendo a mancare per morte, o per altra causa, i Vescovi ed i ministri del culto, aventi individualmene cura d' anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime ed altre prestazioni nei limiti fissati dall' articolo precedente, l' Amministrazione del Fondo pel culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di L. 6000 per le mense vescovili e di lire 800 per ministri del culto aventi individualmente cura d' anime : qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme anzidette al tempo nel quale avrà effetto l' abolizione. Mai però il supplemento potrà eccedere le decime ed altre prestazioni abolite. „ — In compenso adunque delle decime abolite, pei Vescovi si garantisce una mensa di L. 6000; pei parroci una congrua di L. 800; sicchè i Vescovi che aveano una mensa superiore a L. 6000, e i parroci una congrua maggiore di 800, dalla detta abolizione hanno avuto discapito, e poco o niun compenso. La congrua dei parroci veramente ora si è elevata a L. 900, e forse fra breve a L. 1000; il quale aumento pure vuolsi attribuire in compenso delle decime; giacchè queste, se fossero civilmente solvibili, si sarebbero computate nel detto aumento.

Un parroco che per negligenza non avesse chiesto l' aumento di congrua, ovvero non avesse saputo ben rivelare i pesi da sottrarne,

potrebbe rifarsene con esigere dai fedeli il pagamento delle decime? Potrebbero questi sottrarsene allegando la negligenza del parroco? — A stretto rigore il parroco (checchè sia della colpa sua personale) potrebbe senza lesione di giustizia rifarsi del suo danno con esigere dai fedeli il pagamento delle decime; nè questi potrebbero sottrarsene in coscienza. Imperocchè in fin dei conti il Governo non ha nessun diritto di rimaneggiare gl' interessi della Chiesa, con ispogliarla per un verso, e con compensarla in parte dall' altro. La Chiesa non è obbligata di sottostare a queste leggi. Perciò la S. Penit. ha dichiarato altamente non essere cessato l' obbligo delle decime posto pure la indennizzazione del Governo. E se ha detto che in tal caso i fedeli *non sunt inquietandi*, ciò è solo in linea di grazia provvisoria, non di giustizia.

Si può chiedere in fine: Se un fedele volesse comporsi su tale obbligo colla Chiesa, quali sarebbero i criterii di questa composizione? — I criterii sarebbero: *a*) il compenso totale o parziale che ne ha ricevuto o potrà riceverne il parroco dal Governo — *b*) il maggior bisogno del parroco stesso o della sua chiesa — *c*) il pericolo che il Governo non possa o non voglia pagare più quel compenso — *d*) le benemerenze verso la Chiesa di chi si voglia comporre — *e*) la sua povertà od altre speciali circostanze di lui. — Darà questi un capitale corrispondente al reddito ridotto coi detti criterii nelle mani del Vescovo, il quale penserà ad investirlo in fondi sicuri.

Dopo il detto fin qui, possiamo ben risolvere i dubbii proposti. Coloro che interpretano le parole *non sunt inquietandi etc.* nel senso che i fedeli siano affatto esonerati dal pagamento delle decime, sono in errore, giacchè, come s' è visto, anche ammessa la compensazione del Governo, l' obbligo non cessa, e solo per grazia i penitenti che non vogliono pagare secondo quel compenso, possono lasciarsi interinalmente in pace, purchè siano disposti a sottostare alle ordinazioni della Chiesa. Il confessore perciò non deve da sè proporre questa riduzione quando il penitente si mostri disposto a pagar tutto.

Coloro poi che interpretano le dette parole nel senso che i fedeli non sono da molestare solo quando *in buona fede* credono che non sono tenuti, neanco colgono nel segno. Imperocchè, o in buona fede o in mala fede, quando i fedeli non vogliano pagare le decime, si può tollerare che interinalmente non le paghino fino a quella somma che il Governo ne indennizza il parroco.

I parroci poi che non chiesero al Governo l' aumento di congrua perchè credevano di averla a sufficienza dalla prebenda, possono bene esigere le decime o le primizie, e i fedeli hanno l' obbligo di pagarle.

Quei parroci finalmente, ai quali nelle presenti condizioni non ba-

sta neppure l' aumento di congrua per mantenere il decoro personale e della chiesa, possono ottenere dal Vescovo un di più di quello che continuano a pagare i fedeli per le decime sacramentali.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

11.

Circa l' interpretazione dell' art. 9 del decreto Ut debita *sulle messe.*

L' art. 9.° del decreto *Ut debita,* 19 maggio 1904, concernente la elemosina delle messe, è di grandissimo rilievo, specie per le gravi pene onde è communito; e merita perciò un accurato esame.

Eccone il tenore: " Iuxta ea quae in superiore articulo constituta sunt, decernitur, pro missis manualibus stipem a fidelibus assignatam, et pro missis fundatis aut alicui beneficio adnexis (quae ad instar manualium celebrantur) eleemosynam iuxta sequentes articulos propriam, nunquam separari posse a missae celebratione *neque in alias res commutari aut imminui,* sed celebranti ex integro et in specie sua esse tradendam, sublatis declarationibus, indultis, privilegiis, rescriptis, sive ad tempus, ubivis, quovis titulo, forma vel a qualibet auctoritate concessis et huic legi contrariis. „

Questo articolo è interpretato da alcuni strettamente, nel senso che sia vietato in modo assoluto ed in ogni caso commettere ad altri messe altrui manuali o quasi manuali scompagnate dal proprio stipendio, ovvero mutato questo in qualsiasi altra cosa. E codesti interpreti condannano alle pene gravissime di questo decreto tutti coloro che lo trasgrediscono. Così la *Nouvelle Revue Theologique* di Tournai, rimproverandoci di una più larga interpretazione. Ecco le sue parole (Tom. 37, n. 3, Mars 1905, p. 155): " On ne peut donc pas soutenir avec le *Monitore ecclesiastico* (30 nov. 1904, p. 423) que les mots *ex integro et in specie sua* s' appliquent non à la quantité, mais à la seule qualité de l' aumône. „ — E giunge a dire (p. 159): " Tout échange, même *seclusa quavis negotiationis vel turpis lucri specie,* est prohibé, voilà le principe. „ E trattando delle pene, sottopone a queste, pag. 199, " le remplacement des honoraires recus par d' autres obiets „ (1).

(1) La detta effemeride ne cita molte altre che sono del suo avviso, come l'*Ami du Clergé*, nov. 1904, p. 983; *Collationes Namurcenses*, nov. 1904, p. 175; *Rev. Eccl. de Metz*, juil. 1904, p. 451; *Can. Contemp.*, juill. 1904, p. 464; *Etudes*, 5 janv. 1905, p. 123; *Collationes Brugenses*, janv. 1905 p. 46 ss.

Crediamo ben fatto chiarire la interpretazione di quell' articolo, il quale, non bene inteso, può dar luogo ad angustie e turbamenti di coscienza, nè piccoli nè pochi.

Innanzi tutto ricordiamo le due regole celeberrime del diritto che sono norma autorevole d' interpretazione di una legge: *Odia restringi et favores convenit ampliari* (Reg. XV in 6); e l' altra: *In obscuris minimum est sequendum* (Reg. XXX in 6). Da queste regole vuolsi desumere che quando una legge penale, che è odiosa, può interpretarsi in senso stretto, senza far violenza alle parole; ovvero ha locuzioni oscure, è un errore interpretarla in senso largo.

Or l' anzidetto articolo, sia che se ne riguardino le parole, sia che se ne consideri il fine, sia che se ne ravvisino le conseguenze, non può essere interpretato se non strettamante.

E innanzi tutto consideriamo le parole. Comincia con dire: *Iuxta ea quae in superiori articulo constituta sunt;* e ciò significa che in tutto il tenore dell' articolo non si stabiliscono cose nuove, ma cose che hanno relazione solo all' articolo precedente. Or di che si parla in questo precedente articolo? Ecco: "Vetitum cuique omnino esse missarum obligationes et ipsarum eleemosynas a fidelibus vel locis piis acceptas tradere bibliopolis et ephemeridum administatoribus, etiamsi religiosi viri sint, nec non venditoribus sacrorum utensilium et indumentorum, quamvis pia et religiosa instituta, et generatim quibuslibet, etiam ecclesiasticis viris, qui missas requirant, non taxative ut eas celebrent sive per se sive per sacerdotes sibi subditos, vel ob alium quemlibet, quamvis optimum, finem. „ Vietasi qui dunque di dare e di chiedere messe offerte dai fedeli a scopo di traffico librario o giornalistico o di qualunque altra merce, ed ad altro scopo benchè utile ed ottimo.

Affine di evitare questi sconci, nell' art. 9 si aggiunge che le messe si han da dare col proprio stipendio, senza potersene separare l' applicazione, e senza potersi commutare con altre cose. Ma quali messe? Quelle certamente, di cui si è parlato nell' art. 8: *Iuxta quae in superiori articulo constituta sunt.* Estendere il senso dell' art. 9 ad ogni qualsiasi messa è un allargare irragionevolmente il senso del decreto, e però un grave errore.

E ciò si prova altresì dalle conseguenze che deriverebbro da questa larga interpretazione. Se la elemosina in qualsivoglia caso *nunquam separari posset a missae celebratione*, il Vescovo che celebra la conventuale nel Giovedì Santo, non potrebbe farsi compensare con altra messa dall' eddomadario, se non dando a questo la elemosina propria. Il parroco che commette ad altri le messe nuziali, dovrebbe dare l' intera elemosina data a lui per diritto parrocchiale. Un sa-

cerdote creditore di un altro sacerdote, che non potesse soddisfare se non con applicazioni di messe, dovrebbe rinunziare al suo credito. Un sacerdote seminarista che volesse compensare il seminario del vitto colla celebrazione della messa, non potrebbe. L' amministratore di un santuario che commette delle messe ad un sacerdote, se questi spontaneamente rinunzia la elemosina a favore del santuario, gli sarebbe vietato di accettarla. E se tutti questi facessero l' opposto, incorrerebbero *ipso facto* nella sospensione riservata alla S. Sede! Ma chi può ammettere codesti paradossi?

La S. C. del Concilio medesimo, in più decisioni, ha mostrato di non accogliere questa interpretazione. Infatti *in Bredanen.* 25 febr. 1905 trattavasi di dare ai vicarii curati il vitto e il servizio ed essi lo compensavano colla celebrazione della messa, e fu risposto: " Consuetudinem sustineri „ (pag. 98 di questo Vol.). E fu detto *sustineri* appunto perchè l' art. 9.° del Decr. *Ut debita* non deve interpretarsi in senso largo, ma stretto, e in relazione solo coll' art. precedente.

Inoltre in *Tarraconen.* 18 mar. 1905 il collettore delle messe diocesane non commetteva le dette messe ai sacerdoti coll' intero stipendio, ma riteneva un aggio per sè, e fu risposto: *Pro gratia ad quinquennium retinendi tria pro centenis, facto verbo cum SS.mo* (pag. 149 di questo Vol.). Anche qui fu riconosciuta la prefata interpretazione del 9.° art., e se il rescritto fu per grazia coll' oracolo cel Papa, fu solo per cessare dubbii circa la quantità dell' aggio e ancora perchè la detta norma potesse valere solo durante le circostanze esposte.

Che più? Nello stesso decreto *Ut debita*, all' art. 11.°, vi è una dichiarazione che fa a calci colla interpretazione larga dell' art. 9.° Ivi sta detto che è proibito vendere o comprare qualsivoglia cosa per messe. Ma vien soggiunto: " Hoc autem valere non modo si agatur de missis celebrandis, sed etiam si de celebratis, quoties id in usum et habitudinem cedat et in subsidium alicuius commercii vergat.„ Dunque quante volte non si fa per abito o per favorire un qualche commercio, si può dar qualche altra cosa per le messe, invece dello stipendio. Come dunque può stare in generale e per ogni caso che la elemosina *nunquam separari potest a missae celebratione?* — L' autore della trattazione del cit. period. belga vorrebbe far intendere essere questo caso una eccezione della regola generale dell' art. 9. Ma, con pace del dotto scrittore, se questa è eccezione, non è certo del detto articolo, ma piuttosto dell' art. 10 che parla non in genere di qualsivoglia caso, ma solo della compra o della vendita per messe.

Possiamo adunque conchiudere essere vietato sotto le gravi pene sancite dal decreto il separare la elemosina dalla messa solo quando si tratta di commettere messe ricevute da altri a scopo di commer-

cio o di altri fini anche ottimi, come pel mantenimento di qualche opera pia, per la costruzione di qualche chiesa ecc.; non già in qualsivoglia altro caso, in cui ciò fosse consentito dalle leggi anteriori della Chiesa.

12.

Se le indulgenze stazionali possano lucrarsi più volte con una sola visita.

A parecchie confraternite è stato concesso l' indulto che i proprii confratelli, visitando la chiesa parrocchiale, possano lucrare le indulgenze concesse alle stazioni di Roma. Or chi è ascritto a più confraternite con tale indulto, visitando la chiesa parrocchiale, può guadagnare tante volte le indulgenze stazionali, quante sono le dette confraternite a cui appartiene?

Rispondiamo subito negativamente. Le indulgenze stazionali infatti sono indulgenze uniche e determinate, ed una volta sola possono acquistarsi. Come chi ha diritto ad una casa, benchè per più titoli vi abbia diritto, pur è quella sola casa che acquista. E, parlando con più esattezza, le indulgenze stazionali sono una misura determinata di soddisfazione, presa dal tesoro dei meriti di G. C. e dei Santi, che la Chiesa mette a disposizione dei fedeli, quando compiano le visite stazionali. Or a quella determinata misura si può aver diritto per più ragioni, quante sono le confraternite del detto indulto a cui uno trovisi ascritto: ma solo a quella misura e non oltre.

Ciò è consentaneo anche alla natura di queste indulgenze. Si ha infatti dalla storia che, fin dagli antichi tempi della Chiesa, le visite si facevano solennemente in processione dal clero e dal popolo prima negli oratorii dei cimiteri e poi nelle Basiliche e nei templi edificati sopra di quelli. Vi si celebrava l' incruento sacrifizio; vi si teneva l' omelia, e vi si compivano altre pratiche di pietà. Or ciò avea luogo una volta sola nei giorni designati. È conveniente adunque che una sola volta al giorno possano lucrarsi le indulgenze stazionali.

E finalmente si dimostra da una dichiarazione autentica della S. C. delle indulgenze, fatta d' ordine d' Innocenzo XI, del dì 6 marzo 1678 (*Decr. Auth.* n. 18): " Indulgentias vero Stationum Urbis, quae a Romanis Pontificibus singulari quodam beneficio vel communicatae sunt vel communicabuntur interdum aliquibus locis, Ordinibus aut personis, diebus tantum stationum in Missali Romano descriptis suffragari posse declarat: semel autem dumtaxat in die plenariam indulgentiam

in certos dies ecclesiam visitantibus concessam ; vel alium pium opus peragentibus lucrifieri. „

Una sola volta dunque può lucrarsi la indulgenza plenaria per ciascun giorno delle stazioni, per tutte le confraternite con questo indulto a cui si possa appartenere.

Ma nessun vantaggio si ha dallo appartenere a più confraternite con questo indulto ? — Il vantaggio vi è, nè disprezzevole. Consiste nello avere più titoli per lucrare quella indulgenza ; e però la indulgenza può lucrarsi con assai più certezza.

13.

Se, quando in più chiese può lucrarsi la indulgenza plenaria, questa si lucri più volte con visitarle.

Non pochi ordini Regolari hanno l' indulto per coloro che visitano le loro chiese, che possano lucrare l' indulgenza plenaria in talune feste dell' anno. Or quando in una città trovansi più chiese dello stesso Ordine, visitandosene più d' una lo stesso giorno, si lucra più d'una ndulgenza plenaria ?

Vi è chi opina negativamente. Lo Scarpazza nel suo *Compendio di Etica cristiana* (Ediz. 3, Venezia 1801, tom. IX, p. 101), ad una simile domanda così risponde : " Se la indulgenza di queste chiese (cioè di più chiese in una stessa città) è conceduta per uno stesso titolo, non se ne acquista più di una perchè in tutte è la medesima. Quindi chi nella festa, v. g. di S. Benedetto, la mattina ha visitato la chiesa di questi monaci ed il dopo pranzo visita quella delle monache dell' Ordine medesimo, acquista non due, ma una sola indulgenza. „

Con pace però di questo dotto scrittore, a noi sembra diversamente. Imperocchè qui non siamo nel caso in cui si tratta di una sola e determinata indulgenza, che può acquistarsi per più titoli ; ma siamo nel caso di indulgenza concessa a chi visita le chiese di un Ordine religioso. Ciascuna chiesa perciò del detto Ordine ha l' indulto che i visitatori di essa possano lucrare la indulgenza. Chi dunque visita più chiese nel detto caso, lucra più indulgenze.

E ciò è ben conveniente. Imperocchè con visitare più chiese, oltrechè si dà maggior culto a Dio e maggior lustro e decoro alle chiese stesse, si innalzano al Signore più volte le preci per l' incremento della religione, giusta la mente del Rom. Pontefice ; il che quanto utile torni alla S. Chiesa nessuno può ignorarlo.

Nè vale il dire che la indulgenza si concede *per uno stesso titolo*, cioè per onorare il Santo di cui si celebra la festa. Imperocchè l'o-

noranza che vuol darsi al Santo consiste soprattutto che i fedeli possano lucrare l' indulgenza plenaria in tutte le chiese dell' Ordine, al quale il Santo appartiene: la indulgenza perciò riguarda le chiese tutte, in cui si onora il Santo.

Del resto, siamo qui non *in odiosis* ma *in favorabilibus;* ed è regola di diritto che *favores ampliandi.*

QUESITI

con brevissime risposte

62. *Della comunione fuori la messa senza ministro.*

D. Può amministrarsi la comunione fuori la messa senza ministro? In questo caso può recitar il *confiteor* qualche donna?

R. Ecco un decreto della S. C. dei Riti (31 mar. 1879 in *De Zacathecas* ad 3, n. 3488): " Quando extra missam sacra communio fidelibus ministretur debetne sacerdos recitare *Confiteor Deo,* vel potius solus minister? Et quatenus negative ad primam partem, saltem id permitti possit vel tolerari? — Resp.: *Negative,* nisi omnino deficiente idoneo ministro. „ Donde può raccogliersi: 1.° Che solo quando manca un idoneo ministro, può il sacerdote amministrare la comunione fuori la messa senza di esso. — 2.° Che in tal caso il sacerdote deve dire il *Confiteor* e le risposte alle altre preci — 3.° Che non si può ammettere una donna a dire il *Confiteor.* — Crediamo nondimeno che quando assolutamente manchi il ministro per la comunione fuori la messa, non sia proibito che il *Confiteor* e gli altri responsi si recitino da qualche donna senz' accostarsi all' altare. Se ciò va consentito in caso di simile necessità per le risposte della messa privata (S. R. C. decr. 2745 ad 8 et 4015 ad 6); molto più può essere consentito per l' amministrazione della comunione fuori la messa.

63. *Se si possa retribuire un predicatore con applicazione di messe.*

D. Dopo il decreto ult. sulle messe, 19 maggio 1904, può un parroco povero di villaggio retribuire un predicatore celebrando delle messe in soddisfazione degli obblighi del predicatore medesimo? E che dire se il predicatore fosse regolare ed il parroco celebrasse per gli obblighi del convento di lui?

R. Ciò non è vietato dal decreto *Ut debita,* il quale proibisce solo la commutazione delle messe con libri od altre merci, ovvero la ritenuta di parte dello stipendio di messe ricevuto dagli oblatori. Così può raccogliersi da varii rescritti della S. C. del Conc. come quello *in Bredanen* 25 febr. 1905)pag. 98 di questo Vol.) ed *in Terraconen.* 18 mar. 1905 (p. 149 di questo Vol.).

64. *Dei chierichetti in processione.*

D. Al seminario di B. è aggregato un piccolo collegino di scolaretti, fra

cui trovasi istituita la compagnia di S Luigi, detta dei Luigini. Possono questi ultimi andare in processione innanzi al seminario, facendo corpo con questo?

R. Crediamo che sì, col permesso dell' Ordinario e purchè abbiano l' abito di chierici, colla cotta. Abbiamo detto *col permesso dell' Ordinario*, giacchè a costui spetta dare il permesso a giovinetti di vestire da chierici.

65. *Se gli assenti possano farsi rappresentare nelle votazioni capitolari.*

D. In O. doveasi eleggere dal Capitolo cattedrale il procuratore. Tizio e Caio canonici, assenti perchè in servizio del Vescovo in altro luogo della diocesi, dettero la procura a Mevio e Sempronio perchè votassero in loro vece. Or alcuni si oppongono a tale delegazione: 1.° perchè fatta da canonici assenti dal luogo, e 2.° perchè non legittimamente impediti. Che dire di queste opposizioni?

R. Quanto alla 1.ª, non è vero che un canonico assente non si può far sostituire nelle votazioni capitolari, ammettendolo il c. *Quia propter*, 42, *de Elect.*, in cui si legge: " Illud autem penitus interdicimus ne quis in electionis negotio procuratorem constituet, nisi sit absens in eo loco de quo debeat advocari „. Benchè dunque assente, purchè il canonico si trovi in un luogo in cui possa e debba essere invitato alla votazione, può ben costituire il procuratore. Qual poi possa essere il luogo in cui debba essere invitato, fa d' uopo vedere l' uso e la consuetudine del capitolo. Così Reiffenstuel L. I, tit. 6, n. 182.

Quanto alla 2.ª opposizione, il cit. c. *Quia propter* segue a dire: " Iustoque impedimento detentus venire non possit. „ L' impedimento adunque dev' essere *giusto*. Qual sarebbe un giusto impedimento? È vero che il de Herdt (*Prax. Capit.* cap. 32, § 17) cita un decreto della S. C. del Conc. del 18 febbr. 1623, in cui si dice tale impedimento essere uno di quelli approvati da Bonifacio VIII per l' assenza dal coro col diritto alle distribuzioni. Ma si vuol considerare che ciò non si è dichiarato ad esclusione di altri giusti impedimenti, purchè ragionevoli e non dipendenti da volontà (v. Barbosa *Iur. Eccl.* L. I, c. 19, n. 108; Reiffenst. l. c. n. 183). Crediamo perciò che nel caso l' impedimento era giusto.

66. *Circa le mance pei nuovi canonici.*

D. In U. è costume, sancito dagli statuti capitolari, che un nuovo canonico, nel prendere possesso del suo beneficio, deve pagare L. 100, da distribuirsi fra la cassa del capitolo, il canonico secretario, i sacristi, i chierici e gl' inservienti. Può tollerarsi quest' uso?

R. Può ben tollerarsi, molto più perchè sancito dagli statuti capitolari. L' uso di pagare talune prestazioni nel prendere possesso del nuovo beneficio può dirsi quasi generale; le quali prestazioni vanno a vantaggio del capitolo e per compenso degli officiali e degl' inservienti. Anche in Roma vi è l' uso delle mance (e fortissime mance) financo nei Capitoli delle Basiliche Patriarcali. Se poi dal nuovo canonico non si paga la mezz' annata, prescritta da' canoni a beneficio della sagrestia, e invece si supplisce colle dette mance, queste sono non pur da tollerare, ma lecite e doverose.

67. *Sulla trinazione.*

D. Tizio con cura d'anime in paese lontano celebra qualche volta tre messe nella sua chiesa nei giorni di Domenica, perchè dice che altrimenti una gran parte del popolo non può soddisfare al precetto, ed ivi è molto difficile ottenere un altro sacerdote. Che dire della condotta di Tizio?

R. Per non lasciare senza l'adempimento del precetto buona parte del popolo, quando nessun altro sacerdote possa aversi, è lecita la binazione, con permesso del Vescovo, secondo il breve *Declarasti nobis* di Benedetto XIV. Ma la trinazione (la celebrazione di tre messe per un sol sacerdote) non è consentita, giusta la presente disciplina della Chiesa. Solo per eccezionali ragioni, la S. Sede ha qualche rara volta permessa la trinazione, ma temporaneamente e durante quelle cause straordinarie. Così la S. C. del Concilio il dì 28 marzo 1896 concesse *ad quinquennium* la trinazione alla Diocesi di Messico, dove le parrocchie sono estesissime ed i fedeli esposti ai pericoli della idolatria e del protestantesimo, quando non abbiano l'agio di ascoltare la messa nei dì festivi. E la concesse dopo aver preso espressamente l'oracolo del S. Padre e con questa mente: " Mens est ut ultra tertiam missam nullam nullaque de causa iterationem permittas; nec non ut, concessionis tempore durante, ea qua praestas prudentia ac solertia, res componere satagas ad tramites disciplinae vigentis, qua scilicet plebis necessitati audiendi Sacrum satis consulatur per binationem „ (*Mon. Eccl.* Vol. XI, Par. I, p. 25). — Donde apparisce quanto malamente operi Tizio, nel caso, il quale senza specialissima facoltà della S. Sede celebra da sè in una sola chiesa tre messe.

68. *Circa l'assenza del parroco dal coro per la predicazione.*

D. Nel Capitolo cattedrale di M. è uso che il parroco per la spiegazione del Vangelo che fa al popolo, verso le ore 8, nei dì festivi, si assenta dalla officiatura del coro, che comincia alle ore 9, senza perdere le distribuzioni. Ora, ottemperando alle prescrizioni del S. Padre, ha intrapreso la spiegazione del catechismo al popolo nelle ore della sera, e chiede altresì al Capitolo la esenzione dal coro, benchè questo abbia luogo in ora diversa dal catechismo. Si chiede: 1.° Può essere esente dal coro nel mattino per la spiegazione del Vangelo? — 2.° Può esserne esente nella sera per la spiegazione del catechismo? — 3.° Può il Capitolo concedere simili esenzioni?

R. Rispondiamo al 1.° ed al 2.° quesito che il parroco ad occasione della omelia o del catechismo può reclamare la esenzione dal coro non solo nelle ore in cui predica, ma anche in quel tempo che gli è necessario per un conveniente apparecchio e per un opportuno riposo. Così fu deciso dalla S. C. del Concilio *in Papien. distributionum*, 28 ian. 1882, in cui il Prevosto parroco della Cattedrale di Pavia chiedeva alla S. C. che non fossero negate le distribuzioni nè a lui nè ai suoi coadiutori per le loro assenze dal coro quando si trattava, tra le altre cose, o di compilare lo stato delle anime, o di prepararsi alla spiegazione del Vangelo, o di riposarsi alquanto dopo averlo spiegato. E la S. C. al quesito: " An Parochi eiusque coadiutorum precibus annuendum sit in casu „ — rispose: " Affirmative, quatenus officium parochi praepositurae et cooperatoris onus capellanis choralibus

inhaereat, onerata eorum conscientia „ (*Mon. Eccl.* Vol. III Par. I, p. 50)., — Adunque, nel caso, il parroco del Capit. di M. (purchè la cura sia annessa al canonicato) può la mattina per ragione di riposo, e la sera per ragione di apparecchio, assentarsi dal coro senza perdere le distribuzioni, regolandosi secondo la sua coscienza circa il tempo necessario al riposo ovvero all' apparecchio predetto.

Al 3.° Il Capitolo non ha per nulla facoltà di esentare un canonico dal coro fuori i casi permessi dal diritto. Questa facoltà non compete neanco al Vescovo, e solo può darla la S. Sede. Il Capitolo però ed il Vescovo possono esigere l' assistenza al coro, sotto pena di negare le distribuzioni, a quel canonico che se ne assenta fuori dei casi permessi dal diritto.

69. *Circa le messe fondate nelle chiese.*

D. Il decreto *Ut debita*, 19 maii 1904, al n. 15 stabilisce: " Pro missis in paroeciis aliisque ecclesiis fundatis eleemosynam quae tribuitur non aliam esse debere quam quae in fundatione vel in successivo reductionis indulto reperitur in perpetuum taxata „. E ciò vuol dire che i parroci ed i rettori di chiese ai sacerdoti cui commettono le messe fondate nelle loro chiese debbono dare l' intero stipendio; ma non dice parimente che i sacerdoti cui si commettono quelle messe come cappellani *ad nutum*, se vogliono farle celebrare ad altri, debbono anche dare l' intero stipendio. Non potrebbero questi commetterne la celebrazione a sacerdoti di altre diocesi collo stipendio fissato nelle diocesi de' celebranti?

R. Non possono: 1.° perchè queste messe sono dichiarate *ad instar manualium* (S. C. C. *in Aliphana* 19 dec. 1904 ad 1 — *Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 488), e perciò vanno soggette alla regola di quelle messe che debbono commettersi rigorosamente coll' intero stipendio, giusta la bolla *Nuper* d' Innoc. XII e l' altra *Quanta cura* di Benedetto XIV. — 2.° Perchè fu espressamente dichiarato dalla S. C. del Conc. nel cit. decr. *in Aliphana*, ad 2, che queste messe debbono commettersi coll' intero stipendio. Eccone le parole: " An sacerdotes, quibus a rectoribus seu administratoribus ecclesiarum committitur satisfactio unius aut plurium legatorum missarum in ecclesia fundatorum possint pro suo arbitrio committere earum missarum celebrationem aliis sacerdotibus cum minori eleemosyna etiam extra ecclesiam propriam? — Resp.: *Non posse.* „ È proprio il caso che qui si propone.

70. *Sullo stesso argomento.*

D. Se così è, un sacerdote cappellano *ad nutum* di questi legati di messe, che le abbia commesse ad altri con minore stipendio, ha incorse le pene comminate nel decr. *Ut debita?*

R. Le pene comminate nel cit. decreto riguardano gli articoli 8, 9, 10 ed 11 del decreto medesimo, i quali articoli non hanno che fare col caso nostro. I detti articoli contemplano le messe altrui che si dànno a celebrare per ragione di compre o vendite di merci, di associazioni di giornali e di altri fini estranei benchè ottimi, p. e. per qualche pio istituto, o per qualche santuario ecc. — Nè vale il dire che nell' art. 9 si prescrive, la elemosina *nunquam separari posse a missae celebratione, neque in alias res commutari aut*

imminui; perocchè, come tante volte s' è osservato, queste parole riferisconsi ai casi sopradetti, non già ad ogni altro caso.

BIBLIOGRAFIA

Bastien Dom Pierre, *O. S. B.* — Directoire Canonique à l' usage des Congregations a vœux simples, d' après les plus récents documents du Saint-Siège. — Abbaye de Maredsous, 1904 — In 8.° di pagine XVII, 442.

Agli Ordini religiosi antichi di voti solenni la Provvidenza ha fatto seguire oggidì una serie svariatissima d' istituti di voti semplici che, più conformi alle esigenze dei tempi nostri, fioriscono e recano frutti mirabili nel campo della Chiesa. Non v' ha luogo, si può dire, benchè piccolo, dove non si trovi stabilita una casa di suore o di frati di voti semplici, che dànno istruzione ed aiuto ai fanciulli, agl' infermi, ai derelitti. La condizione canonica di codesti istituti era per lo addietro incerta; ma di recente la S. Sede ha emanate leggi e norme precise; onde ora possono reggersi con tutta esattezza e stabilità. Il dotto P. Bastien raccoglie in questo libro tutte le leggi e le norme canoniche risguardanti cotali istituti, e ne fa un trattato pieno, sintetico, ordinato. Lo divide in tre parti: nella prima parla della vita religiosa e delle sue obbligazioni; nella seconda del governo esteriore dei detti istituti; nella terza del governo interiore: raggruppando a questi capi tutte le quistioni che possono muoversi intorno a tal materia, da renderla facile per la intelligenza e per la pratica. È un servizio prezioso reso a tutti gl' istituti di voti semplici, i quali dovrebbero farne tesoro.

Berardi Emilio — Theologia Moralis-Fundamentalis, auctore Aemilio Berardi, SS. D. N. Pii X Prael. Dom. etc. — Faventiae, typ. Novelli et Castellani, 1905 — In 8.° di pag. VIII, 292.

Questa nuova opera del chiariss. Mons. Berardi è un' appendice necessaria alle precedenti. In queste invero trovasi svolta la parte speciale della Teologia morale, quella parte cioè che tratta delle virtù teologiche, del decalogo, della giustizia, dei contratti, dei precetti della Chiesa, dei sacramenti ecc. Mancava la parte generale o fondamentale, risguardante le leggi, gli atti umani, la coscienza, i peccati. E questa parte or vede la luce nel libro annunziato, in cui si ammira quella medesima profondità di dottrina e quella medesima chiarezza che si scorgono nelle altre opere e sono proprii dell' illustre Autore. Alle quistioni morali vanno qui unite le quistioni canoniche e quelle che riguardano più da vicino i tempi nostri, e che difficilmente trovansi svolte in opere consimili. Noi raccomandiamo vivamente questo libro a tutt' i nostri soscrittori, specie a quelli che sono forniti delle altre opere di questo dotto Autore. — Costa L. 4 presso l' A. in Faenza.

Diamare Mons. Giovanni M.ª, *Vescovo di Sessa* — Il Mistero del Verbo incarnato. Devoti ragionamenti in apparecchio alla solennità del S. Natale — Napoli, Tip. Artigianelli, 1905 — In 8.° di pag. 136.

Il mistero del Verbo incarnato è un prodigio di *sapienza*, un prodigio di

potenza, un prodigio di *carità*. Ecco i tre concetti che sono svolti in questi bellissimi discorsi pel novenario del S. Natale. I sacri oratori vi troveranno pensieri opportunissimi, dottrine sode, dimostrazioni efficaci. I semplici fedeli una lettura santa e proficua, piena di unzione e di pietà. Il devoto ragionamento poi pel dì della solennità induce gli uditori a ricevere il sant Pargoletto con fede viva, con piena fiducia, con ardente carità. Noi raccomandiamo di gran cuore questa nuova opera dell'illustre Mons. Diamare a tutt' i nostri lettori. — Costa L. 1.50 in Napoli presso la Tipografia degli Artigianelli, S. Raffaele a Materdei.

Diliberto N. A. — Lezioni di Diritto pubblico ecclesiastico, secondo il Vangelo e gli oracoli pontificii — Caltanissetta, tip. Castaldi-Petrantoni, 1904 — In 8.° gr. di pag. 160.

Sono venti lezioni che condensano la materia del diritto pubblico della Chiesa e che bastano per un corso ordinario di studii sacri. Noi le raccomandiamo vivamente a tutti i seminarii, sì per la sicurezza della dottrina, che è secondo l'insegnamento dei più classici e riputati autori moderni; e sì per l'ordine e per la chiarezza della esposizione, che ne rende agevolissimo l'apprendimento. — Costa L. 3 presso l'A. in Caltanissetta.

Funk Francesco Sav. — Storia della Chiesa del dott. Francesco Sav. Funk prof. di Teol. nell'univ. di Tubinga. Traduz. del sac. Dott. Pietro Perciballi — Roma, Fed. Pustet, 1903-1904 — Volumi due in 8.° di pag. X, 454, 317, ed un volumetto d'Indice alfabetico e di Tavole sinottiche, di pag. 122.

È un manuale di storia ecclesiastica adatto all'insegnamento di un corso breve; ma tale da soddisfare alle esigenze moderne di cotal disciplina. Si avvantaggia infatti dei grandi progressi fatti oggidì negli studii storici, e mette l'alunno, colle copiose citazioni, in grado di approfondire da sè le materie toccate di volo. Ha poi un metodo sintetico molto oppurtuno. Divide la storia della Chiesa in quattro epoche, suddivise poi in due o più periodi. Questi l'A. separatamente esamina, prima con un quadro generale dei precipui avvenimenti, e poscia in distinti capitoli espone lo sviluppo della Chiesa nei dogmi, nel culto, nella costituzione, nella gerarchia, nei rapporti colla società civile, nelle lotte con questa e con le varie sette eretiche e scismatiche, senza trascurare gli studii e gli autori principali che si sono occupati di ciò. Il nome dell'A., chiarissimo per la classica edizione dei *Patres Apostolici*, e le quattro edizioni tedesche di questa storia, tradotta già in altre lingue, e adottata in molti seminarii, formano la più bella commendazione di essa. Questa versione italiana, accuratissima, è stata riveduta dall'A. che vi ha fatto pure alcuni nuovi ritocchi. — Costa L. 8 in Roma presso Pustet.

Gaeta Salvatore — La Vita di N. S. Gesù Cristo, dettata dai quattro Evangelisti, con note esegetico-morali, pel sac. Salvatore Gaeta, cav. del S. O. M. Costantin. ecc. ecc. — Napoli, Anacr. Chiurazzi libr. edit., 1905 — Vol. due in 16.° di pag. VIII, 361, 521.

Contro il dilagare della moderna empietà, onde la divina figura di N. S. G. C. o si umanizza o si sbandisce dal civile consorzio, assai saggiamente

l'illustre A. la rappresenta qui qual' essa è, e quale l'han descritta gli storici fededegni, che sono gli Evangelisti. Ed il racconto evangelico lo dà colle stesse parole degli scrittori inspirati, concordati però fra loro, sì che sembri una sola e piena narrazione. A questa unisce frequenti note, o storiche o esegetiche o dichiarative, con cui rende più ampia la narrazione e più proficua ed attraente. È un' opera bella e preziosa che dovrebbe largamente diffondersi fra il clero e nel seno delle famiglie cattoliche, affinchè vi si faccia sempre più larga strada la conoscenza e l' amore di G. C. — Costa L. 5; in carta distinta, L. 6 presso l' A. in Napoli, vico storto S. Agostino degli Scalzi, 12. Per più copie al medesimo indirizzo, lo sconto del 15 %.

Mazzella Mons. Orazio — Praelectiones Scholastico-Dogmaticae breviori cursui accommodatae, auctore Horatio Mazzella Ph. ac Th. D., Archiep. Rossanensi, Sol. Pont. ads. etc. — Editio tertia recognita et aucta — Volumen III — Romae Desclée Lefebvre et Soc., 1905 — In 8.° gr. di pag. 682.

Annunziammo già i primi due volumi di questa nuova edizione dell'apprezzatissimo corso teologico dogmatico di Mons. Mazzella *(Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 471). Ora ecco il terzo volume, ma ritoccato ed accresciuto come i precedenti. Imperocchè il chiariss. A. ha voluto aggiungere alle sue istituzioni quelle quistioni che si agitano oggidì e che per ordinario non si trovano nelle istituzioni antiche, confutando le fallacie dei giorni nostri, e facendo gustare in apposite note le sapienti osservazioni dei più celebri autori moderni. Segnaliamo qui soprattutto il trattato *de virtutibus infusis*, nel quale ciò che riguarda la natura della fede, le sue proprietà, la preparazione ad essa, il magistero della Chiesa in materia di fede e l' abito fra la scienza e la fede, toccano e svolgono materie interessantissime e palpitanti, come dicesi, di attualità, che dovrebbero sapersi a menadito da tutti i cultori delle sacre discipline. Siamo intanto lieti che moltissimi seminarii hanno adottato questo corso teologico così dotto, così chiaro, così opportuno; e facciamo voti che ogni ecclesiastico, desideroso di vera e necessaria coltura scientifica, abbia a vantaggiarsene.—Questo Vol. costa L. 5 in Roma presso Desclée.

CRONACA GOVERNATIVA

Il fondo p. c. e gli oneri sugli enti soppressi — Il Fondo culto non è obbligato ad adempiere in modo specifico gli oneri di culto, che, o costituivano lo scopo delle soppresse fondazioni, o rappresentavano degli obblighi imposti nei titoli onde pervennero i beni agli enti ed alle corporazioni religiose abolite! (Cassaz. di Roma, Giur. spec., 26 agosto 1903 — Fondo p. c. e Fabbric. parr. di Oleggio) (*La Corte Supr. di R.* Anno 28, p. 287).

La tassa di trasferimento devesi pure nei canonicati con unica massa in distrib. quotid. — Quando un pontefice abbia soppresso le singole prebende per negligenza dei canonici e per impedire che questa perduri, godendosi essi le prebende senza adempiere ai loro doveri, l' unica massa in cui le prebende siansi trasformate è a considerarsi massa grossa, specialmente se non esistano nel capitolo canonicati individuali.

La condizione dell' intervento al coro non basta per escludere nei beni costituenti una massa unica il carattere beneficiario.

La tassa di trasferimento di usufrutto di beni costituenti la dotazione di benefizii e di cappellanie è dovuta, giusta l' art. 1 del testo unico della legge sulle tasse di registro, tanto nel caso che la dotazione inerente al beneficio sia direttamente posseduta dall' investito, quanto nel caso che a lui venga corrisposta in tante determinate quote di beni quante sono le prebende riunite della massa comune (Cassaz. di Roma, Giur. spec., 27 ott. 1903 — Valdarchi e Benedetti contro Demanio) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 312).

Anche la massa piccola deve includersi nelle 800 lire per la esenzione dei beneficii della tassa 30 % — Solamente quando i canonici percepiscono fra assegni ordinarii, ossia prebenda, ed assegni straordinarii per qualunque causa loro largiti, purchè *ratione loci*, il minimo di L. 800, ai sensi dell' art. 25 della legge del 1873, ha vigore la tassa del trenta per cento.

La massa piccola è di assoluta spettanza dei partecipanti, mentre il capitolo è un *nudus minister* di quei denari di pertinenza dei singoli (Cassaz. di Roma, Giur. spec., 23 sett. 1903 — Intend. di Genova e Capit. Catt. di Savona) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 348).

Competenza sul *solve et repete* — È competente la Corte di cassazione di Roma, a giudicare se sia appellabile il privilegio del *solve et repete* invocato dall' Amministrazione demaniale nel caso di pagamento della doppia tassa di successione per svincolo di cappellanie. (Cassaz. di Roma, Giurisd. spec., 23 nov. 1903 — Specchi c. Intend. di Finanza di Siracusa) (*La Corte Supr. di Roma* anno XXVIII, p. 387).

I comuni e le rendite delle ricettizie — La cessione delle rendite delle soppresse chiese ricettizie a favore dei Comuni non alienò a loro favore alcuna quota di proprietà sui beni, costituendo per essi un semplice incarico di dotare con quelle rendite le chiese parrocchiali.

I Comuni non possono insorgere contro le liquidazioni della congrua parrocchiale fatta dal Demanio a favore del parroco. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 14 febbr. 1903 — Comune di Arce, parroco e Demanio) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 396).

Competenze per le confraternite — È di competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere della questione concernente la legittimità dell'aggregazione ad un Sodalizio pio di nuovi confratelli per opera di regi commissari che tennero successivamente l' amministrazione della confraternita.

Compete invece all' autorità amministrativa di decidere sul ricorso proposto per annullamento del decreto reale, con cui sia stato approvato il nuovo statuto organico di un' opera pia. (Cassaz. di Roma, giur. spec. — Budini, Penserini e Arciconfr. de' Piceni) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 416).

La messa *pro populo* **e le chiese numerate o innumerate** — La celebrazione della messa *pro populo* costituisce officio personale del parroco.

Solo per le chiese ricettizie e non per le collegiate esisteva la distinzione fra numerate e non numerate, la qual distinzione cessò dopo il Breve impensa per cui tutte si considerarono numerate. (Cassaz. di Roma, giur. spec. — Colelli e Finanza) (*La Corte Supr. R.* l. c. p. 422).

Circa il cappellano ed i beni di una cappellania laicale — È incensurabile il magistrato di merito, il quale tragga *ex tabulis* la convinzione che il fondatore di una cappellania semplice laicale per la celebrazione di certe messe volle che la dote da lui disposta fosse propria della cappellania, acciò tutta fosse spesa nella disposta opera di culto, di maniera che la Chiesa e per lei il suo rettore fosse *nudus minister* dell' assegno dotalizio della cappellania.

La cappellania semplice laicale non richiede che sia diuturna la nomina del cappellano e permette che i beni siano amministrati da persona diversa dal cappellano.

Non possono proporsi per la prima volta in Cassazione questioni nuove. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 20 lugl. 1903 — Fortezza, Capinteri ecc. e Fondo p. c. con Demanio) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 434).

Il Fondo pel culto è obbligato all' adempimento degli oneri — Il fondo Culto è tenuto in forza dell' art. 28 della legge 7 luglio 1866, all' adempimento non solo degli oneri inerenti ai beni degli enti soppressi in favore dei terzi, ma anche degli oneri religiosi imposti dai fondatori.

L' ente parrocchia conservata ha interesse legittimo a tutelare con azione giudiziaria l' adempimento degli oneri di culto degli enti soppressi, che debbano celebrarsi nella chiesa parrocchiale. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 4 lugl. 1903 — Fabbr. di S. Michele in Pavia e Demanio con Fondo p. c.) (*La Corte Supr. di R* l. c. p. 436).

La prescrizione trentennale non è interrotta da una istanza perenta — La prescrizione trentennale non è interrotta dall' istanza giudiziale la quale sia caduta in perenzione e non è lecito far distinzione fra gli effetti dell'istanza giudiziale per ritenere che la perenzione annulli l'effetto procedurale e lasci integro l' effetto dell' atto di costituzione in mora.

È incensurabile l' apprezzamento di fatto dei magistrati di merito, i quali si convinsero che un parroco, il quale aveva agito contro il Fondo Culto per rivendicare una casa, in seguito a pronunzie emanate in via amministrativa, manifestò col suo contegno di volere abbandonare l' istanza acquietandosi al suo rigetto. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 21 dic. 1903 — Chiesa parrocch. Demanio e Fondo p. c.) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 438).

La massa piccola esente da soppressione e dalla tassa 30 % — I proventi della massa piccola non possono costituire parte del beneficio canonicale e non vanno quindi compresi nella dotazione dei benefici soppressi devoluti al Demanio.

Il fondo delle distribuzioni corali serve a restituire l' assistenza al coro dei soli presenti e la diminuzione permanente del numero di beneficiati non dà luogo all' abbuono a favore del Demanio della tassa del trenta per cento. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 19 magg. 1903 — Capit. Cattedr. di Otranto, e Demanio) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 442).

— La proprietà dei beni di massa piccola, a differenza di quelli di massa grossa, spetta al capitolo rimasto in vita, sebbene ridotto di numero, è ne il Demanio, nè i patroni possono vantare diritti su di essa e così sulla quota delle distribuzioni corali che l' investito del canonicato soppresso avrebbe dovuto lucrare col suo personale servizio.

Per la legge del 19 giugno 1873 le masse capitolari destinate alle distribuzioni corali debbono essere reintegrate della tassa del 30 °/o esatta fino dal 1867 sulla quota di distribuzione spettante ai canonicati conservati ed anche a quelli soppressi e dovuta *jure non decrescendi* agli investiti dei canonicati conservati. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 27 febbr. 1904—Cap. Cattedr. di Cagliari e Carboni Boy ed altri) *(La Corte Supr. di R.* l. c. p. 135).

Cappellanie, annesse a parrocchia, soppresse, non soggette a prescrizione — L' interpretazione data dai magistrati di merito ad un giudicato, è incensurabile in Cassazione.

Le cappellanie anche se annesse a parrocchia, furono colpite dalla legge di soppressione, e i loro beni, scissi da questi parrocchiali, furono alienati e convertiti.

Non può il parroco invocare la prescrizione per i beni di una cappellania che egli possiede a titolo precario e per soddisfare alle pie disposizioni del fondatore. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 31 dic. 1903 — Chiesa di S. Antimo e D' Agostino e Demanio) *(La Corte Supr. di R.* l. c. p. 444).

Il Fondo pel culto non è obbligato agli oneri in forma specifica — Il Fondo pel culto non ha l' obbligo di adempire in forma specifica agli oneri di culto annessi ai beni degli enti o delle corporazioni religiose abolite e costituenti lo scopo delle fondazioni soppresse. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 31 dic. 1903 — Fondo p. c. e Carbonino) *(La Corte Supr. di R.* l. c. p. 457).

Circa la natura del patronato ecclesiastico —Deve considerarsi ecclesiastico il patronato conferito ad un sacerdote in ragione del suo ufficio e della sua dignità, se anche il beneficio sia formato di patrimonio laicale. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 26 nov. 1903 — Adone, Finanza e Demanio) *(La Corte Supr. di R.* l. c. p. 460).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1905)

Ricevimenti al Vaticano — Il S. Padre nel giorno 8 u. s. ricevè due nobili signore spagnuole, le quali gli presentarono un ricchissimo manto pontificale per indossarlo nell' anniversario della Sua Coronazione; ed il Penitenziere della Cattedrale di Sarno, che Gli offerì l' annuale prebenda canonicale di tutt' i Capitoli d' Italia con un artistico Album. Il 30 u. s. nella Sala Clementina ricevè un gruppo di tedeschi di varie regioni, specialmente del Wurtemberg, guidati dal Direttore del Real Ginnasio di Stuttgart.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il giorno 8. u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione ordinaria dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali sono state sottoposte le seguenti materie: Riassunzione della causa di canonizzazione della Beata Giovanna de Lestonnac, fondatrice dell' Ordine delle figlie della B. V. M. Introduzione della causa di beatificazione del Ven. Antonio Pennacchi, sa-:

cerdote di Assisi, e della causa di beatificaz. della Ven. Maddalena, Arciduchessa di Austria, detta la Regina, fondatrice del Regio Partenope di Hall: Conferma della elezione e concessione di Maria SS. di Campoleone a Patrona principale di Caivano, diocesi di Aversa, con approvaz. e concess. dell' Officio e della Messa propria nella sua festività: Conferma della elez. e concess. della B. V. del Patrocinio a Patrona principale di Fojos, Archidiocesi di Valenza, come pure della elezione di M. V. Immacolata a Patrona princip. di Mathuala, dioc. di S. Ludovico Potosi: Concess. ed approvaz. di variazioni ed aggiunte all' Officio proprio di M. SS. di Montevergine per l' Abazia dello stesso Santuario; dell' Officio e della messa, e dell' elogio pel martirologio dell' Ordine in onore dei Beati martiri Agatangelo e Cassiano, cappuccini; dei Beati martiri Crisino, Pangracz, Grodecz, gesuiti, e similmente dello stesso B. Crisino per la Dioc. di Zagabria, e pei superiori ed alunni del Collegio Germanico-Ungarico di Roma: Intorno la revisione degli scritti dei Venerabili Hermosilla e compagni dei Predicatori, uccisi nel Tonchino in odio alla fede, nonchè degli scritti del Ven. Pietro Giuliano Eymard, fondatore della Congreg. dei Sacerdoti del SS.mo Sacramento; del Ven. Giov. Maria Robert de la Mennais, fondatore dei fratelli della Istruz. cristiana, e del Ven. Gasparre Bertoni, Sac. della Congreg. dei Sacerdoti delle Sacre Stimmate.

Congresso generale dei tedeschi — Il 20 u. s. a Strasburgo si è tenuto il 52.° Congresso generale dei cattolici tedeschi sotto la presidenza del Principe ereditario Loewenstein. Il Principe Arenberg parlò sulla questione romana, insistendo sulla necessità della indipendenza del Pontefice: risoluzione che fu approvata coll' offerta dell' Obolo di S. Pietro. Altri valenti oratori svolsero importanti temi sulle Missioni in Africa; sulla Società di S. Raffaele; sulla vita religiosa; sulla importanza del Papato per la religione e per la civiltà; sull' attività delle missioni cattoliche; sulla vera e falsa tolleranza: sulla educazione della donna; sulla lotta contro la immoralità delle pubblicazioni ed illustrazioni; sui doveri dei cattolici di studiare le scienze e le arti ecc. Intervennero molti deputati, consiglieri e persone dell' alta aristocrazia, il Nunzio Apostolico, i Vescovi di Strasburgo, di Metz, e Luxemburgo, e di Fall-River (America) col suffraganeo. Furono inviati telegrammi al Santo Padre ed all' Imperatore Guglielmo.

Necrologio — Sono morti: Mons. Vittore Giambattista Dellanoy, Vesc. di Aire e Dax (Francia); Mons. Placido Ludovico Chapelle, Arciv. di Nuova Orleans; Mons. Ossi, Vesc. di Quilon nelle Indie Orientali e Prefetto Apost. di tutte le Missioni Carmelitane della Siria. — Sono morti ancora: D. Luigi Raimondo, Archivista della S. C. dei Vesc. e Reg., e Direttore delle Scuole serali dell' Associazione artistica-operaia; il Comm. Palomba, decano della Curia Romana; l' Infante Fernando, figlio della Principessa delle Asturie, sorella del Re di Spagna; il Barone Nicola Taccone Gallucci, insigne scrittore cattolico e fratello del Vesc. di Nicotera e Tropea; la Principessa Amelia, infanta di Spagna, vedova del Principe Adalberto di Baviera, il senatore italiano Masserani, poeta, musicista e pittore, che ha lasciato una serie di scritti, e Francesco Tamagno, insigne tenore italiano.

CRONACHETTA POLITICA

— I plenipotenziarii russi e giapponesi, dopo essersi riuniti in conferenza a Portsmouth (Stati Uniti) per la pace, erano sul punto di rompere le trattative, poichè i Russi non intendevano cedere l' isola di Sakaline, nè pagare alcuna indennità di guerra. I giapponesi han poi consentito, essendosi interposto il Presidente Roosweelt per la conciliazione, e la pace tra i belligeranti fu conclusa il 29 u. s. Le condizioni possono dirsi onorevoli per le due potenze, ed il Giappone, quantunque vittorioso nei campi di battaglia, ha dato prove di magnanimità, accettando le proposte della Russia. I Sovrani ed i Capi di Stati si sono congratulati coll' Imperatore Nicola e col Mikade per l' accordo, e tutto il mondo esulta in nome dell' umanità per essere ormai cessata l' immane carneficina della guerra russo-giapponese.

— L' Imperatore di Russia ha fatto pubblicare un suo decreto e manifesto, col quale accorda ai popoli dell' Impero una nuova costituzione. Sarà formata un' Assemblea in gran maggioranza di proprietarii per le provincie di Pietroburgo e Mosca, ed in altre due: ed una maggioranza, preponderante sui proprietarii, di contadini nelle altre provincie russe, mantenendosi però la legge fondamentale che conserva il potere autocratico. La calma tuttavia finora non è ristabilita in tutto l' Impero.

— La flotta francese a Portsmouth (Inghilterra) ha visitata la flotta inglese, ove trovavasi il Re Edoardo, la Regina, e la famiglia reale. Vi sono state dimostrazioni di simpatia, ed entusiastiche e cordiali accoglienze. Ciò per dissipare ogni malinteso tra la Francia alleata della Russia, e l' Inghilterra alleata del Giappone.

— Il governo Norvegese, per mezzo di un plebiscito, ha dichiarata officialmente la separazione della Norvegia dalla Svezia.

— A Torino è stato inaugurato un monumento a Federico Sclopis, eminente statista e giurista, cattolico a tutta prova.

— Mentre l' Imperatrice della Cina usciva in portantina, un soldato, che era un operaio travestito, tirò un colpo di fucile sulla vettura: la Sovrana restò incolume, ed un militare del corteo uccise il malfattore a colpi di baionetta.

— I componenti la Camera di lavoro di Grammichele presso Catania, a proposito della tassa fuocatico si ammutinarono pronunziando discorsi sovversivi. Accorsa la truppa, vi fu colluttazione, nella quale 10 paesani restarono morti, e circa 200 feriti.

— Nella notte dell' 8 sp., alle 2,25 a. m., una scossa terribile di terremoto, durata 30 secondi, ha desolato gran parte delle Calabrie. Molti paesi e villaggi delle provincie di Catanzaro, di Reggio e di Cosenza sono adeguati al suolo; molti altri resi inabitabili. Più centinaia di abitanti rimasero sepolti sotto le macerie; moltissimi feriti gravemente. Lo spettacolo terrorizzante ha mosso a pietà non solo l' Italia da un capo all' altro, ma il mondo intero. Tutti si affrettano di mandar soccorsi ai superstiti bisognosi di ogni aiuto.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa il celebrar messe in genere per tutti coloro che offrono fra l' anno la elemosina, e circa il numero ridotto di dette messe, conoscendolo gli oblatori.

Cadurcen. Satisfactionis Missarum—17 Giu. 1905— *Per summaria precum* — Il Vescovo di Cahors (nella Francia) espose alla S. C. che nel santuario di *Roc - Amadour* sogliono da lungo tempo soddisfarsi ogni anno le messe manuali facendosi celebrare a sei cappellani, addetti pure alle missioni della diocesi, con intenzione generale per tutti gli oblatori, ridottone il numero alle messe quotidiane dei prefati cappellani, i quali per altro possono, benchè raramente, applicare per qualcuno che lo richiegga per sè. Aggiunge che quest'uso mette capo al 1716, ed è come un quasi contratto intervenuto fra il santuario ed il popolo, il quale è informato di quest' uso da un' ordinanza vescovile affissa all' ingresso della chiesa, ed a due altri siti o stazioni abitate da pellegrini; ed i preti stessi che ricevono le elemosine lo avvertono a quegli oblatori che sembrano d'ignorarlo.—Chiedeva perciò se quest' uso potesse continuarsi; ovvero fosse opposto al recente decreto *De observandis et evitandis.*

Domandate al Vescovo più esatte spiegazioni, questi riferì che le messe in media sono 4200 all' anno, e lo stipendio di ciascuna messa, per la gran maggioranza, è di due franchi; per un certo numero, di una somma minore; per pochissime, di maggior somma. Per conseguenza si versano in media annualmente fr. 8400 per 4200 messe, e si celebrano messe 1980 da sei cappellani.

Esaminato accuratamente il caso, nei pieni comizii del 17 giugno 1905, la S. C. rescrisse:

Ad mentem.

Nella discussione furono ammessi i seguenti principii:

a) È principio generale, *tot celebrandas esse missas quot data sunt sti-*

pendia. Così la S. C. del Concilio nel celebre decreto del 21 giugno 1625, approvato da Urbano VIII: " Ubi pro pluribus missis etiam ejusdem qualitatis celebrandis, stipendia, quantumcumque incongrua et exigua, sive ab una sive a pluribus personis collata fuerint aut conferendum in futurum,... S. Congregatio... mandat ac praecipit ut absolute tot missae celebrentur, quot, ad rationem attributae eleemosynae, praescriptae fuerint, ita ut alioquin ii, ad quos pertinet suae obligationi non satisfaciant, quinimo graviter peccent et ad restitutionem teneantur. „ La quale prescrizione si ripete e di nuovo s' inculca nella bolla *Nuper* d' Innoc.XII del dì 23 dic. 1697.

b) Perciò furono condannate da Alessandro VII le due proposizioni: " Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite accipere „ — e " Non est contra iustitiam pro pluribus sacrificiis stipendium accipere et sacrificium unum offerre. „ La ragione precipua si è che, come insegna il Card. Bona *(De Missa* c. 1, § 4), "de fructu medio (qui in missa in favorem oblatorum cedit) communis sententia est non esse infinitum extensive, sed eo magis in singulis minui, quo magis extenditur. „

c) E perciò pure venne proscritto dalla S. C. del Conc. l' uso delle cassette in chiesa colla scritta: *Eleemosyna pro missis.* E ciò fu fatto, come insegna il Pasqualigo (De sacrif. novae leg., tom. II, qu. 958, n. 1 et 2), " tum ob inconvenientia, quae inde sequebantur, praecipue quia non celebrabantur missae iuxta intentionem exhibentis eleemosynam... sive *quoad numerum*, sive *quoad tempus* celebrandi; tum denique quia celebrabantur missae in confuso pro omnibus, non autem tot quot corresponderent stipendiis congruis. „ — E prosegue lo stesso autore: " Quinimo quum deinde dubitatum fuisset an praesens decretum comprehenderet, quae (nempe capsulae) in die commemorationis omnium defunctorum apponi solebant in ecclesiis pro colligendis stipendiis in ordine ad celebrandas missas, quae vulgo dicitur *Casse dei morti*, et dubium propositum fuisset; S. C. respondit quod sub dicto decreto comprehenderentur.... Militat enim etiam quoad has capsulas ratio finalis prohibitionis aliarum capsularum. „

d) Nel tassare la elemosina della messa non si deve avere per norma l' *intero* sostentamento del sacerdote, il quale può ricavare il resto o dal beneficio o dal patrimonio o da altri emolumenti del sacro ministero. Si ascolti Benedetto XIV *(De Sacrif. Missae* lib. 3, c. 21, n. 11): " Necesse non est ut eleemosyna tanta sit, quae integram sustentationem sacerdoti, ea die qua celebrat, suppeditat. Etenim, sicut optime perpendit Suarez *(tom. 3, in 3 par., disp. 83, art. 6, sect. 2, concl. 3)* actio sacrificandi non requirit integrum diem, neque maiorem eius partem, unde non est cur sacerdos propter hoc so-

lum ministerio integre alatur ab eo pro quo sacrificium offert. Accedit neminem saecularem ad sacros ordines promoveri qui sufficiens beneficium aut patrimonium non habeat, nec ullum ad religionem admitti, qui ex monasteriis redditibus aut consuetis eleemosynis ali nequeat, ex quo fit, ut nullus cogatur victum sibi comparare ex solo missarum stipendio. „

e) Nondimeno è cosa certa che, intervenendo il libero consenso di tutti gli oblatori, si può con una sola messa soddisfare alla intenzione di più elemosine. Ciò venne dichiarato dalla S. C. *de Propaganda Fide* il 13 aprile 1807 nel decreto *pro Chaldaeis*, in cui sta detto: " Singuli sacerdotes sacrificium missae licite valeant celebrare iuxta mentem eorum, qui voluntarias oblationes exhibent. Quod si secundae et ulteriores oblationes pro eiusdem sacrificii applicatione seperadduntur, sacerdos qui eas receperit, semper teneatur monere fideles posteriori loco offerentes de aliis oblationibus ad eiusdem finem acceptis, et nisi iidem offerentes unica missae celebratione re voti compotes fore declarent, sciat se unico sacrificio plurium voluntati minime satisfacturum „ *(Collect. S. C. de Prop. Fid.*, n. 875).

f) Perchè possa presumersi questo libero consentimento, basta apporre una tabella in chiesa, in cui si faccia noto con chiarezza l'uso di detta chiesa. Così la S. C. del Conc. il 27 genn. 1877. Al dubbio infatti del Vesc. di Rochester *(Roffen.)* sulla consuetudine di quella diocesi in cui solevasi cantare una sola messa nel dì de' Morti per tutto il danaro che raccoglievasi dai fedeli in quel giorno, con cui si sarebbe potuto celebrare più centinaia di messe, la detta S. C. rispose: " Nihil innovetur; tantum apponatur tabella in ecclesia, qua fideles doceantur quod illis ipsis eleemosynis una canitur missa in die commemorationis omnium fidelium defunctorum. „ *(Collect. S. C. de Prop. fid.* n. 893). — Così pure Benedetto XIV *Inst.* LVI, n. 14 — *Mon. Eccl.* pag. 98 di q. Vol.)

g) Ed il citato Pasqualigo spiega così questo principio (qu. 942, n. 1): " Certum est quod si offerentes contenti sint quod eadem missa applicetur pro pluribus, ita ut omnes simul admittantur ad participandum fructum, prout est ipsis communicabilis, satisfaciet sacerdos obligationi contractae ex illis stipendiis, quia offerentes non exigunt tot missas quot sunt stipendia, sed unicam tantum, et tanquam concurrentes ad eandem missam intendunt solum de ipsius fructu simul participare: quod locum habet etiamsi illa stipendia excederent iustum stipendium taxatum, imo sufficerent pro iusto stipendio plurium missarum. Neque enim sacerdos ad plus obligatur, quam exigant exhibentes stipendium, et satisfacit obligatio quando solvit quod intuitu stipendii conventum est. „

h) L'applicazione poi promiscua delle messe, di cui si ebbe lo stipendio, purchè non se ne diminuisca il numero, e si osservino le condizioni prescritte dagli oblatori, non è condannato dalla Chiesa, e si ammette da' TT. Perciò la S. C. del Conc. *in Leopolien.* 27 febr. 1905 al dubbio: " An liceat Ordinario omnibus his missis communem generalem intentionem (ad intentionem dantium) praescribere, etsi a primariis offerentibus speciales intentiones praescriptæ fuerint „ — rispose: " Sufficere ut sacerdotes celebrent iuxta mentem Ordinarii, qui tamen intentionem pro singulis offerentibus efformare debet iuxta regulas a probatis theologiae moralis auctoribus traditas. Melius tamen esse si patefiant sacerdotibus intentiones praescriptae. „

i) Quanto poi al recente decreto della S. C. *De observandis et evitandis*, niente vi ha che si opponga al detto uso. È vero infatti che nell' art. 9 si prescrive che lo stipendio non si può separare dall' applicazione della messa; ma è vero altresì che il detto articolo ha relazione coll' articolo precedente, come altre volte si è detto, in cui si parla solo di compre-vendite, di amministrazioni di giornali, o di altri fini estranei alla celebrazione, e si parla di dar messe altrui a chi le chiede pei detti scopi.

b) Perciò nel caso la S. C. ha rescritto *Ad mentem*, con che non ha condannato assolutamente l' uso; ma ha prescritte quelle condizioni che valgano ad impedire ogni possibile abuso.

II.

Circa le solennità negli sponsali.

Ianuen., Tarentina et aliarum. Sponsalium — 17 Giu. 1905 — *Per summaria precum* — Prima i Vescovi della Liguria, poscia quelli delle Puglie, radunati nei congressi episcopali, diressero istanze alla S. C. perchè si degnasse di stabilire che gli sponsali non abbiano forza nelle loro diocesi se non contratti con scrittura pubblica o privata, ovvero innanzi a due testimoni; oppure si estenda alle dette diocesi la decisione data da questa S. C. *in Placentina in Hispaniis* del dì 31 gennaio 1880, come già fu fatto per l' America Latina *ex Audientia SS.mi* con decreto della S. C. degli AA. EE. SS. il dì 1 gennaro 1900. La decisione per la Spagna era del seguente tenore: " Sponsalia quae contrahuntur in regionibus Hispaniae absque publica scriptura invalida esse; et publicam scripturam supplere non posse informationem matrimonialem, neque instrumentum in Curia dioecesana, vel alibi conflatum pro dispensatione super aliquo impedimento, ex

quo inferri possit promissio serio facta contrahendi matrimonium „ (v. *Monit. Eccles.* Vol. XIV, p. 108).

La S. C. prese in considerazione le istanze; e poichè chiedevasi cosa che porterebbe una mutazione del diritto vigente quanto agli sponsali, rescrisse:

Dilata et ad mentem.

Fu considerato:

a) Anche i Vescovi delle Marche chiesero questa mutazione per le medesime ragioni; ma la S. C. *in Anconitana et aliarum* il 14 maggio 1898 rispose: *Scribatur ad mentem*; e la mente era che fu giudicato di non convenire la domandata mutazione.

b) Così pure la S. C., nella causa *S. Jacobi de Chile,* riferita nella cit. *Anconitana,* a' Vescovi di America che bramavano la estensione alle loro diocesi della concessione fatto alla Spagna, rispose: *Dilata.*

c) La S. Penitenzieria, con rescritti del 10 sett. 1834 e 24 nov. 1865, alla domanda che gli sponsali si dichiarassero nulli senza certe solennità, rispose: " Nihil esse innovandum. „

d) Il S. Officio al Vescovo di Quebec che chiedeva lo stesso, per la ragione delle gravi perplessità nel conoscere l' impedimento di pubblica onestà quando sorge da sponsali, il dì 11 agosto 1852 rispose: " Curet Archiepiscopus prudentiori modo sibi beneviso gregem suum docere de valore sponsalium quacumque forma contrahantur, nec non de impedimento dirimente iustitiae publicae honestatis, quod sponsalia valida producunt. „

e) Pio IX di s. m., in una lettera ai Vescovi dell' Italia Settentrionale del dì 25 nov. 1865, per ovviare ai lamentati inconvenienti, e pur tenendo ferma la vigente disciplina, soggiunge: " Suadeant fideles enixe ut nunquam sine teste contrahantur (sponsalia); ita ut circumstantiis id postulantibus etiam in foro externo probari possint. „

f) Le ragioni poi di tal disciplina, con altre molte risoluzioni della S. C. del Conc., le dichiarò ampiamente Benedetto XIV nella sua Instit. eccles., Inst. 46.

g) Nondimeno vuolsi considerare che le mutate condizioni dei tempi nostri consigliano pure una mutazione su tal punto disciplinare, soprattutto per l' abuso del matrimonio civile, e per la difficoltà di procedura in simili casi.

h) Perciò quello che altrove fu prima negato, venne testè concesso a' Vescovi dell' America Latina, radunati a Roma in concilio, ai quali fu esteso il privilegio della Spagna.

i) Per queste ragioni la S. C. ha rescritto *Dilata et ad mentem*; e la mente si è che si facciano studii su tal riguardo e se ne abbia conto nella prossima codificazione del diritto canonico.

III.

Se i sacerdoti binanti possano ritenere parte dello stipendio della seconda messa celebrata con canto.

Bambergen. Circa eleemosynam missarum — 17 Giu. 1905 — L' Ordinario di Bamberga ottenne già dalla S. C. che i sacerdoti binanti potessero ricevere lo stipendio della seconda messa applicandolo al seminario; e così potessero applicare per altri la messa che avrebbero dovuto celebrare *pro populo* e lo stipendio addirlo anche al seminario. Ciò posto il detto Ordinario si avanzò a chiedere la soluzione del seguente dubbio:

" Utrum sacerdotes privilegio dicto utentes, etiam in casu si missam cum cantu celebrent, teneantur integrum stipendium inde " perceptum tradere; ex ipsis liceat taxam dioecesanam tantum " pro missis lectis normatam tradere, reliquam autem stipendii partem " (ut remunerationem maioris laboris pro missis cantandis erogatam) " pro se retinere. "

E la S. C., maturamente discusso il dubbio, nei generali comizii del dì 17 giugno 1807 rescrisse:

Communicetur Archiepiscopo resolutio diei 11 Martii 1879.

La citata risoluzione, di risposta al dubbio mosso il dì 11 marzo 1879 dall' Arcivescovo di Lione il quale avea ottenuto dalla S. C. l' indulto che i parrochi applicassero a favore di alcune pie opere diocesane le messe che sarebbero dovute dirsi *pro populo*, fu data il 31 gennaio 1880, ed è come segue:

" An parochi misso ad Episcopum stipendio a statutis diocesanis " taxato valeant sibi missarum elemosynae excessum retinere in " casu?—Resp.: Negative, nisi morali certitudine constet excessum " communis eleemosynae oblatum fuisse intuitu personae, vel ob " maiorem laborem aut incommodum. "

Donde i corollarii:

a) Lo stipendio della messa, benchè assai pingue, deve cedere tutto a vantaggio del sacerdote che la celebra, senza che altri possa ritenersene parte alcuna. Così Urbano VIII nella Costit. *Cum saepe* del 2 giugno 1625.

b) Onde non basta che, trasferendo ad altro sacerdote l' obbligo della messa, a questo diasi la elemosina corrispondente alla sola tassa diocesana, quando se n' è avuto di più dal pio committente. Si ascolti il Pignatelli (*Consultat. Canon.* tom. IV, cons. 227 sq.): " Nec refert quod exhibeat stipendium taxatum. Nam dans pingue stipendium totum

dat intuitu tantum oneris quod imponit, et intendit dare intuitu tantum ministerii. „

c) Ciò che sì è detto del trasferimento della messa, dicasi pure del trasferimento del solo stipendio, com' è nel caso nostro.

d) Da questa regola però si vuole eccettuare il caso quando il pingue stipendio si dà o ad intuito della persona, p. e. per la sua dignità, pel suo ufficio, per la sua povertà ecc.; o ad intuito di uno straordinario lavoro, come quando trattasi di messa con canto, o ad ora estrema, o con qualche cammino da fare. Questi titoli, riferendosi solo *per accidens* al ministero spirituale, sono di per sè *pretio aestimabiles*, come insegna il Reiffenstuel, *Theol. Mor.*, Tr. 5, dist. 3, concl. 4, n. 27, e ancora la S. C. del Conc. *in Colonien.* 25 iul. 1874.

IV.

Qual timore o violenza dirima il matrimonio.

Varsavien. Lublinen. Nullitatis matrimonii — 17 Giu. 1905 — Nel 1893 Sofia Maleszweska fu congiunta in matrimonio a Varsavia con Giovanni Skiwski secondo il rito tridentino. Il matrimonio riuscì infausto perchè contratto da Sofia senza il libero consenso e sotto l' impulso del timore e della violenza da parte del padre. Questi infatti, avendo promesso al padre di Giovanni agonizzante di dare al figlio la figlia propria in matrimonio, morto colui, volle mantenere tenacemente la parola data. E benchè la figlia, legata con altri amori, riluttasse a quel connubio, pur vessata, minacciata, percossa duramente, fu giocoforza che cedesse alle dette violenze, e il matrimonio fu fatto.

Non durò gran tempo però. Dopo tre mesi di continue ripulse e di scissure, finalmente il padre stesso della giovane, convinto della incompatibilità degli animi, la ricondusse in casa, col consenso pure del marito.

La sposa, conosciuto dal confessore che il matrimonio poteva dichiararsi nullo per manco di libero consenso, si rivolse alla Curia di Varsavia, la quale, fatto il processo, sentenziò, *non constare de vi et metu.* L' attrice appellò al tribunale di seconda istanza in Lublino, che confermò la prima sentenza. Dopo ciò la Sofia produsse altri testi, cioè i suoi stessi genitori; ma non ebbe ascolto presso la Curia di Varsavia. Ricorsa di nuovo, in via di semplice querela, a Lublino, quel tribunale accolse il ricorso, esaminò i nuovi testi, e rivocò la sentenza di Varsavia e ancora la prima sua, dichiarando nullo il

matrimonio *ex capite vis et metus*. Il difensore del vincolo appellò alla S. Sede.

La S. C. trattò la causa con allegazioni del difensore della donna e dell' avvocato del vincolo, e col dubbio :

An sententia Curiae Lublinensis diei 8 novembris 1900 sit confirmanda vel infirmanda in casu.

Ed il dì 17 giugno 1905 risolse :

Sententiam esse confirmandam, praevia sanatione actorum ad cautelam.

Si raccolga :

a) In ogni contratto, perchè sia valido, si richiede piena libertà : in caso opposto, quando il consenso si dà sotto l' impero della violenza o del grave timore, il contratto è nullo ; giacchè un contraente di tal fatta " magis pati quam agere convincitur „ (c. *Sacris*, *De iis quae vi etc.*).

b) Molto più poi nel matrimonio richiedesi questo libero consenso. Cotal contratto invero non riguarda i beni o qualsivoglia altro diritto temporaneo ; ma riguarda il corpo e la vita intera e con ciò la convivenza e la pace di due persone che si stringono in vincolo indissolubile. Così tutti i DD., fra i quali il Sanchez *De matrim.* lib. 4, disp. 6, n. 1 ; il Cosci *De sep. thor.* lib. 1, c. 8, n. 38, poggiandosi sul c. *Cum locum*, *de spons.*, dove sta detto che " debeat plena libertate ille gaudere, cuius est animus iudagandus, ne per timorem dicat sibi placere quod odit, et sequatur exitus qui de invitis nuptiis solet provenire. „

c) Impedisce poi la libertà il timor grave, purchè, fra le altre cose, abbia due condizioni : una che il male temuto sia veramente grave ; l' altra che di certo sia imminente. Così Reiffenstuel (*tit. De his quae vi metusve etc.* n. 18): " Ad metum gravem duas has conditiones requiri, ad quas ceterae omnes reducuntur. Prima est, quod malum, de quo timetur, sit grave in se et non solum in vana aestimatione metuentis. Secunda est.., quod hiusmodi grave malum certe immineat, ut non laevi aestimatione, sed certitudine morali, seu sufficienti in actibus humanis, iudicetur, eventurum. „

d) Per conoscere se il timore sia veramente grave, fa d' uopo inquirere sui mezzi adoperati per incutere questo timore. Intorno a ciò, ecco le norme date dalla S. C. di Propaganda : " Sedulo inquirendum utrum qui de adhibita coactione accusantur, ita consueverint agere cum persona quae coacta dicitur, ut gravem atque molestam eidem redderent domesticam et familiarem cohabitationem ; quaenam fuerint molestiae eidem illatae ; utrum verba gravi indignatione plena adhibita, intentata haereditatis privatio, eiectio e paterna domo etc. „

e) Fa d' uopo anche di esaminare le condizioni di chi incute e di

chi soffre il timore; giacchè per alcuni un certo timore è grave, per altri è leggero. Quanto al primo così la cit. istruzione: " Considerandum est utrum qui de illata vi metuque accusantur, patria potestate et auctoritate pollerent, an qui vim, metumve passi sunt, nullatenus eisdem subiecti fuerint, quae ratio vis inferendae, magnane ex matrimonio propriae domui utilitas atque decus obventurum? quæ indoles vim inferentium, quae conditio, quae mores? qua ratione familiam regere consueverint? Utrum ad iracundiam et violentiam ita essent proclives, ut facile quod minabantur perficerent, et animo ita duro atque obstinato, ut a nemine sibi contradici aut consiliis suis impedimento obiici paterentur.

f) Quanto a chi soffre il timore, segue a dire la medesima istruzione: " Ratio habenda erit primum sexus personae, quae violentiam passa dicitur (facilius enim commovetur animae puellae quam viri); deinde aetatis, educationis, indolis, qua ratione in familia vivere consueverit, utrum iuxta propriam voluntatem operari potuerit etc. „

g) Anche il timore riverenziale impedisce la libertà, il qual timore va riposto nel non poter soffrire a lungo la indignazione del superiore, la quale, dice il d' Annibale (*Sum. T. M.* Vol. I, p. 106, not. 16) " profecto malum est; et si gravis et diuturna sit, malum grave, adeoque et metus gravis non immerito existimatur. „

h) Come poi possa incutersi questo timore, da esser veramente grave, lo insegna il Pirhing (L. 4, tit. 1, n. 119): " Similiter importunae preces ac saepius repetitae, etsi non solae, coniunctae tamen cum metu reverentiali personae rogantis et moleste instantes inferunt metum cadentem in virum constantem, adeoque sufficientem ad infirmandum matrimonium. „ E ne allega la ragione: " Ratio est quia difficillimum est diuturnas et continuas preces superioris reiicere semper, quod citra periculum gravissimae offensionis fieri vix potest. „

i) Nel caso fu provato con testimonianze fededegne che il padre di Sofia era di natura fermo ed autoritario; la figlia mite e docile. —Che la causa della coazione era la promessa del padre fatta al padre del genero moribondo e la convenienza del partito, e d'altra parte il timore del padre che la figlia volesse in matrimonio il giovane che amava, e da cui verrebbe onta alla famiglia. — Che il timore fu incusso con preghiere, con minacce di diseredazione e di espulsione, con percosse ed altri duri trattamenti, con proposito di suicidio se il matrimonio non avesse luogo. — Che la sposa abborrì sempre quel giovane, non mai gli mostrò viso bonario, resistè sempre alle insistenze del padre, e vedendo che non riusciva, attentò alla propria vita col suicidio. — Che la giovane non ebbe mai nessun pensiero degli apparecchi del matrimonio, rivolse parole dure allo sposo, rigettò i doni di lui, andò

alla chiesa mesta e lagrimante, e mestissima apparve nel convito, senza voler prendere parte ai balli. — Che dopo il matrimonio non potè mai far pace collo sposo, stette sempre in discordie, ed il dolore andò sì oltre da contrarne una forte malattia. — Finalmente il padre confessò in giudizio di aver uccisa la figlia.

Per tutte queste ragioni giustamente la S. C. dichiarò nullo il matrimonio, confermando la seconda sentenza della Curia di Lublino. Si è aggiunto : *praevia sanatione actorum ad cautelam,* pel caso che la Curia di Varsavia, nel respingere la querela, non avesse emanata nessuna sentenza, neanco interlocutoria, nel quale caso la Curia di Lublino, di semplice appello, non avrebbe potuto di nuovo sentenziare ; e però essendo necessarie due sentenze conformi per la nullità del matrimonio, se ne sarebbe avuta una sola, quella della S. C. Ma colla sanazione degli atti *ad cautelam* rimane consolidata la sentenza di Lublino, senza bisogno di altro.

V.

Circa la privazione del beneficio parrocchiale ob parochi incontinentiam.

Derthonen. Privationis paroeciae — 17 Giun. 1905 — Essendosi sollevate delle dicerie contro il parroco di O. in Dioc. di Tortona, il quale teneva in casa una domestica a 22 anni, il Vescovo, avutene informazioni da tre parroci, gl' intimò un precetto di allontanare quella domestica fra tre giorni. Il parroco di O. promise di ubbidire. Nel fatto però fu significato al Vescovo che quella donna nella stessa casa del parroco si sgravò di un figliuolo. Il parroco, chiamato dal Vescovo, prima negò; poscia addebitò ad altri quel fatto avvenuto presso di sè. Le magre scuse non valsero a giustificarlo ; e però il Vescovo lo invitò a rinunziare alla parrocchia. Non avendo voluto il parroco ottemperare, fu sospeso *ex informata conscientia,* e alla parrocchia fu posto un economo spirituale a carico di quella congrua. Il parroco tuttavia continuò a tenere in casa la donna, onde molti ricorsero al Vescovo accusandolo come tascurato nei suoi doveri ed immorale nella sua condotta.

Il Vescovo, commosso di tanta contumacia, gli rinnovò il precetto, fissando un perentorio per l' allontanamento della donna, colla minaccia che altrimenti sarebbesi proceduto a norma del Tridentino.

Il parroco, prima di spirare il perentorio, dichiarò al Vescovo di aver licenziata la donna ; ma risultò poi dal processo che la donna nascostamente abitava presso di lui.

Intanto l' economo spirituale, non avendo potuto avere dal parroco l' assegno stabilito, rinunziò; ed il Vescovo fu costretto di sostituirgli un religioso. Intimò poi al parroco, sotto pena di scomunica, di pagare al primo ed al secondo economo ciò che ad essi era dovuto.

In questo mentre, giunte le accuse anche presso il governo, con regio decreto fu rimosso il parroco dall' amministrazione temporale del suo beneficio, riserbata una tenue prestazione all' economo spirituale.

Gravatosi il parroco di queste pene, ricorse alla S. C., domandando o la redintegrazione alla sua parrocchia, ovvero un sommario processo.

Chieste ed avute informazioni dal Vescovo, e conosciuto che a carico del parroco non solo vi erano i prefati addebiti, ma altri ancora, la S. C. il 13 aprile 1902 rigettò il ricorso col rescritto: " Lectum ad instantiam; idque notificetur Episcopo, qui praefigat parocho terminum 15 dierum ad dimittendam paroeciam; et quatenus obedire detrectet, processum instruat iuxta instructionem S. Congregationis Episc. et Regul. diei 11 iunii 1880 et sententiam pronuntiet definitivam. „

Il processo fu aperto in curia, secondo la detta istruzione, ad istanza del promotore fiscale. Però essendo risultate dal processo altre imputazioni contro il parroco, cioè di grande numero di messe non celebrate e di somme spettanti al beneficio parrocchiale indebitamente alienate, a richiesta del promotore fiscale, sopra queste nuove imputazioni cumulate insieme la curia pronunziò una sentenza incidentale, onde il parroco fu condannato a versare subito presso la curia la somma di lire 7241 per le dette malversazioni.

Da questa sentenza il parroco appellò alla S. C., la quale con lettera del 13 dic. 1902 rescrisse al Vescovo che, non tenendo conto del deposito della prefata somma, conducesse a termine l' intero processo e dopo emanasse la sentenza definitiva.

Il processo fu continuato non senza molte quistioni sia sul numero dei testi prodotti dall' accusato, sia sull' attendibilità di quelli prodotti dal promotore fiscale; e finalmente il dì 11 febbraio 1904 fu emanata la sentenza, con cui venne rimosso definitivamente il parroco dalla cura e dal beneficio parrocchiale per la infamia di fatto e per la giustificata avversione dei parrocchiani. Venne inoltre dichiarato scomunicato per la trasgressione dei decreti vescovili; condannato a sborsare la somma di lire 5071 per messe da lui raccolte e non celebrate e quella di L. 1450 per un capitale della congrua da lui riscosso e distrutto, e in ultimo a pagare le spese di giudizio.

Contro di questa sentenza il parroco mosse appello alla S. C. —

La quale il dì 17 luglio in pieni comizii, con allegazione dell' avvocato del parroco, trattò la causa; ed al dubbio:

An sententia Curiae Derthonensis diei 11 Februarii 1904 sit confirmanda vel infirmanda in casu

Risolse:

Affirmative iuxta modum; scilicet quoad privationem paroeciae. In reliquis vero sacerdos B. graviter moneatur ut consulat conscientiae suae, peragat spiritualia exercitia et interim suspensus maneat a divinis.

E giustamente. Imperocchè, non ostanti le eccezioni prodotte, specie intorno ai testi, la prova della reità del parroco, circa la incontinenza e l' avversione del suo popolo, risultava piena dal processo. Non così degli altri addebiti, pei quali fu inflitta solamente una grave ammonizione.

VI.

Quali si dicano veri sepolcri gentilizii nei campisanti, con effetti canonici.

Clavaren. Funerum—17 Giu. 1905—Morta in Chiavari, dove aveva il domicilio, una certa Girolama Devoto, il parroco di S. Gio. Battista, al cui territorio quel domicilio si apparteneva, ne celebrò i funerali. Il figlio però volle che il cadavero fosse tumulato a Lavanio (borgata poco distante), giacchè in quel camposanto trovavasi eretto il sepolcro di loro famiglia. A Lavanio dunque, trasportato il cadavere, si volle che il parroco di S. Stefano di quel comune celebrasse nuovi funerali prima della tumulazione.

Questo parroco di Lavanio però, non contento degli emolumenti del suo funerale, voleva pure quelli del funerale fatto dal parroco di Chiavari, salvo a costui la quarta funeraria; per la ragione che, trovandosi a Lavanio il sepolcro gentilizio, la chiesa di Lavanio dovea dirsi chiesa tumulante nel senso canonico, ed a questa doveano spettare tutti gli emolumenti.

Non volendo consentire il parroco di S. Gio. Battista, l' altro di S. Stefano di Lavanio ricorse alla propria Curia di Chiavari, la quale gli die' ragione. Il primo ne mosse appello alla Metropolitana di Genova, e questa confermò la sentenza di Chiavari.

Dopo due sentenze uniformi, pareva che la causa fosse passata in cosa giudicata. Però il parroco di S. Gio. Battista di Chiavari fe' ricorso alla S. C. eccependo che quelle sentenze poggiavano sopra un errore; supponevano cioè che i sepolcri familiari dei campisanti

dovessero considerarsi come gentilizii nel senso canonico, mentre ivi havvi contraria consuetudine.

Avveratosi poscia un altro simile caso, fu fatta istanza alla S. C. perchè venisse deciso questo capo nuovo di diritto, se cioè i sepolcri familiari, costruiti nei campisanti odierni, debbano avere tutti gli effetti canonici dei veri sepolcri gentilizii.

La Causa molto interessante fu trattata in S. C. nei pieni comizii del 17 giugno 1905, con allegazioni di amendue le parti e coi dubbii.

I. Si quis domicilium Clavari habens, sua vel familiae voluntate deferatur pro sepultura in coemeterium Lavaniense, ratione sepulchri familiaris vel electivi, an parochus S. Stephani Lavaniensis ius habeat peragendi integrum funus et emolumenta inde percipiendi, reservata parocho domicilii potestate levandi et efferendi cadaver et quarta funeris? — Et quatenus affirmative;

II. Si ex defuncti vel familiae voluntate, funus seu missa exsequialis celebretur in paroecia domicilii, an parochus S. Stephani Lavaniensis, ratione tumulationis cadaveris in coemeterio Lavaniensi, ius habeat sibi vindicandi emolumenta funeris huius, seu missae exsequalis, quarta solummodo excepta?

III. In casu quo duplex funus, seu missa exsequialis, celebretur, altera in loco domicilii defuncti, altera in loco tumulationis, an parochus loci tumulationis ius habeat vindicandi sibi emolumenta funeris, seu missae exsequialis celebratae in loco domicilii, una solummodo quarta excepta?

E fu risolta:

Ad I. Negative, dummodo non agatur de sepulchro gentilitio canonice erecto.

Ad II. et III. Negative.

Donde gl' interessanti corollarii:

a) È legge canonica che i funerali spettano a quella chiesa dove trovasi canonicamente eretto il sepolcro gentilizio. Così il cap. 1, tit. 28, l. III. *De sepult.:* " Nos constituta maiorum considerantes, statuimus, unumquemque in maiorum suorum sepulturis iacere ut patriarcharum exitus docet. „

b) Perchè poi un sepolcro gentilizio sia canonicamente eretto, richiedesi la licenza del Vescovo. Si ascolti il Pirhing (L. III, tit. 28, § 3, n. 24): " Potest quis quoad usum habere sepulchrum proprium vel commune toti familiae... Et quamvis olim tale ius sepulcri acquirebatur si quis in loco vel fundo suo sepulchrum aedificavit; hodie tamen, ad acquirendum ius sepulturae pro se et familia sua vel haeredibus, aliis exclusis, requiritur licentia ab aliis concessa, qui illam dare possunt, ut Episcopus sive Ordinarius loci, vel ex privilegio etiam Religiosi, qui illam in suis ecclesiis, capellis, coemeteriis, concedere

possunt. „ Così pure il Barbosa *(De off. et post. Parochi* P. III, c. 26, n. 9): " Ius sepulturae concedere spectat ad Episcopum. „ Quando adunque non vi ha il permesso del Vescovo, non vi ha neanco erezione canonica di un sepolcro gentilizio (1).

c) Molto meno può dirsi canonicamente eretto, senza cotal permesso, un gentilizio costruito in un pubblico camposanto. Imperocchè quantunque cogli odierni cimiteri non si rechi pregiudizio al diritto delle proprie chiese tumulanti, pure un sepolcro gentilizio eretto in esso non apparterrebbe a nessuna chiesa, quando non ci fosse una determinazione dell' autorità ecclesiastica competente.

d) Molto meno poi se, come nel caso, il cimitero fosse eretto dall' autorità laica, senza dipendenza da quella ecclesiastica, e molto ancora meno quando nel pubblico cimitero non vi fosse luogo diverso per gli acattolici.

e) Perciò non pochi teologi moderni non riconoscono come canonica la erezione dei sepolcri gentilizii in codesti pubblici cimiteri. Così Berardi, il quale scrive *(De parocho,* n. 770): " Praenotandum quod sepulturae gentilitiae, seu maiorum, in sensu iuris canonici, non iam sunt areae quae in modernis publicis coemeteriis acquiruntur. „ — E l' Alberti *(De sep. eccles.* n. 21): " Sepultura gentilitia seu familiaris in sensu iuris canonici est illa, quam quis sibi familiaeque suae constituit non in modernis publicis coemeteriis, sed in ecclesiis, vel oratoriis. „

f) Dalla risoluzione intanto di questa causa vuolsi raccogliere che anche nei pubblici cimiteri si può erigere un sepolcro gentilizio cogli effetti canonici, purchè però sia canonicamente eretto. E per tale canonica erezione occorre innanzi tutto il permesso dell' Ordinario.

VII.

Se gli economi spirituali debbano agguagliarsi a' rettori ed ai vice-rettori di parrocchie nell' ottare ai canonicati.

Cantonis Ticini, Nominationis ad canonicatus — 17 Giu. 1905 — Nel distretto plebanale di *Balerna,* sotto l' Amministrazione Apostolica del Canton Ticino (Svizzera), essendo le parrocchie e le vice-parroc-

(1) Perciò negli *Acta Eccles. Mediolanensis* (P. II, tit. de sepult. v. *Verum curetur)* si prescrive: " Prohibentur fieri sepulcra nova in ecclesia absque licentia in scriptis obtenta ab Episcopo, et in ecclesiis Regularium saltem a Provinciali. „

chie poco fornite di rendite, onde spesso rimanevano senza curati, Pio VII, per eccitare lo zelo degli ecclesiastici ad abbracciare e ben reggere le dette cure, con Breve del 21 agosto 1809 che comincia *Ex parte dilecti*, stabilì che nelle collazioni dei canonicati vacanti della Collegiata di S. Vittore, che trovasi nel prefato distretto, siano preferiti i rettori ed i vice rettori delle dette chiese parrocchiali agli altri preti e chierici.

Or gli economi spirituali, che per più anni avevano amministrate alcune delle dette cure, chiedevano di essere agguagliati ai rettori ed ai vice-rettori delle parrocchie nella preferenza sugli altri preti ai canonicati vacanti, e chiedevano di ottenere i canonicati senza esame (alcuni canonicati avevano l' obbligo di coadiuvare l' Arciprete curato), e secondo l' ordine di anzianità.

L' Amministratore Apost. non potendo consentire, fu fatta istanza alla S. C. perchè dirimesse i seguenti dubbii:

I. An oeconomi spirituales accenseantur inter eos qui, utpote rectores et vice-rectores paroeciarum, ius habent praelativum ad canonicatus in casu. — Et quatenus affirmative;

II. An iidem oeconomi praeferendi saltem sint ceteris presbyteris et clericis qui ad eosdem canonicatus concurrunt.

III. An antiquitas in exercitio curae animarum habenda sit qua potissima ratio in praelatione ad consequendum canonicatum in casu.

E nei generali comizii del 17 giugno 1905, dopo maturo esame, la S. C. decise:

Ad I. Negative.

Ad II. Ceteris paribus, praevio examine idoneitatis, et facto verbo cum SS.mo, Affirmative.

Ad III. Negative.

E giustamente; imperocchè:

a) Il Breve cit. di Pio VII dava il privilegio della preferenza solo ai rettori e vice-rettori delle chiese parrocchiali; non già agli economi curati. Eccone le parole: " In posterum dictorum canonicatuum et praebendarum praedictae Collegiatae ecclesiae pro tempore occurrentibus vacationibus rectores et vice-rectores earumdem parochialium ecclesiarum aliis presbyteris et clericis in provisione dictorum canonicatuum et praebendarum praeferri debeant. „

b) Vi ha ben differenza fra i rettori o vice-rettori di parrocchie e gli economi spirituali. Quelli sono perpetui; questi temporanei. Quelli sono beneficiati; questi non lo sono. Quelli devono prima subire l'esame; questi possono istallarsi senza esame.

c) Cotal differenza si desume pure dal diritto. I parroci invero si chiamano *plebani* in c. *Scriptura est*, 40, *de elect.*, ed anche *rectores*

in c. *Ut quisque presb.*, 3, de *Vita et honest. cler.*, ed incombe loro di essere pastori perpetui del loro gregge.

d) Degli economi spirituali si parla nel Tridentino Sess. 24, c. 18 *de ref.*, dove si stabilisce che alla vacanza di una parrocchia il Vescovo deve mettervi un sacerdote idoneo a curato temporaneo, *ad nutum*, anche senza esame.

e) Nel caso trattavasi di privilegio lesivo del diritto dei terzi (degli altri preti e chierici); e però era di stretta interpretazione; non poteva quindi estendersi agli economi curati.

f) A questi però si è concesso ora dalla S. C. *facto verbo cum SS.mo*, di essere preferiti *ceteris paribus* agli altri preti e chierici, non senza dare l' esame, e sempre dopo i parroci o i vice-parroci; tenuto conto del servigio prestato alla Chiesa.

g) L' anzianità non deve considerarsi come potissima ragione di preferenza; ma piuttosto la diligenza e l' assiduità, onde si è servita la Chiesa colla cura delle anime.

VIII.

I regolari non possono accettare elemosine di messe inferiori alla tassa diocesana, posta la proibizione del Vescovo.

Ordinis Minor. Conventual.—8 Mai. 1905—Fr. Vincentius Buri, Guardianus Conventus Pyrrhani, in dioecesi Tergestino-Iustinopolitana, regularis Provinciae Dalmato-Patavinae, Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium, ad pedes Sanctitatis Vostrae provulutus, quae sequuntur exponit:

Saepe ad dictum Conventum veniunt villici offerentes, sive paupertatis sive parsimoniae causa, S. Missas cum eleemosyna tamen minori quam ea quae in dioecesi viget. Dictas Missas Religiosi huius Conventus semper recipiebant, easque aliis sacerdotibus indigentibus ac libenter accipientibus celebrandas fideliter committebant. Ast anno elapso 1904 R.mus Ordinarius Tergestinus decretum edidit probibens, ne sacerdotes Missas cum eleemosyna inferiori dioecesana statuta a dioecesanis reciperent. Stante hoc Rmi Ordinarii decreto, Orator ad securitatem propriae conscientiæ et ne dicti offerentes ab ecclesia eorumdem Religiosorum averterentur, humiliter proponit sequens solvendum dubium:

Utrum dicti Religiosi possint, prout hucusque erant in usu, non obstante supradicto decreto R.mi Ordinarii, eleemosynas pro Missis inferiores taxa dioecesana recipere, easque aliis sacerdotibus indigen-

tibus et bene sibi notis, extra tamen dioecesim, celebrandas committere.

Die 8 Maii 1905.

S. Congregatio Concilii Tridentini Interpres proposito dubio ita respondendum censuit:

Dentur resolutiones in una **S. Severini** *die 16 Iulii 1689, et in una* **Romana** *die 15 Ianuarii 1639.*

Tenor vero harum resolutionum ita se habet:

Sancti Severini. — Sacerdotes quotidie se offerunt celebrare ad rationem tenuis eleemosynae dimidii Iulii pro qualibet Missa, (Episcopus) supplicat declarari, an ipse statuere possit eleemosynam manualem unius integri Iulii pro qualibet Missa, imponendo poenam celebrantibus pro minori quantitate.

R. *Affirmative* quoad eleemosynam manualem.

Romana. — Eleemosynam pro qualibet Missa per Regulares celebranda in eorum ecclesiis esse taxandam arbitrio Ordinarii iuxta morem regionis.

VINCENTIUS Card. Ep. Praenest., *Praefectus*
CAIETANUS DE LAI, *Secretarius.*

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Udito il voto del capitolo conventuale, e differita la professione solenne, non v' ha bisogno di altro capitolo perchè il Superiore di Religiosi o di Religiose possa permettere la solenne professione.

Beatissime Pater,

D. Maurus M. Serafini O. S. B. Abbas Generalis Congregationis Cassinen. a primitiva observantia, pedibus Sanctitatis Tuae provolutus, sequentia exponit:

Ex decretis Apostolicis *Neminem latet* et *Perpensis,* et ex declarationibus super iisdem, a S. Congr. de Statu Regularium emissis tam pro religiosis quam pro monialibus post vota simplicia ad professionem solemnem admittendis, requiritur votum Capituli Conventualis, quod quidem votum non deliberativum sed mere consultivum est, ad instructionem animi Superioris. Qui Superiores, iustis de causis, professionem solemnem differre possunt ultra statutum triennium, non

tamen ultra aetatis annum vigesimum quintum. Hinc saepe contingit ut Superior, post auditum Capitulum Conventuale, dilationem decernat. Quapropter quaeritur:

I. An dilata professione solemni post Capituli votum, Superior teneatur iterum exquirere votum Capituli, cum tempus advenerit admittendi candidatum ad professionem solemnem? — Et quatenus *affirmative;*

II. Quaenam temporis dilatio talis censeri debeat, ut Capitulum Conventuale iterandum sit?

Sacra Congregatio Emorum ac Rmorum S. R. E. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, re sedulo perpensa, respondendum censuit prout respondet:

Ad I. *Negative.*

Ad II. Provisum in primo.

Romae, die 18 Augusti 1905.

D. Card. Ferrata.
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

I Terziarii dell' Ordine Carmelitano nelle processioni possono incedere sotto la stessa croce del primo Ordine.

R. P. Spiridion Cimino, Prior Conventus Ordinis Carmelitarum Antiquae Observantiae, de consensu sui Rmi Procuratoris Generalis, a Sacrorum Rituum Congregatione sequentis dubii solutionem humillime flagitavit; nimirum:

An Tertiarii Ordinis Carmelitarum in processionibus incedere possint sub eadem cruce Ordinis primarii?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, rescribendum censuit:

Affirmative in casu, data praeferentia Fratribus primi Ordinis.

Atque ita rescripsit. Die 30 Iunii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Il privilegio dell' officio votivo colla messa della Immacolata è ad libitum.

Congr. CC. RR. Infirmis Ministrantium — 31 Iul. 1905 — Rmus P. Ioachim Ferrini Clericorum Regularium infirmis Ministrantium Procurator Generalis Sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur humillime exposuit; nimirum:

In Indulto anni 1765 ampliatum per recens decretum diei 10 Iunii 1904 concessum fuit Congregationi Clericorum Regularium infirmis Ministrantium privilegium persolvendi Officium votivum cum Missa Immaculatae B. Mariae Virginis Conceptionis primo cuiusvis mensis Sabbato sub quibusdam limitationibus. Rmus Praefectus Generalis eiusdem Congregationis cum suo Consilio nunquam intendit onus imponere suis subditis, qui ad chorum non tenentur et privatim Officium recitant, huiusmodi Officium votivum cum Missa persolvendi, sed tantum praescripsit, ut in singulis domibus Religiosae Familiae una Missa votiva, praedicta die Sabbati, iuxta privilegium celebretur, liberum de cetero relinquens suis alumnis, quoties uti possint privilegio, Officium cum Missa diei currentis vel Officium votivum cum Missa de Immaculata B. M. V. Conceptione recitare. Quum vero nuper exorta sit quaestio circa usum enunciati privilegii, quaeritur: An huiusmodi privilegium sit de praecepto vel ad libitum?

Et Sacra Rituum Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibus sedulo perpensis rescribendum censuit: In casu ad libitum singulorum, adnotato in Kalendario tum Officio cum Missa diei currentis tum Officio votivo cum Missa de Immaculata B. M. V. Conceptione iuxta decretum n. 3594 *Aquen.* 19 Septembris 1883 ad 1 et 2 (1).

Atque ita rescripsit. Die 31 Iulii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

---

(1) Ecco il tenore del cit. decr.: " I. Num libera electio quoad privatam recitationem concessa coarctetur solummodo ad officia votiva ad libitum in decreto 5 iulii 1883 *Urbis et Orbis* (pro officiis votivis infra annum) contenta; ideoque pro officiis antecedentibus ad libitum servanda sint decreta alias edita? — II. Num in redigendo ordine annuali divini officii debeant nunc duo officia, alterum feriale et alterum votivum ad libitum adnotari, quoties privata alterutrius recitatio singulorum arbitrio relinquitur? — Resp.: *Affirmative ad utrumque.* „

III.

Si assegna per la Diocesi di Roma il giorno 23 giugno per la festa del B. Gaspare del Bufalo.

Urbis eiusque Districtus — 4 Aug. 1905 — Cum dies natalis pretiosi obitus Beati Gasparis del Bufalo, Confessoris, obtigerit die XXVIII Decembris a. MDCCCXXXVII, atque haec dies Sanctorum Martyrum Innocentium Triumpho quotannis recolendo sit reservata, a Sacrorum Rituum Congregatione expostulatum fuit: Quaenam dies iuxta Rubricas libera assignanda sit festo quod in honorem praedicti Beati cum Officio et Missa propriis et approbatis, sub ritu duplici minori in Urbe eiusque Districtu, ex Apostolicae Sedis indulto singulis annis celebrandum est?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: Pro Urbe eiusque Districtu assignetur dies vigesima tertia mensis Iunii, servatis Rubricis.

Atque ita rescripsit ac indulsit. Die 4 Augusti 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

IV.

Quando vi sia proibizione dell' Ordinario, neanco i Vescovi forestieri possono celebrare in oratorio privato praesente cadavere.

Dubiorum — 8 Aug. 1905 — Ab annis nonnullis in civitate N. consuetudo invaluit, apud fideles coetus praesertim superioris, in privatis eorum Oratoriis adveniente morte alicuius e familia de Requie praesente cadavere celebrandam postulandi, quod non sine imminutione funeralium solemnitatum in ecclesiis praesertim parochialibus, imo non sine iurium parochialium et spiritus parochialis detrimento fieri compertum est.

Ad huiusmodi abusus eliminandos Revmus Ordinarius prohibendam censuit celebrationem Missae, praesente cadavere, in praefatis Oratoriis privatorum, id quod non sine animarum utilitate et populi aedificatione factum est. Verum non semel accidit quod fideles huiusmodi quasi molesti evadant Episcopo vel Auxiliari vel alienae dioecesis casu per eamdem civitatem transeunti, a quo instanter postulant ut ipse, vigore indulti quo singuli Episcopi fruuntur, Missam scilicet etiam in Altari portatili celebrandi aliamque coram ipsis celebrari faciendi,

Missam alias ab Ordinario prohibitam praesente cadavere, in Oratoriis privatorum celebret vel per se et per suum Cappellanum, vel per suum Cappellanum tantum, ipso Episcopo seu Auxiliari seu alienae dioecesis praesente, celebrari faciat: sicque salutare prohibitionis remedium non raro evanescit.

Quaerit igitur Revmus Ordinarius Orator a S. Rituum Congregatione: An petitionibus licet instantissimis, de quibus agitur, praefati Episcopi annuere possint virtute indulti singulis Episcopis proprii quoad Missae celebrationis locum, adstante generali prohibitione eiusdem Ordinarii ut supra; ideoque an liceat praefatis Episcopis, non obstante dicta prohibitione, Missam in Oratoriis privatorum per se vel per proprium Cappellanum, vel etiam per solum Cappellanum, Episcopo Missam audiente tantum, celebrare praesente cadavere?

Et Sacra eadem Congregatio propositis dubiis respondendum censuit: " Attentis peculiaribus adiunctis in casu concurrentibus, *Negative* ad utrumque „ (1). Quam resolutionem Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. X probavit et confirmavit, die 8 Augusti 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefect.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

V.

Circa il modo di coprire il capo pei Frati Minori nella messa e negli altri officii divini.

Ordinis Fratrum Minorum — 23 aug. 1905 — A Sacra Rituum Congregatione expostolatum fuit:

Utrum Fratres Minores in Missa aliisque divinis Officiis amictum super nudum caput imponere debeant, an etiam possint ipsum amictum caputio superimponere?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito prius Rmo P. Procuratore Generale praefati Ordinis, qui, annuente Rmo P. Ministro Generali, rationes pro utraque sententia adductas collegit et retulit, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, omnibusque ad rem pertinentibus et consuetudinibus diligenter

---

(1) Si noti la clausola: *attentis peculiaribus adiunctis in casu concurrentibus*; e vuol dire, stante la *rayionevole* proibizione generale dell'Ordinario, per impedire abusi. Perocchè quando non vi sia cotal proibizione, non solo un Vescovo, ma qualsivoglia sacerdote può celebrare in oratorio privato *praesente cadavere*. Così il decr. gener. 19 maggio 1896, n. 3903, e gli altri *in Romana* 12 ian. 1897 ad 3, n. 3944, ed *in Agennen.* 28 mai. 1897 ad 1, n. 3954.

discussis et perpensis, rescribendum censuit: Ad Rmum P. Ministrum Generalem Ordinis Fratrum Minorum pro uniformitate servanda iuxta Rubricas et Decreta antea edita ab eadem Sacra Congregatione, ita ut Fratres Minores caput tegant cum solo amictu. Quod vero ad illas Ordinis Provincias seu partes attinet, quae ob peculiares difficultates et gravia timendo incommoda, aliud tegendi caput modum, cum caputio scilicet, amicto cooperto, sua consuetudine servaverint et adhuc servent, ut ipsis ab observantia praesentis Decreti, circumstantiis perdurantibus, dispensatio concedi possit, eadem Sacra Congregatio rem prudenti arbitrio et conscientiae Rmi Ministri Generalis remittendam benigne existimavit.

Atque ita rescripsit, die 23 Augusti 1905.

A. Card. Tripepi, *S. R. C. Pro-Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarius.*

VI.

Le messe votive privilegiate di qualche titolo della B. V. M., non devono celebrarsi durante le ottave delle altre feste della medesima B. V. M.

Basilicae sub tit. SS. Rosarii B. M. V. in Valle Pompeiana — 30 Aug. 1905 — Rev. P. Fr. Alanus Maria Foy, sacerdos ex Ordine Predicatorum, Basilicae B. M. V. Virginae SSmi Rosarii in Valle Pompeiana Sacrario Praefectus, Sacrorum Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna solutione humiliter subiecit:

In Brevi Apostolico diei 29 Martii 1887, quo privilegium conceditur cuique sacerdoti in ea Basilica Sacrum facturo Missam votivam B. M. V. de tempore (postmodum indulta fuit Missa votiva de SSmo Rosario B. M. V.) celebrandi, excipiuntur dies quibus occurrit duplex primae vel secundae classis, quodlibet ipsius B. M. V. festum, nec non Dominica, Feria, Vigilia vel Octava, quae sit ex privilegiatis; servatisque Rubricis. Quum de Octavis festorum B. M. V. nulla fiat mentio, usuvenit ut fere omnes sacerdotes infra Octavas ex. gr. Nativitatis, Assumptionis atque Immaculatae Conceptionis B. M. V. Missam votivam de SS. Rosario celebrent addita Commemoratione currentis Octavae. At vero e postremis verbis illius Brevis *servatis Rubricis* coniiciendum videtur perperam id fieri et contra earumdem praescripta. Quaeritur ad uniformitatem plenamque liturgicarum praescriptionum observantiam habendam: An memorata Missa votiva SSmi Rosarii B. M. V. in templo Pompeiano ipsius Deiparae iuxta Apostolicam concessionem factam per enunciatum Breve, celebrari valeat infra Octavas festorum eiusdem B. M. Virginis?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exiquisita sententia Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: *Negative*, et Missa erit de die infra Octavas absque Commemoratione SSmi Rosarii; et dentur Decreta n. 2542 *Ordinis Minorum Provinciae S. Antonii Bahien in Erasilia* 26 Ianuarii 1793 ad 2, et n. 1739 diei Septembris 1684 (1).

Atque ita rescripsit, die 30 Augusti 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen.* Secret.

VII.

Concedesi ai Chierici Regolari Ministri degl' infermi la facoltà dell' altare portatile per le case pubbliche o private dove trovisi qualche ammalato prossimo alla morte.

Congr. CC. RR. Infirmis Ministrantium — 29 Iul. 1905 — R.mus P. Franciscus Vido CC. RR. Infirmis Ministrantium universae familiæ Praefectus, probe noscens quantum auxili morbis animi medendis vel ipsis aegrotis morti proximis disponendis Sacrosanctum Missae Sacrificium conferre soleat: a Sanctissimo D.no N.tro Pio PP. X privilegium altaris portatilis pro cunctis ipsius Regularis familiae sacerdotibus humillime flagitavit: ut, nimirum, iisdem Clericis Regularibus, venia habita a respectivo Moderatore vel Provinciae suae Praefecto, in privatis fidelium domibus sive prope cubiculum, sive in aegroti cubiculo ad animae solamen bonumque illius Sacrum litare liceat: in publicis vero Nosocomiis aliisque piis locis vulgo " Lazzaretti „ nuncupatis, necnon in domibus uti ajunt " Case di salute, „ singuli iidem Clerici Regulares in Altari portatili Missam celebrare valeant. San-

(1) Il tenore de' citati decreti è come segue.

Decr. n. 2542 ad 2: " An in Sabbatis, in quibus occurrit B. M. V. quaevis festivitas, aut infra octavam eiusdem, celebrari debeat missa eiusdem festivitatis, votiva, vel non votiva; an vero semper missa ut in brevi assignatur. Resp.: *Affirmative* ad primam partem; nempe celebrandam missam festivitatis aut de die infra octavam, tamquam non votivam, si de eadem octava recitetur officium; si vero recitetur officium alterius festi, celebrandam esse pariter missam de die infra octavam, sed more votivo.—*Negative* ad secundam partem. „

Decr. n. 1739: " An in festo eiusdem SSmi Nominis B. Mariae Dominica infra octavam Nativitatis praedictae B.mae Virginis, facienda sit commemoratio de octava? Et an in secundis vesperis Nativitatis, cadentis in Sabbato, facienda sit commemoratio de SS.mo Nomine B. Mariae? — Resp: Praedictas commemorationes non esse faciendas. „

ctitas porro Sua, hujusmodi supplicia vota ab infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Pro-Praefecto relata clementer excipiens, de specialissima gratia nunquam in exemplum afferenda, expetitum privilegium, absque ulla Apostolici Brevis expeditione, pro Nosocomiis ceterisque enuntiatis locis benigne tribuere dignata est singulis Sacerdotibus praedictae Regularis familiae, quoadusque ibidem commorentur. Pro aegrotantium vero privatis domibus potestatem fecit tum supremo Moderatori, tum singulis pro tempore Praefectis unicuique Provinciae CC. RR. memoratae Congregationis ut pro suo quisque prudenti arbitrio et coscientia, praevio tamen Ordinarii loci consensu, permittat Missae Sacrificium in Altari portatili celebrari, dummodo loci decentiae, meliori quo fieri potest modo, provideatur. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 26 Julii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen, *Secretarius.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Si sanano le ascrizioni alla Confraternita del Carmine finora invalide.

B.me Pater,

P. Praepositus Generalis Carmelitarum Discalceatorum ad Sacrorum Pedum osculum provolutus, exponit S. V. non raro contingere ut christifideles, qui ad Confraternitatem B. M. V. de Monte Carmelo admitti postulant, invalide recipiantur, tum ob omissam nominum inscriptionem, tum ob aliam causam. Ne itaque praefati christifideles gratiis et privilegiis memoratae confraternitati concessis inculpatim priventur, Orator S. V. humiliter exorat, quatenus receptiones ad eamdem confraternitatem quacumque ex causa usque ad hanc diem invalide peractas, benigne sanare dignetur.

Et Deus etc.

S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Pio Pp. X, sibi specialiter tributis, petitam sanationem benigne concessit. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Sec.ria eiusdem S. C., die 28 Iunii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Nel caso di una chiesa riedificata quasi nello stesso luogo e sotto lo stesso titolo il privilegio della Via Crucis *trasferiscesi senza nuova erezione.*

Fr. Bonaventura Marrani, Ordinis FF. Minorum Procurator Generalis, ab hac S. Congregatione Indulgentiarum sequentis dubii solutionem humiliter expostulat:

Ex Decreto huius S. C. in una *Leodien.* d. d. 9 Augusti 1843 indulgentiae non cessant, si, destructa veteri Ecclesia, nova aedificetur fere in eo loco, ubi vetus existebat, et sub eodem titulo. Quaeritur:

Utrum praefata resolutio applicetur etiam Stationibus S. Viae Crucis legitime erectis, ita ut in casu Ecclesiae ex toto reaedificatae fere in eodem loco et sub eodem titulo praeexistens privilegium S. Viae Crucis non cesset, si S. Via Crucis, quae in veteri Ecclesia destructa legitime erecta extabati, salva substantia, ast sine nova erectione in Ecclesiam reaedificatam, prout dictum est, trasferatur?

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, audito Consultorum voto, proposito dubio respondendum mandavit: *Affirmative.*

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C., die 7 Iunii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*
Iosephus M. Can. Coselli *Substitutus.*

III.

Si concede all' Archisodalizio della Guardia d' Onore del Sacro Cuor di Gesù, eretta in Roma nella Chiesa dei Ss. Vincenzo ed Anastasio, che possa ascrivere sodalizii dello stesso nome non pure in Italia, ma ancora nell' estero; e che il S. Padre sia Protettore dell' Opera.

Beatissime Pater,

Joachimus Ferrini Ministrantium Infirmis, hodiernus Moderator Generalis Ven. Archisodalitatis Custodiae honorariae SS.mi Cordis Jesu, Romae canonice erectae in Parochiali Ecclesia SS. Vincentii et Anastasii Mm. ad lacum Virginis, provolutus ad Pedes Sanctitatis Vestrae, humiliter quae sequuntur exponit:

Praedicta Archisodalitas per Breve s. m. Leonis XIII. *Est nobis expositum*, datum sub die 18 Julii 1879, facultatem obtinuit aggregandi Confraternitates eiusdem nominis in Italia tantum existentes, eisque communicandi Indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentia-

rum relaxationes eidem Archisodalitati concessas, salvo iure Archisodalitatum eiusdem nominis, quae iam canonice apud alias Nationes erectae reperiuntur.

Porro accidit aliquando ut postulationes proveniant ex parte Confraternitatum existentium in locis seu Nationibus, ubi nulla adest talis Nominis Archisodalitas, quare iure gaudeat illas aggregandi. Hinc ne tales Confraternitates priventur tot bonis spiritualibus, humilis Orator facultatem suppliciter postulat, qua aggregare valeat, cum communicatione gratiarum, Confraternitates praedicti nominis canonice erectas, ut dictum est, in locis, seu Nationibus, ubi centralis Archisodalitas non existit.

Insuper quoniam Romana Archisodalitas nullum habet E.mum Cardinalem Protectorem, humillimus Orator rogare audet Sanctitatem Vestram ut praefatam Romanam Archisodalitatem sub Sui immediata protectione suscipere et admittere dignetur, facta Praefecto Generali *pro tempore* Ministrantium Infirmis facultate signandi, nomine Sanctitatis Vestrae, Aggregationis Diplomata.

Et Deus etc.

Ex Audientia SSmi diei 1. Septembris 1905.

SS.mus Dnus Noster Pius Papa Decimus benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces, servatis de iure servandis. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 1. Septembris 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

Secreteria dei Brevi

I.

Indulg. plenaria da lucrarsi per la visita alle Chiese Carmelitane nel dì del B. Franco.

PIVS PP. X

Ad perpetuam rei memoriam.

Ad augendam fidelium religionem animarumque salutem coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac S. Communione

refectis, qui quamlibet ecclesiam vel publicum oratorium Fratrum Ord. B. M. V. de Monte Carmelo tum primi Instituti, tum Excalceatorum, die festo B. Franci, Conf. Carmelit., a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi quotannis devote visitaverint, ibique pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse, misericorditer in Domino concedimus. Non obstantibus contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis alicujas Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die XI Februarii MDCCCCV, Pontificatus Nostri anno secundo.

Alois. Card. Macchi.

II.

Indulgenze concesse pei quindici Martedì precedenti la festa di S. Domenico.

PIUS PP. X.

Ad futuram rei memoriam.

Cum, sicuti accepimus, a fidelibus ac praesertim alumnis Ordinis S. Dominici, piae exercitationes ac supplicationes per quindecim ferias tertias festum S. Patris Legiferi Dominici Confessoris immediate antecedentes fieri soleant; Nos ad augendam fidelium religionem animarumque salutem procurandam coelestibus Ecclesiae thesauris intenti, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, vere poenitentibus et confessis ac Sacra Communione refectis, qui saltem octies piis huiusmodi exercitiis ac supplicationibus vacaverint, et Ecclesiam ubi memorata exercitationes fient devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praeterea fidelibus iisdem corde saltem contritis, qua vice praefatis exercitiis operam impenderint, de numero poenalium dierum in forma Ecclesiae solita

ducentos expungimus. Tandem largimur fidelibus iisdem, si malint, liceat plenaria ac partialibus his indulgentiis functorum vita labes poenasque expiare. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Praesentibus ad decennium tantum valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhibeatur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 7 iunii 1905.

ALOIS. Card. MACCHI
N. MARINI, *Substitutus.*

DEL FALSO MISTICISMO

(Cont. v. Vol. XVII, pag. 217-226)

CAPO II.

DELL' AMOR PURO DI MONS. DI FÉNELON

Venendo ora a parlare dell' *Amor puro*, escogitato da Mons. di Fénelon, e descritto nel suo famoso libro *Explication des Maximes des Saintes*, fa d' uopo cennare *l' esposizione da lui fatta dei varii amori, onde Iddio può amarsi.*

Egli adunque insegna che Dio può amarsi in cinque modi, che sono tanti stati, in cui l' uomo può trovarsi in rispetto all'amor di Dio.

Il primo stato è quello appellato dal Fénelon *de' carnali Giudei*, e consiste nell' amar Dio per solo desiderio di beni temporali.

Il secondo stato, detto *mercenario e di pura concupiscenza*, è riposto nell' amor di Dio, solo come mezzo o strumento della propria felicità.

Il terzo stato, sito nell' *amore di speranza, che non è del tutto mercenario*, consiste nell' amar Dio per sè, cioè per la sua gloria, per la sua bontà; ma principalmente perchè da Dio ne deriva il proprio bene.

Il quarto stato, detto di *carità*, è di coloro che hanno l' amor vero di Dio, commisto però con qualche desiderio del proprio vantaggio; sul quale tuttavia, e sopra ogni altra creatura, si antepone Dio.

Il quinto stato finalmente è di coloro che hanno *l' amor puro*, i quali amano Dio *solamente in sè considerato, senza commistione mercenaria nè di timore nè di speranza.*

Il proprio bene o vantaggio, di cui qui parla il Fénelon, si riferisce alla eterna beatitudine, e però il desiderio di questa, detto da lui *mercenario*, sarebbe l' oggetto della speranza cristiana.

Egli non fa conto dei primi quattro stati di amor divino, perchè *mercenarii* o quasi *mercenarii*. Ammette solamente il quinto, in che consiste la perfezione cristiana. Vuole che Dio si ami solo per sè, per la sua gloria, per la sua bontà; non già per utile nostro, nè temporale nè eterno. Sicchè l' amor puro deve essere senza speranza di beni o temporali o eterni, e senza timore di mali o temporali o eterni. E può avvenire che l' anima sia sottoposta a prove estreme, credendo invincibilmente di essere dalla giustizia di Dio riprovata, e allora avviene la morte mistica, spirando come Gesù sulla croce, il quale fu abbandonato dal Padre. Questo stato di disperazione è solo nella parte inferiore: nella superiore intanto vi regna la carità.

L' errore precipuo nella dottrina del Fénelon consiste nello esagerato concetto della carità e nella esclusione della speranza cristiana, e ancora di altre belle e meritorie virtù. Ed esagerando la carità, senza il presidio della speranza, ne deriva nel fatto la perdita della carità medesima e la disperazione, con tutte le sue funeste conseguenze.

Nelle seguenti proposizioni vedremo lo svolgimento della dottrina del Fénelon, e come e quanto sia essa erronea e pericolosa (1).

Proposizione I.

Datur habitualis status amoris Dei, qui est charitas pura et sine mixtione proprii interesse. Neque timor poenarum neque desiderium remunerationum habent amplius in eo partem. Non amatur amplius Deus propter

(1) L' amor puro di Fénelon ha qualche affinità col quietismo di Molinos, in quanto che colla pretesa morte mistica l'anima, che nella parte inferiore è travagliata da crudele disperazione, nella superiore si abbandona alla dolcezza della carità. Ed è anche affine perchè nel sistema di Fénelon non vi è obbligo di combattere la disperazione. Ciò può preparar la via al quietismo di Molinos, nel quale, mentre nella parte superiore dell' anima si ha perfetto abbandonamento in Dio e dolce riposo, nella inferiore si sperimentano tentazioni gagliarde, a cui non vi è obbligo di resistere. Però la gran differenza che vi ha fra l' uno e l' altro sistema è in ciò che in quello di Molinos possono commettersi impunemente atti turpi e nefandi che sovvertono ogni ordine morale e trascinano le anime alla eterna perdizione; in quello di Fénelon non vi è che una esagerazione della carità, e l' esclusione della virtù della speranza e di altre virtù. La buona fede però di questo illustre Autore, e la prontezza onde condannò esemplarmente i suoi errori, bastano a cancellare questa involontaria macchia dalla sua vita.

meritum, neque propter perfectionem, neque propter felicitatem in eo amandum inveniendam.

Ecco la enunciazione dell' amor puro inventato dal Fénelon. Si dà uno stato abituale di amor di Dio, che consiste nella carità pura e senza commistione d' interesse proprio, ed in cui non ha luogo nè timore di pene, nè desiderio di premii. Non si ama, per esso, Dio affine di acquistar merito o perfezione o qualsivoglia felicità, ma si ama Dio per sè stesso solamente.

Questa proposizione, come qui suona, secondo la censura dei Teologi del S. Officio, deve dirsi *erronea, temeraria, inducens in errores Molinosii, et renovans damnatum dogma Berengarii de Monte Falcone.*

E infatti codesto amore in primo luogo elimina la speranza (consistente nel desiderio dei beni eterni); la quale è virtù anch' essa necessaria. Ecco come insegna il Tridentino Sess. 6, c. 7 *de Iustif.*: " In ipsa iustificatione cum remissione peccatorum haec omnia simul infusa accipit homo per Jesum Christum, cui inseritur: fidem, spem et charitatem. Nam fides, nisi ad eam spes accedat et charitas, neque unit perfecte cum Christo, neque corporis eius vivum membrum efficit. „ Dunque alla carità deve andar sempre congiunta la speranza della eterna retribuzione. E perciò l'Apostolo ha detto (I. Cor. XIII, 7): " Charitas omnia sperat. „

Ma vi ha di più. Codesto amor puro è contrario allo stato presente di viatori. Giacchè lo stato di via non può non avere necessaria relazione con quello di termine, che è la eterna felicità. Se dunque noi siamo qui sulla terra per aspirare a quella beatitudine che dovremo ricevere da Dio, come possiamo noi amar Dio senza nessun rispetto a questo premio che egli ci prepara? Perciò Gesù Cristo medesimo ci sprona a pensare a questo premio ed a rallegrarci di esso (Matth. V, 12): " Gaudete et exultate quoniam merces vestra copiosa est in cœlis. „

Egli è vero che la carità pura è più perfetta della speranza: " Maior horum est charitas; „ ma la speranza dà luogo alla carità e colla carità si perfeziona. Si ascolti l' Angelico (2. 2, q. 17, a. 8): " Spes introducit ad charitatem, in quantum aliquis, sperans remunerari a Deo, accenditur ad amandum Deum. Sed, secundum ordinem perfectionis, charitas prior est naturaliter; et ideo, adveniente charitate, spes perfectior redditur, quia de amicis maxime speramus. Et hoc modo dicit Ambrosius, quod spes est ex charitate. „

E perchè ciò maggiormente si possa intendere, è bene considerare che, amandosi Dio per la sua divina eccellenza, non può non amarsi anche come nostro insigne benefattore, e come rimuneratore dei meriti nostri acquistati colla sua grazia. Giacchè la bontà e la giustizia

e la beneficenza fanno parte degli attributi divini. Se dunque l' amor divino non si voglia monco, ma perfetto, si deve amare Dio, non pure perchè buono in sè, ma sì ancora perchè buono verso di noi e perchè ci ha promessa la vita eterna. E però in S. Giovanni si legge (I Jo. IV, 20): " Nos ergo diligamus Deum, quoniam ipse prius dilexit nos. "

E ancora, la carità, perchè sia compiuta, non può essere scompagnata dalla speranza dei beni eterni; giacchè solo in cielo, godendo Dio, potremo unirci a lui ed amarlo perfettamente. Or chi ama davvero, desidera unirsi all' oggetto amato ed avvanzarsi sempre più nell' amore, e però deve necessariamente desiderare i beni del cielo, senza di cui non può unirsi intimamente a Dio, nè amarlo con perfezione. E però S. Bonaventura ha scritto (L. 3, dist. 26, quaest. 3): " Actus spei praeparat et disponit ad actum charitatis, tamquam ad perfectionem et spiritualis aedificii complementum. Nemo enim diligit aliquod bonum propter se, et super omnia, nisi speret se ad illud perventurum. "

Ma dunque sarebbe illecito l' amor puro, con cui si ama Dio solo per la sua eccellenza, senza nessun riflesso a noi? In sè non sarebbe illecito; ma santo ed altamente meritorio. Anzi non pochi santi lo hanno praticato con frutto (1). Si noti però che se talvolta può emettersi l' *atto* di simile amore, non può dirsi che se ne possa acquistar l' *abito* così, da formare uno *stato* di vita, come vorrebbe Fénelon. Lo stato permanente di simile amore è quello dei beati nel cielo, in cui si è conseguito ciò che si bramava, ed è cessata ogni speranza. Non così però lo stato degli uomini viatori, i quali non veggono Dio, e però non possono amarlo perfettamente; oppressi poi dai mali di questa terra, e tormentati da tentazioni gagliarde, devono desiderare che questi lacci si rompano e che possano finalmente giungere al vero possedimento di Colui che amano. E però devono ripetere col

---

(1) Ecco come scriveva S. Bernardo (Ser. 83 in Cant.): " Amant filii sed de haereditate cogitant, quam dum verentur quoquo modo amittere, ipsum, a quo expectatur haereditas, plus reverentur, minus amant. Suspectus est mihi amor, cui aliud quid adpiscendi spes suffragari videtur.., Purus amor mercenarius non est. " — Ma intendeva parlare di coloro che antepongono l'amor proprio a quello di Dio; non già di coloro che da Dio aspettano, come figliuoli, l' eterna eredità. Infatti altrove scrisse (Ser. 59 in Cant.): " Numquid mercenarium eum quis aestimet, qui paternae inhiat haereditati, eamque toto affectu expetit et expectat; quam nimirum filii mercedem esse, non mercenarii, Propheta testatur? *Cum dederit*, inquit, *dilectis suis somnum, ecce haereditas Domini, filii merces, fructus ventris.* "

Vangelo : " Adveniat regnum tuum ; „ ovvero coll'Apostolo: " Cupio dissolvi et esse cum Christo. „

Proposizione II.

In statu vitae contemplativae, sive unitivae, amittitur omne motivum interessatum timoris et amoris.

Ciò che il Fénelon ha detto dello stato abituale dell' amore, qui dice della vita contemplativa, ovvero unitiva. Tanto in quello, quanto in questa, l' amore vuol esser puro senz' alcun motivo interessato o di timore o di speranza.

Questa proposizione fu qualificata *temeraria, perniciosa, erronea.*

Ed infatti la vita contemplativa od unitiva è vita di maggior perfezione dell' attiva : vuole perciò più perfetti gli elementi intrinseci di questa. Ora elementi proprii della perfezione sono non pur la carità, ma ancora la fede e la speranza : onde l' Apostolo ha detto (Hebr. XI, 6) : " Accedentem ad Deum oportet credere quia est, et quod inquirentibus se remunerator sit. „

Ecco come descrive l'Angelico la vita contemplativa (2.2, q. 180, a. 1): "Vita contemplativa in charitate Dei est, in quantum scilicet aliquis ex dilectione Dei inardescit ad eius pulchritudinem cospiciendam. „ Adunque il desiderio ardente di giungere a vedere la bellezza di Dio è proprio della vita contemplativa.—E S. Agostino così descrive la carità perfetta che si appartiene alla vita unitiva (Tr. 5 in Ep. ad Io.); " Charitas cum ad perfectionem venerit quid dicit ? Mihi vivere Christus est et mori lucrum. „ Chi perciò ama Dio perfettamente arde della brama di goderlo in eterno : esercita perciò anche la speranza.

Che poi anche a chi sia giunto allo stato di contemplazione e di unione sia necessaria talvolta la considerazione delle massime sul paradiso e sull' inferno, lo insegnò S.ª Teresa, la quale, parlando delle dette anime, scrisse (Vita, cap. 15) : " Queste anime talvolta per non far peccati, vedendosi combattute da gagliarde passioni, hanno bisogno di valersi delle prime armi dell' orazione e tornar a pensare che tutto finisce e che vi è cielo ed inferno. „

Adunque non è vero che nello stato della vita contemplativa od unitiva si perde ogni motivo interessato di timore o di amore.

Proposizione III.

Id quod est essentiale in directione animae, est non aliud facere, quam sequi pedetentim gratiam cum intima patientia, praecautione et subtilitate. Oportet se intra hos limites continere ut sinatur Deus agere, et nunquam ad purum amorem ducere, nisi quando Deus per unctionem interiorem incipit aperire cor huic verbo, quod adeo durum est animabus adhuc sibimet affixis, et adeo potest illas scandalizare, aut in perturbationem coniicere.

L' errore precipuo contenuto in questa proposizione consiste nel credere che l' anima, per conseguire l' amor perfetto, non deve operar nulla da sè ; ma deve solo seguire la grazia che per mezzo di una certa unzione interiore comincia a muoverle il cuore a siffatta carità. Onde chi la dirige nello spirito non deve fare altro che osservare siffatto movimento interiore e andar dietro ad esso, dando i consigli opportuni perchè non erri.

Perciò giustamente la proposizione fu detta *erronea, periculosa in praxi, haeresim sapiens, inducensque in phanatismum et molinismum.*

Basta infatti ricordare le proposizioni II, IV e XX del quietismo di Molinos per vedere quanta rassomiglianza corra fra queste e la presente di Fénelon.

Si confuta facilmente con tutti quegli argomenti, onde si dimostra la necessità dell' opera nostra per la via della perfezione. A tutti ha inteso dir G. C. (Matth. XXXII, 37) : " Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et in tota anima tua et in tota mente tua. „ Dobbiamo perciò adoperarci con tutto il cuore, con tutta l' anima, con tutta la mente ad amar Dio ; e nell' amar Dio consiste la perfezione (Ad Colos. V, 14) : " Charitas est vinculum perfectionis. „

Nè si dica che questi sforzi non possiamo farli da noi, ma solo dietro l' impulso della grazia. È vero ciò ; ma è vero altresì che la grazia a ciò necessaria l' abbiamo tutti : " Quae gratia nulli deest ; sed omnibus, quantum in se est, se communicat, „ come dice l' Angelico (In Ep. *ad Hebr.* lect. 3). E poi sono celebri le parole di S. Agostino, fatte proprie dal Tridentino (Sess. 6, c. 11) : " Deus iubendo monet et facere quod possis et petere quod non possis, et adiuvat ut possis. „

Perciò noi, senza bisogno di straordinario aiuto che ci muova e che sensibilmente ci si manifesti nel cuore, dobbiamo cogli aiuti ordinarii e non sensibili, sforzarci di fare opere sante per acquistare la perfetta carità. E guai se si dovesse por mente a questi moti sen-

sibili! oh quante illusioni, specie nelle donne isteriche, si avrebbero a lamentare! (1)

Ecco su tal proposito il bellissimo insegnamento di S. Bernardo che dovrà essere di norma ai direttori non meno che ai penitenti (*Scala Claustral.*) c. 12 (2): " Non debemus nos, quasi Deum tentando, divina praesumere, sed facere quod ad nos pertinet: legere scilicet et meditari in lege Dei, orare ipsum, ut adiuvet infirmitatem nostram, et videat imperfectum nostrum: quod ipse docet nos facere dicens: *Petite et accipietis; quaerite et invenietis; pulsate et aperietur vobis.* „

Falso è dunque l'insegnamento del Fénelon di non far nulla nel cammino della perfezione, ma di osservare solo e di seguire i movimenti della grazia, e che così debba essere guidata l'anima dal proprio direttore. (*Continua*)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

14.

Circa la condonazione sullo stipendio delle messe fondate.

Tizio, cappellano *ad nutum* di messe fondate, fa celebrare ad altri le dette messe; ma dietro sua richiesta, col consenso libero del celebrante, le dà a questo con stipendio minore. Che dire della condotta di Tizio?

Tizio, in forza del decreto *Ut debita*, 19 Maii 1904, deve dare le messe della propria cappellania, coll'intero stipendio (V. pag. 320 di

---

(1) Fa d'uopo evitare due scogli: il semipelagianismo ed il quietismo. I semipelagiani dicono che noi possiamo colle nostre opere e col solo libero arbitrio prevenire la grazia. I quietisti per contrario insegnano che noi dobbiamo prima ricevere la grazia, senza nulla fare anteriormente, e dobbiamo solo seguirla. La dottrina vera si è che la grazia di Dio è necessaria per cominciare, proseguire e compiere qualsivoglia opera salutare, ma questa grazia non è straordinaria e sensibile. E però dobbiamo sforzarci a fare opere sante, supponendo sempre in noi la detta grazia. Se poi Dio benedetto ci si manifesti in modo straordinario e sensibile, allora è necessario esaminare diligentemente se la manifestazione venga proprio da Dio; e conosciutala certamente da Dio fa d'uopo seguirla.

(2) Alcuni non attribuiscono a S. Bernardo questo libro; è però ritenuto di grande autorità.

questo Vol.). Ma qui si chiede se lo stipendio può diminuirsi col consenso libero del celebrante.

Fa d' uopo ricordare che la Costit. *Quanta cura* di Bened. XIV vieta di sminuire lo stipendio delle messe quand' anche, dietro propria richiesta, il sacerdote celebrante consentisse: " Etsi eidem sacerdoti missam celebrati et consentienti, se maioris pretii stipendium seu eleemosynam accepisse indicasset. „ — Ma di quali messe qui si parla? Delle sole messe manuali. Infatti: " Decretum voluerunt (S. Officium et S. C. Conc.) nimirum a quolibet sacerdote stipendio seu eleemosyna maioris pretii pro celebratione missae a quocumque accepta non posse alteri sacerdoti missam huiusmodi celebraturo stipendium seu eleemosynam minoris pretii erogari. „ Le messe *a quocumque acceptae* sono senza dubbio le messe manuali. — Altro poi sono le dette messe manuali che si dànno o si ricevono alla spicciolata; altro le messe beneficiali o di cappellanie o fondate, che sono fisse. Chi riceve le messe da qualsivoglia persona, anche da beneficati o da cappellani, riceve una messa manuale che va soggetta a questo divieto; ma i beneficiati od i cappellani che dànno ad altri le proprie messe non dànno messe manuali. In altri termini, le messe beneficiali o di cappellanie, pei beneficati o pei cappellani, non sono messe manuali; per chi le riceve sì.

Da qui si ricava che le messe fondate, non vanno soggette al divieto speciale fatto dalla Costit. *Quanta cura* di non diminuire lo stipendio, neanco col chiesto consenso del celebrante.

Il Decreto poi *Ut debita*, se agguaglia le messe fondate a quelle manuali quanto al divieto di scemarne lo stipendio, non infligge alle messe fondate il divieto speciale della Costit. *Quanta cura;* onde i cappellani *ad nutum* delle dette messe se le commettono ad altri, devono dare l' intero stipendio. Però non v' è divieto di ritenerne porzione se, dietro loro richiesta, il celebrante *liberamente* consente (v. pag. 32 — 34 di questo Vol.).

15.

Circa il culto vietato a' defunti, morti in fama di santità.

Spesso avviene che ai sepolcri delle persone, morte in fama di santità, accorre il popolo a pregare, si accendono candele, si offrono fiori: Sono proibite queste significazioni di culto? E se si trattasse di venerabili servi di Dio?

Urbano VIII, con decreto del 13 marzo 1625, proibì qualsivoglia

culto pubblico a coloro che siano morti in fama di santità se non siano stati insigniti dell' onore o della beatificazione o della canonizzazione. Anzi con altro decreto 5 luglio 1634, confermando il decreto anteriore, vietò di darsi principio a causa di beatificazione o canonizzazione, sanza che prima siasi provato il non culto con apposito processo.

Ma quale deve dirsi questo culto proibito ? — Vi ha un doppio culto : uno privato e l' altro solenne. Non già il primo, ma il secondo solamente è vietato, come ampiamente dimostra Banedetto XIV nella immortale opera *De Servor. Dei Beatif. et Canoniz.* L. II c. 7, n. 5 seq.

E quando dicesi *culto solenne*, s' intende quello consentito solamente ai Beati ed ai Canonizzati ; sicchè tutto quello che non spetta strettamente a questi, non è vietato.

Il culto adunque proibito è solo quello delle solenni funzioni, della esposizione pubblica delle immagini nelle chiese, delle immagini coi raggi o cogli splendori ecc.

Non è poi vietato nessun altro segno di venerazione che suole talvolta attribuirsi anche ai viventi. Perciò si può collocare il cadavere in sepolcro speciale e ancora in luogo più alto ed eminente (Bened. XIV l. c. cap, 12, n. 14) ; lo si può visitare anche da torme di popolo ; si possono le genti prostrare innanzi ad esso ; possono rivolgersi preghiere e suppliche ; possono accendersi innanzi ad esso lumi e candele ; lo si può adornare con fiori o altri doni ; possono ancora portarsi tabelle votive, purchè non si espongano in pubblico.

Tutte queste cose dimostra da suo pari Bened. XIV nel luogo cit. cap. 7 e 12, e fa sue le parole di Francesco Penia, uditore di Rota, in un suo scritto per S. Filippo Neri, il quale dice : " Quamvis pro sancto nondum canonizato non liceat solemne officium decantare, nec solemnes preces fundere ; non tamen videtur generaliter prohibitum, nec fortasse expediret generaliter prohibere ne in publico etiam quisquam posset cereos accendere in honorem illius quem putat sanctum : quia ex hoc tepesceret devotio, et illius viri, qui fortasse sanctus est et cum Deo regnat, gloria occultaretur, et impediretur aliquod bonum praesens vel futurum. „ E segue a dire che questi segni di privata venerazione sono anche necessarii per fornire la prova della fama di santità che ha sempre goduto il servo di Dio. E conchiude : " Nisi ista praecederent et praemitterentur, difficulter quisquam posset canonizari ; cum ex his omnibus argumenta petantur ad patefaciendam illius boni viri sanctitatem, quae alias penitus occultaretur. „

Lungi adunque di proibire siffatti segni di venerazione, è bene ed anzi è necessario che vi siano.

QUESITI

con brevissime risposte

71. *Se un sacerdote possa confessarsi non col confessore assegnato pel clero.*

D. In B. il Vescovo ha assegnato un confessore per tutto il clero. Può un sacerdote confessarsi con altro confessore?

R. Può, se pure il Vescovo non abbia tolta agli altri confessori la facoltà di assolvere i sacerdoti. In questo caso chi ne abbia bisogno può ottenere dal Vescovo stesso o dalla S. Penitenzieria la facoltà di confessarsi con altro sacerdote; ovvero, uscendo dal proprio luogo, può confessarsi con chi sia approvato anche pei sacerdoti (1).

72. *Della sostituzione alla Dignità nelle Collegiate.*

D. Nella dioc. di B. trovasi una Collegiata con tre Dignità. Or si chiede: Nelle funzioni sacre, assente o impedita la prima Dignità, succede la seconda e così di seguito; ovvero, impedita la prima Dignità, succede il canonico seniore?

R. Il Decreto generale della S. C. de' Riti 9 luglio 1905, n. 3865, n. I prescrive per le Cattedrali che nelle solennità, impedito il Vescovo, " prima Dignitas sacrum celebret et ufficium agat...; et, ea impedita vel absente, succedat secunda Dignitas, et secunda impedita, tertia, et omnibus Dignitatibus impeditis vel absentibus, primus canonicorum id exsequatur; et sic per ordinem successive. „

Per le Collegiate poi, n. II, dice: "Omnia vero supradicta in Ecclesiis etiam Collegiatis debita proportione servanda esse: ita quidem, ut, impedita vel absente prima vel unica Dignitate, officium ad canonicum seniorem, non ad hebdomadarium iure pertineat, nisi consuetudo contraria allegari queat: nunquam vero ad parochum deputatum vel substitutum. „ — Parrebbe dunque che per le Collegiate, nelle solennità, impedita la sola prima Dignità, dovrebbe subentrare il canonico anziano. Però si vuol riflettere che il decreto dice: " Omnia supradicta (pro Ecclesiis Cathedralibus) debita proportione in Ecclesiis etiam Collegiatis servanda esse. „ Onde anche nelle Chiese Collegiate, quando vi siano più Dignità, impedita la prima, dovrà funzionare la seconda, e così di seguito. Che se il decreto dice: " impedita prima vel unica Dignitate officium ad canonicum seniorem spectabit, „ si è che, d' ordinario, nelle Collegiate ritrovasi una sola Dignità.

73. *Circa le messe annesse ai capitoli.*

D. L' art. 15.° del decreto *Ut debita*, 11 maggio 1904, permette che il beneficiato possa far celebrare da altri le messe perpetue *beneficiis adnexae* con lo stipendio tassato per le messe manuali. Debbono così considerarsi quei legati di messe che il capitolo accetta in qualunque tempo e che va

(1) Si noti che questo caso non ha che fare colla quistione sull' assoluzione dei riservati pei pellegrini.

diviso fra tutti i capitolari ? Ovvero queste messe devono considerarsi come quelle messe *in parroeciis aliisque ecclesiis fundatis*, che debbono farsi celebrare coll' intero stipendio ?

R. Quando un capitolo accetta, con debita licenza, un legato di messe perpetue, queste *eo ipso* sono annesse ai beneficii del capitolo, facendo parte della sua massa e impinguando così le prebende beneficiali. Non si debbono considerare perciò come messe fondate in qualche chiesa od in altro luogo pio. Perciò *in Aliphana* 19 dec 1904 la S. C. del Conc. dichiarò : " Habendas esse ad instar manualium missas quae ex onere perpetuo inhaerent ecclesiae, monasterio, confraternitatibus aut locis piis quibuscumque „ (*Mon. Eccl.*, Vol. XVI, p. 488), dove non si fa per nulla menzione de' Capitoli o dei beneficiati.

74. *Circa le messe annesse ai beneficii curati.*

D. Che deve dirsi delle messe annesse ai beneficii curati, per mezzo di legati perpetui, fatti al parroco ? Debbono almeno queste considerarsi come le messe perpetue, fondate nelle parrocchie ?

R. Altro sono le messe perpetue fondate nelle parrocchie ; altro i legati fatti ai parroci. Le prime sono inerenti alle chiese parrocchiali ; le seconde ai beneficii parrocchiali. Le elemosine delle prime perciò si suppongono deputate tutte in beneficio del celebrante. Le elemosine delle seconde, si suppongono deputate tutte in beneficio della congrua parrocchiale. Perciò le prime debbono farsi celebrare colla intera elemosina. Le seconde possono farsi celebrare colla elemosina propria della diocesi del parroco.

75. *Circa l' uso della stola e dell' assistenza, nei parroci, fuori le funzioni parrocchiali.*

D. In S. trovansi due chiese parrocchiali ed una ricettizia : i parroci fanno parte della ricettizia. Si chiede : 1.° I parroci sono tenuti alle funsizioni della ricettizia ed a compiere l'officio di ministri assistenti ? — 2.° Possono i parroci in tutte le funzioni della ricettizia tener la stola ?

R. Al 1.° Se i parroci non sono esentati o da statuto speciale o da consuetudine, sono tenuti alle funzioni della ricettizia ed a compiere l' officio di ministri assistenti : l' officio di parroco infatti, se reca superiorità sulla propria chiesa parrocchiale, non ne reca in altra chiesa estranea.

Al 2.° Quanto all' uso della stola nel parroco fuori delle funzioni parrocchiali, la giurisprudenza canonica è fluttuante. La S. C. dei Riti infatti alcune volte ha proibito ai parroci di assistere colla stola a funzioni di chiesa estranea, come *in Monopolitana* 3 dec. 1672, n. 1456 : " An licet parochis extra proprium sacerdotale officium deferre stolam ? — Resp. : Non licere in casu parochis deferre stolam. „ — Altre volte l' ha consentito, come *in Bituntina* 21 aug. 1688, ad 1, n. 1977 : " An in functionibus non parochialibus, et praecipue in processionibus et choro, liceat parochis deferre stolam ? — Resp. : Affirmative, nempe parochis licere deferre stolam. „ — Posto ciò, si può seguire la consuetudine di ciascun luogo.

76. *Circa l'* Alleluja *nella novena di Pentecoste.*

D. Nella novena di Pentecoste suolsi cantare l' inno *Veni Creator ;* in

fine di esso ai versetti *Emitte* e *Renovabis* fa d' uopo aggiungere l' *Alleluja*? — Ovverro sarà meglio, dopo il *Veni Creator*, cantar subito il *Tantum ergo* coll' *Alleluja* nei versetti *Panem de cœlo* ed *Omnem delectamentum*, e dopo l' orazione *Deus qui nobis* aggiungere *sub una conclusione* l' altra dello Spirito Santo?

R. Nel tempo pasquale l' *Alleluja* deve dirsi nelle sole orazioni liturgiche, specie dell' officio e della messa; non già in antifone o versetti che si dicono in altra occasione. Così la S. C. de' Riti *Decreta* 13 febr. 1666 ad 6, n. 1334 ed *in Lincien.* 6 febr. 1892 ad 18, n. 3764 (v. *Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 377). Nel caso perciò i versetti dell' inno *Veni Creator*, dicendosi in funzione non liturgica, non hanno l' *Alleluja*.

Si possono anche omettere i versetti del detto inno, e intonare subito dopo il *Tantum ergo*, aggiungendo poi *sub unica conclusione* l' orazione dello Spirito Santo a quella del SS. Sacramento, siccome suol praticarsi in simili occasioni anche in Roma.

77. *Sull' aggio per amministrazione di pii legati.*

D. Da circa 30 anni furono fondate presso il Capitolo di N. delle cappellanie a favore dei chierici privi di sacro patrimonio, col diritto al Capitolo delle nomine e della celebrazione delle messe nelle vacanze. Ora il Capitolo pretende dagl' investiti il 2 % sulla rendita lorda per aggio di amministrazione: gli compete?

R. L' aggio di amministrazione può competere quando trattasi di semplice deposito, in cui non v' ha nessun diritto o lucro del depositario. Or nel caso non trattasi di ciò, ma di un quasi-contratto tra il fondatore dei legati ed il Capitolo, col quale il primo affidavagli l' amministrazione dei legati con quei diritti di cui sopra, ed il secondo accettava, promettendone l' adempimento. Il Capitolo adunque deve, come per l' addietro, amministrare i legati, senza nessuna pretensione di aggio, contento solo di quei diritti che gli vengono dal fondatore.

78. *Se e come un Canonico onorario possa sostituire un canonico prebendato infermo.*

D. Nel Capitolo cattedrale di A., oltre i canonici riconosciuti dal Governo italiano, colla venia della S. Sede e col consenso del Capitolo medesimo, si sono costituiti altri sei canonici onorarii, cioè quattro diaconi e due suddiaconi per le assistenze al Vescovo; i quali canonici onorarii partecipano ai soli avventizii con un terzo di meno dei prebendati presbiteri. Ciò posto, Tizio canonico onorario supplisce *in omnibus*, anche nelle fallenze, Sempronio canonico prebendato infermo. Si chiede: 1.° Può Tizio fare da capocoro, quando quest' officio sarebbe spettato a Sempronio? — 2.° Nelle distribuzioni avventizie quali distribuzioni deve ricevere, quelle di presbitero o quelle di diacono?

R. Innanzi tutto diciamo che, se trattasi di semplici canonici onorarii, questi non possono supplire i prebendati; giacchè i canonici onorarii non sono veri canonici, ed è prescritto che il sostituente deve essere della stessa qualità del sostituto (Barbosa *De canon.* c. 31, n. 61; Garcia *De benef.* P. III,

c. n. 496). Diciamo inoltre che un canonico infermo, quando la infermità è vera, non ha bisogno di sostituzione.

Ma forse nel caso non trattasi di semplici canonici onorarii; sibbene di canonici statutarii, cui siano stati conferiti quei beneficii che sono stati confiscati da Governo. Se così è, possiamo rispondere ai quesiti come segue:

Al 1.° Non può Tizio fare da capocoro, giacchè la sostituzione è solo per gli oneri, non per gli onori. Tizio deve sostituire dal luogo che a lui spetta nel coro.

Al 2.° Tizio, sostituendo Sempronio, può ricevere le distribuzioni dovute a Sempronio: ha l'obbligo però di rimetterle a Sempronio, se pure questi non creda di farne un dono a Tizio. — Si avverta intanto che Tizio può sostituire Sempronio, solo nel caso che Tizio non sia tenuto al coro; altrimenti egli non può percepire insieme gli emolumenti proprii e quelli di Sempronio.

79. *Circa il cambio di messe per altri oggetti.*

D. Tizio, non libraio nè amministratore di giornali, ha molti libri ed oggetti che non gli sono necessarii: potrebbe darli per messe a sacerdoti che li accettino senza incorrere nelle pene del decreto *Ut debita?*

R. Fa d'uopo distinguere: Se Tizio fa celebrare messe proprie, cioè messe di sua personale devozione, può dare, invece del danaro, altri oggetti che siano accettati da' sacerdoti celebranti; giacchè il decreto *Ut debita* non riguarda messe proprie, ma le messe commesse da altri, e quelle che sono o per oneri di beneficii o di cappellanie o di legati, le quali si dànno a celebrare.

Se poi fa celebrare messe di altri, fa d'uopo vedere se osta l'art. 10.° del detto decreto, che dice: " Ideoque libros, sacra utensilia vel quaslibet alias res vendere aut emere, et associationes (ubi vocant) cum diariis et ephemeridibus inire ope missarum nefas esse atque omnino prohiberi. „ Qui dunque si vieta di vendere o comprare libri, sacri utensili o qualsivoglia altra cosa per mezzo di messe. Quando adunque non si vende nè si compra oggetti nè si fanno associazioni di giornali per mezzo di messe, non si offende questo divieto. Dare perciò qualche volta un oggetto invece del danaro, quando non si tratta di venditori, non sarebbe qui proibito. Anzi, trattandosi pure di venditori, non sarebbe ciò neanche proibito quando si voglia dare oggetti, invece dello stipendio, per messe già celebrate, purchè però *id in usum et habitudinem non cedat et in subsidium alicuius commercii non vergat*, secondo il cit. Art. 10.

80. *Il confessore, non già il cappellano, ha diritto sulla chiesa delle monache.*

D. Sorge contesa fra il confessore ed il cappellano della chiesa delle monache di P. sul diritto alla detta chiesa; e però chiedono: 1.° Chi dei due ha potestà di ordinare e di celebrare le sacre funzioni? — 2.° Chi dei due deve porgere l'aspersorio al Vescovo che entra in quella chiesa? — 3.° Chi dei due insomma è superiore della chiesa?

R. Possiamo rispondere a tutti e tre i quesiti con dire che non al cap-

pellano, ma al confessore spetta il diritto di regolare l' amministrazione della chiesa delle monache. La ragione si è che il confessore è considerato come il parroco nel monastero; e però ha nella sua chiesa il diritto medesimo che ha il parroco alla sua chiesa parrocchiale. Si ascolti il Ferraris (v. *Moniales*, art. 1, n. 61): " Confessarius monialium, licet non vocetur parochus, in re tamen est parochus „. E perciò al confessore si attribuisce il diritto di fare l' esequie delle monache defunte (v. nostre *Cosultaz. Canon.* Cons. XX, Vol. II pag. 132 ediz. II).

Quanto poi al diritto di porgere al Vescovo l' aspersorio, abbiamo un decreto della S. C. de' Riti *in Civit. Castelli*, 16 ian. 1677, n. 1587, in cui sta detto: " Ius deferendi aspersorium, crucem ad deosculandam, navicellam et incensum Episcopo Civitatis Castelli in actu visitationis et in ingressu ecclesiarum monialium, spectare ad confessarios praedictarum ecclesiarum. „ Dunque la superiorità sulle chiese delle monache spetta al confessore.

BIBLIOGRAFIA

Hergenröther Card. Giuseppe — Storia Universale della Chiesa. Quarta ediz., rifusa da Mons. G. P. Kirsch prof. all' Università di Friburgo. Prima traduzione italiana del p. Enrico Rosa S. J. — Firenze, Libr. editr. Fiorentina, 1905. I primi quattro volumi in 8.° gr. di pagg. XXXII, 400; XXIV, 470; XX, 415; XXIII, 494.

Il nome del Card. Hergenröther era celebre già per opere eruditissime di teologia e di storia, quando per invito del benemerito editore B. Herder assunse il compito di questa Storia universale della Chiesa, e potè assolverlo con alta ed indiscutibile competenza, come quegli che avea fatti studii speciali sulle cose di oriente e di occidente ed in molte e svariate opere aveva invittamente confutato il Döllinger e gli altri refrattarii della Germania. Questa Storia universale della Chiesa fu elaborata sopra fonti autentici e dietro il risultato dei profondi e recenti studii critici che correggono molti antichi errori, di cui si veggono piene le anteriori storie; e però da questo lato può dirsi veramente originale. Va divisa nei tre grandi evi: *antico, medio* e *moderno;* il primo dalla fondazione della Chiesa fino al concilio trullano nel 692; il secondo dall' alleanza ed unione della Chiesa con gli stati romano-germanici fino al concilio universale di Trento; il terzo dal concilio di Trento fino al presente. Ma l' editore Mons. Kirsch l' ha sfrondata delle soverchie quistioni storiche che si leggevano nelle prime edizioni e che ora non hanno molto interesse, illustrando invece con maggiori particolari la vita e le opere di alcuni Vescovi e Dottori più celebri. La trattazione poi schematica dell' Autore, onde ciascuno dei grandi periodi era diviso in tre capi: 1.° *Storia esterna* — 2.° *Eresie e svolgimento della dottrina* — 3.° *Costituzione, culto e letteratura* — è stato anche un po' modificato dall'Editore, il quale ha divisa la materia tutta in parti o sezioni più brevi, corrispondenti ciascuno ad un periodo di tempo segnalato per qualche notabile avvenimento.

Così riesce assai più facile formare un concetto pieno di tutte insieme le condizioni della Chiesa in ciascun' epoca determinata. Note infine copiose ed erudite, e per ogni capo una esatta bibliografia di fonti e di trattatisti dànno adito a chi voglia approfondire i fatti narrati colle controversie che ad essi hanno attinenza.

Non ha dubbio che una storia di tal fatta era un bisogno, non pure per gli studiosi, ma per ogni ecclesiastico, ed anzi per qualsivoglia vero cattolico, giacchè ogni buon figliuolo della Chiesa deve voler conoscere gli avvenimenti della madre, che appartengono a lui come proprii. Perciò quest' opera fin dal suo primo apparire destò plausi generali, da parte anche di coloro che militano in campo avverso. La diffusione amplissima di essa e le ricerche continue ne dimostrano la importanza; e noi dobbiamo gratitudine all' egregio traduttore che, senza discapito del senso genuino del testo originale tedesco, è riuscito a farla gustare agli Italiani in buona lingua volgare. Bastino questi cenni perchè ognuno conosca il grande interesse e la grande utilità di possederla e di svolgerla attentamente. — L' opera sarà di sette volumi, del prezzo di L. 6 ciascuno. Chi ne faccia domanda prima della intera pubblicazione, avrà lo sconto del 20 °/o. Rivolgersi alla *Libreria editrice Fiorentina* in Firenze, via del Corso, 3.

Padovani Antonio — I Salmi, secondo l' Ebraico e la Volgata, interpretati dal can. dott. Antonio Padovani, Vicario generale di Cremona ecc., con prefazione di Mons. Geremia Bonomelli e una lettera del p. R. Cornely — Tomo I— Cremona, E. Maffezzoni libr. ed. 1905 — In 16,° di pag. 334.

È il primo volume di un' opera che dovrebbe star sempre in mano del sacerdote. Chi più di questo infatti ogni giorno ha sulle labbra i salmi della officiatura? Chi più di questo ha occasione continua di ripeterne i versetti o nella predicazione, o nei familiari discorsi, o nell' amministrazione dei Sacramenti? Eppure quanti, anche dei più colti in altre discipline, conoscono il vero significato dei salmi; di quest' inni meravigliosi, con cui la creatura si slancia verso il Creatore, e ne riconosce e ne loda la grandezza, e lo ringrazia, e lo supplica di aiuto? E non è una vergogna ignorare ciò che la Chiesa ci mette in bocca sempre, pel culto quotidiano a Dio e per efficace ammaestramento degli uomini? — È vero che i salmi in generale non sono di facile intendimento, sì per le circostanze particolari onde furono composti e sì per le notevoli discrepanze fra la volgata ed il testo ebraico. Ma perciò fa d' uopo ricorrere a coloro che spesero tempo ed ingegno a dichiararne il senso ed a renderlo intelligibile. E noi tributiamo ampia lode a Mons. Padovani, chiaro per altre opere scritturali commendatissime, il quale, dopo una dotta ed ampia introduzione, dà nell' annunziato volume la interpretazione esatta dei primi cinquanta salmi, raffrontando la volgata col testo ebraico e facendo sparire quelle oscurità che nella volgata fanno spesso fraintendere il vero significato. La sua interpretazione è solo letterale; e basta saper questa perchè possa poi facilmente dedursene la mistica. Ed egli si avvale non pure degli antichi studii de' SS. Padri e degl' interpreti; ma sì ancora dei lavori dei moderni esegeti, dai quali prende ciò che vi ha di sodo e di dimostrato, ripudiando le fantasticherie importate a noi, con gravissimo danno della vera dottrina, dai protestanti e dagl' increduli. È lavoro questo degno di alta commendazione, che fa desiderarne vivamente la con-

tinuazione e la fine. — Questo primo volume costa L. 3 presso Enrico Maffezzoni libr. edit. a Cremona.

Passivich P. Antonio, S. I. — Milizia Nuova di cattolici italiani — Roma, *Civiltà Cattolica*, 1905 — In 16.° di pag 336.

Contiene dieci articoli, già comparsi sulla *Civiltà Cattolica*, sulla riorganizzazione delle forze cattoliche in Italia. Oltre una prefazione, in cui si rende ragione di questa nuova pubblicazione, un accurato indice analitico e parecchie note illustrative, il ch. Autore pubblica in questo libro, a maniera di preambolo, l'art. della *Civiltà Cattolica*: " I Cattolici Italiani e le elezioni politiche „ (quad. del 3 dic. 1904) e l'ª Enciclica pontificia dell' 11 giugno 1905 in appendice, per offrire ai suoi lettori quasi il punto di partenza ed il termine del nuovo assetto che è per prendere l' azione cattolica in Italia. Il titolo poi di *Milizia nuova* non è un espediente rettorico, ma ritrae fedelmente e felicemente il concetto dell' Autore e lo scopo del libro. In esso troveranno i lettori un aiuto efficace e sicuro per orientarsi intorno al nuovo ordinamento dell' azione cattolica e cooperare a renderlo fecondo di frutti salutari per il bene della Chiesa e della patria. Il libro adunque si raccomanda da sè, tanta è la sua importanza e la sua efficacia.—Il prezzo modicissimo per facilitarne la diffusione, è solo di L. 1,10 presso l' Amm. della Civiltà Catt., Roma, Ripetta, 246.

CRONACA GOVERNATIVA

Delle parrocchie conventuali — Difetta di motivazione la sentenza, la quale respinge varie domande subordinate, solo perchè afferma senza dimostrarla una circostanza di fatto contestata.

Non può concepirsi una parrocchia conventuale senza la dote e la congrua del parroco ed il Fondo Culto ha l' obbligo di provvedere alla vita della parrocchia che in origine si trovava annessa ad ordine conventuale colpito dalle leggi di soppressione. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 18 agost. 1903— Parr. di S. Angelo in Anagni, Demanio e Fondo p. c.) *(La Corte Supr. di R.* anno 28, p. 464).

Distinzione fra i beni del parroco e della chiesa — Non occorre una motivazione esplicita e basta invece che implicitamente il magistrato ne abbia rassegnato la ragione, per escludere l' invocato intervento di un terzo.

Devono distinguersi per gli effetti della conversione i beni che costituiscono la dote del beneficio parrocchiale, il cui godimento spetta al sacerdote investito di tal beneficio, dai beni che la chiesa parrocchiale può godere come suo patrimonio, le cui rendite debbono erogarsi nei servizi di culto e nelle altre opere cui siano addette. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 4 magg. 1903—Mazzei ed Amm. del Fondo p. c.) *(La Corte Supr. di R.* l. c. p. 467).

Gli oneri specifici, gravanti sul fondo pel culto, sono doverosi e imprescrittibili — Qualora si agisca contro il Fondo culto, per otte-

nere la celebrazione delle messe disposte dal fondatore, non può il convenuto eccepire la prescrizione, non essendo il Fondo culto un assegnatario o devolutario *ex lege* della proprietà dei beni destinati a costituirne il patrimonio.

Gli oneri inerenti ai beni, di cui all' art. 28 della legge 7 luglio 1886, non sono soltanto quelli di natura civile costituenti debiti degli enti soppressi in favore dei terzi, ma eziandio i pesi religiosi di celebrazione di messe ed altre funzioni sacre imposti dalle pie fondazioni, gravanti perciò anch' essi sui beni, pesi ai quali il Fondo pel culto deve adempiere in forma specifica quando vi sia nei terzi un diritto perfetto e civilmente ripetibile (1). (Cassaz. di Roma, 9 genn. 1904 — Fondo culto e Piola) (*La Corte Supr. di Roma*, giur. spec. anno XXIX, p. 9).

(1) Richiamiamo l' attenzione di questa importante decisione, la quale è contraria ad altre, riportate e da riportarsi anche da noi, che assolvono il fondo pel culto dall' obbligo degli oneri specifici.

La Cassazione di Roma, a sezioni riunite, ha qui sancito innanzi tutto che gli oneri specifici, p. e. le messe gravanti sui beni incamerati, non sono prescrittibili:

a) Perchè il Fondo pel culto non è assegnatario o devolutario di tali beni: assegnatario e devolutario è il Demanio dello stato, come si rileva dagli art. 11 della legge 7 luglio 1866 e 2 della legge 15 agosto 1867.

b) Perchè l' adempimento degli obblighi è imposto dalla legge, e contro la legge non si prescrive.

c) Perchè trattasi di leggi che ebbero per iscopo non di arricchire il Demanio, ma di estinguere la manomorta che non ha che fare coll' adempimento dei pesi.

Ha sancito inoltre che il Fondo pel culto ha l' obbligo di adempiere i pesi inerenti ai beni incamerati dal Demanio in forma specifica:

a) Perchè i detti oneri (di cui è parola all' art. 28 della legge 7 luglio 1866 ed all' art. 22 della legge 15 agosto 1867) non sono quelli solamente di natura civile costituenti debiti (*aes alienum*) in favore dei terzi, ma eziandio pesi religiosi di celebrazioni di messe ed altre funzioni sacre imposti sulle pie fondazioni.

b) Perchè questi pesi devono adempiersi dal Fondo pel culto quando vi sia nei terzi un diritto perfetto e civilmente ripetibile; p. e. quando i detti pesi siano assegnati a qualche chiesa, il cui parroco ha diritto di reclamarli.

c) Perchè colui che in base ad un titolo legalmente valido ha diritto di pretendere da altri l' esecuzione di un' obbligazione, ha facoltà di esigere che l' obbligazione stessa venga prestata con quelle modalità e condizioni che sono stabiliti dal titolo originario.

d) Perchè le leggi 19 maggio 1855, 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, come si dimostra dalle discussioni parlamentari, non intesero sopprimere i pesi di qualsivoglia natura o materiale o morale, inerenti ai beni degli enti che si sopprimevano.

e) Perchè l' art. 5 ha la clausola: " salvo l' adempimento dei pesi sì e come di diritto „; la quale clausola vale non solo pei patroni, ma ancora pel Fondo culto.

f) Non vale eccepire che nell' art. 4 sta detto: " I privilegii e le ipoteche

Congrue parrocchiali dovute dal Fondo pel culto — L' onere della congrua parrocchiale gravante ai comuni delle provincie meridionali passò, in virtù della legge 14 luglio 1887, nel Fondo Culto solamente per quelle congrue che trassero origine da abolite decime. (Cassaz. di Roma, giur. spec. — Comune di Poggiamarino, Fondo culto e Tervolino) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 19).

Tassa 30% sul patrimonio mobiliare — Ai sensi dell' art. 18 della legge 15 agosto 1867 la tassa straordinaria del 30% grava su tutto il patrimonio ecclesiastico, sia immobiliare, sia mobiliare, ed è applicabile tanto agli enti soppressi quanto ai conservati. (Cassaz. di Roma, giur. spec. 28 genn. 1904 — Demanio e Sagrestia magg. della Cattedrale di Napoli). (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 51).

Il Fondo pel culto è tenuto solo agli oneri richiesti da un vero e proprio diritto civile — L' amministrazione del Fondo pel culto non ha obbligo di adempiere, nella forma prescritta dalle tavole di fondazione degli enti ecclesiastici soppressi, agli oneri religiosi che costituivano la finalità degli enti medesimi, eccettuato il caso, in cui l' adempimento di quegli oneri sia richiesto in forza di un vero e proprio diritto civile, non già per semplici interessi morali o religiosi. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 18 apr. 1904 — Fondo culto e Fabbric. parr. di Trecate) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. p. 63).

— Il Fondo pel Culto non ha l' obbligo di adempiere in forma specifica gli oneri di culto che gravavano gli enti soppressi, eccetto quando corrispondano ad un diritto perfetto esperibile in giudizio da terzi (Cassaz. di Roma, giur. spec. 13 apr. 1904 — Fondo culto e Fabbriceria parr. di Cannobio) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 92).

— Il Fondo culto non ha obbigo di adempiere in modo specifico gli oneri di culto inerenti alle soppresse cappellanie (1). (Cassaz. di Roma, giur. spec., — Fondo culto e Fabbric. parr. di Trecate) (*La Corte Supr. di R.* l. c.)

Fondazione di messe anche parrocchiali per sè stante — È giudizio incensurabile quello del magistrato di merito, il quale si convinca, interpretando il testamento, che il fondatore volle dar vita ad una fondazione per sè stante e chiamò la fabbriceria solamente come esecutrice te-

---

iscritti per garantire l' adempimento degli oneri annessi alla fondazione s' intenderanno di pien diritto cessare da ogni effetto. „ Imperocchè ciò fu detto per la ragione che gli oneri annessi alla fondazione erano trasferiti sulla pubblica rendita.

g) Nè vale far ricorso alla legge 4 giugno 1899, con cui si assegnano ai municipii le rendite eccedenti delle chiese ricettizie, esimendo i comuni dall' adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite. Imperocchè ivi si dichiara che devono esserne esenti i comuni come n' è esente il Fondo pel culto, il quale è nondimeno obbligato ai pesi specifici quando vi sia nei terzi un diritto perfetto e civilmente ripetibile.

(1) Fa meraviglia come la Cassazione di Roma possa sostenere qui un principio del tutto opposto a quello sostenuto sapientemente il 9 gennaio 1904, (come si è visto sopra) appena tre mesi innanzi!

stamentaria ad amministrare le rendite dei beni destinati alla celebrazione delle messe; nè contro questa interpretazione può obbiettarsi che si dispose indirettamente un vantaggio a pro del parroco provvedendosi col legato alla celebrazione della messa curata. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 20 febbr. 1904 — Fabbric. di Lunghezzano e Demanio) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 95).

Elemosine soggette a tassa di ricchezza mobile — Le elemosine e spontanee offerte che dai fedeli si sogliono fare alle fabbricerie parrocchiali, alle chiese ed agli oratorii, costituiscono un vero reddito o provento soggetto alla tassa di ricchezza mobile. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 2 febbr. 1904 — Fabbriceria di Sandrigo e Finanza) *(La Corte Supr.* l. c. p. 172).

Prescrizione quinquennale quando non efficace — La prescrizione quinquennale in ordine ai beni indemaniati ed ai loro possessori, ai sensi degli art. 3 e 21 del Decreto Valerio per le Marche del 3 gennaio 1861, non ha effetto in confronto coi possessori noti e non chiamati a prestare in tempo utile il loro contraddittorio, cioè nel tempo dell' inventario. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 20 febbr. 1904 — Mons. del Frate e Fondo Culto) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 181).

Cappellania, benchè non sempre coadiutorale, pur non è soppressa — Qualora sia stata istituita una cappellania coll' obbligo della coadiuvazione al parroco e sia stata nel contempo disposta la sospensione dell' obbligo della coadiuvazione durante la vita del fratello e dei nipoti del fondatore ove essi avessero ottenuto il godimento della cappellania, deve cessare la sospensione e deve tornare a rivivere l' onere della coadiuvazione colla morte dei mentovati parenti del fondatore; e però la cappellania come coadiutorale non è soppressa. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 10 mar. 1904 — Cerolini e Grassetti) *(La Corte Supr. di R.* l. c. p. 190).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1905)

Pellegrinaggi al Vaticano — Il 17 u. s. nella Sala Regia il S. Padre ricevè un numeroso pellegrinaggio francese, guidato dal Vicario generale dell' Archidiocesi di Parigi. E nel 31 detto nella stessa Sala furono ricevuti circa 400 componenti il pellegrinaggio operaio francese, diretto dal Comm. Harmel, e preseduto da Mons. Vescovo di Périgueux. Erano accompagnati da diversi Prelati, Vicarii Apostolici ed illustri personaggi.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato il R.mo P. Domenico Pasqualigo, dei Predicatori, Vice-commissario della S. R. U. Inquisizione, ed il R. P. Giovanni Lottini, anche dei Predicatori, primo compagno di Mons. Commissario, e Consultore della stessa Congregazione. Con altro biglietto ha nominato l' E.mo Card. Sebastiano Martinelli Protettore delle Suore Agostiniane di Caprarola, Diocesi di Civita Castellana: con altro il R.mo P. Lorenzo Ianssens secondo Segre-

tario della Pontificia Commissione per gli Studii Biblici: e con un altro il R.mo P. Agostino Molini Consultore della detta Commissione degli Studii Biblici.

Il Centenario del martirio di S. Gennaro — Il 19 u. s. con grandissima e straordinaria solennità si celebrò a Napoli il XVI centenario del martirio di S. Gennaro, patrono della città. Nel Duomo i primi Vesperi ebbero luogo alla presenza del Card. Arcivescovo, dopo i quali con immensa gioia del popolo avvenne la totale liquefazione del sangue. Assistevano al miracolo ad alle funzioni religiose i Duchi d' Aosta con religioso raccoglimento, e durante l' ottavario pontificarono Vescovi di diverse diocesi italiane e chiarissimi oratori lodarono Il Santo con forbiti discorsi. Le feste popolari, alle quali accorse una fiumana gente, riuscirono splendide, con illuminazioni nelle case e nelle strade, accensioni di macchine pirotecniche e musiche.

Per le associazioni cattoliche in Italia — Il 15 u. s. si riunirono a Milano i Signori Medolago, Pericoli e Toniolo per discutere gli schemi degli Statuti per le Associazioni cattoliche, giusta le istruzioni del S. Padre. Compilati i detti schemi, furono trasmessi alle Associazioni perchè dicano su di essi il loro parere.

Elezione del Superiore Generale dei Somaschi — Nella Casa della Procura dei Padri Somaschi dal Capitolo generale dell' Ordine è stato eletto il R.mo P. Lorenzo Pacifici, in sostituzione del P. Lorenzo Cossa.

Gara di carità per la Calabria, nell' Italia e nell' estero — Lo orribile terremoto delle Calabrie ha devastato oltre trecento comuni; ma ha destato da per tutto una gara di carità edificantissima. I Vescovi delle diocesi colpite primeggiano colla loro operosità e col loro zelo. Personaggi cospicui e commissioni svariati, preceduti dal Re Vittorio Emanuele, girano pei luoghi del disastro, recando aiuti. Il S. Padre pel primo, e poi Vescovi e Sovrani e principi ed associazioni private di ogni luogo, e corpi morali, e la stampa di qualsivoglia colore dell' Italia e dell'estero mandano copiosi soccorsi in danaro ed in generi, che però non bastano ai bisogni più urgenti di tante popolazioni ammiserite. Gli orfanelli in grandissimo numero sono stati collocati, per opera di religiosi e di pie persone, in istituti di educazione.

Cardinale defunto — Il 17 u. s. è morto l' E.mo Card. Raffaele Pierotti. Nato a Verbano, Diocesi di Lucca, il 1.° Gennaio 1836, a 15 anni entrò nel noviziato dei Padri Domenicani di Anagni. Insegnò la teologia a Roma nella scuola di S. Tommaso ov' era stato ad apprenderla. Esercitò con grande zelo per 16 anni l' ufficio di parroco a Santa Maria sopra Minerva. Nel 1887 fu chiamato da Leone XIII al posto di Maestro dei Sacri Palazzi, e dallo stesso nel Concistoro del 30 Novembre 1896 fu elevato alla S. Porpora col titolo diaconale dei Ss. Cosma e Damiano. Era dotto, zelante, prudente e caritatevole. Apparteneva alle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, di Propaganda, dell' Indice, dei Sacri Riti, delle indulgenze e Sacre Reliquie. Era pure Visitatore Apostolico dei Luoghi Pii dei Catecumeni, e Protettore di varii Monasteri, di Opere pie e Confraternite. Sia pace e riposo eterno all' anima benedetta di lui!

Necrologio — Sono morti: Mons. Pietro Paolo Francesco Cotton, Vescovo di Valence (Francia): il R.mo D. Michele Bruni, Procuratore generale della Congregazione del Preziosissimo Sangue, e Postulatore della causa del B. Del Bufalo. Sono morti pure: Il Conte di Savorgnan di Brazza, illustre e fortunato esploratore dell' Africa centrale: Eugenio Veuillot, direttore dell' *Univers* e valoroso campione della causa cattolica: il deputato francese, molto noto, Cavaignac, e Giuseppe Sacconi, valente architetto italiano.

CRONACHETTA POLITICA

— Dopo le prime notizie della conclusione della pace tra la Russia ed il Giappone, a Tokio si son fatte tumultuose dimostrazioni ostili al governo, riputando umiliato il Giappone che riportò sempre splendide vittorie. A Tokio fu proclamato lo stato di assedio; i soldati dovettero far uso delle armi contro i tumultuanti, e furono operati numerosi arresti con morti e feriti: 40 petizioni sono state inviate al Mikado, affinchè non ratificasse il trattato di pace. La calma e l' ordine sono poi rientrati a Tokio. Si è concluso l' armistizio, ed il trattato di pace è stato firmato.

— Nel Caucaso, e specialmente a Baku, i Tartari e gli Armeni si sono ammutinati: han distrutto i pozzi di petrolio col danno di 450 milioni: si sono azzuffati gli uni contro gli altri, e la truppa è stata impotente a rimettere la calma. In seguito i notabili tartari ed armeni si sono interposti per un accordo, e la pace si è fatta tra loro. Continuano ancora i disordini in Russia. Il congresso delle Dume e delle Zemstwos è stato convocato, ed ha cominciato le sue sedute, nelle quali si è trattato della separazione della giustizia e delle amministrazioni; della immobilità dei giudici; dell' abolizione della pena di morte, e delle pene amministrative e dello stato di assedio; della libertà delle lingue nelle varie nazionalità, di riunione ed associazione, e della proclamazione di amnistia.

— Si è ultimato un accordo tra la Francia e la Germania per la questione del Marocco. I provvedimenti speciali saranno regolati in una Conferenza.

— Si è rinnovata l' alleanza tra l' Inghilterra ed il Giappone con altri articoli di grande importanza a vantaggio dei due contraenti.

— Essendo stata riconosciuta dalla Turchia la nazionalità rumena, i rumeni residenti nella Macedonia richiesero di avere le loro Chiese e le loro scuole. Il Patriarca greco vi si oppose. I due governi si scambiarono note violenti fino al punto d' interrompere le relazioni diplomatiche tra la Grecia e la Rumania.

— Si sono tenuti: a Vienna un Congresso internazionale per le assicurazioni operaie: a Venezia un Congresso internazionale artistico: a Milano un Congresso internaz. di navigazione: in Ancona il Congresso nazionale delle maestre: nel Belgio un Congresso di espansione economica mondiale: a Parigi un Congresso internazionale contro la tubercolosi.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa il valore dell' editto di un Internunzio defunto, e se i Vescovi possano permettere la messa nell' oratorio privato.

De Pouso Alegre, Dubiorum circa oratoria privata—25 Febbr. e 29 Lugl. 1905 — *Per summaria precum* — Nell' anno 1886 l' Arcivescovo Mons. Cocchia, Internunzio nel Brasile, emanò un editto, con cui proibì la messa negli oratorii privati a quei sacerdoti che non godevano di tale indulto, sotto pena di sospensione a sè riservata.

Or il Vescovo di Pouso Alegre nel Brasile si rivolse alla S. Sede chiedendo la soluzione dei seguenti dubbii:

I. An adhuc vigeat suspensio ab Internuntio Brasiliensi anno 1886 inflicta, sibique reservata, contra sacerdotes absque apostolico indulto celebrantes in privatis oratoriis. — Et quatenus affirmative;

II. Utrum conveniens sit eam abrogare, vel saltem relaxare?

III. Dictum Internuntii decretum coarctatne facultatem Episcopis a S. C. C. die 23 Ian. 1847 concessam, missam nempe permittendi in oratoriis privatis per modum actus transeuntis, ita ut v. g. Ordinario licitum non sit eam permittere, ne causa quidem ministrandi viaticum morti proximis?

IV. Data hac Internuntii prohibitione, an sacerdos unquam possit in peculiaribus adiunctis, de difficili ad Ordinarium recursu, celebrare in oratorio privato, quin incurrat suspensionis poenam?

La S. C. esaminò i quesiti il dì 25 febbraio 1905; ma rescrisse: *Dilata*, chiedendo precise informazioni all' attuale Internunzio del Brasile sull' editto del suo predecessore, e sull' osservanza di esso.

Avute le dette informazioni, riesaminò i dubbii nei generali comizii del 29 luglio 1905, e rescrisse:

Ad I. Negative, firmis tamen in reliquo dispositionibus contentis in praefatis literis ad tramitem iuris communis, et onerata super eorum observantia omnium ad quos spectat conscientia.

In reliquis, provisum in primo.

Dalla discussione vuolsi raccogliere:

a) Checchessia degli antichi canoni, l'odierna potestà dei Legati, o *a latere*, o semplicemente tali, vuolsi conoscere soprattutto dalle lettere apostoliche che ad essi si rilasciano. Però è cosa certa che oggidì i Nunzii o gl'Internunzii hanno potestà ordinaria su quelle cose che loro vengono affidate in qualche provincia o regione.

b) " Ond'è, dice il De Santi *(Istituz. di Dir. Can.* Vol 2, p. 77), che per questa potestà ordinaria i Nunzii Apostolici possono fondare statuti che hanno forza perpetua, giusta il testo in cap. *Nemini, de off. leg.*, in cui si legge: *Nemini dubium esse volumus, quin Legatorum Apostolicae Sedis statuta, edita in provincia sibi commissa durent, tamquam perpetua, licet ex eadem postmodum sint egressi.* „

c) Lo stesso insegna il Ferraris, poggiato sull'autorità del diritto e de' DD. (v. *Lex*, n. 32): " Legatus Pontificis, egli scrive, potest *leges ecclesiasticas* ferre intra fines suae legationis „. Ed altrove (v. *Legatus* n. 51): " Legati Papae statuta durant etiam finita legatione. „ E la ragione allegata si è che si appartiene alla natura della legge di essere perpetua, se pur non venga da chi di diritto rivocata.

d) Ciò vien confermato dalle *Osservazioni* trasmesse dal Card. Iacobini Segretario di Stato della S. S. al Nunzio Apost. di Spagna, in cui sta detto: " I Nunzi, quali delegati e rappresentanti del Santo Padre, hanno, come risulta da' Brevi e dalle Istruzioni che loro son date, una missione non puramente *diplomatica*, ma *autoritativa* quanto ai fedeli ed ai Vescovi; per conseguenza, come nè gli uni nè gli altri non hanno il diritto di determinare le sue attribuzioni, e tanto meno di emettere un giudizio sulla legalità de' suoi rispettabilissimi atti, così questi ultimi, fino a prova contraria, sono perpetui per ciò stesso che rappresentano perfettamente le vere intenzioni del S. Pontefice... L'autorità episcopale non può esercitarsi contrariamente alle prescrizioni del Nunzio o Internunzio Apost. alla stessa guisa, che deve essere sempre sottomessa a quella del Pontefice „ (Cf. Pallottini *Coll. Decr. S. C. C.* Vol. 14, v. *Nuntius Ap.*).

e) Quanto alla facoltà nei Vescovi di permettere la celebrazione della messa in oratorii privati, prima del Tridentino, gli Ordinarii la avevano amplissima; sì che potevano permetterla non pure *per modum actus*, ma ancora *per modum habitus*. Però il Tridentino, sess. 23 *de observ. in celebr. missae*, la tolse loro. E cotal disposizione fu confermata dalla S. C. del Conc. in una circolare mandata ai Vescovi, d'ordine del S. P., nel 1615, in cui si legge: " Ill.mi Patres, SS.mi D. N. iussu, significandum duxerunt, facultatem huiusmodi licentias dandi ipsius Concilii decreto unicuique ademptam esse, solique Romano Pontifici esse reservatam „ (V. Bened. XIV *de Sacr. miss.* sect. 2, § 12; Many *Prael. can. de locis sacr.* p. 148 ecc.).

f) Ciò nondimeno molti gravi autori sostengono che il Vescovo possa concedere tal facoltà *per modum actus* e per grave causa. Così Barbosa, Suarez, Schmalzgrueber, S. Alfonso, ed altri riferiti dal Many l. c.

g) Però la S. C. del Conc. *in Calatayeronen.* 7 iul. 1855 et 20 dec. 1856, al dubbio: " An Episcopus possit, iusta interveniente causa, facultatem concedere celebrandi in oratoriis privatis in casu „ — rispose: " Negative, nisi tamen *magnae* et *urgentes* adsint causae et *per modum actus tantum.* „ E questa è la giurisprudenza odierna su tal quistione, che cioè il Vescovo non può permettere la messa in oratorio privato se non in qualche caso di *grande ed urgente necessità* (V. *Consultaz. canoniche*, Cons. X, Vol. II, pag. 88, ed. II).

h) Nel caso fu riferito dall' attuale Internunzio che gli abusi, che si volevano togliere dal suo predecessore con quello editto, erano cessati, e l' editto stesso non si ricorda più. Perciò giustamente la S. C. ha rescritto che la pena della sospensione comminata nell' editto non ha più vigore; ma le disposizioni dell' editto, conformi al diritto comune, dovranno sempre osservarsi coscienziosamente.

II.

Se pel Sinodo diocesano possano omettersi le solennità.

Mariannen. in Brasilia. Synodi Dioecesanae — 29 Lugl. 1905 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Marianna nel Brasile espose alla S. C. che, per la vastità della sua diocesi (lunga 490 miglia e larga 390), non gli era facile osservare pel sinodo diocesano tutte le solennità prescritte dal Pontificale Rom. e dal Cerimoniale dei Vescovi. Chiedeva perciò di essere dispensato dalle dette solennità, come sono il solenne editto d' indizione, l' annunzio solenne il dì della Epifania, la gran processione il primo giorno del sinodo, le formali allocuzioni del Vescovo ecc.

La S. C., considerato l' esposto, e non mancando esempii di altri indulti somiglianti, benignamente rescrisse:

Pro gratia ad decennium, ad tramitem resolutionis in Baionensi diei 16 febr. 1889 aliarumque similium.

Si raccolga:

a) Le prescrizioni del Pontificale Rom. e del Cerimoniale dei Vescovi vogliono esattamente osservarsi nella celebrazione del sinodo diocesano.

b) Però, quando vi sia una giusta causa, se ne può chiedere la dispensa dalla S. C.

c) Simile dispensa fu data al Vesc. di Bayonne nella Francia con rescritto 16 febbr. 1889, con che gli si concesse *ad decennium* di tenere la conferenza diocesana in luogo del sinodo, col diritto però che avesse il vigore ed il nome di sinodo; giacchè per la vastità della diocesi non gli riusciva di chiamare tutti quelli designati dal diritto, specie i parroci, per difetto di sacerdoti che potessero supplirli. La stessa facoltà, per le medesime ragioni, ottennero l' Arcivescovo di Malines nel 1872 ed il Vescovo di Cinque Chiese nel 1860.

III.

Matrimonio nullo, perchè celebrato innanzi al parroco non proprio, colla sola delegazione interpretativa del proprio.

Annecien. Nullitatis Matrimonii — 29 Lugl. 1905 — Il dì 9 agosto 1892 innanzi al parroco della chiesa di S. Maurizio a *Viry*, Dioc. di Annecy (Svizzera), sposarono Giulio Horteur e Clotilde Roch. Nessuno però di questi due avea domicilio o quasi-domicilio a Viry; giacchè la donna l' aveva a Parigi, ed a Viry avea solo una tenuta di famiglia, dove soleva recarsi pochi giorni fra l' anno; l' uomo poi era nato ad *Albertville*, ma allora esercitava l' officio di prefetto a *Saint Iulien*. Le pubblicazioni si fecero a Viry ed a Saint Iulien; ma i parroci sia della prima, sia della seconda parrocchia, credevano che la sposa avesse il quasi-domicilio a Viry, avendo ivi una possessione.

Il parroco di Saint Iulien, interrogato se avesse data delegazione alcuna a quello di Viry, rispose che nel dare l' attestato delle pubblicazioni, intendeva dare, se occorresse, ogni delegazione. E in una visita fatta al parroco di Viry disse: " Voi farete il matrimonio; sono contento che lo facciate voi come se lo facessi io medesimo. „

Il matrimonio non fu felice. Gli sposi si separarono, ed ottennero poscia il divorzio civile.

La donna, volendo esser libera del vero vincolo ecclesiastico, fece ricorso alla Curia di Annécy perchè dichiarasse nullo il matrimonio *ex capite clandestinitatis*. E la detta Curia, avendo proceduto secondo il diritto, sentenziò la nullità. — L' avvocato del vincolo appellò, come di diritto, alla S. Sede.

La causa venne discussa nei pieni comizii del dì 29 luglio 1905, col dubbio:

An sententia Curiae Annesiensis sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E fu risolta:

Sententiam esse confirmandam.

Donde i corollarii:

a) Quando il matrimonio si celebri innanzi al parroco non proprio di amendue gli sposi, non vale, giusta il Tridentino, se quel parroco non abbia ottenuta la delegazione dal parroco almeno di uno degli sposi.

b) E tal delegazione dev' esser data dal parroco proprio, di piena scienza e di perfetta volontà. Così Gasparri *(De Matrim.* Vol. II, n. 1127, Ed. II): " Ut hanc licentiam declaremus, in primis dicimus eamdem non valere, ideoque nec subsequens matrimonium, nisi parochus vel Ordinarius eam concesserit sciens ac volens. „

c) La licenza poi deve essere accettata o implicitamente o esplicitamente dal sacerdote delegato; per forma che se questi la ignora, la licenza sarà nulla. Così Sanchez, *De matr.*, lib. 3, disp. 36, n. 8; Zitelli *Appar.* c. 7, a. 5, pag. 420; Gasparri l. c. n. 1130; la S. C. del Conc. *in Nullius*, 5 dec. 1626 e 15 apr. 1628, lib. III decret., p. 335.

d) E quand' anche il proprio parroco sia presente al matrimonio di un suo filiano celebrato innanzi ad un parroco estraneo, erroneamente creduto proprio, pronto quegli a concedere la licenza se ne venisse interrogato, il matrimonio è nullo. Si ascolti Gasparri l. c. n. 1135: " Si parochus vel Ordinarius proprius, sciens alium sacerdotem matrimonio assistere, putabat ipsum quoque proprium esse, ideoque tacuit, concessurus licentiam si scivisset proprium non esse, licentia non intelligitur, ideoque matrimonium est nullum, si ille sacerdos revera proprius non esset. „

e) Nel caso le parole dette dal parroco dello sposo non contengono una vera delegazione; ma le prime indicano l' animo del parroco, senza che nulla si fosse espresso, nè accettato; le altre sono un semplice complimento.

Perciò il matrimonio celebrato innanzi al parroco non proprio, benchè il parroco proprio dello sposo avea l' animo disposto a delegarlo, ma perchè nel fatto nol delegò, giustamente fu giudicato nullo.

IV.

Circa gli esaminatori sinodali e prosinodali nei concorsi.

Nicosien. Concursus — 29 Lugl. 1905 — Vacata una parrocchia in Dioc. di Nicosia (Sicilia), il Vescovo indisse il concorso, al quale si presentarono due: Salvatore P. e Giuseppe C. Gli esaminatori deputati al concorso furono tre, di cui uno sinodale (creato nel sinodo) e due altri pro-sinodali (eletti in forza di rescritto della S. C. del Conc.).

Questi, esaminati gli scritti, giudicarono idoneo alla parrocchia il sac. Salvatore P., e l' altro inidoneo.

Quest' ultimo mosse appello alla S. Sede, chiedendo l' annullamento del concorso, oltrechè per la mala relazione degli esaminatori, per la illegalità degli esaminatori medesimi. Il diritto infatti vuole che, durando in vita sei degli esaminatori eletti nel sinodo, possono bastare da sè, senza bisogno d' altri. Solo quando i superstiti siano minori di sei, si dovrà ricorrere alla S. C. del Conc. per la facoltà di nominare gli esaminatori pro-sinodali, fra cui devono essere compresi i sinodali, che cessano perciò di esser tali e diventano come quelli pro-sinodali. Or in quella diocesi sopravvivevano ben sette esaminatori nominati dal sinodo: non v' era luogo perciò agli esaminatori pro-sinodali. Il concorso quindi non celebrato innanzi a tre esaminatori sinodali dovea dirsi nullo.

La causa fu trattata in S. C. il dì 29 lugl. 1905 col dubbio:

An constet de mala relatione Examinatorum in casu.

E fu decisa:

Confirmandam esse electionem ab Episcopo factam.

Corollarii:

a) Si ha dal Tridentino che gli esaminatori pei concorsi debbono eleggersi nel Sinodo diocesano, e debbono rimanere in officio fino al nuovo Sinodo che deve celebrarsi dopo un anno (Sess. 24, c. 18 *de ref.*).

b) Ma se il nuovo Sinodo non possa celebrarsi così presto? Ecco come qui ampiamente spiega Benedetto XIV (*Syn. Dioec.*, L. IV, cap. 7, n. 3): " Quid autem fiet, si annus elabatur, et nova Synodus non celebretur? Certum est, statim ac effluxit annus ab ultima Synodo, cessare officium Examinatorum, qui intra eiusdem anni intervallum, in demortuorum, seu absentium, locum forte fuerint ab Episcopo suffecti. Quoad alios porro non subrogatos, sed in ultima Synodo electos, hoc censuit Sacra Congregatio Concilii: quamdiu sex illorum superstites sunt, omnes perseverant in munere, et Episcopus in concursibus ad Ecclesias parochiales illis uti poterit: sed, si vel unus ex illis decesserit, ita ut, ex electis in Synodo sex non remaneant, omnium officium expirat, et nullus adhiberi poterit in concursibus ad parochiales; neque post annum datum est Episcopo in demortui locum quemquam sufficere. Quapropter ut, elapso anno, et non existentibus sex Esaminatoribus in Synodo electis, institui valeat validum experimentum concurrentium ad vacantes ecclesias parochiales, necesse est ut Episcopus vel novam Synodum cogat, vel facultatem petat a S. C. Concilii novos Examinatores extra Synodum deputandi... nec S. Congregatio facultatem, de qua loquimur, renuit unquam petentibus concedere; quoniam cum probe noverit, non facile esse Episcopis

singulis prorsus annis, suos Synodos cogere... statim ac Episcopus eidem exponit, sex ex electis in postrema Synodo, amplius non extare, potestatem ei facit novos eligendi, a maiori parte capituli approbandos, quorum tamen officium duraturum decernit, tantum ad annum; quo elapso, iterum ad preces Episcopi illos in munere confirmat, quod et deinceps semper in annum iisdem prorogat. „

c) Nel caso erasi esposto tutto alla S. C. e questa avea concessa la facoltà di creare gli esaminatori prosinodali, i quali perciò erano legittimi. Il Vescovo adunque poteva ben conferire ad un approvato la parrocchia, quand' anche l' altro avesse meritata pure l' approvazione.

V.

Circa la dispensa dalla irregolarità per un chierico con gamba artificiale.

Abbellinen. Dispensationis ab irregularitate — 26 Agosto 1905 — *Per summaria precum* — L' accolito Ernesto Guerriero espose alla S. C. che egli, investito di un tenue beneficio, fin dal 1902 non potè conseguire il suddiaconato a causa di un acre dolore al ginocchio destro, il quale andò tant' oltre, che gli si dovè amputare la gamba e supplirla con una di legno. La gamba di legno però fu così ben costruita, da non presentare nessun difetto e da potervi fare ogni movimento corporale e fin anco le genuflessioni. Supplicava perciò per la dispensa dalla irregolarità.

La istanza fu rimessa al Vescovo perchè informasse intorno alle qualità morali ed intellettuali del giovane, e udisse circa il difetto fisico il cerimoniere ed il medico.

Le relazioni sulle qualità morali ed intellettuali furono soddisfacenti. Quanto al difetto fisico, il cerimoniere, dopo un esperimento, riferì che potea compiere tutte le cerimonie della messa, tranne le sole genuflessioni che non poteva far intere, non riuscendo a poggiare il ginocchio fino a terra, e potea supplirle solo con inclinazioni profonde. Due periti medici poi attestarono che allora il giovine godeva buona salute, e certamente la malattia non si sarebbe riprodotta.

Avute le dette informazioni, la S. C. esaminò il caso nei comizii generali del dì 26 agosto 1905, e tenuto conto delle soddisfacenti qualità del giovane, benignamente rescrisse:

Pro gratia, onerata Episcopi conscientia super necessitate aut utilitate ordinationis oratoris in bonum dioecesis, facto verbo cum SS.mo.

Si raccolga:

a) I viziati nel corpo non possono ammettersi al servizio dell'altare, essendo ciò vietato dal diritto. Così i capi 1, 2 e 3 *De corp. vitiat.*, ed il c. 5 *De cler. aegrot.*, in cui sta detto: " Nec secure propter debilitatem, nec sine scandalo propter deformitatem hoc (missae sacrificium) fieri posse confidimus. „

b) Perciò vi sono molti esempii di negata dispensa; come *in Patavina*, 27 apr. 1861, fu negata ad un chierico che avea deforme la mano destra, benchè il pollice e l'indice fossero interi; — *in Pampilonen.*, 22 nov. 1856, ed in *Policastren.*, 21 mar. 1863, la grazia non fu concessa per difetto della mano sinistra; — ed *in Bergomen.*, 21 nov. 1903, non furono accolte le istanze di un chierico che aveva amendue i piedi di legno.

c) Nondimeno, per giuste ragioni (specie per eccellenti qualità morali ed intellettuali e per bisogno della diocesi), la grazia fu concessa a viziati consimili. Così *in Bergomen.*, 13 iun. 1868, conseguì la dispensa (colla clausola però *pro gratia in exemplum non afferenda)* un chierico col piè sinistro di legno, con cui camminava un pò zoppicando.

d) Così pure *in Adrien.*, 11 dec. 1875, in cui trattavasi di un chierico con parte della coscia di legno, fu rescritto: " Attentis peculiaribus circumstantiis, pro gratia arbitrio et conscientiae Episcopi. „

e) Così ancora *in Mediolanen.*, 14 apr. 1894, la dispensa fu data ad un chierico colla gamba sinistra di legno, con cui poteva salire e discendere, ma non poteva ben compiere le genuflessioni. Vi si aggiunse però la mente: " Ut Ordinarius ante gratiae concessionem certior et securus evaderet quod in usu lignei cruris omne periculum irreverentiae in exercitio SS. ordinum abesset. „

VI.

Circa la dispensa dalla irregolarità per un chierico con mal caduco.

Lugdunen. Irregularitatis — 26 agosto 1905 — *Per summaria precum* — Il diacono Giovanni M.ª Luigi Seive, della Dioc. di Lione, di anni 26, espose alla S. C. che dopo il diaconato fu assalito da colpi epilettici che gli avevano impedito di ascendere al presbiterato. Nondimeno gli accessi del male di mano in mano erano divenuti assai rari, e solo in tempo di notte; onde supplicava per la dispensa da siffatta irregolarità. L'E.mo Card. Arcivescovo di Lione commendava la istanza.

La domanda era corredata da attestato medico, che riferì il gio-

vane aver avuto dal marzo 1903 al marzo 1904 dieci assalti di epilessia e dal marzo 1904 al febbraio 1905 solamente cinque, e meno violenti dei primi; e però il medico opinava che la malattia cesserebbe del tutto.

La istanza fu esaminata e discussa in S. C. il dì 26 di agosto 1905; ma fu rescritto: *Modo non expedire.*

Corollarii:

a) Fra tutti i mali che allontanano un chierico dall' altare, precipuo è il mal caduco. Così il cap. *Maritum* dist. 33. Così pure il can. 1, *causa* 7, *quaest.* 7 in Decreto, dove si legge: " Consulimus igitur ut si frequenter hoc morbo (caduco) tangitur (presbyter), ab oblatione omnimode et missarum celebratione prohibeatur. Indecens enim est et periculosissimum ut hoc ei accidat quatenus in consecratione Eucharistiae morbo victus epipleptico cadat. Si vero Dei misericordia convaluerit, quandoquidem non culpa sed infirmitas est in causa, eum sacrificare iam non interdicimus. „ (V. Ferraris v. *Irregularitas;* Reiffenstuel L. 1, tit. 20, n. 19).

b) Perciò la S. C. *in Venetiarum*, 12 sept. 1896, ad una simile istanza prima rispose: " Pro nunc non expedire „ — e poscia: " Dilata ad sex menses, exhibito etiam documento alterius medici ab Episcopo deputandi. „

d) Nel caso, il pericolo non era eliminato; nè circostanze eccezionali consigliavano la dispensa. Onde la S. C., pur non togliendo la speranza di ottenerla più tardi, giustamente rispose: " *Modo non expedire.* „

VII.

Matrimonio dichiarato nullo per precedente impedimento di affinità ex copula illicita.

Leodien. Nullitatis impedimenti — 26 Agosto — Roberto H. di Mans, Dioc. di Liegi, ebbe relazioni turpi con una certa pubblica meretrice. Poscia, allontanatosi da essa, si unì colla sorella di costei, di nome Caterina M. E nulla conoscendo dell' impedimento, nè rivelando nulla delle precedenti relazioni colla prima sorella, volle unirsi in matrimonio colla seconda.

Dissipati ben presto i loro beni, Caterina si allontanò dal marito e si diè a vita disonesta. Il marito allora, indispettito, chiese ed ottenne il divorzio civile. Bramava però essere svincolato dal vero matrimonio ecclesiastico, e se ne aprì con un degno padre della Congregazione degli oblati di M. V., chiedendone consiglio. E dietro domanda di costui, confessò le turpi relazioni avute precedentemente

colla sorella della sposa. Trovato il bandolo, fu consigliato di rivolgersi al Vescovo perchè dichiarasse nullo il matrimonio *ex capite affinitatis in primo gradu lineae collateralis ex copula illicita.*

Il Vescovo di Liegi, fatto il processo, dichiarò nullo il matrimonio.

L' avvocato del vincolo appellò al Metropolitano di Malines; ma questi consigliò di rivolgersi direttamente alla S. Sede.

La S. C., avuti gli atti processuali, richiese altre testimonianze, le quali furono assunte e riferite.

La causa venne trattata il dì 26 agosto 1905 con allegazioni degli avvocati dell' attore e del vincolo, e col dubbio:

An sententia Curiae Leodiensis sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E dopo maturo esame, fu risolta:

Sententiam esse confirmandam.

E giustamente; imperocchè:

a) È cosa risaputissima in diritto che l' affinità proveniente da copula illecita dirime il matrimonio fino al secondo grado. Così il Tridentino, Sess. 24, c. 4 *de ref.*

b) È ben vero tuttavia che la prova in foro esterno della detta copula è assai difficile; imperocchè non basta provare le turpi relazioni; ma fa d' uopo provare altresì la consumazione stessa dell' atto.

c) Trattandosi però di cose occulte, possono bastare gl' indizii, la fama e molto più le violenti presunzioni, come quelle del c. *Litteris*, 12, *De praesumpt.* ovvero del c. *Tertio loco*, 13, *eiusd. tit.*

d) Di ciò il Reiffenstuel così scrive (L. 2, tit. 23, § 3, n. 67 68): " Ad cap. *Litteris* et cap. *Tertio loco h. t.*, ubi per violentam praesumptionem probatur delictum carnis, adeo ut in priori loco fuerit lata sententia divortii quoad thorum inter coniuges; in secundo autem declarata fuerit nullitas matrimonii, seu sponsalium de praesenti contractorum, respondet Engel, *hoc tit. n. 9*, ibi intervenisse indicia indubitata peccati carnis; talia enim quae ibidem recensentur *sufficientem constituunt probationem*, maxime in delictis carnalibus nonnisi in secreto committi solitis, ac proinde difficulter probandis. „

e) Nel caso però la prova fu piena; perchè non solo attestarono le illecite relazioni, avute prima del matrimonio colla sorella della sposa, molti e fededegni testimoni; ma lo attestarono con giuramento due degni padri della detta società degli Oblati di Maria, i quali deposero che Roberto, prima di conoscere l' impedimento, in buona fede confessò che le relazioni predette furono di atti consumati.

f) E fu provato altresì che nessuna dispensa venne ottenuta dall' impedimento di affinità prima del matrimonio, sì dai libri matrimoniali e sì ancora da che lo sposo ignorava del tutto l' esistenza dell' impedimento.

VIII.

Se il matrimonio, nullo per timor grave, possa convalidarsi colla coabitazione.

Panormitana, Nullitatis matrimonii — 26 Agosto 1905 — Maria Stella Leone di Palermo era una fanciulla a 16 anni, orfana di padre, quando il fratello maggiore le impose di sposare Alberto Messina. Lo scopo e l'interesse del fratello per questo connubio erano che egli così avrebbe potuto conseguire in isposa la sorella di Alberto. Maria Stella però era avversissima a tal matrimonio, e vi si oppose a tutto potere. Ma il fratello prima colle esortazioni, poi colle minacce, e finalmente con percosse e vessazioni continue volle assolutamente che la sorella si maritasse con Alberto. La madre che avea dal detto fratello di Maria il sostentamento e non voleva disgustarlo, gli diè mano ad imporsi sulla figlia, la quale, trascinata sull'altare come al patibolo, disse un sì che in cuor suo era precisamente no.

Menata dal marito in casa, e costretta a consumare il matrimonio, stette con lui due soli giorni e poi se ne fuggì nella casa della madre. Ma questa col fratello vollero assolutamente che ritornasse presso il marito, e la poverina vi ritornò; ma dopo quattro o cinque giorni, non potendone più, se ne fuggì di nuovo, e questa volta, per sottrarsi alle persecuzioni dei suoi, prese asilo presso una sua amica, senza mai più voler sapere del marito.

Dopo due anni Maria Stella chiese ed ottenne dal tribunale civile di Palermo la dichiarazione di nullità del vincolo civile, e poscia si rivolse a quella Curia Metropolitana per una simile dichiarazione del vincolo sacramentale. E la detta Curia, fatto il processo, sentenziò anch'essa la nullità del matrimonio *ex capite vis et metus.* Il difensore del vincolo appellò alla Curia di Mazzara. Ma questa, esaminati gli atti, pronunziò sentenza contraria, ragionando così: " Considerantes non adesse in depositionibus testium a dicta D.na Maria Stella in processu allatorum *apertissimas probationes luce clariores*, qua ea iure requiruntur. Et maxime perpendentes verba Iuris Cap. IV *de iis qui accusare etc.*: " Invita disponsata sponte cognita contra matrimonium non auditur „ Cleric. XXVII, n. 37. Et insuper verba Decret. allata a Ioanne Friderico Schulte iam professoris Iuris Ecclesiastici Pragae: " Postquam legitimo tempore accedente semel etiam copula con- " iugali consenserit ex ratihabitione sibi super hoc silentium non " ambigitur indixisse. „ Et iuxta acta processus, matrimonium ab ipsamet D.na M.ª Stella Leone declaratur consummatum non in pa-

terna domo, sed *absentibus matre et patre eiusdem*, in domo sponsi. His probe et serio consideratis, decernimus: " Petitiones D.nae Ma- " riae Stellae Leone non procedere, proindeque matrimonium vali- " dum esse. „

Da questa sentenza l' attrice, dopo molto tempo, impedita da sventura di famiglia, mosse appello alla S.ª Sede.

La causa fu agitata in S. C. il dì 26 agosto 1905, coi voti di un consultore teologo e del difensore del vincolo, e col dubbio:

An sententia Curiae Mazariensis diei 9 octobris 1902 sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E fu definito:

Sententiam esse infirmandam.

E giustamente; imperocchè:

a) Le prove del timor grave e della coazione erano chiarissime, per attestazione di persone probe e fededegne. Trattavasi non solo di pressioni verbali, ma di vessazioni fiere e continue, di chiusura in casa, di digiuni, di schiaffi, di bastonate. Trattavasi di una fanciulla da 16 a 17 anni, orfana, timida, senz' aiuto, senza protezione. Trattavasi di un fratello brutale che volea senz'altro con quel mezzo raggiungere il suo intento, di sposare la sorella di Alberto, e di una madre che dipendeva in tutto dal figlio che la sostentava.

b) È vero che il matrimouio fu consumato; ma non certo col compiacimento della moglie. Lo si prova da che questa infelice due giorni dopo scappò via dal marito, e, costretta colla violenza a ritornare, dopo quattro o cinque giorni se ne fuggì del tutto senza più vederlo.

c Ma dato e non concesso che fu consumato con piena volontà, essendo pubblica la subita vessazione, il matrimonio non potea convalidarsi che con celebrarlo di nuovo innanzi al parroco ed ai testimoni. È questa la giurisprudenza odierna, ammessa da tutti.

d) Deve ora dirsi antiquato, da non potersi più sostenere, l' insegnamento degli antichi canonisti che la copula coniugale di per sè convalidi un matrimonio nullo, dopo il decreto di Leone XIII, 15 febr. 1892 (Mon. Eccl. Vol. VII, Par. II, pag. 28).

e) Solo se si tratti di timore occulto, ovvero di luoghi non soggetti alla legge tridentina della clandestinità, si suole esaminare l' animo, con che si è consumato il matrimonio (Bened. XIV *Inst. Eccl.* 87, n. 61 *seq.*; Sanchez L. II, disp. 37, n. 11; Gasparri *De Matr.* Vol. II, n. 1418) (1).

---

(1) Giova riferire le giuste osservazioni fatte qui dal dotto e chiarissimo difensore romano del vincolo (Mons. Carlo Lombardi):

" Mirandum hinc, et quidem non parum, Curiam Mazariensem *Iam rotun-*

IX.

Circa il domicilio della donna, uscita di casa, pel matrimonio.

Versalien. Nullitatis matrimonii — 26 Agosto 1905 — Paolina Lefèvre volle separarsi dalla madre, che viveva a Parigi nella parrocchia di S. Agostino, per darsi a vita libera. Vendute le suppellettili tolte via dalla casa, capitò a *Rueil* in Dioc. di Versailles, dove s'imbattè con Pietro Chêne e con questo si unì in illecito commercio. Amendue passarono poscia a *Villemouble*, e dopo circa quattro anni Paolina ivi divenne incinta. Volendo assicurare il suo avvenire, chiese a Pietro di unirsi in vero matrimonio. Pietro, esitante sulle prime, poi consentì; però non volle celebrarlo nel loro domicilio a *Villemouble;* ma per cessare rumori e dicerie se ne andarono a Parigi e si presentarono per tal fine al parroco di S. Michele in Batignolle. Avendo questi domandato il loro domicilio, per occultare le avventure di *Villemouble*, dissero che lo aveano in quella stessa parrocchia, e Paolina indicò il domicilio della madre che allora nella medesima parrocchia di S. Michele si era stabilita, senza nulla dire della sua se-

---

de nobis obtrudere ut vigentem antiquatam disciplinam de coniugiis per copulam carnalem subsequentem sanandis. *Tam rotunde*, inquam, allegando ius antiquatum tamquam vigens, nulla insuper facta distinctione inter casum metus publici (circa quem cadunt mox factae animadversiones) et casum metus occulti (in quo adhuc posset habere locum hodie dispositio iuris antiqui)... insuper nulla facta distinctione inter casum positae *libere* copulae subsequentis (in quo unice vera erat dispositio iuris antiqui) et casum positae *coacte* copulae subsequentis (in quo ob defectum voluntatis antiqua dispositio non obtinebat).

" Nec ad legitimandam theoriam Curiae Mazarien. adlegetur auctoritas I. C. in celeb. Inst. quoad causas matrimoniales data a. 1883, quaque adhuc traditur antiqua regula sub hisce verbis: *Etenim qui liber a coactione metu, facultate et opportunitate reclamandi non utitur, censetur consentire etc. etc.*, Nam, omissa quaestione an in casu nostro, metu iam cessante, copula *libere* intercesserit, in puncto iuris theoria tradita a S. O. non alio pacto sustinetur nisi applicetur Orientalibus, qui, quum *generatim* DECRETO TAMETSI non devinciantur, manent sub dispositione antiqui iuris. Et reapse citata *Instructio* fuit data ad Episcopos Orientales. Dolendum potius hanc eamdem Instructionem, nulla facta quoad hoc punctum variatione vel adnotatione, extensam fuisse a S. C. de Propaganda (ut liquet ex eius Collectanea Edit. I, pag. 592) ad ocidentales regiones, quae pendent ab ipsa S. C. in quibus tamen plures sunt, quae decret. *Tametsi* subiiciuntur. Hisce enim regionibus *hodie* nullo modo aptari potest dispositio antiqua nisi in casu metus occulti. „

parazione. Furono fatte le pubblicazioni in questo domicilio ed il matrimonio fu celebrato dal parroco di S. Michele, senz' alcuna delegazione del parroco di *Villemouble*. La sposa allora contava 24 anni, e Pietro 45.

Poco dopo Paolina si diede ad altri amori, e Pietro provocò il divorzio civile, che ottenne facilmente. Si rivolse questi poscia alla Curia di Versailles perchè dichiarasse nullo il matrimonio *ex capite clandestinitatis*.

Fatto il processo e constatato da prove solide che il matrimonio fu fatto da un parroco non proprio, la Curia il dì 21 febbr. 1905 ne sentenziò la nullità. — L' avvocato del vincolo, secondo il diritto, appellò alla S. Sede.

La S. C. trattò la causa coi voti di un consultore canonista e dell' avvocato del vincolo, e col dubbio:

An sententia Curiae Versaliensis diei 21 februarii 1905 sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E, dopo maturo esame, risolse:

Sententiam esse confirmandam.

E giustamente; imperocchè:

a) Conoscono tutti la disposizione del Tridentino, che annulla il matrimonio celebrato innanzi ad un parroco non proprio (Sess. 24, c. 1 *de ref. matr.*).

b) E parroco non proprio era quello di S. Michele in Batignolle; giacchè gli sposi non avevano ivi nè domicilio, nè quasi domicilio.

c) È vero che in quella parrocchia teneva domicilio la madre della sposa; ma questa si era già separata dalla casa materna da più anni e, diventata maggiore, di diritto e di fatto aveva perduto il costei domicilio (v. Fejie *De imp. matr.*).

X.

Circa il trasferimento della sede parrocchiale da un luogo ad un altro.

Feretrana. Translationis sedis paroecialis —26 Agosto 1905— La parrocchia di *S. Apollinare* in Dioc. di Montefeltro si estende dall' alto di un monte alla valle sottoposta, la quale appellasi *Mercatino Conca*. La chiesa parrocchiale era sita in alto, e mal era adatta alla popolazione di basso, considerevole per numero di anime e per qualità di persone. Quivi, nel basso, si era edificata una nuova chiesa, dove si celebravano le funzioni più importanti e dove era facile anche a molti di quei di sopra di convenire.

Da lungo tempo perciò era desiderio dei *Mercatinesi* che la loro chiesa divenisse parrocchiale, e l'antica parrocchia una succursale. Fin dal 1881 fecero istanze per tal fine alla S. C. de' VV. e RR.; ma, opponendovisi il Vescovo di quel tempo, nulla poterono conseguire. Tornarono alla carica nel 1890 presso questa S. C.; ma, quantunque il Vicario capitolare annuisse, la S. C. il dì 29 genn. 1891 rescrisse: " Auditis interesse habentibus, statuat Ordinarius quidquid bono animarum magis utile in Domino iudicaverit. „ L'Ordinario però giudicò di non farne nulla.

Ultimamente riprodussero le istanze, e questa volta munite del suffragio favorevole del Vescovo, il quale attestava la ragionevolezza della cosa e la grande utilità per la salute di quelle anime.

La S. C. discusse accuratamente le ragioni *pro* e *contra*, allegate dalle parti circa i dubbii:

I. An et quomodo sit locus translationi sedis paroecialis S. Apollinaris, vel potius conservanda sit sedes paroecialis in casu. — Et quatenus negative ad 1.am partem et affirmative ad 2.am;

II. An et quomodo parochus S. Apollinaris cogendus sit ad statuendum suis expensis vicarium coadiutorem in pago Mercatino Conca *in casu.*

Ed il dì 26 agosto 1905 rescrisse:

Ad I. Providebitur in secundo.

Ad II. Affirmative, iuxta cap. IV, sess. 21 *Concil. Trid.* de ref. *et Episcopi votum in litteris diei 24 martii 1905.*

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Circa la designazione dei Confessori ordinarii delle monache.

S. Christophori de Habana — 1 Sept. 1905 — Petrus Gonzalez et Estrada Episcopus S. Christophori de Habana, omne illicitum vitare cupiens, a Sacra Episcoporum et Regularium Congregatione sequentium dubiorum solutionem humillime postulat; nimirum:

I. An Episcopus licite valeat confessarium ordinarium monialium unius monasterii pro alius monasterii monialium ordinario confessario designare? — Et quatenus *negative:*

II. An Episcopus confessarium ordinarium monialium unius monasterii ad munus ordinarii confessarii sororum votorum simplicium eligere queat? — Et quatenus *negative:*

III. Utrum Episcopus unum confessarium ordinarium pro duabus communitatibus sororum possit licite deputare?

IV. An prohibitum sit Regularibus confessarios ordinarios sororum votorum simplicium esse, sicut pro monialibus eis vetitum est?

Et Sacra Congregatio Emorum ac Rmorum S. R. E. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, omnibus sedulo perpensis, respondendum esse censuit, prout respondet:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II et III. *Provisum in primo.*

Ad IV. *Affirmative.*

Romae, die 1 Septembris 1905.

PHILIPPUS GIUSTINI, *Secret.*
D. Card. FERRATA, *Praef.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulgenze ad alcune preghiere a S.ª Brigida ed a S.ª Caterina da Svezia.

Beatissimo Padre,

Il P. Salvatore M. Brandi S. I., desideroso che, ad incremento del cattolicismo nella Svezia, si propaghi ancora il culto delle Sante Brigida e Catarina di Svezia, prostrato al bacio del sacro piede, umilmente implora da V. S. l' indulgenza di trecento giorni, applicabile anche alle anime dei defunti, da guadagnarsi una volta al giorno da tutti coloro i quali devotamente reciteranno l' una o l' altra delle infrascritte preghiere.

A S. BRIGIDA, REGINA DI SVEZIA

Con cuori confidenti a voi ci volgiamo, Beata Brigida, per domandare in questi tempi di oscurità e di miscredenza la vostra intercessione in favore di quelli che sono separati dalla Chiesa di Gesù Cristo. Per la chiara cognizione che voi aveste dei crudeli patimenti del nostro Crocifisso Salvatore, prezzo della nostra redenzione, vi supplichiamo di ottenere la grazia della fede a coloro che sono fuori dell' unico ovile, così che le disperse pecorelle possano ritornare all' unico vero Pastore. Per Cristo nostro Signore. *Amen.*

S. Brigida, intrepida nel servizio di Dio, pregate per noi.

S. Brigida, paziente nelle sofferenze e nelle umiliazioni, pregate per noi.

S. Brigida, mirabile nell' amore verso Gesù e Maria, pregate per noi.

Pater, Ave, Gloria.

A S. CATARINA VERGINE, DI SVEZIA

O Dio, che ornaste la Beata Catarina in special modo delle virtù di umiltà, carità e angelica purità, umilmente vi supplichiamo, per i meriti e l'esempio di lei, di renderci così fermi nella fede e ardenti nella carità, da ottenere i premii eterni. Per Gesù Cristo nostro Signore. *Amen.*

S. Catarina, giglio di purità, pregate per noi.

S. Catarina, modello di umiltà, pregate per noi.

S. Catarina, mirabile nell' amore verso Gesù e Maria, pregate per noi.

Pater, Ave, Gloria.

Che per la grazia ecc.

S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SSmo Dno Nostro Pio PP. X specialiter tributis, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. C., die 5 Iulii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Indulgenza ad una giaculatoria al Sacro Cuor di Gesù.

Beatissimo Padre,

Teotonio Emmanuel Ribeiro Vieira de Castro, Vescovo di S. Tommaso di Meliapor, umilmente prostrato ai piedi di V. S., affinchè il Divin Cuore di Gesù sia sempre più onorato e molti procurino imitare il nostro Salvatore nelle virtù più predilette al Suo Cuore, domanda la grazia che la Giaculatoria *Iesus mitis et humilis Corde, fac cor meum sicut Cor tuum* già indulgenziata dal Sommo Pontefice Pio IX con trecento giorni di indulgenze *semel in die*, abbia almeno la stessa indulgenza *toties quoties.*

Che della grazia, ecc.

Iuxta Preces

Die 13 Septembris 1905.

PIUS PP. X

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria, die 15 Septembris 1905.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

Secreteria dei Brevi

I.

Si loda l' Opera della Preservazione della Fede e la si arricchisce di grazie e di privilegii.

PIVS PP. X
Ad perpetuam rei memoriam.

Opus a *Praeservatione Fidei*, optimo et peropportuno consilio Nostri decessoris incliti institutum, quam valde Nobis cordi sit, nihil attinet dicere. Etenim, quum eo pertineat, ut populum romanum praestet ab haereticae pravitatis contagione liberum, rem persequitur eiusmodi, quae vigilantiæ studioque Pontificis Maximi proposita esse in primis debeat. Nequit similiter dubitari quin hoc ipsum provehere ac sospitare opus catholicos omnes deceat. Profecto, quisquis catholicum digne nomen gerit, commoveatur necesse est hoc maximo acerrimoque bello quod adversum christianam sapientiam ideoque contra Pontificem Romanum, utpote summum traditae a Christo veritatis custodem, ardet. Iam hic de ipsa sacra potestate Pontificis agitur; quam quidem acatholicarum coniurati asseclae sectarum funditus evertere non dissimulanter contendunt. Iamvero nihil volunt studentve aliud Novatores, summe hi quidem inter se haeresum varietate discordes, in hoc autem uno coniunctissimi, ut Beati Petri Cathedram impugnent. Itaque iamdudum, Romae multo magis quam usquam alibi, postquam scilicet in Urbe catholicis orbis principe veritati et errori promiscua sunt publice attributa iura, nituntur, quibus valent opibus, pravisque omne genus artibus, imperitos praesertim egentesque capere: confisi, se posse aliquando in ipso Ecclesiae centro labefactare Pontificis auctoritatem, quo deinceps usquequaque facilius ipsa concidat. Utique haec sunt, Dei beneficio, vota peritura; siquidem *portae inferi* adversus Ecclesiam, quae in Petro et successoribus eius fundata est, sponsore Christo, *non praevalebunt*. Sed tamen haud frustra inimicorum Fidei est opera, quod ad perniciem spectat animarum. Quod si dolori Nobis est, quempiam a fide sancta dificere, multo est magis paene in cospectu Nostro id fieri, praesertim quia non sine gravi multorum offensione fit. Quotquot igitur cum proximorum salute honorem Ecclesiæ communis omnium parentis diligunt, et Iesu Cristi Vicarium colunt atque observant, consentaneum est velle Operi, de quo loquimur, adiumenti aliquid afferre. Equidem novimus in hac re neque

studium, nec largitatem usque adhuc nostrorum defuisse; fructusque gratulamur extitisse his paucis annis non exiguos. Verum quia multum etiam conandum restat, ut par sit necessitati remedium, idcirco bonorum magis excitari atque inflammari studia intelligimus oportere; eiusque rei gratia caelestes Ecclesiae thesauros, quorum penes Nos dispensatio est, libentissime reseramus. — Itaque de Omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus fidelibus ex utroque sexu, qui tam frugifero pio Operi nomen suum dederint, die prima eorum adscriptionis vel alio quolibet die intra mensem proximum, ad cuiusque libitum eligendo, si admissorum confessione rite expiati, quovis in templo sive publico Oratorio ad sacram synaxim accedant, et addita salutatione angelica, quocumque idiomate dummodo versio fidelis sit, piam hanc precem devote recitent: *O Maria Immaculata, vosque Apostolorum Principes in vera nos fide retinete*: indulgentiam plenariam; ac tam inscriptis quam in posterum inscribendis eodem in pio Opere sociis, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi, ac sacra Communione refecti, vel saltem contriti quatenus id agere nequiverint, nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, ac tanquam peccati stipendium mortem susceperint, etiam plenariam; tandem iisdem nunc et in posterum pariter ipsum in Opus rite adiectis sodalibus, qui item sacramentali admissorum confessione expiati atque angelorum pane refecti, quotannis diebus: VIII mensis Decembris festo Immaculatae Conceptionis Deiparae Virginis, Operis patronae caelestis; XXIX Iunii festo SS. Apostolorum Petri et Pauli, item patronorum Operis; VI Ianuarii, in Epiphania Domini; XIX Martii festo S. Ioseph B. M. V. Sponsi; XXVI Maii festo S. Philippi Nerii; ac XXIX Septembris quo festum agitur S. Michaelis Archangeli, a primis Vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi, et similiter in utroque festo dolorum B. M. V. ab ortu usque ad solis occasum dierum ipsorum, templum aliquod publicumve sacellum visitent, ibique pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac Sanctae Matris Ecclesiæ exaltatione ad Deum preces effundant, et orationem de qua supra habita mentio est ad veram fidem retinendam, salutatione angelica praemissa, recitent, quo e praefatis die id agant, similiter plenariam admissorum omnium indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. — Insuper iisdem sodalibus dicti pii Operis nunc et in posterum existentibus, quoties conventibus aut communibus sodalitii aut privatis Comitatus interfuerint, dummodo contrito saltem corde ibi recitent supra memoratam precem cum salutatione angelica, de numero poenalium in forma Ecclesiae con-

sueta septem annos totidemque quadragenas; quoties autem pro Fidei praeservatione aut eamdem precem cum salutatione angelica recitent, aut iuxta sodalitii tabulas pietatis quodvis sive caritatis opus exerceant, toties de poenalium similiter dierum numero in forma Ecclesiae solita trecentos expungimus. Porro largimur sociis ipsis, si malint, licere plenariis supradictis ac partialibus indulgentiis, excepta plenaria in mortis articulo lucranda, functorum vita labes poenasque expiare. — Sacerdotibus autem qui eiusdem fuerint Operis nunc et in posterum participes illud concedimus, ut quandocumque sacrosanctum Missae sacrificium pro animabus Christifidelium, quae Deo in caritate coniunctæ ab hac luce migraverint, ad quodlibet altare celebrabunt, Missae sacrificium huiusmodi, ter tantum singulis hebdomadis, animae sive animabus pro qua vel quibus celebratum fuerit perinde suffragetur ac si foret ad privilegiatum altare paractum, dummodo tamen alio simili indulto non fruantur. — Sacerdotibus vero qui sint, vel in posterum erunt de sodalium *zelatorum* numero, haec quae infra scripta sunt privilegia tribuimus, modo tamen a suo quisque Ordinario, et bene de Opere meriti reapse habiti sint, et licentiam in scriptis acceperint, quae quidem si desit, horum privilegiorum concessionem nullam esse volumus. His igitur damus et concedimus:

I. Ut, si tamen sint ad sacramentales confessiones excipiendas rite adprobati, possint ex ritu praescripto, privatim extra Urbem benedicere Cruces, Crucifixos, sancta Numismata, Coronas precatorias et parvas Domini Nostri Iesu Christi, Bmae Virginis Mariae, Sanctorumque ex metallo statuas, cum applicatione omnium et singularum indulgentiarum, quae in elencho, typis edito S. Congregationis de Propaganda fide die XXVIII Augusti anno MDCCCCIII, continentur, et quod ad coronas precatorias attinet, non excepta indulgentiarum applicatione quae a S. Birgitta nomen habent.

II. Ut, si pariter sint confessarii ab Ordinario adprobati, consueto ritu benedicere et fidelibus imponere possint scapularia Confraternitatum SSmae Trinitatis, B. M. V. de Monte Carmelo, Septem Dolorum, et Immaculatae Conceptionis eiusdem Virginis Deiparae, atque etiam scapulare Mariae Salutiferae, cum communicatione privilegiorum et indulgentiarum, quibus adscripti memoratis Sodalitatibus fruuntur et gaudent, dummodo vero scapularia confecta sint ad normam a Sancta Sede probatam, et iis tantum in locis, ubi non extent domus Ordinum Religiosorum, ad quos ex speciali concessione Sedis Apostolicae pertinet dicta scapularia benedicere et imponere.

III. Ut Christifidelibus, in mortis instantis discrimine versantibus, si vere poenitentes et confessi et S. Communione refecti, aut si id facere nequiverint saltem contriti nomen Iesu ore si potuerint, sin

minus corde devote invocaverint, et mortem tanquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperint, Benedictionem Apostolicam Nostro et Romani Pontificis pro tempore existentis nomine et auctoritate, cum plenaria omnium peccatorum suorum indulgentia et remissione impertire possint, servatis tamen ritu et formula a f. r. Benedicto PP. XIV decessore Nostro praescriptis.

Haec ad incrementum saluberrimi Instituti valere posse confidimus, quod ipsum de Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, praesentium tenore, statuimus et declaramus esse in suo genere primarium. Propterea Dilectis Filiis Nostris S. R. E. Cardinalibus, qui Consilium seu Commissionem Operis constituunt, potestatem iam ipsis a Nobis adtributam confirmamus similia ex toto orbe instituta eidem primario Operi, cum communicatione omnium Indulgentiarum et privilegiorum, quae sint communicabilia, aggregandi; servatis tamen forma Constitutionis Clementis PP. VIII Praedecessoris Nostri f. r. aliisque Apostolicis Ordinationibus desuper editis. Non obstantibus constitutione Apostolica de non concedendis Indulgentiis ad instar, aliisque contrariis quibuscunque. Praesentibus valituris in perpetuum. Volumus autem, ut harum litterarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur quae Nostrae voluntatis significationi praesentibus ostensis haberetur.

Datum Romae apud S. Petrum, sub anulo Piscatoris die 1 Novembris festo Sanctorum Omnium anno MDCCCCV, Pontificatus Nostri tertio.

A. Card. Macchi

II.

Indulgenze concesse all' Ordine de' Frati Minori Cappuccini, tanto pei Frati, quanto per ogni fedele.

PIVS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Dilectus filius hodiernus Minister Generalis Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum retulit ad Nos in votis sibi admodum esse, ut praeter indulgentias et privilegia iam suo Ordini ab hac Sancta Sede concessa, spirituales alias gratias addere dignaremur tum a Religiosis primi et secundi Ordinis, tum a fidelibus coenobiis ac monasteriis

Ordinis ipsius adnexas ecclesias ubique terrarum rite visitantibus lucrandas.

Nos autem precibus hisce annuentes, de Omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis religiosis Capuccinis primi et secundi Ordinis, qui respective die Commemorationis defunctorum primi et secundi Ordinis, ab ortu usque ad occasum solis die huiusmodi ;

Necnon die anniversario professionis sancti Francisci Assisiensis a primis vesperis ad occasum solis diei huiusmodi;

Vere poenitentes et confessi ac Sacra Communione refecti, propriam respectivi coenobii sive monasterii ubique terrarum existentem ecclesiam sive sacellum visitent, ibique pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, quo ex iis die id praestiterint, *plenariam ;*

Et similiter omnibus et singulis nunc et in posterum ubique terrarum existentibus Religiosis Capuccinis primi et secundi Ordinis, si diebus anni quibus recipient iuxta praescriptam formulam *Ne reminiscaris*, Absolutionem generalem impertiendam a Superioribus Ordinis vel ab aliis religiosis viris ab ipsis delegatis, et quoad Moniales vel a proprio confessario impertiendam vel ab alio sacerdote licet ad sacramentales confessiones excipiendas non approbato, sed ab Ordinario delegato, nempe sequentibus Domini Nostri Iesu Christi ac B. Mariae Virginis Immaculatae solemnitatibus, scilicet : Natalis Domini, Epiphaniae, Paschatis, Ascensionis, Pentecostes, SSmae Trinitatis, Corporis Domini, Purificationis, Annunciationis, Visitationis, Assumptionis, Nativitatis, Immaculatae Conceptionis, ac Praesentationis festivitatibus, item Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum, Sancti Francisci Assisiensis, S. Clarae Virginis, S. Catharinae Virginis et Martyris, necnon Sanctorum omnium festis diebus, singulis Maioris hebdomadae diebus, et quotannis die visitationis canonicae quae fit in unoquoque Ordinis conventu, vere poenitentes et confessi ac sacra Communione refecti, ut supra dictum est, pias ad Deum preces effundant, etiam *plenariam* omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino largimur.

Concedimus insuper ut Missae quae ad quodvis altare ubique terrarum existens pro animabus Religiosorum sive Monialium Ordinis ipsius celebrabuntur, animae seu animabus pro qua vel quibus celebratae fuerint, perinde suffragentur ac si forent ad privilegiatum altare peractae.

Simulque de Apostolicae potestatis plenitudine indulgentias ac privilegia omnia Religiosis primi ac secundi Ordinis Capuccinorum ab

hac Sancta Sede concessa, ad tertium Ordinem Regularem Capuccinorum extendimus.

Fidelibus autem ex utroque sexu qui saltem quinque concionibus intersint Missionum quas ubique terrarum habeant Religiosi Capuccini, dummodo durante respectivae Missionis spatio, et quoad fideles degent in locis longo itineris spatio dissitis ab illo ubi Missiones habitae fuerint, dummodo intra spatium quindecim immediate sequentium dierum Angelorum Pane refecti atque admissorum confessione prius expiati, ut superius pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione orent, *Plenariam* omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Hanc autem indulgentiam lucrari poterunt etiam infirmi, qui etsi concionibus non intersint, aliud pietatis opus confessarii arbitrio peragant, et pueri qui nondum ad sacram Synaxim accesserint, dummodo sacramentali confessione tantum expiati preces ut supra effundant.

Et iis similiter ex utroque sexu fidelibus qui tribus continuis diebus intersint spiritualibus exercitationibus a Fratribus Capuccinis, ubique terrarum nunc et in posterum habendis, dummodo admissorum confessione rite expiati eucharisticis dapibus se reficiant et orent ut supra, *Plenariam;*

Et si die festo Sancti Iosephi, vel die quo Patrocinii eiusdem Sancti festum agitur, rite poenitentes et confessi ac Sacra Communione refecti, atque ut superius dictum est, orantes quamlibet ecclesiam sive oratorium publicum visitent;

Et si durante Expositione SSmi Sacramenti in ecclesiis Ordinis Capuccinorum ubique terrarum peragenda, in forma Orationis Quadraginta horarum continuatarum licet nocturno tempore interpolatarum, ut supra vere poenitentes et confessi ac sacra communione refecti, ante Santissimam Eucharistiam per aliquod temporis spatium pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant;

Vel pariter confessi et sacra Communione refecti Sacramentum Augustum fidelium adorationi propositum visitent in ecclesiis primi et secundi Ordinis Capuccinorum quavis feria tertia quae primo loco singulis anni mensibus recurrit;

Tandem die erectionis commemorativae Missionis a Capuccinis Fratribus habitae Crucis, et die in posterum illius erectionis anniversario, et quotannis Inventionis et Exaltationis Sanctissimae Crucis festis diebus, dummodo similiter vere poenitentes et confessi, ac sacra Communione refecti dictam ante Crucem quinquies Orationem Dominicam,

Salutationem Angelicam et Trisagium devote recitent, quo ex iis die id agant, *Plenariam* omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

Insuper dictis ex utroque sexu fidelibus, qui si contrito saltem corde quinque concionibus aderint Missionum a Fratribus Capuccinis ubique terrarum peragendarum, in forma Ecclesiae solita *septem annos totidemque quadragenas;*

Et iis qui ecclesiae Ordinis ubique terrarum existentes quinque potioribus per annum B. M. V. festivitatibus, et festis diebus Sancti Francisci Assisiensis ac Sanctae Clarae Virginis, necnon anniversario Dedicationis cuiusque ecclesiae die, vel uno ex septem diebus continuis immediate respective sequentibus ac cuiusque eorum arbitrio eligendo, contrito corde visitent; simulque qua vice durante Oratione quadraginta horarum in Ordinis ecclesiis Sanctissimam Eucharistiam publicae venerationi propositam pariter contrito saltem corde devote per aliquod temporis spatium adorent, *decem annos totidemque quadragenas;*

Tandem qua vice contrito similiter corde ante Cruces a Capuccinis Fratribus Missionum tempore erectas quinquies ut supra diximus Orationem dominicam, Salutationem Angelicam et trisagium recitent in forma Ecclesiae solita, de numero poenalium *tercentos dies* expungimus.

Porro largimur tum Fratribus ac Monialibus memoratis, tum reliquis fidelibus liceat, si malint, plenariis hisce ac partialibus indulgentiis functorum vita labes poenasque expiare.

Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die x Februarii MCMV, Pontificatus Nostri anno secundo.

Pro D.no Card. MACCHI
NICOLAUS MARINI *Subst.*

DEL FALSO MISTICISMO

CAPO II.

DELL' AMOR PURO DI MONS. DI FÉNELON

(Cont. v. pag. 364-370 di questo Vol.)

PROPOSIZIONE IV.

In statu sanctae indifferentiae anima non habet amplius desideria voluntaria et deliberata propter suum interesse ; exceptis iis occasionibus, in quibus toti suae gratiae fideliter non cooperatur.

Con ciò si esplica sempre più il sistema del Fénelon. Commendasi qui la santa indifferenza, a cui deve aspirare un' anima, e quando questa l' abbia conseguita, se vuol mantenersi perfetta, deve guardarsi dal concepire volontariamente e deliberatamente desiderii della sua eterna felicità.

Questa proposizione fu detta *erronea, sapiens haeresim et male sonans.*

Che la santa indifferenza nelle mani di Dio sia esercizio di virtù più perfetto di quello della rassegnazione, è fuori dubbio. Giacchè colla rassegnazione si antepone la volontà di Dio a tutte le cose ; ma colla indifferenza non si ama alcuna cosa se non per l' amore alla volontà di Dio (1).

---

(1) Ecco come S. Francesco di Sales descrive magistralmente la *rassegnazione* e l' *indifferenza (Tratt. dell' amor di Dio* par. 2, lib. 3, cap. 3) : " Quest' unione e conformità al gusto divino si fa o per la santa rassegnazione, o per la santissima indifferenza. Si pratica la rassegnazione per maniera di sforzo e di sommissione. Uno vorrebbe vivere invece di morire : perchè nondimeno è il gusto di Dio che muoia, si quieta. Uno vorrebbe vivere se così piacesse a Dio, e di più vorrebbe che piacesse a Dio di farlo vivere. Uno muore con assai buona volontà ; ma con maggiore affetto anche vivrebbe. Giob nei suoi travagli fece atto di rassegnazione. *Se abbiamo*, dice, *il bene dalla mano di Dio, perchè non sopportiamo noi le pene ed i travagli che ci manda ?* Considerate, o Teotimo, ch' egli parla di sostenere, sopportare e durare. „ E nel cap. 4 segue a dire : " La rassegnazione antepone la volontà di Dio a tutte le cose ma non però lascia di amare molte altre cose, oltre la volontà di Dio. L' indifferenza è superiore alla rassegnazione, perchè non ama alcuna cosa se non per l' amore alla volontà di Dio ; sicchè alcuna cosa non tocca il cuore indifferente alla presenza della volontà di Dio. Certo il più indifferente cuore del mondo può esser toccato da qualche affetto, finchè egli non sa quale sia la volontà di Dio. „

Ma quali sono gli oggetti, su cui versano la rassegnazione e la indifferenza? Gli oggetti solo temporali, non esclusa la stessa vita; non già la beatitudine eterna. Su di questa non vi può essere nè rassegnazione nè indifferenza. Ogni uomo, o imperfetto, o perfetto, *deve assolutamente desiderarla.*

Tutti, anche i più perfetti, sono obbligati di recitare l' orazione domenicale, in cui, dopo la petizione riguardante la gloria di Dio (*Sanctificetur nomen tuum*), segue quella concernente la beatitudine celeste (*Adveniat regnum tuum*). Su di che commenta l' Angelico (Opusc. 9 c. 9): " Post desiderium et petitionem divinae gloriae, consequens est ut homo appetat et requirat particeps gloriae divinae fieri. Et ideo secunda petitio ponitur: *Adveniat regnum tuum.* Circa quod oportet primo considerare quod regnum Dei convenienter desideretur, quia unicuique rei naturaliter est appetibile proprium bonum. „

E segue a dimostrare come il desiderio del cielo è naturale all' uomo, che non ne può fare a meno, giacchè egli tende irresistibilmente alla eterna felicità.

Non è dunque perfezione, ma imperfezione, cessare da questo desiderio. Chi è indifferente sulla sorte eterna dà a divedere di non amare Dio; perchè così mostrasi indifferente o a conseguirne l' amoroso possesso, ovvero a odiarlo e bestemmiarlo in eterno. I santi hanno avuto sempre accesissimo desiderio del cielo fino all' ultimo respiro della vita, ripetendo coll' Apostolo: " Cupio dissolvi et esse cum Christo. „ E S. Agostino, spiegando le parole dell' Apostolo sulla continua preghiera, disse (Epist. 130, alias 121 *ad Probam*, c. 9): " Per hoc quod ait Apostolus: *Sine intermissione orate,* quid est aliud quam beatam vitam, quae nulla nisi aeterna est ab eo qui solus dare potest sine intermissione desiderare? Semper ergo hanc a Domino Deo desideremus et oremus semper. „

Sempre adunque, in qualsivoglia stato, fa d' uopo desiderare la vita eterna, essendo questa la volontà divina; e perciò Iddio si è fatto uomo ed è morto sopra un patibolo d' infamia: " propter nos homines et *propter nostram salutem.* „

Eppure, si dirà, l' Apostolo offerì a Dio il sacrifizio della sua eterna salute, colle parole (Rom. IX, 3): " Optabam ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis „; e Mosè disse a Dio (Ex. XXXII, 31, 32): " Aut dimitte eis hanc noxam, aut si non facis, dele me de libro tuo quem scripsisti. „ Dunque è cosa perfettissima rinunziare alla vita eterna per la salvezza del prossimo.

Rispondiamo esser falso che l' Apostolo e Mosè abbiano colle dette parole offerto a Dio il sacrifizio della vita eterna per la salvazione del prossimo. Hanno offerto il sacrifizio della sola vita temporale. Così

spiega S. Girolamo amendue i testi (Epist. *ad Algasium* 151, q. 9): " Optat (Apostolus), egli scrive, anathema esse a Christo et perire, ut alii salvi fiant. Sed si consideremus Moysis vocem, rogantis Deum pro populo Iudaeorum atque dicentis: *Aut dimitte eis hanc noxam, aut si non facis, dele me de libro tuo quem scripsisti;* perspiciemus eumdem et Moysis et Pauli erga creditum sibi gregem affectum. Pastor enim bonus ponit animam suam pro ovibus: mercenarius autem, cum viderit lupum venientem, fugit, quia non sunt eius oves. Et hoc ipsum est dicere: *Optabam anathema esse a Christo,* et *Dele me de libro tuo quem scripsisti.* Qui enim delentur de libro viventium, et cum iustis non scribuntur anathema fiunt a Domino. Simulque cerne Apostolum quantae charitatis in Christum sit: ut pro illo cupiat mori et solus perire, dummodo omne in illum credat hominum genus: perire autem non in perpetum sed in praesentiarum. Qui enim perdiderit animam suam pro Christo, salvam eam faciat. Unde et de 43 psalmo assumit exemplum: *Quoniam propter te mortificamur tota die; aestimati sumus sicut oves occisionis.* Vult ergo Apostolus praeire in carne ut alii salventur in spiritu: suum sanguinem fundere ut multorum animae conserventur. Quod autem anathema occisionem sonet multis veteris instrumenti testimoniis probari potest. „

Tanto è lungi perciò che l' Apostolo e Mosè, colle prefate parole, intesero di far sacrifizio della salute eterna; che anzi con esse intesero di affrettare il conseguimento della loro eterna beatitudine.

Veggasi adunque quanto sia falso l' asserto del Fénelon che nello stato d' indifferenza, quando l' anima coopera fedelmente alla grazia, non ha verun desiderio volontario e deliberato del suo interesse eterno.

Proposizione V.

In eodem statu sanctae indifferentiae nihil nobis, omnia Deo volumus. Nihil volumus, ut simus perfecti et beati propter interesse proprium; sed omnem perfectionem et beatitudinem volumus, in quantum Deo placet efficere quod velimus res istas, impressione suae gratiae.

Il Fénelon ammette qui un certo desiderio della vita eterna anche nello stato d' indifferenza; però vuole che non riguardi noi, ma Dio; cioè vuole che non si desideri direttamente l' eterna beatitudine, ma in quanto solo piace a Dio che la vogliamo.

Questa proposizione fu anch' essa qualificata *erronea, sapiens haeresim et male sonans.*

Ed è così; essendochè con essa si elimina l' oggetto della speranza, che è virtù teologica e necessaria. La speranza infatti c' inclina a desiderare direttamente i beni del cielo da Dio promessici colla sua grazia. Or se noi di questi beni non vogliamo saperne; ma ci rivolgiamo solo alla volontà di Dio, e solo da questa vogliamo dipendere intorno ai detti beni, svanisce l' oggetto della speranza, e resta solo la dipendenza dalla volontà divina.

Ciò non può essere coerente all' insegnamento della Chiesa. Nel Tridentino invero si legge (Sess. 6, cap. 15): " Bona operantibus et in Deo sperantibus proponenda est vita aeterna, et tamquam gratia filiis Dei per Christum Iesum misericorditer promissa, et tamquam merces ex ipsius Dei promissione bonis ipsorum operibus ut meritis fideliter reddenda. „ È dunque mestieri che, facendo noi opere sante, speriamo la vita eterna promessaci da Dio e come un dono della sua misericordia e come una mercede delle opere nostre.

E che colle nostre azioni dobbiamo mirare direttamente al cielo, ce lo inculca l' Apostolo (I. Cor. IX, 24): " Nescitis quod ii qui in stadio currunt, omnes quidem currunt sed unus accipit bravium? Sic currite ut comprehendatis. Omnis autem qui in agone contendit ab omnibus se abstinet: et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant, nos autem incorruptam. „ E parlando di sè il medesimo Apostolo, scrive (II. Timoth. IV, 7): " Cursum consummavi, fidem servavi: in reliquo reposita est mihi corona iustitiae, quam reddet mihi Dominus in illa die iustus iudex. „

Ed è bella su tal proposito l' orazione che la Chiesa innalza a Dio la Domenica IV *post Pentecosten:* " Omnipotens sempiterne Deus, da nobis fidei, spei et charitatis augmentum; et ut mereamur assequi quod promittis, fac nos amare quod praecipis. „ Perchè la Chiesa domanda a Dio l' aumento della *fede*, della *speranza* e della *carità*, se la carità esclude la speranza? — Dunque lo stato d' indifferenza, se è veramente santo, ed è stato di carità, non può escludere la speranza.

È vero che qualche santo ha emesso delle proteste a Dio di non voler sperare se non quello che piace a lui. Ma queste sono espressioni enfatiche, dettate da carità esaltata, che presuppongono la speranza, e che sono ben lungi dal costituire quello stato normale di falso misticismo, inventato dal Fénelon (1).

Falso è dunque che nello stato d' indifferenza debba escludersi il desiderio legittimo e diretto dei beni eterni. (*Continua*)

---

(1) Si narra nella vita di S.ª M.ª Francesca di Chantal: " Interrogata se sperava i beni ed i godimenti della vita eterna, con un profondo sentimento della sua bassezza rispose: — So che per i meriti del Salvatore si debbono

CONSULTAZIONI

VIII.

Circa le cause, per cui può accettarsi dal Vescovo la rinunzia ad un beneficio.

Accade non di rado che si faccia la rinunzia ad un qualche beneficio e il Vescovo si trovi nella incertezza di poterla accettare per manco di cause canoniche. Mette bene perciò esaminare con precisione queste cause, affinchè possa procedersi rettamente in cosa di tanta rilevanza.

Che per la rinunzia di un benefizio occorra una giusta causa, tutti i DD. lo insegnano, dicendo di niun valore la rinunzia anche accettata, quando non vi sia intervenuta la detta causa. Così Schmalzgrueber L. I, tit. 9, n. 1; Pirhing L. I, tit. 9, n. 39; Leurenio *De Foro Benef.* Tom. III, q. 399, n. 1.

Ma quali sono le giuste cause per le rinunzie dei beneficii?

Per quelli che si rinunziano nelle mani del Vescovo le cause canoniche sono contenute nella costituzione di S. Pio V *Quanta Ecclesia Dei* del 1 aprile 1568. In essa si legge come segue:

" Episcopi et alii facultatem habentes eorum dumtaxat resignationes recipere et admittere possint, qui aut senio confecti, aut valetudinarii, aut corpore impediti vel vitiati, aut crimini obnoxii censurisque ecclesiasticis irretiti, aut nequeunt aut non debent ecclesiae vel beneficio inservire; seu qui unum illud vel plura beneficia obtinuerint, vel quos ad aliud contigerit promoveri; Religionem quoque ingressuri, vel matrimonium contracturi, si statim postea id reipsa exequantur; denique, cum quis ex aliis casibus acciderit, qui constitutione felicis recordationis Innocentii Papae III de dimittendis cathedralibus ecclesiis edita continentur; qui etiam ob capitales inimicitias nequeunt vel non audent in loco beneficii residere securi. Sed nec horum ullus sacro ordini mancipatus, nisi Religionem ingressurus, valeat ullo modo

---

sperare; ma la mia speranza non si volge a quella parte. Io non voglio desiderare nè sperare cosa alcuna, se non che Iddio adempia in me la sua divina volontà e ch'egli sia sempre glorificato. „ — Si vede però chiaramente che la Santa diceva queste cose spinta da un estro di carità in tutta buona fede, e che lungi dal ripudiare la speranza, la voleva solo perfezionata da più nobile motivo. " Del resto, si aggiunge nella sua vita, ella consigliava di non mirar mai il cielo senza sperarlo, lungi dal desiderare la speranza come una virtù interessata, diceva ch'è uno stimolo dell'amore. „

beneficium et officium ecclesiasticum resignare, nisi aliunde ei sit, quo in vita possit commode sustentari. „

Da ciò si ricava che le cause canoniche, onde possa il Vescovo accettare la rinunzia di qualche beneficio, giusta l' insegnamento dei DD., sono le seguenti:

1.° Se il beneficiato sia vecchio, e però, a giudizio del Vescovo, non più idoneo a sostenere i pesi del beneficio.

2.° Se sia infermo, o di salute cagionevole, da non poter più compiere, a giudizio del Vescovo, il suo dovere.

3.° Se sia impedito di corpo, come da paralisi, da lebbra, da forti reumi che gl' impediscano il suo officio.

4.° Se sia viziato nelle membra, p. e. se cieco o sordo o muto, o zoppo, o privo di qualche membro, o con membro deformato o contratto.

5.° Se sia reo di qualche delitto che porterebbe seco la privazione del beneficio, p. e. di omicidio, di simonia, di adulterio, di concubinato, di spergiuro ecc.

6.° Se sia irretito di censure ecclesiastiche.

7.° Se non possa o non debba più servire alla chiesa, p. e. se sia irregolare o scandaloso o deportato o energumeno ecc.

8.° Se abbia più altri beneficii, anche semplici, onde può ben sostentare la vita, bastando uno solo, giusto il Tridentino (sess. 24, c. 16 *de ref.*), sufficiente a' bisogni della vita.

9.° Se sia stato promosso a qualche altro beneficio incompatibile col primo, al quale necessariamente deve rinunziare giusta il c. *De multa*, 28, *De praeb.*

10.° Se voglia entrare in Religione, ovvero, non essendo ordinato *in sacris*, voglia contrarre matrimonio, purchè ciò faccia al più presto.

11.° Se abbia inimicizie capitali, onde non possa risedere nel luogo del beneficio senza pericolo di morte o di altri gravi danni.

12.° Finalmente se ci sia qualche causa ammessa da Innocenzo III in c. *Nisi cum pridem*, 10, *De Renunciat.* per la rinunzia de' Vescovi; e queste cause sono:

a) *Conscientia criminis*, quando cioè abbia commesso qualche delitto sì grave, da impedirgli l' adempimento dell' officio anche dopo di averne fatta la penitenza, come quando abbia ottenuto il beneficio simoniacamente o nello stato d' irregolarità o di altre censure; ovvero abbia commesso delitto portante seco l' infamia di diritto.

b) *Debilitas corporis*, quando cioè sia così vecchio ovvero abbia contratto qualche malore sì grave, da renderlo inadatto a compiere il suo officio; e ciò secondo il giudizio del superiore.

c) *Defectus scientiae*, quando cioè non sappia le cose necessarie per

ben governare la diocesi, nè vi sia speranza d' impararle fra breve.

d) *Malitia plebis*, quando cioè, non ostanti gli sforzi del pastore, il popolo, anche per propria malizia, non lo sopporta e non solo non può profittare sotto il suo regime, ma ne riceve danno e rovina.

e) *Scandalum populi*, quando cioè il popolo prenda scandalo o dalla persona o dal governo del Vescovo ; quand' anche senza grave colpa di lui ; che è lo scandalo dei pusilli: lo scandalo però farisaico non deve tenersi in conto.

f) *Irregularitas*, quando cioè abbia contratta qualche irregolarità, su cui la S. Sede non suol dispensare.

Ecco le sole cause indicate da S. Pio V perchè si possa dal Vescovo accettare la rinunzia di un beneficiato.

Oltre queste cause la bolla non ne ammette altre, ed anzi dichiara nulle ed irrite le rinunzie accettate per altri motivi : " Quod si secus, ac etiam quidquid praeter vel contra formam praedictorum fuerit a quocumque temere attentatum, id totum ex nunc vires et effectum decernimus non habere. „ Le quali parole così vengono comentate dal Parisi (*De resignat. benefic.* quaest. 6, n. 225) : " Renunciationes factas absque dictis causis esse nullas. „ E soggiunge che ciò corre, quand' anche il Vescovo abbia ignorate le disposizioni di questa bolla l. c., n. 230 : " Amplia etiam procedere si Episcopus ignorabat constitutionem praedictam, qua decretum irritans ligat ignorantes respectu nullitatis actus. „

Con pace però di questo dottissimo autore, fa d' uopo considerare le prefate parole della bolla *a quocumque temere attentatum* ; le quali richiedono la *temerità* e l' *attentato*, perchè la rinunzia accettata per altri motivi debba considerarsi nulla. Vuolsi perciò la *piena conoscenza della bolla* e la *vera contumacia*.

Ma la detta bolla può dirsi oggidì in pieno vigore ?

Il Parisi assicura che sì *l. c.*, n. 230 : " Non omittam quod dicta constitutio Pii V est in viridi observantia, et ideo quotidie practicatur.„

Non sono però di questo avviso altri e parimenti dotti autori. Il Leurenio ha scritto (l. c. qu. 399) : " Bullam Pii V, in qua resignationum coram Ordinario faciendarum causae statuuntur, non esse ubique receptam. „ Così pure il Zipeo *Analys. iur. pontif.* De renunt. n. 1. Così ancora il Konig *De renunc.* n. 15. E lo Schmalzgrueber, L. I, Par. II, tit. 9, n. 38, dice : " Dubitatur an ob istas solum, an vero etiam ob alias causas admitti renunciatio beneficii possit ab Ordinario ? Videtur respondendum negative ob bullam S. Pii V cit., ubi in certis solummodo et ibi expressis casibus renuntiatio conceditur inferioribus. Sed... bulla ista quoad hoc vel non est usu recepta, vel certe contraria consuetudine rursus abrogata; nam, ut receptus usus compro-

bat, etiam ob aliam rationabilem, quamvis privatam, commoditatem, iuxta Ordinariorum arbitrium, recipi beneficiorum renuntiationes possunt, modo tria haec observentur : 1.° Ut beneficium resignaturus si in sacris sit constitutus, aliunde habeat, quo congrue et absque dedecore status clericalis vivere valeat. — 2.° Ne Episcopi aut alii collatores qui ex praedictis causis resignationes beneficiorum admittunt, ea conferant suis, aut dimittentium consanguineis, affinibus, vel familiaribus, etiam per fallacem circuitum multiplicatarum in extraneos collationum ; sed quoad hoc piana haec bulla in Germania, et pluribus aliis locis non est recepta. — 3.° Ut ubi usu diuturno contrarium non obtinuit, resignationes beneficiorum tantum admittantur ex causis *num. praec.* (in bulla S. Pii V) memoratis. „

A noi piace molto questo insegnamento, tanto più che oggidì, per quanto sappiamo, neanco in Italia generalmente si osserva il prescritto di S. Pio V rispetto alle cause per la rinunzia del beneficio. Basta qualsivoglia causa, purchè giusta e ragionevole, perchè il Vescovo possa accettare la detta rinunzia. Dopo il fatto, nel dubbio della giustizia e ragionevolezza della causa, deve presumersi ben data la rinunzia. Così Leurenio l. c. qu. 400 : " An in dubio recte praesumatur resignationem factam et admissam cum causa ? Respondeo affirmative. „ E ne assegna la ragione : " Et quidem primo ex parte resignantis, cum in dubio non praesumatur iactatio proprii... Dein ex parte superioris edmittentis resignationem, eo quod is non admisisset resignationem si iusta causa eam admittendi non adfuisset. „

Insistiamo però sulle tre avvertenze fatte da Schmalzgueber. La 1.ª infatti, che non si accetti la rinunzia del beneficio quando è titolo di ordinazione del beneficiato, se non consti che abbia altrimenti come onestamente vivere, è ingiunto anche dal Tridentino, Sess. 21, c. 2, *de ref.* — La 2.ª che i Vescovi non conferiscano il beneficio rinunziato a qualcuno dei proprii congiunti o familiari, è prescritto sotto gravi pene da S. Pio V nella medesima costituzione di cui trattiamo. — La 3.ª che dove sia in uso questa Costituzione la si debba osservare, è fuori di ogni dubbio.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

16.

Circa la residenza del parroco.

Il Vescovo di P. ha trovato che alcuni parroci della città non dimorano la notte nei confini di ciascuna parrocchia; ma presso i loro congiunti, fuori i detti confini. Può tollerare questa usanza?

Questa usanza è contraria al diritto. Il Tridentino infatti, Sess. 23, c. 1, *de ref.*, confermando i canoni anteriori, e sotto gravi pene, vuole che i pastori di anime, siano vescovi, siano parroci, *obligari ad personalem in suae ecclesiae residentiam.* La S. C. del Conc., interpretando questo luogo, vuole che il parroco dimori " in domo prope ecclesiam pro habitatione parochi destinata, „ come raccoglie il De Luca da molti decreti che egli cita (Annot. in S. C. Trid., disc. 4, n. 11).

Vero è che non mancano autori, secondo il Ferraris, i quali insegnano che il parroco può dimorare anche presso i suoi congiunti, purchè il servizio parrocchiale non soffra detrimento, e benchè la sua dimora si trovi alquanto oltre i limiti della parrocchia, fino ad un miglio dalla chiesa parrocchiale. Ecco le sue parole (v. *Parochus* art. II, n. 17): " Parochus, parochiali domo relicta, poterit in paterna vel cognatorum domo intra fines parochiae habitare, si ex ea poterit residentiae muneri satisfacere... et alii plures id sustinent etiamsi talis domus sit extra fines parochiae, dummodo non distet ultra miliare italicum. „

Si ponga mente nondimeno al seguente decreto della S. C. del Conc. *in Fulginaten.* 10 mai. 1687, riferito da Benedetto XIV (Instit. XVII, n. 18):

" Primo, an Rectores ecclesiarum parochialium a civitate distantium per duo, tria aut quatuor milliaria circiter possint sine expressa Episcopi licentia abesse a suis ecclesiis parochialibus, relicto ibidem substituto ab eis deputato et in civitate tam diurno quam nocturno tempore iugiter commorari, exceptis solis diebus festis, in quibus ad dictas ecclesias se conferunt, revertentes illico ad civitatem.

" Secundo, an parochi, qui nocturno ceteroquin tempore resident apud suas ecclesias, possint, celebrata summo mane missa in dictis ecclesiis, se conferre ad civitatem et in ea diuturno tempore totius vel maioris partis anni commorari, licet apud dictas ecclesias adsint eorum substituti.

Tertio, an dicti parochi, qui ceteroquin diurno tempore resident apud suas ecclesias, possint nocturno tempore totius vel maioris partis anni commorari in civitate, licet apud dictas ecclesias adsint eorum substituti.

" Sacra Congregatio respondit ad primum, secundum et tertium negative. „

Donde si raccoglie che il parroco non può dimorare, neanco la notte, fuori i limiti della propria parrocchia, se la sua abitazione trovisi oltre un miglio dalla chiesa parrocchiale.

Ma che dire se l' aria della parrocchia è malsana? se il parroco è vecchio od infermo? se trattisi di parrocchia con piccolissimo numero di abitanti? Può in questi casi il parroco dimorare altrove?

Tutte queste tre quistioni sono risolte dal medesimo Benedetto XIV l. c. n. 114 in senso negativo, sull' autorità della S. C. del Concilio.

Il Vescovo, in forza del Tridentino, *l. c.*, non può permettere l' allontanamento del parroco dalla residenza che solo per due mesi; e trattandosi d' infermità, fino a tre o quattro mesi, giusta talune dichiarazioni della S. C. del Concilio (anno 1573 lib. I *Decretor.* pag. 51 — 24 nov. 1654 *in Avenionen.*), riferite dal medesimo Benedetto XIV.

Per tempo più lungo, richiedesi un particolare indulto della medesima S. C., la quale talune volte dispensò *ad tempus* per difetto di abitazione o per inclemenza di aria, come *in Anglonen. et Tursien., residentiae*, 22 febr. 1851, e in *Nullius Montis Cassini, residentiae*, 9 apr. 1892 (*Mon. Eccl.* Vol. VII, P. II, pag. 97).

Nel caso adunque il Vescovo di P. non può permettere ai suoi parroci che dimorino oltre i confini della parrocchia: può solo tollerare che pernottino in casa propria, purchè questa non disti oltre un miglio dalla chiesa parrocchiale. Per ogni altro caso, fa d' uopo che si ricorra alla S. C. del Concilio.

17.

La riserva dei beneficii per ragione dei mesi non si estende ai beneficii rinunziati, o permutati.

Tizio canonico, per motivi di salute, rinunzia al beneficio, e la rinunzia viene accettata dal Vescovo in un mese in cui la collazione è riservata alla S. Sede. Si domanda: il beneficio che così viene a vacare, è riservato alla S. Sede?

La regola IX della Cancelleria vuol riservati alla S. Sede: " Omnia beneficia ecclesiastica... in singulis ianuarii, februarii, aprilis, maii,

iulii, augusti, octobris et novembris mensibus... extra Romanam Curiam, alias quam per resignationem quocumque modo vacatura. „ — Dunque da questa regola vengono eccettuati i beneficii vacanti per resignazione.

Si ascolti il Riganti (*In h. reg.* Vol. II, § III, n. 30 sq.) : " Praeter beneficia vacantia in Curia, excipiuntur secundo loco in regula beneficia per resignationem vacantia. Quolibet enim mense fieri possunt beneficiorum dimissiones in manibus Ordinariorum, et quolibet mense possunt ipsi de beneficiis sic dimissis disponere, servata tamen forma constitutionis 38.ae S. Pii V. „ — I Vescovi perciò possono liberamente conferire i beneficii resignati nelle loro mani, benchè ciò abbia avuto luogo nei mesi in cui la collazione dei beneficii è riservata alla S. Sede.

Ciò vien confermato pure da un decreto della S. C. de' VV. e RR., riferito dal Pignatelli (*Consultat.* Tom. 9, Cons. 77, n. 58) : " In Mantuana. Congregatio Episcoporum. *La riserva che fa il Papa dei mesi, s' intende di quei beneficii che vacano* per obitum, *e non ha luogo nelle risegne, le quali possono dall' Ordinario ammettersi in ogni mese, osservata però nel restante la bolla di Pio V, 12 novembre 1577.* „

Così pure insegnano il Gonzalez *ad Reg. 9*, gloss. 14, n. 31 ; il Tonduto *Quaest. benef.* par. 2, c. 3, § 8, n. 4 ; il Castropalao *Oper. Moral.* tom. 2, tr. 13, disp. 2, punct. 22, § 3, n. 7 ; il Ventriglia *Prax. benef.* tom. 2, adn. 2, § 2, n. 74 e moltissimi altri da questi citati.

E non vale il dire che la eccezione alla regola 9.a riguarda le resignazioni e non le semplici rinunzie. Imperocchè quantunque vi sia qualche differenza fra *resignazione* e *rinunzia*, nondimeno è risaputo che l' una e l' altra espressione sogliono usarsi promiscuamente ; ed è questa l' interpretazione datane dai DD., i quali vogliono osservata per questi casi la costituz. di S. Pio V che riguarda qualsivoglia rinunzia. E poi soccorre il principio generale del *favores ampliandi et odia restringenda.*

E non solo quando trattasi di semplice rinunzia, ma sì ancora quando abbia luogo una permuta di beneficii, in qualunque mese ciò avvenga, si appartiene al Vescovo di sancirla. Così pure il cit. Riganti *l. c.* n. 35 : " Quamvis autem exceptio regulae loquatur de resignatione, conveniunt tamen DD., quod locum sibi vindicet etiam in permutatione ; ita ut quolibet mense possunt per Ordinarium beneficiorum permutationes admitti. „ Ciò viene ammesso anche nella Costit. di S. Pio V *Quanta Ecclesia Dei* del 1 apr. 1568, in cui si vieta a' Vescovi di accettare rinunzie senza le condizioni ivi esposte ; ma si fa eccezione delle permute, colle parole : " Ad haec beneficiorum et officio-

rum permutationes admittere, quae canonicis sanctionibus et apostolicis constitutionibus admittuntur. „

Deve dirsi ciò anche dei mesi di riserva pontificia sanciti nei concordati, diversi da questi della regola 9.ª? Deve dirsi lo stesso senz' alcun dubbio. Il Riganti l' afferma pei concordati della Germania *l. c.* n. 31, citando il Branden *Ad concordat. German.* q. 2, n. 13 seq. ed il Nicolarts *Ad eadem concord.* tit. 1, dub. 9, § 9. Noi possiamo dir lo stesso del concordato del 1818 per le provincie Napoletane, in cui il primo semestre dell' anno è di collazione apostolica ed il secondo semestre di collazione vescovile.

Venendo ora al caso proposto, è fuori dubbio che il beneficio vacato per la rinunzia fatta dal canonico Tizio non è riservato alla S. Sede, ma può conferirsi liberamente dal Vescovo.

QUESITI

con brevissime risposte

81. *Circa l' indulgenza* toties quoties *de' Carmelitani.*

D. Nella città di B. non vi è nessuna chiesa dell' Ordine Carmelitano: vi hanno però molti ascritti all' abitino del Carmine, i quali per lucrare le indulgenze visitano la chiesa parrocchiale, invece della chiesa dell' Ordine. Or si chiede: Possono i prefati ascritti il dì della festa del Carmine lucrare la indulgenza *toties quoties*, concessa da Leone XIII, il dì 16 maggio 1892, a coloro che visitano la chiesa dell' Ordine, con visitare la propria chiesa parrocchiale?

R. Crediamo che possono. Imperocchè Pio IX con breve del 15 gennaio 1865 concesse che " omnes confratres et consorores, si in locis versantur ubi nulla Carmelitani Ordinis reperiatur ecclesia, omnes indulgentias ab Apostolica Sede eiusdem Ordinis ecclesiis concessas lucrari possunt, si vere poenitentes et confessi, ac sacra Communione refecti respectivam parochialem ecclesiam statis diebus devote visitaverint ac reliqua iniuncta pietatis opera rite in Domino praestiterint „ (*Rescripta Auth. S. C. Indulg.* Summ. n. 34, pag. 474). — È vero che la indulgenza *toties quoties* è posteriore alla detta concessione; ma questa più che una facoltà per le sole indulgenze fino allora pubblicate, è un privilegio che riguarda tutti i confratelli dello scapolare; e poi, come favore della S. Sede, deve interpretarsi largamente.

Per questa ragione, sembra a noi, nel Sommario delle indulgenze, approvato pei terziarii carmelitani il 13 sett. 1903, sta segnata la indulgenza plenaria: " Eisdem tertiariis, qui ut supra dispositi, ecclesiam Ordinis, vel ubi sedes sodalitii invenitur constituta, *vel eorum defectu respectivam ecclesiam parochialem* devote visitaverint diebus festis sequentibus..... B. Mariae V. de Monte Carmelo *toties quoties* (16 Iulii) (*Mon. Eccl.* Vol. XVI p. 349, 350).

82. *Circa la vacanza del beneficio dal dì della collazione e da quello del possesso.*

D. Il *Monit. Eccles.* nel Vol. XIII, p. 77, ha detto che il beneficio, pel conseguimento di un altro incompatibile, vaca dal possesso, non dalla collazione. Nel Vol. XVII poi, p. 45, dice che siffatto beneficio vaca dalla collazione, non dal possesso. Quale è vero di questi due insegnamenti opposti e contrarii ?

R. Sono veri amendue. Imperocchè nel Vol. XIII si parla della vacanza di fatto, se cioè doveano cessare gli officii del primo beneficio dal dì della collazione ovvero del possesso del nuovo beneficio, e si disse che dal dì del possesso, perchè riguardava il fatto. Nel Vol XVII si è parlato della vacanza di diritto, se cioè, conferito il benefizio ad uno nei mesi vescovili, possa subito conferirsi ad un altro il beneficio posseduto dal primo, benchè questi abbia preso possesso nei mesi pontificii, e si è detto che sì, perchè il beneficio vaca di diritto dal dì della collazione, non del possesso.

Possiamo adunque conchiudere che fa d' uopo distinguere nella vacanza di un benefizio, pel conseguimento di un altro incompatibile, il diritto dal fatto. Il primo beneficio vaca di diritto dal dì della collazione del nuovo beneficio ; e però può bene conferirsi ad un altro. Di fatto poi il primo beneficio vaca dal possesso del beneficio nuovo ; e però gli officii e gli emolumenti del primo beneficio possono assumersi dal novello investito solo dal dì, nel quale l' antico beneficiato prende possesso del beneficio nuovo.

83. *Circa la messa* pro populo *pei Vescovi.*

D. Il Vescovo di B. trovasi in santa visita in un paesello di sua diocesi, quando ivi si celebra il Patrono principale del luogo con festa di doppio precetto. Ha obbligo il Vescovo di applicare la messa *pro populo* nel detto giorno, non ostante che in nessun altro luogo della diocesi sia giorno di doppio precetto ?

R. Ecco l' obbligo dei Vescovi per la messa *pro populo*, dichiarato nella Costit. *In Suprema* di Leone XIII di s. m. del 9 giugno 1882 : " In Dominicis aliisque festis diebus, qui praecepto adhuc servantur, et qui ex dierum de praecepto festorum numero sublati sunt... ad missam pro populo sibi commisso celebrandam et applicandam teneri. „ (*Mon. Eccl.* Vol. III, P. I p. 55). Fra le feste di precetto vi ha pur quella del Patrono, di cui così parla Urbano VIII nella Costit. *Universa per orbem*, 13 sept. 1642: " Atque unius ex principalioribus in quocumque regno, sive provincia, et alterius pariter in quacumque civitate, oppido vel pago, ubi hos Patronos haberi vel venerari contigerit „ (*Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 120). Il Vescovo ha dunque l' obbligo di applicare *pro populo* nella festa del Patrono del regno o della provincia in cui si trova la sua diocesi, e nel giorno del Patrono del luogo. Di qual luogo ? Certo del luogo del popolo *sibi commisso*, cioè della diocesi e della città dove abitualmente risiede. Non può essere di ogni luogo particolare della diocesi, in cui si celebrano speciali Patroni ; altrimenti, massime nelle diocesi vaste, il Vescovo sarebbe obbligato a celebrare centinaia e centinaia di messe *pro populo*.

Nel caso, quindi, il Vescovo non avea l' obbligo di applicare *pro populo*.

84. *Se la dispensa dagli sponsali, ottenuta pel matrimonio con un secondo sposo, valga pure pel matrimonio con un terzo.*

D. Tizia contrasse gli sponsali con Caio; poi, disgustatasi di lui, ebbe trattato di matrimonio con Mevio; e poichè Caio oppose l' impedimento di sponsali, Tizia chiese ed ottenne dalla S. Sede la dispensa dai detti sponsali per sposare Mevio. Avvenne intanto che Mevio abbandonò Tizia, e questa ora vuol maritarsi con Sempronio; ma ecco che Caio si fa innanzi opponendo i primi sponsali. Tizia però si crede sciolta del tutto da questo vincolo, per aver già ottenuta la dispensa dalla S. Sede. Che dire di Tizia?

R. La dispensa, come cosa odiosa, perchè contraria alla legge, deve interpretarsi strettamente, sì da non potersi estendere da caso a caso (Ligor. L. I, n. 187). Molto più poi quando è in pregiudizio del diritto di un terzo, com' è quella degli sponsali. Donde deriva che la dispensa dagli sponsali, ottenuta per contrarre matrimonio con un secondo sposo, non vale per contrarre matrimonio con un terzo, pel quale fa d' uopo d' un'altra dispensa, se pure la prima non fu data assolutamente, da poter valere per qualsivoglia matrimonio. Per questo stesso motivo la dispensa dal voto perpetuo di castità vale pel solo matrimonio che si voglia contrarre; sicchè, morto lo sposo, *votum reviviscit.* È vero che qui si tratta di promessa fatta a Dio, e non già ad un uomo, com' è quella degli sponsali; ma *plus et minus non mutant speciem.*

85. *Circa i 13 Venerdì per S. Antonio, o i 15 Sabati per la SS. Vergine del Rosario.*

D. I 13 venerdì consacrati a S. Antonio, ovvero i 15 sabati in onore della SS. Vergine del Rosario di Pompei, devono farsi o nei giorni stabiliti, ovvero nelle Domeniche. Perchè non vi sia pericolo per le indulgenze, si chiede: 1.° Possono farsi promiscuamente, a volontà, tanto nei martedì o nei sabati, quanto nelle Domeniche? — 2.° Se per necessità qualche volta non si possano fare, si può supplire in altro giorno?

R. Al 1.° Gli esercizii sono stati prescritti in 13 martedì, od in 15 sabati *consecutivi;* ovvero in 13 ed in 15 Domeniche parimente *consecutivi.* Non è perciò in arbitrio di ognuno farli promiscuamente tanto nei martedì o nei sabati, quanto nelle Domeniche. In fatto d' indulgenze fa d' uopo attenersi alla parte più sicura.

Al 2.° I detti esercizii debbono farsi nei giorni stabiliti *consecutivamente:* non possono perciò interrompersi. Crediamo nondimeno essere parvità di materia, per giusta necessità, trasferire qualche volta ad altro giorno l' esercizio.

86. *Se perdono le distribuzioni i canonici deputati dal capitolo a visitare le chiese dipendenti dal capitolo medesimo.*

D. In U. al Capitolo cattedrale sono unite molte chiese e parrocchie, la cura delle quali è esercitata da vicarii eletti dal Capitolo. In forza del sinodo diocesano, ogni anno il Capitolo deve deputare tre canonici a visitare le dette chiese. Si domanda se i detti canonici perdano le distribuzioni, stando assenti dal coro per tale officio.

R. È certo che i canonici, i quali sono assenti dal coro per utilità della propria chiesa, non perdono le distribuzioni (VI Decretal. L. III, tit. III, c. *Consuetudinem*). È certo ancora che per utilità della propria chiesa s' intende anche l' utilità del proprio capitolo (Bened. XIV, *Inst.* 107, § IX). Posto ciò, par certo che la visita, deputata dal capitolo alle chiese da sè dipendenti, torni ad utilità ed anzi a necessità del capitolo, e che perciò i canonici assenti per tale officio non perdano le distribuzioni. Se infatti non perdono per tal motivo le distribuzioni i canonici deputati dal capitolo per l' amministrazione delle cose temporali (S. C. C. 20 dec. 1862 in *Tranen.* ad 5 et 10 ap. Lucidi De visit. SS. LL. Vol. III, n. XX); e neanco i canonici che a nome del capitolo intervengono al concilio generale, provinciale o diocesano (Scarfant. Lib. II, tit. XI, *animad.* 8; Barbosa de Canon., cap. 24, n. 8 et 10); molto meno debbono perderle i canonici deputati dal capitolo a visitare le chiese che da esso dipendono.

87. *Il triennio di una Badessa dev' essere matematico, non morale.*

D. Le Badesse dei monasteri di monache devono stare in officio per un triennio: questo triennio deve essere in senso matematico da giorno a giorno, ovvero può considerarsi in senso morale, da poter continuare per qualche altro numero di giorni fino alla elezione della nuova Badessa?

R. Il triennio del badessato dev' essere in senso matematico, almeno per l' Italia. Così la Costit. *Exposcit* di Gregorio XIII del 5 genn. 1583, data per l' Italia, in cui si legge: " Triennales tantum (Abatissae) a conventu uniuscuiusque monasterii et alias iuxta decreta sacrosancti Concilii Tridentini et regularia suorum Ordinum instituta eligantur et praeficiantur, quae postmodum, elapso triennio, suis officiis perfunctae, praesse desinant, omnique prorsus careant auctoritate, ac a regimine et administratione monasterii per triennium a die finitae administrationis inchoandum abstineant.„ Adunque, dal dì che spira il triennio, l' Abbadessa vien destituita di ogni autorità nel monastero.

88. *Spirato il triennio di una Badessa, se il Vescovo può mettervi interinalmente una presidente.*

D. Spirato il triennio di una Badessa, il Vescovo può mettere inteninalmente una presidente nel monastero? Può metterla da sè senza il suffragio delle monache? E se vi mettesse la Badessa dopo spirato il suo triennio?

R. Cessata la Badessa dal suo governo, il Vescovo può e deve mettere una presidente interina a capo della comunità, fino a che non si possa eleggere la nuova Badessa. Può metterla da sè senza suffragio delle monache, come può mettere da sè un economo curato, senza consenso del patrono, appena vacata una parrocchia di giuspatronato.

Se poi possa investire di tale officio la cessata Badessa, osterebbe la cit. Costit. *Exposcit*, la quale prescrive che la Badessa " a regimine et administratione monasterii... a die finitae administrationis... abstineat „. Ed osterebbe altresì un decreto della S. C. de' VV. e RR. (ap. Gavanto *in Manual.* v. *Monialium officiales*, n. 20) che reca: „ Officium Abbatissae, finito triennio expirat, nec Episcopus potest illud prorogare. „ — Però al Pellizzari

giustamente sembra che queste leggi debbano interpretarsi largamente, perchè odiose; nel senso cioè, che il Vescovo non possa prorogare le facoltà della Badessa cessata per un altro triennio; non già che non possa metterla da presidente interina fino a che non sia eletta la nuova Badessa. Ecco le sue parole (*De Monial.* Cap. VIII, n. 60): „ Abbatissae expleto triennio sui abbatissatus non possint habere quodcumque aliud officium ad aliud triennium; non vero quod eligi non possint ad breve tempus in praesidentem monasterii modo dicto „. E cita il Tamburino, il Lavorio ed il Diana che sono di questa opinione, la quale perciò sembra sodamente probabile e da potersi tradurre in pratica.

89. *Di un canonico assente, che tratta affari del capitolo.*

D. Il Vescovo di B.. essendosi dovuto recare a Roma pel Congresso Eucaristico, menò seco il canonico C. Il capitolo, cogliendo questa occasione, diede incarico al detto canonico di trattare in Roma varii affari del capitolo medesimo. Si chiede: 1.° Perde il canonico C. le distribuzioni durante l' assenza? 2.° Ha diritto il detto canonico alle spese del viaggio?

R. Al 1.° Il canonico assente per assistere solamente al Vescovo non lucra le distribuzioni (Reiffent. L. III, tit. 4, n. 200). Nel caso però ebbe incarico dal capitolo di trattare alcuni proprii affari: fa d' uopo vedere: 1°. Se vi era grave utilità o necessità, a giudizio del Vescovo, di trattare questi affari (Ligor. L. IV, n. 130, III). — 2.° Se per questi affari era necessario mandare a Roma un Canonico — 3° Se la trattazione di questi affari occupò tutto il tempo della dimora in Roma fatta dal canonico C. Qualora tutte queste ipotesi siansi avverate, il canonico C. ha diritto alle distribuzioni per tutto il tempo della dimora in Roma.

Al 2.° Quanto alle spese di viaggio, poichè il canonico C. non è stato mandato a bella posta dal capitolo a Roma per trattare i proprii affari; ma egli avea già deliberato di unirsi al Vescovo che lo aveva invitato, il prefato canonico non ha diritto alla rifazione delle spese di viaggio da parte del capitolo. Essendo andato per invito del Vescovo, da questo dovrebbe essere indennizzato, se pur non ebbe l' animo di andarvi a sue spese; ovvero se l' invito fu fatto in modo da non doversi supporre nel Vescovo l' animo d' indennizzarlo.

90. *Sacerdote che celebra in mare e vomita le sacre specie.*

D. Tizio sacerdote, con facoltà della S. Sede, celebra sulla nave in un viaggio marittimo. Un giorno, dopo la sunzione, colpito del mal di mare, vomita le sacre specie, miste colla saliva, e nessuno è in grado di consumarle. Che fare?

R. Ecco come prescrive il Messale (*De Def.* tit. 14): " Si sacerdos evomat Eucharistiam, si species integrae appareant, reverenter sumantur, nisi nausea fiat: tunc enim species consecratae caute separentur, et in aliquo loco sacro reponantur, donec corrumpantur et postea in sacrarium proiiciantur. Quod si species non appareant, comburatur vomitus et cineres in sacrarium mittantur. „

Le sacre specie vomitate, se non si possano sumere separate dal resto,

devono collocarsi in luogo sacro fino a che non siano corrotte, e poi mettersi nel sacrario. Ma in mare non vi è nè luogo sacro (ciborio), nè sacrario (luogo sacro che va sotterra destinato a gettarvi le cose sacre): come dunque fare? Crediamo che in tal caso possa chiudersi tutto in qualche vaso mondo, o meglio avvolgerlo in un corporale e tenerlo in luogo decente; approdata poi la nave al porto, eseguire in una prossima chiesa ciò che prescrive la Rubrica del Messale.

Ma non si potrebbero bruciare le sacre specie, e le ceneri gettarle in mare? — Ciò non è lecito. Non è lecito infatti bruciare le sacre specie prima che siano corrotte, insegnando il Quarti (Par. III, tit. X, n. 14, dub. 1), " esse sacrilegium comburere species, sub quibus est Christus, seu antequam sint corruptae. „ — Non è lecito gettare in mare le cose sacre, le quali devono esser poste nel luogo a ciò destinato e separato dagli usi profani (v. De Herdt *S. Lit. pr.* Vol. I, n. 171 ed. X).

Si avverta in ultimo che commette grave colpa il sacerdote che osa celebrare il S. Sacrifizio col pericolo di vomitare, come ampiamente dimostra il Quarti nel luogo citato.

91. *Circa l' invocazione del SS. Nome di Gesù per l' indulgenza* in articulo mortis.

D. Il moribondo che, dopo i sacramenti della confessione e della comunione, riceve la benedizione colla indulgenza plenaria *in articulo mortis*, è obbligato di invocare il SS. Nome di Gesù, se non colla bocca, almeno col cuore?

R. Il breve che concede ai Vescovi la facoltà di dare e di delegare cotal benedizione, in forza della Costituz. *Pia mater* di Benedetto XIV, ha la clausola: " Si vere poenitens et confessus ac S. Communione refectus, vel quatenus id facere nequiverit, saltem contritus, nomen Iesu, ore si potuerit, sin minus corde devote invocaverit. „ Donde si raccoglie che l' obbligo d' invocare il nome di Gesù è solo pei moribondi che non possono ricevere i sacramenti della confessione e della comunione. Quando però questi si siano ricevuti, basta la benedizione che s' impartisce, perchè in punto di morte possa lucrarsi la plenaria indulgenza.

92. *Se deve farsi la pubblicazione di un beneficio resignato, di cui non si era preso possesso.*

D. Tizio ebbe la investitura di un canonicato: prima però di prenderne possesso, lo rinunzia nelle mani del Vescovo. Vi ha obbligo per la rinunzia di questo beneficio *non posseduto* della pubblicazione imposta da Gregorio XIII?

R. Vi ha obbligo senz' alcun dubbio. Nella costituz. infatti *Humano vix iudicio* di Gregorio XIII trovasi la espressa clausola: " Etiam litteris apostolicis non confectis et possessione non habita. „ Qui veramente parla delle resignazioni fatte nelle mani del Sommo Pontefice; ma più oltre, parlando delle resignazioni fatte nelle mani del Vescovo, dice che per queste la pubblicazione deve farsi com' è prescritto per le resignazioni fatte nelle mani del Sommo Pontefice: " modo et forma supradictis. „ — Non v' ha dubbio

perciò che per la rinunzia di Tizio vi è l' obbligo di fare la pubblicazione, benchè trattisi di beneficio *non posseduto*.

93. *Se nella seduta conclusionale il denunziante abbia diritto di assistere.*

D. Nella seduta conclusionale dei processi criminali il denunziante ha diritto d' intervenire e di farsi difendere come il reo-convenuto?

R. Se trattasi di semplice denunziante, che non ha firmato il libello introduttivo della causa, questi non ha diritto d' intervenire alla seduta conclusionale, bastando il procuratore fiscale. Se poi trattasi di vero e manifesto accusatore, con libello scritto e sottoscritto, questi ha diritto d' intervenire a tutte le sessioni comuni della causa ed anche di farsi difendere, essendo vero attore in giudizio che deve fornire le prove dell' accusa ed in mancanza deve subirne le conseguenze (V. *Sulla privaz. del benef.*, p. 146).

BIBLIOGRAFIA

Denifle Enrico, O. P. — Lutero e Luteranismo nel loro primo sviluppo, esposti secondo le fonti da Enrico Denifle O. P. Versione sulla 2.ª ediz. tedesca del Sac. prof. Angelo Mercati — Roma, Desclée etc., 1905 — In 8.° di pag. LII, 461.

Dobbiamo saper grado all' egregio sac. prof. Mercati se possiamo leggere in lingua nostra quest' opera stupenda che ha levato tanta fama nella Germania ed altrove, sì che appena pubblicato il primo volume si dovè por mano ad una seconda edizione. In essa Lutero ed il luteranismo viene smascherato, viene conquiso. Nessuno prima del dottissimo p. Denifle (testè disgraziatamente mancato ai vivi) avea saputo presentare nel suo vero aspetto questo corifeo di un' opera demolitrice della fede e dei costumi nel secolo XVI. Il p. Denifle lo fa, dietro uno studio accuratissimo sugli scritti del famigerato riformatore e di quanti gli tennero dietro. Qui non intende dare propriamente una vita di Lutero, nè una storia letteraria del luteranismo; ma si fa ad esaminare le correnti delle idee, in rapporto ai fatti, agl' insegnamenti, alle conseguenze di quel tempo, vagliando con erudizione vasta, con intuito felice, con dialettica severa e tagliente uomini e cose. L' opera sua destò sbalordimento e fremito immenso nel Protestantesimo. In una prefazione alla seconda edizione l' Autore riferisce e confuta, come egli sa fare, le molte critiche fatte alla sua opera da dotti protestanti, e ancora da taluni professori sedicenti cattolici. Nessuno però potè nulla contrapporre alle prove schiaccianti, tolte da fonti autentici e ineccepibili. — Questo volume, tradotto in italiano, comprende la sola prima parte del primo tomo dell' opera del Denifle, che riguarda Lutero; il secondo tomo tratta del Luteranismo. Facciamo voti che il solerte traduttore, superando felicemente, come ha fatto fin qui, le gravi difficoltà della versione, voglia presto far gustare agl' italiani l' intera opera, che noi vivamente raccomandiamo a quanti amano la nostra santa Religione e la vera scienza storica e teologica. — Costa L. 7 in Roma presso Desclée.

Di Domenico Francesco. *prof. sacerd. napol.* — Il Cardinale Sisto Riario Sforza, Arcivescovo di Napoli — 2.ª Ediz. corretta ed ampliata — Napoli, Tip. Pontif. M. d' Auria, 1905. — In 16 gr. di pag. 353.

È una nuova edizione della vita del Card. Riario Sforza, di questo luminare fra i sacri Pastori, di cui da lunghi anni si bramavano le notizie biografiche. E la vita scritta dal valoroso sac. Di Domenico non solo contiene le dette notizie, per quanto fu possibile dopo tanti anni dalla morte ; ma rannoda l' opera di sì gran Prelato agli avvenimenti molteplici e straordinari dei tempi in cui visse, da formarne una vera storia. Noi che raccomandammo vivamente la detta opera quando uscì la prima volta, molto più la raccomandiamo in questa novella edizione assai più ricca della precedente e decorata di un elegante e somigliantissimo ritratto del Cardinale. È un' opera che dovrebbe stare sott' occhi di tutti i sacri pastori e di quanti sono preposti alla cura delle anime, a tutti offrendo un tipo altissimo di pastorali virtù, a cui se tutti s' inspirassero, potrebbesi assai bene ottenere quella restaurazione in Cristo nell' odierna società, che tanto è nei voti del provvidenziale Pontefice Pio X. — Costa L. 1.50 in Napoli presso il tip. pontif. Michele d' Auria, via Tribunali, 386.

Moccheggiani Pietro — Iurisprudentia ecclesiastica, ad usum et commoditatem utriusque Cleri, auctore Petro Moccheggiani O. F. M. — Tomus II — Romae, Desclée etc. 1905 — In 8.° gr. di pag. 824.

Annunziammo già il primo volume di quest' opera pregevole assai (*Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 332). Eccone intanto il secondo, del valore medesimo del primo, che porge le nozioni giuste dell' officio divino e del digiuno ; dei giuramenti e dei voti ; dell' immunità ecclesiastica e del privilegio del canone ; degli errori e degli erranti circa la dottrina cattolica ; della Costit. *Apost. Sedis ;* delle indulgenze ; dei luoghi e degli oggetti destinati al culto divino ; della S. Messa ; delle processioni; delle sacre reliquie, della sepoltura e dei funerali. — Ognuna di queste materie forma un trattato lucido, esatto, ordinato, secondo gli antichi e recenti decreti della S. Sede, da servire di norma ai tironi non meno che ai provetti. Questo dotto quanto pio Autore il 1.° dello spirante mese passò agli eterni riposi ; ma il terzo ed ultimo volume è già pronto per la stampa, e fra breve sarà dato a luce. Raccomandiamo a tutti quest' opera utilissima. — Il Vol. II costa L. 7,50 in Roma presso Desclée.

Ruggiero Vincenzo — Omelie popolari sui temi del Catechismo Romano. Quattro serie ; ossia il Catechismo Romano spiegato secondo i Vangeli domenicali — Napoli, tip. e libr. pontif. S. Festa, 1905 — In 8.° di pag. 544.

Oggidì che il S. P. Pio X ha ingiunta la predicazione del catechismo in tutte le parrocchie, torna opportuno assai questo libro, con cui, tolta occasione dall' Evangelo delle Domeniche, in quattro anni si può ammaestrare il popolo nella dottrina cattolica. E così al parroco vien dato dallo stesso Evangelo, d' istruire i fedeli la mattina sui costumi e la sera sul catechismo. Le omelie sono brevi e sugose, e scritte con molta chiarezza e popolarità, sì che potrà bastare una semplice lettura perchè il parroco possa farle sue e predicarle. Perciò eminenti prelati e personaggi le hanno lodate, ed il S.

Padre Pio X ha benedetto l'Autore. Noi raccomandiamo a' lettori nostri questo bel libro, che costa L. 5 presso l'A. in Maranola (Caserta).

Saudreau A., primo Elemosiniere della casa madre del Buon Pastore di Angers — I Gradi della vita spirituale. Metodo per dirigere le anime per la via della virtù. Traduz. dal francese del can. prof. Lucio Daltri — Udine, tip. pont. del Patronato, 1904—Due vol. in 16.° gr. di pag. 483, 417.

La teologia ascetica e mistica vien qui esposta con rara competenza e vien trattata secondo i tre gradi della vita spirituale, purgativo, illuminativo, unitivo. Con tal metodo si assegnano i caratteri di ciascun grado e la condotta da tenersi per ognuno dal direttore nel manodurre le anime. Tal metodo rende assai chiara e facile la materia, ed è opportunissimo per la pratica, spianando a grado a grado la via da percorrere nel cammino della perfezione. La dottrina poi che s' insegna è ricavata dai più illustri autori di ascetica e di mistica e confermata da lunga pratica dell' illustre Autore. — Nessuno ignora quanto sia necessaria la teologia ascetica e mistica ad ogni sacerdote, massime a coloro che amministrano il sacramento della penitenza. Si provveggano tutti di quest' opera bellissima e se ne troveranno soddisfatti. — Costa L. 5 in Roma, presso Desclée.

Vermeersch Arture S. I. Professeur de Théologie — Méditations sur la Sainte Vierge, á l' usage du clergé et des fidèles — Bruges, Ch. Beyaert, edit., 1905—Volumi due in 16.° di pag. XXIV, 392; XII, 500.

È un tesoro di meditazioni sulla SS. Vergine, degno contributo del chiariss. Autore pel giubileo della Immacolata. Il primo volume ha 31 meditazioni sulle feste della B. V. e 31 meditazioni sulla vita di Lei pel mese mariano, oltre a due novene anche di meditazioni, una sulla Immacolata ed una altra sulla devozione a Maria SS. Il secondo volume ha 53 meditazioni pei sabati dell' anno sulle grazie, sulle virtù e sulle glorie della Madre di Dio. Segue un' appendice di meditazioni sullo Spirito Santo, su varie feste mobili e sopra S. Giov. Berchmans, devotissimo della Immacolata. Come ognun vede, in quest' opera vi ha una trattazione completa teologico-ascetica sulla SS. Vergine. Può essere utilissima ai fedeli, stante la soave unzione che vi è sparsa, e l' applicazione pratica ad ogni riflesso che si propone. Può essere anche preziosa ai sacri oratori, i quali vi troveranno una miniera di dottrine e di pensieri bellissimi da svolgersi sopra qualunque argomento mariano. A giusta ragione perciò l' opera è stata altamente encomiata dall' Episcopato Belga, che l' ha raccomandata con calore. E noi facciamo voti che una versione italiana la renda popolare anche fra noi. — Costa L. 3,00 presso MM. Oscar, Schepens et C. a Bruxelles, rue du Treuremberg, 16.

Vives Card. Giuseppe Calasanzio — Compendium Theologiae Dogmaticae, B. M. Virgini dicatum, auctore Fr. Iosepho Calasantio Card. Vives O. M. Cap. — Editio quarta aucta et emendata — Fridericus Pustet, Romae, 1905 — In 16.° gr. di pag. 633.

È una nuova edizione del Compendio di Teologia Dogmatica che il dottissimo Card. Vives compose già da gran tempo a vantaggio degli studiosi. È breve, ma sugoso, ma esatto, ma chiarissimo. Le dottrine cattoliche sono

enunziate colle stesse parole onde la Chiesa le definì, le spiegò, le propugnò contro gli eretici; e vi si contengono non pochi testi di Romani Pontefici di Ss. Padri e Dottori onde i dommi di fede vanno mirabilmente illustrati. Ogni capitolo si compie con un pensiero, una invocazione, una lode a Maria SS., che formano un soave e gratissimo sollievo dell' animo. Questa edizione poi si avvantaggia molto sulle precedenti perchè reca le novità anche ultime della scienza teologica, con parecchi ritocchi magistrali dell' insigne Autore. È un libro che dovrebbe stare nelle mani di ogni ecclesiastico. — Costa L. 5 in Roma presso Pustet.

CRONACA GOVERNATIVA

Enti morali colpiti dalla tassa di manomorta — Per aversi l' ente morale soggetto alla tassa di manomorta, è necessario riscontrarsi i caratteri di un ente autonomo avente personalità giuridica, legalmente riconosciuta, e di conseguenza un' entità giuridica patrimoniale, la quale per l' indefettibilità dell' ente, è in perpetuo posta fuori di circolazione.

È insindacabile il giudizio dei magistrati di merito circa i caratteri che un ente abbia e circa la reale esistenza degli elementi necessarii a costituire un ente di manomorta. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 24 mar. 1904 — Demanio e Gavotti) *(La Corte Supr. di R.* anno 28, p. 200).

Messe altarizzate non rivendicabili dal Fondo pel culto. — Le leggi eversive non si proposero l' unico scopo di abolire la manomorta, ma vollero anche far concorrere il patrimonio ecclesiastico a soddisfare a pubbliche necessità, trasformando gli oneri religiosi in altri oneri analoghi, meglio rispondenti alle mutate condizioni sociali.

La designazione dell' altare dove si debbono celebrare le messe è uno dei requisiti della cappellania, ma non indica menomamente che siasi voluto conferire il diritto delle messe stesse ad una determinata popolazione o ad una classe di persone o ad altro istituto in vista di particolari bisogni. Perciò il parroco non ha diritto di rivendicare le dette messe dal Fondo culto. (Cassaz. di Roma, 10 magg. 1904 — Fondo culto e Fabbric. parr. di Oleggio) (*La Corte Supr. di R.* l. c. 217).

I comuni quando obbligati alle spese di culto — Perchè possa parlarsi di acquisto di un diritto mediante il possesso *ab immemorabili*, occorre che la ragione creditoria sia di tale indole e fisonomia da non potersi attribuirle fondamento originario se non in un rapporto giuridico patrimoniale, quale un contratto od una disposizione testamentaria, la qual cosa non si verifica allorchè si tratti di prestazioni fatte da un Comune per cerimonie di culto ed in esplicazione di un pubblico servizio, cui i Comuni pel passato erano soggetti come enti amministrativi e quali organi della coscienza collettiva dei cittadini.

Sono legittime e valide le deliberazioni, con cui un Consiglio comunale disponga di non più provvedere alla spesa della predicazione quaresimale,

cui aveva per lo passato provveduto (1). (Cassaz. di Roma, giur. spec. 27 apr. 1904 — Mons. De Stefano e Municipio di Trani) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 225).

Il Vescovo non ha ingerenza sulle temporalità delle parrocchie vacanti — Il Vescovo, in vacanza della parrocchia, non ha alcuna ingerenza sulle annualità di censo alla medesima dovute. — L' eccezione di carenza di azione pel *ius actoris* ben può proporsi per la prima volta in sede di appello. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 18 mar. 1904 — Legato Poi Cabras e Lai) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 235).

Il fondo pel culto e la coadiutoria parrocchiale — Il fondo pel culto, succeduto negli oneri ad un monastero il quale provvedeva alla cura delle anime pel ministero dei suoi religiosi, è tenuto a provvedere al mantenimento di un coadiutore del parroco, qualora questi, per la importanza e l' estensione della parrocchia, non possa da solo adempiere alle esigenze del suo ufficio. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 5 mar. 1904 — Fondo Culto e Andreoli) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 243).

Il Fondo pel culto e un legato per la chiesa parrocchiale — Quando un legato pio, più che in suffragio dell' anima, sia fatto in vantaggio della chiesa parrocchiale e della confraternita in essa costituita, allo scopo di accrescerne il patrimonio e dar modo di sopperire a spese inservienti alla chiesa stessa od alla comodità della popolazione dei fedeli, sorgono diritti perfetti a favore dei terzi e l' amministrazione del fondo pel culto ha l'obbligo di adempiere i pesi in forma specifica. (Cassaz. di Roma, giur. spec., 19 apr. 1904 — Fondo culto e Patri) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 248).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1905)

Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano — Il S. Padre il 7 u. s. ricevè nella Sala Regia gli sportivi del convegno cattolico italiano, e poi nel Cortile di S. Damaso assistette ad un saggio di esercizii dei giovani, distribuendo la medaglia d' oro a coloro che l' avevano meritata. Nei primi giorni dell' u. s. ricevè un pellegrinaggio di Colonia di 320 persone. Il 18 detto 300 pellegrini inglesi, presentati da Mons. Bourne, Arciv. di Westminster, e dai Vescovi di Liverpool, di Salford, e dall' Arciv. di Trebisonda, e diretti dal Sig. Dunford, che lesse un indirizzo firmato da 6500 cattolici. Il 25 nella Sala del Concistoro, circa 50 marinai ed ufficiali della marina americana, presentati dal Rettore del Collegio americano del Nord.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: l'E.mo Card. Segna Convisitatore Apostolico dei Luoghi pii dei Catecumeni; l' E.mo Card. Sebastiano Martinelli Protettore della Collegiata

---

(1) Trattavasi qui del comune di Trani che fino al 1866 per oltre un secolo avea pagato L. 255 pel predicatore quaresimalista e poi interrottamente.

di S. Paolino in Lucca; gli EE.mi Cardinali Gennari e Cavicchione membri della S. Congr. di Propaganda pei riti orientali.

Convegno sportivo cattolico — Il 6 u. s. si è tenuto a Roma il primo convegno sportivo cattolico, facendosi esercizii svariati e ben riusciti in varii locali del Vaticano. V' intervennoro le squadre di tutte le Società dell'Alta Italia, e di Roma. Centinaia di medaglie di oro e di argento furono offerte dal S. Padre, ed altre dal Card. Segretario di Stato, e da diversi nobili romani, per distribuirsi ai vincitori delle gare.

Opera pia per le madri povere — Sotto la presidenza del Principe Torlonia, la Congregazione di carità di Roma ha destinate alcune sale per ricoverare le madri povere allattanti con alloggio e vitto per un anno.

Scuola di religione — In Roma. presso S. Luigi dei Francesi, in via della cinque lune, sotto la vigilanza deil' E.mo Card Vicario e la direzione dell' egregio Mons. Nardone, si è fondata una scuola di Religione, affatto gratuita, per le scuole inferiori, medie, e superiori, e con lezioni di lingue estere e di ripetizioni scolastiche. Quest' anno si è riaperta con grande numero di alunni, che vengono così istruiti nella vera fede, e preservati da corruzione.

Monumento a Pio X — Il 22 u. s. a Riese, ove nacque il regnante Pontefice, è stato inaugurato solennemente un busto marmoreo, rappresentante la effigie di Lui, alla presenza dei Vescovi di Treviso, di Adria, di Ceneda, di Piacenza, e del Patriarca di Venezia coi rappresentanti delle Società cattoliche, e ragguardevoli persone del Veneto. Mons. Vesc. di Treviso pontificò la messa in musica, e fu cantato l' inno di Pio X. Vi furono commoventi discorsi del Direttore della *Difesa* di Venezia e del Sindaco. Fu inviato un telegramma al S. Padre, che rispose manifestando la sua affettuosa riconoscenza. Musiche e luminarie rallegrarono la popolazione esultante.

Nuova parrocchia a Roma — Dall' E mo Card. Vicario fu solennemente inaugurata una nuova parrocchia a Roma nella Chiesa di S. Gioacchino ai Prati di Castello.

Necrologio — Sono morti: Mons. Andrea Jordan, Arciv. di Gorizia (Austria); Mons. Diego Marongiù, Arciv. di Sassari: Mons. Giuliano Cabras, Vescovo tit. di Cesarea, ausiliare del detto Arcivescovo; il R.mo P. Francesco Riela, già Amministr. Apost. di Palermo nella vacanza della Sede; il R.mo P. Giulio Arceso, missionario negli Stati Uniti, ed insigne benefattore degli emigrati italiani; P. Cristofaro Cipolloni, discepolo di Mercadante, maestro e compositore di musica; Mons. Francesco Pozzi, Vescovo di Krishnagor (Calcutta Indostan nelle Indie): ed il R.mo Mons. Marcello Massarenti, Segretario della Elemosineria Apostolica, ricco ed insigne benefattore de'poveri.

Sono pure morti: il Sig. De Hereida, nativo di Cuba ed educato in Francia, celebre poeta, compositore di diverse opere in versi squisiti; Baldassarre Avanzini, brillante ed operoso giornalista italiano; l' insigne tragico inglese Enrico Irving; Carlos Martinez, capo del partito conservatore Spagnuolo; Massimiliano Brants, esimio scrittore cattolico, ed attivissimo lavoratore dell' azione di carità tedesca, Prof. dell' Univ. di Francoforte, e Direttore dell' Amministr. prov. del Reno.

CRONACHETTA POLITICA

— Lo Czar con manifesto del 30 u. s. ha concessa la costituzione per tutto l' Impero. Tale notizia è stata accolta con grande soddisfazione in tutte le provincie. Però il partito rivoluzionario, specialmente a Pietroburgo, chiede un' amnistia generale, ed altre concessioni. Le agitazioni, gli scioperi su vasta scala, le ribellioni contro le autorità e la forza pubblica, i saccheggi nelle case e nelle officine, han costretto le truppe a far uso delle armi. Nei conflitti i morti ed i feriti sono stati numerosi a Pietroburgo, a Varsavia a Odessa e in altre città. Il generale Trepow si è dimesso dal suo officio; il conte Witte è stato assunto a capo di gabinetto.

— Il Sultano si rifiuta categoricamente di aderire alla proposta delle potenze circa il controllo finanziario per la Macedonia.

— Gl' insorti nell' Isola di Creta sono inflessibili nella risoluzione di voler l' annessione dell' Isola alla Grecia.

— Le camere a Stokolma hanno approvata l' abolizione dell' unione colla Norvegia, ed il riconoscimento di essa come Stato indipendente. Il Principe Carlo di Danimarca è stato eletto re dal parlamento di Norvegia.

— Fejervary è stato confermato dall' Imperatore di Austria presidente del Consiglio ungherese, e gli è stata affidata la scelta dei nuovi ministri. Si è messo di accordo colla Corona, che non intende rinunziare ai suoi diritti circa l' esercito.

— In seguito ad uno sciopero generale, il congresso di Buenos-Ayres ha deliberato per la Repubblica Argentina lo stato di assedio per 90 giorni.

— 1.° sp. è andata in vigore la legge del riposo festivo obbligatorio in Austria.

— Le elezioni politiche nel Baden sono riuscite favorevoli al centro.

— A Santiago nel Chilì per l' abolizione del dazio sul bestiame, importato dall' Argentina, avvenne un grave tumulto, pel quale vi furono 100 morti e 500 feriti.

— A Parigi ed in tutta la Francia si son diffusi 50 mila manifesti antimilitaristi con istruzione ai coscritti di disertare in caso di guerra, e disobbedire ai superiori, trattandosi di reprimere disordini interni. A Roma, nella Caserma dei bersaglieri Lamarmora, fu trovato un sacco di simili manifesti antimilitaristi da alcuni ufficiali. A Firenze ed a Torino vennero proibiti dalla polizia comizii contro il militarismo, e furono operati arresti di coscritti. Dicesi che tale propaganda ha la sede nella Camera del lavoro.

— Si sono tenuti Congressi: delle Cooperative agricole a Reggio Emilia; delle levatrici e della *Corda fratres* a Napoli; dei commercianti a Venezia; di medicina a Genova, e di laringologia a Roma.

— Il Presidente della Repubblica francese ha visitato a Madrid il Re di Spagna, e a Lisbona il Re di Portogallo. Il Principe di Bulgaria ha visitato le Corti d'Italia, di Germania, d' Inghilterra, ed il Presidente Loubet in Francia. Il Re di Spagna ha visitato le Corti di Germania e di Austria.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Quando la messa esequiale non fu celebrata dal parroco, se possa celebrarsi da' Regolari.

Ianuen. Funerum — 14 Lugl. 1905 —Il dì 29 novembre 1902 morì a Genova una signora appartenente alla parrocchia di S. Rocco. I parenti della defunta invitarono di sera il vice-parroco per l' associazione della salma al lontano cimitero e per la messa nel dì seguente che era giorno di Domenica. Il curato, non potendo celebrare il santo sacrifizio in quel giorno festivo, necessario alla chiesa parrocchiale, si scusò per la messa. I parenti non vollero neppur l' accompagnamento del parroco.

A Genova è uso di trasportare direttamente e privatamente i cadaveri al cimitero nelle ore notturne, e di far poi solenni funerali nella parrocchia *in die septima vel trigesima.*

Trasportato privatamente e senza intervento del parroco quel cadavere, il giorno 11 dicembre seguente, dopo 19 giorni dalla morte si volle celebrata una solenne messa di requie con tumulo, in suffragio di quell' anima, nella chiesa de' Frati Minori della Visitazione. Il parroco, saputo di ciò, e, ravvisando in quella funzione la messa esequiale spettante a lui, credè lesi i suoi diritti e fece ricorso alla S. C.

Nei comizii generali del dì 14 luglio fu proposto a risolvere il dubbio seguente:

Se la messa solenne di requie, celebrata nella chiesa della Visitazione in Genova dai Padri Minori Francescani nell' undecimo giorno della morte di una filiana della parrocchia di S. Rocco, senza che in questa fosse stato fatto il funerale, debba considerarsi come funere propriamente detto, per cui i percepiti emolumenti debbano restituirsi al parroco nel caso.

E dopo matura discussione fu deciso:

Attentis peculiaribus circumstantiis in casu concurrentibus, recepta emolumenta a Patribus Minoribus Parocho tradantur.

Dalla discussione si può raccogliere:

a) Nelle chiese dei Regolari possono farsi tutte le funzioni quali che siano, perchè esenti dalla giurisdizione ordinaria, purchè non vi si ledano i diritti parrocchiali (S. C. EE. et RR. 14 mar. 1876; S. R. C. 10 dec. 1602).

b) Possono perciò anche celebrarsi funzioni funebri (tranne la messa esequiale) non escluse quelle del 3.°, 7.° e 30.°. Così la S. C. dei Riti nel dì 26 luglio 1637, n. 643: " Fratres Minores Conventuales supplicantur declarari in arbitrio esse haeredum exequias facere die 3.ª, 7.ª et 30.ª pro defunctis *ubicumque voluerint*, non obstante contradictione parochorum praetendentium medietatem eleemosynae, quae elargitur occasione dictarum exequiarum; non aliter quam si dictae exequiae fierent in eorum propriis ecclesiis. Et S. R. C. remisit ad Ordinarium, qui faciat observare ius commune, cum parochi non possint praetendere nisi ius funerale, quando alibi eligitur sepultura. "

c) La messa esequiale, quando se ne chiede la celebrazione, spetta al parroco. Può anche farsene a meno, questa non essendo parte necessaria del funere. Così si raccoglie dal Rituale Rom., il quale dice solo *conveniente* il S. Sacrifizio. Così pure dalla S. C. dei Riti 13 mai. 1879, n. 3474.

d) La messa può considerarsi esequiale quando si celebri *praesente cadavere, physice vel moraliter;* vale a dire, secondo i recenti decreti della S. C. de' Riti, *dummodo non ultra biduum ab obitu* (S. R. C. 13 febr. 1894, n. 3767 et n. 3755).

e) Benchè non siasi celebrata in parrocchia la messa esequiale, purchè ivi siansi compiuti gli altri funebri riti, i parenti sono liberi di far celebrare in diverso giorno una messa con canto anche altrove: " An liceat in aliena ecclesia et apud Regulares cantare missam de requie quam fideles celebrare petunt pro parentibus et amicis defunctis postquam funeralia in ecclesia parochiali persoluta fuerint, etiamsi missa exequialis in ecclesia parochiali non celebretur? — Resp.: *Affirmative*, servatis tamen Rubricarum regulis. " (S. R. C. 13 mai. 1879, n. 3474).

f) Vero è che la Costit. *Romanus Pontifex* 28 aprile 1725 di Benedetto XIII attribuisce al parroco la quarta funeraria quando il funere non ha luogo nel dì della tumulazione, ma si differisce ad altro tempo: " Quod si funus non fieret in die tumulationis, sed ad diversam diem vel ad aliud longius tempus differretur, Parocho nihilominus assignetur *quarta pars* omnium intorticiorum etc. " — Però ciò va detto solo pel caso che il cadavere debba di diritto tumularsi altrove, come segue a dire la cit. Costituz.: " Haec omnia locum habeant et exacte in posterum observentur *quotiescumque* defunctus extra suam parochia-

lem ecclesiam tumuletur, vel exponatur, sive in ecclesia tumulante vel exponente beneficium obtinuerit, sive quia ibidem sepulcrum habuerit gentilitium, sive tandem quia in ea sepulturam elegerit. „

g) Nel caso trattavasi di vera lesione dei diritti parrocchiali. Giacchè il parroco non pure non fu invitato per la messa esequiale da celebrarsi in altro giorno; ma non fu adibito neanche per gli altri riti funebri che sono di stretta sua spettanza. E poi trovasi sancito nel Sinodo diocesano di Genova del 1896 al cap. 25 che " si haec (solemnia funerum) potius quam in propria paroecia, inconsulte in alia ecclesia etsi Regularium fiant, inde percepta emolumenta parocho cui debebantur reddi volumus et decernimus. „ — Perciò giustamente la S. C., tenute presenti queste circostanze proprie del caso, decise come sopra a vantaggio del parroco.

II.

Un forestiero ordinato e beneficiato in qualche diocesi, senza esservi formalmente incardinato, che smette il beneficio, a quale diocesi appartenga.

Viterbien. Excardinationis — 14 Luglio 1905 — Il sac. Salvatore Mascagni, nativo di Caprarola in Dioc. di Civitacastellana, il 1871 entrò nel seminario di Viterbo per compiervi gli studii. A Viterbo fu promosso alla chiericale tonsura ed a tutti gli ordini, fino al sacerdozio. A Viterbo altresì ottenne un canonicato e poscia fu trasferito ad un beneficio parrocchiale. Per giuste cause rinunziò alla parrocchia ed ebbe una pensione di L. 35 mensili. Ridotto allo stato di semplice sacerdote, la Curia di Viterbo lo invitò a ritornare al Vescovo di origine, cioè di Civitacastellana, per la ragione che non fu mai scardinato formalmente da quella diocesi. Ma la Curia di origine non volle riconoscerlo come suddito e non volle accettarlo, dal perchè il Mascagni fu vestito chierico e ricevette tutti gli ordini a Viterbo senza verun consenso degli Ordinarii di Civitacastellana.

Non essendosi potuta dirimere bonariamente la quistione, si fece ricorso alla S. C. col dubbio:

Se il sacerdote Mascagni appartenga alla diocesi di Viterbo, o alla diocesi di Civitacastellana nel caso.

E la S. C., dietro maturo esame, nei generali comizii del dì 14 luglio 1905, risolse:

Pertinere ad Dioecesim Viterbiensem.

Ecco i principii svolti nella discussione:

a) Chi riceve un beneficio in qualche aliena diocesi, per ciò stesso

rimane incardinato implicitamente alla diocesi. Il beneficio è perpetuo e la collazione di esso è paragonata quasi ad un mistico connubio colla chiesa del beneficio.

b) Un sacerdote, ascritto al servizio di qualche chiesa, se viene eletto ad un qualche beneficio di aliena diocesi, può consentire, anche senza licenza del proprio Vescovo, la quale però è necessaria per allontanarsi dalla diocesi. Così il Bouix sull' autorità de' DD. (*De Episc.* Vol. II, Par. V, cap. XXIV, § II, prop. II): " Quando adscriptus servitio alicuius ecclesiae eligitur ad aliquod beneficium in alia dioecesi, assensum dare potest absque licentia Episcopi; etsi absque dicta licentia discedere nequeat: interveniente tamen iusta causa, poterit Episcopus a superiore cogi ad dandam licentiam discedendi. „

c) Un giovine, appartenente ad altra diocesi, non può essere promosso agli ordini dal Vescovo se non divien suddito proprio. E suddito proprio può divenir solo o per beneficio, o per familiarità, o per domicilio, o anche per incardinazione.

d) Per ragione di domicilio può essere promosso solo o quando la famiglia del giovane abbia trasferite nella nuova diocesi le sue masserizie, vi abbia aperta casa, e vi abbia dimorato almeno un triennio; ovvero altrimenti quando il giovane vi abbia dimorato per un decennio. Nell' uno e nell' altro caso però il giovane deve attestare con giuramento di voler rimanere per sempre nella nuova diocesi. Così la Costit. *Speculatores* d' Innoc. XII.

e) Nel caso, il sac. Mascagni fu promosso agli ordini a Viterbo, non si dice se ciò avvenne dopo avervi acquistato giuridicamente il domicilio. Però ivi ottenne beneficii coi quali implicitamente fu incardinato a quella diocesi. E però giustamente la S. C. decise come sopra.

III.

Quando i monasteri possano considerarsi esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario.

Viennen. Exemptionis — 1 Dic. 1905 — Essendo stata ordinata la visita apostolica nella canonica o prepositura di Closterneuburg dei Canonici Regolari, sita in Dioc. di Vienna, il Visitatore apostolico sottopose al giudizio della S. C. il dubbio se cotal canonica debba considerarsi esente o pur no dalla giurisdizione ordinaria. Imperocchè non mancano autori che la dicono soggetta all' Arcivescovo; come altri ne la dichiarano del tutto esente. E quanto al fatto, nel decorso

dei secoli (fu fondata nel 1113 da Leopoldo Marchese d' Austria, detto il pio) venne talune volte visitata dal Vescovo. I Canonici Regolari intanto si dicevano esenti; l' Arcivescovo vantava su di essi la giurisdizione ordinaria.

La controversia fu esaminata nella plenaria congregazione del dì 1 Dicembre 1905, con lunghe e dottissime allegazioni, e dopo maturo dibattito, al dubbio:

Se la Canonica o prepositura di Canonici Regolari di Closterneuburg in Austria, Diocesi di Vienna, dabba ritenersi esente dalla giurisdizione dell' Ordinario nel caso;

Fu risposto:

Ex hactenus deductis non satis constare de exemptione.

Ecco un piccolo sunto delle ragioni d' ambo le parti.

a) Favorisce la esenzione la dottrina che riconosce generalmente negli Ordini Regolari questo privilegio, il quale deve presumersi. Così Passerino *de Sextula, De homin. stat.*, tomo 3, q. 189, a. 10, n. 711: " Privilegium generale, per quod Regulares sunt exempti a iurisditione ordinaria Praelatorum ordinariorum, cum sit expressum in corpore iuris, et tam facto quam iure notorium et manifestum, non est exhibendum. „

b) Perciò quasi tutti i monasteri possono oggidì considerarsi esenti, o per privilegio proprio, ovvero per comunicazione. Si ascolti Barbosa, *Iur. Eccles. Univ.* P. II, c. 12, n. 22: " Ex privilegiis specialibus summorum Pontificum omnia fere Regularium monasteria sunt ab Ordinariorum potestate exempta, sive privilegia directe sive indirecte per communicationem latem largiantur exemptionem, et consequenter monasteria his temporibus habent iurisdictionem pleno iure quasi episcopalem, iuxta doctrinam glos. receptae verb. *proprii* in Clem. 1 *de rebus Eccles. non alienandis.*

c) Quanto a' Canonici Regolari, così lo stesso Barbosa, l. c. n. 25: " Canonici Regulares praesupponuntur a Dioecesano cum imperio soluti in 1, 2 et 3 et 4 privilegiis Paschalis II dicto Ordini concessis. „ Lo stesso insegna il Tamburino *De iure Abbatum*, citato dal Barbosa nel detto luogo.

d) Venendo ora al Monastero di Closterneuburg, Innocenzo II con bolla 30 mar. 1134 scrive al fondatore: " Beati Augustini ecclesiam (Closterneuburg) a nobilitate tua Beato Petro oblatam sub defensione nostra suscipientes, eam apostolici privilegii robore communivimus. „— Lo stesso Pontef. nell' altra bolla 30 nov. 1137 dice della detta chiesa: " Ecclesiam S. Dei Genitricis Mariae B. Petro oblatam, in qua divino vacatis officio, sub eiusdem Apostolorum Principis tutelam protectionemque suscipimus. „ Ed aggiunge: " Ad iudicium autem per-

ceptae huius a Romana Ecclesia libertatis, unum bizantium nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. „

e) Le quali espressioni sembrano indicare chiaramente la esenzione. Infatti Schmalzgrueber insegna esservi diverse forme onde i RR. Pontefici dichiarano la esenzione: " Talia sunt, prosegue (T. V, P. II, tit. 33 *De privil.*, n. 268 et 269): 1. Si in eiusmodi rescripto dicatur ecclesia aliqua vel monasterium existere iuris b. Petri, vel ad proprietatem Romanae Ecclesiae, ad Sedem Apostolicam aut Ecclesiam Romanam specialiter vel nullo mediante, vel simpliceter pertinere... 2. Si dicatur in privilegio quod ecclesia talis Ecclesiae Romanae annuum censum solvat in signum et indicium libertatis ab ea perceptae; nam libertas et exemptio idem sonant. „ Così pure il Barbosa *De off. et potest. Episc.* P. III, all. 123, n. 21; il Passerino *De homin. stat.*, T. III, q. 189, a. 10, n. 693; il Tamburino *De iure Abbat.* Disp. XV, q. 5; il Donato *Rerum Regul. prax.* T. I, tr. 13, n. 5 et 6; il Pirhing *Ius. canon.* T. V tit. 27, ass. 1.

f) Anche altri Pontefici concessero privilegii notevoli alla chiesa di Closterneuburg, che sanno di esenzione. Così Eugenio II nella bolla *Cum omnibus* del 27 dic. 1146 concesse la sepoltura libera ai frati, la facoltà al preposito di sentenziare sopra i sudditi e di averli a sè soggetti. Urbano III nella bolla *Quoties a vobis* del 1187 estese la immunità del monastero *ad datos fratrum.* Nicolò III nella bolla *Sacrae Religionis* concesse che il confessore delegato dal preposito potesse assolvere tutte le persone dimoranti nel monastero.

g) Molti Sommi Pontefici concessero la esenzione all' Ordine dei Canonici Regolari Lateranesi. Lo stesso fece chiaramente S. Pio V nella bolla *Ex supernae* 16 dic. 1567. Or l' Abate generale dei detti Canonici Regolari aggregò al proprio Ordine il monastero di Closterneuburg estendendo ad esso tutte le facoltà ed i privilegii dell' Ordine.

h) Non ostanti queste ed altre molte ragioni che militano per la esenzione, fa d' uopo riflettere che Benedetto XIV nella Costit. *Causarum* del 16 nov. 1747, parlando del monastero di Odenheim in diocesi di Spira, con erudizione vasta dimostra ampiamente che le concessioni fatte dai Pontefici nelle forme riferite sopra non dimostrano la piena esenzione dalla giurisdizione episcopale.

i) Infatti non la dimostra la *tutela e la protezione Apostolica*, giacchè Innoc. III in cap. *Ex parte*, 18, *de Privil.* scrisse: " Ex parte tua fuit quaesitum utrum clerici et laici qui liberas protectiones ostendant, in quibus personae suae expresso nomine cum omnibus rebus suis sub apostolica protectione consistere declarantur a iurisdictione Episcopi dioecesani sint exempti. Nos autem tibi respondemus quod per literas huiusmodi ab Episcoporum suorum potestate minime subtrahuntur. „

l) Non la dimostra neppure l' *imposizione dell' annuo censo come indizio di libertà*; trovandosi nel cap. *Recepimus De privil. et Excess.* la dichiarazione di Alessandro III, con cui si attribuisce alla detta clausola solo *qualche speciale prerogativa*, non la piena esenzione: " Inspicienda sunt ergo (son sue parole) Ecclesiarum privilegia et ipsorum tenor est diligentius attendendus, ut si fuerit deprehensum quod Ecclesia quae censum solvit specialiter B. Petri iuris existat et ad indicium perceptae libertatis census annuus conferatur, non immerito poterit speciali praerogativa gaudere. Si vero ad indicium perceptae protectionis census persolvitur, non ex hoc iuri dioecesani Episcopi aliquid videtur esse subtractum. „

m) Perchè una chiesa si consideri del tutto esente, fa d' uopo che il privilegio di esenzione si contenga nella bolla non *enunciative*, dice Bened. XIV *l. c.*, ma *dispositive*: vale a dire, deve leggersi nella bolla, non un accenno od un supposto del privilegio, ma la chiara concessione del privilegio medesimo ovvero una sentenza giudiziale che lo dichiari. Così Bonifacio VIII nel cap. *Si Papa; De privil.*: " Si Papa in aliquo privilegio vel scriptura non facta principaliter super donatione vel sententia exemptionis, aliquam ecclesiam ad ius et proprietatem Rom. Ecclesiae pertinere, vel consimilia verba narret, non propterea illius Ecclesiae exemptio est probata, nisi de libertate aliter doceatur. Si autem Ecclesiae vel monasterio exemptionis privilegium concedendo, vel super ipsius exemptione sententiando (cum de ipsius exemptionis negotio ageretur) asserat ipsam Ecclesiam fore exemptam, aut etiam iuris B. Petri, sive ad ius et proprietatem Romanae Ecclesiae, vel ad Rom. Ecclesiam specialiter, aut sine medio, vel etiam simpliciter pertinere: per hoc plene debet exempta huiusmodi ecclesia iudicari. „

n) Il privilegio di esenzione potrebbe acquistarsi anche per consuetudine prescritta. Ma a ciò, anche col titolo, non basta la consuetudine quadragenaria, richiedendosi la immemorabile, secondo dimostra Benedetto XIV nell' altra Costit. *Apostolicae servitutis* 14 mar. 1743

o) Nel caso, le concessioni de' RR. Pontefici non indicano piena e perfetta esenzione dalla giurisdizione vescovile. E poi le parziali concessioni susseguenti di cose che sanno di esenzione, indicano che questa da principio non fu concessa. L' aggregazione all' Ordine dei Canonici Lateranesi fu fatta non dalla S. Sede, ma dal Generale dell' Ordine, il quale poteva comunicare le altre facoltà; ma non è certo che poteva pure conferire la perfetta esenzione dall' autorità Vescovile. Nè può invocarsi la consuetudine, la quale o fu contraria, o non pacifica. Onde giustamente la S. C. rescrisse come sopra.

S. Congregazione de' Riti

I.

Nella benedizione generale privata pei Regolari si può usare la formola più breve (1).

Ord. Min. Cappuccinor. — 22 Mar. 1905 — Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, clementer deferens humillimis precibus R.mi Patris Procuratoris Generalis Ordinis Minorum Cappuccinorum, ab infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationis Pro-Praefecto relatis, benigne indulgere dignatus est, ut in Absolutione generali modo privato, id est immediate post sacramentalem Absolutionem a Regularibus impertienda, adhiberi valeat formula brevior, quae pro Tertiariis saecularibus concessa fuit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 22 Martii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Si dichiara tipica la edizione Vaticana del canto gregoriano.

Decretum — 14 Aug. 1905 — Post Apostolicas litteras SS. D. N. Pii divina Providentia PP. X *Motu proprio* datas die XXV Aprilis MCMIV, quibus decernitur nova committenda typis Vaticanis editio librorum, cantum gregorianum S. R. Ecclesiae proprium continentium, prout ab ipsomet Pontifice restitutus fuit, Commissio Pontificia, mandata et desideria eiusdem Pontificis adimplens, ipsam editionem summo studio ac diligentia paravit, atque perfecit.

Haec vero, S. Rituum Congregatio, hanc ipsam editionem uti typicam ab omnibus habendam esse declarat atque decernit; ita ut in posterum melodiae gregorianae, in futuris huiusmodi librorum editionibus contentae, praedictae typicae editioni, nihil prorsus addito, dempto vel mutato, adamussim sint conformandae, etiamsi agatur de excerptis ex libris iisdem.

---

(1) Per la detta formola più breve vedi la Costit. *Quo universi*, di Leone XIII, 7 iul. 1882 nel *Mon. Eccl.* Vol. III, P. I, p. 115.

Nulli tamen fas erit librorum cantus gregoriani sic restituti in totum vel ex parte editionem suscipere aut evulgare, nisi prius a S. Sede facultatem obtinuerit, normis servatis et instructionibus, quae in Decreto S. R. C. diei XI Augusti MCMV continentur.

Denique haec eadem S. Rituum Congregatio de mandato SSmi declarat vivissimum esse eiusdem Sanctitatis Suae desiderium, quod ubique locorum Ordinarii curent, ut quilibet libri hucusque editi cantum liturgicum referentes, etiamsi quocumque pontificio privilegio muniti, aut quavis adprobatione commendati, sensim sine sensu, quamprimum tamen, ab ecclesiis, etiam Regularium, romanum ritum sectantibus amoveantur, ita ut libri liturgici gregorianos concentus continentes ii tantummodo adhibeantur, qui, iuxta normas supradictas compositi, huic typicae editioni plane fuerint conformes.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 14 Augusti 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Circa l' obbligo nei Regolari di fare l' officio del Patrono della Diocesi o del Regno.

Ord. Min. Capucc. Prov. Rheginen. — 26 Iul. 1905 — Hodiernus Redactor Kalendarii pro Rheginensi Provincia Ordinis Minorum Capuccinorum, de consensu sui R.mi Procuratoris Generalis, Sacrorum Rituum Congregationi humillime exposuit, in Decreto s. m. Leonis Pp. XIII, sub die 4 Decembris 1904, inserto in Breviario eiusdem Ordinis novissimae Editionis, ac incipiente " Qui primo, „ inveniri haec verba: " dimissis quibuscumque aliis Officiis, sive Dioecesanis, praeter Officia Patroni praecipui Loci, Titularis ac Dedicationis Ecclesiae Cathedralis, etc. „ Hinc idem Orator sequentia Dubia solvenda proposuit:

I. Utrum in illis locis ubi deest Patronus praecipuus Loci, Fratres Capuccini teneantur ad Officium Patroni praecipui Dioecesis, et quidem cum onere audiendi Sacrum et abstinendi ab operibus servilibus?

II. Utrum per praefatum Decretum abrogatum fuit Officium S. Ianuarii Episcopi et Martyris ac Patroni principalis totius regionis Neapolitanae, cuius festum sub duplici praecepto celebratur?

III. Utrum adhuc censeatur vigere privilegium iam obtentum celebrandi supradicta Officia prout extant in Propriis respectivarum Dioecesium?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative ad utramque partem.*

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit die 22 Augusti 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulgenze concesse all' Arciconfraternita di S. Antonio in Padova (1).

Beatissimo Padre,

Il Direttore dell' Arciconfraternita di S. Antonio in Padova, umilmente prostrato al bacio del S. Piede, implora per la detta Arciconfraternita e per le Confraternite ad essa aggregate le seguenti grazie spirituali:

1.° Indulgenza di *cento giorni*, applicabile ai defunti, per ogni opera di pietà e carità compiuta con cuore almeno contrito dagli Ascritti;

2.° che tutte le Messe, dovunque celebrate in suffragio degli Ascritti, godano della stessa indulgenza, come se fossero celebrate in altare privilegiato;

3.° che gli Ascritti dimoranti nei luoghi, dove non esiste la Chiesa, cui è eretta la Confraternita, possano lucrare le indulgenze per le quali è prescritta la visita di detta Chiesa, visitando una Chiesa qualunque o pubblico Oratorio, purchè adempiano alle altre opere ingiunte;

che della grazia ecc.

SS.mus Dom.us N.er Pius, Pp. X., in Audentia habita die 21 Januarii 1904 ob infrascritto Card. Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia in perpetuum; absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

---

(1) Quest' Arciconfraternita può ascrivere le altre confraternite col medesimo titolo e comunicare ad esse tutti i privilegii e le indulgenze proprie, come si vedrà più innanzi negli atti della Segreteria dei Brevi.

Datum Romae ex Secreteria eiusdem Sacrae Congregationis die 21 Januarii 1904.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
Pro R. P. D. Franc. Archiep. Amid. *Secret.*
Iosephus M. Can. Coselli, *Substitutus.*

II.

Indulgenza di 300 giorni ad una preghiera a S. Giuseppe per la santificazione dei dì festivi.

Preghiera

Gloriosissimo Patriarca S. Giuseppe, impetrate, vi supplichiamo, da nostro Signor Gesù Cristo, copiosissime benedizioni sopra tutti i santificatori del giorno festivo; e fate che i profanatori, mentre sono in tempo, conoscano il gran male che commettono ed i castighi che si attirano nella vita presente e nella futura e prontamente si convertano.

O fedelissimo S. Giuseppe, voi che nel giorno del Signore cessavate da ogni lavoro della vostra officina, ed in compagnia di Gesù e di Maria con divozione vivissima adempivate i doveri religiosi, benedite la pia Opera della santificazione delle Feste, eretta sotto il vostro potente patrocinio; fatela dilatare in ogni casa, negozio, laboratorio, affinchè venga presto il giorno nel quale tutto il popolo cristiano, nei giorni festivi, si astenga da ogni lavoro proibito, attenda seriamente alla salvezza dell' anima sua e dia gloria a Dio che vive e regna in tutti i secoli dei secoli. Così sia.

Ex Audientia SS.mi

Die 30 Maii 1905.

SS.mus D. N. Pius PP. X, auditis expositis, omnibus Christifidelibus praefatam precem corde saltem contrito recitantibus, quoties id egerint, indulgentiam tercentum dierum, Animabus etiam in Purgatorio detentis profuturam, benigne concessit, contrariis quibuscumque non obstantibus. In quorum fidem etc.

Casimirus Card. Gennari

Praesens exemplar exhibitum fuit huic S. Congr.ni Indulg. Sacrisq. Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Secria eiusdem S. C. die 1 Decembris 1905.

Pro Secretario Jos. M. Can.cus. Coselli, *Substit.*

Secreteria dei Brevi

I.

Indulgenze, per tutti i fedeli, alla Corona dei Sette Gaudii della B. V. Maria

PIUS PP. X

Ad perpetuam rei memoriam.

Dilectus filius Bonaventura Marrani, Ordinis Fratrum Minorum Procurator Generalis, impense cupiens ut erga Deiparam Immaculatam magis magisque fidelium cultus augeatur, retulit ad Nos inter multiplices cultus ac pietatis significationes in eamdem Beatissimam Virginem consuetas, nobilem sane locum obtinere laudabilem eam praxim, ut peculiari Corona Septem devote recolantur Gaudia, quibus Deipara in Annuntiatione, Visitatione, Partu, Adoratione Magorum, Inventione Filii, huius Resurrectione et ipsius divinae Matris in Coelum Assumptione in Deo salutari suo mirabiliter exultavit. Hinc factum esse, ut Decessores Nostri Romani Pontefices, non modo speciale festum Septem Gaudiorum B. M. V. cum Officio ac Missa propria agendum plurimis in locis permiserint; verum etiam Fratribus et Sororibus Ordinum Seraphici Patris Francisci Assisiensis, quos inter ipsa devotio maius incrementum reperisse noscitur, indulgentiam plenariam, pluries vel eadem die lucrandam, benigne concesserint. Verum idem dilectus filius Procurator Generalis Minorum Fratrum animo perpendens devotionem erga Septem B. M. V. Gaudia nullo adhuc spirituali lucro cunctis fidelibus communi esse exornatam; probe autem noscens eamdem Gaudiorum Coronam publice in ecclesiis ipsiusmet Ordinis cum aliorum fidelium interventu recitari, Nos enixis precibus flagitavit, ut huic Septem Gaudiorum Virginis Coronae, prouti iam concessum fuit Coronae Septem Virginis eiusdem Dolorum, plenarias nonnullas ac partiales indulgentias vel ab omnibus fidelibus rite lucrandas adiungere de Apostolica Nostra benignitate dignaremur. Nos autem quibus nihil antiquius est neque mage gratum, quam ut per universum orbem fidelium pietas erga Virginem Immaculatam latius propagetur, et divina Mater in Gaudio non minus quam in Dolore admirabilis, pari a christiano populo recolatur obsequio, votis hisce piis ultro libenterque annuendum existimavimus. Quae cum ita sint, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu, qui publicae recitationi Coronae Septem Gaudiorum B. M. V. apud

ecclesias ubique terrarum existentes trium Ordinum Seraphici Patris habendae, adstiterint, easdem tribuimus indulgentias quas Fratres et Sorores eiusdem Ordinis, quibuscum sunt in recitatione sociati, promerentur. Insuper iisdem fidelibus admissorum confessione rite expiatis et Angelorum pane refectis, qui Coronam eamdem quotannis tum festis cuiusque e Septem Gaudiis, cum potioribus B. M. V. festivitatibus, vel quovis die intra respectivi festi Octiduum, ad cuiusque eorum libitum eligendo pie recitent, quo ex iis die id agant, plenariam; et iis, qui singulis anni sabbatis Coronam eamdem recitare consueverint, uno cuiusque mensis die, ad libitum pariter eligendo, dummodo vere ut supra poenitentes et confessi ad S. Synaxim accedant, etiam plenariam; tandem iis qui memoratam Coronam retineant, illamque frequenter in vita percurrerint, in cuiuslibet eorum mortis articulo si vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem tanquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo acceperint, similiter plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praeterea ipsis fidelibus ex utroque sexu, ubique terrarum degentibus, qui contrito saltem corde, aliis per annum B. M. V. festis diebus Coronam eamdem recitent, de numero poenalium dierum in forma Ecclesiae solita trecentos annos; et iis qui id agant diebus de praecepto festivis, ducentos annos; quoties vero Coronam ipsam quocumque alio anni die persolverint, toties illis septuaginta annos totidemque quadragenas; iis tandem fidelibus, qui Coronam memoratam Septem Virginis Gaudiorum apud se fideliter retinentes, eamque frequenter recitantes, quodvis pietatis opus in Dei honorem, vel in spiritualem aut temporalem proximorum utilitatem item contrito corde exercuerint, sive in honorem Septem Deiparae Gaudiorum Angelicam Salutationem septies recitaverint, de numero similiter poenalium in forma Ecclesiae solita, quoties id agant, decem annos expungimus. Porro largimur, ut excepta plenaria indulgentia in mortis articulo lucranda, fidelibus ipsis, si malint, liceat plenariis supradictis ac partialibus indulgentiis functorum vita labes poenasque expiare. Verum praecipimus, ut in omnibus supradictis pietatis operibus rite exercendis Coronae Gaudiorum Virginis a fidelibus adhibendae, sint a Ministro Generali pro tempore Ordinis Fratrum Minorum, vel ab alio sacerdote sive saeculari sive regulari, per ipsum deputando, in forma Ecclesiae solita, servatisque servandis, benedictae. Contrariis non obtantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem presentium litterarum authenticum exemplar transmitta-

tur ad Indulgentiarum Congregationis Secretariam, alioquin presentes nullae sint: utque item praesentium litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XV Septembri MCMV, Pontificatus Nostri anni tertio.

Pro Dno Card. Macchi
N. Marini, *Substitutus.*

Praesentium litterarum authenticum exemplar transmissum fuit ad hanc Secretariam S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 18 Septembris 1905.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Il sodalizio di S. Antonio in Padova si eleva ad Arciconfraternita col diritto di aggregare altre confraternite.

LEO PP. XIII

Ad perpetuam rei memoriam.

Romanorum Pontificum Decessorum nostrorum vestigiis inhaerentes pias sodalitates ad pietatis et caritatis opera exercenda institutas peculiaribus honoribus et privilegiis ornare ac ditare solemus. Jamvero, cum Rector Basilicae S. Antonii Patavini supplices ad nos preces admoverit, ut Confraternitas sub invocatione ejusdem Sancti, in memorata Basilica canonice erecta, Archiconfraternitatis titulo privilegiisque Nostra benignitate decoretur, Nos, id rati in frugiferi illius sodalitii incrementum cessurum, hujusmodi precibus annuendum libenti animo censuimus. Quare omnes et singulos, quibus Nostrae hae litterae favent, a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, quovis modo, vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes, auctoritate Nostra Apostotica praesentium vi confraternitate S. Antonii Patavini, in Basilica ejusdem Sancti existentem, in Archiconfraternitatem, cum solitis privilegiis, perpetuum in modum, erigimus et instituimus. Archiconfraternitatis autem sic erectae Officialibus et Sodalibus praesentibus et

futuris, ut ipsi alias Sodalitates ejusdem nominis atque instituti, ubique locorum, excepta hac alma Urbe, existentes, servatis tamen forma Constitutionis Clementis PP. VIII Decessoris Nostri, illisque Apostolicis Ordinationibus de super editis, aggregare, illisque omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiorum relaxationes ipsi Confraternitati sic in Archiconfraternitatem erectae a Sede Apostolica concessas et aliis communicabiles, communicare licite possint ac valeant, eadem Auctoritate Nostra, harum litterarum vi, perpetuo concedimus atque indulgemus. Decernentes has litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, aliisque, ad quos spectat et spectare poterit, in omnibus plenissime suffragari, sicque in premissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos judicari et definiri debere atque irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris die XXI Novemb. MDCCCXCIV. Pontificatus Nostri anno Decimoseptimo.

C. Card. De Ruggiero

III.

Indulgenze all' Arciconfraternita di S. Antonio in Padova.

LEO PP. XIII

Ad perpetuam rei memoriam.

Cum sicuti accepimus in Basilica S. Antonii Civitatis Patavinae pia fidelium extet, ipsius Sancti Titulo, canonice erecta, Archisodalitas, Nos, ut ipsa in dies majora in Domino incrementa capiat, de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli Apostolorum ejus Auctoritate confisi;

omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu, qui dictam Archisodalitatem in posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, si vere poenitentes et confessi Ss.mum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, Plenariam;

ac tam descriptis quam suo tempore describendis dicta in Archisodalitate sociis in cujuslibet eorum mortis articulo, si vere item poenitentes et confessi, ac S. Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti, nomen Jesu ore, si potuerint, sin

minus corde devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperint, etiam Plenariam;

tandem iisdem nunc et in posterum similiter existentibus Archisodalitatis ipsius confratribus et consororibus; si vere ut supra poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, diebus festis S. Antonii Patavini, S. Francisci Assisiensis, Translationis Reliquiarum S. Antonii, Ss. Stigmatum S. Francisci, itemque per annum D. N. Jesu Christi ac Deiparae Virginis Imm. praecipuis festivitatibus, exceptis Circumcisionis, Epiphaniae et Corporis Domini, nec non Purificationis B. Mariae Virginis festis, vel uno ex septem diebus continuis immediate respective sequentibus, memoratam Basilicam, vel, legitima causa impediti, proprium cujusque curiale templum, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro Christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo praefatis die id praestiterint, plenariam similiter omnium peccatorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

Praeterea concedimus ut omnes et singuli, nunc et in posterum existentes dicti Archisodalitii socii singulis Quadragesimae et aliis infra annum diebus, in Missali Romano descriptis pro consequendis indulgentiis Stationum nuncupatis ipsam Basilicam, vel ob legitimum impedimentum, propriam cujusque curialem Ecclesiam si visitaverint, indulgentias lucrari valeant quas consequerentur si personaliter, iisdem illis diebus, designatas pro dictis indulgentiis Ecclesias Almae hujus Urbis nostrae rite inviserint, dummodo tamen reliqua quae injuncta sunt pietatis opera in Domino persolverint.

Insuper dictis sodalibus, nunc et in posterum pariter ipsa in Archisodalitate existentibus, qui reliquis per annum Redemptoris ac Deiparae Virginis festis, nec non die decima sexta Ianuarii mensis, ac festis S. Bonaventurae et S. Clarae, Sanctorum Omnium ex Ordine Minorum, videlicet die vigesima nona mensis Novembris, Basilicam sive cujusque parochialem ut sopra Ecclesiam corde saltem contrito visitent ibique, ut superius dictum est, preces effundant, quo die id agant septem annos et totidem quadragenas;

et quoties functionibus Confraternitatis propriis aderint, trecentos dies de numero peccatorum in forma Ecclesiae consueta expungimus.

Tamdem concedimus, ut quae pro defunctis dicti Archisodalitii sociis nunc et in posterum, ad quodlibet altare illius Basilicae, Missae rite celebrabuntur, ipsae animae, vel animabus, pro qua, vel quibus celebratae fuerint, perinde suffragentur, ac si forent ad Privilegiatum Altare peractae.

Porro largimur sodalibus iisdem, si malint, liceat, excepta indul-

gentia in mortis articulo lucranda, reliquis omnibus hisce plenariis ac partialibus indulgentiis functorum vita labes, poenasque expiare.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus valituris in perpetuum.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub Anulo Piscatoris, die II Decembris MCMI. Pontificatus nostri vigesimo quarto,

Pro D.no Card. Macchi
Nicolaus Marini *Secret.*

IV.

Altre indulgenze alla detta Arciconfraternttu.

LEO PP. XIII

Ad perpetuam rei memoriam.

Benigne annuentes oblatis Nobis precibus a Moderatore Archisodalitatis a S. Antonio Patavino nuncup. quae canonice erat erecta in Basilica Sancti Civitatis ipsius Patavinae, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis nunc et in posterum existentibus dictae Archisodalitatis sociis, qui corde saltem contrito diebus festis Circumcisionis, Epiphaniae ac SS. Corporis D. N. Jesu Christi, nec non Purificationis B. Mariae Virginis Immaculatae, propriam Archisodalitatis Ecclesiam, secus cujusque curialem, visitent, ibique pro christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, quo ex hisce die id agant, de poenalium numero, in forma Ecclesiae consueta, septem annos totidemque quadragenas expungimus. Largimur insuper sodalibus memoratis, si malint, liceat partiali hac poenitentiarum relaxatione functorum vita labes poenasque expiare. Non obstant. contrariis quibuscumque. Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris die VIII Martii MDCCCCII. Pontificatus Nostri Anno Vigesimo quinto.

N. Marini *Subst.* (1).

---

(1) Crediamo utile aggiungere il Sommario autentico delle indulgenze concesse, in virtù de' qui riferiti Brevi, all' Arciconfraternita di S. Antonio in Padova per vantaggio delle confraternite che vogliano aggregarvisi:

Summarium Indulgentiarum Archiconfraternitati sub titulo S. Antonii Patavini, in e us Basilica Patavii erectae, per Litteras Apostolicas d. d. 2 Dec. 1901 et 8 Martii 1902 concessarum.

1. Indulgentiae Plenariae. — Omnibus ex utroque sexu Cristifidelibus,

SS. D. N. PII DIV. PROV. PP. X

EPISTOLA

AD ARCHIEPISCOPUM ET EPISCOPOS POLONIAE QUAE RUSSICO IMPERIO PARET.

—

PIVS PP. X

VENERABILES FRATRES SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Poloniae populum qua late patet, genere quamvis, sermone ac religioso ritu varium, quam intimo Nos, quam paterno, uno aeque omnem, caritatis studio amplectamur, neminem in vobis arbitramur posse esse qui ignoret. Nam, brevi quidem sed tamen toto, anteacti Pontificatus tempore, nullam Nobis unquam elabi sivimus opportunitatem, qua id luculentissime demonstraremus. Praeterquam enim quod Polonum quemlibet ad Nos transmeantem admissione Nostra facilitate summa donavimus; mementote quae Nostra fuerit laetitia, quae exultatio animi quum, anno superiore, pia ex vobis fidelium agmina excepimus, quae ad Nos peregre salutatum venerunt. Quibus

---

qui vere poenitentes ac confessi, S. Synaxim sumpserint: 1. Die adscriptionis.

Sodalibus Archiconfraternitatis, qui uti supra dispositi, Ecclesiam Sodalitatis, vel si sint legitimi impediti, respectivam Ecclesiam parochialem visitaverint, ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint, sequentibus festis diebus, vel uno ex septem immediate sequentibus. — 2. Nativitatis. — 3. Resurrectionis. — 4. Ascensionis D. N. Jesu Cristi. — 5. Conceptionis. — 6. Nativitatis. — 7. Annunciationis. — 8. Assumptionis B. Mariae V. — 9. S. Antonii Patavini. —10. Translationis Reliquiarum ejusdem Sancti, (15 febr.). — 11. S. Francisci Assisiensis. —12. Ss. Stigmatum ejusdem Sancti (17 sept.).

Iisdem Sodalibus: 13. In mortis articulo, si uti supra dispositi, vel saltem contriti SS. Jesu Nomen ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienter susceperint.

II. Indulgentiae Station. Urbis. — Diebus in Missali Romano adsignatis, si Sodales, caeteris adimpletis conditionibus, Ecclesiam Archisodalitatis, vel si fuerint impediti, propriam Ecclesiam parochialem visitaverint.

III. Indulgentiae Partiales.

a) *Septem annorum totidemque quadragenarum*, Sodalibus qui corde saltem contrito Ecclesiam Archiconfraternitatis, si fuerint impediti, respectivam Ecclesiam parochialem inviserint ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint, sequentibus diebus festis: 1. Circumcisionis. — 2. Epiphaniae.—

illos tunc verbis affati fuimus suavitate plenis! Quae etiam, nuper, iucunditas Nos hilaravit, quum lectissimam a scholis vestris iuventam spectare coram atque alloqui datum est!

Utique, cur genti vestrae tantopere faveamus, Nobis non deest caussa; immo vero suppetit maxima. Memoria enim praeteritarum aetatum si quis cogitando repetat, nullam fere a Poloniae laude vacuam offendet: cuius profecto constantiae ac fortitudini debetur uni, si hostium christiani nominis impetus, religioni ac civili Europae cultui minitantium, fracti demum sunt ac propulsati. Manet maioribus vestris perpetuo haec laus, quod pectorum suorum praesidia, catholicis sacris tutandis, generose opposuerint; unde factum, ut catholici ac poloni nomen elapsis tempestatibus promiscue sit habitum. — Haec porro patrum exempla apud nepotes, qui nunc sunt, vigere adhuc integra ac renovari, Nos plane confidimus: ut ideo eadem, quae fuit illorum, sit modo vestra in apostolicam Sedem fides et observantia, valeatque simul necessitudo illa, qua gens polona cum Petri Cathedra arctissime semper coniuncta fuit.

Verum, quia difficillimum tempus sic postulat, animum modo ac sermonem ad eos singulariter e Poloniae civibus convertendum ducimus, qui vobis, Venerabiles Fratres, subiecti sunt ac Russico parent imperio. Quem enim afflicta, qua nunc illi utuntur, fortuna non moveat? Nos autem vel maxime, qui eos in numero filiorum carissi-

---

3. Ss. Corporis. — 4. SS. Cordis. — 5. SS. Nominis. — 6. Pretiosissimi Sanguinis. — 7. Transfigurationis D. N. Jesu Christi. — 8. Inventionis et — 9. Exaltationis S. Crucis. — 10. Visitationis. — 11. Purificationis. — 12. Praesentationis. — 13. SS. Rosarii. — 14 et 15. Septem Dolorum (feria VI. post Dom. Passionis et Dominica III Septemb.). — 16 SS. Nominis B. Mariae V. — 17 B. M. V. de Monte Carmelo. — 18. B. M. V. de Mercede. — 19. Dedicationis S. Mariae ad Nives. — 20. Ss. Protomartyrum Ordinis Minorum (16 Januarii). — 21. S. Bonaventurae. — 22. S. Clarae Assisiensis. — 23. Omnium Sanctorum Ordinis Minorum, (29 Novembris).

b) *Tercentum dierum*, quoties sodales functionibus propriis Archisodalitatis, corde saltem contrito, adfuerint.

Omnes Indulgentiae in praesenti elencho recensitae, excepta tamen plenaria in mortis articulo lucranda, sunt etiam applicabiles animabus defunctorum in igne purgatorio degentibus.

IV. Privilegium. — Missae omnes, quae in suffragium Sodalium defunctorum in quocumque Altari Basilicae Patavinae celebrentur. Privilegio Altaris gaudeat.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita praesens Summarium recognovit, ac publicari benigne permisit. Datum Romae ex Secr. ejusdem S. Congreg. die 26 martii 1902.

Franciscus Sogaro Archiep. Amiden. *Secretarius.*

morum putamus. Ad vos igitur has litteras conscribimus, ut, interpretibus vobis, Nostri mens animi fidelibus singulis pateat; cunctisque, vestra opera atque hortatione, dicto, ut par est, audientibus, pax demum illa et concordia pariatur, quam optimi quique inter vos, studiis omnibus, sed ad hanc diem irritis, sunt prosequuti.

Cui quidem concordiae bono suadendo obtinendoque duo maxime conducere arbitramur, si ea quisque secum diligentibus consideret: quae nimirum, quantaque sunt mala, quibus gens vestra hac tempestate premitur; quae quantaque officia, quibus, ad illa minuenda atque avertenda, Episcopi pariter ac fideles omnes gravissime tenentur.

Nam, ut de malis dicamus, singula ea quidem persequi, longius foret quam praesens patitur institutum. Graviora porro, ac ceterarum fere miseriarum fons atque origo, factiones illae sunt turbulentissimorum hominum, quae nullibi non vigent, quaeque iuribus ac legibus evertendis natae, eo plane, suadendo, coniurando audendoque, incumbunt ut plebem, perculsam terroribus, occupent, illamque, immani civilis consuetudinis damno, in nefaria quaeque corripiant. — His accedit, atque in eodem genere, natio illorum qui, caritatem patriae sed non sapientem perpetuo venditantes, *radicalismi*, uti vocitant, *nationalis* assectatores se profitentur. Quibus nimirum propositum est politicas animorum perturbationes ciere ac nutrire; quare commota plebs et obcaecata eo saepe excedit violentiae ac furoris, unde Poloniae vestrae, nihil tale meritae, retro fertur conditio atque afflictior in dies evenit. — Haec autem inter, turbis quidem faventibus atque impunitatem audendi praebentibus, pessimi quique, quibus divina humanaque miscere fas ac decorum videtur, immania faciunt flagitia, quae vel barbarae nationes horruerint; qualia, nuper, ut aliquid indicemus, publicae fuerunt iudaeorum caedes, quas equidem Evangelii lex, quae omnes promiscue diligendos iubet, detestatur ac reprobat.— Iamvero, dum talia ac tanta, fidenter nimium, scelestorum meditatur audacia ac porro patrat; quae vis, quae actio, ad illam comprimendam exeritur? Certe bonorum copiae ex maiore, immo vero maxima, polonae gentis parte conflantur. Ast arma, aegritudine quadam quae meliorum rerum expectationem extinguit, posuisse videntur; et querelis contentae, nihil fere agitant ulterius, quod sit efficax malorum tantorum remedium. — Equidem querelae vestrae iustae sunt: quibus Nos et querelas Nostras et lacrymas ex animo adiicimus. Querelarum tamen nullam esse utilitatem scitote, si non, foedere inito, quotquot Imperio Russico poloni parent, animum viresque omnes serio intendant, ut quae, perturbatorum ausu, sive religiosae rei sive politicae aut socialis detrimenta fecerunt, sarciant. — Veterem Poloniae fidem, Venerabiles Fratres, susceptosque pro religione sancta labores dum

Nobiscum recolimus, eversamque vestram, quae modo est, conditionem consideramus; generosa verba sponte succurrunt, quibus Mathatias moriens alloquebatur filios: *Nunc confortata est superbia, et castigatio, et tempus eversionis, et ira indignationis: nunc ergo, o filii, aemulatores estote legis, et date animas vestras pro testamento patrum vestrorum, et mementote operum patrum, quae fecerunt in generationibus suis: et accipietis gloriam magnam et nomen aeternum* (1).

Huic tamen hortationi Nostrae ut secundi accedant exitus, videndum vobis est diligenter, quibus vos uti oporteat ad ea, quae proposita sunt, adiumentis. Ea vero Nos non aliunde repetimus, quam ex officiis, quibus quisque vestrum obstringitur. — Illud autem est caput, ut quam poloni ab avis et proavis catholicae religionis professionem, Deo dante, tenent, hanc semper pro merito aestiment rebusque ceteris omnibus anteponant. Quam profecto sic servent necesse est, ut non verbo solum neque lingua, sed opere et veritate impleant. — Exigit autem sanctissima Christi religio ut pertubationibus animi nunquam sinamus nos abripi, sed illas, contra, mens moderetur sana cogatque imperio subesse. Quamobrem catholici quotquot sunt, studiis partium prohibentur, quae latae a Deo legi adversentur. Nec plane a culpa eos eximit, quod humanis id agant utilitatibus. Rursus namque catholica doctrina nos admonet, aeternorum quaestus fluxis quibusque huius temporis emolumentis debere anteferri, secundum Domini verba: *Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur?* (2).

Quo quasi fundamento posito, alterum sequitur: inter motus mutationesque, quibus modo Russicum Imperium turbatur, simulque ea pars Poloniae quae eidem paret Imperio, debere catholicos homines a pace atque ordine stare constanter. Qua in re meminisse omnes iuverit, quae, die XIX martii MDCCCLXXXXIV, Decessor Noster felicis recordationis ad vos perscribebat: " Qui vero sint sub potestate, " debere constanter reverentiam et fidem servare principibus, tam- " quam Deo regnum per hominem exercenti, eisdem obtemperare, " non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam (3), pro " ipsis adhibere obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum " actiones (4): debere sanctam custodire disciplinam civitatis: ab " improborum machinationibus sectisque abstinere, nec quidquam fa-

(1) Machab. 11, 49 ss.
(2) Math. XVI, 26.
(3) I, Rom. XIII, 5.
(4) Tim. II, 1 2.

" cere seditiose : omnia conferre ad tranquillam in iustitia pacem te-
" nendam. „

Hanc porro ut tranquillitatem pacis catholici, non solum adament votisque contendant, sed etiam, ut officium est, actuose maturent, partamque tutentur incolumem ; necesse ipsis omnino est ut, turbulentium sequuti exempla, in sodalitates coetusque coeant, ubi coniunctis consilio atque opere, pro religione ac patria cum efficacitate dimicent. Illud autem eiusmodi consociationibus propositum esse in primis debet ut cessationes operum ex condicto, quae modo sunt frequentissimae cum immani communis boni iactura, omnino prohibeantur : eae autem ut tollantur penitus, levandis opificum ac proletariorum necessitatibus tum animi tum corporis ex veritate studeant. Quo in genere, laudabilis equidem est oratio, quam, superiore iunio exeunte, Venerabilis Frater Archiepiscopus Varsaviensis ad dominos operariosque habuit. Hortationem eius pariterque Nostram ut Poloni omnes accipiant alacriter, optamus et obsecramus. Videant universi ne quid patria ulterius detrimenti capiat. Quod ut ne fiat, nemo sit vestrum qui, ex praescripto Servatoris Christi, iustitiam nimirum et caritatem colendo tuendoque, civitatis conditionibus in melius provehendis diligentissime non adlaboret.

Unum vero est, quod singulari animadversione catholicorum dignum tenemus. Cum namque optimi utilesque civitati homines non aliter creentur, quam si rite probeque a pueris erudiantur ; commune omnibus officium est, quacumque via ac ratione, quae legibus data sit, eniti et contendere, ut catholicis adolescentibus eiusmodi pateant gymnasia, ubi de catholicis institutis et moribus praeceptio sit ac disciplina. Qua in re, Venerabiles Fratres, diligentiam vestram, quam equidem cognitam perspectamque habemus, excitare iterum placet. Vobis namque, aeque ac parentibus, christianae puerorum eruditionis procurandae onus officii est impositum. — Hic vero, quoniam in scholarum mentionem incidimus, omittere nequaquam possumus monere graviter adolescentes, qui studiis dant operam, ne, politicis de causis, a ludis celebrandis ex condicto cessent. Multa enim nec levia, quod Venerabilis Frater Archiepiscopus Varsaviensis iam innuit egregie, ex eiusmodi cessationibus tum privatim tum publice eveniunt damna.

Quo tamen haec omnia, quae huc usque exposuimus, effectu ne careant, restat, Venerabiles Fratres, quod vestrum, demum est, ut omni studio omnique contentione ad adolescentem clerum rite informandum adiiciatis animum. Salus enim populi maxima ex parte a sacerdote pendet. Nunc autem quoniam infecta adeo sunt tempore, sacerdotibus opus est, qui doctrina sana vitaeque sanctimonia prae-

cellant, eâque animi generositate et constantia sint praediti, qua, carni et sanguini non acquiescentes, omnia contemnere omnia perpeti pro Christo sint parati.

Postremo, antequam scribendi finem faciamus, placet potentissimi Imperatoris vestri, cuius exploratum in Nos amicitiae animum habemus, sapientiam clementiamque publice laudare, quod edicto XXX die superioris aprilis dato, de conscientiae libertate subiectos sibi populos securos fecerit. — Qui quidem concessus, unde cunctorum animi sunt recreati, cum edicto altero diei XXX octobris confirmatus fuerit atque amplificatus; oportet vos, Venerabiles Fratres, omni ope atque industria iuvare illos qui, sua sponte et voluntate, ad catholica sacra transire malint. Non politica res in his agitur, sed tantum aeterna animarum salus. Est igitur episcoporum ius atque officium normas praescribere, quibus utatur clerus in admittendis ad sacra nostra, qui libere id velint. Has normas, Venerabiles Fratres, ut collatis consiliis concordique sententia decernatis volumus; ita quidem ut in universis dioecesibus una atque eadem vigeat agendi ratio. Crescente autem fidelium multitudine, mittet profecto Dominus operarios in messem suam. Interim vero dilectos filios, sacerdotes dioecesum vestrarum, hortamur, ne duplicatum forte laborem fastidiant, illud memores, omnium divinorum divinissimum cooperari Deo in salutem animarum.

Ceterum monemus omnes ut tributa modo civilia iura modeste ac diligenter exequantur, eo videlicet spectantes unice ut parens Imperio Russico Polonia secundioribus semper conditionibus utatur. Quod sane ut obveniat, partes Nostras, utpote patris Poloniae vestrae amantissimi, apud potentissimum Imperatorem nunquam desiderabitis.

Munerum divinorum auspicem et singularis Nostrae caritatis testem, Apostolicam Benedictionem vobis, Venerabiles Fratres, et cleris populisque vestris amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die III decembris MDCCCCV, Pontificatus Nostri anno tertio.

PIVS PP. X.

SS. D. N. PII DIV. PROV. PP. X
ALLOCVTIO

HARITA IN CONCISTORIO SECRETO DIEI XI DECEMBRIS MCMV.

Venerabiles Fratres,

Amplissimum Collegium vestrum iterum hac die spectare coram, equidem Nobis accidit iucundissime. Vellemus autem, ad hanc iucunditatem augendam, ea posse de Christi Ecclesia, cui praesumus, vobiscum communicanda proferre, quae laetitiam parerent, optatoque animos solatio perfunderent. Quid enim Nobis, quid vobis desideratius, quam sedere Ecclesiam in pulcritudine pacis; filios eius fortes in fide et caritate ferventes, sicut novellas olivarum esse in circuitu mensae illius; reges et principes ambulare in splendore ortus eius; et adorare vestigia pedum eius, omnes qui detrahebant ei, et vocare illam Civitatem Domini et Sion sancti Israel?

Sed heu! scitis nimium, Venerabiles Fratres, atque intimo doletis corde, non hisce Nos conditionibus uti, eaque contra esse tempora, quae peiora in dies portendant, meliora praecipere vix sinant.

Utique, quod Dei miserentis est opus, annuntiatur fides in universo mundo: atque ibi laetiores occurrunt segetes, ubi, humano quidem iudicio, minus surrectura semina sperarentur. Regiones loquimur, ubi a catholica doctrina dissidetur, easque in primis quae vanis adhuc superstitionibus gentium detinentur. Crescit enim illic verbum Dei et augetur numerus discipulorum, loquente Deo pacem in plebem suam. Verum, quod angore maximo commemoramus, si oculos animosque alio convertimus, ad nationes nimirum quae catholico censentur nomine; quanta ubique trepidationum causa, quanta moeroris! Metuimus plane ne plerisque impleatur quod scriptum est: Auferetur a vobis regnum, et dabitur genti facienti fructus eius!

Qua de re, ea plane gens vehementissime his diebus sollicitos anxiosque Nos habet, quae gloriosa huc usque primigenae Ecclesiae filiae appellatione nuncupata est. Attamen de legibus, contra omnes iustitiae regulas adversus Ecclesiam ibidem nunc latis, mens est, opportuniore tempore, consideratius et gravius, pro apostolico munere vos alloqui.

Ne tamen animos haec inter despondeamus, illud sane prohibet, Venerabiles Fratres, quod Christus in Evangelio saepe nos commonet; eam scilicet in hisce terris Ecclesiae sortem perpetuo fore, quam Ipse sibi, pro hominum reperatione, sponte susceperat. Persecuti sunt me, persequentur et vos. — Eritis odio omnibus propter nomen

meum — Nolite mirari si vos odit mundus, quia me priorem vobis odio habuit. Quae cum vera esse non dubitemus, gloriemur in tribulatione nostra; quamdiu enim persecutionibus tentamur, responsum in nobis habemus requiescere super nos qui est spiritus Christi. Concutitur Ecclesia; sed fides in tentationibus roboratur; et qui probati sunt, manifesti fiunt in nobis, et auferuntur zizania de medio tritici. Caveamus igitur ne Christi unquam reprehensione mulctemur, quam Petrus, adhuc infirmus mediisque in fluctibus metuens, audivit: Modicae fidei, quare dubitasti? — Interea, officii memores, perseveremus unanimiter in oratione, omnigenaeque pietatis operibus conciliare nobis Dei clementiam studeamus; qui, cum sanabiles fecerit nationes, tranquillitatem et pacem, statuto providentiae tempore, benignos impertiet.

Iam, Ordinem vestrum, quia nonnulli concessere naturae, supplere hodie decretum est. Quo in officio praestando, volumus etiam benevolentiae Nostrae testimonium Americae Latinae universae exhibere, honorem romanae purpurae in eius fines primum inferendo. Quare placuit egregios viros designare quatuor, quos Collegio vestro accenseamus. Vario hi quidem in genere elaborarunt; sed omnes Ecclesiae et apostolicae Sedi egregie se probaverunt.

Sunt autem:

Ioseph Samassa, archiepiscupus Agriensis.

Marcellus Spinola y Maestre, archiepiscopus hispalensis.

Ioachim Arcoverde De Albuquerque Cavalcanti, archiepiscopus Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii.

Octavius Cagiano De Azevedo, pontificiae domus Nostrae praepositus.

Quid vobis videtur?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli et Nostra, creamus et publicamus sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales

Ex ordine Presbyterorum

Ioseph Samassa

Marcellum Spinola y Maestre

Ioachim Arcoverde De Albuquerque Cavalcanti.

Ex ordine Diaconorum

Octavium Cagiano De Azevedo.

Cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

DEL FALSO MISTICISMO

CAPO II.

DELL' AMOR PURO DI MONS. DI FÉNELON

(Cont. v. pag. 409-412 di questo Vol.)

PROPOSIZIONE VI.

In hoc sanctae indifferentiae statu nolumus amplius salutem ut salutem propriam, ut liberationem aeternam, ut mercedem nostrorum meritorum, ut nostrorum interesse omnium maximum ; sed eam volumus voluntate plena, ut gloriam et beneplacitum Dei, ut rem quam ipse nos vult velle propter ipsum.

Qui spiega meglio il Fénelon la sua idea. Dice che nella santa indifferenza per la beatitudine eterna vogliamo ciò che vuole Dio, non già perchè Dio vuol darci la mercede delle buone opere e la nostra felicità, ma in quanto torna a gloria ed a beneplacito di Lui ed in quanto Egli lo vuole per sè stesso.

Questa proposizione che chiarisce meglio la precedente, *eamdem promeruit censuram ac immediate praecedens.*

E perchè se ne conosca la fallacia, è bene considerare che altro è amare la propria beatitudine perchè Dio la vuole; altro non amare la propria beatitudine se non perchè si conosce che Dio la vuole; cioè amarla unicamente per dar gloria a Dio. La prima proposizione è vera; la seconda è falsa. Ed eccone la ragione.

Vi sono alcune cose che in sè sono indifferenti e possono farsi e non farsi: ma se si conosca che Dio le vuole, debbono volersi anche da noi; come p. e. i riti ed i sacrifizii nell' antico patto. Durante il patto antico, essendosi promulgato il divino volere, questo dovea volersi anche dagli uomini per virtù di obbedienza.

Vi sono poi altre cose che in sè non sono indifferenti, ma buone, e perciò sono desiderabili a prescindere dal volere divino, che si presuppone. Così sono gli oggetti delle altre virtù, diverse dall'obbedienza. Se questi oggetti si desiderano, anche senza riguardo al voler divino, si esercitano di per sè le virtù stesse che riguardano i prefati oggetti, benchè non si eserciti quella dell' obbedienza. Nessuno poi toglie che nel praticare le altre virtù non si abbia pure riguardo al voler divino; e allora non solo si esercitano le virtù specifiche, ma con queste si pratica altresì quella dell' obbedienza.

Fra queste virtù fa d' uopo annoverare anche la speranza, la quale ha per oggetto la beatitudine eterna. Che Dio voglia la nostra beatitudine, lo abbiamo ben provato nel confutare le precedenti proposizioni. Or la beatitudine eterna si può desiderare ancora direttamente senza riguardo alla volontà divina; e facendo ciò si esercita la virtù della speranza. È perciò errore far capo alla volontà di Dio, quasichè il desiderio dei beni del cielo sia indifferente per noi. Il desiderio di questi beni non è indifferente, ma doveroso. Solo se, posto il desiderio diretto dei beni del cielo, vogliamo riconoscere in ciò la volontà divina e vogliamo adorarla e sottoporci ad essa, potremo meritare non solo per l' esercizio della speranza, ma per quello pure dell'obbedienza.

Da ciò risulta che non vi può essere indifferenza pel desiderio dei beni eterni; nè Dio può volere che noi non li desideriamo. Il dire che in ciò dobbiamo dipendere dalla volontà divina e abbandonarci ad essa è dire che Dio può anche volere la nostra dannazione, il che è contro la fede, essendo scritto che *Deus vult omnes homines salvos fieri.*

Ed in ciò è bene ricordare la distinzione che fa S. Agostino, della volontà divina, in volontà *di beneplacito* ed in volontà *significata.* Colla prima Iddio determina ciò che Egli vuole; colla seconda comanda ciò che vuole da noi. Quanto a noi, dobbiamo eseguire quest'ultima, e non preoccuparci della prima, la quale può essere di cose che non convengono a noi, come la permissione del male. Noi dobbiamo fare solamente ciò che Dio ci ha imposto e ci ha significato colla legge o naturale o divina o ecclesiastica, e, posto che Dio ci ha intimate queste leggi, non può volere che noi siamo indifferenti verso di esse.

È legge divina che noi dobbiamo professare la speranza cristiana. Dobbiamo dunque desiderare senz' altro la beatitudine eterna come premio delle nostre buone opere, e dobbiamo desiderarla ancora come mezzo per unirci perfettamente a Dio ed amarlo in eterno.

Si oppongono qui alcune espressioni di S. Francesco di Sales, che sembrano insinuare l' abbandono perfetto nelle mani di Dio: " Io voglio poche cose, scriveva il santo Dottore, e quel che io voglio, lo voglio molto debolmente... Io dico che non bisogna domandar cosa alcuna, nè rifiutar cosa alcuna; ma abbandonarsi nelle mani della divina provvidenza senza fermarsi in alcun desiderio. „ Ed altrove: " La santa indifferenza si estende a tutte le cose „ (*Tratt. dell' Amor di Dio* Par. II, lib. 3, cap. 5).

È vero però che questo gran Santo consigliava la perfetta indifferenza nelle mani di Dio; ma sempre delle sole cose temporali, non già dei beni eterni. Ecco com' egli spiega l. c. " Devesi l' indifferenza praticare nelle cose che riguardano la vita naturale, come la sanità, l' infermità, la bellezza, la bruttezza, la forza; nelle cose della

vita civile, come onori, ordini, ricchezze; nella varietà della vita spirituale, come aridità, consolazioni, gusti ecc. ecc. „ — E più specificatamente, scrivendo ad una sua figlia spirituale: " O, figlia mia, quando io dico che non bisogna domandare nè desiderare cosa alcuna, *intendo delle cose della terra:* poichè per quello che tocca alle virtù, le possiamo domandare. „

Quanto adunque alla virtù della speranza, questa non può essere compresa nella santa indifferenza, e noi abbiamo l' obbligo di esercitarla. Non vale perciò, come dice qui il Fénelon, che per essa intendiamo solo la gloria ed il beneplacito di Dio, che è cosa riguardante la carità, non la speranza (1).

Proposizione VII.

Derelictio non est nisi abnegatio, seu sui ipsius renunciatio, quam Iesus Christus a nobis in Evangelio requirit, postquam externa omnia reliquerimus. Ista nostri ipsorum abnegatio non est nisi quoad interesse proprium. Extremae probationes, in quibus haec abnegatio, seu sui ipsius derelictio exerceri debet, sunt tentationes, quibus Deus aemulator vult purgare amorem, nullum ei ostendendo refugium, neque ullam spem quoad interesse proprium, etiam aeternum.

L' Evangelo dice (Matth. XVI, 24): " Qui vult venire post me abneget semetipsum.... Qui perdiderit animam suam propter me inveniet eam. „ Da siffatto testo il Fénelon prende argomento a dire che lo stato di abbandono sopra descritto non è che l' abnegazione di cui qui parla G. C.; e l' abnegazione si estende ad ogni nostro interesse temporale ed eterno. Ed aggiunge che Dio talvolta, volendo purgare l' amor nostro, ci prova con estreme tentazioni, nelle quali non ci addita nessun refugio nè speranza di salvezza propria.

Questa proposizione fu notata di *erronea, periculosa et scandalosa.* Poggia sulla falsa interpretazione del cit. luogo dell' Evangelo. Il quale non deve intendersi dell' abnegazione e della rinunzia circa la beatitudine eterna; ma solo dell' abnegazione e della rinunzia intorno alle opere della nostra prava concupiscenza, alle opere cioè del

(1) Ecco come spiega ciò lucidamente l' Angelico (2.2, q. 83, a. 9,: " Finis noster Deus est, in quem noster affectus tendit dupliciter. Uno quidem modo, prout volumus gloriam Dei; alio modo, secundum quod volumus frui gloria eius: quorum primum pertinet ad dilectionem Dei, qua Deum in seipso diligimus; secundum vero pertinet ad dilectionem, qua diligimus nos in Deo. Et ideo prima petitio (orationis dominicalis) ponitur: *Sanctificetur nomen tuum.* Secunda vero ponitur: *Adveniat regnum tuum;* per quam petimus ad gloriam Dei et regni eius pervenire. „

peccato. Così va interpretata comunemente dai Dottori. Ecco come il Crisostomo lo commenta (in I. Cor. 10): " Abnegare semetipsum est abnegare sensum, affectum et intellectum. Non dixit *neget*, sed *abneget*, parva hac adiectione multum ostendens superabundantiam usque ad mortem. „ Dunque l' abnegazione si può estendere fino alla morte temporale, non fino alla eterna. E S. Bernardo (*De modo bene vivendi*, cap. 7): " Quid est semetipsum abnegare nisi voluptatibus propriis renuntiare? ut qui superbus erat, sit humilis; et qui iracundus, sit mansuetus; et qui luxuriosus, sit castus; et qui erat ebriosus, sit sobrius; et qui erat avarus, sit castus. „ E S. Basilio (*Reg. disput.* interr. 6): " Abnegatio sui nihil est aliud nisi summa rerum omnium vitae superioris (*vitiosae*) oblivio, atque a sui ipsius voluntatibus recessio. „ A nessun Padre della Chiesa, nè a nessun commentatore mai venne in mente d' interpretare il testo evangelico nel senso inteso dal Fénelon.

Falso è poi dire che Dio ci tenta colle estreme prove, sottraendoci ogni filo di speranza ed ogni rifugio. Siffatta tentazione è indegna di Dio, il qual se talvolta vuol far prova della nostra virtù, non mai ci toglie o la speranza o il rifugio. È celebre il detto dell' Apostolo (I. Cor. X, 13): " Fidelis Deus, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis. „ E S. Agostino ha scritto: " Deus impossibilia non iubet; sed iubendo monet et facere quod possis et petere quod non possis, et adiuvat ut possis. „ Abbiamo perciò in tutte le tentazioni, anche più difficili, sempre il rifugio della speranza e della preghiera. E la preghiera più bella e più efficace in prove somiglianti è quella suggeritaci da Gesù Cristo medesimo: " Et ne nos inducas in tentationem, „ con che dice S. Tommaso (2. 2., q. 83, a. 9), — " non " petimus ut non tentemur; sed ut a tentatione non vincamur. „

Veggasi perciò la falsità pericolosa di questa proposizione, la quale dice virtù ciò che sarebbe vizio, e può gettar l' anima nella più cupa disperazione.

Proposizione VIII.

Omnia sacrificia, quae fieri solent ab animabus quam maxime disinteressatis circa earum aeternam beatitudinem, sunt conditionata. Sed hoc sacrificium non potest esse absolutum in statu ordinario, in uno extremarum probationum casu hoc sacrificium fit aliquo modo absolutum.

Qui si parla di sacrifizii condizionati ed assoluti circa la beatitudine eterna. Sacrifizii condizionati sono di chi voglia rinunziare ai gaudii del cielo se per impossibile non gli venga meno l' amor di Dio. Sacrifizii assoluti sono di chi voglia senz' altro i supplizii eter-

ni credendo esser questo il divino volere. Il Fénelon adunque dice che i sacrifizii condizionati sono proprii delle anime sommamente disinteressate, ma nello stato ordinario, i sacrifizii in qualche modo assoluti sono ad esse proprii, ma nello stato di qualche prova estrema.

Questa proposizione fu giudicata *blasphema, haeresi proxima, piarum aurium offensiva atque temeraria.*

E quanto ai sacrifizii condizionati abbiamo è vero nelle vite dei santi che taluni hanno desiderato l' inferno per non offendere Dio. Ma sono queste espressioni enfatiche, per un esaltamento di affetto; giacchè, per evitare qualsivoglia peccato, non è necessario lanciarsi nell' inferno; basta frenare le proprie cupidigie coi mezzi ordinarii od anche straordinarii, consigliati dai DD.

Considerati intanto per sè stessi questi così detti sacrifizii, sono riprovevoli, perchè assurdi, contrarii alla speranza cristiana e pericolosi per la vera pietà. Sono assurdi: perchè Dio non si ama nell' inferno, nè ivi può cadere chi vuol evitare il peccato. — Sono contrarii alla speranza, la quale c' inclina a desiderare i beni sovrani del cielo, ed a rifuggire dai tormenti insoffribili d' inferno. — Sono pericolosi per la vera pietà, potendo fomentare la superbia e l' orgoglio, facendo credere che con essi siasi giunto all' apice della perfezione; e potendo fomentare anche l' inerzia e la pigrizia nel compiere le vere opere virtuose.

Il così detto sacrifizio assoluto poi è riprovevolissimo, perchè contiene in sè l' atto di disperazione, opposto direttamente alla virtù della speranza.

È inoltre un atto innaturale, contrario all' aspirazione necessaria dell' uomo. " Sicuti intellectus, insegna l' Angelico (p. 1, q. 82, a. 1), ex necessitate inhaeret primis principiis; ita voluntas ex necessitate inhaeret ultimo fini. „ Ed altrove (1. 2, q. 5, a. 8 ad 1.): " Beatitudo potest considerari sub ratione finalis boni et perfecti, quae est communis ratio beatitudinis: et sic naturaliter et ex necessitate voluntas in illud tendit. „ L' uomo adunque non è razionalmente libero a ripudiare il bene eterno, perchè non può prescindere dalla propria felicità. Fare un sacrifizio di questo bene eterno è atto contrario ad una primaria legge di natura, elevata dalla grazia.

Veggasi perciò la falsità perniciosa di questa proposizione.

(*continua*)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

18.

Circa gli onori ed i privilegii de' Prelati Domestici, dei Canonici con insegne prelatizie, e dei Camerieri e Cappellani secreti e di onore di S. S.

Nel Breve Apostolico, che si suole spedire ai Prelati Domestici di Sua Santità, quando vengono nominati, si leggono queste parole: " Tibi... concedimus ut utaris, fruaris, singulis quibusque honoribus, privilegiis, praerogativis, indultis, quibus alii huiusmodi titulo insignes utuntur, fruuntur. „ — Quasi le stesse parole si leggono ancora nel *Motu Proprio* di S. S. Pio X del 21 febbr. 1905: " Nihil detractum volumus honoribus, privilegiis, praeeminentiis, praerogativis, quibus (Praelati) exornantur. „ Con queste parole non si allude alle insegne violacee, perchè il Breve prelatizio ne fa speciale menzione: " Tibi... concedimus ut vestes violaceas induere... queas. „ Dunque suppone altri indulti. — Si desidera conoscere: 1.° Quali sono i privilegi, gli onori, le prerogative, gl' indulti di cui godono i Prelati Domestici? — 2.° Qual differenza corre tra i Prelati Domestici nominati per Breve Apostolico ed i Canonici appartenenti a Capitoli insigniti di abiti prelatizii? — 3.° I Camerieri ed i Cappellani Secreti e di onore di S. S. possono portare gli stessi abiti dei Prelati Domestici, e le calze pavonazze ed il fiocco al cappello?

Ecco quello che dei Prelati Domestici insegna il Martinucci (*Manual. Sacrar. Caerem.* Vol. VI, Lib. VIII Append. Cap. V, n. 18): "Quod spectat ad Praelatos Domesticos, qui nulli ex Collegiis praelatitiis addicti sunt, permittitur tantum usus habitus praelatitii. Si uti praeoptant rocheto, obtinere ad hoc debent permissum Sedis Apostolicae specialem. In celebratione missarum, tum solemnium, tum etiam privatarum, et in alia quacumque functione, distingui a simplicibus presbyteris nequaquam debent. „ Secondo il Martinucci adunque i Prelati Domestici altro diritto non hanno che di vestire le sole insegne prelatizie, senza nessuna distinzione nella celebrazione o solenne o piana della messa. Sotto la mantelletta non possono portare neanco il rocchetto senza una speciale facoltà della S. Sede.

Qualche cosa di più viene loro concessa dal *Motu proprio* di S. S. Pio X del 21 febbr. 1905 (v. *Mon. Eccl.*, pag. 14 di questo Vol.). In esso infatti si legge, nn. 78 et 79: " Insuper concedimus ut omnes et singuli Praelati Urbani seu Domestici etsi nulli Collegio adscripti,

ii nempe qui tales renunciati, Breve Apostolicum obtinuerint, palmatoria uti possint (non vero canone aut alia pontificali supellectili) in missa cum cantu, vel etiam lecta cum aliqua solemnitate celebranda; item in Vesperis aliisque solemnibus functionibus. Hi autem habitum sive praelatitium sive quem vocant *pianum*, gestare poterunt, iuxta Romanae Curiae consuetudinem, prout supra describitur nn. 16, 17 (1), nunquam tamen vestis talaris caudam explicare, neque sacras vestes ex altari sumere valeant, nec alio uti colore, quam violaceo, in bireti flocculo, et pilei vitta, opere reticulato distincta, sive chordulis et flocculis, etiam in pileo stemmatibus imponendo ut n. 18 dictum est (2), nisi, pro eorum aliquo constet de maiori particulari privilegio. „

Da qui si raccoglie che i Prelati domestici possono anche portare il rocchetto sotto la mantelletta, e possono far uso della bugia nelle funzioni solenni e pure nelle messe piane in qualche solenne circostanza. E possono altresì mettere un fiocco *rubino* sulla berretta nera, ed avere lo stemma ornato col cappello e con due ordini di fiocchi, di sei per ciascuno.

Sono queste le onorificenze e le prerogative dei Prelati domestici di Sua Santità, oltre ad altri officii onorifici, a cui possono venir destinati dalla fiducia dei proprii superiori.

Al 2.° Vi ha gran differenza fra i Prelati domestici nominati per

---

(1) Ecco la forma dell' abito prelatizio: " 16. Habitum praelatitium gestare valent coloris violacei in sacris functionibus, idest caligas, collare, talarem vestem cum cauda, nunquam tamen explicanda, neque in ipsis pontificalibus celebrandis: sericam zonam cum duobus flocculis pariter sericis a laeva pendentibus, et palliolum seu mantelletum supra rocchetum: insuper nigrum biretum flocculo ornatum coloris *rubini*: pileum item nigrum cum vitta serica, opere reticulato exornata, eiusdem rubini coloris, cuius coloris et serici erunt etiam ocelli, globuli, exiguus torulus collum et anteriores extremitatas vestis ac mantelleti exornans eorum subsutum, itemque reflexus *(paramani)* in manicis (etiam rocheti).

" 17. Alio autem habitu uti poterunt, Praelatorum proprio, vulgo *piano*, in congregationibus, conventibus, solemnibus audientiis, ecclesiasticis et civilibus, idest caligis et collari violacei coloris, veste talari nigra cum ocellis, globulis, torulo ac subsuto, ut supra, *rubini* coloris, serica zona violacea cum laciniis pariter sericos et violaceis, peramplo pallio talari item serico violaceo, non undulato, absque subsuto aut ornamentis quibusvis alterius coloris, ac pileo nigro cum chordulis et sericis flocculis *rubini* coloris. Communi habitu incedentes, caligas et collare violacei coloris ac pileum gestare poterunt, ut supra dicitur. „

(2) Quello che riguarda lo stemma è come segue: " 18. Propriis insignibus seu stemmatibus imponere poterunt pileum cum lemniscis ac flocculis duodecim, sex hinc, sex inde pendentibus, eiusdem *rubini* coloris, sine cruce vel mitra. „

Breve apostolico ed i Canonici appartenenti a Capitoli coll' uso dei pontificali o di abiti prelatizii. Di questi ultimi, altri hanno i privilegii dei Protonotarii Apostolici e soprannumerarii o *ad instar;* altri hanno solo l' uso dei pontificali od alcune insegne prelatizie.

Quanto ai primi, così dispone il cit. *Motu proprio* di S. S. Pio X, n. 14: " Canonici omnes, etiam honorarii tum Patriarchalium Urbis, tum aliarum ecclesiarum de quibus supra (quibus privilegia *Protonotariorum de numero* Apostolica Sedes concesserit), tamquam singuli, insignibus et iuribus Protonotariorum ne fruantur, nec gaudeant nomine et honore Praelatorum, nisi prius a Summo Pontifice inter Praelatos domesticos per Breve adscripti sint et alia servaverint quae infra n. 34 dicuntur. „

Ecco poi quello che vien soggiunto al n. 34: " Recensita hactenus privilegia illa sunt quibus dumtaxat Protonotarii Apostolici supranumerarii fruuntur. Verum cum eadem collective coetui canonicorum conferantur, canonici ipsi, tamquam singuli, iis uti nequibunt, nisi Praelati urbani fuerint nominati et antea suae ad canonicatum vel dignitatem promotionis et auspicatae iam possessionis, atque inter Praelatos aggregationis, ut num. 14 dicitur, testimonium Collegio Protonotariorum Participantium exhibuerint; coram ipsius Collegii Decano, vel per se, vel per legitimum procuratorem, fidei professionem et fidelitatis iusiurandum de more praestiterint, ac de his postea, exhibito documento, proprium Ordinarium certiorem fecerint. Quibus expletis, eorum nomen in sylloge Protonotariorum Apostolicorum recensebitur. „

I canonici adunque, appartenenti a Capitoli col privilegio di Protonotarii apostolici soprannumerarii, possono godere de' costoro privilegi solo quando incedono o funzionano capitolarmente. Da soli non possono considerarsi come prelati (1), nè possono usare le insegne e le vesti prelatizie. Possono da soli considerarsi prelati ed usare le dette insigne unicamente quando abbiano ottenuto il Breve e la nomina di Prelati domestici di S. S. ed abbiano prestato il giuramento, almeno per procura, nelle mani del Decano dei Protonotarii di numero, e ne abbiano esibito il relativo documento all' Ordinario.

Vero è che questa prescrizione ha vigore dalla data del *Motu proprio* di cui parliamo (21 febbraio 1905), e non riguarda i Canonici *extra Urbem* che nel tempo anteriore siano stati aggregati a Capitoli coll' onore di Protonotarii sopranumerarii. Per questi non v' ha l' obbligo di ottenere il Breve di *Prelati domestici*, e quanto al giuramento, possono prestarlo tra due mesi nelle mani del proprio Ordinario.

(1) E perciò non possono avere il titolo di *Monsignore.*

Così nel n. 35: " Canonici ecclesiarum *extra Urbem*, qui ante Nostri huius documenti *Motu proprio* editi pubblicationem, privilegia Protonotariorum, una cum canonicatu, sunt assequuti, ab expeditione Brevis, de quo supra, n. 14, dispensantur; iusiurandum tamen fidelitatis coram Ordinario suo praestabunt infra duos menses. „ — Quei canonici protonotarii che abbiano fatto ciò, possono senz' altro considerarsi come prelati, far uso delle insegne e delle vesti prelatizie anche da soli.

Quello che si è detto dei Canonici, aggregati a Capitoli col privilegio di Protonotarii apost. soprannumerarii, dicasi anche per quei canonici aggregati a Capitoli coll' onore di Protonotarii apostolici *ad instar participantium*. Così lo stesso *Motu proprio* al n. 43: " Qui ideo sunt Protonotarii quia alicuius ecclesiae canonici, Praelatis domesticis non adnumerantur, nisi per Breve pontificium, ut num. 14 dictum est. „

Quanto poi ai Capitoli coll' onore dei pontificali o con insegne prelatizie, ecco come dispone il *Motu proprio* medesimo, n. 80: " Ex Romanorum Pontificum indulgentia, insignia quaedam praelatitia aut pontificalia aliis Collegiis, praesertim Canonicorum, eorumve Dignitatibus, quocumque nomine nuncupentur, vel a priscis temporibus tribui consueverunt; cum autem eiusmodi privilegia deminutionem quamdam episcopali dignitati videantur afferre, idcirco ea sunt de iure strictissime interpretanda Huic principio inhaerentes, expresse volumus, ut in pontificalium usu nemini ad aliquod ex supra memoratis Collegiis pertinenti in posterum ampliora suffragentur privilegia, quam quae, superius descripta, competunt Protonotariis sive supranumerarii, sive *ad instar*, et quidem non ultra propriae ecclesiae, aut ad summum Dioeceseos, si hoc fuerit concessum, limites; neque ultra dies iam designatos, aut determinatas functiones; et quae arctiora sunt ne augeantur. „

Dalle quali parole si raccoglie che i canonici, appartenenti a siffatti capitoli, non possono avvalersi degli ottenuti privilegii che solo nella propria chiesa, e, quando ne abbiano l' indulto, nei soli limiti della propria diocesi; nè possono avvalersene che nei soli giorni e per le sole funzioni di cui si parla nell' indulto. Non possono perciò considerarsi per nulla come Prelati. Vero è che, avendo l' uso dei pontificali, possono compierli com' è conceduto ai Protonotarii, o soprannumerarii, o *ad instar*.

Al 3.° Finalmente, in rispetto a' Camerieri ed ai Cappellani secreti e di onore di S. S., le insegne da portare sono come prescrive la Istruzione della S. C. Cerimoniale del 5 ottobre 1877 (v. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, pag. 159 sg.): " L' abito di *formalità* è composto

della veste talare senza lo strascico o coda, colla fascia e col mantellone soprapposto alla veste talare. Il drappo della veste talare e del mantellone, nell' inverno, è di panno di lana pavonazza, e nell' estate è di seta pavonazza. Nell' estremità delle maniche della veste talare vi hanno i paramani di seta pavonazza, alti sei dita, le asole, i bottoni e le orlature sono di seta pavonazza, escluso qualsiasi altro colore. Il mantellone ha le mostre interne di seta pavonazza, larghe circa due palmi. La fascia sulla veste è sempre di seta pavonazza, larga quattro o cinque dita, e nelle due estremità della fascia stessa che pendono circa due palmi sul lato sinistro, sono appesi due piccoli fiocchi di seta pavonazza. Con quest' abito possono usare il collare pavonazzo. È però escluso l'uso delle calze pavonazze, del fiocco, cordone od altro distintivo pavonazzo al cappello: molto più è proibito l' uso delle calze rosse, del fiocco o cordone rosso al cappello. Le calze od il fiocco o cordone al cappello devono essere di colore nero. Di questo vestiario si usa nelle funzioni sacre e negli atti solenni.

" Per uso privato o civile possono indossare la veste talare nera senza lo strascico, la quale veste avrà i bottoni e le asole pavonazze. Alla veste suddetta è unita la fascia di seta pavonazza larga tre dita, e nell' estremità invece dei fiocchi è guarnita da una piccola frangia di seta pavonazza. Il ferraiolone o mantello sarà sempre nero, o di lana, o di seta. Con quest' abito possono usare il collare pavonazzo, escluso affatto l' uso delle calze pavonazze e del fiocco simile al cappello. „

Le cose di questa istruzione sono così chiare e minute, che ognuno può vedere la differenza che corre fra gli abiti dei Prelati domestici e quelli de' Camerieri e dei Cappellani pontificii, e quanto sia proibito per questi l' uso delle calze pavonazze e del fiocco simile al cappello.

QUESITI

con brevissime risposte

94. *Facoltà del Vicario generale nelle cause criminali.*

D. Il Vicario generale può nei processi criminali aggregare a sè altri giudici od assessori senza speciale mandato del Vescovo ?

R. Il Vicario generale, in forza della generale delegazione, può considerarsi giudice ordinario nei processi civili, e può anche delegarne le facoltà (Leurenius *De Vic. gener.* qu. 88). Quanto però ai processi criminali, general-

mente i DD. richiedono una speciale delegazione del Vescovo, poggiati sul c. *Licet, De Off. Vicar.* in 6, e sul Tridentino, *sess 24, c. 20.* Perciò il Laymann ha scritto (in cit. c. *Licet*, n. 2): " Inter causas speciales, quae in officio Vicariatus generaliter commisso non veniunt, primum locum tenent criminales; adeo ut, si absque speciali Episcopi commissione Vicarius se intromittat, processus irritus sit ob iurisdictionis defectum. „ Ed il Barbosa (*De pot. Episc.* All. 54, n. 117): " Nec criminales causas, nisi specialiter commissae fuerint, expedire poterit, ita ut nec inquirere nec punire excessus subditorum queat. „ Così pure Leurenio l. c. qu. 186; Navarro In c. *Serpens de poenit.* dist. 1. n. 4; Sanchez *De matrim.* lib. 3, disp. 29, n. 16 ed altri molti da questi citati. — Nel caso perciò, senza speciale mandato, il Vicario generale nè può intraprendere processi criminali, nè può aggregare a sè altri giudici od assessori.

95. *Circa l'* Ave Maria *e le litanie dell' Addolorata.*

D. In V. nella ricorrenza del mese di settembre, consacrato alla SS. Vergine Addolorata, si suol recitare pubblicamente in chiesa un' *Ave Maria* speciale dell' Addolorata con evidenti analogie all' *Ave* liturgica, e ancora speciali litanie dell' Addolorata. Può permettersi tutto ciò?

R. Sì l' *Ave Maria* dell' Addolorata, come le litanie parimenti dell' Addolorata, non solo non si possono recitare in pubblico, ma neanco in privato. Sono assolutamente proscritte dalla Chiesa. Così la S. C. delle Indulg. *Urbis et Orbis* 26 mai. 1898, dove sta detto: " Praefata foliola (fra cui le dette preci all' Addolorata) ad hanc sacram Congregationem delata fore omnino proscribenda, eiusque adnexas, uti dictitatur, indulgentias apocryphis et falsis esse accensendas „ (v. Mon. Eccl. Vol. VI, pag. 256 sg.).

96. *Circa le litanie nelle Chiese.*

D. Possono recitarsi in pubblica chiesa le litanie di S. Giuseppe e di S. Espedito?

R. È rigorosamente vietato di recitare pubblicamente in chiesa litanie diverse da quelle espressamente approvate dalla S. C. dei Riti. Così detta S. C. nel decr. gen. 3 apr. 1821, ad 7, n. 2613: " An liceat titulo specialis devotionis litaniis Sanctorum vel Lauretanis aliquem versiculum addere; vel novas litanias, de quarum approbatione Ordinario nullatenus constet in ecclesiis canere vel recitare? — Resp.: Negative et serventur omnino decreta Sacrae Congregationis: curentque Ordinarii colligere et vetare formulas quascumque tam impressas, quam manuscriptas litaniarum de quarum approbatione non constat. „

E la medesima S. C. il dì 6 mar. 1894 *Decretum*, n. 3820 ribadì lo stesso divieto: " I. Quaenam litaniae publice recitari valeant in ecclesiis vel oratoriis publicis, vi constitutionis Clementis Papae VIII et decretorum, quae ab illius successoribus Pontificibus promulgata fuere? — II. Num invocationes ad normam litaniarum in honorem Sacrae Familiae, Mariae Perdolentis, S. Ioseph aliorumque Sanctorum in ecclesiis vel oratoriis publicis recitari possint? — Resp.: Ad I. Litaniae tantum quae habentur in Breviario, aut in recentioribus editionibus Ritualis Romani, ab Apostolica Sede approbatis. — Ad II. Negative. „

Or le litanie approvate, oltre quelle contenute nel Breviario e nel Rituale, sono solamente le litanie del SS. Nome e del Sacro Cuore di Gesù. Di ogni altra litania s'intende proibita la recitazione pubblica nelle chiese o nei pubblici oratorii. In ispecie la S. C. dei Riti vietò le litanie di S. Antonio di Padova (29 ian. 1656 *in Civit. Plebis*, n. 995); di S. Anna (9 febr. 1684 *in Orien.*, n. 1723); della B. V. *dello Salette* (12 mai. 1877 *in Capuana et aliar.* ad 5, n. 3419); della Sacra Famiglia, della SS. Vergine Addolorata, di S. Giuseppe (5 mar. 1894, *Decretum*, n. 3820); di S. Francesco di Sales (20 iun. 1896 *in Bisuntina*, n. 3917). Le quali litanie, e qualunque altra non approvata, non possono racitarsi pubblicamente in chiesa, neanco dalle famiglie religiose radunate in coro (11 febr. 1898, *Dubia* ad 2, n. 3981), e neppure da un'accolta di persone divote senza intervento di sacerdote (20 iun. 1896 *in Montis Albani*, n. 3916), e nemmeno a porte chiuse (11 febr. 1898, *in Congr. SS. Redept.*, n. 3980).

Possono però, benchè non approvate dalla S. Sede, e purchè approvate dall'Ordinario, recitarsi privatamente nelle case ed altrove, e dai singoli anche nelle chiese (29 aug. 1882 *in Argentinen.*, n. 3555; 11 febr. 1898, *Dubia* ad 1, n. 3981).

Per l'approvazione dell'Ordinario, basta che i libri in cui si trovano siffatte litanie abbiano l'approvazione dell'autorità ecclesiastica (Constit. *Officiorum* § 19).

Dopo le dette cose, è chiaro che le litanie di S. Giuseppe e di S. Espedito, purchè approvate dall'Ordinario, in chiesa possono recitarsi privatamente, non già pubblicamente, nel senso sopra spiegato.

97. *Circa il canto del* Libera *nelle processioni esequiali.*

D. Nelle processioni esequiali di persone benestanti è uso in V. che, a richiesta della famiglia e dietro pagamento di un dippiù, si suole dalla casa alla chiesa, e da questa alle porte del paese, fare delle fermate per cantare il responsorio *Libera me Domine* e dare la relativa assoluzione al feretro. È lecito tutto ciò?

R. Ecco un decreto della S. C. dei Riti, con che si risolve pienamente il dubbio: " Num permitti, vel saltem tolerari queat invecta ab antiquis temporibus consuetudo, vi cuius in deferendis funebri pompa fidelium cadaveribus, semel aut pluries feretrum in via sive platea deponitur, et post cantum antiphonae *Libera me Domine* lustrali aqua aspergitur cum multiplici Cleri emolumento? — Resp.: Expositam consuetudinem, dummodo turpis lucri gratia non fiat (quod scandalum aut admirationem pareret), in casu tolerari posse (20 nov. 1885 *in Marsorum*, n. 4644).

Dunque, dove la detta consuetudine non vige, non la si deve introdurre; ma dov'è già in uso, la si può tollerare, purchè ciò non si faccia a causa di turpe lucro con ammirazione o scandalo del popolo.

98. *Circa i fiori artificiali sugli altari.*

D. Gli altari, dove si espone il Santissimo, possono ornarsi con fiori artificiali di carta o di stoffe?

R. Non v'ha nessun divieto che sugli altari possano apporsi dei fiori o naturali o artificiali. Lo ammette anche il Cerimoniale de' Vescovi (L. I,

cap. 12, n. 12), il quale dice: " Sed et vascula cum flosculis frondibusque odoriferis, seu serico contextis, studiose ornata (in altari) adhiberi possunt. „ È vero che qui si parla di fiori artificiali di seta, ma non si escludono i fiori di altre materie, purchè belli e decenti, come dice il Catalano (*In Caerem. Episcop.* in h. l.) ed il Van der Stappen (De Celebr. Miss., n. 65). La S. C. dei Riti li ammette pure nella quaresima ad occasione della prima comunione de' fanciulli e nel mese di marzo consacrato a S. Giuseppe, benchè in detto tempo occorresse la settimana di passione (11 mai. 1878, in *Soc. Iesu* ad 11, n. 3448).

99. *Circa il luogo del* Sepolcro *nel Giovedì Santo.*

D. In B. è una chiesa col SS. Sacramento. In essa il Giovedì Santo si fa il sepolcro nell' altare maggiore, e la funzione si celebra in altare secondario; e ciò perchè la esposizione del Santissimo riesca assai più decorosa. Può approvarsi questa usanza?

R. La funzione del Giovedì Santo devrebbe regolarmente celebrarsi nell' altare maggiore, e sopra un altare minore della stessa chiesa prepararsi l' occorrente per la esposizione del Santissimo. Ciò però non è prescritto assolutamente, da doversi considerare l' opposto come gravemente proibito. La Rubrica del Messale prescrive solo: " Hodie paretur locus aptus in aliqua capella ecclesiae vel altari, et decenter, quod fieri potest, ornetur cum velis et luminibus, ubi calix cum hostia ut supra reservata reponatur. „ Nessuna dichiarazione vi ha su ciò della S. C. dei Riti. I commentatori non altro dicono che il detto luogo " omnino debet esse distinctus ab altari in quo fuit celebratum, „ come il Gavanto (*in h. l.*); o anche " infra ecclesiam esse debet, sed distinctus ab altari in quo celebratur, ad faciendam processionem praescriptam, „ come il De Herdt (*S. Lit. Pr.* Vol. III, n. 39 ed X). — Purchè dunque l' altare dell' esposizione sia distinto da quello della celebrazione e si trovi nell' ambito della chiesa, non è vietato che possa essere altresì l' altare maggiore, tranne se non si tratti di chiesa cattedrale o collegiata, in cui le funzioni dei dì solenni vogliono compiersi sempre nel detto altare maggiore.

100. *Circa la celebrazione di messe piane nella casa del defunto.*

D. In S. va introducendosi il costume che in occasione di esequie si celebrano messe, col permesso della Curia, in casa del defunto, e di là trasportasi la salma al camposanto, senza la officiatura rituale nella chiesa. Che dire di tale usanza?

R. È riprovevolissima. — È vero che negli oratorii privati *praesente cadavere* possono celebrarsi delle messe piane, in forza del decreto *Aucto* 19 mai. 1896, n. 3903. Possono però celebrarsi dove trovasi eretto canonicamente l' oratorio privato, ovvero da chi abbia il privilegio dell' altare portatile. Nel cit. decreto infatti non si dà facoltà di erigere siffatto oratorio. Quando non ci sia il privilegio apostolico dell' oratorio privato o dell' altare portatile, il Vescovo non può permettere da sè la celebrazione della messa in simili oratorii se non per qualche ragione gravissima che non è certamente quella di suffragare l' anima del defunto: il che si può fare con più

regolarità in chiesa. Ciò fu ampiamente dimostrato nelle Consultazioni (Vol. II, p. 88, ed. II).

Nel caso poi si lasciano le funzioni della Chiesa, prescritte dal Rituale, e la salma non si porta neppure a benedire nella chiesa parrocchiale che ne ha il diritto. Ciò è altamente condannevole. La S. C. dei Riti ha vietata fino ai Vescovi forestieri la celebrazione della messa in oratorio privato *praesente cadavere* quando ciò sia proibito dall' Ordinario pel timore che venissero lesi i diritti del parroco e della chiesa parrocchiale (S. R. C. *Dubiorum*, 8 aug. 1905 — v. pag. 356 di questo Vol.).

101. *Circa il diritto ai funeri di un ospedale.*

D. In B. vi ha due parrocchie, di S. Procolo e di S. Sisto. In quella di S. Procolo trovasi un ospedale comunale. Si chiede: Il parroco di S. Procolo ha diritto ai funeri di tutti coloro che vengono a morte nel detto ospedale?

R. Il parroco di S. Procolo ha diritto ai funeri dei soli proprii filiani, non già di quelli del parroco di S. Sisto, tranne per quelli che in S. Procolo abbiano il gentilizio, ovvero prima di morire ivi elessero la sepoltura; e tranne per gl' infermi cronici che per la maggior parte di un anno dimorarono nell' ospedale e vi acquistarono il quasi-domicilio. La ragione si è che il funere spetta al parroco di quella cura dove il defunto aveva il domicilio o il quasi-domicilio (v. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 442 e 570 ecc.).

102. *Circa il battesimo conferito dalle levatrici.*

D. In S. è costume che i fanciulli battezzati dalle levatrici si ribattezzano sempre in chiesa dal parroco *sub conditione*, per assicurare un sacramento di tanta necessità. Che dire di tale usanza?

R. È usanza da condannare. Il battesimo condizionato infatti può amministrarsi solo quando vi sia un dubbio positivo che non fu validamente prima amministrato. Ma quando fu dato colle debite regole di materia, di forma e di soggetto, reiterarlo, anche sotto condizione, è colpa grave, e secondo molti TT. punita d' irregolarità. Fa d' uopo perciò in questi casi esaminare diligentemente la levatrice sul modo come ha amministrato il battesimo; interrogare anche altre persone che furono presenti all' atto del battezzare; e solo quando rimanga dubbiosa la validità del battesimo, lo si può ripetere sotto condizione (Vedi ciò che ampiamente scrivemmo su di ciò nel *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, pag. 108 sg.).

103. *Circa l' anticipazione o la posticipazione degli anniversarii.*

D. Spesso avviene che gli anniversarii di defunti cadano in giorni proibiti. Possono, e come, anticiparsi o posticiparsi?

R. Ecco quello che su di ciò ha prescritto la S. C. dei Riti nel decreto generale 2 dec. 1891, n. 3753 (Mon. Eccl. Vol. XII, p. 50):

a) Gli anniversarii o di legato o di richiesta possono farsi nei giorni di rito doppio o doppio maggiore, esclusi solo quei di rito doppio di 1.ª e 2.ª classe.

b) Sono anche escluse le domeniche e le feste di precetto; le intere ottave di Natale, di Epifania, di Pasqua, di Pentecoste, del *Corpus Domini*; il mercoledì delle ceneri; la settimana santa; le vigilie di Natale e di Pentecosta, e dove trovasi esposto solennemente il Santissimo.

c) Occorrendo l' auniversario in giorno proibito, lo si può anticipare o posticipare nel giorno prossimo non proibito o precedente o susseguente. Giorni proibiti sono quelli solamente indicati sopra.

d) Ciò che s' è stabilito per gli anniversarii, dicasi pure pei giorni 3.° 7.° e 30°.

e) L' anniversario ed i prefati giorni 3.°, 7.° e 30.° possono computarsi e dal giorno dalla morte e da quello della deposizione.

Dunque gli anniversarii, impediti nel giorno proprio, possono farsi o ne, giorno prossimo precedente o nel prossimo susseguente, in cui cada una festa di rito inferiore al doppio di 2.ª classe e non sia dei giorni eccettuati nel *b)*.

104. *Circa l' invocazione del SS. Nome di Gesù per l' indulgenza* in articulo mortis.

D. Il moribondo che, dopo i sacramenti della confessione e della comunione, riceve la benedizione colla indulgenza plenaria *in articulo mortis*, è obbligato di invocare il SS. Nome di Gesù, se non colla bocca, almeno col cuore?

R. A questo dubbio demmo, a pag. 425, risposta negativa, poggiati sul solo testo della Costit. *Pia mater* di Bened. XIV, il quale, un poco oscuro, dà luogo a tale interpretazione. Però vi ha due decreti della S. C. delle Indulgenze che tolgono ogni dubbio in senso opposto, e dichiarano essere assolutamente necessaria la invocazione del SS. Nome di Gesù per l' acquisto della indulgenza plenaria *in articulo mortis*. Uno è *in Vindana* 22 sept. 1775 ad 7, che dice: " Invocatio saltem mentalis SS. Nominis Iesu, de qua fit mentio in Brevibus ad Episcopos de hac benedictione missis, praescribiturne, quamdiu aegrotus suae mentis est compos, ut conditio sine qua non, ad indulgentiam vi istius benedictionis lucrandam? Resp.: *Affirmative* „ (*Decr. Auth.*, n. 237). — L' altro è *in Dublinen.*, 22 sept. 1892, nel quale si dichiara: " Invocatio saltem mentalis SS. Nominis Iesu, est *conditio sine qua non* pro universis christifidelibus qui in mortis articulo constituti, plenariam indulgentiam assequi volunt, vi huius benedictionis (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I. pag. 6).

La invocazione perciò del SS. Nome di Gesù in morte o colla bocca quando si può, o quando non si può almeno col cuore, è assolutamente necessaria al moribondo, che ha l' uso della ragione, per lucrare la indulgenza plenaria, in virtù della benedizione predetta (1).

---

(1) Questa condizione però non è prescritta a coloro che vogliono assicurare la indulgenza plenaria *in articulo mortis*, facendo in vita, dopo ricevuti i SS. Sacramenti, l'atto di protesta di voler *accettare spontaneamente qualsivoglia genere di morte piacerà a Dio di colpirli con tutti i dolori, le pene e gli affanni ch' əl' accompagneranno*, secondo concesse il S. P. Pio X con decr. della S. C. delle Iudulg. 9 mar. 1904 (*Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 112).

BIBLIOGRAFIA

Bruders Enrico S. J. — La Costituzione della Chiesa dai primi decenni dell' attività Apostolica all' anno 175 dopo Cristo. Prima versione italiana dal tedesco del sac. dott. prof. Cherubino Villa — Firenze, Libr. editr. Fiorentina, 1906 — In 8.° gr. di pag. XV, 433.

L' anno, in cui risulta da documenti storici ben determinata la costituzione della Chiesa, fu il 175. Per gli anni anteriori la storia non è sì chiara. Il dotto Autore prende qui in accuratissimo esame tutti i documenti, che la storia ci ha tramandati, precedenti il detto anno, e procura di raccogliere da essi ciò che possa dimostrare anche per quei tempi le parti sostanziali di essa costituzione. Le quistioni che prende a svolgere sono soprattutto quelle che riguardano la differenza fra apostolato e carisma: l' apostolato era proprio dei primi fondatori di comunità e dei loro cooperatori, sia residenti sia peregrinanti; il carisma ravvisavasi anche nelle persone private che non aveano officio propriamente detto nella Chiesa. Con accuratissima analisi sia delle parole usate a indicare le dette cose, e sia dei documenti che le contengono, si fa ad istituire il detto esame, dal quale con pacatezza e serenità di giudizio ne deduce le ultime conseguenze. Principalissimo documento che fortunatamente è venuto fino a noi, e da cui molte cose di tal genere possono ricavarsi, è la prima lettera di S. Clemente, scritta nel 96, ad occasione di una ribellione avvenuta a Corinto, per cui sedare il detto Pontefice mandò quel suo lungo e paterno scritto. Da questo, minutissimamente esaminato, l' Autore raccoglie che in quei tempi nella Chiesa vi erano dei veri officii, giacchè i sudditi eransi ribellati ai superiori. Queste ed altre cose che riguardano quei tempi primi, di cui non abbiamo molti ed espliciti documenti circa la costituzione della Chiesa, si dimostrano in quest' opera di analisi e di critica severa e pazientissima, che noi consigliamo a quanti bramano conoscere secondo l' esigenza della critica moderna ciò che si attiene al primitivo svolgimento della nostra santa Chiesa. — Costa L. 7 a Firenze presso la Libreria editr. Fiorentina, via del Corso, 3.

Cavagnis Card. Felice — Elementa Iuris publici naturalis et ecclesiastici. Editio altera ab Auctore revisa — Romae, Desclee etc. 1905 — In 16.° di pag. 125.

Piccolo di mole, ma denso di dottrine sode e sicure, questo compendio torna prezioso alla gioventù specialmente dei seminarii, facendo conoscere con precisione ammirabile i fondamenti e la natura della società civile ed ecclesiastica e inculcando quei principii, con cui facilmente possono combattersi le gravi ed esiziali fallacie moderne. Ha relazione coll' opera grande del medesimo insigne Autore in tre volumi col titolo *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, da noi altra volta annunziata e lodata (*Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 213). — Questo compendio costa L. 1 in Roma presso Desclée.

Colomiatti D. Emanuele — Rubricae seu Summaria Codicis Iuris Pontificii — Taurini ex Typ. G. Derossi, 1905 — In 4.° di pag. 400.

Nell' intento di ridurre al rigore di un codice ordinato tutto il diritto

canonico, il chiarissimo Monsignor Colomiatti si è accinto ad un' opera vasta e dottissima, che può recare grandissimo aiuto agli studiosi ed ai provetti. Il solo *diritto primario e fondamentale* va contenuto in sette volumi, che trattano dell' autorità del Sommo Pontefice ; del modo con cui si esplica quest' autorità, cioè della Curia romana ; dei privilegii e degli onori che competono al Papa ed agli altri dignitarii. Tutto va enunziato in canoni distinti, sotto ai quali v' ha un tesoro di note eruditissime da esaurire la materia. — Nel volume qui annunziato è contenuta la sola serie dei detti canoni senza le note ; onde può subito aversi sott' occhi la intera trattazione di cotal *diritto fondamentale*, e la connessione logica delle singole parti. Anche questa è una pubblicazione pregevolissima che noi raccomandiamo vivamente a quanti bramano avere una precisa conoscenza dell' organamento della Santa Sede, facendo voti che il dottissimo autore possa condurre al suo termine l' opera immensa che ha cominciata.

Lottini Giovanni — Introductio ad Sacram Theologiam, seu de veritate Catholicae Fidei—Institutiones Theologiae Dogmaticae specialis ex Summa Theol. S. Thomae Aquin. desumptae et odiernis scholis accommodatae. auctore P. Fr. Joanne Lottini Ord. Praed. — Florentiae, typ. Ios. Rangoni, 1902-05 — Volumi quattro il 1.° in 16.° gr. di pag. VIII, 834 ; gli altri in 8.° di pag. 550, 588, 647.

È un corso completo di teologia che non vuolsi confondere con altri consimili. Pregi della intera opera sono la chiarezza del dettato, l' ordine logico delle parti, la opportunità delle cose che vi si trattano, conformi anche ai bisogni dei tempi nostri, e finalmente la relativa brevità che sa comprender tutto, ma nelle debite misure : cose queste che agevolano di gran lunga il compito del professore e degli alunni i quali non vagano nell' incerto, ma hanno innanzi una via diritta e luminosa. Però ciascuua parte ha un pregio particolare. Il volume primo, che contiene l' introduzione alla sacra teologia, non è un semplice repertorio dei luoghi teologici ; ma è un razionale trattato dell' ordine soprannaturale, di cui si dimostra la esistenza, la manifestazione fatta agli uomini, ed i mezzi onde questa manifestazione fu fatta : sotto tale partizione va compreso un cumulo di questioni interessantissime anche per l' odierno stato della scienza. Segue la teologia dogmatica speciale nel vol. secondo che parla di Dio, considerato in sè in quanto è uno e trino, e considerato in quanto è principio e fine delle cose. Il volume terzo poi tratta del peccato originale, dell' incarnazione del Verbo e della grazia. Il volume quarto discorre de' sacramenti e dell' altra vita. In questi trattati è guida e luce l' Angelico, giacchè la sua dottrina vien seguita e svolta con tale chiarezza, da renderla accessibile anche ai meno acuti di mente, e viene interpretata coll' autorità di tutti quei teologi antichi e moderni che si sono distinti nello studio di quel sommo maestro. A gran ragione perciò molti Vescovi dell' alta Italia, che confortarono il valoroso Autore a pubblicare quest' opera, l' hanno adottata nei loro seminarii con grande profitto degli allievi. Facciamo voti che altri molti seguano il loro esempio e che quest' opera possa fornire il corredo di scienza indispensabile ad ogni ecclesiastico.—Il vol. 1.° costa L. 7; gli altri tre, L. 15 presso la libr. Pustet in Roma.

Sebastianelli Guglielmo—Praelectiones Iuris Canonici, quas in Scho-

lis Pontificii Seminarii Romani tradebat Guilielmus Sebastianelli — De Personis — Editio secunda emendata et aucta — Fridericus Pustet, Romae, 1905 — In 8.° di pag. 483.

Annunziammo già quest' opera e questo Volume quando fu pubblicato la prima volta (*Mon. Eccl.* Vol. XI, pag. 281), e ne mostrammo la grande utilità, soprattutto perchè seguiva il metodo moderno ed assai più razionale, che divide il diritto in tre parti: *de personis*, *de rebus* e *de iudiciis*. Apprezzammo anche la dottrina svolta, che è sicura, lucida e con discreta ampiezza, da bastare per un corso triennale. L'essersi esaurita nel giro di pochi anni la prima edizione e l'essersi adottata l'opera in molti Seminarii, sono prove del valore di essa. Anche la seconda ediz. del Volume *De Rebus* sarà pronta fra non guari; e non tarderà poi a veder la luce il terzo Volume *De Personis*. Ne facciano loro prò non solo professori ed alunni di seminarii, ma quanti vogliono vedere svolte con dottrina, con ordine, con precisione le leggi della Chiesa. — Il Volume costa L. 7 in Roma presso Pustet.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1905)

Concistoro secreto e creazione di Cardinali — La mattina del dì 11 Dicembre 1905 la Santità di N. S. Pio Pp. X nel Palazzo Apost. Vaticano ha tenuto il Concistoro Secreto; nel quale, premessa un' Allocuzione, si è degnata di creare e pubblicare Cardinali di Santa Romana Chiesa:

Dell' Ordine dei Preti

Monsignor Giuseppe Samassa, Arcivescovo di Agria o Eger, nato in Aranyos Marot, arcidiocesi di Strigonia, 30 settembre 1828.

Monsignor Marcello Spinola y Maestre, Arcivescovo di Siviglia, nato in San Fernando, diocesi di Cadice, 14 gennaio 1835.

Monsignor Gioacchino Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, Arcivescovo di Rio Janeiro, nato in Pernambuco diocesi di Olinda, 17 gennaio 1850.

Dell' Ordine dei Diaconi

Monsignor Ottavio Cagiano de Azevedo, Suo Maggiordomo, nato in Frosinone.

Quindi il Santo Padre ha provvedute le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Petra, per Mons. Bernardino Nozaleda y Villa, dei Predicatori, Arcivescovo dimissionario di Valenza.

Chiesa titolare Arcivescovile di Claudiopoli, per Mons. Giuseppe Fiorenza, Arcivescovo già di Siracusa.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nicosia, per Mons. Cesare Boccanera, Vescovo già di Narni.

Chiesa titolare Arcivescovile di Scitopoli, per Mons. Anton Maria Bonito, promosso dalla Sede Cattedrale di Cassano.

Chiesa Metropolitana di Colozca e Baos, per Mons. Giulio Városy, promosso dalla sede Cattredale di Alba Reale.

Chiesa Metropolitana di Siracusa, pel R. D. Luigi Bignami, di Milano, licenziato in sacra teologia, in patria Prevosto Parroco della Basilica di S. Lorenzo, Esaminatore Sinodale, Segretario del Collegio dei Parroci urbani e di varie Commissioni arcivescovili, e Cancelliere delle Congregazioni urbane del clero.

Chiesa titolare Vescovile di Cesarea di Filippo, per Mons. Giuseppe Morticelli, Vescovo già di Penne ed Atri.

Chiesa titolare Vescovile di Sidima, per Mons. Giovanni Ivankovits, già Vescovo di Rosnavia.

Chiesa titolare Vescovile di Tripoli per Mons. Francesco Bacchini, Vescovo già di Terni.

Chiesa Cattedrale di Norcia, per Mons. Ercolano Marini, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Archelaide.

Chiesa Cattedrale di Narni, cui è unita l' Amministrazione della diocesi di Terni, pel R. D. Francesco Moretti, diocesano di Arezzo, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Arciprete Parroco di Galatrona e Vicario Generale di Arezzo.

Chiesa Cattedrale di Rosnavia, per Mons. Lodovico Balàs, diocesano di Vacia, Prelato Domestico di Sua Santità, in Vacia Canonico della Cattedrale, Esaminatore prosinodale e Direttore della Cancelleria vescovile.

Chiesa Cattedrale di Cinquechiesc, per Mons. Giulio Zichy, diocesano di Alba Reale, dottore in dritto canonico, Abate titolare di S. Martino di Bulch, Cameriere segreto partecipante di Sua Santità.

Chiesa Cattedrale di Szatmar, pel R. D. Adalberto Mayre, arcidiocesano di Colocza, dottore in sacra teologia, in Colocza Canonico della Metropolitana, Esaminatore prosinodale, Preside del concistoro e Vicario Capitolare.

Chiesa Cattedrale di Alba Reale, pel R. D. Ottocaro Prohaszka, arcidiocesano di Strigonia, dottore in filosofia e in sacra teologia, Professore di sacra teologia nella Università di Budapest.

Chiesa Cattedrale di Eichstätt, pel R. P. Leone Mergel, benedettino, diocesano di Eichstätt, dottore in diritto canonico, Abate di Metten.

Ha poi Sua Santità pubblicata la provvista, già fatta per Breve, delle seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Pessinonte, per Mons. Isacco Hagian, traslato dalla Sede Arcivescovile armena di Sebaste e Tokat.

Chiesa Metropolitana di Santa Severina, per Mons. Carmelo Pujia, promosso dalla Sede Cattedrale di Anglona e Tursi.

Chiesa Metropolitana di Bukarest, pel R. P. Albino Netzhammer, benedettino, arcidiocesano di Friburgo, già Rettore del Collegio Greco in Roma.

Chiesa Cattedrale di Ballarat, per Mons. Giuseppe Higgins, traslato dalla Sede Cattedrale di Rockhampton.

Chiesa Cattedrale di Oklahoma, recentemente eretta da sua Santità, per Mons. Teofilo Meerschaert, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Sidima.

Chiesa titolare Vescovile di Cesarea di Mauritania, per Mons. Tommaso Francesco Brennan, già Vescovo di Dallas.

Chiesa Cattedrale di Como, per Mons. Alfonso Archi, traslato dalla Sede Cattedrale di Comacchio.

Chiesa titolare Vescovile di Cisamo, per Mons. Giovanni Muriadan, traslato dalla Sede Vescovile armena di Marasc.

Chiesa Cattedrale di Piacenza, per Mons. Giovanni Maria Pellizzari, diocesano di Treviso, laureato in scienze naturali e matematica, Protonotario Apostolico, in Treviso Rettore ed Amministratore del Seminario, Canonico Primicerio e Fabbriciere della Basilica Cattedrale.

Chiese Cattedrali unite di Tine e Micone, pel R. D. Giovanni Privilegio, diocesano di Sira, già alunno del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda, Parroco di Lauriun.

Chiesa Cattedrale di Spira, pel R. D. Corrado Busch, della stessa diocesi, Canonico Decano della Cattedrale di Spira.

Chiesa Cattedrale di Sappa, per Mons. Giacomo Sereggi, Cameriere d'onore di Sua Santità, Parroco in Scutari di Albania.

Chiesa Cattedrale di Tunja, pel R. D. Edoardo Maldonado Calvo, di Bogota, licenziato in filosofia e dottore in sacra teologia, in Bogota Professore di sacra scrittura nel Seminario, Esaminatore prosinodale e Canonico Parroco della Metropolitana.

Chiesa Cattedrale di Rockhampton, pel R. D. Giacomo Dubig, già alunno del Collegio Irlandese in Roma, Missionario.

Chiesa Cattedrale di Superior, recentemente eretta da Sua Santità *negli Stati Uniti di America*, pel R. D. Agostino Schinner, Vicario Generale di Miluauckee.

Chiesa Cattedrale di Lahore, pei R. P. Antonio Esternans, dei Minori cappuccini, arcidiocesano di Malines, Missionario nelle Indie.

Chiesa titolare Vescovile di Argo, pel R. D. Andrea Caroni, diocesano di Vicenza, Vicario Foraneo e Arciprete-Parroco di Bologna Veneta, deputato Coadiutore con successione di Mons. Sigismondo Brandolini-Rota, Vescovo di Ceneda.

Chiesa titolare Vescovile di Oleno, pel R. D. Giuseppe Roberto Cowgill, diocesano di Leeds, ivi Vicario Generale, deputato Coadiutore con successione di Mons. Guglielmo Gordon, Vescovo di Leeds.

Chiesa titolare Vescovile di Calinda, pel R. D. Agostino Francesco Baslè, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Coadiutore con successione di Mons. Eugenio Kleiner, Vescovo di Mysore.

Chiesa titolare Vescovile di Ippo, pel R. D. Angelo Cattaneo, del Seminario delle Missioni estere di Milano, diocesano di Bergamo, deputato Vicario Apostolico del' Honan meridionale.

Chiesa titolare Vescovile di Tavia, pel R. D. Domenico Pozzoni, del Seminario delle Missioni estere di Milano, deputato Vicario Apostolico di Hong-Kong.

Chiesa titolare Vescovile di Sicca Veneria, pel. R. P. Gustavo Maria Blan-

che, degli Eudisti, diocesano di Vannes, deputato Vicario Apostolico del Golfo di S. Lorenzo nel Canadà.

Chiesa titolare Vescovile di Lampa, pel R. P. Atanasio Goette, dei Minori, diocesano di Paderborn, deputato Vicario Apost. dello Scen-si settentrionale.

Chiesa titolare Vescovile di Cariopoli, pel R. P. Claudio Chanrion, della Società di Maria, arcidiocesano di Lyon, deputato Vicario Apostolico della Nuova Caledonia.

Chiesa titolare Vescovile di Casio, pel. R. P. Harmel, della Congregazione dei Sacri Cuori, arcidiocesano di Rouen, deputato Coadiutore con successione di Mons. Giuseppe Verdier, Vicario Apostolico di Tahiti.

Chiesa titolare Vescovile di Gerico, pel R. P. Sebastiano Pifferi, dei Minori, Commissario Generale nelle Missioni e Collegi del suo Ordine in Bolivia, deputato Ausiliare di Mons. Michele dei Santi Taborga, Arcivescovo di Sucre.

Chiesa titolare Vescovile di Fluviade, pel R. D. Giovanni Trepuan, diocesano di Culma, Commissario vescovile del distretto di Pelplin e Canonico Decano della Cattedrale di Culma, deputato Ausiliare dl Mons. Agostino Rosentreter, Vescovo di Culma.

Chiesa titolare Vescovile di Selinonte, pel R. D. Riccardo Collins, Canonico della Cattedraie di Ushaw, deputato Ausiliare di Monsig. Tommaso Wilkinson, Vescovo di Hexham e Newcastle.

Chiesa titolare Vescovile di Caristo, per Mons. Giovanni Graziani, diocesano di Todi, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in ambe le leggi, in Todi Canonico Priore della Cattedrale e Vicario Generale.

Abbazia della B. V. M. di Einsiedeln, pel R. P. Tommaso d' Aquino Bossart, della Congregazione benedettina di Svizzera, diocesano di Basilea, dottore in sacra teologia, Decano del Monastero di Einsiedeln.

Concistoro pubblico e secreto — La mattina del dì 14 Dicembre 1905 la Santità di N. S. Pio Pp. X ha tenuto pubblico Concistoro, nel quale colle solite formalità ha dato il Cappello Cardinalizio agli E mi e R mi Signori Cardinali Arcoverde e Cagiano, creati e pubblicati nel precedente Concistoro Secreto.

Durante questa cerimonia, un Avvocato Concistoriale ha perorata una causa di beatificazione e canonizzazione.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo, nell' Aula solita, il Concistoro Segreto, in cui il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli E.mi e R.mi Signori Cardinali novelli, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Medellin, per Mons. Emanuele Giuseppe Ceyzedo y Cuero, traslato dalla Sede Arcivescovile di Popayan.

Chiesa Metropolitana di Valenza, per Mons. Vittoriano Guisasola y Menendez, promosso dalla Sede Cattedrale di Madrid ed Alcalà de Henares.

Chiesa Metropolitana di Quito, per Mons. Federico Gonzalez y Suarez promosso dalla Sede Cattedrale di Ibarra.

Chiesa Cattedrale di Lerida, per Mons. Giovanni Antonio Ruano y Martin, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Claudiopoli.

Chiesa titolare Vescovile di Betsaida, per Mons. Antonio Sisto Albano, traslato dalla Chiesa Cattedrale di S. Lodovico del Maragnono.

Chiesa Cattedrale di Madrid ed Alcalà de Henares, per Mons. Giuseppe Maria Salvador y Borrera, traslato dalla Sede Cattedrale di Tarazona.

Chiesa Cattedrale di Mondonedo, per Mons. Giovanni Giuseppe Solés y Fernandez, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, in S. Giacomo di Compostella Canonico della Metropolitana, Provisore e Vicario Generale dell' Arcidiocesi.

Chiesa Cattedrale di Tarazona, pel R. D. Giacomo Ozcoidi y Udave, Canonico Penitenziere della Cattedrale di Vittoria.

Chiesa Cattedrale di Teruel, pel R. D Giovanni Antonio de la Fuente, arcidiocesano di Burgos, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, in Burgos Parroco di S. Lorenzo e Professore di sacra teologia nel Seminario.

Chiesa Cattedrale di Nuova Caceres, per Mons. Giorgio Barlin Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, Amministratore Apostolico della stessa Diocesi.

Chiesa Cattedrale di Piauhy, per Mons. Gioacchino Antonio d' Almeida, diocesano di Parahyba, Cameriere segreto soprannumerario di Sua Santità, in Parahyba, Vicario Generale e Professore di teologia morale nel Seminario.

In seguito, Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca ai novelli Porporati; e si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di *Santa Severina*, *Siracusa*, *Colocza e Bacs*, *Medellin*, *Valenza*, *Quito* e *Bukarest*, non che di *Colombo* e *Sassari* (per successione), e per la Cattedrale di *Cinque Chiese* che gode di questo privilegio.

Finalmente il Santo Padre ha posto l' anello cardinalizio ai prefati Cardinali, e ha assegnato all' E.mo Arcoverde il titolo Presbiterale dei *Ss. Bonifacio ed Alessio*, e la diaconia dei *Ss. Cosma e Damiano* all' E.mo Cagiano.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato Sua Santità si è degnata di assegnare ai novelli Cardinali le seguenti Congregazioni:

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Gioacchino Arcoverde de Albuquelque Cavalcanti, Arcivescovo di Rio Janeiro, *Concistoriale*, *Vescovi* e *Regolari*, *Lauretana*, *Studii*.

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Ottavio Cagiano de Azevedo, *Concilio*, *Riti*, *Ceremoniale*, *R. Fabbrica di S. Pietro*.

Con altro biglietto della Secreteria di Stato la Santità di Nostro Signore si è benignamente degnata di nominare l' Ill.mo e Rev.mo Mons. Gaetano Bisleti Suo Maggiordomo, disponendo altresì che conservi le attribuzioni di Suo Maestro di Camera.

Con altro biglietto della medesima Segreteria Sua Santità si è degnata di promuovere l' Ill.mo e Rev.mo Mons. Luigi Misciattelli, da Suo Cameriere Segreto Partecipante, a Sotto-Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici.

Con altro biglietto della stessa Segreteria Sua Santità degnavasi di annoverare fra i Suoi Camerieri Segreti Partecipanti l' Ill.mo e Rev.mo Mons. Camillo Caccia-Dominioni.

CRONACHETTA POLITICA

— A Varsavia, Baku, Odessa, ed in altre città russe continuano le ribellioni, gli scioperi ed i saccheggi. A Cronstad si ammutinarono soldati e marinai: lo stesso avvenne a Wladivostok: le truppe imperiali repressero la insurrezione: si contano a centinaia i morti: in Odessa dicesi che ve ne furono migliaia. Lo Czar ha fatto pubblicare un manifesto col quale accorda l'amnistia pei reati politici, una Costituzione particolare per la Finlandia, promette che si attueranno le riforme desiderate, ma raccomanda l'ordine e la calma, essendo risoluto il governo di reprimere energicamente qualsiasi ribellione. Sono stati esonerati dalle loro funzioni otto Governatori di province, il generale Trepow ed il Procuratore generale del S. Sinodo Podenonoszef, nemico acerrimo di libertà governative. I polacchi vogliono l'autonomia: il Conte Witte è incoraggiato ed approvato.

— A Vienna vi è stata una dimostrazione pacifica di 5 in 6 mila persone per ottenere il suffragio universale, che concedesi all'Ungheria. In seguito vi sono state ribellioni di studenti, ed anche a Praga, repressi dalla truppa con numerosi feriti ed arresti.

— Gl' insorti nell' Isola di Creta si sono sottomessi: han consegnati oltre 700 fucili e 23 mila cartucce: le truppe internazionali hanno occupati i territorii lasciati dai ribelli: sarà concessa l'amnistia pei reati politici.

— Non essendosi accettato il controllo finanziario per la Macedonia dal Sultano, la flotta internazionale ha occupata l'isola di Mitilene colle dogane, l'ufficio telegrafico, ed altri punti, sorvegliando le caserme, ove trovavasi la guarnigione turca. La Porta ha fatto sapere che si accettavano le proposte con alcune modificazioni non sostanziali.

— È stato approvato dalle Cortes di Spagna un progetto di legge, che sospende la costituzione nella Catalogna, essendosi verificati colà gravissimi disordini ed ammutinamenti di alcuni ufficiali. Il Ministero Montero Rios ha dato le sue dimissioni. Moret lo ha ricostituito, restando alla Presidenza: sono stati nominati: per l'interno Romanones: per gli esteri il Duca Almodovar: guerra, Luque: finanze, Salvador: lavori pubblici, Gasset: Istruzione, Santamaria Paredes: giustizia, Prieto: marina, ammiraglio Coucas.

— Il 27 u. s. arrivò in Cristiania, accolto con entusiastiche ovazioni dalle autorità e dal popolo, il nuovo Re di Norvegia Carlo o Haakon VII, e prestò giuramento in presenza dei membri dello Storthing, del Principe Enrico di Prussia e dagli ammiragli esteri. Ha ricevuto telegrammi di congratulazione da quasi tutti i governi che han riconosciuto il nuovo Regno.

— Il ministero italiano si è dimesso. Nondimeno il Re ha dato incarico al medesimo Fortis di formare il nuovo gabinetto. Il quale si è potuto costituire così: Fortis, *Presidenza ed Interno;* Di S. Giuliano, *Esteri;* Finocchiaro Aprile, *Grazia e Giustizia;* Carcano, *Tesoro;* Vacchelli, *Finanza;* Tedesco, *Lavori pubblici;* De Marinis, *Istruzione pubblica;* Gen. Manione d' Intignano, *Guerra;* Mirabello, *Marina;* Marsengo Bastia, *Poste e Telegrafi;* Malvezzi, *Agricoltura.*

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Sull' obbligo degli amministratori ecclesiastici di rendere conto al Vescovo.

Platien. Redditionis rationum — 18 Nov. 1905 — *Per summaria precum* — La chiesa matrice collegiata e parrocchiale di Castrogiovanni, in Dioc. di Piazza Armerina, possiede un patrimonio di circa 60 mila lire per le spese di culto, il cui reddito si amministra da una commissione mista di quattro dignità della collegiata e due laici. Per antica consuetudine, riconosciuta e confermata dal R. Tribunale della Monarchia in Sicilia, i detti amministratori solevano render conto al Vescovo della loro gestione ogni triennio, e solo in tempo di santa visita. Il Vescovo attuale avvertì loro che ogni anno dovea darsi questo rendiconto, e che la Curia doveva ogni anno approvare il bilancio preventivo.

Essendosi ricusati a ciò gli amministratori, il Vescovo si rivolse alla S. C., chiedendo che venisse dichiarato: 1.° l' obbligo dei detti amministratori di render conto ogni anno al Vescovo della loro gestione, o almeno ogni biennio; 2.° l' obbligo di sottoporre all' esame del Vescovo ogni anno il bilancio preventivo.

La S. C., presi in accurata considerazione i quesiti, ne' comizii generali del dì 18 novembre 1905, risolse:

Servetur ius commune.

E giustamente; imperocchè:

a) Il Tridentino vuole l' annuale reddizione dei conti all' Ordinario di qualunque ecclesiastica o pia amministrazione, non ostante qualsivoglia contraria consuetudine. Ecco le sue parole (*Sess.* 22, c. q. *de ref.*): " Administratores tam ecclesiastici quam laici fabricae cuiusvis ecclesiae etiam Cathedralis, hospitalis, confraternitatis, eleemosynae, montis pietatis et quorumcumque locorum piorum, singulis annis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario: consuetudinibus et privilegiis quibuscumque in contrarium sublatis; nisi se-

cus forte in institutione et ordinatione talis ecclesiae seu fabricae espresse cautum esset. „

b) E questa annuale reddizione di conti al Vescovo è così doverosa, che vuolsi eseguita anche per quei luoghi pii che sono sotto la protezione de' Re, i quali, in forza del capo precedente del Tridentino (c. 8, *sess.* 22 *de ref.*). sono esenti dalla visita del Vescovo. Così Fagnano in c. *de Xenodochiis*, n. 17, *seqq. de Relig. dom.;* e la S. Rota dec. 193, n. 7 et 8 *cor. Cerro.*

c) Questa reddizione di conti può esigerla il Vescovo così nella sacra visita, come fuori di essa, ed anche per mezzo di qualche suo delegato, non ostante qualsivoglia contraria consuetudine, giusta i citati luoghi del Tridentino e l' insegnamento del Ferraris, *v. Administratio*, n. 2, in cui si citano decreti della S. C. del Conc.. Così pure il Pignatelli Tom. 7, cons. 15, n. 20, citando una decisione della medesima S. C. *in Mediolanen.* 9 aug. 1659.

d) Nè vale invocare il Tribunale della Monarchia, i cui abusi furono condannati dalla s. m. di Pio IX, e da questo Pontefice fu abolito del tutto colla bolla *Suprema universi* del 10 ottobre 1867.

e) La consuetudine contraria poi neanco può valere ad abolire le dette prescrizioni del Tridentino, sì perchè sarebbe in pregiudizio della chiesa, e sì ancora perchè, come avverte il Ferraris, *l. c.* n. 5, il rendiconto delle pubbliche amministrazioni è stato voluto dalla legge pel bene comune, onde non può impedirsi da consuetudini o da convenzioni private.

II.

Alla grazia della giubilazione non fa ostacolo un contrario statuto.

Compostellana Iubilationis —18 Nov. 1905 — Paolo Cuesta Hernandez, canonico della chiesa di S. Giacomo di Compostella, avendo prestato assiduo servizio al coro per circa cinquant' anni, si rivolse alla S. Sede, chiedendo la grazia dell' assoluta giubilazione.

Abbiamo detto *dell'assoluta giubilazione;* giacchè in quella chiesa vi ha uno statuto, confermato da Gregorio XIII (secondo anche il Garcia *de Benef.* P. III, c. 2), con cui si concede la grazia della giubilazione dopo quarant' anni di lodevole servizio, ma coll' obbligo di adempire l' eddomada e gli altri oneri comuni. Il Capitolo insisteva per l' osservanza del detto statuto.

Nondimeno la S. C., accogliendo benignamente la istanza del can. Hernandez, il dì 18 novembre 1905 rescrisse:

Pro gratia iubilationis cum solitis clausulis.

Si raccolga:

a) Benchè la giubilazione non sia decretata dai canoni, nulla trovandosi intorno ad essa nel corpo del diritto, nondimeno la prassi introdotta dalla S. C. del Conc., fin dai tempi di Clemente XI, si è che cotal grazia non suolsi negare a quei beneficiati che abbiano per quarant' anni prestato assiduo e lodevole servizio, purchè non ne soffra notabilmente il culto divino.

b) E quand' anche si trovino diverse e contrarie prescrizioni negli statuti capitolari, pure la S. C. non ne ha tenuto conto. Ed a simili istanze ha rescritto: " Pro gratia iubilationis cum solitis cautelis, „ come *in Firmana*, 9 apr. 1859; ovvero: " Pro gratia iubilationis cum solitis clausulis, „ come *in Montisfalisci*, 31 ian. 1852.

c) La stessa S. C. ha concessa la giubilazione, esentando il giubilato da qualsivoglia esercizio comune, benchè ciò riuscisse di gravame agli altri, e questi avessero reclamato. Così *in Aquipendien.* 23 mar. 1696; *Civitatis Castellanae*, 29 nov. 1766; *in Spoletana*, 18 aug. 1770; *in Viterbien.*, 19 dec. 1903 etc.

III.

Quando il timore riverenziale renda nullo il matrimonio.

Carthaginen. Nullitatis Matrimonii — 16 Dec. 1905 — Isaura Paul, fanciulla di 15 anni, fu chiesta in matrimonio da Rodolfo Murie, medico militare di anni 35. Alla madre d' Isaura piacque molto il partito, convenientissimo per le sue finanze, e senz' altro promise la figlia a quel giovane. Alla figlia però non piacque per nulla, sì per la notevole disuguaglianza di età e sì per le fattezze e pei modi dell' uomo. La madre però, d' indole autoritaria, s' impose alla figlia, ed a lei si unì il marito. Con preghiere, con importune esortazioni e vessazioni non cessarono d' indurre la fanciulla a quel coniugio, e questa, tornate inutili le rimostranze, mal suo grado, avviossi alla chiesa parrocchiale di Biserta in Dioc. di Cartagine, dove, il 7 luglio 1892, secondo le forme tridentine, celebrò il matrimonio con Rodolfo.

Stata però una sola notte col marito, il dì seguente se ne fuggì fra i suoi. Ma la poverina fu costretta dai genitori a ritornar subito presso il marito, col quale visse per cinque anni senza mai volerne sapere del debito coniugale. Finalmente se ne ritornò in casa sua, nè più volle vedere il marito. Questi, dopo ciò, chiese ed ottenne il divorzio dal tribunale civile; ed Isaura si rivolse alla Curia di Cartagine, supplicando per la dichiarazione di nullità del suo matrimonio, a cagione del timore riverenziale incussole dalla madre.

La Curia Cartaginese, fatto il processo nelle debite forme, sentenziò che il matrimonio era nullo. L' avvocato del vincolo appellò, come di diritto, alla S. Sede.

La S. C. trattò la causa nei plenarii comizii del dì 16 dicembre 1905 col dubbio:

An sententia Curiae Archiepiscopalis Carthaginensis sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E dopo maturo esame definì:

Sententiam esse confirmandam.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il diritto, sì naturale come canonico, richiede perfetta libertà nel contratto matrimoniale, elevato da G. C. alla dignità di sacramento; come quello che stringe l' uomo alla donna e questa a quello per tutta la loro vita. Perciò il c. *Cum locum*, 14, *de Spons.* dichiara: " Cum locum non habeat consensus ubi metus vel coactio intercedit, necesse est ut ubi assensus cuiusque requiritur coactionis materia repellatur. Matrimonium autem solo consensu contrahitur, et ubi de ipso quaeritur, plena debet illa securitate gaudere cuius est animus indagandus ne per timorem dicat sibi placere quod odit et sequatur exitus qui de invitis solet nuptiis provenire. „

b) Alla libertà si oppone il timore, il quale può essere ordinario o riverenziale. Il timore ordinario si definisce: " instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio. „ Il timore riverenziale va detto da' Salmaticesi: " futuri mali existimatio quod nobis ab iis metuimus in quorum legitima potestate sumus et quos cultu et honore dignamur. „ E da S. Alfonso (L. V, n. 1056): " ille quo quis veretur resistere ei *cui subiicitur*, nempe patri, matri, avo, socero, marito, domino, praelato, tutori, curatori etc. „

c) Quando il timore riverenziale è grave, anch' esso irrita il matrimonio. Ed è grave se è causa principale e determinante del consenso, sicchè senza di esso il matrimonio non si sarebbe effettuato.

d) Si ascolti il Pirhing (L. IV, tit. 1, sect. 4, n. 119): " Preces importunae ac saepius repetitae, etsi non solae, coniunctae tamen cum metu reverentiali personae rogantis et moleste instantis, sufficiunt ad inferendum metum; ratio est quia difficillimum est, diuturnas et continuas preces superioris reiicere semper, quod citra periculum gravissimae offensionis vix fieri potest. „

e) E il d' Annibale (I, § 138, n. 14): " Est et metus reverentialis et ille dicitur quem *auctoritate sui* facit is in cuius potestate sumus et quem reverentia et amore prosequimur, puta praelatus, dominus, pater, maritus (*Ex l.* 22 *de ritu nupt.* S. Alph. *VI*, n. 1036). Hunc nonnulli esse putant eius qui solam domini, patris etc., offensam

veretur; alii contra eius qui ab eo metuit aliquid gravis, e. gr. exhaeredationem, expulsionem etc. *Neutrum* plane: non primum quia metus sine periculo alicuius damni non intelligitur; non alterum quia ubi tam grave damnum impendet, gravis *simpliciter* dicendus est. Itaque timor reverentialis dicitur cum aliquis patris, domini etc. *indignationem*, quae profecto malum est, metuit, licet absint verbera aut minae. Quae si gravis et diuturna futura sit, *malum grave*, adeoque et metus gravis non immerito existimabitur. Sanchez IV, XIV, n. 17, 26; Pontius IV, n. 57; Salm. 8, 9, 33. „

f) Questa dottrina è insegnata pure dal Gasparri (*De Matr.* Vol. II, n. 815). Però questi soggiunge: " Ita quidem, sed in foro externo non praesumitur eiusdem indignatio esse malum grave neque pro puella, nisi forte accesserit aliquod aliud malum, licet per se solum insufficiens, e. g. iurgia, minae, aliqua forte verbera etc., vel saltem preces importunae et instantissimae, et hanc doctrinam in praxi sequitur S. C. C. „ E in nota cita il Santi IV, I, n. 144; Reiffenstuel I, XL, n. 95; Engel IV, I, § V, n. 4; Pignatelli tom. IX, cons. 130, n. 19: Clericato Dec. 37, n. 24; il voto del Santi *in Tolinaten. Matrim.* 17 apr. 1869.

g) Nel caso trattavasi di una fanciulla da 15 a 16 anni, ignara delle cose matrimoniali, che avea irresistibile avversione allo sposo impostole dalla madre; e poi di natura timida e rispettosa. La madre invece era autoritaria e severa, che non solo con preci importune ed instantissime; ma ancora con percosse (quando la figlia fece un leggero sgarbo allo sposo) la costrinse al matrimonio. Questo poi fu celebrato, con aperta ripugnanza, dalla fanciulla che tardò molto a comparire, e comparve cogli occhi rossi dal pianto. Appena celebrato il matrimonio, Isaura mostrò subito la sua avversione allo sposo, con fuggire da lui dopo un solo giorno, e non ritornò se non costretta dalla madre; nè volle più saperne del debito coniugale. Provate queste cose con fededegne testimonianze, giustamente la S. C. decise come sopra.

IV.

Di una pensione, dovuta al rettore di una chiesa, già divenuta parrocchiale.

Melevitana Pensionis — 16 Dic. 1905 — Con bolla apostolica del 24 agosto 1876 la parrocchia del luogo detto *La Musta*, in Dioc. di Malta, fu gravata di una pensione perpetua di lire 125 *pro pio loco*

nominando. Nel 1886 con altra bolla apostolica la detta pensione fu assegnata a favore del rettore *pro tempore* della chiesa di un rione detto *Migiarro*, che, benchè dipendesse dalla parrocchia della Cattedrale, nondimeno, stante la distanza, riceveva i sacramenti e la cura in morte dal parroco di *La Musta*, cui pagava le primizie e gli altri emolumenti parrocchiali, tranne solo ciò che riguarda la benedizione delle case nel Sabato Santo.

Avvenne che nell' ottobre 1898 l' Ordinario smembrò il rione *Migiarro* con altri cinque rioni appartenenti alla parrocchia di *La Musta*, e ne formò una parrocchia nuova. E per dotazione al nuovo parroco, alle primizie ed agli altri emolumenti aggiunse pure la pensione imposta al parroco di *La Musta.*

Quest'ultimo credeva che, promosso a parroco il rettore di *Migiarro*, non dovesse più pagargli la pensione, tanto più che il Vescovo, com' egli asseriva, gliene avea fatta promessa; ed anche considerato lo smembramento della sua parrocchia, e la diminuzione perciò dei suoi emolumenti che soprattutto gli venivano dalle primizie. Perciò ricorse al Vescovo pel disgravio della pensione.

Il Vescovo tuttavia non accolse il suo reclamo, e con decreto del 24 gennaro 1902 ordinò la continuazione del pagamento di quel reddito al parroco di *Migiarro.* Il parroco di *La Musta* appellò alla S. Sede.

La S. C. trattò la causa nei generali comizii del dì 16 dicembre 1905 col dubbio:

An decretum Episcopi Melevitani diei 24 ianuarii 1902 sit confirmandum vel infirmandum in casu.

E risolse:

Decretum esse confirmandum.

E giustamente; imperocchè:

a) La imposizione per bolla pontificia di quella pensione fu perpetua, non temporanea; perciò dovea durare anche dopo che le circostanze del pensionario fossero mutate.

b) Inoltre fu imposta *pro pio loco nominando:* poteva quindi addirsi anche ad un altro luogo pio.

c) La detta pensione ora trovasi a far parte della dotazione della nuova parrocchia, la quale senza di quella non potrebbesi mantenere.

d) La nuova parrocchia di *Migiarro* è stata smembrata da quella di *La Musta;* era perciò conveniente che da questa si avesse qualche parte di dotazione.

e) È vero che il parroco di *La Musta* ha perduto porzione del suo reddito; ma è vero altresì che ha diminuita pure la sua fatica.

f) Del resto, il reddito della parrocchia di *La Musta*, anche senza quello che ha perduto, è tale da fornire al parroco un congruo appannaggio.

g) Finalmente, pur volendosi ammettere la promessa del Vescovo di esonerare il parroco dì *La Musta* dalla pensione, non era nelle facoltà del Vescovo il fare ciò; essendochè la pensione fu imposta per bolla pontificia.

V.

Caratteri di una vera collegiata; e se per alienarne qualche cespite si richiegga il consenso dei canonici.

Salisburgen. Alienationis et iurisdictionis — 16 Dic. 1905 — Nel 1679 l' Arcivescovo di Salisburgo in Austria, con suo decreto, senza venia apostolica, eresse a collegiata la chiesa parrocchiale di S. Pietro in *Seekirchen*. Volle però che le sue rendite fossero amministrate da un economo, il quale doveva render conto alla fine di ciascun anno " coram decano, canonicis, praefecto et duobus praecipuis oppidanis. „

Il preposito di detta chiesa trovasi anche rettore di due chiese filiali e di tre confraternite con beni distinti dalla massa comune della collegiata.

Avvenne intanto che nel 1897 l' Arcivescovo di quel tempo, affine di togliere i debiti contratti per la edificazione di una nuova parrocchia dedicata a S. Andrea, col consenso del canonico preposito della detta collegiata e dell' economo, stabilì di erogare due mila fiorini all' anno per anni quattordici dalle rendite superflue della collegiata, delle due chiese filiali e delle tre confraternite.

Quest' annua somma, più o meno regolarmente, fu pagata fino al 1901. Eletto però un nuovo preposito ed un nuovo economo, questi, unitamente agli altri canonici, cominciarono ad impugnare l' obbligo di quel pagamento, perchè imposto senza il consenso del capitolo. Nel 1902 intanto consentirono che invece di 2000 fiorini, si dessero 2040 corone, circa la metà. — L' Arcivescovo, per mettersi in sicuro, chiese ed ottenne dalla S. Sede la venia per quel pagamento. Ma i canonici impugnarono anche questa venia, perchè data senza consenso degl' interessati; e si rivolsero alla S. Sede chiedendo un' autorevole decisione sul detto pagamento. E domandarono ancora che venisse riconosciuto il loro diritto di vera collegialità, sì perchè la collegiata fu eretta quando non v' era bisogno di venia pontificia, e sì perchè Leone XIII di s. m. nella bolla *Reverturus* del 6 maggio 1879 confermò con apostolica autorità la istituzione del loro collegio, conferendo alla loro chiesa il titolo di insigne collegiata. Aggiunsero in

fine altra domanda che riguardava la cura delle anime affidata ai canonici.

Onde furono proposti a dirimere i seguenti interessanti dubbii:

1. An presbyteri insignis Collegiatae oppidi Seekirchen *Capitulum Collegiale in sensu iuris constitutuant in casu.*

II. An in alienandis bonis duarum ecclesiarum filialium et trium confraternitatum ibidem extantium necessario requiratur consensus eiusdem Capituli in casu.

III. An annuae solutiones pro ecclesia S. Andreae Salisburgi a praedictis quinque piis causis licite in posterum continuari possint in casu.

IV. An, si non omnibus, saltem canonicis Curatis iurisdictio ad curam animarum necessaria cum ipsa collatione canonicatus pro toto tempore officii demandetur in casu.

E la S. C., dopo maturo esame, il dì 16 dicembre 1905 così risolse:

Ad I. Negative.

Ad II. Negative.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. Affirmative iuxta votum E.mi Archiepiscopi, praevio examine idoneitatis ad tramitem iuris in collatione beneficiorum et firma conditione ut tres canonici curati habeantur ut coadiutores parochi eique subsint.

Si raccolga:

a) Le collegiate, fondate *ab antiquo* prima delle leggi che richiedono in ciò il beneplacito apostolico, si considerano validamente fondate. Così la S. C. del Conc., *in Cremonen.* 7 sept. 1720, approvò la erezione di una collegiata fatta dal Vescovo di Cremona senza l'approvazione della S. Sede (Cf. Pitonius *Disc. eccl.* 116, n. 30).

b) Si ascolti il Card. Petra (*Const. 7 Iun. IV*, sect. 2, n. 13): " Si agatur de collegiata iam erecta tempore quo vigebat opinio, ut posset ab Ordinario erigi, tunc iudicari debet iuxta illud tempus et non secundum opinionem posteriorem contrariam, ut notat Rota *dec. 240, n. 12* coram Alexandro VIII, et *dec. 1084, n. 5* coram Emerix, ita ut praescriptio validitatem erectionis inducat per spatium temporis centum annorum; et consensus Papae praesumitur, si fuerit in statu Collegialitatis saltem implicito, donec contrarium declaretur. „ (Cf. Ferraris v. *Collegium*, n. 24).

c) In diritto però le sole chiese cattedrali e regolari si presumono vere collegiate con capitolo, al quale si attribuiscano tutti i diritti attribuiti da' sacri canoni a simili istituti. Le altre sono semplici chiese o chiese parrocchiali con comunie di altri sacerdoti o di canonici. Perciò il De Luca scrisse (*De benef.* disc. 14, n. 7): " Collegialitas, tamquam qualitas accidentalis, quae in dubio non praesumitur, ab allegante evidenter ac perfecte probanda est. „ Lo stesso insegnano

il Riganti *In Reg. 4 Cancell.*, § 2, n. 36, 39 et 40, ed il Card. Petra, *Const. 7 Inn. IV*, sect. 2, n. 17 et 18.

d) È giurisprudenza ora stabilita che le vere chiese collegiate non si possono fondare senza la venia apostolica. Così il Ferraris, v. *Collegium* n. 18-21; il Card. Petra l. c. n. 8 sq.; il Lotterio *De re benef.* l. I, q. 15; il Card. De Luca *De praeemin.* disc. 9; il Rebuffo *De prax. benef.* tit. de erect. in Coll. ecc.

e) Circa la procedura di siffatte erezioni, così scrive il Tonduto (*Res. l. benef.* par. 2, c. 2, n. 37): " Porro huiusmodi erectiones collegiatarum, quae ut dixi requirunt auctoritatem Papae, expediri solent per Datariam cum solutione notabilis componendae: et dum primo pro hac re exhibentur preces Pontifici, hic solet consulere S. C. Concilii; quae praevio voto alicuius ex E.mis Patribus eiusdem S. C., et expensis qualitatibus in erectione concurrentibus, annuit vel abnuit. „ Lo stesso insegnano il Corrado *Prax. benef.* lib. 2, c. 1 sq. ed il Ferraris l. c., i quali parlano anche di un certo *motu proprio* di Clemente VIII che proibiva ai Vescovi di erigere in collegiate le chiese parrocchiali.

f) Le dette cose vengono confermate da chiare risoluzioni della S. C. del Concilio, anche di tempi antichi. Così in un antico decreto del 4 agosto 1557 (riferito dal Mühlbaur nella sua collezione dei decreti della S. C., tom. 5, p. 23) " S. C. censuit erectionem collegiatae auctoritate Ordinarii cui saltem auctoritas apostolica minime accesserit, penitus nullam nequaquam sustineri. „ Così pure *in Fulginaten.* 26 febr. 1639 al dubbio: " An Episcopus possit auctoritate ordinaria ecclesiam paroecialem in collegiatam erigere „ — fu risposto: "Episcopum non posse. „ *In Conversana*, 27 iun. 1626 fu risposto semplicemente: " S. C. censuit Episcopum non posse ecclesiam parochialem in collegiatam erigere. „ Il Ferraris, *l. c.* n. 18, riferisce altre molte risoluzioni in questo senso della S. C. de' VV. e RR.

g) Laddove sia dubbia la validità della erezione, possono esaminarsi gl'indizii di vera collegialità. Questi indizii sono di doppia sorte: alcuni sono *equivoci* che possono essere comuni anche alle collegiate ricettizie; altri sono *univoci* proprii solamente delle vere chiese collegiate.

h) Segni equivoci di collegialità sono: trovarsi nella chiesa più beneficiati che recitino in comune l' officio divino, che hanno massa e cassa comune, che percepiscano distribuzioni, che abbiano un economo o procuratore, di cui rivedano i conti ecc. (Card. Petra l. c., n. 21, 22, 32; Ferraris, n. 83 sq.).

i) Segni *univoci* sono: la cura abituale residente nel capitolo (Card. Petra *l. c.*, n. 34; Lotter. *l. c.* q. 14, n. 99); l' enunciativa di *capi-*

tolo collegiato fatta in atti solenni o del Vescovo o dalla S. Sede (Card. Petra l. c.; Riganti l. c. n. 81 et 60); la elezione del capo del collegio da farsi dagli stessi membri di esso.

l) Non v' ha dubbio che per diritto comune richiedesi il consenso del capitolo collegiato allorchè si tratta di alienare qualche parte delle costui rendite, tranne se negli statuti sia provveduto diversamente.

m) Nel caso abbiamo che la erezione della collegiata fu fatta dal solo Vescovo nel 1679 quando la giurisprudenza canonica richiedeva in ciò la venia pontificia (vedi sopra *f*) — non vi sono segni *univoci* di vero capitolo collegiato — nè Leone XIII colla sua costit. eresse quella chiesa a vera collegiata, ma, senza neanco nominare il capitolo, la confermò nello stato di prima.

n) Abbiamo inoltre nel caso che l' amministrazione dei beni capitolari, secondo le tavole di fondazione, era tutta attribuita all'economo, il quale solo alla fine dell' anno dovea dar conto della sua gestione.

o) Abbiamo finalmente che la cura competeva non a tutti i canonici, ma solo a tre canonici giovani, i quali aveano questo officio dalla bolla del canonicato.

VI.

Norme per le cause che si agitano presso la S. C. del Concilio, iuris ordine servato.

DECRETO

Ad evitare che le giuste e provvide disposizioni del Regolamento del 27 settembre 1847, modificato e confermato il 10 dicembre 1884, non vengano violate e cadano in disuso, gli E.mi Padri della S. C. del Concilio nella generale adunanza del 26 agosto p. p., hanno ordinato al sottoscritto Segretario di richiamare i signori Avvocati e Procuratori alla piena e perfetta osservanza del medesimo, e di esigerla da essi in tutti i suoi punti. In particolare poi hanno disposto che siano esattamente e da tutti osservati i seguenti articoli nel modo e termini qui appresso stabiliti:

1.° Le allegazioni o difese, e le analoghe risposte debbono essere scritte *in lingua latina* e sottoscritte da avvocati o procuratori autorizzati dalla S. Congregazione. È interdetta la pubblicazione di difese in italiano sotto qualunque forma, anche di memorie firmate dalla parte e controfirmate da un avvocato riconosciuto.

2.° Le allegazioni, qualunque sia il numero dei dubbi, *non debbono superare cinque fogli di stampa*, cioè pagine venti, e le risposte *fogli due*, cioè pagine otto.

Che se l'importanza della causa il richieda, col permesso di Mons. Segretario o del suo Uditore le allegazioni potranno aumentarsi fino a sette fogli, e le risposte fino a tre.

3.° Il formato dei fogli di stampa ed il tipo dei caratteri devono essere quelli ordinari, come nei fogli d'officio della S. Congregazione.

4.° Tutte le scritture dovranno portare in prima pagina il *poterit imprimi* di Mons. Segretario o del suo Uditore: ed a tale effetto le difese dovranno essere presentate alla Segreteria *in bozze di stampa* un mese innanzi alla proposizione della causa: e le risposte quattro giorni innanzi, cioè il martedì.

5.° Le allegazioni o difese dovranno essere immancabilmente distribuite agli E.mi Padri ed a Mons. Segretario in doppia copia, ed agli altri come di diritto, il mercoledì, dieci giorni innanzi alla adunanza plenaria; e le risposte il mercoledì seguente, tre giorni innanzi alla medesima.

6.° Dopo esibite le risposte non si potrà presentare alcun altro documento, nè distribuire qualsiasi altra scrittura, o foglio, o controrisposta.

E qualora ciò avvenisse, gli E.mi Padri dichiarano, che in conformità del *Regolamento*, non terranno assolutamente conto veruno di queste irregolari produzioni e decideranno la causa in base ai documenti e ragioni precedentemente esposti.

7.° A sanzione delle precedenti disposizioni gli E.mi Padri hanno stabilito, e col presente decreto proclamato, che quindi innanzi qualsiasi avvocato o procuratore il quale si permetta violare alcuno degli articoli sopra descritti *resterà senz' altro sospeso per un mese* dall'esercizio delle sue attribuzioni innanzi alla S. C. del Concilio, senza potersi far rappresentare da altri nell' adempimento delle medesime.

In esecuzione degli ordini degli E.mi Padri il sottoscritto rende tutto ciò di pubblica ragione per norma e regola degli interessati.

Dato dalla Segreteria del Concilio, 3 novembre 1905.

G. De Lai, *Segretario*.

S. Congregazione de' Riti

I.

Il Vicario capitolare non può concedere l' uso del trono e del bacolo a qualche Vescovo vicino.

Declarationis S. R. C. Decreti. n. 4023 — 4 Nov. 1905 — A Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii resolutio expetita fuit, nimirum:

Utrum Vicarius Capitularis, quando aliquem Episcopum viciniorem invitat ad Missam et Vesperas ut pontificali ritu concelebret, possit illi concedere thronum aut saltem baculum pastoralem?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam suffragio Commissionis Liturgicae, propositae quaestioni respondendum censuit:

Negative ad primam partem, prouti eruitur ex decreto generali n. 4023 d. d. 12 Iunii 1899 *Super iure Episcoporum dioecesanorum cedendi thronum alteri Episcopo.* Item *negative* ad secundam; nisi usus baculi requiratur ex Rubrica, uti in consecratione ecclesiarum (1).

Atque ita rescripsit. Die 4 Novembris 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Circa la precedenza dei terzi Ordini nelle processioni.

Urgellen. — 10 Nov. 1905 — R mus D.nus Episcopus Urgellensis Sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur reverenter exposuit; nimirum:

Iuxta decretum S. R. C. 28 Maii 1886 n. 3664, Tertiariis Franciscalibus coetum constituentibus, nempe proprio habitu indutis ac sub cruce incedentibus, ius inest praecedentiae super quascumque alias laicas sodalitates.

Praeterea ex decreto S. C. EE. et RR. 6 Aprilis 1900 E.mi Patres declarandum esse censuerunt: " Tertiarios S. Francisci, necnon aliorum Ordinum, tum solummodo habere ius praecedentiae in Proces-

(1) Veggasi ciò che su tal materia scrivemmo già nel *Monit. Eccl.* Vol. XIV, pag. 93, n. 20.

sionibus, cum iidem collegialiter incedunt sub propria cruce ac veste uniformi induti vulgo *sacco.* „

Iam vero in Hispania generatim nec Tertiarii nec alii confratres utuntur *sacco,* sed tantum scapulari, cingulo, numismate, etc., iuxta cuiusdam Tertii Ordinis aut sodalidatis diversa statuta aut praxim.

His praemissis idem R.mus Episcopus expostulavit:

I. An cum nec Tertii Ordines nec confraternitates aut sodalitates *sacco* utantur, ius praecedentiae competat Tertiariis super quascumque sodalitates laicas?

II. An etiam tunc ius praecedentiae competat confraternitati SS. Sacramenti super alias sodalitates in Processionibus, in quibus defertur SS.ma Eucharistia, non autem super Tertios Ordines?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito Commissionis Liturgicae suffragio, reque sedulo perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative* in casu (1); sed Tertiarii cuiusque Ordinis et confraternitatum sodales hortandi sunt, ut vestem integram vulgo *saccum* in Processionibus ex antiquo et laudabili Ecclesiae more velint assumere.

Ad II. *Affirmative;* reservata iugiter praecedentia fratribus cuiusvis Tertii Ordinis.

Atque ita rescripsit, die 10 Novembris 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III.

Ne' paramenti per le messe dei defunti non dovono porsi immagini di cose mortuarie. Le palle con sopravi ornati di seta devono avere di sotto la tela di lino monda e facilmente amovibile.

Dubiorum — 24 Nov. 1905 — I. Quum in Caeremoniali Episcoporum lib. II, cap. XI, n. I legatur: " Omnia paramenta, tam altaris, quam celebrantis, et ministrorum, librorum, et faldistorii sint nigra, et in his nullae imagines mortuorum, vel cruces albae ponantur, „ quae-

(1) Si noti la clausola *in casu* e vuol dire che nel caso esposto nè i terziarii, nè gli ascritti alle varie confraternite usano il sacco; ma solo lo scapolare, il cingolo, la medaglia ecc. — Laddove gli ascritti alle confraternite usassero il sacco, avrebbero la precedenza sui terziarii che ne facessero a meno, giusta il cit. decr. 6 apr. 1900.

ritur: An in dictis paramentis repraesentari possint calvaria cum ossibus decussatis defunctorum?

II. Ex decreto S. R. C. n. 3832 *Dubiorum resolutio* 17 Iulii 1894 ad IV permittitur ut palla calicis in parte superiori sit cooperta panno serico, aut e auro vel argento, et acu depicto, dummodo palla linea subnexa calicem cooperiat ac pars superior non sit nigri coloris, nec cum aliquo mortis signo. Quaeritur: An huiusmodi palla subnexa possit esse linum cruce munitum et subsutum, ad modum pallae, nec amovibile?

Et Sacra Rituum Congregatio pro solutione horum dubiorum rogata, ad relationem subscripti Secretarii, audito Commissionis Liturgicae suffragio, rescribendum censuit:

An I. *Negative*, et servetur Caeremoniale Episcoporum, *loc. cit.*

Ad II. *Negative*, et palla subnexa, proprie dicta, sit linea, munda et facile amovibilis.

Atque ita rescripsit. Die 24 Novembris 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici Archiep. Laodicen., *Secret.*

IV.

Quando la messa esequiale non si può celebrare nell' ultimo triduo della settimana S., deve celebrarsi nella fer. II dopo la Dom. in Albis. *La detta messa, impedita, non può celebrarsi in giorno che esclude il doppio di 2.ª cl. — e per la prima volta* post obitum, vel eius acceptum a locis dissitis nuntium, *se si può celebrare durante l' ottava della Epifania, di Natale e del* Corpus Domini, *dove questa ottava non è privilegiata.*

Buscoducen. — 24 Nov. 1905 — Quum quaedam difformitas reperiatur in interpretandis Decretis S. R. C., nempe n. 3755 *Missae exequialis pro die obitus* 2 Decembris 1891 ad III, et *Labacen.* 28 Aprilis 1902 ad X, hodiernus Kalendarista dioecesis Buscoducensis in Hollandia, professor in Istituto Surdo-mutorum parochiae *Gestel* S. Michaelis, de consensu R.mi sui Episcopi a Sacrorum Rituum Congregatione insequentium dubiorum solutionem humillime expostulavit:

I. Caius mortuus feria IV in Maiori Hebdomada sepelitur feria VI in Parasceve Domini. Quaenam est prima dies liturgice non impedita, qua eius Missa exequialis solemniter peragi potest: utrum feria IV Hebdomadae Paschalis, an vero feria II post Dominicam in Albis, in qua non occurrit duplex I vel II classis aut festum de praecepto?

II. An Missa exequalis solemnis vel cum cantu, ob impedimentum liturgicum ultra biduum a sepultura translata, celebrari possit in diebus duplicia II classis excludentibus?

III. An Missa de Requie pro prima vice post obitum vel eius acceptum a locis dissitis nuntium, de qua in Decreto n. 3755 ad III, celebrari possit: 1.° infra Octavam Epiphaniae; 2.° infra Octavas Nativitatis Domini et SSmi Corporis Christi in locis, ubi haec non est privilegiata ad instar Octavae Epiphaniae?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, exquisita etiam sententia Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit.

Ad I. Prima dies libera est in casu feria II post Dominicam in Albis, iuxta Decretum *Labacen*, 28 Aprilis 1902 ad x.

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam, excepta tamen die Octava Corporis Christi, ut ex Decreto supra citato.

Atque ita rescripsit. Die 24 Novembris 1905.

A. Card. Tripepi, *S. R. C. Pro-Praefectus.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen.* Secret.

V.

In Francia i Religiosi dispersi non sono tenuti alla festa del Titolare della chiesa del convento, nè alla costui commemorazione nei suffragi.

Ord. Minor. S. Fr. Capuccinor. in Gallia — 9 Sept. 1905. — Ferme omnes Ecclesiae Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum in Gallia sunt clausae et Conventus religiosis vacant. In manus sic dicti *Liquidatoris* transierunt Ecclesiae et Conventus, in locis ubi erant Conventus remanserunt religiosi, qui licet separatim vivant, Superiorem localem habent.

Quibus sic stantibus, a Sacra Rituum Congregatione expostulatum fuit: " Utrum praedicti Fratres, degentes in loco ubi primum erat Conventus, teneantur officium titularis Ecclesiae conventualis, clausae et etiam in alios usus conversae, celebrari sub ritu duplicis primae classis cum octava, et in suffragiis Sanctorum commemorationum praefati titularis peragere? „

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis liturgicae, omnibusque sedulo perpensis, rescribendum censuit: Negative; sed unice tenentur ad officium et Suffragium de Patrono seu Titulari Provinciae Regularis

quatenus ex Rubrica vel Indulto Apostolico habeantur: uti in Decreto N.° 3210 *Ordinis Minorum* 3 Iulii 1869.

Atque ita rescripsit. Die 9 Septembris 1905.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praef.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Le indulgenze stazionali possono lucrarsi una sola volta al giorno — Quando in più chiese può lucrarsi la indulg. plen., questa si lucra più volte con visitarle — La chiesa parrocchiale da visitare per le indulg. è quella del domicilio, del quasi domic. e anche della dimora transitoria (2).

Patavina — 13 Sept. 1905 — Ad S. Cong.nem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam a Moderatore Archisodalitatis a S. Antonio, erectae in Ecclesia Eidem dicata in civitate Patavina, sequentia dubia dirimenda sunt delata:

I. An qui nomen dedit pluribus confraternitatibus, quae gaudent indulto lucrandi Indulgentias, quas Stationales appellant, eas lucrari valeat tot vicibus, quot sunt sodalitates, quibus est adscriptus?

II. Quando conceditur plenaria Indulgentia pro festo alicuius Sancti, lucranda a christifidelibus in omnibus Ecclesiis alicuius Ordinis vel Dioeceseos, haec Indulgentia acquirine potest tot vicibus, quot visitentur Ecclesiae eiusdem Ordinis vel Dioeceseos?

III. Cum diversi Ordines, ex gr. Benedictini, Franciscales etc. pro uno vel altero festo gaudeant plenaria Indulgentia, tributa christifidelibus visitantibus proprias Ecclesias, huiusmodi Indulgentia potestne pluries acquiri, visitando singulas Ecclesias eorundem Ordinum, praesertim si haec Indulgentia dictis Ordinibus fuerit concessa a distinctis Pontificibus?

IV. Quando ad Indulgentias lucrandas praescribitur visitatio Ecclesiae parochialis, haec debetne esse Ecclesia parochialis propria illius qui vult Indulgentias lucrari, an alia quaecunque?

(1) Con questo decreto viene autorevolmente confermato ciò che noi dimostrammo a pag. 323 e 324 di questo Vol.

V. An sub nomine Ecclesiae parochialis propriae veniat tantummodo illa domicilii, vel etiam quasi domicilii aut morae transitoriae, uti contingit tempore itineris?

Et E.mi Patres in generali Congregatione ad Vaticanum habita die 31 Augusti 1905 respondendum mandarunt:

Ad I. Negative, iuxta Decretum " Delatae saepius „ diei 7 Martii 1678.

Ad II. Affirmative, id est acquiri potest Indulgentia una vice tantum pro singulis Ecclesiis eiusdem Ordinis seu Dioeceses.

Ad III. Provisum in praecedenti.

Ad IV. Affirmative quoad primam partem; Negative quoad secundam.

Ad V. Negative quoad primam partem; Affirmative quoad secunda et tertiam.

De quibus facta relatione SS.mo D.no N.ro Pio PP. X. in audientia habita die 13 Septembris 1805 ab infrascripto Card. Praefecto S. Cong.nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis Praepositae, SS.mus E.morum Patrum resolutiones ratas habuit et confirmavit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 13 Septembris 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Subst.*

II.

Indulg. di 300 giorni ad una orazione al Sacro Cuor di Gesù.

Beatissime Pater,

Franciscus Episcopus Erythrarum et Auxiliaris Diocesis Argentinensis, ad Sanctitatis Vestrae pedes maxima cum reverentia provolutus, enixe petit, ut omnibus Cristifidelibus indulgentiam trecentorum dierum toties quoties concedere benignissime dignetur, qui pie ac devote recitant orationem sequentem:

" Oremus.

" Domine Iesu, clementissime Salvator mundi, Te per Sacratissi-
" mum Cor Tuum supplices exoramus, et omnes oves errantes nunc
" ad Te Pastorem et Episcopum animarum suarum convertantur,
" qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus
" per omnia saecula saeculorum. Amen. „

Iuxta preces.

Die 26 Octobris 1905.

PIUS PP. X.

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae Sacrae Con-

gregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem, etc.

Datum Romae, ex eadem Secretaria, die 22 Novembris 1905.

Iosephus M. Can. Coselli, *Substitutus.*

III.

Sommario delle indulgenze, dei privilegi e degli indulti concessi all'Ordine de' Frati Minori Cappuccini.

Articulus I. — *Indulgentiae, Privilegia et Indulta ipsis Fratribus Ordinis intuitu status religiosi concessa.*

A. — Indulgentiae Plenariae.

1. Omnibus Cristefidelibus die primo eorum ingressus in religionem, si confessi S. Communionem sumpserint (*Paulus V.* " *Romanus Pontifex,* „ 23 Maii 1606).

2. Cuilibet Novitio, qui confessus et S. Communione refectus, post completum probationis annum, professionem emiserit (Idem, ibidem).

3. Cuilibet Religioso, intra claustra monasterii sui viventi, in festo principali sui Ordinis, dummodo confessus et S. Communione refectus ad mentem Summi Pontificis oraverit (id. ibid.).

4. Cuilibet Religioso in mortis articulo, si uti supra dispositus, vel saltem contritus SS.mum Iesu nomen ore, si potuerit, sin minus corde, devote invocaverit (Id. ibid.).

5. Illi, qui legitime ordinatus, praevia confessione, primam Missam celebraverit, et aliis religiosis, qui confessi et S. Synaxi refecti eidem Missae interfuerint (Id. ibid.).

6. Iis, qui per decem dies, vel, aliquo interveniente legitimo impedimento a Superioribus dignoscendo, saltem per tres dies, ab aliorum conversatione separati, SS. Spiritualibus Exercitiis, videlicet piis lectionibus, meditationibus mysteriorum fidei, orationibus vocalibus, saltem per duas horas quotidie operam dederint, dummodo confessi S. Communionem sumpserint (Id. ibid.; *Pius X,* Rescr. S. Congr. Indulg., 14 Decembris 1904).

7. Iis, qui confessi ac S. Synaxi refecti orationi Quadraginta Horarum, tempore visitationum generalium a Superioribus collocatae, spatio saltem duarum horarum diverso tempore interfuerint, et ibi ad mentem Summi Pontificis, necnon pro disciplinae et observantiae regularis augmento pias ad Deum preces fuderint (*Paulus V,* loc. cit.).

8. Iisdem, qui die Commemorationis omnium Defunctorum primi et secundi Ordinis, uti supra dispositi, ecclesiam vel oratorium sive publicum, sive privatum Ordinis visitaverint, et inibi ad mentem Summi Pontificis oraverint (*Pius X,* Breve 10 Februarii 1905).

9. Iisdem, die anniversaria Professionis S. P. Francisci si uti supra dispositi, eadem pietatis opera praestiterint (Id. ibid.).

10. Cuilibet Religioso recitanti Coronam Franciscanam, scilicet septem gaudiorum B. M. V. (*Paulus V*, 8 Iunii 1608; *Innocentius XI*, Breve 15 Maii 1688).

11. Religiosis, qui die 29 Novembris, qua S. P. Franciscus S. Regulae confirmationem ab Honorio III reportavit, confessi ac S. Communione refecti professionem renovaverint et ad mentem Summi Pontificis, necnon pro spirituali Ordinis profectu pias ad Deum preces fuderint (*Clem. XII*, " *Cum sicut*, „ 2 Maii 1736).

12. Iisdem, in festo Epiphaniae, die anniversaria consecrationis totius Ordinis SS.mo Cordi Iesu, si confessi ac S. Synaxi refecti solemnem professionem renovaverint (*Pius IX*, 7 Octobris 1873).

13. Iisdem semel in anno, die quo cuique libuerit, dummodo confessi et S. Communione refecti ad intentionem Summi Pontificis oraverint, tempore, quo infrascripta exercitia peregerint: eundi per claustrum septem vicibus et visitandi in fine SSmum Sacramentum (loco visitandi septem Ecclesiae Urbis); eundi ter per claustrum et visitandi altare aut imaginem B. M. V. (loco visitandi Sanctuarium Lauretanum); eundi ter per claustrum et visitandi altare aut imaginem SSmi Crucifixi (loco visitandi Sanctuarium Montis Varalli); et demum eundi similiter ter per claustrum et visitandi altare aut imaginem S. P. N. Francisci (loco visitandi Sanctuarium Assisii et Alverniae) (*Pius VII*, 25 Septembris 1779).

14. Iisdem Religiosis, qui, confessi ac S. Synaxi refecti, *Absolutionem Generalem*, sub formula " Ne reminiscaris, „ a Superioribus Ordinis vel ab aliis Religiosis ab ipsis deputatis, et, relate ad Moniales, ab earum confessario vel ab alio sacerdote, licet ad audiendas earum confessiones non approbato, ab Ordinario tamen delegato, impertiendam, acceperint et iuxta mentem Summi Pontificis oraverit, sequentibus diebus festis:

Nativitatis	D. N. Iesu Christi;
Circumcisionis	„
Epiphaniae	„
Paschatis Resurrectionis	„
Adscensionis	„
Pentecostes;	„
SSmae Trinitatis;	„
Corporis Christi;	„
Purificationis	B. V. M.
Annunciationis	„
Visitationis	„

Assumptionis B. M. V.
Nativitatis „
Immaculatae Conceptionis „
Praesentationis „
SS. Apostolorum Petri et Pauli;
S. P. Francisci;
S. Clarae Virg. Assisiensis;
S. Catharinae Virg. et Mart.;
Omnium Sanctorum;
Singulis diebus Hebdomadae maioris;

Semel in anno, die, quo in singulis monasteriis peragitur canonica visitatio.

(*Pius X*, Breve 10 Februarii 1905).

15. Iisdem, in festis — S. Fidelis a Sigmaringa et — S. Francisci Xaverii, dummodo confessi ad S. Synaxim accesserint et quotidie per annum precationem " *Misericordiarum Pater* „ recitaverint (*Leo XIII*, Rescr. S. Congr. Indulg., 19 Novembris 1895).

16. Quilibet ex Religiosis toties indulgentias Stationum Urbis, Portiunculae, Hierosolymitanorum locorum, Aedis S. Iacobi Ap. Compostellanae, lucrari valent, quoties in quocumque loco *Pater*, *Ave* et *Gloria* quinquies pro incolumitate rei christianae et semel ad mentem Summi Pontificis recitaverint (*Leo X*, 1 Septembris 1518).

B. — Indulgentiae Stationum Urbis.

Omnes et singuli Religiosi inter claustra viventes, qui suam ecclesiam devote visitaverint ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint, consequuntur easdem indulgentias quas visitantes ecclesias Urbis et extra eam, diebus Stationum a Missali Romano designatis, consequerentur, dummodo caetera opera iniuncta praestiterint (*Paulus V*, " *Romanus Pontifex*, „ 23 Maii 1606).

Easdem indulgentias Religiosi in coenobiis degentes lucrari valent, si confessi ac S. Communione refecti, diebus stationalibus fixis, Psalmum " *Exaudiat te Dominus* „ cum versiculis et orationibus statutis pro Romano Pontifice et S. Matre Ecclesia recitaverint; et si illum recitare ignoraverint, eius loco ter Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam dixerint et ad mentem Summi Pontificis oraverint (*Pius IX*, Breve 7 Augusti 1868).

C. — Indulgentiae Partiales.

1. *Sexaginta annorum totidemque quadragenarum* cuilibet Religioso, qui per mensem integrum singulis diebus spatio mediae horae orationi mentali vacaverit, dummodo confessus ultima dominica huius-

modi mensis ad S. Synaxim accesserit (*Paulus V*, " *Romanus Pontifex*, „ 23 Maii 1606).

2. *Septem annorum* prima feria sexta cuiuslibet mensis singulis religiosis, qui professionem renovaverint (*Pius IX*, 7 Octobris 1873).

3. *Quinque annorum totidemque quadragenarum* in quolibet die, omnibus religiosis intra claustra viventibus, qui quinquies *Pater* et *Ave* ante altare propriae ecclesiae, vel, si de suorum Superiorum licentia in itinere existant, aut tamquam praedicatores aut lectores extra claustra degant, ante quodlibet altare recitaverint (*Paulus V*, " *Romanus Pontifex*, „ 23 Maii 1606).

4. *Trium annorum totidemque quadragenarum* Religiosis, qui corde saltem contriti eorum culpas et peccata ac imperfectiones in capitulis culparum accusaverint, necnon spiritualiter communicaverint et exercitium virtutum fecerint (Id., Ibid.).

5. *Trecentorum dierum* ab iis Religiosis semel in die lucrandam, si precationem " *Misericordiarum Pater* „ cum *Pater, Ave* et *Gloria* devote recitaverint (*Leo XIII*, Rescr. S. Congr. Indulg. 19 Novembris 1895).

D. — Privilegia et Indulta.

1. Religiosi, qui, violentia dispersi, in domibus peculiaribus, ubi quatuor saltem commorantur sacerdotes, de licentia Superiorum degunt, in privato oratorio earundem domorum omnes et singulas indulgentias lucrari valent, quibus gaudebant Ecclesiae aut domus, e quibus exturbati fuerunt, caeteris servatis de iure servandis (*Pius IX*, Decr. S. Poenit. 28 Iulii 1866 et 18 Aprilis 1867).

2. Religiosi infirmi et convalescentes in valetudinario, visitando sacellum infirmorum, aliaque opera praescripta peragendo, lucrari possunt omnes indulgentias, quae visitando Ordinis Ecclesias consequerentur (*Benedictus XIII*, 24 Aprilis 1725).

3. Religiosi, qui ita graviter recumbant ut e lecto surgere et ad ecclesiam se conferre non valeant easdem indulgentias lucrari possunt, peragendo opera iniuncta pro ipsorum statu possibilia, vel ea supplendo per alia, in quae a Superiore vel a confessario commutabuntur (Id., 30 Ian. 1726).

4. Religiosi accipere possunt *Absolutionem generalem* etiam privatim in pervigilio festorum, quibus ipsae sunt adnexae; nec non ii, qui legitimo detinentur impedimento, a Superiore dignoscendo, quominus in die assignata illam recipere possint, uno ex septem diebus festum assignatum immediate sequentibus, accipere valent (*Pius X*, Rescr. S. Congr. Indulg. 14 Decembris 1904).

5. Altare maius omnium ecclesiarum Ordinis gaudet privilegio quotidiano pro Missis, quae in eodem celebrabuntur a quocumque Sacerdote, sive regulari, sive sacculari in suffragium animae alicuius defuncti *(Clemens XIV*, Rescr. S. Congr. Indulg. 30 Iulii 1770).

6. Eodem privilegio gaudet altare sacelli valetudinariorum in conventibus Ordinis, pro Missis, quae inibi celebrantur a Religiosis senibus et infirmis, qui se ad Ecclesiam conferre nequeunt (*Benedictus XIV*, 15 Septembris 1750 et Breve 1 Aprilis 1754).

7. Item privilegiatae sunt, ad quodlibet altare Ecclesiarum Ordinis celebrentur, tres Missae, quae a Sacerdotibus Ordinis pro anima cuiusque defuncti Summi Pontificis et Cardinalis Protectoris, ac Imperatoris vel Regis applicentur (*Benedictus XIV*, 19 Septembris 1742).

8. Pariter privilegio gaudet Missa una quae a Religiosis Ordinis in suffragium animae suorum respective parentum defunctorum celebrabitur (Id., 10 Aprilis 1745).

9. Missae omnes, quae in suffragium animae Fratrum vel Monialium Ordinis a quocumque sacerdote, sive regulari, sive saeculari, celebrantur, sunt semper et ubique privilegiatae (*Pius X*, Breve 10 Februarii 1905).

10. Omnibus Ministris Provincialibus Ordinis concessa est facultas erigendi in Ecclesiis sui Ordinis, necnon et in adnexis oratoriis Stationes *Viae Crucis*, quarum indulgentiae lucrifieri valent ab universis Christifidelibus: insuper iidem Ministri facultate pollent ad eumdem effectum delegandi Superiores locales pro tempore existentes (*Pius IX*, 5 Martii 1874).

11. R.mo P. Ministro Generali pro tempore concessa est facultas benedicendi atque fidelibus imponendi Scapulare S. Iosephi Sp. B. M. V., cum potestate ad huiusmodi Scapularis benedictionem et impositionem Sacerdotes sive regulares, sive saeculares delegandi (*Leo XIII*, Rescr. S. R. C. 18 Aprilis 1893).

12. Superioribus Ordinis facta est potestas erigendi, de consensu Ordinariorum, Confraternitatem Chordigerorum S. Francisci, cum adnexis indulgentiis et privilegiis, in Ecclesiis illorum locorum, in quibus Ecclesiae aut Conventus Fratrum Minorum Conventualium non existunt, servatis servandis, et praesertim Constitutionibus Sisti V " *Ex supremae dispositionis*, „ diei 19 novembris 1585, et Pauli V " *Nuper Archiconfraternitati*, „ diei 11 Martii 1607 (*Pius X*, Rescr. S. Congr. Indulg. 14 Decemb. 1904).

13. Iidem Superiores, legitimo detenti impedimento, Ordinis Religiosum ad excipiendas Sacramentales confessiones approbatum subdelegare valent ad benedicendas Chordas S. Francisci necnon ad im-

pertiendum Chordigeris Papalem Benedictionem in festo Immaculatae Conceptionis B. M. V. (Id., Ibid.).

14. R.mo P. Ministro Generali indultum collatum est, ut Sacerdotibus Ordinis facultatem elargiri possit recitandi *Exorcismum in Satanam et angelos apostaticos*, iussu Leonis XIII editum, cum acquisitione indulgentiarum praefatae recitationi adnexarum (*Leo XIII*, 15 Novembris 1890).

15. Moniales Ordinis in clausura degentes, quae infirmitate impediuntur, quominus ad chorum vel tribunal confessionis accedant, *Absolutionem generalem* recipere valent a proprio Confessario, in die infra octavam festorum cui ipsa est assignata, quando ipse Confessarius clausuram ingreditur ad audiendam aegrotantium Sororum confessionem, caeteris servatis de iure servandis (*Leo XIII*, Rescr. S. Congr. Indulg. 21 Maii 1892).

Articulus II. — *Indulgentiae, Privilegia et Indulta et pro ministeriis Ordinis Capuccinorum concessa.*

A. — Indultum Favore Religiosorum Ordinis qui in Xenodochiis infirmis assistunt.

Religiosi, qui, debitis cum licentiis, in Xenodochiis ad infirmorum adsistentiam degunt, omnibus et singulis spiritualibus gratiis gaudent, ac si in respectivis conventibus moram traherent (*Benedictus XIV*, 31 Iul. 1754 et 28 Novembris 1756).

B. — Pro Missionibus exteris.

1. Religiosi, qui, debitis cum licentiis, in dictiones ac terras infidelium aut haereticorum ad sacrum ministerium exercendum missi fuerint, quando itineri se accingunt et quando ad locum Missionis sibi adsignatae ingressi fuerint, *plenariam* indulgentiam consequi valent praemissis confessione et S. Comunione (*Paulus V*, " *Romanus Pontifex*, „ 23 Maii 1606).

2. Unicuique eorum, qui in Collegiis sive Seminariis, Evangelii praecones mox futuri, educati fuerint, indulgentia *plenaria* concessa est, non modo cum iuramentum, quo se obstringunt cooperandi Deo in salutem animarum, primo emiserint, verum etiam cum illud statua die renovaverint, dummodo in utroque casu confessi S. Communionem susceperint (*Pius VI*, 7 Maii 1775).

3. In residentiis Missionum Ordinis Ecclesiae et oratoria publica, dummodo sint fixa, et ad ea fideles, ad Sacrum audiendum et ad recipienda Sacramenta, accedant, gaudent indulgentiis, quae Ecclesiis

Ordinis concessae sunt (*Clemens XII,* Decr. S. Congr. Ind., 11 Iunii 1732).

4. In locis Missionum provinciarum ultra montes, ubi Fratres Ordinis proprias Ecclesias non habent, Ecclesiae saecularium, in quibus Religiosi Ordinis Missionariorum functiones peragunt, indulgentiis Ecclesiarum Ordinis gaudent *(Benedictus XIV,* " *Coelestes Ecclesiae,* „ 14 Februarii 1742).

5. Omnibus Religiosis missionariis et aliis Christifidelibus virilis sexus tantum, qui in domibus et hospitiis Missionum per quinque saltem dies continuos exercitia spiritualia quandocumque peregerint, *plenaria* indulgentia semel in anno concessa est, dummodo confessi ac S. Synaxi refecti ad mentem Summi Pontificis oraverint. (Id., " *Cum sicut,* „ 27 Iulii 1751).

6. In Ecclesiis Missionum Ordinis altaria maiora sunt privilegiata aeque ac altaria maioria in Ecclesiis conventuum *(Clemens XIII,* 20 Novembris 1763).

7. Religiosi missionarii in infidelium vel haereticorum regionibus degentes, facultatem habent impertiendi, de licentia Ordinariorum, quatenus adsint, Christifidelibus in articulo mortis constitutis Apostolicam Benedictionem cum adnexa *plenaria* indulgentia, servata forma a Benedictio XIV praescripta *(Benedictus XIV,* 24 Augusti 1751).

8. Religiosi in Missionibus degentes, qui infra duas saltem hebdomadas sacramentalem confessionem peragere solent, omnes et singulas indulgentias eo temporis intervallo occurrentes, lucrari valent, absque confessione pro singulis indulgentiis praescripta, caeteris servandis *(Pius X,* Rescr. S. C. Ind., 14 Decemb. 1904).

9. Indulgentia *plenaria* concessa est Religiosis missionariis scholarum popularium fundatoribus earumque directoribus, lucranda a fundatoribus die prima earumdem aperitionis, et a directoribus die quo directionem assumunt, dummodo confessi ac S. Synaxi refecti Ecclesiam seu oratorium suae domus visitaverint, et inibi pro Sanctae Fidei propagatione et iuxta Summi Pontificis intentionem pias ad Deum preces fuderint *(Leo XIII,* 13 Februarii 1887).

C. — Pro Missionibus Quas Religiosi Ordinis habent ad populum.

A) — *Indulgentiae et Privilegia.*

1. Omnes Christifideles, qui quinque saltem e concionibus tempore Missionum a Religiosis Ordinis datarum corde saltem contriti audierint, indulgentiam *septem annorum totidemque quadragenarum* consequi valent (*Pius X,* Breve 10 Februarii 1905).

2. Iidem, si praefato tempore quinque concionibus uti supra adstiterint, atque insuper confessi ac S. Communione refecti ad mentem Summi Pontificis oraverint, *plenariam* indulgentiam lucrari possunt (Id., ibid.).

3. Religiosi Ordinis, qui S. Missiones ad populum dederint, facultatem habent benedicendi, de consensu tamen Ordinariorum, Crucem erigendam in loco Missionis eique, adnectendi infrascriptas indulgentias:

a) *plenariam*: 1.° die erectionis; 2.° quotannis die anniversaria eiusdem erectionis; 3.° in festis Inventionis et Exaltationis S. Crucis: lucrandam a fidelibus, qui confessi ac S. Synaxi refecti ad mentem Summi Pontificis oraverint;

b) *trecentorum dierum* Cristifidelibus, qui coram Cruce uti supra erecta quinquies *Pater*, *Ave* et *Gloria* corde saltem contriti ac devote recitaverint (*Pius X*, Rescr. S. Cong. Indulg., 14 Decembris 1904, et Br. 10 Februarii 1905).

4. Omnes Christifideles, qui per tres saltem dies continuos exercitiis spiritualibus a Religiosis Ordinis datis interfuerint, *plenariam* indulgentiam consequuntur, dummodo confessi ac S. Synaxi refecti ad mentem Summi Pontificis oraverint (*Pius X*, Br. cit.).

5. Religiosi Ordinis, qui S. Missiones aut spiritualia exercitia dederint, in postrema concione Papalem Benedictionem impertiri valent, cum adnexa *plenaria* indulgentia, ab iis tantummodo Christifidelibus lucranda, qui confessi ac S. Communione refecti eamdem Benedictionem acceperint et ad mentem Summi Pontificis oraverint, dummodo tamen concionibus, dictis temporibus habitis, saltem per dimidium earum numeri adstiterint (*Pius X*, Rescr. cit.).

B) — *Indulta.*

1. Tempore missionum et spiritualium exercitiorum Religiosis Ordinis, qui facultate pollent benedicendi S. Scapularia eaque imponendi, hanc benedictionem e suggestu peragere valent, formula in numero plurali, praetermissa impositione Scapularium, quae sibi quisque fidelium imponet, necnon nominum inscriptione atque eorumdem ad respectivam Confraternitatem transmissione (*Pius X*, Rescr. S. Cong. Ind., 14 Decembris 1904).

2. Si fines paroeciae, in qua S. Missiones locum habent, sint nimis ampli, Religiosi Ordinis, qui illas Missiones dederint, non unam tantum, sed plures Cruces erigere ac benedicere cum enunciatis indulgentiis valent, ita tamen ut unaquaeque Crux a viciniori saltem unius kilometri spatio distet (Id., Ibid.).

3. Infirmi, qui concionibus tempore Missionum a Religiosis Ordinis datarum adsistere nequeunt, plenariam indulgentiam iis concessam, qui quinque saltem conciones audierint, lucrari valent aliud pium opus a Confessario impositum peragendo (*Pius X*, Br. 10 Februarii 1905).

4. Eamdem indulgentiam acquirere possunt pueri ad S. Communionem nondum admissi, si confessi ad mentem Summi Pontificis oraverint, dummodo et ipsi quinque saltem concionibus adstiterint (Ib., Ibid.).

5. Christifideles, qui commorantur procul a loco ubi Missiones habentur, confessionem et S Communionem, quae ad lucrifaciendam praefatam indulgentiam praescriptae sunt, etiam infra spatium quindecim dierum post expletas Missiones peragere valent, dummodo caetera opera iniuncta praestiterint (Ib. Ibid.).

ARTICULUS III. — *Indulgentiae quae universi Christifideles in Ecclesiis Ordinis lucrari valent.*

A. INDULGENTIAE PLENARIAE.

Universis Christifidelibus, qui, confessi ac S. Synaxi refecti, quamlibet Ordinis Ecclesiam seu publicum oratorium visitaverint ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint, diebus festis infrascriptis:

1. Titularis cuiuslibet ex dictis Ecclesiis vel oratoriis;
2. SS.mi Nominis Jesu (Dom. 2 post Epiph.);
3. B. Bernardi a Corleone Conf (14 Ian.);
4. SS. Bernardi et Soc. Mart. (16 Ian.);
5. B. Andreae de Tomit. Conf. (1 Febr.);
6. S. Iosephi a Leonissa Conf. (4 Febr.);
7. SS. Petri Bapt. et Soc. Mart. Iapon. (5 Febr.);
8. S. Margaritae Cortonen. Poenit. 3. Ord. (23 Febr.);
9. S. Ioannis Iosephi a Cruce Conf. (5 Mart.);
10. S. Catharinae Bononien. Virg. (9 Mart.);
11. S. Iosephi Sp. B. M. V. (19 Mart.);
12. Patrocinii eiusdem Sancti (Dom. III post Pascha);
13. S. Fidelis a Sigmaringa Mart. (24 Apr.);
14. S. Pauli a Cruce Conf. (28 Apr. ;
15. S. Petri Regalati Conf. (13 Maii);
16. S. Paschalis Baylon Conf. (17 Maii);
17. S. Felicis a Cantalicio Conf. (18 Maii);
18. S. Bernardini Senen. Conf. (20 Maii);
19. B. Crispini a Viterbio Conf. (23 Maii);
20. S. Antonii Patav. Conf. (13 Iun.);

21. S. Laurentii a Brundusio Conf. (7 Iul.);
22. S. Veronicae de Iulianis Virg. (9 Iul.);
23. SS. Nicolai et Soc. Mart. Gorcom. (11 Iul.);
24. S. Bonaventurae Ep. Conf. et Eccl. Dect. (14 Iul.);
25. S. Francisci Solani Conf. (24 Iul.);
26. S. Clarae Assis. Virg. (12 Aug.);
27. S. Rochi Conf. 3 Ord. (16 Aug.);
28. S. Ludovici Ep. Conf. (19 Aug.);
29. S. Ludovici Reg. Conf. 3 Ord. (25 vel 26 Aug.);
30. S. Rosae Viterbien. Virg. 3. Ord. (4 Sept.);
31. Commemorationis Impressionis SS. Stigmatum S. P. N. Francisci (17 Sept.);
32. S. Iosephi a Cupertino (18 Sept.);
33. S. Pacifici a S. Severino (25 Sept.);
34. Seraphici S. P. N. Francisci (4 Oct.);
35. Commemorationis omnium Defunctorum O. N. (5 Oct. vel alia die infra octavam festi S. P. N. Francisci);
36. S. Mariae Franciscae a Quinque Vulneribus Virg. 3. Ord. (7 Oct.);
37. S. Seraphini a Monte Granario Conf. (12 Oct.);
38. SS. Danielis et Soc. Mart. (13 Oct.);
39. S. Petri de Alcantara Conf. (19 Oct.);
40. S. Ioannis a Capistrano Conf. (23 Oct.);
41. S. Didaci Conf. (12 Nov.);
42. S. Elisabeth Reg. Hun. Vid. 3. Ord. (19 Nov.);
43. S. Leonardi a Portu Mauritio Conf. (26 Nov.);
44. S. Iacobi Piceni Conf. (28 Nov.);
45. Omnium Sanctorum universi Ordinis Seraphici (29 Nov.);
46. Immaculatae Conceptionis B. M. V. (8 Dec.);
47. S. Iosaphat Ep. et Mart. (14 Dec.);
48. Una die ad libitum ex tribus, quibus expositio SS.mi Sacramenti locum habet in Ecclesiis Ordinis, ad instar XL Horarum, quamvis nocturno tempore interrupta;
49. Prima feria III, cuiusvis mensis, dummodo peragatur visitatio SS.mi Sacramenti pariter in Ecclesiis Ordinis expositi.

(*Clemens IX*, 2 Oct. 1669; *Innocentius XI*, 26 Aug. 1680; *Clemens XI*, 11 Oct. 1713, 27 Aug. et 15 Sept. 1714; *Benedictus XIII*, 17 Iul. et 22 Dec. 1728; *Clemens XII*, 30 Aug. 1731, 12 Dec. 1735; *Benedictus XIV*, 23 Aug. 1746, 24 Nov. 1755; *Clemens XIII*, 17 Ian. 1769; *Clemens XIV*, 6 Iul. 1773; *Pius VI*, 10 Mart. 27 Iun. et 9 Aug. 1781; *Pius VII*, 18 Ian. 1820; *Gregorius XVI*, 27 Mart. 1840; *Pius IX*, 30 Sept. 1852, 16 Ian. 1867; *Pius X*, 10 Febr. 1905).

50. Omnes Christifideles confessi ac S. Communione refecti, quoties quamcumque Ordinis ecclesiam vel publicum sacellum a primis vesperis usque ad occasum solis diei secundi Augusti devote visitaverint et inibi ad mentem Summi Pontificis oraverint, toties plenariam indulgentiam consequi valent (*Gregorius XV*, Br. 12 Octobris 1622).

B. — Indulgentiae Partiales.

Christifideles universi, qui corde saltem contriti ac devote quamcumque ex Ordinis ecclesiis visitaverint, indulgentiam *decem annorum totidemque quadragenarum* lucrari possunt sequentibus diebus festis necnon singulis diebus octavarum eorumdem festorum:

1. Immaculatae Conceptionis B. M. V.
2. Nativitatis „
3. Annuntiationis „
4. Purificationis „
5. Assumptionis „
6. S. P. N. Francisci;
7. S. Clarae Assisiensis;
8. Die anniversaria dedicationis uniuscuiusque ex praedictis Ecclesiis;
9. Tandem quoties tempore expositionis triduanae SS. Sacramenti ad instar XL Horarum, uti supra, Ecclesiam Ordinis visitaverint.

(*Pius X*, Br. 10 Februarii 1905).

C. — Indultum.

Omnes Christifideles visitantes aliquam ex Ecclesiis Provinciarum Italiae, in quibus a Religiosis Ordinis divina officia seu sacramenta administrantur, inibi lucrari valent omnes et singulas indulgentias, quas consequerentur, si Ecclesias Ordinis visitarent, caeteris servatis de iure servandis (*Clemens XIV*, Rescr. S. Congr. Indulg. 6 Martii 1770).

Omnes et singulae Indulgentiae in praesenti Summario recensitae, excepta tamen plenaria in mortis articulo lucranda, *applicari possunt etiam animabus in igne Purgatorii degentibus* (*Pius X*, Rescr. S. Congr. Indulg. 7 Iun. 1695).

DECRETUM.

Quum Minister Generalis Ordinis FF. Minorum Capuccinorum huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae praesens Summarium omnium Indulgentiarum, Privilegiorum et Indultorum praefato Ordini concessorum approbandum exhibuerit, et eadem S. Congregatio illud duobus ex suis Consultoribus examinandum dederit,

qui, denuo perpensis documentis concessionum apostolicarum, testati suet omnes Indulgentias, Privilegia et Indulta inibi relata esse authentica; hoc attento testimonio, S. Congregatio illud approbavit typisque mandari permisit.

Datum Romae ex Secreteria eiusdem S. Congregationis die 23 Iunii 1905.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praefect.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*
Pro Secretario Jos. M. Can.cus. COSELLI, *Substit.*

S. Congregazione dell' Indice.

Si condannano due opere.

Decretum — *Feria III, die 12 Decembris 1905.*—S. Congr. Em.orum ac Rev.morum S. R. Ecclesiae Cardinalium a S.mo D.no N.ro Pio Papa X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano, die 12 Decembris 1905, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera:

ONIELLO LIZZOCCI, *Nuovi orizzonti filosofici, ossia avviamento a nuovi studi di filosofia.* Pistoia, G. Flori e C., 1904.

Dr. FRANCO MAGGIONI, *Questioni delicate.* Roma, Forzani e C., 1904.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

ANTONIUS VOGRINEC decreto S. Congregationis, edito die 3 Iunii 1904, quo liber ab eo conscriptus notatus et in Indicem librorum prohibitorum insertus est, laudabiliter se subiecit.

Quibus Sanctissimo Domino nostro Pio Papae X, per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem, etc.

Datum Romae, die 13 Decembris 1905.

ANDREAS Card. STEINHUBER, *Praefectus.*
Fr. THOMAS ESSER, Ord. Praed., *a Secretis.*

Vicariato di Roma

Norme per gli esami agli Ordini presso il Vicariato di Roma, giusta il Motu proprio *del 16 luglio 1905* (1).

1. Per essere ammesso all' esame *ad Ordines*, ogni candidato dovrà fare apposita istanza, da depositarsi nella Segretaria del Vicariato, dove s' indicherà a ciascuno il giorno del suo esame.

2. L' esaminando, nella sua istanza pel suddiaconato o per un altro ordine maggiore, indicherà il trattato o i trattati teologici su i quali vuole essere esaminato, e aggiungerà nella medesima istanza l' indicazione del giorno nel quale subì gli esami pel Suddiaconato, se egli aspira al Diaconato. o dei giorni ne' quali subì gli esami pel Suddiaconato e pel Diaconato, se aspira al Presbiterato.

3. L' elenco dei trattati fra i quali l' esaminando è libero di scegliere è quello qui sotto riportato (2). A ciascun trattato si fa seguire la serie delle tesi o punti dottrinali, sui quali verserà l' esame.

4. Per la prima tonsura, o per ciascuno degli Ordini minori, l' esame non durerà più di 10 minuti; pel Suddiaconato non più di 20; pel Diaconato non più di 30; pel Presbiterato non più di 40.

5. Gli aspiranti agli Ordini, minori o maggiori, che si presentassero all' esame senza la tonsura ben visibile, non saranno esaminati.

6. Questo regolamento andrà in vigore col 1°. del prossimo novembre.

Roma, dalla Nostra Residenza, 1.° agosto 1905.

Pietro Card. Vicario
Francesco Can. Faberi, *Segretario.*

---

(1) V. pag. 308 di quasto Vol.

(2) *Elenchus Tractatuum Theologiae pro examinibus ad Ordines.*

I. — *De vera religione.*

1. Quid religio, — 2. religio naturalis. — 3. religio super naturalis seu revelata,—4. revelatae religionis necessitas,—5. revelationis duplex obiectum,— 6. Iesu Christi divina missio, — 7. quae ipsius probatur doctrina, — 8. miraculis, — 9. resurrectione.

II. — *De Ecclesia Christi, et de Romano Pontifice.*

1. Quid Ecclesia, — 2. eius institutio et existentia,—3. perfectio, — 4. proprietates, — 5. notae, — 6. membra, — 7. anima, — 8. corpus, — 9. caput, — 10. capitis praerogativa duplex, — 11. duplex primatus extensio,— 12. duplex infallibilitatis obiectum, — 13. infallibilitatis conditiones, — 14. concilia.

DEL FALSO MISTICISMO

CAPO II.

DELL' AMOR PURO DI MONS. DI FÉNELON

(Cont. v. pag. 458-462 di questo Vol.)

PROPOSIZIONE IX.

In extremis probationibus potest animae invincibiliter persuasum esse persuasione reflexa, et quae non est intimus conscientiae fundus, se iuste reprobatam esse a Deo.

Qui l' autore viene accusato d' incoerenza. Dice che nelle prove estreme (quando l'anima credesi del tutto abbandonata da Dio e condannata alle pene eterne) *persuasione riflexa,* cioè con riflessione al suo atto, invincibilmente può persuadersi di essere giustamente riprovata: ma che questa persuasione non tocca il fondo della coscienza. Or se la persuasione è riflessa, come non deve toccare il fondo della coscienza ? — Se fosse diretta, pensando cioè solo a questa giusta riprovazione, potrebbe darsi che la persuasione non toccasse il fondo della coscienza per manco di riflessione e fosse in-

---

III. — *De Divina Traditione et Scriptura.*

1. Quid traditio, — 2. eius divisiones, — 3. quibus mediis dignoscatur et servetur, — 4. traditio activa et passiva, — 5. evolvi non augeri traditio potest, — 6. quid Scriptura,—7. quid inspiratio,—8. Scripturae auctor Deus, — 9. librorum canon, — 10. Scripturae partes protocanonicae et deuterocanonicae, — 11. canon tridentinus, — 12. Vulgatae authentia, — 13. multiplex Scripturam inter ac traditionem differentia.

IV. *De Deo Uno.*

1. Existentia Dei, eius demonstrabilitas ac demonstratio, — 2. demonstrationum genera, — 3. Dei perfectiones ; unitas, — 4. infinitas, — 5. simplicitas, — 6. immensitas, — 7. aeternitas, — 8. omnipotentia, — 9. scientia Dei ; eius obiectum, — 10. medium, — 11. Voluntas divina ; eius necessitas ac libertas, — 12. Voluntas Dei antecedens et consequens, — 13. providentia, — 14. praedestinatio.

V. — *De Deo Trino.*

1. Quid Trinitatis mysterium, — 2. in Deo natura, processiones, personae, relationes, notiones, — 3. Verbi processio, ac divinitas, — 4. processio Verbi generatio est, — 5. Spiritus Sancti processio ac divinitas, — 6. processio Spiritus Sancti a Patre et Filio, — 8. De additione vocabuli *Filioque* in symbolo fidei, — 9. Spiritus Sanctus procedit in aequalitatem divinae naturae,

vincibile. Ma riflettendovi sopra, ed esaminandola, come non dovrà toccare il fondo della coscienza? Ed in tal caso la persuasione come potrà essere invincibile?

Perciò questa proposizione fu detta *impia, haeresi proxima ac desperationi faciens assentiri.*

Perchè infatti la persuasione dell' anima della sua giusta riprovazione possa dirsi invincibile, dovrebb' esser tale, come insegna l' Angelico della ignoranza invincibile (1. 2, q. 76, a. 2), da non poter conoscere nè sentire nulla in contrario. Ma ciò non può essere, ben conoscendosi come Dio vuol tutti salvi, e come Egli stesso per tal motivo venne sulla terra a compiere l' opera della redenzione. La fede cattolica, giusta il Tridentino (Sess. 6, *de Iustif.*, c. 19), insegna che nessuno deve mai dubitare della misericordia di Dio e dei meriti infiniti del Salvatore. Perciò ha detto G. C. medesimo (Math.

---

non tamen ut Filius, — 10. Trinitatis mysterium naturali rationi impervium, — 11. De haeresibus contra Trinitatem.

VI. — *De Deo creante et elevante.*

1. Quid creatio, — 2. creationis factum ostenditur, — 3. libertas creationis, huius propositionis certitudo,—4. dies creationis,—5. hominis creatio, — 6. angelorum creatio, — 7. varii humanae naturae status, naturae purae, integrae, lapsae, reparatae, — 8. Dona supernaturalia ac praeternaturalia, — 9. peccatum primi hominis, — 10. originalis culpae propagatio, — 11. immaculata Beatae Mariae Virginis conceptio.

VII. — *De Verbo Incarnato.*

1. Quid incarnatio, — 2. cuius generis unio, — 3. finis eius, — 4. Christi voluntas, — 5. operatio, — 6. meritum, — 7. cultus latriae humanitati Christi exhibendus, — 8. Divina Beatae Mariae Virginis maternitas, — 9. quibus modis fuerit negatum mysterium incarnationis.

VIII. *De gratia Christi.*

1. Quid gratia, — 2. gratiae divisiones, — 3. necessitas, — 4. efficacia, — 5. meritum, — 6. meriti obiectum, — 7. quae cum gratia connectantur.

IX. — *De sacramentis in genere.*

1. Quid saramentum, — 2. veteris ac novae legis sacramenta, atque inter ea discrimen,—3. sacramentorum novae legis numerus et divisiones—4. materia et forma, — 5. minister, eiusque fides, probitas, intentio, — 6. necessitas, — 7. efficacia, — 8. efficaciae modus, — 9. character, — 10. duplicem gratiam producunt sacramenta novae legis, — 11. tria in eis sunt.

IX-BIS (1). — *De baptismo, de confirmatione, de extrema unctione.*

1. Quid baptismus, — 2. eius institutio, materia et forma, — 3. minister ac

---

(1) Iste numerus geminatur. Hinc ex IX et ex IX *bis* theologica tractatione, quam exponat, priorem vel alteram eligere integrum est candidato; non autem, in diversis etiam examinibus, utramque, quasi duas.

XVII. 14 : " Non est voluntas ante Patrem vestrum qui in coelis est, ut pereat unus ex his pusillis. „ E S. Pietro ha scritto (II. Petr. III, 9) : " Nolens aliquos perire, sed omnes ad poenitentiam reverti. „

Di qui viene che l' anima, nelle estreme prove, può, ed anzi deve sentire in contrario della sua pretesa riprovazione, emettendo un vivo atto di speranza, secondo l' insegnamento dell' Apostolo (Hebr. X, 35) : " Nolite amittere confidentiam vestram, quae magnam habet remunerationem. „ E il Salmista così confortava sè stesso. (Ps. XXX, 1) : In te Domine speravi, non confundar in aeternum. „

La speranza vuolsi mantenere alta, quand' anche ci fosse una vera rivelazione della dannazione propria ; la quale dovrebbesi interpretare non come una profezia certa , ma solo come una minaccia contro la propria ostinazione. È questo l'insegnamento dell' Angelico (*De Verit.* quaest. 23, a. 8, ad 2) : " Si alicui revelatio de sua reprobatione fieret, deberet intelligi non secundum modum prophetiae praedestinationis , vel prescientiae , sed per modum prophetiae comminationis, quae intelligitur supposita conditione meritorum. „ E però giustamente conchiude il S. Dottore : " Unde velle suam damnationem, non esset conformare suam voluntatem voluntati divinae, sed voluntati peccati „

---

subiectum, — 4. species, — 5. effectus, — 6. necessitas, ac reviviscentia, — 7. quid confirmatio, —8. eius institutio, materia et forma, — 9. minister, et subiectum, —10. effectus, — 11. necessitas,—12. quid extrema unctio, — 13. eius institutio, materia et forma,—14. minister et subiectum,—15. effectus, — 16. necessitas, — 17 iteratio.

X. — *De sacramento Poenitentiae.*

1. Quid sacramentum poenitentiae, — 2. eius institutio, — 3. materia, — 4. forma, — 5. minister, et subiectum, — 6. necessitas, — 7. effectus, — 8. num poenitentiae sacramentum possit esse informe.

XI. — *De sacramento matrimonii.*

1. Quid sacramentum matrimonii, — 2. eius institutio, —3. minister et subiectum, — 4. unitas, — 5. indissolubilitas, — 6. iteratio, — 7. impedimenta, eorumque divisiones, — 8. matrimonium ratum quando solubile, — 9. privilegium paulinum, eiusque conditiones, — 10. matrimonium clandestinum, — 11. civile.

XII. — *De novissimis.*

1. Mors, et iudicium particulare, — 2. visio beatifica eiusque duratio , — 3. eius collatio, — 4. inaequalitas, — 5. Beatorum impeccabilitas, — 6. dotes, et aureolae, — 7. inferni existentia, —8. poenae,—9. ignis, — 10. aeternitas,— 11. purgatorii existentia, — 12. poenae, earumque duratio , — 13. animae in purgatorio detentae viventium suffragiis atque indulgentiis iuvantur ,— 14 puerorum sine baptismo decedentium conditio.

Quando perciò l' anima, travagliata da oscurità di mente, credesse di essere riprovata, se avverte all' obbligo che le corre di sperare in Dio, consentendo pienamente ad un atto di disperazione, commetterebbe grave colpa.

È vero che taluni santi si credevano perduti in tali prove amarissime. La B. Angela da Foligno diceva di sè, come si narra nella sua vita: " Sappiate che mi trovo in una certa disperazione non mai provata in simil guisa; ho disperato affatto di Dio e di tutti i suoi beni ed ho lottato fra me e lui. E però son certa che non si trova altra persona al mondo così piena di ogni malizia e dannata, come son io; dal perchè tutto quello che Dio mi concesse e mi diede, lo permise a maggior mia disperazione e dannazione. „ — E lo insegnò pure S. Giovanni della Croce (*Notte osc.* L. 2, c. *b*): " Ciò che più sente quest' anima vessata si è che le sembra chiaramente averla Dio discacciata, ed abborrita, e gettatala fra le tenebre, le si mostra infastidito e sdegnato; e ciò che è più, le pare con una orribile apprensione che Dio per sempre ed in eterno l' avrebbe abbandonata.„

Ma vuolsi considerare che in tali tenebre ed angoscie manca la luce necessaria per ben riflettere; e però manca la piena avvertenza ed il deliberato consenso alla disperazione. Sarà persuasione diretta e per manco di lucida riflessione invincibile; non è quella riflessa, insegnata dal Fénelon, che costituisce uno stato di vita. Se infatti si domandasse a codeste anime così amareggiate se *vogliono offendere Dio* gravemente con disperare della sua bontà; tosto risponderebbero di morire mille volte, che offenderlo.

Falso è dunque il dire che nelle prove estreme l' anima, con riflessione e senza contraddire alla coscienza, possa persuadersi di essere da Dio riprovata.

Proposizione X.

Tunc anima, divisa a semetipsa, expirat cum Christo in Cruce dicens: Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? *In hac involuntaria impressione desperationis conficit sacrificium absolutum sui interesse proprii quoad aeternitatem.*

L' anima, dice qui l' Autore, nelle estreme prove, divisa da sè stessa, spira con Cristo in Croce, dicendo: *Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?* E, sotto questo involontario impulso di disperazione, compie il sacrifizio assoluto del suo proprio interesse eterno.

Questa proposizione nelle sue parti è *respective temeraria, scanda-*

losa, foedos errores Quietistarum renovans in asserta divisione animae, erronea, blasphema, Christo iniuriosa, haeresique proxima.

Riguarda tre cose: 1.° la divisione dell' anima in sè stessa; 2.° le parole di G. C. morente in croce; 3.° il sacrifizio del proprio interesse eterno. Riserbandoci a parlare della prima cosa nella confutazione della propos. 14.ª, qui diremo delle altre due.

E prima, delle parole pronunziate da G. C., che il Fénelon interpreta per un atto di disperazione. È vera interpretazione codesta? È falsa del tutto e sommamente ingiuriosa a G. C., più ardita di quella stessa fatta da Calvino medesimo, quando disse (*in Harmonia* cap. 27 Matth.): " Christum non quidem desperasse; emisisse tamen vocem desperationis. „ — Ecco infatti come quelle parole del Vangelo vanno rettamente interpretate secondo il ven. dottor Bellarmino (In ps. 21): " Quod autem Christus queritur se derelicturum a Deo, non significat, eum fuisse derelictum a persona Verbi, quasi esset dissoluta unio hypostatica, vel destitutum a gratia et benevolentia Patris: sed significat, permissum esse a Deo, ut ipse in humana natura pateretur horribilia illa tormenta et mortem ignominia plenam, a qua, si Deus voluisset, eum facillime liberare potuisset. Neque orta est querimonia illa ab impatientia vel ab ignorantia, quasi Christus ignoraret causam suae passionis, aut non libenter ferret, se a Patre in illis doloribus derelictum; sed fuit querimonia illa protestatio quaedam acerbissimae passionis. „

Dunque il lamento estremo di G. C. non era che una protesta delle sue acerbissime sofferenze; non mica un atto d' impazienza o di riluttanza al patire; molto meno un atto di disperazione, come si dà ad intendere nella proposizione di che trattiamo.

Non dissimile a questa è la interpretazione che ne reca S. Leone papa (Serm. 65 *de Pass. Dom.* 16, c. 7): " Vox ista doctrina est, non querela. Nam cum in Christo Dei et hominis una persona sit, nec ab eo potuerit relinqui, a quo non poterat separari, pro nobis trepidis et infirmis interrogat, cur caro pati metuens exaudita non fuerit. „ — Ed il Tirino (Ad cap. 27 Matth. n. 46): " Exprimit Christus per modum conquerentis et quasi causam inquirentis. Primo, ut insinuet ex parte sua, nullam in se esse causam. Secundo, ut posteris certum det argumentum, quo nosse possint, ut omnino nosse debent, Christum et multum et vere passum, nec gaudium animi ex visione Dei, nec aliud coeleste aut spirituale solatium dolorem sustulisse, aut moerorem dispulisse. „

Quanto poi al sacrifizio dell' interesse eterno, che il Fénelon dice doversi fare a Dio sotto l' impulso involontario della disperazione, diciamo essere ciò inutile, illecito, rovinoso.

È inutile un sacrifizio sotto l' impulso involontario della disperazione. Il sacrifizio infatti, perchè possa divenir gradito, dev' essere libero e volontario, onde nel Salmo XIII, 3, si legge : " Voluntarie sacrificabo tibi. „ Come dunque sarà libero un sacrifizio fatto in istato d' involontaria disperazione ?

È illecito ; perchè contrario al diritto naturale e divino. Dalla natura invero siamo tutti necessariamente inclinati al bene ed al massimo bene, non già al male ed alla eterna rovina. E però l'Angelico insegna (1. 2, q. 5, a. 4, ad 2) : " Voluntas ad ultimum finem naturali necessitate ordinatur ; quod patet ex hoc quod homo non potest non velle esse beatus. „ — Iddio poi vuole che tutti siamo salvi : " Deus vult omnes homines salvos fieri „ (I. Tim. II, 4) ; e ciò, comenta l' Angelico (In h. l. lect. 1), lo vuole efficacemente, avendoci forniti tanti mezzi di salute. Iddio adunque non può non disdegnare tal mostruoso sacrifizio.

È rovinoso. Giacchè, una volta che l' anima sia persuasa della sua eterna rovina, rilascia ogni freno al vizio ed alle più sozze cupidigie e rigetta qualsivoglia mezzo che possa condurla al ravvedimento. Perciò non vi è tentazione più pericolosa, che deve con ogni sforzo respingersi, della disperazione.

Proposizione XI.

In hoc statu anima amittit omnem spem sui proprii interesse ; sed nunquam amittit in parte superiori, id est, in suis actibus directis et intimis, spem perfectam, quae est desiderium disinteressatum promissionum.

Qui Fènelon sembra di ammettere nello stato dell' anima da lui descritto una certa speranza, chiamata perfetta, ma consistente in un desiderio disinteressato nelle promesse divine. Però questa voluta speranza è solo nella parte superiore dell' anima e solo negli atti diretti ed intimi ; chè nella parte inferiore e negli atti riflessi l' anima perde ogni speranza del suo proprio interesse, vale a dire, della sua eterna felicità.

Questa proposizione fu giustamente detta *erronea, in haeresim inducens, et Molinosii dogma renovans.*

Gli errori qui sono molteplici :

a) È errore il dire che l' anima perde, nello stato di perfezione, ogni speranza del suo proprio interesse ; imperocchè ciò è contrario al dogma consolantissimo della speranza cristiana, e perciò induce in eresia. L' Apostolo infatti ha detto (I. Cor. XII, 13) : " Nunc au-

tem manent fides, spes, charitas: tria haec. „ E si noti il *nunc*; su di che il Tirino scrive *in h. l.*: " Manent in praesenti vita fides, spes, charitas. Manent autem in quolibet vitae praesentis statu; manent secundum immediata motiva, secundum proprios actus, secundum propria et distincta exercitia, quibus illae virtutes substistant. „ Dunque in qualsivoglia stato della presente vita deve rimanere e deve esercitarsi, insieme colla fede e colla carità, la speranza, secondo gl' immediati motivi e secondo i proprii atti.

b) È errore il dire che l' anima nella parte inferiore abbia idee riflesse e nella parte superiore le abbia dirette. Se per la parte inferiore deve intendersi la sensitiva, questa non può riflettere su di sè stessa, prescindendo dall' intelletto. Perciò l' uomo si differenzia dal bruto, da che per mezzo dell' intelletto può riflettere su di sè e può averne coscienza. — Se poi s' intende per parte inferiore il discorso e per parte superiore l' intelletto, è impossibile che vi siano due abiti contrarii perchè sono queste parti di una sola facoltà.

c) È errore il dire che mentre l' anima nella parte inferiore ha l' atto riflesso della disperazione, nella parte superiore può avere l' atto diretto della speranza. Se gli atti diretti, come i riflessi, sono dello stesso intelletto e della medesima volontà, è impossibile che l' intelletto o la volontà emettano simultaneamente sullo stesso oggetto atti opposti e contrarii.

d) È errore il dire che la speranza perfetta sia un desiderio disinteressato delle promesse. La speranza cristiana, per ciò stesso è speranza, perchè con essa si desidera la propria felicità. Se il desiderio è disinteressato non è più speranza teologica.

E la proposizione anzidetta rinnova, secondo la censura, il dogma di Molinos, il quale anche ammetteva la parte superiore e la inferiore nell' anima, attribuendo alla superiore una quiete ed una pace indisturbata ed alla inferiore le luridezze del senso, non imputabili alla persona. In questo punto del sistema di Fènelon anche si ammette la parte superiore e la inferiore dell' anima, questa a quella niente subordinata, potendo la parte inferiore esercitare atti vietati con riflessione, indipendenti dalla superiore, e perciò non imputabili. A quanti eccessi d' iniquità potrebbe darsi luogo con siffatta teorica?

(*Continua*)

QUESITI

con brevissime risposte

105. *Se nel dì de' morti le messe debbano essere* de requie.

D. Nel giorno della solenne Commemorazione dei defunti, oltre la conventuale dell' officio corrente, si può celebrare qualche altra messa o letta o cantata del medesimo officio; ovvero debbono celebrarsi le altre tutte *de requie?*

R. La Rubrica del Messale nulla dice sul proposito. Però la S. C. de' Riti *in S. Germani*, 27 sept. 1698, al quesito: " An in die Commemorationis omnium Defunctorum, in qua quotannis occurrit dies octava dedicationis eiusdem Collegiatae (S. Germani), sint missae privatae celebrandae de defunctis, vel de octava? „ — rispose: " Missas privatas dicendas esse de mortuis, cantandas vero esse duas missas, unam scilicet de octava et alteram de mortuis, iuxta Rubricas. „ — E la medesima S. C, nel decreto generale 9 iul. 1895, n. 3864, ad III, prescrive: " De die octava aut de festo duplici maiori, minori vel semiduplici occurrentibus, sicut de alio festo translato, cuius in calendario locus in eo anno non suppetat, in praefata Commemoratione omnium fidelium defunctorum officium fiat; sed missae omnes, sola ubi dicenda est conventuali, excepta, sint de requie. „

Da questi decreti i Rubricisti deducono l' obbligo che nel dì dei morti *tutte le messe* (tranne la sola conventuale dove occorre dirsi) siano *pro defunctis*. Così de Herdt *S. Lit. Prax.* Vol. III. n. 109 ed. X; Van der Stappen *De Rubr. Miss. Rom.*, n. 328, etc.

106. *Se e come si può richiedere dal giudice ecclesiastico il deposito per le spese.*

D. Tizio ha accusato il sacerdote Caio di grave delitto presso la Curia diocesana. Dal perchè occorrono testimonianze di luoghi lontani e dispendiose, la Curia vuole esigere da Tizio il deposito di un' equa somma per le spese, sotto pena di non dar corso alla lite. Che dire della pretensione della Curia?

R. Le spese, come si disse altrove (*Della privaz. del benef.* P. II, cap. V. § 27), devono essere a carico di chi abbia temerariamente litigato, ovvero, secondo l' uso, del soccombente. La Curia ha certamente diritto alla rivalsa delle spese da essa sostenute; può ancora esigerne il deposito dall' attore se prevede pericolo nel riaverle. Ma può far ciò sotto pena di non dar corso al giudizio?

Crediamo che possa farlo nei giudizii civili. Nei criminali sembra ciò lecito solo quando vi siano indizii di probabile temerità nell' accusa. Quando però vi siano indizii veri di probabile reità nell' accusato, in tal caso la Curia non può dispensarsi dal procedere, avendone obbligo anche di officio.

Nel caso perciò, trattandosi di processo criminale, se gl' indizii dell' accusa fatta da Tizio sembrano leggieri, da far riputare temeraria l' accusa medesima, non sembra ingiusta la pretensione della Curia.

107. *Mezzo ingegnoso per eludere il Decreto* Ut debita.

D. Un direttore di giornale, per non incorrere nelle sanzioni del decreto *Ut debita*, usa questo mezzo. Commette messe ai suoi abbonati sacerdoti, la cui limosina corrisponde al prezzo di associazione, mandando loro un vaglia cambiario per la detta limosina, sul dorso del quale gli associati scrivono la girata al detto direttore, ed a lui lo rimandano. Così, esso dice, gli abbonati mandano a pagare l'associazione in danaro; e poichè sono essi che richiedono le applicazioni, perciò il direttore può domandarle impunemente ad altri per essi. Che dire di questo mezzo molto ingegnoso? Si evitano così le pene inflitte del decreto *Ut debita*, tanto dal direttore quanto dagli associati?

R. Questo mezzo, tuttochè ingegnoso, non sembra isfuggire alle sanzioni del decreto *Ut debita*. Non potrebbe sfuggire a quelle dell' Art. 8, che dice: " Vetitum cuique omnino esse missarum obligationes et ipsarum eleemosynas a fidelibus et locis piis acceptas tradere bibliopolis et ephemeridum administratoribus... non taxtative ut eas celebrant sive per se sive per sacerdotes sibi subditos, sed ob alium quemlibet, quamvis optimum, finem. „ Giacchè, nel caso, realmente le messe si dànno ad un amministratore di giornale pel fine che il giornale stesso sia mantenuto. Altrimenti tutti potrebbero inventare questo mezzo per qualsivoglia altro scopo, e la legge verrebbe frustrata. — Neanco potrebbe sfuggire a quelle dell' Art. 10, in cui va disposto: " Associationes (uti vocant) cum diariis et ephemeridibus inire ope missarum nefas esse et omnino prohiberi. „ Dove, si noti, è assolutamente proibito di intraprendere associazioni di giornali *ope missarum*, cioè per mezzo di messe. Le associazioni del caso non si fanno per mezzo di messe? Dunque ciò è assolutamente vietato. Nè si dica che si manda il vaglia cambiario al direttore; giacchè questi fu che lo mandò all' associato *colla commissione di messe per l' associazione del giornale*; l' associazione perciò è fatta *ope missarum*.

Quanto alle pene comminate nel decreto, può scusare la buona fede, mentre in realtà sembra che si è contravvenuto al decreto.

108. *Altro mezzo per sottrarsi alle disposizioni del detto decreto.*

D. Un altro direttore di giornale, per non trasgredire il decreto, escogita quest' altro mezzo. Avvisa i suoi associati che, se non hanno modo come pagare il giornale, si rivolgano al proprio Vescovo, il quale potrà ottener loro elemosine di Messe dalla S. Cong. Romana della Visita Apostolica; stante che questa suole fornirne tutti i Vescovi che ne fanno domanda pei loro diocesani. Colla elemosina delle dette messe possono pagare il giornale.

R. Questo mezzo non sembra condannevole, nè contrario al decreto *Ut debita*. Giacchè qui in primo luogo non si fa raccolta di messe dal direttore del periodico; ma dal Vescovo che ne ha il diritto. Poi le messe non si commettono dal detto direttore, ma dal Vescovo medesimo. Inoltre il sacerdote che n' è sprovvisto, non è costretto di mandarne la elemosina per pagare l' abbonamento; ma se fa ciò, è per sua libera volontà. Nè si dica che anche in tal caso l' associazione va fatta *ope missarum;* giacchè le messe, stante l' intermezzo del Vescovo e la libertà del sacerdote, sono occasione,

non vera causa dell' abbonamento; nè si possono avverare così gl' inconvenienti che si temono con fare direttamente per messe le associazioni, cioè " aliquod commercii genus cum eleemosynis missarum agendo, aut eleemosynas ipsas imminuendo. „ Crediamo perciò lecito questo mezzo ed immune da censure.

109. *Se valgono gl' indulti di riduzione di stipendio, anteriori al decreto medesimo.*

D. Il Prelato B. ottenne già dalla S. Sede prima del decreto *Ut debita* la facoltà di ridurre ad un franco le elemosine di messe da far celebrare, ritenendone il di più per alcune pie opere da lui fondate. Si chiede: Può continuare ad avvalersi di questo indulto?

R. E certo che dal cit. decreto sono aboliti gl' indulti anteriori concernenti riduzioni di stipendio per le messe che si offrono ai celebri santuarii. Così l' art. 11: " Item sine nova et speciali S. Sedis venia (quae non dabitur nisi ante constiterit de vera necessitate, et cum debitis et opportunis cautelis), ex eleemosynis missarum, quas fideles celebrioribus sanctuariis tradere solent, non licere quidquam detrahere ut ipsorum decori et ornamento consulatur. „

È certo altresì che sono aboliti gl' indulti anteriori per le dette riduzioni di messe che si dànno ai librai, agli amministratori di giornali, ai venditori e generalmente a coloro che non le celebrano da sè o da sacerdoti sudditi, ma per altro fine, benchè ottimo. Così l' art. 8, con quel che segue nell' art. 9, in cui sta detto: " Eleemosynam, nunquam separari posse a missae celebratione, neque in alias res commutari aut imminui, sed celebranti ex integro esse tradendam, sublatis declarationibus, indultis, privilegiis, rescriptis etc. huic legi contrarias. „

Ma sono aboliti anche gl' indulti per ogni altro caso di riduzione? — La soluzione di questo quesito dipende dal conoscere se l' art. 9 è generale, ovvero riguarda i soli casi contemplati nel precedente art. 8, quelli cioè poco fa enumerati. — Dimostrammo altrove, specie a pag. 320 di questo Vol. che l' Art. 9.° non è generale, ma è continuazione dell' art. 8.° Infatti dice: " **Iuxta ea quae in superiore articulo constituta sunt**, decernitur pro missis manualibus stipem a fidelibus assignatam et pro misis fundatis aut aliquo beneficio adnexis... eleemosynam... numquam separari posse a missae celebratione, neque in alias res commutari aut imminui etc. „ Se ciò è vero, ne discende che gli altri casi non vanno contemplati sotto questa irritazione d' indulti anteriori. E ciò si conferma da che nell' art. 11.° vanno aboliti, come si è visto, gl' indulti di riduzione di messe che si offrono ai celebri santuarii; il che sarebbe inutile a dire se nell'art. 9.° si abolissero gli indulti di riduzione per ogni caso. Potrà quindi sicuramente ritenersi, almeno fino ad una esplicita e contraria dichiarazione della S. Sede, che le abolizioni degl' indulti di riduzione di messe sono pei soli casi espressi innanzi.

Nel caso adunque proposto, non trattandosi di messe appartenenti a santuarii; non di messe che si dànno a librai, ad amministratori di giornali, a venditori o ad altri che se ne servono per diversi scopi; ma solo di un

indulto riguardante chi per alcune sue pie opere vuol dare le proprie messe a sacerdoti che le domandano per celebrarle da sè, non crediamo che l' indulto sia stato abolito dal decreto *Ut debita*. Abbiamo detto : *le proprie messe*. Giacchè da questo decreto gli verrebbe interdetto, sotto censura, di raccogliere messe per le sue pie opere.

110. *Da qual punto i presenti al coro debbono inginocchiarsi prima della consecrazione.*

D. Nelle messe cantate o solenni i canonici in coro debbono genuflettere dopo il *Sanctus*, ovvero alle parole *Hanc igitur* ?

R. Il Messale prescrive (*Rubr. gen.* tit. XVII, n. 5) che nelle messe delle ferie, di avvento, di quaresima, dei quattro tempi e delle vigilie con digiuno, e nelle messe di defunto, tutti del coro devono genuflettere dopo il *Sanctus* : il che vien confermato dal decr. n. 2624 ad 10, della S. C. dei Riti. — E negli altri giorni ? Il De Herdt opina che si può stare al disposto del *Caerem. S. Rom. Eccl.* che nei pontificali *coram Papa* vuole che il coro genuflетta insieme col Papa all' *Hanc igitur* (*Prax. Pontif.* T. II, n. 189). Ma con pace del dotto autore, ciò ha luogo solo nei pontificali che si celebrano *coram Papa*. Negli altri e nelle messe solenni vuolsi genuflettere dal coro dopo il *Sanctus*. Così il Cerimoniale dei Vescovi (L. II, c. 8 n. 68 et 69), il quale dice che dopo il *Sanctus*, appena giunti all' altare i chierici colle torce, " tunc omnes tam in choro quam extra genuflectunt. „ E però il Martinucci ha scritto (*Man. Ss. Caerem.* T. II, c. 4, 177) : " Chorus alternatim recitabit *Sanctus* methodo post *Kyrie* descripta, tum in genua procumbet. „ E questa è la pratica delle Arcibasiliche di Roma.

111. *Circa il Decr.* Ut debita *per la richiesta delle messe.*

D. Tizio sacerdote, sprovvisto di messe, ne domanda a Caio pure sacerdote, il quale gliene cede di quelle ricevute per sè stesso. Violano Tizio e Caio qualche disposizione del decreto *Ut debita ?*

R. Secondo è esposto il caso, nè Tizio nè Caio violano alcuna disposizione del cit. decreto, stando ivi detto all' art. 5° : " Qui exuberantem Missarum numerum habet, de quibus sibi liceat disponere (quin fundatorum vel oblatorum voluntati quoad tempus et locum celebrationis missarum detrahatur) posse eas tribuere... sacerdotibus sibi benevisis, dummodo certe ac personaliter sibi notis et omni exceptione maioribus. „ Caio adunque che dà a Tizio alquante messe che dovrebbe celebrare da sè, purchè Tizio sia buon sacerdote e celebra le messe nel tempo e nel luogo debito, usa del suo diritto.

Solamente se Caio o Tizio ne avessero fatta richiesta in maggior numero di quello che potevano e l' uno e l' altro celebrare nel tempo debito, sarebbero contravvenuti al decreto. Così all' art. 1.° : " Neminem posse plus missarum quaerere et accipere quam celebrare probabiliter valeat infra temporis terminos inferius statutos et per se ipsum vel per sacerdotes sibi subditos, si agatur de Ordinario dioecesano, aut Praelato regulari. „ Nessuno adunque può chiedere ed accettare se non le messe che può celebrare da sè, tranne se avesse il consenso dall' oblatore. I soli Ordinarii o Prelati re-

golari possono chiederle od accettarle non per altri, ma pei soli loro sudditi.

112. *Se il sacerdote possa amministrare la comunione prima della messa conventuale.*

D. Il sacerdote che celebra la messa conventuale, può e deve amministrare la comunione prima della messa?

R. Amministrare la comunione prima della messa per qualunque causa non è vietato. Così la S. C. dei Riti 17 iul. 1894 ad 3, *Dubiorum*, n. 3832: " An sit prohibitum SS. Eucharistiam fidelibus, iusta de causa ante vel post missam immediate distribuere? — Resp.: Negative. „ — Vero è che, trattandosi di messa conventuale, specie se con canto, non basterebbe una causa qualunque, ma occorrerebbe una ragione un po' più valida. Quanto poi all'obbligo, questo potrebbe esserci, quando e come la carità lo imponesse.

113. *Se l' Ordine religioso debba dar nulla ad un alunno che si secolarizza.*

D. Tizio religioso domanda ed ottiene il rescritto di secolarizzazione. L'Ordine, al quale appartiene, è obbligato a fargli il vestiario da prete, ed a dargli altro?

R. Trattandosi di Ordine di voti solenni, a stretto rigore chi chiede ed ottiene il rescritto di secolarizzazione non ha diritto a niente: giacchè niente egli ha dato delle sue sostanze all' Ordine. Abbiamo detto *a stretto rigore;* poichè per ragione di equità e di carità, molto più se il soggetto non per colpa sua esce dall' Ordine, e più ancora se ha faticato degli anni a bene dell' Ordine, questo non dovrebbe permettere che fosse gettato sul lastrico, quando il prefato soggetto non avesse come sostentare la vita. Così la S. C. de' VV. e RR.. *in Montis Pessulani*, 23 nov. 1891, ad una suora, uscita temporaneamente per causa di malattia dall'istituto delle Assunzioniste, volle che l' istituto medesimo le assegnasse lire 50 mensili per la sostentazione. Essendo poi la medesima suora tornata all' Istituto e poi uscitane definitivamente per la detta causa, la medesima S. C. il dì 1 luglio 1898 rescrisse: " Onus impositum Instituto Sororum ab Assumptione solvendi pensionem menstruam libellarum quinquaginta cessare a die reditus eiusdem sororis in Institutum, idest in domum Montis Pessulani; et ad mentem. Mens est quod nihilominus praefata soror ope E.mi Cardinalis Protectoris, commendetur charitati Superiorissarum Instituti, sub conditionibus et reservationibus, quas idem E.mus Protector magis utiles et salutares in Domino censuerit „ (*Mon. Eccl.* Vol. XII, pag. 385).

114. *Circa la superiorità dell' Arciprete parroco.*

D. L' Arciprete parroco *est primus inter aequales;* ovvero è proprio superiore di tutti e di ogni singolo prete della sua cura?

R. Come arciprete prima dignità (supposto che la chiesa abbia un capitolo o almeno un clero ricettizio), *est primus inter aequales*. Si ascolti il De Herdt, (*Pr. Cap.* Cap. VIII, § 2, n. III): " Prima dignitas... est caput numerale capituli... seu primus in numero, sive in ordine eorum ex quibus constat capitulum, sive primus inter aequales. Haec praerogativa capitis ei nihil aliud tribuit, quam praelationem in capitulo et praecedentiam in sessionibus, processionibus aliisque similibus. „ La prima dignità dunque, benchè

anticamente avesse colla preminenza di onore anche quella di giurisdizione, pure oggidì non ha che il solo onore, cioè la precedenza sugli altri confratelli o del capitolo o del clero.

Come parroco poi, l'arciprete ha giurisdizione, ma di solo foro interno; non già di esterno: e però non può far leggi e decreti che obblighino gli altri; ma può solo esercitare i diritti parrocchiali.

BIBLIOGRAFIA

Paquet Luigi Adolfo — Disputationes Theologicae, seu Commentaria in Summam Theologicam D. Thomae. De Deo Uno et Trino, auctore Aloisio-Adulpho Paquet Prot. Apost. Ap. etc. Editio altera aucta — Fridericus Pustet, Romae, 1905.

Più che un semplice commento della immortale Somma di S. Tommaso, quest'opera è una trattazione originale che in sè condensa il puro e netto insegnamento dell'Angelico e lo segue passo per passo; ma contornandolo con tutto quello che si raccoglie dai suoi più celebri espositori e dai Teologi d'illustre fama. È un corso di scienza soda, profonda, sicurissima; quella stessa dell'Aquinate quale l'Aquinate medesimo l'avrebbe forse svolta se fosse nato ai nostri tempi. Giustamente perciò quest'opera è stata encomiata altamente dalla stampa cattolica di ogni nazione e da personaggi eminenti e cospicui, ed una copiosa edizione se n'è già esaurita. — L'opera intera va compresa in sette volumi: Il 1.° è quello che annunziammo; il 2.° tratta *De Creatione;* il 3.° *de Reparatione per gratiam et virtutes;* il 4.° *de Incarnatione Verbi;* il 5.° e 6.° *de Sacramentis*, con appendice *de Novissimis.* Ognun vede quanto vasto campo vi ha qui di apprendimento ai discenti non meno che agl'insegnanti, e qual prezioso corso sarebbe se lo si adottasse nei seminarii. — Ogni volume costa L. 7 in Roma presso Pustet. Del vol. 2.° è sotto stampa la 2.ª edizione.

Piscetta Luigi — Theologiae Moralis Elementa, autore Aloysio Piscetta, Soc. S. Francisci Salesii presb. S. Facultatis Collegii doctore etc. — Editio altera — Vol. I et II — Augustae Taurinor. ex Off. Salesiana 1904 — In 8.° il Vol. I di pag. 390, 346.

La teologia morale del Piscetta, innanzi ancora di compiersene la pubblicazione in quattro volumi (manca il vol. III), se n'è già esaurita la prima edizione: argomento questo del non ordinario valore dell'opera. I due volumi qui annunziati sono della seconda edizione, e basta svolgerli leggermente per ravvisarne il pregio singolare. Il primo parla degli atti umani, della coscienza, delle leggi, dei peccati e delle censure. Il secondo, delle virtù teologiche, e di quelle della religione, della prudenza, della temperanza e della fortezza. Nell'uno e nell'altro vi ha copia di dottrina vera e soda; i principii sono ben dimostrati; le conseguenze derivano a fil di logica; ben confutate le obbiezioni. Vi ha poi al proprio luogo tutto quello che o hanno insegnato i classici teologi, ovvero ha dichiarato la S. Sede in rispetto

ai casi odierni che non furono toccati dagli antichi autori. Questo corso di teologia morale per l'ampiezza, per la perspicuità, per l'ordine, per la chiarezza, merita specialissima commendazione e noi ben volentieri lo proponiamo non solo agli alunni delle scuole, ma sì ancora ai parroci, ai confessori ed a qualsivoglia sacerdote. — Ciascun volume costa L. 2.50 in Torino presso la libreria Salesiana.

Simonelli Giuseppe Can. — Il Clero e la moderna empietà. Polemica tra un incredulo ed un prete — Seconda ediz. ripulita, riordinata, ampliata — Aversa, tip. F. Fabozzi, 1904 — In 8.° di pag. 461.

È la seconda volta che viene a luce questo libro, e noi ne salutiamo con gioia la ricomparsa più ricca, più adorna, più interessante. La prima volta lo dicemmo un gioiello; ed ora nel ripetere questo encomio, lo additiamo a quanti nei tristi giorni che volgono vogliono veder dileguata come nebbia al vento le fallacie che si accumulano contro il clero e contro la religione. Di tutto si parla qui, e se ne parla con tal garbo e vivezza di stile, con tale intreccio di polemica gustosa, che la sua lettura in quella che istruisce ed illumina opportunamente, rallegra e ricrea lo spirito e fa trascorrere le più belle ore. Si diffonda perciò largamente questo libro che accoppia sì bene l'utile al dolce, ed i parroci ed ogni ecclesiastico faranno opera di vero zelo a propagarlo fra il popolo. — Costa L. 4 presso l'A. in Aversa.

CRONACA GOVERNATIVA

Opera pia non eretta in ente morale e concernente il parroco, concentrabile — Gli estremi richiesti pel concentramento possono risultare, oltre che dalle tavole di fondazione, anche da altri documenti o circostanze di fatto.

Perchè un'istituzione di pubblica beneficenza venga assoggettata a concentramento o trasformazione, non è indispensabile che essa si trovi già eretta in ente morale, ma basta risulti l'intenzione del fondatore di crearla come ente autonomo e sia come tale in linea di fatto riconosciuta.

La disposizione a favore del parroco per porlo in grado di soddisfare meglio al proprio ministero col portare soccorso materiale ai poveri, non è un'istituzione esente dal concentramento di cui all'articolo *54* della legge sulla beneficenza pubblica. *(Cass. Torino, 18 aprile 1904, est. Ostermann — Elia c. Congregaz. di carità di Torino) (Man. degli Amministratori,* anno 1904, p. 459).

— Sebbene la giurisprudenza in genere abbia ritenuto non essere d'ostacolo al concentramento il fatto che l'erogazione della beneficenza sia destinata ai poveri di una parrocchia o frazione, tale massima non è assoluta e circostanze speciali possono indurre ad eccezioni. Così per esempio quando il lascito ha scopi diversi, quantunque la beneficenza sia preponderante; sicchè dovendo rimanere autonomo il lascito nella parte non riguardante la beneficenza, il lascito stesso verrebbe a smembrarsi. (*Parere Cons. Sta-*

to, Sez. Int., 28 ottobre 1904. — Castelletto Merli: Lascito Calotti) (*Man. degli Amm.* anno 1905, p. 79).

Confraternite, anche di mero culto, trasformabili — È giurisprudenza costante che tutte indistintamente le Confraternite, comprese anche quelle di mero culto, vanno soggette alla legge *17* luglio *1890* ed in specie all' art. *91* della medesima che ne prescrive in taluni casi la trasformazione del patrimonio a prò de' poveri.

È quindi soggetto a trasformazione e concentramento il patrimonio della Confraternita quando risulti che al culto necessario alla popolazione già è provvisto a sufficienza da altri Enti. *(Parere Cons. Stato. Sez. Int., 8 ottobre 1994 Tarano: Confraternita in S. Paolo)* (*Man. degli Amm.* anno 1904, p. 475).

Confraternite soggette alla legge sulle opere pie — Le confraternite sono sottoposte alle disposizioni della legge *17* luglio *1890*, non solo per la eventuale loro trasformazione, ma anche per il regime e la tutela della loro amministrazione. (*App. Firenze, 14 maggio 1904, est. Palmieri. — Confraternita di S. Benedetto c. Ministero dell' Interno)* (*Man. degli Amm.* anno 1905, p. 39).

Collegi di Maria: indole giuridica — E' giurisprudenza concorde del Consiglio di Stato e delle Corti giudiziarie riconoscere ai collegi di Maria il carattere d' istituzioni pubbliche di beneficenza. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 23 dicembre 1904. — Adernò: Collegio di Maria)* (*Man. degli Amm.* l. c. p. 100).

Il diritto di erogare fatto agli eredi non scusa un' opera pia dal concentramento — Quando non concorra alcuna delle speciali condizioni contemplate dall' art. *60* della legge *17* luglio *1890* per eccettuare un' Opera pia dal concentramento nella Congregazione di carità, non vale ad impugnare la concentrabilità di un' Opera pia il diritto di erogazione attribuito dal fondatore ai suoi eredi qualificandolo un diritto civile; essendo tale carattere dalla costante giurisprudenza negato alla scelta delle persone da beneficarsi, affidata dal testatore ai suoi eredi, non potendosi la gestione patrimoniale delle Opere pie separare dalla loro erogazione. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 3 febbraio 1905. — Milano, O. P. Isacco)* (*Man. degli Amm.* l. c. p. 188).

Circa l' uso delle campane — Essendovi dissidio tra Comune e parroco circa l' uso d' una campana, i componenti la Giunta municipale, ordinando di suonare la campana stessa, commettono esercizio arbitrario delle proprie ragioni. *(Cass. Roma, 3 febbraio 1903, est. Ponticaccia — Ric. Ravera)* (*Man. degli Amm.* l. c. p. 203).

Beneficenza dotalizia: preferenza e decadenza — In via di massima devesi stabilire come titolo di preferenza al conferimento delle doti il provato fidanzamento o la promessa di matrimoniali fatta dinnanzi all' ufficiale dello stato civile.

Devesi pure stabilire un periodo abbastanza breve (esempio 3 anni) per la decadenza dal conferimento, con facoltà alle decadute di concorrere negli anni successivi alle doti. (*Consiglio Sup. di beneficenza, 14 maggio1905. —Congregaz. di Carità di Bosnasco)* (*Man. degli Amm.* l. c. p. 220).

Istituto delle Dorotee: sua natura — L' istituto delle Dorotee ha per fine l' educazione civile e religiosa delle fanciulle, e le istituzioni da esse amministrate hanno carattere non di opere pie ma di istruzione in prò della generalità; e quindi quanto ai mezzi d' istruzione devono essere sottoposte al competente Ministero della P. Istruzione. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 28 aprile 1905 — Cosola Valsenio, Istituto Soglia)* (*Man. degli Amm.* l. c. p. 240).

Oggetti d' arte di Ordini regolari, devoluti ai comuni — In virtù dell' art. 24 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, sono devoluti ai Comuni quadri ed altri oggetti di antichità, e di arte, appartenenti ai soppressi Ordini religiosi. I Comuni però hanno l' obbligo d' istituire e di mantenere pubbliche pinacoteche e musei coi prefati oggetti, non potendone per nulla disporre altrimenti, e molto meno alienarli. I comuni che non hanno simili pinacoteche o musei o biblioteche debbono consegnare i menzionati oggetti al Fondo pel culto. (Circolare del Ministero di Pubb. Istruzione ai Prefetti 31 maggio 1904, n. 58) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 273).

Raggruppamento, trasformazione, fusione di più opere pie — La giurisprudenza del Consiglio di Stato ammette che non sia vietata dalla legge la fusione in uno solo di più istituti pii, ma solo in via eccezionale e quando ne sia dimostrata la necessità per speciali ragioni. La riforma indicata dal legislatore in simili casi è il raggruppamento (art. 58 della legge), dopo il quale rimane l' autonomia del patrimonio degli istituti raggruppati; mentre la fusione cioè il raggruppamento con cessazione della separazione patrimoniale, è quasi una riforma intermedia fra il raggruppamento e la trasformazione. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 26 marzo 1904, adott.—Monti di pietà di Messina*) *(Man. degli Amm.* l. c. p. 288).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaro 1906)

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 14 nov. ult. nel Palazzo Apostolico Vaticano alla presenza del Santo Padre si è tenuta la Congregazione generale dei S. Riti, nella quale gli E.mi Cardinali, i Prelati, ed i Consultori teologi hanno discusso e dato il voto sul *Tuto* per la solenne beatificaz. o dichiarazione del martirio, pei Venerabili Gil de Federich Francesco, Alonso Matteo Leziniana, Giacinto Castaneda, e Vincenzo Liem de la Pace, dei Predicatori: per la beatificazione dei Venerabili Girolamo Hermosilla. Valentino Ochoa. Vescovi e Vic. Apost. e Pietro Amato, sac., anche dei Predicatori, e Giuseppe Khang, indigeno, uccisi in odio alla fede nel Tonchino: ed anche sul *Tuto* per la beatificazione della Ven. Teresa di S. Agostino e compagne, carmelitane scalze, del Convento di Compiegne: ed

in ultimo sopra tre miracoli, operati da Dio per intercessione della Venerabile Giulia Billart, fondatrice delle Suore di Maria Vergine, che si propongono per la Sua beatificazione.

Il 21 detto nel medesimo Palazzo si tenne la Congregaz. ordinaria Rotale sotto la presidenza degli E.mi Cardinali Ponenti Gotti, Ferrata, e Mathieu, nella quale si è giudicato: intorno la validità dei processi apostolici sopra i miracoli operati da Dio per intercessione della Ven. Giovanna d' Arc, detta la Pulcella d' Orleans: sui processi per la beatificaz. del Ven. Michele Le Nobletz, missionario, e della Ven. Bichier des Ages, fondatrice delle Suore, dette di S. Andrea. E finalmente intorno al culto non mai prestato al Venerabile Falzon chierico secolare, ed alla Ven. De Mattias, fondatrice delle Suore del Preziosissimo Sangue.

Il 28 detto presso l' E.mo Card. Tripepi, Pro-prefetto della S. C. dei Riti, e Ponente della causa di beatificaz. della Ven. Marchesa Canossa, fondatrice delle Suore di Carità in Verona, si è tenuta la Congregaz. Anti-preparatoria, nella quale dai Prelati e Consultori teologi si è discusso il dubbio sull' eroismo delle virtù, esercitate dalla detta Venerabile.

Il 5 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione ordinaria dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali, che la compongono sono state sottoposte le seguenti materie: Introduzione della causa di beatificazione del Ven. Francesco Giuseppe Rudigier, Vescovo di Linz: Conferma di culto, prestato da tempo immemorabile ai Venerabili Placido martire, e Sigisberto Abate, benedettini, fondatori del Monastero Desertinense, con approvazione dell'officio proprio nella loro festa: Conferma del culto da tempo immemorabile prestato alla Ven. Margherita di Lovanio, V. e M.: Concessione ed approvazione degli officii e messe in onore di San David, profeta, del B. Cristofaro da Romandiola, minore, e dei misteri della Via Dolorosa, ed in onore dei sette gaudii della B. Vergine per l' ordine dei minori: Conferma della elezione e concessione del Nome della SS. Vergine, detta *Bien Aparecida* a Patrona principale della Provincia di Santander, e di S. Sebastiano martire a Patrono della Diocesi di Pouso Alegre: Intorno la revisione degli scritti del Ven. Giuseppe M.ª Diaz Sanjurio, e Melchiorre Garcia Sampedro, Vescovi e Vicarii Apostolici del Tonchino, dei Predicatori: e finalmente sopra alcuni dubbii liturgici.

Il Libro bianco — È stato pubblicato e distribuito in questi giorni un volume di 300 pagine il " Libro bianco „ della S. Sede, che porta per titolo: *La separazione della Chiesa dallo Stato in Francia:* una esposizione completa di tutti i fatti avvenuti tra la Santa Sede e gli ultimi ministeri francesi, corredati da documenti, in seguito ai quali è stato rotto il Concordato, ed approvata la legge della Separazione della Chiesa dallo Stato, per dimostrazione evidentemente che la responsabilità del conflitto e delle sue deplorevoli conseguenze deve ricadere sul governo francese, che colla politica antireligiosa e persecutrice ha voluto muover guerra ad oltranza contro la Chiesa. Questa esposizione tende ad illuminare l' opinione pubblica, specialmente in Francia, e ad impedire che la verità storica venga alterata in un avvenimento di tanta importanza.

Necrologio — Sono morti: il P. Alessandro Gallerani d. C. d. G. Direttore della *Civiltà Cattolica*, uomo di vita santa ed insigne scrittore: il P. Antonio Cesare de Cara d. C. d. G., scrittore eruditissimo della *Civiltà Cattolica*: il Principe Filippo Conte di Fiandra, fratello del Re Leopoldo dei Belgi, e padre del Principe Alberto, successore del trono: il Granduca Adolfo di Lussemburgo, padre del Principe Guglielmo che succede al Granducato: il Prof. Gio. Battista Gandino, professore di letteratura latina nell'Università di Bologna, scrittore valoroso di molte opere latine: ed Enrico Ibsen, celebre drammaturgo norvegese.

CRONACHETTA POLITICA

— Negli ultimi giorni dello scorso mese si è ringargliardita su vasta scala la rivoluzione in Russia. Molte città, non esclusa la capitale, sono state quasi dominate dagl' insorti, i quali, con armi, bombe, scioperi, e ribellioni alla forza armata, minacciavano l' estrema rovina dell' Impero. Ma specialmente a Mosca per diversi giorni la lotta tra gl' insorti e le truppe è stata lunga, accanita, terribile. I soldati, fedeli al governo, non solo han dovuto far uso delle armi, ma dei cannoni, e delle mitagliatrici per abbattere le barricate, e bombardare le case, ove si erano asserragliati i ribelli. I morti ed i feriti sono stati moltissimi. Per l' energica repressione, operata dalla truppa, la calma può dirsi, salvo qualche eccezione, quasi del tutto ristabilita nell' Impero. Lo Czar è pronto ad attuare le promesse riforme.

— Colla dimostrazione navale contro la Turchia, le potenze internazionali hanno ottenuto pieno successo. Il Sultano ha dovuto cedere.

— Il Ministero inglese Balfour si è dimesso. Sir H. Campbell-Bannermann ha costituito il nuovo Ministero, tutto liberale.

— Essendo spirato il settennio della presidenza di Loubet, è stato eletto a gran maggioranza Presidente della Repubblica Francese il sig. Armando Fallières che gode la fiducia degli anticlericali.

— È morto Cristiano IX re di Danimarca. Gli succede al trono Federico VIII suo figlio.

— Il ministero italiano Fortis, battuto dal parlamento, ha date le dimissioni. Si suppone (ora che scriviamo) che a formare il nuovo gabinetto sarà scelto il Sonnino.

— Due milioni ed 800 mila Giapponesi soffrono la carestia; 200 casi di peste sono segnalati nel Giappone occidentale.

— Per sistemare le vertenze intorno al Marocco, si sono radunati al Algesiras i rappresentanti di tutte le Nazioni interessate (non esclusa l' Italia) in conferenza, donde si spera una soluzione pacifica.

S. Congregazione del Concilio

I.

Giubilazione che non si concede.

Isernien. Iubilationis — 20 Genn. 1906 — *Per summaria precum* — Gaetano Laliccia, canonico della Cattedrale d' Isernia, domandò alla S. C. l' indulto di giubilazione, avendo prestato servizio in coro per oltre quarant' anni (31 anni come cappellano ed il resto come canonico), ed ora non può più servire, stante la età avvanzata e la salute cagionevole.

Il Capitolo, interrogato dal Vescovo per mandato dalla S. C., eccepì: 1.° Che il servizio di cappellano non potea cumularsi con quello di canonico, non essendo i cappellani di quella chiesa veri beneficiati, ma solo *ad nutum Capituli*, come avea definito questa S. C. *in Isernien.*, 27 iun. 1857 — 2.° Perchè dalla concessione della grazia proverrebbe grave danno al culto divino; giacchè dei capitolari altri sono impediti da vecchiaia o da infermità, altri da officii di rettorato di chiese o di magistero nel Seminario. — 3.° Perchè se la grazia si concedesse al can. Laliccia, la chiederebbero parimenti altri sei canonici (sopra 11) che si trovano nelle medesime condizioni.

La S. C., esaminato attentamente il caso, nei generali comizii del dì 20 gennaro 1906, non credendo per le giuste ragioni addotte dal Capitolo di concedere la giubilazione, concesse la dispensa dal servizio corale per ragione d'infermità, col rescritto:

Quoad iubilationem negative, sed attenta infirma valetudine, pro gratia dispensationis a chorali servitio, amissis distributionibus inter praesentes tantum.

Si raccolga:

a) A chi ha prestato assiduo servizio al coro per 40 anni, suolsi concedere per equità la giubilazione, benchè nulla di ciò si trovi nel

diritto (Bened. XIV *De syn.* lib. 13, cap. 9, n. 5; S. C. C. *Dubia jubilationum*, 24 sept. et 17 dec. 1718).

b) Il detto servizio può essersi prestato cumulativamente non solo da canonico, ma sì pure da beneficiato minore. Però il beneficiato dev' essere vero beneficiato, cioè perpetuo e non amovibile *ad nutum* (De Herdt *Pr. Capit.* cap. 11, § 3; Ferraris *v. Canonicus*, art. 9, n. 102; S. C. C. *Romana, jubilationis*, 18 dec. 1847).

c) Quando non sia espediente di concedere la giubilazione, la S. C. suol concedere l' indulto di assenza per ragione d' infermità, come nella cit. causa *Romana* 18 dec. 1847, ed in altre moltissime.

II.

Circa la consuetudine di omettere in coro la puntatura, l' officio della B. V., i salmi graduali ecc., e le ore minori dall' eddomadario.

Parentina et Polen. Distributionum —20 Genn. 1906 —*Per summaria precum* —Il Vescovo di Parenzo e Pola riferì alla S. C. che il Capitolo cattedrale di Parenzo, composto di sei canonici e quattro vicarii corali, per antica consuetudine, sancita pure dagli statuti capitolari, fatti nel 1881, in coro non esercitava la puntatura; non recitava l' officio della B. V., de' morti, ed i salmi graduali; l' eddomadario per l' apparecchio e pel ringraziamento della messa non interveniva in coro per le ore minori. Chiedeva perciò una benigna sanatoria pel passato e la grazia di poter continuare così per l' avvenire, in vista del poco numero dai capitolari, degli scarsi loro emolumenti, delle altre occupazioni neccessarie alla diocesi, a cui sono adibiti.

La S. C., esaminato tutto ciò con accuratezza nei generali comizii del dì 20 gennaio 1906, rescrisse:

Ad I. Pro gratia sanationis quoad praeteritum, iuxta petita.

Ad II. Quoad quorumdam psalmorum et officiorum recitationem, Capitulum non esse inquietandum.

Ad III. Quoad reditum hebdomadarii in chorum post missae celebrationem, consulantur probati auctores.

Ad IV. Capitulum intra sex menses corrigat statuta ad tramitem iuris communis, salva facultate recurrendi pro gratia ad moderationem eorumdem pro occurrentibus necessitatibus.

Corollarii:

a) Le distribuzioni corali, altre sono *quotidiane*, altre *inter praesentes*. Le prime si dànno per l' officio ordinario che si recita in coro. Le seconde, per taluni officii straordinari non dovuti strettamente per

ragione di prebenda. Le distribuzioni *inter praesentes* si suddividono in *fisse* ed in *avventizie: fisse* se trattasi di legati perpetui; *avventizie*, se di officii non perpetui.

b) Le distribuzioni *quotidiane* (e per inverso la esenzione dalla puntatura) competono ai soli presenti al coro, esclusa qualsivoglia consuetudine contraria, dichiarata abuso. Così Bonifacio VIII nel cap. *Consuetudinem*; il Tridentino Sess. 14, c. 12 e Sess. 22, c. 3 *de ref.*; Reiffenstuel L. III, tit. 5, n. 172; Moneta *De distrib. quotid.* qu. 4, n. 10.

c) L' officio della B. V., dei defunti, i sette salmi penitenziali e graduali in coro non sarebbero di stretto obbligo, secondo la Bolla di S. Pio V *Quod a nobis*, 9 iul. 1568, in cui sta detto: " Quod vero in Rubricis nostri huius Officii praescribitur, quibus diebus Officium B. M. semper Virginis et Defunctorum, item septem psalmos poenitentiales et graduales dici ac psalli oporteat, Nos, propter varia huius vitae negotia, multorum occupationibus indulgentes, peccati quidem periculum ab ea praescriptione removendum duximus. „

d) Nondimeno dove vige la consuetudine di recitarsi i detti officii ed i salmi, tal consuetudine rendesi obbligatoria, secondo molti decreti della S. C. dei Riti, specie quelli segnati, giusta l' ultima collezione autentica, coi numeri 237, 970 ad 3, 1334 ad 5, 2657 — e giusta l' insegnamento dei DD., come il Cavalieri tom. 2, dec. 401, n. 2; il De Herdt *Prax. lit.* tom. 2, n. 375, il Van der Stappen *De offic. divin.* qu. 73 etc.

e) Circa l' assenza dal coro dell' addomadario, durante le ore minori (prima, terza, sesta e nona) così scrive il De Herdt (*Prax. Capit.* Cap. 30, § 6, n. III): " Haec necessitatis causa adesse censetur, dum, finita prima, canonicus una cum ministris e choro abscedere debet, missam cum cantu celebraturus, ut iuxta rubricas missalis in ritu celebrandi, tit. 1, orationi aliquantulum vacet, paramentis sese induat et post tertiam absque ullo intervallo missa canatur iuxta rubricas generales tit. XV. Quod pariter dicendum est, quando, finita missa, statim a choro sexta inchoatur, dum interim celebrans et ministri ad sacristiam redeunt, ad sacras vestes deponendas. Quapropter tum ministri, tum celebrans haec peragentes, et etiam ad recitationem sextae et nonae non redeuntes, moraliter ad chorum adesse censentur, ac propterea distributiones participare possunt. Idque eo fortius, quia omnium fere capitolorum consuetudo est, ut tales canonici nedum haud punctentur uti absentes, sed etiam distributiones percipiunt veluti praesentes „ (Cf. *Acta S. Sedis* Vol. X, p. 241 e 245).

III.

Consuetudine contraria ai diritti parrocchiali circa i funerali.

Papien. Funerum. — 20 Genn. 1906 — A Pavia trovasi un ospedale sito nell' ambito della parrocchia di S. Francesco. Da circa un secolo (checchè fosse stato ne' tempi anteriori) vigeva colà una consuetudine che i morti nel detto ospedale, a qualunque parrocchia fossero appartenuti, aveano i funerali nella chiesa parrocchiale di S. Francesco, senza darsi emolumento alcuno al parroco proprio, il quale nondimeno avea l' obbligo di segnare ciascun decesso nel proprio libro dei morti. Solo se i parenti del defunto lo avessero richiesto, il cadavero dall' ospedale trasportavasi privatamente alla casa propria, donde il proprio parroco poteva associarlo alla chiesa parrocchiale e compiervi l' esequie. — I poveri, finalmente, morti all' ospedale, portavansi direttamente al camposanto, senza rito ecclesiastico.

Quasi la stessa consuetudine avea luogo pei defunti nella casa di salute, posta ivi nella parrocchia di S. Teodoro; però la detta consuetudine era di data assai più recente.

I parroci che credevansi lesi da tale usanza, più volte avanzarono ricorso all' autorità diocesana; ma questa trattò la cosa solo in possessorio, non in petitorio. Notevole è il decreto del Vescovo in data 9 giugno 1903, il quale per l' ospedale riconobbe la detta usanza in tutte le sue parti; per la casa poi di salute, non essendovi alcun possesso antico, dispose che il diritto sui defunti si appartenesse al parroco proprio di ciascuno, ma, quanto all' esequie, fosse anche invitato il clero di S. Teodoro che prestava l' opera propria per quegl' infermi; e ad evitare litigi invitava i parroci a fare tra loro una convenzione, da sottoporre all' approvazione del Vescovo.

I parroci, invece, ricorsero alla S. Sede perchè decidesse sui dubbii seguenti:

I. An parocho S. Francisci civitatis Papiensis ius competat funerandi eos, qui decedunt in hospitali S. Francisci, vel potius tale ius competat defuncti perocho in casu. — Quatenus affirmative ad primam partem et negative ad secundam;

II. An proprio defuncti parocho spectet quarta funeraria in casu.

III. An ius funerandi competat proprio defuncti parocho, saltem in casu, quo defunctus vel eius familia id deposcant. — Et quatenus affirmative ad tertium;

IV. An funebris associatio ab ipso hospitali incipienda sit in casu. — Et quatenus affirmative ad quartum;

V. An et quaenam iura ac emolumenta competant parocho S. Francisci.

VI. An eadem iura vigere debeant etiam pro parocho S. Theodori relate ad alienae paroeciae subditos in domo salutis decedentes in casu.

La S. C., ponderato accuratamente il caso, e le allegazioni d' ambo le parti, il dì 20 gennaro 1906 risolse:

Attentis omnibus, servetur decretum Episcopi diei 9 iunii 1903, et ad mentem.

E giustamente; imperocchè:

a) La consuetudine centenaria è il miglior titolo del modo, che fa presumere un nuovo privilegio. Si ascolti il Pitonio (*Discip. can.* Vol. I. disc. 9, n. 23): " Consuetudo centenaria fungitur vice principis volentis tollere et dare, praesumendo meliorem titulum de mundo; praesumit per consequens novum privilegium seu novam bullam... omnemque alium titulum magis proficuum et necessarium. „

b) Questa consuetudine può anche menomare il diritto dei parroci quanto alla quarta funeraria. Così Ferraris, v. *Quarta*, n. 1: " Quarta funeralis seu portio canonica usque ad quartam exclusive potest praescribi spatio decem annorum absque titulo,; ad hoc autem ut praescribatur infra quartam, vel ut nihil solvatur, requiritur consuetudo quadraginta annorum cum titulo, aut immemorabilis. „

c) E la consuetudine centenaria può estinguere altresì il diritto dei parroci quanto ai funerali, come fu ritenuto dalla S. C. de VV. e RR. nella causa *Thelesina seu Cerretana, iurium parochial.* 22 aug. 1901 (*Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 289).

d) La consuetudine centenaria può assai bene paragonarsi alla immemorabile, anzi alcuni la fanno preponderare a questa, come insegna il de Luca (*De Alienat.* disc. 3, n. 17): " Plerique opinantur maiorem esse immemorabili centenariam praescriptionem, per quam certus reddatur excessus memoriae hominum ac diversus status per integrum saeculum, quum dari posset ut non habeatur memoria etiam eorum, quae infra spatium 100 annorum secuta sint. „

e) Nel caso, benchè durante il secolo passato alcuni funerali di morti all' ospedale furono celebrati dal proprio parroco (non da quello di S. Francesco); nondimeno ciò avvenne per richiesta dei parenti del defunto, secondo portava la detta consuetudine.

IV.

Circa la esecuzione di un rescritto pontificio ed una concordia relativa alla divisione di una quota funeraria.

Lauden. Divisionis quotae funerariae – 20 Iun. 1606 — La S. C. del Conc. il dì 7 luglio 1860 decise alcuni dubbii, relativi alla cura abituale residente presso il capitolo di Lodi ed alla spartizione dei residui della cera nei funerali, in questa guisa: " I. An cura habitualis parochialis et cathedralis ecclesiae Laudensis sit penes capitulum in casu. II. An et ad quem spectant candelarum et intorticiorum reliquiae in funeribus, quibus capitulum collegialiter interest in casu — Resp. Ad I. Affirmative. Ad II. Affirmative favore capituli iuxta modum ab Episcopo de bono et aequo statuendum. „

Da siffatta decisione l' arciprete di quel tempo appellò, ma gli fu negato il beneficio della nuova udienza. Il Vescovo intanto, in esecuzione del rescritto della S. C., dispose con decreto del 18 settembre 1860 che l' arciprete, quando il capitolo intervenisse ai funerali, non dovesse percepire di più degli altri che la sola tassa pecuniaria che percepirebbe per un funerale solenne senza l' intervento del capitolo.

Cotal decreto però, emanato senza che l' arciprete fosse stato udito, non fu accettato da questo, il quale invece si adoperò di fare una convenzione col capitolo che ebbe luogo il dì 22 ottobre 1861. In questa, fra le altre cose, fu stabilito che lo spoglio della cera andrebbe metà al capitolo e metà all' arciprete. Tale convenzione fu approvata dal Vescovo e fu riconosciuta pure dal Governo italiano.

Però nel 1881 il Vescovo impose l' osservanza del decreto esecutoriale del 18 settembre 1860; ma, opponendovisi l' arciprete, *re melius perpensa*, nel 1883, richiamò in vigore la convenzione del 22 ottobre 1861.

Ciò non ostante, nel 1896, ad istanza del capitolo e non dissenziente l' arciprete di quel tempo, credendosi nulla la convenzione del 22 ottobre 1861 perchè opposta al decreto esecutoriale del rescritto della S. C., il Vescovo ordinò che si ritornasse al detto decreto esecutoriale del 18 settembre 1860.

Ad occasione però di una controversia ultimamente sollevata sull' intepretazione del cit. decreto, si considerò che il detto decreto esecutoriale non fu in esatta esecuzione del rescritto pontificio, il quale prescriveva *modum ab Episcopo de bono et aequo statuendum auditis interesse habentibus*, e non per tanto il *modo* fu stabilito dal Vescovo senz' aver inteso l' arciprete. Perciò il Vescovo, con decreto 13 feb-

braio 1904 ordinò che si dovesse stare alla convenzione del 22 ottobre 1861 e che all' arciprete fosse restituita la maggior quota a lui spettante, tenuta in deposito per disposizione del Vescovo.

Il capitolo appellò alla S. Sede da questo decreto, eccependo soprattutto che il Vescovo prima di emanare il decreto esecutoriale del 1860 interrogò l' arciprete più volte ; ma questi non volle rispondere — che l' anno 1896, quando ordinò la osservanza del decreto esecutoriale, l' arciprete consentì — che la convenzione, come transazione, dovea considerarsi quasi un' alienazione, e però nulla — che questa tutto al più obbligava il solo arciprete di quel tempo.

La causa fu trattata in S. C. nei pieni comizii del gennaio 1906 con allegazioni d' ambe le parti e col dubbio :

An sustineatur decretum Episcopi Laudentis diei 13 februarii 1904 tum quoad primam, tum quoad secundam partem in casu.

E fu risolta :

Affirmative in omnibus.

E giustamente ; imperocchè :

a) Il giudice delegato quando ha pronunziato la sentenza, o bene o male, non può più emettere altra sentenza. Così il c. *In litteris, 9, de off. et pot. deleg.* : " Ex quo iudex delegatus per se, vel per alium sententiam executioni mandavit, vel mandari praecepit, eius auctoritas et iurisdictio cessat. Quia semel est officio suo functus. „

b) Nondimeno quando l' esecuzione è contro la forma sostanziale del rescritto, l' autorità del delegato non cessa, e può questi ben correggere il rescritto. Così Scaccia *De appell.* q. 19 ; Tiraquello L. *Bores § hoc sermone, de verbor. signif.*; Leurenio *For. eccles.* T. I. q. 339 (v. *Monit. Eccl.* Vol. XV, p. 510).

c) Nel caso il Vescovo errò circa la parte sostanziale del rescritto che avea prescritto di udire amendue le parti, mentre ne udì una sola. È vero che due volte sollecitò l' arciprete a dire il suo parere ; ma questi che era assente, rispose che al suo ritorno l' avrebbe manifestato a voce. Ora il Vescovo non gli dette nessun perentorio, nè minaccia alcuna che, non ostante il suo ritardo, avrebbe eseguito il rescritto.

d) Il decreto esecutoriale perciò era nullo. Era valido invece l' accordo seguito posteriormente, sia che si consideri ancora integra la facoltà del Vescovo di eseguire in tal guisa (con sancire la detta convenzione) il rescritto pontificio ; sia che lo si ritenga come un nuovo accordo fatto liberamente dalle parti.

e) In detto accordo non ebbe luogo alienazione di sorta , giacchè non fu *transazione,* in cui si cede qualche cosa del proprio diritto ; ma fu *convenzione* semplice fra parti, di cui ciascuna avea qualche diritto.

Infatti il capitolo avea la cura abituale; l' arciprete la cura attuale: amendue queste parti poteano vantar diritto sulla cera dei funerali.

f) E fu accordo da valere non solo fra i presenti, ma sì ancora fra i successori, essendo stato sancito dall' autorità diocesana.

g) È vero che nel 1896, quando il Vescovo ordinò la osservanza del decreto esecutoriale, l'arciprete consentì: ma consentì credendo per errore valido questo decreto; perciò non fu valido il consenso.

V.

Decreto sulla Comunione quotidiana (1).

Decretum de quotidiana SS. Eucharistiae Sumptione — Die 20 Decembris 1905 — Sacra Tridentina Synodus, perspectas habens ineffabiles quae Christifidelibus obveniunt gratiarum divitias, sanctissimam Eucharistiam sumentibus *(Sess. 22, cap. 6)*, ait: *Optaret quidem sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiae perceptione communicarent.* Quae verba satis aperte produnt Ecclesiae desiderium ut omnes Christifideles illo coelesti convivio quotidie reficiantur, et pleniores ex eo sanctificationis hauriant effectus.

Huiusmodi vero vota cum illo cohaerent desiderio, quo Christus Dominus incensus hoc divinum Sacramentum instituit. Ipse enim nec semel nec obscure necessitatem innuit suae carnis crebro manducandae suique sanguinis bibendi, praesertim his verbis: *Hic est panis de coelo descendens; non sicut manducaverunt patres vestri manna et mortui sunt: qui manducat hunc panem vivet in aeternum* (Ioan., VI, 59). Ex qua comparatione cibi angelici cum pane et manna facile a discipulis intelligi poterat, quemadmodum pane corpus quotidie nutritur, et manna in deserto Hebraei quotidie refecti sunt, ita animam christianam caelesti pane vesci posse quotidie ac recreari. Insuper quod in oratione Dominica exposci iubet *panem nostrum quotidianum*, per id Ss. Ecclesiae Patres fere unanimes docent, non tam materialem panem, corporis escam, quam panem eucharisticum quotidie sumendum intelligi debere.

---

(1) Richiamiamo vivamente l'attenzione dei Pastori di anime, de' Superiori d'Istituti Religiosi, de' Rettori di Seminarii, de' confessori, dei predicatori e di qualsivoglia sacerdote su questo interessantissimo decreto che segna le vere norme sulla Comunione quotidiana, facilitandola mirabilmente. Speriamo darne al più presto un opportuno commento.

Desiderium vero Jesu Christi et Ecclesiae, ut omnes Christifideles quotidie ad sacrum convivium accedant, in eo potissimnm est ut Christifideles, per sacramentum Deo coniuncti, robur inde capiant ad compescendam libidinem, ad leves culpas quae quotidie occurrunt abluendas, et ad graviora peccata, quibus humana fragilitas est obnoxia, praecavenda : non autem praecipue ut Domini honori, ac venerationi consulatur, nec ut sumentibus id quasi merces aut praemium sit suarum virtutum (S. August. *Serm. 57 in Matth. De Orat. Dom., v. 7*). Unde S. Tridentinum Concilium Eucharistiam vocat *antidotum quo liberemur a culpis quotidianis et a peccatis mortalibus praeservemur (Sess. 13, cap. 2)*.

Hanc Dei voluntatem priores Christifideles probe intelligentes, quotidie ad hanc vitae ac fortitudinis mensam accurrebant. *Erant perseverantes in doctrina Apostolorum et communicatione fractionis panis* (*Act.*, II, 42). Quod saeculis posterioribus etiam factum esse, non sine magno perfectionis ac sanctitatis emolumento, Sancti Patres atque ecclesiastici Scriptores tradiderunt.

Defervescente interim pietate, ac potissimum postea Ianseniana lue undequaque grassante, disputari coeptum est de dispositionibus, quibus ad frequentem et quotidianam Communionem accedere oporteat, atque alii prae aliis maiores ac difficiliores, tamquam necessarias, expostularunt. Huiusmodi disceptationes id effecerunt, ut perpauci digni haberentur qui SS. Eucharistiam quotidie sumerent, et ex tam salutifero sacramento pleniores effectus haurirent ; contentis ceteris eo refici aut semel in anno, aut singulis mensibus, vel unaquaque ad summum hebdomada. Quin etiam eo severitatis ventum est, ut a frequentanda caelesti mensa integri coetus excluderentur, uti mercatorum, aut eorum *qui essent matrimonio coniuncti*.

Nonnulli tamen in contrariam abierunt sententiam. Hi, arbitrati Communionem quotidianam iure divino esse praeceptam, ne dies ulla praeteriret a Communione vacua, praeter alia a probato Ecclesiae usu aliena, etiam feria VI in Parasceve Eucharistiam sumendam censebant, et ministrabant.

Ad haec Sancta Sedes officio proprio non defuit. Nam per decretum huius Sacri Ordinis, quod incipit *Cum ad aures*, diei 12 mensis Februarii anni 1679, Innocentio Pp. XI adprobante, errores huiusmodi damnavit et abusus compescuit, simul declarans omnes cuiusvis coetus, mercatoribus atque coniugatis minime exceptis, ad Communionis frequentiam admitti posse, iuxta singulorum pietatem et sui cuiusque Confessarii iudicium. Die vero 7 mensis Decembris anni 1690, per decretum *Sanctissimus Dominus noster* Alexandri Pp. VIII, propositio Baii, purissimum Dei amorem absque ullius defectus mixtione requi-

rens ab iis qui ad sacram mensam vellent accedere, proscripta fuit.

Virus tamen iansenianum, quod bonorum etiam animos infecerat, sub specie honoris ac venerationis Eucharistiae debiti, haud penitus evanuit. Quaestio de dispositionibus ad frequentandam recte ac legitime Communionem Sanctae Sedis declarationibus supervixit; quo factum est ut nonnulli etiam boni nominis Theologi, raro et positis compluribus conditionibus, quotidianam Communionem fidelibus permitti posse censuerint.

Non defuerunt aliunde viri doctrina ac pietate praediti, qui faciliorem aditum praeberent huic tam salubri Deoque accepto usui, docentes, auctoritate Patrum, nullum Ecclesiae praeceptum esse circa maiores dispositiones ad quotidianam, quam ad hebdomadariam aut menstruam Communionem; fructus vero uberiores longe fore ex quotidiana Communione, quam ex hebdomadaria aut menstrua.

Quaestiones super hac re diebus nostris adauctae sunt et non sine acrimonia exagitatae; quibus Confessariorum mentes atque fidelium conscientiae perturbantur, cum christianae pietatis ac fervoris haud mediocri detrimento. A viris idcirco praeclarissimis ac animarum Pastoribus SS.mo D.no Nostro Pio Pp. X enixae preces porrectae sunt, ut suprema Sua auctoritate quaestionem de dispositionibus ad Eucharistiam quotidie sumendam dirimere dignaretur; ita ut haec saluberrima ac Deo acceptissima consuetudo non modo non minuatur inter fideles, sed potius augeatur et ubique propagetur, hisce diebus potissimum, quibus Religio ac fides catholica undequaque impetitur, ac vera Dei caritas et pietas haud parum desideratur. Sanctitas vero Sua, cum Ipsi maxime cordi sit, ea qua pollet sollicitudine ac studio, ut christianus populus ad Sacrum convivium perquam frequenter et etiam quotidie advocetur eiusque fructibus amplissimis potiatur, quaestionem praedictam huic Sacro Ordini examinandam ac definiendam commisit.

Sacra igitur Concilii Congregatio in plenariis Comitiis diei 16 mensis Dec. 1905 hanc rem ad examen accuratissimum revocavit, et rationibus hinc inde adductis sedula maturitate perpensis, ea quae sequuntur statuit ac declaravit:

1.° Communio frequens et quotidiana, utpote a Christo Domino et a Catholica Ecclesia optatissima, omnibus Christifidelibus cuiusvis ordinis aut conditionis pateat; ita ut nemo, qui in statu gratiae sit et cum recta piaque mente ad S. Mensam accedat, prohiberi ab ea possit.

2.° Recta autem mens in eo est, ut qui ad sacram mensam accedit non usui, aut vanitati, aut humanis rationibus indulgeat, sed Dei placito satisfacere velit, ei arctius caritate coniungi, ac divino illo pharmaco suis infirmitatibus ac defectibus occurrere.

3.° Etsi quam maxime expediat ut frequenti et quotidiana Communione utentes venialibus peccatis, saltem plene deliberatis, eorumque affectu sint expertes, sufficit nihilominus ut culpis mortalibus vacent, cum proposito se nunquam in posterum peccaturos : quo sincero animi proposito, fieri non potest quin quotidie communicantes a peccatis etiam venialibus, ab eorumque affectu sensim se expediant.

4.° Cum vero Sacramenta Novae Legis, etsi effectum suum ex opere operato sortiantur, maiorem tamen producant effectum quo maiores dispositiones in iis suscipiendis adhibeantur, idcirco curandum est ut sedula ad sacram Communionem praeparatio antecedat, et congrua gratiarum actio inde sequatur, iuxta uniuscuiusque vires, conditionem ac officia.

5.° Ut frequens et quotidiana Communio maiori prodentia fiat uperiorique merito augeatur, oportet ut confessarii consilium intercedat. Caveant tamen Confessarii ne a frequenti seu quotidiana Communione quemquam avertant, qui in statu gratiae reperiatur et recta mente accedat.

6.° Cum autem perspicuum sit ex frequenti seu quotidiana S. Eucharistiae sumptione unionem cum Christo augeri, spiritualem vitam uberius ali, animam virtutibus effusius instrui, et aeternae felicitatis pignus vel firmius sumenti donari, idcirco Parochi, Confessarii et Concionatores, iuxta probatam Catechismi Romani doctrinam (*Part. II, c. 63*), christianum populum ad hunc tam pium ac tam salutarem usum crebris admonitionibus multoque studio cohortentur.

7.° Communio frequens et quotidiana praesertim in religiosis Institutis cuiusvis generis promoveatur; pro quibus tamen firmum sit decretum *Quemadmodum* diei 17 mensis Decembris 1890 a S. Congr. Episcoporum et Regularium latum. Quam maxime quoque promoveatur in clericorum Seminariis, quorum alumni altaris inhiant servitio; item in aliis christianis omne genus ephebeis.

8.° Si quae sint Instituta, sive votorum solemnium sive simplicium, quorum in regulis aut constitionibus, vel etiam calendariis, Communiones aliquibus diebus affixae et in iis iussae reperiantur, hae normae tamquam mere *directivae* non tamquam *praeceptivae* putandae sunt. Praescriptus vero Communionum numerus haberi debet ut quid minimum pro Religiosorum pietate. Idcirco frequentior vel quotidianus accessus ad eucharisticam mensam libere eisdem patere semper debebit, iuxta normas superius in hoc decreto traditas. Ut autem omnes utriusque sexus religiosi huius decreti dispositiones rite cognoscere queant, singularum domorum moderatores curabunt, ut illud quotannis vernacula lingua in communi legatur intra Octavam festivitatis Corporis Christi.

9.° Denique post promulgatum hoc Decretum omnes ecclesiastici scriptores a quavis contentiosa disputatione circa dispositiones ad frequentem et quotidianam communionem abstineant.

Relatis autem his omnibus ad SS.mum D. N. Pium Pp. X per infrascriptum S. C. Secretarium in audientia diei 17 mens. Dec. 1905, Sanctitas Sua hoc Em.orum Patrum decretum ratum habuit, confirmavit atque edi iussit, contrariis quibuscumque minime obstantibus. Mandavit insuper ut mittatur ad omnes locorum Ordinarios et Praelatos Regulares, ad hoc ut illud cum suis Seminariis, Parochis, institutis religiosis et sacerdotibus respective communicent, et de executione eorum quae in eo statuta sunt S. Sedem edoceant in suis relationibus de dioecesis seu instituti statu.

VINCENTIUS Card. Ep. Praenest. *Praefectus.*
CAIETANUS DE LAI, *Secretarius.*

VI.

Sugli alunni discacciati da' Seminarii e dagli Istituti religiosi.

Decretum De Seminariorum alumnis — 22 Dec. 1905 — Vetuit S. Tridentina Synodus ad sacros ordines ascendere, vel ordines iam susceptos exercere eos omnes qui a suo Episcopo fuerint etiam extraiudicialiter prohibiti. Ita namque in *cap. 1, Sess. 24, de reform.* statuitur:

" Cum honestius ac tutius sit subiecto debitam Praepositis obe-
" dientiam impendendo in inferiori ministerio deservire, quam cum
" Præpositorum scandalo graduum altiorum appetere dignitatem; ei
" qui ascensus ad sacros ordines a suo Prelato ex quacumque causa
" etiam ob occultum crimen quomodolibet, etiam extraiudicialiter fue-
" rit interdictus, aut qui a suis ordinibus seu gradibus vel dignita-
" tibus ecclesiasticis fuerit suspensus, nulla contra ipsius Praelati
" voluntatem concessa licentia de se promoveri faciendo, aut ad prio-
" res ordines, gradus et dignitates sive honores, restitutio suffra-
" getur. „

Cum vero generalis haec lex Seminariorum quoque alumnos comprehendat, si quis eorum, sive clericus sive clericatui adhuc non initiatus, e pio loco dimittatur eo quod certa vocationis signa non præbeat, aut qualitatibus ad ecclesiasticum statum requisitis non videatur instructus, hic certe deberet, iuxta grave S. Concilii monitum, sui Pastoris iudicio subesse et acquiescere.

At contra saepe contingit ut e Seminario dimissi, eorum qui prae-

sunt iudicium parvipendentes et in sua potius opinione confisi, ad sacerdotium nihilominus ascendere studeant. Quaeritant itaque aliud Seminarium, in quod recipiantur, ubi studiorum cursum expleant, ac denique aliquo exhibito plus minusve sincero ac legitimo domicilii aut incardinationis titulo, ordinationem assequuntur. Sanctuarium autem ingressi haud recta via, quam saepissime fit ut Ecclesiae utilitati minime sint. Passim vero utrumque Ordinarium, et originis et ordinationis, diu fastidioseque vexant ut sibi liceat ad natale solum regredi, ibique consistere, dioecesi in qua et pro qua ordinati sunt derelicta, et alia optata, pro cuius necessitate aut utilitate minime assumpti sunt, ubi imo eorum praesentia otiosa est et quandoque etiam damnosa: unde Episcopi in graves angustias coniiciuntur.

His itaque de causis nonnullarum provinciarum Episcopi inter se convenerunt statuentes in sua seminaria neminem admittere qui ante fuerit a proprio dimissus.

Sed cum particularis haec conventio non plene neque undique sufficeret, complures Ordinarii S. Sedem rogaverunt ut generalem legem ferret, qua malum radicitus tolleretur.

His itaque attentis, et omnibus ad rem mature perpensis, SS.mus D. N. PIUS PP. X, cui cordi quam maxime est ecclesiasticam disciplinam integram conservare, et a sacris avertere quemlibet qui probatissimus non sit, accedente etiam voto Em. S. C. Concilii Patrum in Congregatione diei XVI mens. Decembris 1905 emisso, praesentibus litteris statuit atque decernit:

1.° Ut in posterum nullus loci Ordinarius alterius diocesis subditum sive clericum sive laicum in suum Seminarium admittat, nisi prius secretis litteris ab Episcopo Oratoris proprio expetierit et cognoverint, utrum hic fuerit olim e suo Seminario dimissus. Quod si constiterit, omittens iudicare de causis, aut determinare utrum iuste an iniuste alius Episcopus egerit, aditum in suum Seminarium postulanti praecludat.

2.° Qui vero bona fide admissi sunt, eo quod reticuerint se antea in alio seminario versatos esse et ab eo deinde dimissos, statim ut haec eorum conditio cognoscatur, admonendi sunt ut discedant. Quodsi permanere velint, et ab Ordinario id eis permittatur, eo ipso huic dioecesi adscripti maneant, servatis tamen canonicis regulis pro eorum incardinatione et ordinatione; sed aucti sacerdotio in diocesim, e cuius Seminario dimissi fuerint, regredi ibique stabile domicilium habere prohibentur.

3.° Pariter cum similis ferme ratio vigeat, qui dimissi ex Seminariis aliquod religiosum institutum ingrediuntur, si inde exeant postquam

sacris initiati sunt, vetantur in diocesim redire, e cuius Seminario dimissi fuerint.

4.° Dimissi vero ex aliquo religioso Instituto in Seminarium ne admittantur, nisi prius Episcopus secretis litteris a moderatoribus eiusdem Instituti notitias requisierit de moribus, indole et ingenio dimissorum, et constiterit nil in eis esse quod sacerdotali statui minus conveniat.

Denique meminerint Episcopi fas sibi non esse, nomine proprio manus cuiquam imponere qui subditus sibi non sit eo modo et uno ex iis titulis, qui in Constitutione *Speculatores* Innocentii XII et in decreto S. C. Concilii quod incipit " *A primis* „ die XX m. Iulii 1898 statuuntur. Ac pariter neminem ordinari posse qui non sit utilis aut necessarius pro ecclesia aut pio loco pro quo assumitur, iuxta praescripta a S. Tridentino Concilio in *cap. 16, Sess. 23, de reform.*

Vult autem Sanctitas Sua ut statuta haec et cautelae omnes a sacris canonibus in re tam gravi adiectae, ab omnibus Ordinariis ad unguem serventur; idque ipsorum conscientiae et sollicitudini quam maxime commendat.

Praesentibus valituris, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae die 22 m. Decembris 1905.

VINCENTIUS Card. Ep. Praenest. *Praefectus.*
CAIETANUS DE LAI, *Secretarius.*

S. Congregazione delle Indulgenze

Coloro che usano di fare la Comunione quotidiana sono esenti dall' obbligo di confessarsi per l' acquisto delle indulgenze (1).

Decretum Urbis et Orbis — 14 Febr. 1906 — Sanctissimo Domino Nostro Pio Pp. X vel maxime cordi est, ut efficacius in dies propagetur uberioresque edat virtutum omnium fructus laudabilis illa ac Deo valde accepta consuetudo, qua fideles, in statu gratiae rectaque cum mente, ad sacram Communionem quotidie sumendam accedant. Quamobrem supplicia plurimorum vota ab Eminentissimo Viro Cardinali Casimiro Gennari delata benigne libenterque excipiens, iis plane

(1) Richiamiamo l' attenzione di tutti i nostri lettori su quest' altro decreto, preziosissimo ai fedeli ed ai confessori: a quelli, perchè sono così sciolti dall' obbligo di confessarsi per l' acquisto delle indulgenze quando usano la Comunione quotidiana; a questi, perchè possono spendere con più libertà le loro cure pei peccatori che hanno bisogno di riconciliarsi con Dio.

cunctis qui memoratam consuetudinem habent, aut inire exoptant, specialem merito gratiam elargiri statuit.

Clemens porro Pp. XIII f. r., per decretum huius sacri Ordinis, sub die 9 Decembris 1763 " omnibus Christifidelibus *qui frequenti peccatorum confessione animum studentes expiare, semel saltem in hebdomada ad Sacramentum Poenitentiae accedere, nisi legitime impediantur, consueverunt, et nullius lethalis culpae a se post praedictam ultimam Confessionem commissae sibi conscii sunt, indulsit ut omnes et quascumque Indulgentias consequi possint, etiam sine actuali Confessione quae ceteroquin ad eas lucrandas necessaria esset. Nihil tamen innovando circa Indulgentias iubilaei, tam ordinarii quam extraordinarii aliasque ad instar iubilaei concessas, pro quibus assequendis, sicut et alia opera iniuncta, ita et sacramentalis Confessio tempore in earum concessione praescripto peragatur.* „

Nunc vero Beatissimus Pater Pius X omnibus Christifidelibus, qui in statu gratiae et cum recta piaque mente quotidie Sancta de altari libare consuescunt, quamvis semel aut iterum per hebdomadam a Communione abstineant, praefato tamen f. r. Clementis Pp. XIII indulto frui posse concedit, absque hebdomadariae illius Confessionis obligatione, quae ceteroquin ad Indulgentias eo temporis intervallo decurrentes rite lucrandas necessario extaret. Hanc insuper gratiam Eadem Sanctitas Sua futuris quoque temporibus fore valituram clementer declaravit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 14 Februarii 1906.

A. Card. Tripepi, *Praefect.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

QUESITI

con brevissime risposte

115. *Circa la superiorità del Vicario foraneo.*

D. Quale è la superiorità del Vicario foraneo su tutti i preti della sua forania?

R. Il vicario foraneo ha una certa giurisdizione, non solo sopra i preti, ma sì ancora sopra i parroci della sua forania. Ma in che consiste tal giurisdizione? Si ascolti il Ferraris (v. *Vicarius foraneus* n. 6): " Iurisdictio vicariorum foraneorum est omnino limitata, cum concedatur solum pro certa parte dioecesis, et limitatis locis, ac solum pro certis et limitatis causis civilibus ibidem occurrentibus usque ad certam et limitatam summam, v. g. quinque scutorum plus minusve, prout libuerit, ne partes pro qualibet levi

re cogantur semper se conferre ad civitatem et comparere coram vicario generali. Sacr. congr. Episcop. *in Trojanen.* 27 mar. 1590. „

Da ciò si fa chiaro che la potestà del vicario foraneo non è determinata dal diritto comune, ma dipende tutta dall' arbitrio del Vescovo, il quale può ad esso delegare ciò che crede espediente pel buon governo di quella parte di sua diocesi. Ed esercitando il vicario foraneo cotal giurisdizione delegata, varrà certamente anche nel foro esterno. Ecco le facoltà che sogliono ad esso delegarsi dal Vescovo, come insegna il chiariss. P. Wernz *(Ius Decret.* Tom. II. n. 813 *Iura)*: " Ut plurimum ipsi competit ius moderandi tum visitandi parochias, invigilandi ad instar testium synodalium de vita et honestate cleri et populi christiani, concedendi licentias quasdam minoris momenti v. g. parochis pro absentia per aliquot dies, vel indulgendi aliquas dispensationes, absolutiones, vel peragendi certas functiones pro facultatibus sibi specialiter delegatis, providendi vicariam administrationem parochiis per mortem parochorum vacantibus etc. „

Se però i vicarii foranei possono esercitare qualche delegata giurisdizione, non possono avere alcuna precedenza sugli altri preti; ma debbono occupare quel luogo che loro spetterebbe se non avessero quell' officio. Così Ferraris l. c. n. 14; così pure la S. C. de' Riti in molti decreti, specie in quelli sotto i nn. 43, 126, 173, 191, 206, 534, 1106, 1261, 1272, 1872 dell' ultima Collezione.

116. *Di un oggetto d' oro trovato nel campo santo.*

D. Nel pubblico cimitero un becchino, scavando il terreno per fare una fossa, trovò un oggetto prezioso: a chi questo si appartiene, al becchino, ovvero al parroco?

R. Un oggetto prezioso che si trovi in fondo altrui appartiene metà all' inventore, metà al padrone del fondo (C. C. art. 714). Quando il fondo è pubblico, la seconda metà si appartiene all' erario o al municipio. Ma nel camposanto? Se questo è benedetto, è cosa sacra e però cede alla Chiesa del camposanto medesimo. Se poi non è benedetto, cede al municipio, non al parroco, che non è padrone del camposanto (v. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, p. 111).

117. *Se nelle confraternite possano votare i minorenni.*

D. La confraternita N. N. ha fra i suoi ascritti anche persone minorenni: possono questi dare il suffragio nelle elezioni degli officiali ed anche del padre spirituale?

R. Pei capitoli delle collegiate, il Tridentino ha disposto (Sess. 22, c. 4 *de ref.*) che per dare il voto è necessario essere almeno suddiacono. Per le confraternite nulla trovasi sancito. Perciò quando o dagli statuti di esse, o dalla consuetudine legittima nulla possa eccepirsi in contrario, anche i minorenni (purchè col perfetto uso di ragione e di discernimento) possono avere il voto.

INDICE PROGRESSIVO
DEL VOL. XVII.

ATTI DELLA S. SEDE

Atti più rilevanti del Sommo Pontefice

Motu proprio. De Protonotariis Apostolicis, Prelatis Urbanis, et aliis qui nonnullis privilegiis Praelatorum propriis fruuntur. 21 febbr. 1905 . . . . . pag. 14

Lettera all' E.mo Card. Svampa sulla Democrazia autonoma. 1.° Mar. 1905 . . . . . „ 29

Litterae. De spiritualibus exercitiis a clero romano peragendis. 27 Dic. 1904 . . . . . „ 63

Lettera al Card. Vicario circa l'apparecchio alle prime comunioni dei fanciulli in ciascuna parrocchia di Roma. 12 Genn. 1905 . . . „ 66

Allocuzione ai Vescovi presenti in Roma nella solennità del giubileo della Immacolata. . . . . „ 69

Allocutio habita in Consistorio secreto. 27 Mar. 1905 . . . . . „ 71

Litterae Encyclicae de Christiana doctrina tradenda. 15 Apr. 1905. „ 110

Motu proprio. Si concede a tutti i Cardinali, anche Diaconi, l' uso della Croce pettorale. 24 Mag. 1905. . . . . „ 164

Motu proprio. De Clericis Appulis in Vaticanum Seminarium cooptandis. 11 Mag. 1905. . . . . „ 165

Lettera Enciclica sull' azione cattolica. 11 Giug. 1905 . . . . . „ 167

Motu proprio. Pio X conferma la unione delle Orsoline e concede loro indulgenze. 8 Mag. 1905 . . . . . „ 211

Motu proprio. Norme per gli esami degli ordinandi, in Roma, del clero secolare e regolare. 16 Lug. 1905. . . . . „ 308

Lettera al Card. Vicario intorno ai preti forestieri che si recano a Roma. 6 Ag. 1905 . . . . . „ 312

Epistola ad Archiepiscopos et Episcopos Poloniae quae Russico Imperio paret. 3 Dic. 1905 . . . . . „ 450

Allocutio habita in Consistorio secreto diei XI Dec. 1905. . . . „ 456

S. Congregazione del Concilio

Manizalen. Dubiorum quoad S. Ordinationem — 21 Genn. 1905 — Circa l'ordinaz. dei giovanetti forestieri che non ebbero neanco la tonsura dal Vescovo di origine. . . . . „ 1

Mutinen. Oneris Missarum et Residentiae — 21 Genn. 1905 — Circa la

interpretaz. di un testamento per causa pia e la consuetudine contraria all' adempimento di messe . . . . . „ 6
Taurinen. Dismembrationis — 21 Genn. 1905 — Circa le cause per lo smembramento di una parrocchia. . . . . „ 49
Toletana. Distributionum. — 21 Genn. 1905 — Non valgono consuetudini o statuti (senza venia pontificia) che autorizzino a star lontani dal coro più di quanto consentono le leggi canoniche . . . . „ 53
Circa la interpretazione del decreto ultimo delle messe manuali — 27 Feb. 1905 . . . . . „ 54
Sullo stesso argomento — 27 Feb. 1905 . . . . . „ 55
Sullo stesso argomento — 27 Feb. 1905 . . . . . „ ivi
Sullo stesso argomento — 27 Feb. 1905 . . . . . „ 57
Beneventana. Adscriptionis ad Clerum — 25 Febbr. 1905 — Se il Vescovo possa ascrivere un sacerdote forestiero a qualche chiesa ricettizia della propria diocesi . . . . . „ 97
Bredanen. Dubiorum super eleemosynis missarum — 25 Febbr. 1905 — Se nella vigente disciplina si possa talvolta commutare lo stipendio delle messe con altri vantaggi, diminuirlo delle spese di amministrazione, e commettere ad altri le messe chieste in luoghi determinati. . . . . „ 98
Romana. Spolii seu redintegrationis — 25 Febbr. 1905 — Circa le azioni in possessorio ed in petitorio . . . . . „ 101
Albae Pompeien. Remotionis a paroecia — 25 Febbr. 1905 — Circa la rimozione economica dalla parrocchia . . . . . „ 145
Albien. Translationis a paroccia — 25 Febbr. 1905. — Circa il trasferimento dei parroci in Francia . . . . . „ 147
Giennen. Servitii choralis — 18 Mar. 1905—Non valgono statuti nè consuetudini, che attribuiscono particolari vacanze dal coro . . . „ 148
Tarraconen. Remunerationis pro collectione missarum — 18 Mar. 1905 — Se e quale aggio spetti a chi si occupa di raccogliere e distribuire le messe . . . . . „ 149
Triventina. Adiudicationis redituum — 18 Mar. 1905 — Circa la spartiz. di un aumento di congrua per un capitolo curato. . . . . „ 151
Parisien. Nullitatis Matrimonii — 18 Mar. 1905 — Del matrimonio di un alienato . . . . . „ 193
Nicoterien. Cantoratus et nominationis pro-vicarii generalis — 18 Mar. 1905 — Circa la elezione di una dignità e di un vicario generale fatta dal Vescovo in dissenso del Capitolo cattedrale . . . . „ 195
Wratislavien. et Aliarum. De parocho proprio quoad matrimonium — 20 Mag. 1905 — Intorno alla intenzione del quasi-domicilio, pel matrimonio, di coloro che dimorano precariamente in una parrocchia. „ 289
Bituntina. Concursus ad praebendam poenitentiarii — 20 Mag. 1905 — Di un concorso interrotto per involontaria assenza di un concorrente . . . . . „ 291
Conchen. Exonerationis — 20 Mag. 1905 — Se si possa imporre ad un beneficio un onere personale . . . . . „ 292

Catacen. Matrimonii — 20 Mag. 1905 — Matrimonio nullo perchè gli sposi non avevano intenzione di lasciare l'antica casa, da cui furono discacciati . . . . . „ 294
Laquedonien. Concursus — 20 Mag. 1905 — Di un concorso con indagini segrete . . . . . „ 295
Cadurcen. Satisfactionis Missarum — 17 giug. 1905 — Circa il celebrar messe in genere per tutti coloro che offrono fra l'anno la elemosina, e circa il numero ridotto di dette messe, conoscendolo gli oblatori . . . . . „ 337
Ianuen., Tarentina et aliarum. Sponsalium — 17 Giug. 1905 — Circa la solennità negli sponsali . . . . . „ 340
Bambergen. Circa eleemosynam missarum — 17 Giug. 1905 — Se i sacerdoti binanti possano ritenere parte dello stipendio della seconda messa celebrata con canto . . . . . „ 342
Varsavien. Lublinen. Nullitatis matrimonii — 17 Giug. 1905 — Qual timore o violenza dirima il matrimonio . . . . . „ 343
Derthonen. Privationis paroeciae — 17 Giug. 1905 — Circa la privazione del beneficio parrocchiale *ob parochi incontinentiam* . . . . . „ 346
Clavaren. Funerum — 17 Giug. 1905 — Quali si dicano veri sepolcri gentilizii nei campisanti, con effetti canonici . . . . . „ 348
Cantonis Ticini. Nominationis ad canonicatus — 17 Giug. 1905 — Se gli economi spirituali debbano agguagliarsi ai rettori ed ai vice-rettori di parrocchie nell'ottare ai canonicati . . . . . „ 350
Ordinis Minor. Conventual. — 8 Mag. 1905 — I Regolari non possono accettare elemosine di messe inferiori alla tassa diocesana, posta la proibiz. del Vescovo. . . . . „ 352
De Ponso Alegre. Dubiorum circa oratoria privata — 25 Febbr. e 28 Lug. 1905 — Circa il valore dell'editto di un Internunzio defunto, e se i Vescovi possano permettere la messa nell'orat. priv . . . „ 385
Mariannen. in Brasilia. Synodis Dioecesanae — 29 Lug. 1905 — Se pel Sinodo diocesano possano omettersi le solennità . . . . . „ 387
Annecien. Nullitatis Matrimonii — 29 Lug. 1905 — Matrimonio nullo, perchè celebrato innanzi al Parroco non proprio, colla sola delegazione interpretativa del proprio . . . . . „ 388
Nicosien. Concursus — 29 Lug. 1905 — Circa gli esaminatori sinodali e prosinodali nei concorsi . . . . . „ 389
Abellinen. Dispensationis ab irregularitate — 26 Ag. 1905 — Circa la dispensa della irregolarità per un chierico con gamba artificiale. „ 391
Lugdunen. Irregularitatis — 26 Ag. 1905 — Circa la dispensa dalla irregolarità per un chierico con mal caduco . . . . . „ 392
Leodien. Nullitatis impedimenti — 26 Ag. 1905 — Matrimonio dichiarato nullo per precedente impedimento di affinità *ex copula illicita* . „ 393
Panormitana. Nullitatis Matrimonii — 26 Ag. 1905 — Se il matrimonio, nullo per timor grave, possa convalidarsi colla coabitazione . . „ 395
Versalien. Nullitatis matrimonii — 26 Ag. 1905 — Circa il domicilio della donna, uscita di casa, pel matrimonio . . . . . „ 397

Feretrana. Translationis sedis paroecialis — 26 Ag. 1905 — Circa il trasferimento della sede parrocchiale da un luogo ad un altro . . „ 398
Platien. Redditionis rationum — 18 Nov. 1905 — Sull' obbligo degli amministratori ecclesiastici di rendere conto al Vescovo . . . . „ 481
Compostellana. Iubilationis — 18 Nov. 1905 — Alla grazia della giubilazione non fa ostacolo un contrario statuto. . . . . „ 482
Carthaginen. Nullitatis Matrimonii — 16 Dic. 1905 — Quando il timore riverenziale renda nullo il matrimonio. . . . . „ 483
Melevitana. Pensionis — 16 Dic. 1905 — Di una pensione dovuta al rettore di una chiesa, già divenuta parrocchiale . . . . . „ 485
Salisburgen. Alienationis et iurisdictionis — 16 Dic. 1905 — Caratteri di una vera collegiata; e se per alienarne qualche cespite si richiegga il consenso dei canonici . . . . . „ 487
Decreto. Norme per le cause che si agitano presso la S. C. del Concilio, *iuris ordine servato* — 3 Nov. 1905 . . . . . „ 490
Isernien. Iubilationis — 20 Gen. 1906 — Giubilazione che non si concede. . . . . „ 529
Parentina et Polen — 20 Genn. 1906 — Circa la consuetud. di omettere la puntatura corale, l' off. della B. V., i salmi graduali e le ore minori dell' eddomadario . . . . . „ 530
Papien. Funerum — 20 Gen. 1906 — Consuetedine contraria ai diritti parrocchiali circa i funerali. . . . . „ 532
Lauden. Divisionis quotae funerarie — 20 Gen. 1995 — Circa la esenz. di un rescritto pontif. ed una concordia, relativi alla divisione di una quota funeraria. . . . . „ 534
Decreto sulla Comunione quotidiana — 20 Dic. 1905. . . . . „ 536
Decreto sugli alunni discacciati dai Seminarii e dagl'Istituti religiosi „ 540

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Caietana, Iurisdictionis — 27 Genn. 1905 — Un sacerdote, ascritto ad un istituto non esente, non cessa di essere suddito del Vescovo di origine. . . . . „ 58
Utinen. Iurium et exemptionis—27 Genn. 1905—Una chiesa concessa a Regolari da un municipio con patto riversivo, avverato colla confisca governativa, non è più regolare . . . . . „ 59
Può tollerarsi la consuetudine di compiersi dentro la clausura le funzioni rituali per le monache defunte. 12 Nov. 1905 . . . . . „ 61
Circa l' ammissione dei novizi alla professione di voti solenni secondo il decreto *Regulari disciplinae.* 25 Nov. 1905. . . . . „ 62
Le Comunità di Terziarii Francescani, benchè con abito di diverso colore, possono aggregarsi al 1.° e 2.° Ordine. 30 Genn. 1905. . „ 153
Circa il capitolo straordinario per la morte di un Superiore generale o per la mancanza di un consultore; e circa la nomina del superiore di una nuova casa. 5 Mag. 1905 . . . . . „ 196
Mediolanen. Exemptionis — 3 Mar. 1905 — Se un ospedale affidato ad

una commissione laica, con tre soli Fatebenefratelli, sia esente dalla giurisdizione Ordinaria. . . . . „ 241
Albien. seu Agenen. Solutionis—3 Mar. 1905—Se possa ammettersi la restituzione di un debito, fatta con danaro altrui. . . . . „ 243
Pisauren. Funerum — 5 Mag. 1905 — Se e come i Religiosi hanno il diritto di associare i cadaveri al camposanto dopo i funerali fatti nelle loro chiese . . . . . „ 249
I religiosi e le religiose di voti semplici, anche prima dei voti solenni, possono prender parte ai capitoli. 20 Febbr. 1905. . . . . „ 251
Udito il voto del capitolo conventuale, e differita la professione solenne, non v'ha bisogno di altro capitolo perchè il Superiore di Religiosi o di Religiose possa permettere la solenne professione — 18 Ag. 1905 . . . . . „ 353
S. Christophori de Habana — 1 Sett. 1905 — Circa la designazione dei confessori ordinarii delle monache . . . . . „ 399
Iuannen. Funerum — 14 Lug. 1905 — Quando la messa esequiale non fu celebrata dal parroco, se possa celebrarsi dai Regolari. . . „ 433
Viterbien. Excardinationis — 14 Lug. 1905 — Un forestiero ordinato e beneficiato in qualche diocesi, senza esservi formalmente incardinato, che smette il beneficio, a quale diocesi appartenga . . . . . „ 435
Viennen. Exemptionis — 1 Dic. 1905 — Quando i monasteri possano considerarsi esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario. . . . . „ 436

Sacra Congregazione dei Riti

Ordinis S. Benedicti Congr. Austriacae — 26 Genn. 1905 — Nella parrocchia unita ad un monastero deve celebrarsi e commemorarsi il Titolare della parrocchia, non della chiesa abbaziale . . . . „ 9
Ratisbonen. — 27 Genn. 1905 — Nelle chiese secolari non esenti, ma affidate anche temporaneamente a Regolari, tutti i sacerdoti debbono celebrare secondo il calendario regolare . . . . . „ 10
Compostellana — 3 Febbr. 1905 — Non si può trasferire, neanche per consuetudine, l'officio e la messa del *Corpus Domini* . . . . „ ivi
Ordinis S. Benedicti—3 Febbr. 1905—Nelle chiese affidate ai Regolari, qualsivoglia prete secolare deve celebrare secondo il loro calendario „ 11
Decretum — 8 Febbr. 1905 — Aggiunta alle litanie del SS. Nome di Gesù . . . . . „ 12
Caiacen. — 17 Fabbr. 1905 — Se il Vescovo, canonico della sua Cattedrale, debba assistere in cappa magna dal trono alle messe solenni conventuali, non ostante una immemorabile consuetudine contraria „ 155
Ord. Minor. Cappucinor. — 22 Marzo 1905 — Nelle confessioni si può usare la formola più breve per l'assoluz. generale . . . . . „ 157
Ord. Minorum — 22 Mar. 1905 — I sacerdoti terziarii francescani possono celebrare la messa vot. dell'Immacolata . . . . . „ ivi
Dioecesum Galiae — 12 Apr. 1905 — Il B. Gio. B. Vianney vien dichiarato Patrono dei parroci della Francia. . . . . „ 158

Compostellana — 15 Apr. 1905 — Circa l' uso degl' istrumenti musicali nelle sacre funzioni. . . . . „ 160
Missionariorum Africae — 1 Apr. 1905 — Circa la celebrazione della festa della Dedicazione della Chiesa. . . . . „ 161
Vivarien. — 12 Mag. 1905 — Sulla celebrazione della festa del B. Gio. B. Vianney per la Francia . . . . . „ 198
Placentina in Hispania — 12 Mag. 1905 — Sull' ora di anticipare il mattutino sia in privato, sia nel coro . . . . . „ ivi
Agennen. — 19 Mag. 1905 — Nel giorno di S. Canuto (14 genn.) si può riporre un Santo perpetuamente trasferito — La festa del Nome di Gesù, trasferita, non deve riporsi necessariamente al 28 gennaio — La festa della Purificazioze di M. V., trasferita, non potendosi celebrare il 3 febbr., si celebrerà il 4 — La festa del SS. Cuor di Gesù, trasferita, in concorrenza di quella del Prez. Sangue, prevale a questa, la quale si celebra nel dì seguente — Nella messa della solennità, trasferita in Domenica, quando non vi ha messa conventuale, si fa la sola comm. della Domenica — La festa del Patrono o del Titolare, occorrendo colla Dom. *in Albis* o colla SS. Trinità, non se ne canta la messa . . . . . „ 199
Ord. Carmelitar. Antiquae Observantiae — 24 Mag. 1905 — Si riconosce e si conferma il Rituale proprio dell' Ordine Carmelitano e lo si completa col Rituale comune . . . . . „ 201
Oriolen. 30 Mag. 1905 — Si riprovano talune consuetudini relative all' uso della stola in coro e dei piviali nei vesperi. . . . . „ 202
Assisien. — 21 Mag. 1905 — Circa la questione dei precordii di S. Francesco d' Assisi . . . . . „ 252
Atrebaten. — 7 Lugl. 1905 — Circa le parole *Flectamus genua* nell' Ordinaz. e circa le lezioni del 1.° nott. nelle feste di San Marta e di S. Benedetto Gius. Labre. . . . . „ 253
Societatis Jesu — 7 Lugl. 1905 — Intorno all' anniv. della Dedicazione della Chiesa e intorno alla festa del Patrocinio di S. Giuseppe. „ 254
Congr. Eremitar. Camaldulens. Montis Coronae — 12 Mag. 1905 — Un officio nuovo approvato per tutta la Chiesa deve usarsi anche da chi per privilegio ne recitava uno dissimile — Circa i suffragi di San Michele quando questi è titolare della Chiesa — Chi ha l' obbligo privato dell' off. della B. V. non dove farne mai comm. nell' officio divino — Circa l' inizio dell' Epist. *Ad Romanos* quando occorre la festa di S. Tommaso in Domenica — Degl' inni dell' off. votivo della Passione in difetto dei primi e secondi vesperi — Circa l'inno *Vexilla* nel Venerdì Santo secondo il messale camaldolese — L' aspersione deve cominciare sempre dal più degno, non ostante contraria consuetudine — Quando il superiore non è prelato, leggendo le lezioni, deve chiedere la benediz. alla persona più degna . . . . . „ 297
Decretum. II Ag. 1905 — Circa la ediz. e l' approvaz. dei libri di canto gregoriano . . . . . „ 300
Ord. Carmelitar. Excalceator. 29 Nov. 1901 — In qualsivoglia chiesa,

permettendolo il rito, si può celebrare l' off. e la messa di defunto nei giorni 3.°, 7.° e 30.°. . . . . „ 302
Ord. Carmelitar. Excalceator. 24 Genn. 1902 — Dicasi lo stesso per gli anniversarii . . . . . „ 303
I Terziarii dell' Ord. Carmelitano nelle processioni possono incedere sotto la stessa croce del 1.° Ordine. 30 Giug. 1905 . . . . . „ 354
Congr. CC. RR. Infirmis mistrantium. 31 Lug. 1905 — Il privilegio dell' off. vot. colla messa della Immacolata è *ad libitum* . . . . „ 355
Urbis eiusque Districtus. 4 Ag. 1905 — Si assegna per la Dioc. di Roma il giorno 23 giugno per la festa del B. Gaspare del Bufalo . . „ 356
Dubiorum. 8 Ag. 1905 — Quando vi sia proibiz. dell' Ordinario, neanco i Vescovi forestieri possono celebrare in orat. priv. *praesente* cadavere . . . . . „ ivi
Ord. Fratrum. Minorum. 23 Ag. 1905 — Circa il modo di coprire il capo pei Frati Minori nella messa e negli altri officii divini . . „ 357
Basilicae sub tit. SS. Rosarii B. M. V. in Valle Pompeiana. 30 Ag. 1905. . . . . „ 358
Congr. CC. RR. Infirmis Ministrantium. 29 Lug. 1905 — Concedesi ai Ministri degl' infermi la facoltà dell' altare portatile per le case pubbliche o private dove trovasi qualche ammalato prossimo alla morte. „ 359
Ord. Min. Capuccinor. 22 Mar. 1905 — Nella Benediz. gen. privata pei Regolari si può usare la formola più breve. . . . . „ 440
Decretum. 14 Ag. 1905 — Si dichiara tipica la edizione Vaticana del canto gregoriano . . . . . „ ivi
Ord. Min. Capucc. Prov. Rheginen. 26 Lug. 1905 — Circa l' obbligo nei Regolari di fare l' off. del Patrone della Dioc. o del regno . „ 441
Declarationis S. R. C. Decreti. n. 4023 — 4 Nov. 1905 — Il Vicario capitolare non può concedere l' uso del trono e del bacolo a qualche Vescovo vicino. . . . . „ 492
Urgellen. — 10 Nov. 1905 — Circa la precedenza dei Terzi Ordini nelle processioni . . . . . „ ivi
Dubiorum — 24 Nov. 1905 — Nei paramenti per le messe dei defunti non devono porsi immagini di cose mortuarie. Le palle con sopravi ornati di seta devono avere di sotto la tela di lino monda e facilmente amovibile . . . . . „ 493
Buscoducen. — 24 Nov. 1905 — Quando la messa esequiale non si può celebrare nell' ultimo triduo della Settimana S., deve celebrarsi nella fer. II dopo la Dom. *in Albis.* La detta messa, impedita, non può celebrarsi in giorno che esclude il doppio di 2.ª cl. — e per la prima volta *post obitum, vel eius acceptum a locis dissitis nuntium,* se si può celebrare durante l' ottava dell' Epifania di Natale e del *Corpus Domini,* dove questa ottava non è privilegiata . . . . . „ 494
Ord. Minor. S. Fr. Capuccinor. in Gallia — 9 Sett. 1905 — In Francia i Religiosi dispersi non sono tenuti alla festa del Titolare della chiesa del convento, nè alla costui commemoraz. nei suffragi . . . . „ 495

S. Congregazione delle Indulgenze

Si concede in perpetuo l' indulgenza annessa alla orazione pel giubileo della Immacolata e si estende alle anime del purgatorio. 11 Genn. 1905 . . . . . „ 104
Le indulgenze annesse all' officio piccolo della B. M. V., secondo il rito dei Domenicani, si estendono alla recitazione privata del medesimo officio in lingua volgare. 8 Giug. 1904 . . . . . „ 105
Facoltà ed indulti concessi in perpetuo all' ordine dei Cappuccini. 14 Dic. 1905. . . . . „ 106
Indulgenza annessa ad una giaculatoria. 21 Genn. 1905 . . . . „ 107
Indulgenza di 300 g. ad una oraz. a S. Paolo Apost. 18 Genn. 1905 „ 108
Indulgenza di 300 g. ad una giaculatoria in riparazione delle bestemmie contro Maria SS. 21 Mar. 1905 . . . . . „ ivi
Indulgenza di 300 g. ad una giaculatoria a N. S. Regina della Guardia. 10 Apr. 1905. . . . . „ 162
Indulgenza ad una preghiera per la propagaz. del pio uso della Comunione quotidiana. 3 Giug. 1905. . . . . „ 163
Possono costituirsi nella stessa chiesa più congregazioni secolari del Terz' Ordine francescano per le diverse nazioni. 8 Mar. 1905. . „ 204
Anche negli oratorii semipubblici dei terziarii che vivono in comunità possono questi lucrare le indulgenze del 1.° e 2.° Ordine. 22 Mar. 1905. . . . . „ ivi
Ord. Min. Capuccinor. — 1.° Febbr. 1905 — Il superiore che impartisce ai sudditi l' assoluzione generale può lucrarla egli ancora . „ 205
Indulg. di 300 g. ad un atto di adorazione e di ringraziamento alla SS. Trinità. 22 Mar. 1905. . . . . „ 206
Indulg. di 300 g. ad una preghiera per la scelta dello stato. 6 Mag. 1905 . . . . . „ 207
Indulg. di 300 g. ad una preghiera alla SS. Vergine. 2 Giug. 1905. „ 208
Indulg. plen. pel 1.° sabato d' ogni mese dedicato alla SS. V. Immacolata. 1.° Lug. 1905 . . . . . „ 255
Urbis et Orbis. —12 Lug. 1905 — Indulg. concesse ad occasione della prima comunione dei fanciulli, ad essi, ai congiunti ed ai fedeli che assistono. . . . . „ 303
Indulg. di 300 g. per una giaculatoria al S. Cuor. di Gesù. 19 Ag. 1905. „ 304
Tutte le indulg., concesse all' Ord. dei Min. Cappuccini, sono applicabili ai defunti. 7 Lug. 1905. . . . . „ 305
Si sanano le ascrizioni alla Confraternita del Carmine finora invalide. 28 Giug. 1905. . . . . „ 360
Nel caso di una chiesa riedificata quasi nello stesso luogo e sotto lo stesso titolo il privilegio della *Via Crucis* trasferiscesi senza nuova erezione. 7 Giug. 1905. . . . . „ 361
Si concede all' Archisodalizio della Guardia d' Onore del S. Cuor di Gesù, eretta in Roma nella Chiesa dei Ss. Vincenzo ed Anastasio,

che possa ascrivere sodalizii dello stesso nome, e che il S. Padre sia Protettore dell'Opera. 1.° Sett. 1905. . . . . „ ivi
Indulg. ad alcune preghiere a S.ª Brigida ed a S.ª Caterina da Svezia. 5 Lug. 1905. . . . . „ 400
Indulg. ad una giaculatoria al S. Cuore di Gesù. 15 Sett. 1905. . „ 401
Indulg. concesse all' Arciconfr. di S. Antonio in Padova. 21 Gennaio 1904 . . . . . „ 442
Indulg. di 300 g. ad una preghiera a S. Giuseppe per la santificazione dei dì festivi. 1.° Dic. 1905. . . . . „ 443
Patavina. — 13 Sett. 1905—Le indulg. stazionali possono lucrarsi una sola volta al giorno — Quando in più chiese può lucrarsi l' indulg. plen., questa si lucra più volte con visitarle—La chiesa parrocchiale da visitare per le indulg. è quella del domicilio, del quasi-domicilio e anche della dimora transitoria . . . . . „ 496
Indulg. di 300 g. ad una oraz. al S. Cuore di Gesù. 22 Nov. 1905. „ 497
Sommario delle indulg., dei privilegi e degl' indulti concessi all' Ord. dei Cappuccini. 23 Giug. 1905 . . . . . „ 498
Coloro che usano di fare la comun. quotid. sono esenti dall' obbligo di confessarsi . . . . . „ 542

S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii

Facoltà concesse ai Frati Minori dell'America Latina. 13 Mag. 1905. „ 305
Indulg. e privilegi concessi alla Società dell'Imm. Concez. della santa Medaglia. 3 Giug. 1905 . . . . . „ 307

S. Congregazione dell' Indice.

Decretum. — 12 Dic. 1905 — Si condannano due opere . . . . . „ 509

Secreteria dei Brevi

Indulgenza di 200 giorni per una giaculatoria in onore del Cuore di Gesù a della Immacolata. . . . . „ 12
Indulgenze annesse alla pia opera di Maria Immacolata per la conversione delle donne infedeli, eretiche e scismatiche. 21 Giug. 1904. „ 211
Lettera a Mons. Radini Tedeschi, in cui si loda il Comitato Nazion. Italiano pei pellegrinaggi di Palestina e di Lourdes, e si concedono indulgenze. 17 Genn. 1905 . . . . . „ 256
Indulg. plen. da lucrarsi per la visita delle Chiese Carmelitane nel dì del B. Franco. 11 Febbr. 1905. . . . . „ 362
Indulg. concesse pei 15 martedì precedenti la festa di S. Domenico. 7 Giug. 1905 . . . . . „ 363
Si loda l' Opera della Preservazione della Fede e la si arricchisce di grazie e di privilegi. 1.° Nov. 1905 . . . . . „ 402
Indulgenze concesse all' Ordine dei Cappuccini. 10 Febbr. 1905. . „ 405
Indulgenze, per tutti i fedeli, alla Corona dei Sette Gaudii della B. V. Maria. 18 Sett. 1905 . . . . . „ 444

Il Sodalizio di S. Antonio in Padova si eleva ad Arciconfr. col diritto di aggregare altre confraternite. 21 Nov. 1904 . . . . . „ 446
Indulg. all' Arciconfr. di S. Antonio in Padova. 11 Dic. 1901 . . „ 447
Altre indulg. alla detta Arciconfraternita. 8 Mar. 1902. . . . . „ 449

Secreteria di Stato

Intorno alla edizione tipica Vaticana dei Libri liturgici Gregoriani. 24 Giug. 1905 . . . . . „ 213

Vicariato di Roma

Circolare del Card. Vicario ai parroci sul modo d' insegnare la dottrina cristiana. 18 Mag. 1905 . . . . . „ 215
Si vieta alle superiore delle Comunità religiose di alloggiare uomini secolari. 18 Mag. 1905 . . . . . „ 216
Norme per la predicazione in Roma. 10 Ag. 1905. . . . . „ 310
Circolare ai Vescovi sui preti forestieri che si recano a Roma. 16 Ag. 1905. . . . . „ 311
Norme per gli esami agli Ordini presso il Vicariato di Roma, giusta il *Motu proprio* del 16 Luglio 1905. 1.° Ag. 1905 . . . . . „ 510

Commissione Pontificia per gli Studii Biblici

Norme per gl' interpreti cattolici circa le citazioni implicite contenute nella S. Scrittura. 13 Febbr. 1905 . . . . . „ 209
Se i libri storici della S. Scrittura possano giudicarsi non veramente storici. 23 Giug. 1905 . . . . . „ 307

Unione Apostolica

Unione Apostolica dei Sacerdoti secolari. . . . . „ 258

DEL FALSO MISTICISMO

Proposizione LIV (Capo I. Del Quietismo dell'Ab. Molinos — Continuaz. Vol. XV pag. 452-509) . . . . . „ 73
Proposizione LV. . . . . „ 74
Proposizione LVI . . . . . „ 75
Proposizione LVII . . . . . „ 76
Proposizione LVIII . . . . . „ 119
Proposizione LIX . . . . . „ 120
Proposizione LX. . . . . „ 121
Proposizione LXI . . . . . „ 122
Proposizione LXII . . . . . „ 123
Proposizione LXIII . . . . . „ 217
Proposizione LXIV . . . . . „ 219
Proposizione LXV . . . . . „ 220
Proposizione LXVI . . . . . „ 222

Proposizione LXVII. . . . . „ 223
Proposizione LXVIII . . . . . „ 225
Capo II. Dell' Amor puro di Mons. di Fénelon — Proposizione I. . „ 365
Proposizione II . . . . . „ 368
Proposizione III . . . . . „ 369
Proposizione IV . . . . . „ 409
Proposizione V . . . . . „ 411
Proposizione VI . . . . . „ 458
Proposizione VII. . . . . „ 460
Proposizione VIII . . . . . „ 461
Proposizione IX . . . . . „ 511
Proposizione X . . . . . „ 514
Proposizione XI . . . . . „ 516

CONSULTAZIONI

Se chi abbia ritenuto qualche parte di stipendio delle messe abbia obbligo di restituirlo . . . . . „ 81
Sul valore del *Non expedit* . . . . . „ 78
Se si possa talvolta dare il voto politico o amministrativo a persone cattive. . . . . „ 124
Se i Regolari, discacciati ingiustamente da un convento, possano senza le solennità richieste, e senza perdere i diritti acquisiti, costruirne un altro nella città medesima . . . . . „ 180
Che cosa debba fare un teste che in buona fede ha deposto il falso in giudizio . . . . . „ 226
Sull' obbligo di accorrere alle urne politiche o amministrative. . „ 268
Norme sul pagamento delle decime sacramentali . . . . . „ 313
Circa le cause, per cui può accettarsi dal Vescovo la rinunzia ad un beneficio . . . . . „ 413

CASI E DUBBII BREVEMENTE RISOLUTI

1.° Se un' opera pia possa ritenersi l' intero stipendio della messa. „ 39
2.° Come debba intendersi la qualità prescritta nei sacerdoti cui si commettono le messe. . . . . „ 41
3.° Circa la formola della Benedizione papale al popolo ed ai terzi Ordini religiosi . . . . . „ 86
4.° Circa la determinaz. della povertà per le dispense matrimoniali „ 132
5.° Se basti la nomina di vicario capitolare o generale, perchè competa al così nominato il titolo di Monsignore, con alcune insegne . „ 133
6.° Circa l' età di anni 40 pel Canonico Penitenziere. . . . . „ 134
7.° Sulle commissioni laiche nelle feste dei Santi . . . . . „ 231
8.° Differenza fra le messe fondate e le cappellanie . . . . . „ 232
9.° Circa la permuta delle intenzioni nelle messe . . . . . „ 274
10.° Circa l' ora di anticipare privatamente il mattutino . . . . „ 275
11.° Circa l' interpretaz. dell'art. 9 del decreto *Ut debita* sulle messe „ 320

12.° Se le indulgenze stazionali possano lucrarsi più volte con una sola visita . . . . . „ 323
13.° Se quando in più chiese può lucrarsi la indulg. plenaria, questa si lucri più volte con visitarle . . . . . „ 324
14.° Circa la condonazione sullo stipendio delle messe fondate. . „ 370
15.° Circa il culto vietato ai defunti, morti in fama di santità . „ 371
16.° Circa la residenza del Parroco. . . . . „ 417
17.° La riserva dei beneficii per ragione dei mesi non si estende ai beneficii rinunziati, o permutati . . . . . „ 418
18.° Circa gli onori ed i privilegi dei Prelati Domestici, dei Canonici con insegne prelatizie, e dei Camerieri e Cappellani di S. S. . „ 463

QUESITI CON BREVISSIME RISPOSTE

Pag. 42 — 87 — 135 — 185 — 233 — 279 — 325—373—420—467—518.—543.

BIBLIOGRAFIA

Antonelli Giuseppe. Medicina Pastoralis. Vol. I. . . . . „ 91
Manacorda Emiliano. Il Pontificato Romano e l' incivilimento cristiano attraverso XIX secoli . . . . . „ ivi
Pica Raffaele. Vita del Servo di Dio Mons. Vincenzo M.ª Sarnelli Arcivescovo di Napoli . . . . . „ 92
Poletto Mons. Giacomo. La Vergine. Madre nelle opere e nel pensiero di Dante Alighieri . . . . . „ ivi
Camilli Mons. Gius. Nicola. Triplice corso di esercizii spirituali, in preparazione alla prima comunione . . . . . „ 139
Mony S. Praelectiones de Sacra Ordinatione. . . . . „ ivi
Polidori P. Eugenio S. I. La nuova apologia del Cristianesimo. . „ ivi
Svampa Card. Domenico. Il Sacro Cuore di Gesù . . . . . „ 140
Trama Salvatore. Manuale theorico-practicum pro conficiendis processibus, sive ordinariis, sive apostolicis in causis beatificationis et canonizationis Servorum Dei . . . . . „ 441
Vives Card. Gius. Calasanzio. Expositiones Ss. Patrum et Doctorum super Canticum Magnificat . . . . . „ ivi
Alberti Giuseppe. Compendium Theologiae Moralis. . . . . „ 236
Battandier Alberto. Guide Canonique pour les constitutions des Intituts á voeux simples . . . . . „ 237
Micheletti A. M. S. I. — Elementi di Pedagogia ecclesiastica. . . „ ivi
Mistrangelo Mons. Alfonso M. — Panegirici — Vol. 1.° . . . . . „ 283
Vives Card. Gius. Calasanzio. De dignitate et officiis Episcoporum et Praelatorum. . . . . „ ivi
Bastien Dom. Pierre. Directoire Canonique à l'usage des Congregations a veux simples. . . . . „ 329
Berardi Emilio. Theologia Moralis Fundamentalis. . . . . „ ivi
Diamare Mons. Giov. M.ª Il Mistero del Verbo Incarnato. . . . „ ivi
Diliberto N. A. Lezioni di Diritto pubblico ecclesiastico . . . . „ 330
Funck Franc. Sav. Storia della Chiesa. . . . . „ ivi

Gaeta Salvatore. La Vita di N. S. Gesù Cristo, Vol. 2 . . . . . „ ivi
Mazzella Mons. Orazio. Praelectiones Scholastico-Dogmaticae Vol. III. „ 331
Hergenröther Card. Giuseppe. Storia Universale della Chiesa. . . „ 377
Padovani Antonio. I Salmi, secondo l'Ebraico e la Volgata . . . „ 378
Passivich P. Antonio S. I. Milizia nuova di cattolici italiani . . „ 379
Denifle Enrico, O. P. Lutero e Luteranesimo . . . . . „ 426
Di Domenico Francesco. Il Cardinale Sisto Riario Sforza . . . . „ 427
Moccheggiani Pietro. Iurisprudentia ecclesiastica . . . . . „ ivi
Ruggiero Vincenzo. Omelie popolari. . . . . „ ivi
Sandreau A. I gradi della vita spirituale. . . . . „ 428
Vermeersch Arture S. J. Mèditations sur la SainteVierge, Vol. 2.°. „ ivi
Vives Card. Gius. Calasanzio. Conpendium Theologiae Dogmaticae . „ ivi
Bruders Enrico S. J. La costituzione della Chiesa dai primi decenni dell'attività Apostolica all'anno 175. . . . . „ 473
Cavagnis Card. Felice Elementa Iuris publici naturalis et ecclesiastici. „ ivi
Colomiatti D. Emanuele Rubricae seu Summaria Codicis Iuris Pontificii. . . . . „ ivi
Lottini Giovanni. Introductio ad S. Theologiam, Vol. 4. . . . . „ 474
Sebastianelli Guglielmo Praelectiones Iuris Canonici . . . . . „ ivi
Paquet Luigi Adolfo Disputationes Theologicae . . . . . „ 523
Piscetta Luigi. Theologiae Moralis Elementa, Vol. I e II . . . . „ ivi
Simonelli Giuseppe Can. Il Clero e la moderna empietà . . . . „ 524

CRONACHE GOVERNATIVE

Pag. 284 — 331 — 379 — 429 — 524.

CRONACHE RELIGIOSE

Concistori e provviste di Chiese

Concistoro segreto del 27 Marzo 1905 . . . . . „ 93
Concistoro segreto e creazione di Cardinali. 11 Dic. 1905. . . . „ 475
Concistoro pubblico . . . . . „ 478

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni

Sul dubbio delle virtù in grado eroico della Ven. Madd. Sofia Barat e del Ven. Nepomuceno De Tochiderer Principe e Vesc. di Trento „ 47
Congregaz. preparatoria su due miracoli operati per intercessione del B. Gius. Oriol. Sulla validità dei processi Apostolici: 1.° sui miracoli operati dai Ven. Cuenot, Venard e compagni; 2.° sulla fama di santità del Ven. Passerat, del Ven. Alano e del Ven. Barberini; 3.° sul culto non mai prestato al Ven. Gio. Batt. Trona . . . „ 95
Introduz. della causa di beatificaz. del Ven. Domenico Lentini: conferma del culto prestato al Ven. Cristoforo da Romandiola: concess. e approvaz. degli Off. e Messe in onore dei B. Del Bufalo, Vianney e Bellesini: concess. di S. Margherita V. e M. a Patrona di Licodia Eubea: sulla revisione degli scritti dei Ven. Hermosilla e compagni, Ant.° Pennacchi, P. Domenico della Madre di Dio, e delle

Serve di Dio M.ª Agnese Chiara Steiner, Rosa Carafa e Vincenza Gerosa. . . . . „ 143

Decreto sulle virtù in grado eroico del Ven. Gabriele dell'Addolorata: sulle virtù esercitate dal Ven. Bartolomeo Menochio . . . . „ 189

Intorno al martirio ed i miracoli dei Ven. Girolamo Hermosilla, Valentino Berrio Ochoa, Pietro Almato e della Ven. Teresa di S. Agostino e 15 sue compagne: intorno alla validità dei processi per le beatificazioni dei Ven. Giov. Nepomuceno Nouman e Francesco da Napoli: sulla fama di santità, virtù e miracoli della Ven. M.ª Michela del SS. Sacramento: intorno al culto non mai prestato al Ven. Giustino de Iacobis ed al Ven. Andrea Soulas: sui miracoli dei Ven. Hermosilla, Borrio Ochoa, Almato e Kang: decreto sul martirio e sue cause dei predetti Venerabili e decreto per la Ven. Teresa di S. Agostino e 15 sue compagne: sull'eroismo delle virtù della Ven. Anna M.ª Taigi . . . . . „ 238

Sull' eroismo delle virtù della Ven. Suor Margherita del SS. Sacramento: Congregaz. antiprep. sui miracoli del Ven. Bonaventura da Barcellona: Congregaz. Preparat. sui miracoli della Ven. Giulia Billiart . . . . . „ 287

Riassunzione della causa di canonizzazione della B. Giovanna de Lastonnac: Introduz. della causa di beatificaz. del Ven. Antonio Pennacchi e della Ven. Maddalena d' Austria: concessione di Maria SS. di Campoleone a Patrona di Caivano, della B. V. del Patrocinio a Patrona di Feios, e di M. V. Immacolata a Patrona di Mathula: concess. ed approvaz. di aggiunte all'off. di M. SS. di Montevergine, dell' off. e della messa in onore dei B. M. Agatangelo e Cassiano, dei B. M. Crisino, Pangracz e Grodecz: sulla revisione degli scritti del Ven. Hermosilla e compagni, del Ven. Pietro Giuliano Eymard, del Ven. Giov. M. Robert de la Mennais e del Ven. Gasparre Bertoni. „ 334

Voto sul *tuto* per la beatificaz. dei Ven. Gil de Federich Francesco, Alonso Matteo Leziniana, Giacinto Castaneda e Vincenzo Liem de la Pace, Girolamo Hermosilla, Valentino Ochoa, Pietro Amato e Giuseppe Khang, e della Ven. Teresa di S. Agostino e compagne: su tre miracoli della Ven. Giulia Billart: sulla validità dei processi pei miracoli della Ven. Giovanna d' Arc: sui processi per la beatificaz. del Ven. Michele Le nobletz e della Ven. Bichier des Ages: sul culto non mai prestato al Ven. Falzon ed alla Ven. De Mattias: Congreg. antipreparat. sull' eroismo delle virtù della Ven. Marchesa Canossa: introduz. della causa di beatificaz. del Ven. Francesco Gius. Rudigier: conferma del culto prestato ai Ven. Placido Martire e Sigisberto Abbate, ed alla Ven. Margherita di Lovanio: approvaz. degli off. e messe in onore di S. David, del B. Cristoforo da Romandiola, dei Misteri della Via Dolorosa e dei sette gaudii della B. V.: concessione del Nome della SS. Vergine, detta Bien Aparecida, a Patrona della Prov. di Santander, e di S. Sebastiano a Patrono della Dioc. di Ponse Alegre: sulla revisione degli scritti del Ven. Giu-

seppe M.ª Diaz Saniurio e Melchiorre Garcia Sampedro: sopra alcuni dubbii liturgici. . . . . „ 526

NOMINE PONTIFICIE

Pag. 47 — 143 — 287 — 382 — 430 — 479.

CARDINALI DEFUNTI

L' E.mo Card. Andrea Aiuti, pag. 143 — L' E.mo Card. Raffaele Pierotti.

FATTI DIVERSI

Consacrazione del Vescovo di Bergamo: Necrologio. . . . . „ 47
Necrologio . . . . . „ 95
Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano: Trionfi e speranze. . . „ 143
Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano: XVI Congresso Eucaristico: Congressi ed Associazioni cattoliche: Inaugurazione della facciata del Duomo di Napoli: A Lourd: L'Imperatore Guglielmo ed il Card. Kopp: Incoronazione della Vergine in Ispagna: Conversioni in Polonia: Necrologio. . . . . „ 189
Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano: Elezione del Generale dei Certosini: altra elezione in Einsielden: Necrologio . . . . . „ 238
Pellegrini al Vaticano: Il Congresso Sionista: Necrologio. . . . „ 287
Ricevimenti al Vaticano: Congresso generale dei tedeschi: Necrologio „ 335
Pellegrinaggi al Vaticano: Il Centenario del Martirio di S. Gennaro: Per le associazioni cattoliche in Italia: Elezione del Sup. Gen. dei Somaschi: Gara di carità per la Calabria: Necrologio . . . . „ 382
Ricevimenti e pelleginaggi al Vaticano: Convegno sportivo cattolico: Opera pia per le madri povere: Scuola di religione: Monumento a Pio X: Nuova parrocchia a Roma: Necrologio. . . . . „ 430
Il Libro bianco: Necrologio. . . . . „ 527

CRONACHETTA POLITICA

Pag. 48 — 96 — 144 — 192 — 240 — 288 — 336 — 284 — 432 — 480 — 528.

INDICE ALFABETICO

DEL VOL. XVII.

I numeri arabi indicano la pagina.

I.

Parte Ecclesiastica.

A

Addolorata. Circa l'*Ave Maria* e le litanie dell' A., 468.

Affinità. Matrim. nullo per a., 393.

Aggio. Se e quale a. spetti ai raccoglitori e distributori di messe, 149— Sull'a. per l'amministraz. di più legati, 375.

Albis (Dom. *in)*, v. Messa, Patrono, Titolare.

Alienato. Del matrim. di un a., 193.

Alienazione. Se il marito possa alienare il suo patrim. pattuito colla moglie, 185 — Se per l'a. di qualche cespite di una collegiata si richiegga il consenso dei can. 487.

Alleluia. Circa l' A. nella novena di Pentecoste, 374.

Altare. Circa i fiori artific. sugli a., 469 — v. Ministri degl' infermi.

America. Facoltà concesse ai Frati Minori dell' Am. Latina, 305.

Amministratore. Obbligo degli a. eccles. di rendere conto al Vesc., 481.

Amministrazione, v. Aggio, Legato pio.

Anniversario. In ogni chiesa può celebrarsi l' off. e la messa di def. negli a., 303 — Circa l'anticipaz. o posticipaz. degli a., 471 — v. Dedicazione.

Antonio (S.). Circa i 13 Ven. di S. A, 322 — Indulg. alla Confrat. di S. A. di Pad., elevata ad Arciconfr. con facoltà di aggregare altre confrat. 442, 446, 447 e 449.

Apostata. Circa i relig. a., 280.

Appello. Circa l' appello nelle cause stragiudiz. 186.

Approvazione. Circa l' a. della versione di preghiere indulgenziate in altra lingua, 282 — e dei libri di canto liturg. greg., 300.

Arciconfraternita. Indulg. e privil. all' A. di S. Antonio di Pad., 442, 446, 447 e 449.

Arciprete. Circa la superiorità dell'A. parroco, 523.

Articulo mortis, v. Indulgenza.

Aspersione. L'a. deve cominciare sempre dal più degno, 297.

Assente. Se gli a. possano farsi rappresentare nelle votaz. capitolari, 326 — Di un can. a., che tratta affari del capitolo, 424 — v. Assenza.

Assenza. Circa l' a. del parroco dal coro per la predicaz., 327—v. Canonico, Concorso, Consuetudine, Coro, Servizio corale, Vacanza.

Assistenza. Circa l'a. nei parroci fuori le funzioni parrocch., 374.

Associazione. Se e come i Regolari hanno il diritto di associare i cadaveri al cimitero dopo i funerali fatti nelle loro chiese, 249 — Circa il canto del *Libera* nelle a. funebri, 469.

Assoluzione. Circa la formola breve dell' a. gen. nelle confessioni, 157— Il sup. che impartisce ai sudditi la a. gen. può lucrarla anch' egli, 205.

Astinenza. Circa la disp. dalla legge

de non permiscendis epulis, 90 — e circa la medes. legge, 189 — v. Digiuno.
Aumento, v. Congrua.
Autonomia, v. Democrazia.
Ave Maria. Circa l' A. M. dell'Addolorata, 468.
Azione. Circa le a. in possessorio e in petitorio, 101.
Azione cattolica. Lettera di Pio X sull' a. c., 167.

B

Bacolo, v. Vescovo, Vicario Capitolare.
Badessa. Il triennio di una B. dev'essere matematico, 423 — Se spirato il triennio il Vescovo possa mettervi interinalmente una presidente, ivi.
Baldacchino. Dell' uso di recare il b. dietro le statue dei Santi, 137.
Battesimo. Circa il b. conferito dalle levatrici, 471.
Benedetto Giuseppe Labre (S.). Circa le lez. del 1.° nott. nella sua festa, 253.
Benedizione. Circa la form. della b. pap. al popolo ed ai Terzi Ord. relig., 86 — Se al moribondo possa darsi più volte la b. coll' indulg. plen., 186 — Il Sup., non prelato, leggendo le lez., deve chiedere la b. al più degno, 297—Sulla form. breve nella b. gen privata pei Regolari, 440.
Beneficiato. Se si possa imporre ad un b. un onere personale, 292—A quale dioc. appartenga un forestiero b. in una dioc., senza esservi formalmente incardinato, 435— v. Beneficio.
Beneficio. Se il b. pel trasferim. del beneficiato vachi dalla collaz. o dal possesso del nuovo b., 45—Sulla privaz. del b. parrocch., 346—Circa le messe annesse ai b. curati, 374 — Circa le cause per la rinunzia di un b., 413 — Circa la riserva e i b. rinunziati e permutati, 418 — Sulla vacanza del b. dalla collaz. o dal possesso, 421—Se debba farsi la pubblicaz. di un b. resignato, di cui non si era preso possesso, 425.
Bestemmia. Indulg. ad una giac. in riparaz. delle b. contro M.ª SS., 108.
Bibliotecario, v. Libro.
Binante, v. Binazione.
Binazione. Se chi bina possa ricevere lo stip. della 2.ª, anzichè della 1.ª messa, 44—e se possa ritenere parte dello stip. della 2.ª messa celebrata con canto, 342—Circa la facoltà di binare, 234.
Bolla della Crociata. Circa la B. d. C. di possidenti non ricchi, 87.
Brigida (S.). Indulg. ad una preghiera a S. B., 400.

C

Cadavere. Sul diritto dei Regol. di associare i c. dopo i funerali fatti nelle loro chiese, 249—Proibendolo l'Ordinario, neanco i Vescovi forestieri possono celebrare in orat. priv. *præsente cadavere*, 356.
Calendario. Nelle chiese, affidate anche temporaneam. a Regolari, tutti devono celebrare secondo il c. reg., 10, 11.
Cambio, v. Messa.
Cameriere di S. S. Circa gli onori ed i privil. dei C. di S. S., 463.
Canonicato. Se valga la consuetud. di non applicare *pro benefactoribus* pei c. civilm. soppressi, 89 — Di un sacerdote che ottiene un c. fuori dioc., 135—Sull' ozione degli economi spirit. ai c., 350 — v. Beneficio.
Canonico. Se i c. debbano fare da ministri al c. celebrante, 136 — Se e come un c. onor. possa sostituire un c. prebendato, 375 — Se perdano le distribuz. i deputati dal capitolo a visitare le chiese da esso dipendenti, 422 — Di un c. assente, che tratta affari del capit., 424—Circa gli onori e i privil. dei c. con insegne prelat., 463—Se si richiegga il consenso dei c. per alienare qualche cespite di

una collegiata, 487 — v. Beneficio, Canonicato, Penitenziere, Vescovo.
Canto. Se può troncarsi il c. della messa, 44 — Sull' ediz. ed approvaz. dei libri di c. liturg. greg., 300 — Sull' ediz. Vatic. del c. greg., 440 — Circa il c. del *Libera* nelle process. esequiali, 469 — v. Binazione, Lezione.
Canuto (S.). Nel giorno di S. C. si può riporre un Santo perpetuam. trasferito, 199.
Capitolo. Sulla spartiz. di un aumento di congrua per un c. curato, 151 — Dissenso tra il Vescovo ed il c. cattedr. nella elez. di una dignità e di un Vic. gen., 195 — Circa le messe annesse ai c., 373 — Se perdano le distribuz. i canon. deputati dal c. a visitare le chiese dipendenti, 422— Di un can. assente, che tratta affari del c., 424 — v. Votazione.
Capitolo regolare. Circa il c. straord. per la morte del Sup. gen. o per la mancanza di un consultore, 196 — I relig. e le relig. di voti sempl., anche prima dei solenni, possono prendere parte ai c., 251—Celebrato il c. e differita la profess. solenne, non vi è bisogno per questa di nuovo c., 353.
Cappellania. Circa le c. fondate rispetto al decr. *Ut debita*, 136 — Differenza tra le messe fondate e le c., 232.
Cappellano. Il c. non ha diritto sulla chiesa delle Monache, 376.
Cappellano di S. S. Circa gli onori ed i privil. dei C. di S. S. 463.
Cappuccini. Facoltà, indulti, privil. e indulg. all' Ord. dei C., 106 e 498 — Le indulg. dei C. sono applicabili ai def., 405.
Cardinale. *Motu proprio* per l' uso della croce pettorale a tutti i Cardinali, 164.
Carmelitano. Circa il Rituale proprio dei C., 201 — I terziari C. possono incedere nelle processioni sotto la stessa Croce del 1.° Ord., 354 — Indulg. plen. per le chiese dei C. nel dì del B. Franco, 362 — Circa l' indulg. *toties quoties* dei C., 420.
Carmine. Si sanano le ascriz. invalide alle confrat. del C., 360.
Casa, v. Defunto, Messa di defunto.
Casa religiosa. Circa la nomina del Sup. di una nuova C. r., 196.
Catechismo, v. Dottrina cristiana.
Caterina (S.). Indulg. ad una preghiera a S. C. di Svezia, 401.
Cattedrale, v. Capitolo, Vescovo.
Causa. Norme per le c. presso la S. C. del Concilio, 490.
Causa pia, v. Testamento.
Cerimoniere. Se l' officio di C. del Vescovo spiri colla morte del Vesc., 45.
Chierichetto, v. Chierico.
Chierico. Se i c. possano cantare le lez. del Mattutino solenne, 42 — Se nelle cause crimin. dei c. il patrocinatore o l' imputato possano assistere all' esame dei testi, 136 — Dei chierichetti nelle process., 325— Dispensa per un c. con gamba artif., 391 — e con mal caduco, 392 — v. Pio X, Puglia.
Chiesa. Nelle c. affidate anche temporaneam. a Regolari tutti devono celebrare secondo il calendario reg., 10 e 11 — Una c. concessa a Reg. dal municipio con patto riversivo, avverato colla confisca governativa, non è più regolare, 59 — Circa la *Via Crucis* in una c. riedificata, 361—Il confessore, non il cappellano, ha diritto sulla c. delle monache, 376 — Circa le litanie nelle c., 468— Di una pensione dovuta al Rettore di una c., già divenuta parrocchiale, 485 — Quale sia la c. parrocch. da visitare per le indulg., 496—v. Carmelitano, Dedicazione, Messa, Regolare, Ricettizia, Suora, Terz' Ordine.
Cimitero. Di un oggetto d'oro trovato nel c., 524 — v. Cadavere, Sepolcro.
Clausura. Se possano farsi dentro la c. le funz. rituali per monache defunte, 61.
Coabitazione, v. Matrimonio.
Collazione, v. Beneficio, Vacanza.

Collegiata. Della sostit. delle dignità nelle c., 373—Caratteri di una vera c., e se per alienare qualche cespite si richiegga il consenso dei canonici, 487.
Colore. Circa il c. nella process. del SS. in giorno di un Santo Mart., 90.
Commissione Biblica. Norme circa le citaz. implicite della S. Scrittura, 209—Se i libri storici della S. Scrittura possano ritenersi non tali, 307.
Commissione laica. Sulle c. l. nelle feste dei Santi, 231 — Circa la esenz. di un ospedale con tre soli Fatebenefratelli affidato ad una c. l., 241.
Comunione. Lettera di Pio X al Card. Vic. sull' apparecchio alle prime c. nelle parrocchie di Roma, 66 — Indulg. ad una preghiera per la c. quotid., 163 — Circa la c. come condiz. per l' indulg., 281 — Indulg. per le prime c., 303 — Della c. fuori la messa senza ministro, 325 — Se il sac. può amministrare la c. prima della messa convent., 523 — Decreto circa la c. quotidiana, 536.
Comunità. Si vieta alle c. relig. femminili di alloggiare uomini secolari, 216 — v. Terziario.
Concilio (S. C. del). Norme per le cause presso la S. C. d. C., 490.
Concorrente, v. Concorso.
Concorso. Di un c. interrotto per involontaria assenza di un concorrente, 291 — Di un c. con indagini segrete, 295 — Circa gli esaminatori sinodali e prosinod. nei c., 389.
Confessione. Dell'uso della stola nelle c., 137 — Circa la form. breve dell' assoluz. gen. nelle c., 157 — Se le suore di voti semplici possano confessarsi nelle chiese pubbliche con chi loro piace, 279—Se un sac. possa confessarsi non col confessore approvato pel clero,373—v.Confessore.
Confessore. Il c. ha diritto sulla chiedelle monache, 376 — Circa la desi gnaz. del c. ordin. delle monache, 399 — v. Confessione.
Confraternita. Si sanano le ascriz. invalide alla c. del Carmine, 360 — Si concedono indulg. alla c. di S. Ant. di Padova, elevata ad Arciconfr., 442, 446, 447 e 449 — Se nelle c. possano votare i minorenni, 544.
Congrua. Circa la spartizione di un aumento di c. per un capitolo curato, 151.
Consacrazione. Quando i presenti al coro debbano inginocchiarsi per la c., 522.
Consenso, v. Alienazione, Canonico, Collegiata.
Consuetudine. Circa la c. contraria all' adempimento di messe, 6 — Non può trasferirsi, neanche per c., l' off. e la messa del *Corpus Domini*, 10 — Della c. di troncare il canto della messa, 44 — Non valgono le c. che permettono l'assenza dal coro, oltre quella concessa dai canoni, 53 a 148 — Se vale la c. di farsi dentro la clausura le funz. rituali per le monache def., 61 — e di non applicare pro benefactoribus pei canonicati civilm. soppressi, 89 — C. riprovate circa l' uso della stola e del piviale, 202 — C. circa la puntatura corale, l' off. della B. V., i salmi graduali e le ore minori nell' eddomadario. 530 — C. contraria ai diritti parrocch. circa i funerali, 532—v. Vescovo.
Consultore, v. Capitolo.
Convalidazione, v. Matrimonio.
Convento, v. Regolare.
Conventuale, v. Messa.
Coro. Non valgono consuetud. o statuti che autorizzano ad allontanarsi dal c. più di quanto consentono le leggi canon., 53 e 148 — Sull' ora di anticipare il mattut. nel c., 198 — Circa l' assenza del parroco dal c. per la predicaz. 327 — Quando i presenti al c. debbano inginocchiarsi per la consacraz., 522 — v. Servizio corale.
Corpus Domini. Non può trasferirsi l' off. e la messa del C. D., 10.
Credo. Circa il C. nella messa in orat. priv., 233.
Croce, v. Cardinale, Carmelitano, Processione.

Culto. Circa il c. vietato ai def. morti in fama di santità, 371.
Cuor di Gesù (SS.). Indulg. a varie giac. al SS. C. di G., 12, 304, 401 — e ad una oraz. al medes. SS. C. d. G., 497 — La festa del C. d. G., trasferita, in concorr. con quella del Prez. Sangue, prevale a questa, 199 — L'Archisodalizio della Guardia d'onore del SS. C. d. G. può ascrivere simili sodalizii, 361.
Curato, v. Capitolo.

D

Debito, v. Restituzione.
Debitore, v. Restituzione.
Decime. Norme sulle d., 313.
Dedicazione. Circa l'uso della festa della D. della Chiesa, 161 — e sull'anniv. della medes., 254.
Defunto. Circa il culto vietato ai d. morti in fama di santità, 371 — Circa la celebraz. di messe piane nella casa del d., 470 — Se nel dì dei d. le messe debbano essere *de requie*. 519 — v. Internunzio.
Delegazione. Circa la d. interpretativa del parroco pel matrim., 388.
Democrazia. Lettera di Pio X, che riprova la d. autonoma, 29.
Denunziante. Se nella seduta conclusionale il d. abbia diritto di assistere, 426.
Deposito. Se e come si può richiedere dal giudice eccles. il d. per le spese, 519.
Digiuno. Circa il d. del Ven. dopo la 4.ª Dom. di Avvento, 88 — v. Astinenza.
Dignità. Se le d. debbano fare da ministri al can. celebrante, 136 — Circa la elez. di una d. fatta dal Vescovo in dissenso del capit. cattedr., 195 — della sostituz. delle d. nelle collegiate, 373.
Diocesi, v. Forestiere.
Dispensa. Circa la d. dalla legge de *non perniscendis epulis*, 90 — Se valga una d. errata, 135 — D. per un chierico con gamba artif., 391 — e con mal caduco, 392.
Dispensa matrimoniale. Circa la determinaz. della povertà nelle d. m., 236 — Se la d. dagli Sponsali, ottenuta pel matrim. con un 2.° sposo, valga pure pel matrimonio con un 3.°, 422.
Distribuzione. Se perdano le d. i can. deputati dal capitolo a visitare le chiese dipendenti da esso, 422.
Domenica, v. Festa.
Domenico (S.). Indulg. pei 15 martedì di S. D., 363.
Domicilio. Circa il d., 234 — Matrim. nullo per causa di d., 294 — Circa il d. della donna uscita di casa pel matrim., 397 — La chiesa parrocch. da visitare per le indulg. è quella del d., 496.
Dominio. Circa il d. utile delle suore di voti semplici, 279.
Dottrina cristiana. Lettera di Pio X sulla d. c., 110— Circolare ai parroci di Roma sull'insegnamecto di essa, 215.

E

Economo curato. Se gli e. c. debbano agguagliarsi ai rettori e vice-rett. di parrocchia nell'ottare ai canonicati, 350.
Editto. v. Internunzio.
Elemosina. Sull'uso di una pubblica e., 43 — v. Messa, Regolare.
Elezione. Sul valore del *Non expedit*, 78 — Se si possa talvolta dare il voto polit. o amministrativo a persone cattive, 124 — Circa la e. di una dignità e di un vic. gen. fatta dal Vescovo in dissenso del capit. cattedr., 195 — Sull'obbligo delle votaz. polit. ed ammin., 268.
Esame. Motu proprio di Pio X per gli e. degli ordinandi in Roma, 308 — e norme per i medes., 510.
Esaminatore. Sul giuram. degli e. prosinodali, 236 — Circa gli e. sinod. e. prosinod. nei concorsi, 389.
Esecutore. Circa l'e. delle disp. ma-

trim., 236—Circa l'e. di un rescritto pontif., 534.
Esenzione. Circa la e. di un ospedale con tre soli Fatebenefratelli, 241 — Sulla e. dei monasteri dalla giurisdiz. dell' Ordinario, 436— v. Esecutore, Istituto, Sacerdote.
Esequie. Se la messa esequiale non celebrata dal parroco possa celebrarsi dai Regolari, 433 — Circa il canto del *Libera* nelle e., 469 — e i giorni in cui non può celebrarsi la messa esequiale, 494 — v. Funerale.
Esercizî spirituali. Lettera di Pio X sugli e. s. del Clero Romano, 63.
Esposizione. Circa la e. in chiesa delle immag. in oleografia e litografia, 138.
Età, v. Penitenziere.

F

Facoltà, v. Binazione, Cappuccini, Libro, Messa, Parroco, Vescovo.
Falso misticismo. Del f. m., 73, 119, 217, 364, 409, 458, 511.
Fanciullo, v. Comunione.
Fatebenefratelli, v. Ospedale.
Festa. Se il parroco possa applicare per altri nelle f. soppresse, 44 — Sulle f. del B. Vianney in Francia, 198—Sulle commissioni laiche nelle f. dei Santi, 231—Circa la f. del Patrocinio di S. Gius., 254 — v. Cuor di G., Dedicazione, Gaspare del Bufalo (B.), Patrono, Preziosiss.° Sangue, Purificazione, Titolare, Trinità (SS.).
Fiori. Circa i f. artif. sugli altari, 469.
Flectamus genua. Circa le parole f. g. nell' ordinaz., 253.
Forestiere. Circolare ai Vescovi e Lettera di Pio X sui preti f., 311 — A quale diocesi appartenga un f. ordinato e beneficiato in una diocesi senza esservi formalm. incardinato, 435.
Francescani, v. Minori.
Francesco d'Assisi (S.). Circa la questione dei precordii di S. F. d'A., 252.
Francia. Circa il trasferim. dei parroci nella F., 147—Il B. Gio. B. Vianney dichiarato Patrono dei parroci della F., 158—Circa la festa del medes. B. in F., 198—In F. i Religiosi dispersi non sono tenuti alla festa del Titolare della chiesa del convento, nè alla comm. nei suffragi, 495.
Franco (B.). Indulg. plen. per le chiese carmel. nel dì del B. F., 362.
Funerale. Se e come i Religiosi hanno il diritto di associare i cadaveri dopo i f. fatti nelle loro chiese, 249—Circa il diritto ai f. di un ospedale, 471—Consuetud. contrarie ai diritti parrocchiali circa i f., 532—Circa la esecuzione di un rescritto pontif. ed una concordia, relativi alla divisione di una quota funeraria, 534—v. Esequie.
Funzione. Se e come il Vescovo possa compiere le f. del Rituale, 45 — Se possano farsi dentro la clausura le f. rituali per le monache def., 61—Circa l'uso degl' istrumenti musicali nelle sacre f., 160.

G

Gaspare del Bufalo (B.). Per Roma la sua festa è il dì 23 giugno, 356.
Gaudio. Indulg. alla corona dei Sette G. della B. V., 444.
Gentilizio, v. Sepolcro.
Giaculatoria, v. Cuor di G. (SS.), Immacolata, Indulgenza.
Gio. B. Vianney (B.). È dichiarato Patrono dei Parroci di Francia, 158—Circa la sua festa in Francia, 198.
Giovedì Santo. Circa il luogo del Sepolcro nel G. S., 470.
Giubilazione. Alla grazia della g. non fa ostacolo un contrario statuto, 482 — G. che non si concede, 529.
Giubileo. Allocuz. di Pio X nel g. della Immac., 69 — v. Immacolata.
Giudice, v. Deposito.
Giuramento. Circa il g. degli esaminatori prosin., 236.
Giurisdizione, v. Esenzione.

Giuseppe (S.). Circa la festa del suo Patroc., 254 — Indulg. ad una preghiera a S. G., 443.
Guardia (N. S. della) Indulg. ad una preghiera a N. S. Regina d. G., 162.

I

Immacolata. Indulg. ad una giac. per la I., 12—Allocuz. di Pio X nel giubileo della I., 69—Indulg. alla oraz. pel giubileo della I., 104—I sac. terziarî francesi, possono celebrare la messa vot. della I., 157—Indulg. alla pia opera della I., 210—Indulg. plen. nel 1.° sab. d'ogni mese dedicato alla I., 255 — Indulg. e privil. alla Società della I. della S. Madaglia, 307 — Il privil. dell'off. vot. colla messa della I. è *ad libitum*, 355.
Immagine. Circa la esposiz. in chiesa delle i. in oleografia e litografia 138 — e la sostituz. della i. del Rosario con quella di Pompei, ivi.
Imputato. Se l'i. nelle cause criminali possa assistere all'esame dei testi, 136.
Indulgenza. I. ad una giac. in onore del Cuor di G. e della Immac., 12 — Indulg. in perpetuo ed applicab. alle Anime p urganti concessa alla oraz. pel giubileo della I., 104—Circa le i. dell'off. piccolo della B. V. secondo il rito dei Domenicani, 105 — I. ad una giac., 107 — ad una oraz. a S. Paolo Apost,, 108 — ad una giac. in riparaz. delle bestemmie contro M.ª SS., ivi—ad una giac. a N. S. della Guardia, 162—ad una preghiera per la comunione quotidiana, 163—Se al moribondo possa darsi più volte la benediz. coll'i. plen., 186—I terziarî viventi in comunità possono guadagnare nei loro orat. semipubbl. le i. del 1.° e del 2.° Ord., 204 — I. ad una giac. alla SS. Trinità, 206—ad una preghiera per la elez. dello stato, 207—ad una preghiera alla SS. Verg., 208—alla pia opera della Immac., 210—alle Orsoline, 211—I. plen. nel 1.° sab. d'ogni mese dedicato alla Immac., 255—I. pei pellegrinaggi di Palestina e di Lourds, 256 — Circa la comunione come condiz. per l'i., 281—e la recita in comune delle oraz. con i., 282—Se nella messa di precetto si possano dire preghiere con i., ivi—Circa l'approvaz. della versione di preghiere indulgenziate in altra lingua, ivi—I. per le prime comunioni, 303—ad una giac. al Cuor di G., 304—Le i. dei Cappuccini sono applicabili ai def., 305—I. alla Società della Immac. della S. Medaglia, 307—Se le i. stazionali possano lucrarsi più volte con una sola visita, 325—Se quando in più chiese può lucrarsi l'i. plen., questa si lucri più volte con visitarle, 324 — I. plen. per le chiese carmel. nel dì del B. Franco, 362—I. pei 15 martedì di S. Domenico, 363—ad alcune preghiere a S. Brigida e a S. Caterina di Svezia, 400—ad una giac. al Cuor di G., 401—all'opera della Preservaz. della fede, 402 — pei cappuccini e pei fedeli, 405—Circa l'i. *toties quoties* dei Carmelitani, 420—e l'invocaz. del SS. Nome di Gesù per l'i. *in articulo mortis*, 425 — I. all'arciconfr. di S. Ant.° di Padova, 442, 447, 449 — ad una preghiera a S. Gius., 443—alla corona dei Sette Gaudii della B. V., 444—L'invocaz. del nome di G. per l'in. plen., 472—Le i. staz. si lucrano una sola volta al giorno. Quando in più chiese può lucrarsi la i. plen., questa si lucra più volte con visitare le dette chiese. Quale sia la chiesa parrocch. da visitare per le i. 496 — I. ad una oraz. al Cuor di G., 497—Sommario delle i. concesse ai Cappuccini, 498.
Indulto, v. Cappuccini, Messa, Stipendio.
Inno. Degl'i. dell'off. votivo della Passione, 297.
Insegne. *Motu proprio* sulle i. prelat., 14 — Se il Vic. Gen. o Cap. abbia alcune i., 133 — Circa alcune i. prelat., 463.

Intenzione, v. Matrimonio, Messa Quasi-domicilio.
Internunzio. Sul valore dell' editto di un I. def., 385.
Interpretazione, v. Messa, Testamento.
Invenzione, v. Oggetto.
Irregolarità. Disp. dalla i. di un chierico con gamba artif., 391 — e con mal caduco, 392.
Istrumento musicale, v. Musica sacra.

L

Legato pio. Sull' aggio per amministraz. di l. p., 375.
Lezione. Se i chierici possano cantare le l. del mattut. solenne, 42 — Circa le l. del 1.° nott. nelle feste di S. Marta e di S. Ben. Gius. Labre, 253 — Il sup. non prelato, leggendo le l., deve chiedere la benediz. al più degno, 297.
Libera. Circa il canto del L. nelle processioni esequiali, 469.
Libro. Doveri di un bibliotecario quanto a l. proibiti, 43—Se sia proibito un l. che difenda le proposiz. rosminiane, 188 — Se si possa vendere o leggere un l. di cose sacre non approvato, ivi — Circa la ediz. Vat. dei l. liturgici greg., 213 —Circa i l. proibiti dall' Ordinario, 235 — e l' ediz. e l' approvaz. dei l. di canto liturg. greg., 300 — Se i l. storici scritturali possano ritenersi non tali, 307 — Si condannano alcuni l., 509.
Litanie. Aggiunta alle l. del SS. Nome di G., 12 — Circa le l. dell' Addolorata, 468—e le l. nelle chiese, ivi.
Litografia, v. Immagine.
Liturgia. Circa l' ediz. Vat. dei libri lit. greg., 213 — e l' approvaz. dei medesimi, 300.
Lourds. Indulg. e privil. pei pellegrinaggi di L. 256.

M

Mancia. Circa le m. pei nuovi can., 326,
Mare, v. Messa, Sacerdote.
Maria (SS.). Indulg. ad una giac. di riparaz. a M. SS., 108.
Marta (S.). Circa le lez. del 1.° nott. nella festa di S. M., 253.
Matrimonio. Di un m. fatto con frode, 185, — e di un alienato, 193 — Circa la intenz. del quasi-domic. pel m., 289 — M. nullo per causa di domic., 294— Della solennità negli sponsali, 340—Quale timore o violenza dirima il m., 343 — Circa la delegaz. interpretativa del parroco pel m., 388 — M. nullo per affinità, 393 — Se il m. nullo per timore grave possa convalidarsi colla coabitaz., 395—Circa il domic. della donna uscita di casa pel m., ivi — Se la disp. dagli sponsali, ottenuta pel m. con un 2.° sposo, valga pure pel m. con un 3.°, 422 — Quando il timore riverenziale rende nullo il m., 483.
Mattutino. Se i chierici possano cantare le lez. del m. solenne, 42 — Sull' ora di anticipare il m., 198, 275.
Medaglia (S.ª), v. Immacolata.
Messa. Circa la cons. contraria all' ademp. di m., 6—Nelle chiese affidate a Regolari tutti devono celebrare secondo il calend. reg., 10, 11 — Non può trasferirsi la m. del *Corpus Domini*, 10 — Se chi abbia ritenuto parte dello stip. della m. debba restituirla, 31 — Se un' opera pia possa ritenere l' intero stip. della m., 39 — Sulla qualità dei sac. cui si commettono le m., 41—Se un cappellano che soddisfa per mezzo di altri possa omettere la celebraz., 43 — Se possa troncarsi il canto della m., 44 — Se il sac. binante può ricevere lo stip. della 2.ª, anzichè della 1.ª m., ivi — Se il parroco possa applicare per altri la m. nelle feste soppresse, ivi — Circa l' interpretaz. del decr. ultimo sulle m. manuali, 54, 55 e 57 — Se l' econ. curato può celebrare minor numero di m. *pro populo*, 88 — Facoltà nei Vescovi di dispensare i parroci sulle m. *pro populo*, 89—Se possa non applicarsi *pro benefactoribus*

per i canonicati civilm. soppressi, ivi — Sulla commutaz. e diminuz. dello stip. delle m., e se possano celebrarsi altrove le m. chieste in determinati luoghi, 98 — Sull'aggio ai raccoglitori e distributori di m., 149 — I sac. terziari francesc. possono celebrare la m. vot. dell'Immac., 157 — Circa la m. della solennità trasferita in domenica, 199 — Occorrendo la festa del Patrono o del Titolare colla dom. *in Albis* o colla SS. Trinità, non se ne canta la m., ivi — Differenza tra le m. fondate e le cappellanie, 232 — Circa il *Credo* nelle m. in orat. priv., 233 — Se le m. fondate in una chiesa possano celebrarsi altrove, 235 — Sulla permuta delle intenz. nelle m., 274 — Se il celebrante possa cedere parte dello stip., 281—Circa l'inno *Vexilla* nel Ven. Santo, secondo il messale camaldolese, 297—Circa l'interpretaz. dell'art. 9 del decr. *Ut debita*, 320 — Se un predicatore possa retribuirsi con m. 325 — Circa le m. fondate nelle chiese, 328 — e l'applicaz. e riduz. delle m. offerte ai Santuarii, 337 — Se chi bina possa ritenere parte dello stip. della 2.ª messa celebrata con canto, 342—La tassa dioc. per le m. ed i Regolari, 352—Il privil. della m. della Immacolata è *ad libitum*, 355—Circa il modo di coprire il capo pei Fr. Minori nella m. 357—Le m. vot. privilegiate della B. V. nelle ottave delle altre feste della B. V., 358—Circa la condonaz. sullo stip. delle m. fondate, 370 — le m. annesse ai capitoli ed ai beneficii curati, 373-374 — ed il cambio di m. con altri oggetti. 376— Se i Vescovi possano permettere la m. nell'orat. priv., 385 — Circa la m. *pro populo* pei Vescovi, 421 — Di un sac. che celebra in mare e vomita le sacre specie, 424 — Mezzi per eludere il decr. *Ut debita*, 520— Se valgono gli indulti di riduz. di stip. anteriori al detto decr., 521. — Quando i presenti al coro debbano inginocchiarsi per la consacraz., 522 — Circa il decr. *Ut debita* per la richiesta delle m., ivi — Se il sac. possa amministrare la comunione prima della m. conventuale, 523 — v. Indulgenza, Visita.

Messa cantata. Se un sac. binante può ritenere parte dello stip. della 2.ª m. celebrata con canto. 342.

Messa di defunto. In qualsivoglia chiesa può celebrarsi la m. dei d. nei giorni 3.°, 7.° e 30.°, 302 — e negli anniv., 303 — Proibendolo l'Ordinario, neanco i Vescovi forestieri possono celebrare in orat. priv. *præsente cadavere*, 356 — Se la m. esequiale non celebrata dal parroco possa celebrarsi dai Regolari, 433— Circa la celebraz. di m. piane nella casa del d., 470 — Sui paramenti nelle m. d. d., 493—e i giorni in cui non può celebrarsi la m. esequiale, 494— Se nel dì dei d. le m. debbano essere *de requie*, 519.

Michele (S.). Circa i suffragi di S. M. Titolare della chiesa, 297.

Ministri degl' infermi. Facoltà dell'altare portatile ai M. d. i., 359.

Ministro. Della comunione senza m., 325 — v. Canonico, Dignità.

Misticismo, v. Falso misticismo.

Minori (Frati). Facoltà concesse ai F. M. dell'America Lat., 305 — Sul modo di coprire il capo pei F. M. nella messa e negli altri off. divini, 357.

Monaca. Se possano farsi in clausura le funz. rituali per le m. def., 61 — Circa i voti semplici da premettere ai solenni per le m., 88 — Il confessore, non il cappellano, ha diritto sulla chiesa delle m., 376 — Circa la designaz. dei confessori ordin. delle m., 399.

Monastero. Circa il Titolare di una parrocchia unita ad un m., 9 — e la esenzione dei m. dalla giurisdiz. dell'Ordinario, 436 — v. Monaca.

Moribondo. Se al m. possa darsi più volte la benediz. coll'ind. plen., 186.

Morto, v. Defunto.

Municipio, v. Chiesa, Regolare.
Musica sacra. Circa l'uso degli strumenti musicali nelle sacre funz., 160 — v. Canto, Libro.

N

Nome di Gesù (SS.). Aggiunta alle litanie del SS. N. di G., 12 — Sulla festa del N. d. G. trasferita, 199 — Circa l'invocaz. del SS. N. d. G. per l'indulg. *in articulo mortis*, 425 — e per l'indulg. plen., 472.
Non expedit. Sul valore del N. e., 78— v. Elezione.
Norma, v. Causa, Concilio, Decime, Istituto, Ordinando, Predicazione.
Notturno, v. Legione.
Novizio, v. Professione.

O

Obbligo, v. Elezione.
Occorrenza. Di varie o., 199 — L'inizio dell'Epist. *Ad Romanos* nella o. di S. Tomm. colla domenica, 297.
Officio. Non si può mai trasferire l'o. del *Corpus Domini*, 10 — Se i chierici possano cantare le lez. del Mattutino solenne, 42 — Circa la recita privata dell'off. piccolo della B. V. in lingua volgare, 105 — Sull'ora di anticipare il mattut., 198, 275 — Di alcune occorr. e traslaz., 199—Circa le lez. del 1.° Nott. nelle feste di S. Marta e di S.Ben. Gius. Labre, 253 —Circa un off. nuovo approvato per tutta la Chiesa, 297 — ed i suffragi di S. Michele titolare della chiesa, ivi — Chi ha l'obbligo privato dell'officio della B. V. non deve farne comm. nell'o. divino, ivi — Circa l'inizio dell'Epistola *ad Romanos* quando occorre la festa di S. Tomm. colla domenica, ivi — e gl'inni dell'o. vòt. della Passione in difetto dei 1. e 2. vesperi, ivi — Il superiore non prelato deve chiedere la benediz. al più degno leggendo le lez., ivi— In qualsivoglia chiesa può celebrarsi l'off. dei def. nei giorni 3.°, 7.°, 30.° e negli anniv., 302, 303 — Il privil. dell'o. vot. dell'Immac. é *ad libitum*, 355 — Circa il modo coprire il capo pei Frati Minori negli off. divini, 357 — Obbligo nei Regolari di far l'o. del Patrono, 441 — Consuetud. di omettere l'off. in coro della B. V., i salmi graduali e le ore minori, 530.
Oggetto. Di un o., trovato nel cimitero, 524.
Oleografia. v. Immagine.
Opera pia, v. Messa, Stipendio.
Ora, v. Mattutino.
Oratorio privato. Circa il *Credo* nella messa in o. p., 233 — Circa il luogo dell'o. p., 234 — Proibendolo l'Ordinario, neanco i Vescovi forestieri possono celebrare in o. p. *praesente cadavere*, 356 — Se i Vescovi possano permettere la messa nell'o. p., 385.
Oratorio semipubblico. Se in una doppia scuola di maschi e di femmine, sita in un solo edifizio, possa erigersi un doppio o. s., 46 — I terziarii che vivono in comunità possono lucrare le indulg. del 1.° e 2.° Ord. nei loro o. s., 204.
Ordinando. Motu proprio per l'esame degli o. in Roma, 308 — e norme per i medesimi, 510.
Ordinario, v. Esenzione, Libro, Monastero.
Ordinazione. Circa l'o. dei forestieri, 1 — Di uno scrupoloso all'o., 90 — Circa le parole *flectamus genua* nell'o. 253.
Ordine religioso. Se un terziario non professo, o professo possa cambiare O. r., 186—Se l'O. R. debba dar nulla ad un alunno che si secolarizza, 523 — Sugli alunni discacciati dagli O. r., 540 — v. Terziario.
Oro, v. Oggetto.
Orsoline. Motu proprio di Pio X che conferma la unione delle O. e concede loro indulg., 211.
Ospedale. Circa la esenz. di un o., 241 — ed il diritto ai funeri di un o. 471.
Ottava. Le messe vot. private della B. V. nelle o. della medes. B. V., 358.

Ozione. Gli economi spirit. nell'o. ai canonicati, 350.

P

Palestina. Indulg. e privil. pei pellegrinaggi di P., 256.
Paramento. Circa i p. nelle messe di def., 493.
Parrocchia. Circa il Titolare di una p. unita ad un monastero, 9—le cause per lo smembramento di una p., 49—la rinnov. economica dalla p., 145—la privaz. del benef. parrocch., 346—ed il trasferim. della sede parrocch., 398 — Di una pensione dovuta al Rettore di una chiesa, divenuta parrocchiale, 485.
Parroco. Se il p. possa applicare per altri la messa nelle feste soppresse, 44 — Facoltà dei Vescovi di dispensare i p. dalla messa *pro populo*, 89 — Circa la rimoz. economica dalla parrocchia, 145 — il trasferim. dei p. nella Francia, 147 — l'assenza del p. dal coro per la predicaz., 327 — la privaz. del benef. parrocch., 347—l'uso della stola e dell'assistenza nei p. fuori le funz. parrocch., 374—la delegaz. interpretativa del p. pel matrim., 388 — e la residenza del p., 417 — Se la messa esequiale non celebrata dal p. possa celebrarsi dai Regolari, 433 — Circa la superiorità dell'Arciprete p., 523—Consuetudini contrarie ai diritti del p. circa i funerali, 532—v. Funerali.
Passione. Degl'inni dell'officio della P., 297.
Patrimonio. Se il marito possa alienare il suo p., pattuito colla moglie, 185—Se il sacro p. debba essere netto da tasse, 187 — e come fare per i titoli antichi posteriormenti gravati?, ivi.
Patrocinatore. Se il p. possa assistere nelle cause crim. all'esame dei testi, 136.
Patrono. Il B. Gio. B. Vianney dichiarato P. dei parroci della Francia, 158—Occorrendo la festa del P. colla dom. *in Albis* o colla SS. Trinità, non sene canta la messa, 199 — Obbligo nei Regolari di fare l'off. del P., 441.
Pellegrinaggio. Indulg. e privil. pei p. di Palestina e di Lourds, 256.
Penitenziere. Circa l'età del canonico penitenziere, 134.
Pensione. Di una p. dovuta al rettore di una chiesa, già divenuta parrocchiale, 485.
Pentecoste. Dell'*Alleluia* nella novena di P., 374.
Permuta, v. Beneficio, Messa.
Petitorio, v. Azione.
Pio X. Motu proprio sui Protonotarii, 14 — Lettera sugli esercizii spirit. pel Clero Rom., 63 — e sulle prime comunioni nelle parrocchie di Roma, 66 — Allocuz. nel giubileo dell'Immac., 69 — e nel Concistoro segr. del 27 Marzo 1905, 71—Lettera enciclica sulla dottrina cristiana, 110 — Motu proprio per l'uso della croce pettorale a tutti i Cardinali, 164 — e circa i chierici Pugliesi da collocare nel Sem. Vat., 165 — Lettera sull'azione cattolica, 167 — Motu proprio sulle Orsoline, 211 — e sull'esame degli ordinandi in Roma, 308 — Lettera al Card. Vic. sui preti forestieri, 311 — ed ai Vescovi della Polonia Russa, 450—Allocuz. nel Concistoro dell'11 dic. 1905, 456.
Piviale. Consuet. riprovata circa l'uso dei p. nei vesperi, 202.
Polonia Russa. Lettera di Pio X ai Vescovi della P. R., 450.
Pompei, v. Rosario.
Possesso, v. Beneficio, Vacanza.
Possessorio, v. Azione.
Povertà. Circa la determinaz. della p. nelle disp. matrim., 132.
Precedenza. Della p. dei Terz'Ordini nelle process., 492.
Predicatore. Se possa retribuirsi un p. con messe, 325.
Predicazione. Norme per la p. in Roma, 310—Circa l'assenza del parroco dal coro per la predicaz., 327—v. Predicatore.

Prelato. Motu proprio di Pio X sui P., 14 — Circa gli onori e i privil. dei P. Dom., 463 — v. Superiore.
Preservazione della fede. Lodi, indulg. e privil. all' opera della P. d. f., 402.
Presidente. Se spirato il triennio della Badessa, il Vescovo possa mettervi interinalm. una p., 423.
Privazione del benef., v. Beneficio, 346.
Privilegio. Motu proprio di Pio X sui p. prelatizî, 14—P. pei pellegrinaggi a Lourds ed in Palestina, 256 — v. Cappuccini, Immacolata.
Processione. Dell'uso di recare il baldacchino dietro le statue dei Santi, 137—Dei chierichetti in p., 325 — I terziarî carmel. possono incedere nelle p. sotto la stessa croce del 1.° Ord., 354—Circa il canto del *Libera* nelle p. esequiali, 469—Della precedenza dei Terzi Ord. nelle p., 392.
Professione. Circa l'ammissione dei novizî alla p. di voti solenni secondo il decr. *Regulari disciplinae*, 62—Fatto il capitolo e differita la la p. solenne, non vi ha bisogno per questa di nuovo capitolo, 353.
Professo. Se un terziario p. possa cambiare Ordine relig., 186.
Promozione, v. servizio corale.
Protonotario Apostolico. Motu proprio di Pio X sui P. A., 14.
Puglia. Motu proprio di Pio X sui chierici della P. da collocare nel Sem. Vat., 165.
Puntatura. V. Distribuzioni.
Purificazione (di M. V.). La festa della P. d. M. V., trasferita, non potendosi il 3 febbr., si celebrerà il 4, 199.

Q

Quasi domicilio. Circa il q. d., 234 — Intorno alla intenz. del q. d. pel matrim., 289 — La chiesa parrocchiale da visitare per le indulg. è quella del d. o del q. d., 496.

R

Regolare. Nelle chiese affidate anche temporaneam. a R. tutti devono celebrare secondo il calend. r., 10, 11 — Una chiesa concessa a R. da un municipio con patto riversivo, avverato colla confisca governativa, non è più r., 59 — Se i R. scacciati da un convento possano senza le solennità richieste e senza perdere i diritti acquisiti costruirne un altro nella medes. città, 180— Se e come i R. hanno il diritto di associare i cadav. dopo i funerali fatti nelle loro chiese, 249 — I R. e la tassa dioces. per le messe, 352—Se la messa esequiale non celebrata dal parroco possa celebrarsi dai R., 433 — Sulla form. breve nella ben. gen. privata pei R., 440—Circa l'obbligo dei R. di fare l'uff. del Patrono, 441 — v. Istituto, Religioso.
Religiosa. Le r. di voti sempl., anche prima dei solenni, possono prendere parte ai capitoli, 251.
Religioso. I r. di voti sempl., anche prima dei solenni, possono prendere parte ai capitoli, 251—Circa i r. apostati, 280— v. Francia, Ordini religiosi, Regolare.
Residenza. Circa la r. del parroco, 417.
Resignazione, v. Beneficio.
Restituzione. Se chi abbia ritenuto parte dello stip. delle messe debba restituirlo, 31—Se possa ritenersi la r. fatta da fondi non proprî del debitore, 185— ed ammettersi la r. di un debito fatto con denaro altrui, 243.
Rettore. Di una pensione dovuta al r. di una chiesa, già divenuta parrocchiale, 485 — v. Canonicato, Ozione.
Ricettizia. Se il Vescovo può ascrivere un sac. forest. ad una chiesa r., 97.
Rimozione. Sulla r. economica dalla parrocchia, 145.
Rinunzia. Sulle cause per la r. di un benef., 413.—v. Beneficio.
Riserva. Sulla r. dei benef. rinunziati o permutati, 418.
Rituale. Se e come il Vescovo possa

compiere le funz, del R., 45—Sul R. proprio dei Carmel., 201.
Roma, v. Comunione, Dottrina cristiana, Forestiere, Gaspare del Bufalo (B.), Parroco.
Rosario. Circa il sostituire la immag. del R. con quella di Pompei, 138—ed i 15 sab. per la SS. Verg. del R., 322.

S

Sacerdote. Un s. di un istituto relig. non esente è suddito del Vescovo di orig., 58 — Di un s. che ottiene un canonicato fuori dioc., 135 — Se un s. possa confessarsi non col confessore assegnato pel clero, 373 — Di un s. che celebra in mare e vomita le sacre specie, 424—v. Binazione, Chiesa, Forestiere, Messa, Regolare, Terziario.
Sacramento (SS.). Colore nella process. col SS. S. in giorno di un Santo Mart., 90.
Salmi graduali, v. Officio.
Sanazione. Si sanano le ascriz. invalide alla confr. del Carmine, 360.
Santuario, v. Messa.
Scrittura (S.). Norme circa le citaz. implicite della S. S., 209—Se i libri storici della S. S. possano ritenersi non tali, 307.
Scuola, v. Oratorio semipubblico.
Secolare, v. Chiesa, Regolare.
Seminario. Sugli alunni discacciati dai s., 540.
Sepolcro. Sui veri s. gentilizii, 348—ed il luogo del S. nel Giov. S., 470.
Servizio corale. Circa il s. c. continuo e discontinuo come merito a promoz., 135.
Sinodo. Se pei s. dioc. possano omettersi le solennità, 387.
Smembramento. Circa le cause per lo s. di una parrocchia, 49.
Solennità, v. Festa, Sinodo, Sponsali.
Sostituzione. Della s. delle dignità nelle collegiate, 373.
Spartizione, v. Congrua.
Spesa, v. Deposito.
Sponsali. Delle solennità negli s., 340 — Se la disp. dagli s., ottenuta pel matrim. con un 2.° sposo, valga pure pel matrim. di un 3.°, 429.
Statuto, v. Coro, Vacanza.
Stazione, v. Indulgenza.
Stipendio. Se chi abbia ritenuto parte dello s. delle messe debba restituirla, 31—Su un'opera pia possa ritenersi lo s. della messa, 39 — Se un sac. binante può ricevere lo s. della 2.ª anzichè della 1.ª messa, 44—Sulla commutaz. o diminuz. dello s. delle messe, 98 — Se il celebrante possa cedere parte dello s., 281 — Se chi bina possa ritenere parte dello s. della 2.ª messa celebrata con canto, 342—Circa la condonaz. dello s. delle messe fondate, 370—Se valgano gli indulti di riduz. di s. anteriori al decr. *Ut debita*, 521.
Stola. Della s. nella confessione, 137—Consuet. riprovata circa l'uso della s. in coro, 202 — Circa l'uso della s. nei parroci fuori le funz. parrocchiali, 374.
Suffragio. Circa i s. di S. Michele titolare della Chiesa, 297—I Religiosi dispersi in Francia circa la comm. del Titolare nei s., 495.
Suora. Circa il dominio utile delle s. di voti sempl., 279 — ed il confessore di queste nelle chiese pubbl., ivi.
Superiora. Si vieta alle s. di comunità rel. femminili di alloggiare uomini secolari, 216.
Superiore. Circa la nomina del s. di una nuova casa relig., 196—Il s. che impartisce ai sudditi l'assoluz. gen, può lucrarla anch'egli, 205 — Il s. non prelato, leggendo le lez., deve chiedere la ben. al più degno, 297.
Superiore generale. Circa il capo stra-ordin. per la morte di un s. gen., 196.

T

Tassa, v. Messa, Patrimonio, Regolare.
Terziario. Le comunità di t. francesc. benchè con abito di diverso colore,

possono aggregarsi al 1.° e 2.° Ord., 153 — I sac. t. francesc. possono celebrare la messa vot. della Immacolata, 157 — Se un t. professo o non professo possa cambiare Ord.,rel.,186 — I t. di comunità circa le indulg. nei loro orat. semipubbl., 204 — Se nello stesso luogo possano erigersi più congregaz. di t. francesc., 280 — I t. carmel. possono incedere nelle process. sotto la stessa croce del 1.° Ord., 354 — v. Terz' Ordine.

Terz' Ordine. Circa la formola della ben. papale ai T. O. rel., 86 — Possono costituirsi nella stessa chiesa più congregaz. secolari del T. O. francesc. per le diverse naz. 204 — Della precedenza dei T. O. nelle process., 492 — v. Terziario.

Testamento. Sulla interpretaz. di un t. per causa pia, 6.

Teste. Se l' imputato o il patrocinatore possano assistere all' esame dei t. nelle cause crimin., 136—Che debba fare un t. che in buona fede ha deposto il falso in giudizio, 226.

Timore. Quale t. dirima il m., 343 — Se il matrim., nullo per t. grave, si convalidi con la coabitaz., 395 — Quando il t. riverenz. renda nullo il matrim., 483.

Titolare. Il T. nella parrocchie unite a monasteri, 9 — Il T. in occorrenza con la dom. *in Albis* o colla SS. Trinità, 199 - - Circa i suffragi di S. Michele T. della Chiesa, 297 — I Religiosi dispersi in Francia circa la comm. e la festa del T., 495.

Titolo, v. Patrimonio.

Tommaso (S.). Circa l'inizio dell'Epist. *Ad Romanes* nella occorr. della festa di S. T. colla domenica, 297.

Trasferimento. Circa il t. della sede parrocchiale , 398 — v. Beneficio, Francia, Parroco, Traslazione.

Traslazione. Di alcune t., 199.

Trinazione. Sulla t., 327.

Trinità (SS.). Occorrendo la festa del Patrono o del Tit. colla SS. T., non se ne canta la messa, 199 — Indulg. ad una oraz. alla SS. T., 206.

Trono, v. Vescovo, Vicario Capitolare.

U

Unione Apostolica, 258.

Ut debita (Decreto), v. Messa.

V

Vacanza. Circa le v. consuetudinarie o statutarie dal coro, 148 — e la v. del benef. dalla collaz. o dal possesso, 421.

Venerdì Santo. Del *Vexilla* nel V. S. secondo il messale camaldol., 297.

Vergine (B.). Circa le indulg. dell'off. piccolo della B. V. in lingua volgare, 105 — Indulg. ad una preghiera alla B. V., 208 — Chi ha l' obbligo dell' off. della B. V. non deve farne comm. nell'off. divino, 297—Le messe vot. privil. della B. V. nelle ottave della medes., 358 — Indulg. alla corona dei Sette Gaudii della B. V., 444.

Vescovo. Se e come il V. possa compiere le funz. del Rituale, 45 — Un sac. di un istituto rel. non esente, è suddito del V. di orig., 58—Facoltà nei V. di dispensare i parroci sulle messe *pro populo*, 89—Se il V. possa ascrivere un sac. forestiero ad una chiesa ricettizia , 97 — Il V. can. della cattedr. circa l'assistenza alle messe solenni convent., 155 — Circa la elez. di una dignità o di un vic. gen. fatta dal V. in dissenso del Capitolo cattedr., 195 — I regolari non possono accettare per le messe elemosine inferiori alla tassa dioc., stante la proibiz. del V., 352—Proibendolo l' Ordinario, neanco i V. forestieri possono celebrare in orat. priv. *praesente cadavere*, 356 — Se i V. possono permettere la messa nell' orat. priv., 385 — Circa la messa *pro populo* pei V., 421 — Scorso il triennio di una badessa, se il V. può mettervi interinalm. una presidente, 423 — Obbligo degli amministratori eccles. di rendere conto al Vescovo,

431 — Il Vic. Capit. non può concedere l'uso del trono e del bacolo a qualche V. vicino, 492 — v. Cerimoniere, Ordinazione, Polonia Russa.
Vespero. Consuetud. riprovata dei piviali nei v., 202 — Degl'inni dell'off. vot. della Passione in difetto dei 1. e 2. v., 297.
Vexilla. Del V. nel Ven. S. secondo il messale camald., 297.
Via Crucis. Sulla V. C. in una chiesa riedificata, 361.
Vicario Capitolare. Il V. C. ed il titolo di Monsignore con alcune insegne, 133 — Il V. C. non può concedere ai Vescovi forest. l'uso del trono e del bacolo, 492.
Vicario foraneo. Circa la superiorità del v. f., 25
Vicario Generale. Il V. G. ed il tit. di Monsignore con alcune insegne, 133 — Circa la elez. del V. G. fatta dal Vescovo in dissenso col Capit. catted., 195 — Facoltà del V. G. nelle cause criminali, 467.
Vice-rettore, v. Canonicato, Ozione.
Violenza. Quale v. dirima il matrimonio, 343.
Visita. Se nella messa di precetto si possa fare la v. alla chiesa, 282 — v. Indulgenza.
Vomito, v. Messa, Sacerdote.
Votazione. Se gli assenti possano farsi rappresentare nelle v. capitol., 326.
Voto. Circa i v. sempl. da premettere ai solenni nei monasteri di monache, 88 — Se talvolta si possa dare il v. polit. o amministrat. a persone cattive, 124 — v. Capitolo, Novizio, Religiosa, Religioso, Suora.

II.

Parte Civile

A

Autonomo, v. Ente.

B

Banco-messe. Ricchezza mob. sopra un b.-m., 285.
Beneneficenza dotalizia. B. d.: preferenza e decadenza, 525.
Beneficio. Oneri di b. eccles. soppresso, 285 — Prescriz. sulla tassa di passaggio di usufrutto nei b. eccles., ivi — Anche la massa piccola deve includersi nelle 800 lire per la esenz. dei b. dalla tassa 30 °[o, 332.
Beni, v. Chiesa, Parroco.

C

Campana. Circa l'uso delle c., 525.
Canonicato. La tassa di trasferim. nei c. con unica massa in distrib. quot., 331.
Canonico, v. Quota.
Cappellania. C., annesse a parrocchie, soppresse, non soggette a prescriz., 334 — C., benchè non sempre coadiutorale, pur non soppressa, 382 — v. Cappellano.
Cappellano. Circa il c. e i beni di una c., laicale, 333.
Chiesa. La messa pro populo e le chiese numerate e innumerate, 332 — Distinz. fra i beni del parroco e della c., 375 — v. Conventuale.
Coadiutoria, v. Fondo culto, Parrocchia.
Collegiata. Di una c. con parrocchia, 286.
Collegi di Maria. Indole giuridica di essi, 525.

Competenza. C. sul *solve et repete*, 332 — e sulle confraternite, ivi.
Comune. Oggetti d'arte di Ordini Relig. devoluti ai c., 526 — v. Conventuale, Ricettizia, Spese di culto.
Concorso. Tassa di manomorta e quota di c.: differenza, 284.
Condizione, v. Ente.
Confraternita. Competenza per le c., 332 — C. anche di mero culto, trasformabili, 525 — C. soggette alla legge sulle opere pie, ivi.
Congrua parrocchiale. C. p. dovuta dal Fondo p. c., 381.
Conventuale. Una chiesa c. ceduta dal comune a frati, 285 — Delle parrocchie c., 379.

D

Determinazione, v. Quota.
Dorotee. Natura dell'Istit. delle Dorotee, 526.
Dote, v. Beneficenza dotalizia.

E

Elemosina. E. soggette a tassa di ricchezze mob., 382.
Ente. Non si dà prescriz. per gli e. soppressi, 286 — Il fondo p. c. e gli oneri sugli e. soppressi, 331 — E. morali colpiti da tassa di manomorta, 429.
Erede, v. Opera pia.
Esenzione, v. Beneficio, Tassa.

F

Fondazione, v. Messa.
Fondo per il culto. Il f. p. c. e gli oneri degli enti soppressi, 331 — È obbligato agli adempimenti degli oneri, 333—non agli oneri in forma specifica, 334 — Gli oneri specifici sono doverosi e imprescrittibili, 379 — Congrue parrocch. dovute dal f. p. c, 381 — Il f. p. c. è tenuto solo agli oneri richiesti da un vero diritto civile, ivi — Il f. p. c. e la coadiutoria parrocch. o un legato per la chiesa parrocchiale, 430 — v. Messa.
Frati, v. Conventuale.

L

Legato. Di un legato di messe non soppresso, 286 — Il fondo culto e un l. per la chiesa parrocchiale, 430.

M

Manomorta. Tassa di m. e quota di concorso: differenza, 284—Enti morali colpiti da t. di m., 429.
Massa. La tassa di trasferimento nei canonicati con m. in distrib. quot., 331 — Anche la m. piccola deve includersi nelle 800 lire per la esenz. dei benef. dalla tassa 30 °/₀, 332 — La m. piccola esente da soppress. e dalla tassa 30 °/₀ 333.
Messa. Ricch. mob. sopra un b. m., 285—Di un leg. di m. non soppresso, 286 — La m. *pro populo* e le chiese numerate o innumerate, 332 — Fondaz. di m. parrocch. stante, 381 — M. altarizzate, non rivendicabili pel fondo c., 429.

O

Onere, v. Fondo culto.
Opera pia. O. p. non eretta in ente morale e concernente il parroco, concentrabile, 524—Il diritto di erogare fatto agli eredi non scusa un'o. p. dal concentram., 525—Raggruppam., trasformaz., fusione di più o. p., 526.
Ordine Regolare, v. Comune.

P

Parrocchia. Di una collegiata con p. 286 — Cappellanie, annesse a p., soppresse, non soggette a prescriz., 334 — Delle p. conventuali, 379 — Il Vescovo non ha ingerenza sulle temporalità delle p. vacanti, 430 — Il fondo c. e la coadiutoria parrocch.

o un legato per la chiesa parrocch., ivi — v. Messa.
Parroco. Distinz. fra i beni del p. e quelli della chiesa, 379 — Opera pia concernente il p., concentrabile, 524.
Patrimonio. Tassa del 30 °[o sul p. mobiliare, 381.
Patronato. Natura del p. eccles. 334.
Prescrizione. P. circa la riversibilità, 284 — e sulla tassa di passaggio di usufrutto nei benef. eccles., 285 — Non si dà p. per gli enti soppressi, 286—La p. trentennale non è interrotta da una istanza perenta, 333— P. quinquennale quando non efficace, 382.

Q

Quota. Circa la determinaz. delle q. canonicali conservate, 286.

R

Ricchezza mobile. R. m. sopra un banco-messe, 285 — Elemos. soggette a r. m., 382.
Ricettizia. I comuni e le rendite delle r., 332.
Riversibilità. Prescriz. circa la r., 284.

S

Solve et repete. Competenza sul s. e. r., 332.
Soppressione, v. Cappellanie, Massa.
Spese di culto. I comuni quando obbligati alle s. d. c., 429.

T

Tassa. T. di manom. e quota di concorso: differenze, 284 — Prescriz. sulla t. di usufrutto nei benef. eccles., 285—Le t. di trasferim. devesi pure nei canonicati con unica masra in distrib. quot. 331 — La massa piccola esente dalla t. del 30 °[o, 333 —T. 30 °[o sul patrim. mobiliare, 381 —Elemos, soggette a t. di ricchezza mob., 382—Enti morali colpiti da t. di manomorta, 429— v. Beneficio.
Temporalità, v. Parrocchia.
Trasferimento, v. Tassa.

U

Usufrutto, v. Beneficio, Tassa.

V

Vacanza, v. Parrocchia.
Vescovo. Il V. non ha ingerenza nelle temporalità delle parrocchie vacanti, 430.

Imprimatur

Fr. Albertus Lepidi S. P. A. *Magister*

Imprimatur

Josephus Ceppetelli, Patr. Constant. *Viccsgerens*

ERRATA-CORRIGE — A pag. 464, verso 14 dove si legge: *fiocco rubino*, deve stare: *fiocco violaceo.*